
XVI LEGISLATURA

Doc. **XXIII**

N. **10**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE
AL CICLO DEI RIFIUTI**

(istituita con legge 6 febbraio 2009, n. 6)

(composta dai deputati: *Pecorella*, Presidente; *Bratti*, *Castiello*, *Cenni*, *Ghiglia*, *Grassano*, *Graziano*, *Libè*, *Proietti Cosimi*, *Russo* e *Togni*; e dai senatori: *Bianchi*, *Coronella*, *D'Ambrosio*, *De Angelis*, Vice Presidente, *De Luca*, Vice Presidente, *De Toni*, Segretario, *Divina*, *Izzo*, *Mazzuconi*, *Negri*, *Piccioni* e *Piscitelli*)

**RELAZIONE TERRITORIALE SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE PUGLIA**

(Relatori: On. Gaetano PECORELLA e Sen. Vincenzo DE LUCA)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 20 giugno 2012

*Comunicata alle Presidenze il 20 giugno 2012
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 6*



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

IL PRESIDENTE



Signor Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 6, la "Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia" (Doc XXIII, n. 10), approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta di oggi, 20 giugno 2012.

Al riguardo Le rappresento che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di chiederLe di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di gruppo la richiesta di inserire la suddetta relazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.

Gaetano Pecorella


On. Gianfranco FINI
Presidente della
Camera dei deputati
S E D E



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

IL PRESIDENTE



Signor Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 6, la "Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia" (Doc XXIII, n. 10), approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta di oggi, 20 giugno 2012.

Al riguardo Le rappresento che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di chiederLe di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di gruppo la richiesta di inserire la suddetta relazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.

Gaetano Pecorella

Sen. Renato SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
S E D E

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE TERRITORIALE SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE PUGLIA**

(Relatori: sen. Vincenzo De Luca; on. Gaetano Pecorella)

INDICE

Premessa	Pag. 11
I – Territorio del distretto di Corte d'appello di Bari (province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani)	» 14
I.1 Provincia di Bari	» 14
I.1.1 Il ciclo dei rifiuti nella provincia di Bari	» 15
I.1.1.1 Le discariche e gli impianti. Problematiche	» 15
I.1.1.2 Raccolta differenziata. Le problematiche che ostacolano un netto incremento dei livelli di raccolta differenziata	» 17
I.1.2 Gli illeciti ambientali nella provincia di Bari	» 20
I.1.2.1 Le informazioni acquisite dal Noe di Bari e dal prefetto di Bari	» 20
I.1.2.2 Le attività svolte dal Corpo forestale dello Stato	» 26
I.1.2.3 Le attività svolte dalla Guardia di finanza	» 31
I.1.2.4 Le dichiarazioni rese dal procuratore generale presso la corte d'appello di Bari e dal procuratore della Repubblica di Bari:	» 32
I.1.2.4.1 Le problematiche connesse alla carenza di organico nell'ambito della procura ed al sottodimensionamento della pianta organica rispetto ai carichi di lavoro	» 32
I.1.2.4.2 Le principali indagini in materia ambientale condotte dalla procura di Bari	» 34
I.1.2.4.3 Procedimenti penali relativi allo smaltimento dei rifiuti ospedalieri dell'Asl di Bari	» 35
I.1.3 Le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti nel territorio rientrante nel distretto di corte d'appello di Bari	» 38
I.1.3.1 Le informazioni fornite dai Carabinieri del Noe di Bari	» 38
I.1.3.2 Le dichiarazioni rese dal prefetto e dal questore di Bari	» 40
I.1.3.3 Le dichiarazioni rese dai magistrati del distretto di corte d'appello di Bari	» 42
I.1.3.3.1 Dichiarazioni del procuratore generale presso la corte d'appello di Bari	» 42

I.1.3.3.2	Le dichiarazioni rese dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, Antonio Laudati	Pag. 43
I.1.3.3.3	Le dichiarazioni rese dai magistrati delle procure ordinarie rientranti nel distretto di Bari ..	» 45
I.1.3.3.4	Le indagini svolte dalla procura distrettuale antimafia di Bari in merito alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti	» 48
I.2	Provincia di Barletta-Andria-Trani	» 62
I.2.1	Il ciclo dei rifiuti nella provincia Barletta-Andria-Trani (BAT) e problematiche legate alla pregressa delimitazione degli Ato (ambiti territoriali ottimali)	» 63
I.2.2	I comuni di Barletta, Andria e Trani	» 65
I.2.3	La discarica di Grottelline in Spinazzola	» 68
I.2.4	Gli illeciti nella provincia Barletta-Andria-Trani	» 72
I.2.4.1	Le condizioni di rischio della provincia BAT rispetto alle infiltrazioni della criminalità organizzata – Le dichiarazioni rese dal procuratore della Repubblica di Trani, Carlo Maria Capristo	» 72
I.2.4.2	Le principali problematiche legate al settore dei trasporti, all'utilizzo illecito delle cave ed ai fanghi derivanti dagli impianti di depurazione. Le dichiarazioni rese dal sostituto procuratore presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Trani, Domenico Savasta	» 74
I.2.4.3	Le indagini più significative effettuate presso la procura della Repubblica di Trani	» 77
I.2.4.3.1	Procedimenti relativi all'utilizzo di cave in disuso o abbandonate come discariche di rifiuti ..	» 80
I.2.4.3.2	Il procedimento n. 3415/03 R.G.N.R. a carico di Columella Carlo + altri	» 84
I.3	Provincia di Foggia	» 91
I.3.1	Il ciclo dei rifiuti nella provincia di Foggia	» 92
I.3.1.1	Discariche, situazione impiantistica e raccolta differenziata	» 92
I.3.1.2	Problematiche relative alla città di Foggia nel servizio di raccolta rifiuti e riflessi sull'ordine pubblico	» 96
I.3.2	Gli illeciti ambientali nella provincia di Foggia	» 98
I.3.2.1	Procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia ..	» 98
I.3.2.1.1	Le dichiarazioni rese dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia, Domenico Minardi	» 98
I.3.2.2	Le indagini più significative effettuate presso la procura della Repubblica di Foggia	» 100
I.3.2.2	I dati forniti alla Commissione dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Lucera	» 106
I.3.2.2.1	Le dichiarazioni rese dal procuratore della Repubblica di Lucera, dottor Domenico Seccia ..	» 106

I.3.2.2.2	Le dichiarazioni rese dal sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Lucera, Pasquale De Luca	Pag. 108
I.3.2.2.3	Le indagini più significative effettuate presso la procura della Repubblica di Lucera e segnalate alla Commissione	» 108
	Considerazioni di sintesi in merito agli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti nel territorio rientrante nel distretto di corte d'appello di Bari	» 109
II.	Territorio del distretto di corte d'appello di Lecce (province di Lecce, Taranto e Brindisi)	» 111
II.1	La provincia di Lecce	» 111
II.1.1	La situazione impiantistica	» 111
II.1.2	La raccolta differenziata nella provincia di Lecce	» 113
II.1.3	Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti nella provincia di Lecce	» 114
II.1.3.1	Le informazioni acquisite dal prefetto e dal questore di Lecce	» 114
II.1.3.1.1	Le informazioni fornite dal prefetto di Lecce	» 114
II.1.3.1.2	I provvedimenti interdittivi antimafia emessi dalla prefettura di Lecce	» 117
II.1.3.1.3	Informazioni acquisite dalla questura	» 120
II.1.3.2	Le informazioni fornite dalle forze di polizia	» 122
II.1.3.2.1	Noe dei Carabinieri di Lecce	» 122
II.1.3.2.2	Corpo forestale dello Stato	» 124
II.1.3.3	Informazioni acquisite dal procuratore della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, e dal procuratore aggiunto, Ennio Cillo	» 127
II.1.3.4	Le indagini più significative in materia ambientale segnalate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce	» 129
II.1.3.5	Le infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti	» 130
II.2	La provincia di Taranto	» 134
II.2.1	La gestione del ciclo dei rifiuti nella provincia di Taranto .	» 135
II.2.1.1	Piano provinciale ed impiantistica	» 136
II.2.1.2	La raccolta differenziata	» 137
II.2.1.3	Le problematiche connesse alle discariche	» 137
II.2.1.4	La discarica Li Cicci e la discarica gestita dalla società Manduriambiente Spa	» 139
II.2.1.4.1	Le dichiarazioni rese dal sindaco di Manduria	» 140
II.2.1.5	La discarica gestita dalla società Vergine Spa	» 143
II.2.1.5.1	Le dichiarazioni rese dai sindaci di Fagiano, Monteparano e Lizzano	» 143
II.2.1.5.2	Dichiarazioni rese dai dirigenti dell'Arpa .	» 145

II.2.1.5.3 Dichiarazioni rese dalla dottoressa Antonietta Doria, pediatra presso il comune di Lizzano	Pag. 147
II.2.1.5.4 Le associazioni ambientaliste	» 149
II.2.1.6 Le indagini relative alla discarica Vergine e il traffico transregionale dei rifiuti	» 150
II.2.1.7 Verifiche olfattometriche presso la discarica Vergine	» 155
II.2.1.8 Le determinazioni assunte dall'amministrazione regionale in merito alla discarica Vergine	» 157
II.2.2 Gli insediamenti industriali nella provincia di Taranto	» 158
II.2.2.1 L'Ilva. Le dichiarazioni rese dal presidente della provincia e dal sindaco di Taranto	» 159
II.2.2.1.1 Il parere espresso dall'istituto superiore di sanità relativo all'inquinamento da berillio e benzo(a)pirene sulla superficie del quartiere Tamburi di Taranto	» 163
II.2.2.2 Le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di Statte, Aldo D'Ippolito e dal rappresentante di Legambiente, Leonardo Corvace	» 166
II.2.2.3 Le associazioni ambientaliste	» 167
II.2.2.4 Le dichiarazioni rese dal direttore dello stabilimento dell'Ilva, Luigi Capogrosso, e del responsabile degli affari legali, Francesco Perli	» 168
II.2.2.5 Dichiarazione rese dal direttore generale Arpa Puglia, Giuseppe Assennato	» 172
II.2.2.6 Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale da parte del ministero dell'ambiente	» 175
II.2.2.7 Le principali indagini segnalate dai magistrati con riferimento all'Ilva di Taranto	» 175
II.2.2.7.1 Il procedimento n. 4868/10 Mod. 21 e gli esiti dell'incidente probatorio	» 177
II.2.2.7.2 Le misure di tutela ambientale indicate nella perizia	» 185
II.2.2.7.3 L'esito degli accertamenti medico-epidemiologici disposti in sede di incidente probatorio	» 186
II.2.2.7.4 Gli esiti dell'incidente probatorio e i rapporti tra l'autorità giudiziaria e le amministrazioni interessate	» 205
II.2.2.8 Le dichiarazioni rese alla Commissione dai rappresentanti dell'Ilva in merito agli esiti dell'incidente probatorio	» 207
II.2.2.9 I dati rappresentati dall'arpa puglia nell'ambito del convegno « Industria e ambiente » tenutosi a Terni 22/23 marzo 2012)	» 215
II.2.2.10 Gli accertamenti dei Carabinieri del Noe	» 219

II.2.3	Gli illeciti ambientali nella provincia di Taranto	Pag. 220
II.2.3.1	Le dichiarazioni rese dal prefetto e dal questore di Taranto	» 220
II.2.3.2	Le informazioni fornite dalla Guardia di finanza di Taranto	» 222
II.2.3.3	Le informazioni fornite dal comandante regionale del Corpo forestale dello Stato	» 226
II.2.3.4.1	Le indagini relative al traffico transfrontaliero dei rifiuti	» 230
	Conclusioni relative alla provincia di Taranto	» 230
II.3	La provincia di Brindisi	» 232
II.3.1	Il ciclo dei rifiuti nella provincia di Brindisi	» 232
II.3.2	Gli illeciti ambientali nella provincia di Brindisi	» 233
II.3.2.1	Le dichiarazioni rese dal procuratore della Repubblica di Brindisi, dal prefetto e dalle forze di polizia operanti sul territorio	» 233
II.3.2.2	I procedimenti più significativi in materia ambientale effettuati presso la procura di Brindisi	» 236
	Considerazioni di sintesi in merito agli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti nel territorio rientrante nel distretto di corte d'appello di Lecce	» 238
III.	Aspetti generali	» 240
III.1	La pianificazione regionale	» 241
III.1.1	Il ciclo dei rifiuti nella regione Puglia	» 241
III.1.1.1	Dotazione impiantistica secondo le previsioni di piano	» 243
III.1.1.2	La produzione e la gestione dei rifiuti speciali. I criteri di localizzazione degli impianti	» 250
III.1.2	Le dichiarazioni del presidente della regione, Nichi Vendola	» 252
III.1.2.1	Dalla dittatura delle discariche alla dittatura dei termovalorizzatori	» 252
III.1.3.2	La raccolta differenziata	» 254
III.1.3.3	Gli illeciti ambientali e l'inserimento della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti	» 256
III.2	Il quadro relativo alle bonifiche dei siti contaminati	» 258
III.2.1	Il piano regionale delle bonifiche e il piano stralcio	» 258
III.2.2	I siti di interesse nazionale	» 261
III.2.2.1	sito di Manfredonia	» 262
III.2.2.2	sito di Bari-Fibronit	» 267
III.2.2.3	sito di Brindisi	» 268
III.2.2.4	sito di Taranto	» 274
III.2.3	I siti di interesse regionale	» 282
III.2.3.1	Interventi sui siti di interesse pubblico	» 282
III.2.3.2	Gli interventi sui siti privati	» 283
III.2.4	L'aggiornamento dell'elenco	» 285
III.2.5	Siti oggetto dell'infrazione comunitaria	» 285

III.2.6 Approfondimenti sanitari e indagini epidemiologiche che hanno interessato il territorio pugliese	Pag. 288
III.2.6.1 Le risultanze dello studio Sentieri per i SIN di Bari-Fibronit, Brindisi, Manfredonia e Taranto .	» 288
Le Conclusioni della Commissione	» 299
IV. Traffico di rifiuti. Aspetti legali e illegali	» 301
IV.1 Rapporti tra la regione Campania e la regione Puglia per lo smaltimento dei rifiuti	» 302
IV.1.1 Situazione normativa in merito alla conferibilità fuori regione dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12	» 302
IV.1.2 I contratti stipulati dalla Sapna per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla provincia di Napoli	» 304
IV.2 Il traffico transregionale di rifiuti	» 315
IV.2.1 Il traffico di rifiuti dalla Campania alla Puglia	» 315
IV.2.2. Il traffico transregionale di rifiuti che ha visto coinvolte regioni del nord e del centro-nord	» 317
IV.3 Il traffico transnazionale di rifiuti	» 320
IV.3.1 L'attività svolta dalla Commissione nel corso di missioni all'estero in merito al traffico transnazionale dei rifiuti .	» 321
IV.3.2. I punti di snodo e di transito dei traffici illeciti transnazionale dei rifiuti	» 323
IV.3.3. Le indagini coordinate dalla procura di Taranto e dalla procura distrettuale antimafia di Lecce. L'operazione cosiddetta « Gold Plastic »	» 325
IV.4 Le infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel ciclo dei rifiuti nella regione Puglia	» 331
IV.4.1. Il distretto di corte d'appello di Bari	» 331
IV.4.2 Il distretto di corte d'appello di Lecce	» 333
Conclusioni	» 334

Premessa

Questa Commissione dopo il Lazio, la Campania, la Calabria e la Sicilia, ha dato priorità ad un'inchiesta territoriale sulla regione Puglia, in quanto interessata da uno stato di emergenza sul ciclo dei rifiuti che dura da oltre un decennio.

Per fornire un quadro esauriente delle complesse e articolate situazioni che hanno generato numerose inchieste e procedimenti di natura penale sono state effettuate audizioni e sopralluoghi per verificare l'attuazione del piano regionale dei rifiuti e lo stato dell'impiantistica, l'attuale stato dei procedimenti penali pendenti, i comportamenti delle imprese impegnate nel settore, gli impatti sull'ambiente e sulla salute derivanti dalle politiche sui rifiuti, gli interessi di natura economica e le eventuali infiltrazioni nel settore della criminalità comune ed organizzata.

La Commissione ha effettuato due missioni in Puglia, una a Taranto, dal 14 al 16 settembre 2010 e l'altra a Bari dal 25 al 27 gennaio 2011.

Il 14 settembre 2010 è stato effettuato un sopralluogo presso il sito ex Enichem di Brindisi mentre il 15 settembre 2010 sono stati effettuati due sopralluoghi presso il termovalorizzatore di Massafra e lo stabilimento Ilva.

In occasione delle missioni, sono state sentite sessantasette persone, tra magistrati, ufficiali e autorità di polizia, prefetti e questori, amministratori locali e rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

In particolare, presso la prefettura di Taranto (14-16 settembre 2010), nel corso della predetta missione, sono stati auditi:

Carmela Pagano, prefetto di Taranto;

Ennio Cillo, procuratore aggiunto presso il tribunale di Lecce;

Gino Palombella, rappresentante dell'associazione Taranto Libera;

Biagio De Marzo, rappresentante dell'associazione Altamarea;

Nicola Russo, rappresentante dell'associazione Taranto Futura;

Aldo D'ippolito, consigliere comunale di Statte;

Leonardo Corvace, Legambiente;

Aldo Visone, comandante legione Carabinieri Puglia;

Gennaro Badolati, comandante Noe di Bari;

Nicola Candido, comandante Noe di Lecce;

Francesco Patroni, comandante regionale della Guardia di finanza;

Nicola Altiero, comandante provinciale della Guardia di finanza;

Giuseppe Stilletti, comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato;

Vincenza Gigante, presidente dell'associazione turistica pro loco Marciana;

Giovanni Florido, presidente della provincia di Taranto;

Michele Conserva, assessore all'ambiente della provincia di Taranto;

Ippazio Stefano, sindaco di Taranto;

Paolo Tommasino, sindaco di Mandria;

Martino Tamburrano, sindaco di Massacra;

Pasquale Moretti, responsabile discarica Vergine;

Vincenzo Di Maggio, rappresentante comitato per l'ambiente di Fragagnano;

Antonietta Doria, rappresentante associazione AttivaLizzano;

Mimmo Sgobba, sindaco di Fagiano;

Dario Maria Fortunato Macripò, sindaco di Lizzano;

Cosimo Birardi, sindaco di Monteparano;

Luigi Capogrosso, direttore stabilimento Ilva;

Carlo Guarrata, responsabile raffineria Eni di Taranto;

Mauro Ranalli, direttore Cementir;

Giorgio Assennato, direttore generale Arpa Puglia;

Massimo Blonda, direttore scientifico Arpa Puglia;

Domenico Gramegna, dirigente dell'Arpa Puglia;

Franco Sebastio, procuratore della Repubblica di Taranto;

Nicola Altiero, comandante provinciale della Guardia di finanza;

Mariano Buccoliero, sostituto procuratore della Repubblica di Taranto.

Presso la prefettura di Bari (25-27 gennaio 2011), sono stati auditi:

Carlo Schilardi, prefetto di Bari;

Giorgio Manari, questore di Bari;

Antonio Pizzi, procuratore generale presso la corte d'appello di Bari;

Antonio Laudati, procuratore della Repubblica di Bari;

Carlo Maria Capristo, procuratore della Repubblica di Trani;

Antonio Savasta, sostituto procuratore della Repubblica di Trani;

Domenico Seccia, procuratore della Repubblica di Lucera;

Domenico Minardi, sostituto procuratore della Repubblica di Foggia;

Aldo Visone, comandante legione Carabinieri Puglia;

Gennaro Badolati, comandante Noe di Bari;

Francesco Tarantini, presidente regionale Legambiente;

Antonio De Feo, presidente regionale Wwf;

Enza Rodio, presidente di Italia Nostra Puglia;

Antonio Nunziante, prefetto di Foggia;

Maria Rosaria Maiorino, questore di Foggia;

Franco Patroni, comandante regionale Guardia di finanza regione Puglia;

Vito Straziota, comandante provinciale Guardia di finanza di Bari;

Riccardo Brandizzi, comandante provinciale Guardia di finanza di Foggia;

Giuseppe Silletti, comandante regionale Corpo forestale dello Stato;

Massimo Blonda, direttore scientifico Arpa Puglia;

Domenico Gramegna, Arpa Puglia;

Francesco Ventola, presidente della provincia Barletta-Andria-Trani;

Nicola Maffei, sindaco di Barletta;

Salvatore Mastrolillo, dirigente del settore ambiente del comune di Barletta;

Pierpaolo Matera, vicesindaco del comune di Andria;

Francesco Lotito, assessore all'ambiente del comune di Andria;

Giuseppina Chiarello, assessore all'ecologia e ambiente del comune di Trani;

Antonio Albanese, amministratore delegato Ati Cogeam;

Antonio Pepe, presidente della provincia di Foggia;

Stefano Pecorella, assessore all'ambiente della provincia di Foggia;

Giovanni Battista Mongelli, sindaco di Foggia;

Giovanni Barchetti, assessore alla tutela dell'ambiente della provincia di Bari;

Michele Emiliano, sindaco di Bari.

Presso la sede della Commissione, il 14 luglio 2010, sono stati invece auditi il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, Marco Di Napoli; il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia, Domenico Minardi; il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera, Pasquale De Luca e il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani, Antonio Savasta.

Il 2 febbraio e il 9 marzo 2011, sempre nella sede della Commissione, è stato audito il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola e, nel mese di marzo 2012, sono stati auditi il dottor Sebastio, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, e il dottor Luigi Capogrosso, responsabile dello stabilimento Ilva di Taranto.

La relazione è stata strutturata in quattro parti.

La prima e la seconda parte riguardano, rispettivamente, il territorio rientrante del distretto di corte d'appello di Bari e quello rientrante nel distretto di corte d'appello di Lecce.

Nell'ambito di ciascun distretto sono approfondite le situazioni relative a ciascuna provincia, sia con riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti ed alle connesse criticità, sia con riferimento agli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti, segnalati dalla magistratura e dalle forze dell'ordine.

La terza parte riguarda, specificatamente, la pianificazione regionale e il quadro relativo alle bonifiche dei siti contaminati.

La quarta parte, infine, è dedicata al tema dei rapporti tra la regione Campania e la regione Puglia per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione, nonché, più in generale, al tema, particolarmente delicato e drammaticamente attuale, rappresentato dal traffico di rifiuti transregionale e transnazionale.

I – Territorio del distretto di Corte d'appello di Bari (province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani)

I.1 Provincia di Bari

Premessa

La situazione della provincia di Bari è stata approfondita nel corso della missione effettuata in Puglia nel mese di gennaio 2011. Dalle audizioni relative alla situazione esistente nella provincia di Bari in merito al ciclo dei rifiuti ed agli illeciti connessi, nonché dall'esame dei documenti acquisiti dalla Commissione, sono emerse alcune problematiche che possono in premessa essere sintetizzate come segue:

conferimento dei rifiuti prevalentemente in discariche, peraltro prossime alla saturazione;

mancanza di una adeguata programmazione concertata per la chiusura del ciclo dei rifiuti;

non risulta ancora decisamente avviata la raccolta differenziata, le cui percentuali sono quantificate secondo criteri definiti dagli stessi auditi, né chiari, né univoci;

esistenza di posizioni di controllo, da parte di alcuni gruppi imprenditoriali, nel settore del trasporto dei rifiuti e nella gestione delle discariche. È di tutta evidenza come i rilevanti interessi economici dei predetti gruppi imprenditoriali sarebbero compromessi in maniera significativa, laddove venisse adeguatamente incrementata la raccolta differenziata.

I livelli bassi di raccolta differenziata e la mancanza di adeguate risorse per incrementarla non fanno altro che consolidare le posizioni di alcuni gruppi imprenditoriali che, secondo quanto è stato riferito nel corso delle audizioni, gestiscono in regime di quasi monopolio il settore delle discariche e dei trasporti e che sono, conseguentemente, portatori di interessi opposti rispetto a quelli che vengono tutelati attraverso l'implementazione della raccolta differenziata.

Unitamente ai problemi di carattere strutturale, impiantistico e di progettazione, vi sono poi i problemi legati alla presenza di una criminalità organizzata endogena che opera anche attraverso il porto di Bari, dal quale partono containers carichi di rifiuti di varia natura – prevalentemente plastici ed elettronici – verso paesi esteri.

La provincia di Bari è commercialmente in evoluzione, sicché esiste il rischio concreto che prendano il sopravvento fenomeni criminali di condizionamento delle attività imprenditoriali e di inquinamento ambientale, tenuto conto della collocazione geografica, della realtà industriale ivi sviluppatasi, nonché degli stretti legami esistenti tra la criminalità pugliese e la criminalità organizzata delle regioni vicine.

I.1.1 Il ciclo dei rifiuti nella provincia di Bari

I.1.1.1 Le discariche e gli impianti. Problematiche

Il prefetto di Bari, nel corso dell'audizione del 26 gennaio 2011, ha evidenziato come lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella provincia avvenga essenzialmente attraverso il conferimento in discarica.

L'organizzazione dello smaltimento è stata realizzata mediante la suddivisione del territorio pugliese in quindici ambiti territoriali, dei quali quattro riguardano la provincia di Bari e la BAT, la nuova provincia di Barletta, Andria e Trani (1). I due ambiti territoriali BA/1 e BA/4 comprendono anche comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani di recente istituzione.

Nella provincia di Bari, ha aggiunto il prefetto, sono in esercizio quattro discariche per rifiuti solidi urbani: una si trova a Giovinazzo,

(1) Il prefetto ha inviato alla Commissione una serie di documenti (doc. n. 495/1 – 495/2 – 495/3 – 519/1 – 519/2) nei quali è stata rappresentata la situazione del ciclo dei rifiuti nella provincia di Bari, il registro delle imprese di Bari che operano nel settore nonché l'elenco degli impianti attivi esistenti nel territorio provinciale.

a pochi chilometri da Bari, un'altra si trova a Conversano e serve l'area sud del territorio in direzione di Monopoli e Brindisi, un'altra discarica si trova a Trani, nel nord barese, nella nuova provincia, ed è quella cosiddetta « Puro vecchio », la quarta si trova in Andria, a San Nicola La Guardia.

Le quattro discariche dovrebbero essere integrate dalla discarica di Grottelline a Spinazzola — all'epoca dell'audizione si stavano completando i lavori di allestimento e di realizzazione — in attesa che entrino in funzione gli impianti di biostabilizzazione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti (cdr).

Con riferimento alla programmazione regionale il prefetto ha dichiarato che « il futuro doveva essere basato sulla termovalorizzazione ma soprattutto sulla biostabilizzazione, sul compostaggio e poi ancora sul cdr, anche se si è resa necessaria una riflessione: un cdr senza un impianto di termovalorizzazione per bruciare sarebbe perfettamente inutile. Vedremo come il privato, chiaramente facendo i propri interessi, è intervenuto nel processo realizzando degli impianti di cdr privati; ce n'è uno in realizzazione a Massafra, uno nel nord barese e un altro ancora a Modugno, sono tutti e tre privati. Ha inoltre realizzato la trasformazione, una completa, l'altra in fieri, di due cementerie di una grande azienda nazionale, una già in funzione, per bruciare i rifiuti ».

Per ciò che concerne i rifiuti speciali, i dati forniti alla prefettura dalla provincia fanno riferimento alla presenza, nella provincia di Bari e di BAT, di cinque impianti di rifiuti speciali.

Gli impianti di stoccaggio sono ventiquattro, le discariche per inerti undici, le discariche per rifiuti urbani, già citate, sono quattro e diventeranno cinque con Grottelline, mentre i centri di raccolta di veicoli fuori uso sono cinquantotto.

Informazioni più dettagliate in merito allo stato delle discariche sono state fornite dall'assessore alla tutela dell'ambiente della provincia di Bari, Giovanni Barchetti, il quale ha precisato come l'unica discarica attiva nella provincia di Bari sia quella di Conversano, in via di esaurimento. È in corso un ampliamento urgente della discarica di Giovinazzo. La discarica di Altamura è stata chiusa da due anni ed è nella fase della gestione *post-mortem*, mentre la discarica di Bitonto risulta essere stata sequestrata in conseguenza del mancato corretto smaltimento del percolato.

Sul punto si è espresso anche il sindaco di Bari il quale, nella relazione prodotta, ha definito « imminente criticità » l'esaurimento della discarica di Giovinazzo, e « urgente » la necessità di individuare per tempo un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti.

Nel corso dell'audizione dell'assessore sono state affrontate alcune problematiche attinenti ai seguenti aspetti:

mancata chiusura del ciclo in assenza dei termovalorizzatori: al proposito l'assessore ha dichiarato che l'impianto di Conversano per la realizzazione di cdr sarebbe entrato in funzione a febbraio, ma rimane comunque il problema di come smaltire le balle di cdr che, in assenza di impianti di termovalorizzazione, non possono essere bruciate all'interno della regione. Questa circostanza è stata evidenziata anche dal sindaco di Bari, Michele Emiliano: « Lo scorso anno abbiamo inaugurato un impianto di biostabilizzazione e stiamo per

iniziare il lavoro all'impianto del cdr, che farà di quest'azienda – Amiu Spa, interamente partecipata dal comune di Bari – un riferimento anche sovracomunale, tanto che già adesso molti comuni dell'area metropolitana per biostabilizzare si servono dell'impianto Amiu (...) il problema è che, a breve, quando cominceremo a fare le prime balle di cdr, non sapremo dove andarle a bruciare. Viviamo le difficoltà derivanti dalla mancata costruzione di un termovalorizzatore privato di riferimento dell'ATO in cui questa città di Bari è inserita »;

la necessità di ulteriore maggiore sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e di adottare sistemi premiali a favore di chi operi correttamente, anziché concentrarsi su sistemi sanzionatori di difficile attuazione.

I.1.1.2 *Raccolta differenziata. Le problematiche che ostacolano un netto incremento dei livelli di raccolta differenziata*

Con riferimento alla raccolta differenziata, importanti informazioni e spunti di riflessione sono stati forniti dal sindaco di Bari, Michele Emiliano, nel corso di una lunga audizione tenutasi presso la prefettura di Bari in data 27 gennaio 2011 (2).

Il sindaco Emiliano ha precisato come la raccolta differenziata nella città di Bari abbia registrato un notevolissimo incremento quantificabile, in termini percentuali, nel 23-24 per cento, pur precisando che il dato va preso non in termini assoluti, tenuto conto dei criteri non sempre chiarissimi con cui vengono quantificati i livelli di raccolta differenziata raggiunti in un determinato territorio. Quel che è importante, comunque, è il consistente margine di miglioramento registrato.

La questione evidenziata è che manca una programmazione di lungo periodo di concerto con la provincia e con la regione per il raggiungimento di un obiettivo comune ed elevato in tema di raccolta differenziata. Ha aggiunto: « Abbiamo l'impressione nella *multilevel governance* che questo processo della raccolta differenziata, da un lato, venga teoricamente incoraggiato, ma non abbia convinte politiche di supporto. Avremmo probabilmente la necessità di chiudere in pochi minuti – non credo occorrerebbe di più – con provincia e regione un accordo nel quale l'obiettivo del 50 per cento venisse individuato secondo un cronoprogramma che può anche essere rapidissimo, purché ovviamente il comune di Bari possa contare su questi finanziamenti in modo certo per almeno un triennio ».

E allora ci si chiede: per quale motivo non viene avviata una pianificazione comune e concreta? Vi è una sorta di preoccupazione a tutti i livelli in quanto, laddove dovesse essere raggiunto il livello di raccolta differenziata del 50 per cento bisognerebbe, sempre secondo quanto dichiarato dal sindaco, rimettere in discussione l'intero sistema di smaltimento: « il piano delle certezze non esiste e sotto questo aspetto i nostri sforzi di ottenere dalla regione Puglia e dalla provincia di Bari un chiarimento su queste questioni sono ancora vani. Non arriviamo a sostenere che ci sia un blocco volontario, perché credo

(2) In tale data il sindaco ha anche prodotto una relazione concernente il ciclo dei rifiuti nella città di Bari (doc. 639/1).

sia un blocco derivante da una situazione di complessità non ancora dominata ».

Questa sorta di disinteresse a vari livelli è stata evidenziata dal sindaco, il quale ha precisato che durante i sei anni e mezzo del suo mandato non è stato mai invitato a riunioni in cui venisse affrontata la questione relativa alla necessità di incrementare la raccolta differenziata.

E, d'altronde, rimane il problema di come chiudere concretamente il ciclo dei rifiuti.

Va osservato come il presidente Vendola, nel corso delle audizioni innanzi alla Commissione, abbia invece sottolineato in modo deciso l'importanza di avviare la raccolta differenziata che rappresenta uno degli obiettivi prioritari della politica ambientale adottata dalla regione.

Il presidente Vendola, una volta sottolineato che i livelli di raccolta differenziata si attestano mediamente su percentuali basse, 16 per cento, ha indicato le due strade che devono necessariamente essere percorse per far decollare in maniera uniforme sul territorio regionale la raccolta differenziata.

In primo luogo, la raccolta differenziata procede di pari passo con la raccolta dell'umido, sicché è necessario che operino a pieno regime gli impianti di compostaggio e che sia approvato un provvedimento con cui si riconoscano incentivi agli agricoltori per l'uso del compost.

In secondo luogo, sono state trasferite dalla regione importanti risorse economiche alle province per incentivare la raccolta differenziata, ma, ha precisato il presidente Vendola, in molti casi le risorse non sono state trasferite ai comuni, sicché il presidente ha emanato provvedimenti con cui sono stati trasferiti direttamente ai comuni capoluogo 15 milioni di euro e a tutti gli altri comuni direttamente 23 milioni di euro « in modo da eliminare questa intermediazione che dai comuni viene spesso utilizzata come alibi per la mancata partenza della raccolta differenziata ».

In sostanza, sebbene gli obiettivi siano comuni, si registra, almeno per quanto riguarda la città di Bari e limitatamente a questo aspetto, una sorta di scollamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali non tanto per ciò che concerne la politica di base, quanto la fase attuativa.

Nella relazione prodotta alla Commissione, il sindaco ha sottolineato come i risultati più consistenti, in materia di raccolta differenziata, si raggiungano attraverso le modalità « porta a porta » o « domiciliari », in cui l'intercettazione delle frazioni recuperabili si sposta verso l'utenza.

Queste modalità sono risultate statisticamente più efficaci sia, complessivamente, sul territorio nazionale e sia sul territorio barese in particolare. Nei quartieri di Bari dove è stata avviata la raccolta differenziata « porta a porta » si sono registrate percentuali che vanno dal 30 per cento al 53 per cento. Nella relazione è però sottolineato come vi siano dei limiti obiettivi per l'estensione a tutta la città della raccolta domiciliare, che richiede investimenti ed impegni economici rilevanti. Si riporta testualmente una parte della relazione: « Nel 2011 il programma dell'azienda comunale prevede, a parità di costi di gestione, la possibilità di estendere ad un'altra piccola porzione della città (circa 12.000 abitanti) tale metodica recuperando risorserazio-

nalizzando altri servizi. Ma è chiaro che l'amministrazione non può, senza un sostegno esterno, estendere tale sistema ad aree più vaste della popolazione comunale a meno di un inasprimento ulteriore della tarsu improponibile in questo momento. Né tantomeno possono risultare utili, a tal fine, interventi spot da parte della regione che si limitano a finanziare gli investimenti per l'avviamento di *step* di estensione. Le estensioni del servizio vanno finanziate con continuità e negli anni fino al consolidamento del risultato perché il costo degli ampliamenti è strutturale (maggiore manodopera rispetto al servizio stradale). Tanto è stato chiesto con forza alla regione Puglia nel corso di incontri avutisi in seguito allo stanziamento di finanziamenti per la raccolta differenziata dedicati sia ai capoluoghi che al territorio. Il finanziamento continuativo (almeno 5 anni) consentirebbe di sostenere lo sforzo per il raggiungimento del risultato, l'ottimizzazione delle risorse ed il raggiungimento del risparmio di gestione per mancato smaltimento tale da autosostenere successivamente i costi di esercizio delle raccolte domiciliari».

In sostanza, è stato rappresentato come a molti livelli si registri, oltre che una carenza strutturale, anche una sorta di *sostanziale disinteresse*, nei fatti, rispetto ai problemi esistenti in materia di rifiuti, almeno questo pare possa dedursi dalle dichiarazioni del sindaco. È comunque evidente che le risorse debbano essere coerentemente indirizzate verso la raccolta differenziata.

Il problema è individuare dove si collochi il punto di equilibrio « economico » tra i tre fattori rappresentati, rispettivamente, dalla raccolta differenziata, dalla realizzazione e gestione dei termovalorizzatori, che hanno necessità di bruciare un certo quantitativo di rifiuti, e dalla gestione delle discariche, che hanno la necessità di introitare il maggior quantitativo possibile di rifiuti.

Che l'incremento della raccolta differenziata possa essere rallentato da soggetti che sono portatori di interessi opposti è stato sottolineato dallo stesso sindaco di Bari.

Si riportano testualmente le sue dichiarazioni, di particolare importanza perché consentono di comprendere dove possano concentrarsi i centri di « potere », portatori di interessi contrari a quelli fissati dalla direttiva europea in materia di rifiuti: « Vi avranno già detto che secondo il giudizio generalizzato la criminalità organizzata in quanto tale non è inserita nel ciclo dei rifiuti. Questo è sicuramente vero anche alla luce della mia esperienza professionale precedente (ha svolto funzioni di pubblico ministero presso la procura della Repubblica di Bari, ndr) ma il ciclo dei rifiuti in Puglia corrisponde da molti anni più o meno alle stesse aziende con una ripartizione territoriale che, se non ha natura mafiosa, è strutturata in maniera molto simile. Non c'è infatti mai stata una variazione reale della concorrenza negli ambiti in cui queste aziende lavorano, e molte di queste aziende, attraverso meccanismi che non ho mai potuto verificare, finiscono per avere come centro di riferimento le stesse entità aziendali o comunque gli stessi azionisti o gli stessi interessati. Questo è il punto fondamentale. Non so quanto queste aziende siano interessate alla raccolta differenziata ».

Ha aggiunto il sindaco che molti sottosistemi, tra cui quello della raccolta dei rifiuti, non sono in mano della politica, ma dei gruppi industriali che gestiscono il sistema della raccolta e delle discariche

e che, teoricamente, sono in grado di mettere in ginocchio una provincia o un comune con inadempimenti o scioperi.

Ed allora, oltre ad uno sforzo congiunto di regione, provincia e comune per vincere una serie di resistenze — sempre secondo quanto dichiarato dal sindaco — per la modernizzazione del sistema, occorrerebbe che anche i gruppi industriali del settore possano partecipare agli obiettivi comuni; in questo modo non vi sarebbe neanche il rischio dell'inserimento della criminalità organizzata perché pubblico e privato potrebbero costruire insieme un cronoprogramma. « L'Amiu potrebbe essere in parte privatizzata, scelta cui non siamo ideologicamente contrari, giacché lo stiamo facendo per l'AMTAB, l'azienda di trasporto, di cui privatizzeremo il 50 per cento. A parte i meccanismi della legge sui servizi, l'idea di aprire a soggetti la cui forza è ancora enorme rispetto a quella della politica, onestamente mi preoccupa. Vorrei avere un rapporto più equilibrato con queste aziende quasi monopoliste nelle loro aree di attività, ma per farlo devono essere trascinate a un tavolo in cui capire chi comanda, laddove chi comanda non può essere che la politica, ossia le istituzioni ».

La società Amiu è stata iscritta a Confindustria, ma la Confindustria, secondo quanto riferito dal sindaco di Bari, in questa materia è del tutto assente.

Conclusivamente, l'utilizzo massiccio delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti e il prossimo esaurimento delle stesse comporteranno la necessità di utilizzare impianti più distanti dai luoghi di produzione dei rifiuti, con il conseguente aumento dei costi di gestione e degli impatti ambientali complessivi.

I.1.2 Gli illeciti ambientali nella provincia di Bari

I.1.2.1 Le informazioni acquisite dal Noe di Bari e dal prefetto di Bari

Con riferimento ai reati ambientali connessi al ciclo dei rifiuti, nella nota del gruppo di Napoli del Comando tutela ambiente dei Carabinieri (3) si evidenzia come sia molto alta l'attenzione delle forze dell'ordine e della magistratura in questo settore; peraltro, l'attività di contrasto, secondo quanto si legge nella predetta nota, è stata resa ancora più efficace dai protocolli d'intesa siglati tra la regione Puglia e le forze di polizia che operano particolarmente nell'attività di contrasto al crimine ambientale (Noe, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato).

A tal fine la regione ha messo a disposizione organismi tecnici qualificati quali il CNR-IRSA di Bari e l'Arpa Puglia e fondi specifici finalizzati ad incrementare le dotazioni tecnologiche e finanziare le attività investigative connesse al traffico illecito di rifiuti, nazionale e transfrontaliero.

Nel documento summenzionato viene sottolineata la presenza di due distinti fenomeni:

il « tombamento » dei rifiuti (sistema che ricomprende sia il riempimento di porzioni di territorio con i rifiuti per innalzamento della quota di calpestio rispetto al livello del mare, sia il livellamento

(3) Doc. n. 513/2.

dei pendii delle lame finalizzato a renderli coltivabili, sia il loro materiale seppellimento in vaste buche scavate su terreni appartenenti a persone compiacenti);

le fittizie trasformazioni dei rifiuti in *compost* in modo da poterli utilizzare *tal quali* spandendoli su vaste aree agricole;

l'incendio dei rifiuti;

l'abbandono incontrollato dei rifiuti che, in molti casi, determina la formazione di numerose discariche abusive, molte delle quali sono state censite dai piani regionali di bonifica;

lo smaltimento di « rifiuti liquidi », costituiti dai reflui di tutte le attività industriali e di molte attività agricole.

È evidente come l'impatto dell'illecita gestione di rifiuti solidi e liquidi sia particolarmente rilevante per le attività agricole, sia in termini di contaminazione di vaste aree coltivate che in termini di produzione ed illecito smaltimento di rifiuti derivanti dalle pratiche agricole stesse.

Il 26 gennaio 2011 sono stati auditi il comandante della legione Carabinieri Puglia, Aldo Visone, e il comandante del Noe di Bari, Gennaro Badolati.

Il comandante Badolati ha evidenziato come, nell'ambito dell'intera regione Puglia, sia in atto un dispositivo integrato di controllo del territorio nel quale sono confluite non solo le attività delle forze di polizia: « Sono state fatte delle convenzioni e sono state stipulate delle procedure in virtù delle quali si interconnettono delle banche dati affinché i dati che vengono da coloro che le devono alimentare — per queste banche dati intendo il catasto dei rifiuti, il catasto delle grotte, la banca dati sul monitoraggio dei siti inquinati — possono essere fruibili dalla struttura operativa più o meno subito, in maniera tale da poter incidere sul territorio e intervenire su quei fenomeni che nella relazione che vi è stata trasmessa dal Comando generale, risultano essere quelli che principalmente sembrano opprimere il territorio di questa regione. Mi riferisco a quelli di sommersione dei rifiuti e di tombamento e delle discariche equivalenti come le definiamo noi, nel senso che sono considerate discariche perché la giurisprudenza le definisce tali, ma che in realtà non equivalgono a una vera e propria discarica gestita in maniera non autorizzata e quindi incontrollata. Sono degli abbandoni che per essere stati ripetuti o per essere provenienti da diverse tipologie di rifiuti, vengono classificati come discarica. Questo sistema integrato consente di intervenire e monitorare l'intero territorio regionale non solamente con l'impiego degli elicotteri nostri, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, con l'impiego delle motovedette, delle nostre pattuglie a terra, con l'impiego delle stazioni territoriali, ma di alimentare questa banca dati e procedere agli interventi e successivamente seguire, anche sotto il profilo amministrativo, le pratiche relative alla bonifica, alla rimozione dei rifiuti, all'esecuzione dell'indagine preliminare sul sito che viene interessato da questo sversamento. Questa è una parte dell'attività che viene seguita. Un'altra parte che ha caratterizzato l'attività del Noe nell'ultimo anno e mezzo

è stata quella di aver cambiato obiettivo strategico, cioè impostando questo sistema integrato di controllo nel quale intervengono un po' tutte le amministrazioni, si è alzato il tiro dell'attività di controllo, facendo delle indagini più penetranti e quindi modificandosi dal controllo delle attività semplici come le officine, come le attività di depurazione normali, eccetera e andando ad "aggredire" e controllare i fenomeni più complessi. La cosa ha portato ad una riduzione del controllo e dei denunciati nel senso numerico del termine, perché un'officina si controlla in sei ore e un'azienda in due settimane, quindi chiaramente la questione è un po' diversa, ma soprattutto a ricercare all'interno di questi flussi più consistenti gli interessi della criminalità organizzata. Di contro nel verso opposto, perché questo è il flusso che parte dalla manifestazione ambientale, quindi dall'impresa e che risale eventualmente verso la criminalità organizzata, si sta facendo un altro tipo di discorso che è quello di un monitoraggio mediante l'analisi delle mappe della criminalità organizzata e quindi l'individuazione all'interno di ogni singolo gruppo criminale di persone i cui parenti o loro stessi hanno interessi nel campo ambientale — o nel settore che può avere connessione con i rifiuti — per poter caratterizzare i controlli delle attività investigative e verificarne l'eventuale infiltrazione all'interno del sistema. Queste sono attività che vengono eseguite a strettissimo contatto con le magistrature che sono presenti sul territorio, anche in relazione al fatto che l'articolo 260 del codice dell'ambiente è stato trasportato dalla competenza della procura ordinaria alla competenza distrettuale, così consentendo un coordinamento investigativo a livello distrettuale con dei sistemi che si sono messi a punto fra il procuratore distrettuale e i procuratori della Repubblica dipendenti».

In generale è stato sottolineato come il numero di omicidi sia molto aumentato nel territorio rientrante nel distretto di corte d'appello di Bari. Quelli che hanno creato maggiori preoccupazioni a livello investigativo sono quelli rientranti nell'area garganica, in quanto di difficile interpretazione. Di certo, appaiono omicidi di mafia legati a faide locali, ma consumati con una tale aggressività e con un livello organizzativo tali da far pensare all'esistenza di livelli di criminalità superiori rispetto a quelli apparenti.

In sostanza le attività investigative sono impostate in modo tale da consentire di giungere alla comprensione di tutti gli illeciti interessi che stanno alla base del ciclo illecito dei rifiuti ed all'individuazione dei soggetti portatori di questi stessi interessi.

Non è più sufficiente comprendere se sia stata realizzata una discarica abusiva o se una discarica sia stata gestita in modo illecito, ma occorre approfondire diversi aspetti:

se la discarica sia il punto di confluenza di traffici più estesi che coinvolgono strutture organizzate;

se siano coinvolti nel traffico soggetti che operano in altre regioni diverse dalla Puglia;

se vi siano connivenze o complicità da parte di soggetti operanti all'interno di enti pubblici;

se vi siano dolose omissioni nell'attività di controllo.

Tali tipologie di indagine sono possibili ove vi sia un'ampia collaborazione tra le forze di polizia e una banca dati comune da cui attingere le informazioni indispensabili per individuare il punto di convergenza di situazioni apparentemente distanti fra loro.

Il prefetto di Bari, Carlo Schiraldi, nella sua audizione innanzi alla Commissione ha rappresentato, in merito alla situazione dei reati ambientali connessi al ciclo dei rifiuti in Puglia, con specifico riferimento alla provincia di Bari, la seguente situazione: « Nel 2008 sono state eseguite circa centotrentotto ispezioni; le hanno fatte l'Arpa, il Noe, la Guardia di finanza. Gli arresti sono stati diciassette, le denunce duecentosessantatré, le sanzioni amministrative quattro per un importo assai esiguo, 14.600 euro, i sequestri settanta, i valori sequestrati (questo è più importante perché si tratta quasi sempre di terreni e di immobili) 68 milioni circa. Salto il 2009, anno nel quale c'è stato un solo arresto. Nel 2010, a fronte delle centodue ispezioni effettuate e dei sequestri di beni calati a 27 milioni dai 68 del 2008, gli arresti sono stati zero. Pertanto, nel settore abbiamo avuto diciassette arresti nel 2008, uno nel 2009, zero nel 2010 ».

Il prefetto ha precisato come la natura delle violazioni sia essenzialmente contravvenzionale; vi si aggiunge la fattispecie di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che punisce il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

L'attività condotta dalle forze di polizia nel porto di Bari è stata ritenuta piuttosto efficace; sono state riscontrate centocinquanta violazioni nel 2008 – 2009, cento nel 2010. Sono stati operati prevalentemente sequestri di sostanze minerali derivate, materiali plastici e gomma per lo più in esportazione – destinati verso paesi poveri disponibili ad accoglierli – e rifiuti industriali per 23 tonnellate.

I fenomeni criminali in ambito di reati ambientali prevalentemente diffusi sul territorio e riscontrati sono:

l'occultamento e la sommersione nel terreno in cave di rifiuti speciali o pericolosi, « i cosiddetti "tombamenti"; si tratta quasi sempre di materiale di risulta « tal quale », oppure, purtroppo, residui ospedalieri che vengono dati per lo smaltimento e vengono invece tombati, e ancora, fatto più diffuso, lastre di eternit o materiali contenenti prodotti tossici o residui tossici che quasi sempre o non vengono smaltiti oppure vengono ceduti a soggetti che dovrebbero smaltirli adeguatamente e poi non si capisce che cosa succede »;

l'abbandono di rifiuti nell'ambiente che avviene all'interno di « depositi chiusi »;

lo smaltimento illecito dei reflui. In particolare lo smaltimento delle sanse e delle sentine « che avviene attraverso autobotti che le prelevano dagli impianti di produzione olearia o di trasformazione del prodotto e poi vengono smaltiti in campagna »;

il traffico transfrontaliero di rifiuti, effettuato attraverso il porto di Bari da dove partono navi cariche di *containers* contenenti rifiuti. Il flusso illecito dei rifiuti è quindi in uscita e non in entrata, ma occorrerebbe approfondire se si tratti di rifiuti provenienti dalla Puglia, da altre regioni italiane o, ancora, da diversi paesi europei

« l'area nord barese confinante con la Campania dove c'è un'osmosi, anche perché esistono larghi spazi scarsamente abitati che consentono naturalmente di operare senza che la popolazione se ne renda conto ».

Il prefetto di Bari ha fornito una serie di dati relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 (4) da cui emerge che sostanzialmente i sequestri sono sensibilmente diminuiti, ma nel contempo sembrerebbero diminuite anche le attività di controllo. Nella nota suindicata, infatti, è stato precisato che gli interventi di controllo nel 2008 sono stati centootto, mentre nel 2010 gli interventi sono stati quarantacinque; sarebbe stato quindi ragionevole ritenere che l'inflessione delle violazioni accertate e dei sequestri effettuati fosse stata determinata anche dal minore impiego di risorse nelle attività di controllo del territorio, laddove invece, secondo quanto dichiarato dal comandante del Noe di Bari, si sono privilegiate attività di controllo e di indagine a più ampio raggio, con la conseguenza che i risultati statistici appaiono in numero minore rispetto alla reale attività svolta ed al livello qualitativo di tale attività.

Particolarmente interessanti sono poi le dichiarazioni del prefetto di Bari in merito alla società Tradeco di Altamura. Si tratta di una società oggi entrata in un'Ati con altre due aziende e diventata Cogeam e che ha avuto come amministratori delegati e come legali rappresentanti soprattutto esponenti della famiglia Columella. Ha aggiunto: « il capostipite della famiglia è Carlo Dante Columella che è stato più volte incriminato ma sempre per reati minori. Lo hanno incriminato per smaltimento illecito e altri piccoli reati ma se l'è sempre cavata. C'è poi Columella Michele, che è il presidente del consiglio di amministrazione della Viri, altra azienda collegata alla Tradeco, nel settore dei rifiuti, che è stato arrestato e posto ai domiciliari, insieme a due funzionari dell'Asl di Bari per lo smaltimento di rifiuti. Dalle mie risultanze, dal Noe di Bari è stata documentata la presunta esistenza di un traffico di rifiuti e reati ambientali compiuti dalla Tradeco, utilizzando la discarica di bacino di Altamura Le Lamie; risulta poi con altre quattordici persone una truffa aggravata – quindi parliamo soprattutto di illeciti di carattere patrimoniale, di reati contro la pubblica amministrazione – per il conseguimento di erogazioni pubbliche in quanto hanno risolto un contratto e anziché avere un milione e mezzo di euro avrebbero – mettiamo il condizionale – preteso sei milioni di euro nei confronti del comune di Altamura con cui avevano un contratto, ma ne hanno in tutta la Puglia; sono stati poi deferiti con altre settantadue persone sempre nell'ambito del bacino dell'Ato 4 per reati ambientali al fine di favorire illeciti guadagni ».

Si tratta di inchieste che verranno approfondite nel prosieguo della relazione. Ulteriori dichiarazioni sono state rese dal prefetto con riferimento alla famiglia Columella, dichiarazioni che si riportano integralmente: « Il nome dei Columella è venuto fuori con una certa forza qualche mese fa quando in sede di audizione alla Commissione parlamentare antimafia, presieduta dal senatore Pisanu, furono di-

(4) Doc. n. 519/2.

svelati presunti rapporti tra i Columella che sono considerati — entriamo nel settore della criminalità economica organizzata — i padroni del territorio per le loro grandi disponibilità economiche e finanziarie e quindi anche i soggetti capaci di influire sulla vita politica del territorio e di condizionare anche, con mezzi finanziari non attraverso minacce estorsioni, in un certo senso, le campagne elettorali. In particolare è venuto fuori che il giovane presidente del consiglio comunale, D'Ambrosio, che ha lo stesso cognome di una persona che era morta ammazzata ed era il capo dell'attività organizzata locale, procugino peraltro dello stesso D'Ambrosio, sarebbe stato eletto con il supporto fortissimo dei Columella che gli avrebbero non solo finanziato la campagna elettorale e messo a disposizione i locali per la campagna stessa ma in qualche modo sarebbe stata anche svolta un'attività di procacciamento dei voti. Il giovane D'Ambrosio procugino del D'Ambrosio ucciso, ma che in ogni caso non è risultato in rapporto diretto con questa persona, in realtà è stato, malgrado la giovane età, il primo degli eletti con circa 1.100 preferenze che sono cospicue in un territorio del genere dove si può essere eletti anche con 400 o 500 preferenze, così da diventare inevitabilmente, in quanto primo degli eletti, presidente del consiglio comunale. La città di Altamura, almeno all'epoca, ha preso le distanze dalla posizione del presidente e ha votato la sfiducia, ma l'attuale ordinamento degli enti locali non consente la sfiducia se non per particolari casi di indegnità e con una contestazione specifica, anche sulla base dello statuto e del regolamento che il comune di Altamura si è dato, sicché il Tar ha prima sospeso e poi annullato il provvedimento. Ciò nonostante il consiglio comunale ha rivotato una mozione di censura mantenendosi in posizione dialettica. Comunque sull'argomento le indagini sono tuttora in corso, sono avviate e non ne conosco assolutamente gli sviluppi, per il rispetto anche dovuto nei confronti di chi fa polizia giudiziaria e poi perché sinceramente dopo trentasette anni di mestiere preferisco vedere le cose concluse anziché seguirle giorno per giorno come "Porta a Porta". Comunque gli autori dell'omicidio D'Ambrosio, quindi il capo della criminalità organizzata, sono stati assicurati alla giustizia, non hanno niente a che vedere con il sistema di smaltimento e di trattamento dei rifiuti, ma si tratta di una famiglia concorrente con i D'Ambrosio sul piano criminale nel territorio, che era stata espulsa, tanto che il capostipite era dovuto andare in Sudamerica e sono rientrati dopo alcuni anni senza essere notati; i figli del soggetto rientrato hanno collaborato in prima persona e sono stati presi. Almeno apparentemente quindi il comune non sembra entrare nella vicenda ».

In sostanza, dalle dichiarazioni e dai documenti acquisiti, emerge una situazione decisamente preoccupante in merito alla consumazione di illeciti in materia ambientale, non solo per la frequenza degli stessi, ma anche per la loro ipotizzabile riconducibilità a gruppi organizzati, come si avrà modo di precisare nel prosieguo della relazione.

L'impegno che viene profuso in questo settore investigativo rende palese come sia necessario disvelare quella fitta rete di rapporti, apparentemente leciti, che legano i diversi settori della società, tali da creare quella cosiddetta « zona grigia » nella quale gli affari illeciti, anche in materia di rifiuti, vengono gestiti in modo apparentemente regolare.

I.1.2.2 *Le attività svolte dal Corpo forestale dello Stato*

In data 26 gennaio 2011 la Commissione ha sentito in sede di audizione il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato, Giuseppe Silletti, il quale ha prodotto in tale occasione una relazione sull'attività di contrasto svolta dal Corpo forestale dello Stato in Puglia in materia di ciclo dei rifiuti e inquinamento ambientale (5). Il comandante Silletti ha evidenziato come uno dei problemi principali riscontrati dal Corpo forestale dello Stato nell'ambito dei controlli effettuati riguarda l'abbandono incontrollato di rifiuti, che avviene in modo talmente massivo da avere determinato, in alcuni casi, il cambiamento dell'aspetto del territorio interessato.

Per far fronte a questa situazione, nel territorio di Bari, è stata istituita una « volante verde », costituita da un gruppo di uomini dotati di attrezzatura idonea ad effettuare i controlli in materia ambientale. Come si potrà constatare dall'elenco sotto riportato, le indagini hanno riguardato numerosissime discariche abusive di pneumatici e di scarti dell'edilizia, nonché numerose cave abbandonate utilizzate come discariche di rifiuti.

Il fenomeno è così diffuso che non può escludersi, ha aggiunto il Comandante in sede di audizione, la presenza di una criminalità organizzata che gestisce in modo uniforme il settore dello smaltimento illecito dei rifiuti. Basti pensare che nell'Alta Murgia sono state sequestrate ben venti cave abbandonate nonostante si tratti di un'area particolarmente protetta, in quanto vi si trova il parco nazionale dell'Alta Murgia. Ebbene, l'utilizzo indiscriminato di vaste aree del territorio come discariche abusive di rifiuti è tale da potersi escludere l'occasionalità della condotta, sicché lo sforzo investigativo deve essere teso proprio a comprendere da dove provengano i rifiuti e se vi siano carenze nelle attività di controllo del territorio da parte degli organi deputati.

Di seguito si riportano i dati contenuti nella relazione, concernenti l'attività svolta dal Corpo forestale dello Stato nella provincia di Bari. L'elenco delle attività effettuate viene riportato integralmente perché fornisce l'esatta misura dell'intensità delle attività di controllo necessarie per far fronte ad una, purtroppo, altrettanto intensa e sistematica attività illecita in campo ambientale.

« In provincia di Bari si registra un diffuso mancato o incompleto uso dei formulari di identificazione dei rifiuti, soprattutto per i derivati dall'attività edilizia ed estrattiva, talora "camuffati" come materiali destinati a recupero. Diffuso è anche il fenomeno degli abbandoni di rifiuti nelle aree rurali e periurbane con particolare riferimento ad alcuni comuni in particolare. All'uopo il comando provinciale di Bari ha costituito un servizio dedicato, denominato "volante verde", avente la precipua finalità di reprimere tale fenomeno. Di recente si sono accertati nuovi furti di rame dalle linee elettriche e ferroviarie, già registrati negli scorsi anni, che si concentrano particolarmente in alcune aree (Acquaviva delle Fonti, Cassano, Altamura, Grumo Appula). In proposito è stata redatta una infor-

(5) Doc. n. 645/1.

mativa di reato mentre sono tuttora in corso specifiche attività investigative. Infine, si rimarca la continuazione della proficua collaborazione fra Corpo forestale dello Stato e AqP-Acquedotto Pugliese Spa sul controllo di sversamenti abusivi in condotta fognaria da impianti caseari e frantoi.

Sono state inoltre segnalate le principali indagini:

06 febbraio 2009 – comune di Bari, zona San Pasquale – sequestro di un'area di 7 mila metri quadrati al cui interno è stata rilevata, su una superficie di circa 300 metri quadrati, la presenza di una discarica di rifiuti non pericolosi, quali cavi, guaine, pneumatici ed elettrodomestici usurati, plastica ed interni di veicoli;

07 febbraio 2009 – comune di Putignano, località Chianca Rosa – sequestro di una discarica abusiva all'interno di un'area di 500 metri quadrati, rinvenuti rifiuti speciali, quali circa 300 pneumatici, del materiale ferroso, legname vario e scarti dell'edilizia;

27 febbraio 2009 – comune di Conversano, località Lamione – sequestro di una discarica abusiva di circa 2 mila metri quadrati per un totale di 50 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi quali quelli derivanti dall'edilizia e copertoni di auto. Denunciato il proprietario del terreno;

17 marzo 2009 – comune di Locorotondo, località Mavugliola – sequestro di una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi, come laterizi e materiale misto di circa 300 metri quadri, derivante da attività di costruzione e demolizione;

20 marzo 2009 – comune di Locorotondo, località Nunzio – sequestro di cinque vasche di decantazione delle acque di vegetazione e dei due macchinari di lavorazione a ciclo continuo e tradizionale di un frantoio oleario. Scoperto uno scarico abusivo in falda di acqua di vegetazione proveniente dalla lavorazione delle olive, mediante tubazione in Pvc presente all'interno della vasca di decantazione. Il sistema di scarico inquisito, prevede l'applicazione di un tubo di scarico che, al riempimento della vasca, provvede a immettere direttamente nel sottosuolo le acque di vegetazione. L'utilizzo di tale pratica, causa gravi pregiudizi all'ambiente e particolarmente alle falde acquifere che ne sono contaminate. Denunciato il proprietario del frantoio;

01 aprile 2009 – comune di Binetto, nei pressi delle ferrovie Appuro Lucane – sequestro di una discarica abusiva all'interno di un'area di 1000 metri quadrati dove sono stati rinvenuti rifiuti provenienti da demolizioni edili, quali mattoni, pietre, tubi elettrici;

02 aprile 2009 – comune di Trani, località Montericco – sequestro di sette cave abbandonate utilizzate come discariche abusive, per un totale di circa 200 mila metri quadrati, dando esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Trani, tutte ubicate in agro del comune di Trani – loc. "Montericco". Ventiquattro sono le persone indagate proprietarie dei terreni sequestrati, denunciate per reati riguardanti l'ambiente inerenti la

gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, effettuata attraverso la produzione, il trasporto e il successivo smaltimento mediante interrimento all'interno delle cave abbandonate;

10 aprile 2009 – comune di Castellana Grotte, località Ferrone – sequestro di una costruzione abusiva di 100 metri quadrati all'interno di un'area adibita di fatto a deposito materiale per l'edilizia;

14 aprile 2009 – comune di Andria, località Bosco di Spirito – nella zona 2 del Parco nazionale dell'Alta Murgia, sequestro di due appezzamenti di terreno di quasi tre ettari, con presenza di 800 pneumatici;

28 ottobre 2009 – comune di Turi, nei pressi della Circonvalazione, sequestro di un'area di 25 mila metri quadrati situata tra la bretella stradale e la periferia dell'abitato in cui è stata realizzata una discarica di terre e rocce da scavo, rifiuti dell'edilizia e rifiuti ingombranti. L'area, oggetto di previsioni edilizie in zona PIP, è costituita da un sito particolarmente vulnerabile, in quanto a rischio idrogeologico per la presenza di una dolina carsica che è in corso di tutela da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia;

12 novembre 2009 – comune di Turi, località Serri – sequestrato un terreno di 6 mila metri quadrati. All'interno di esso erano stati depositati circa 400 pneumatici ed eternit;

15 dicembre 2009 – comune di Acquaviva delle Fonti, località "Difesa" – sventata la definitiva sottrazione e ricettazione di circa due quintali di rame che ignoti malfattori cercavano di ricavare dalla bruciatura di centinaia di metri di cavi telefonici, ridotti in cumuli, in precedenza asportati;

10 gennaio 2010 – comune di Gioia del Colle, sequestrata parte dell'isola ecologica comunale per gestione illecita di rifiuti da demolizione e costruzione, a cura della municipalizzata SPES Spa;

Gennaio e febbraio 2010 – comune di Turi, sequestri di fitofarmaci illegali a base di idrossido di ciannammide a carico di agricoltori;

Gennaio-febbraio 2010 – comuni di Bari, Altamura, Gravina, Noci, Cassano Murge, n. 89 verbali amministrativi per abbandono di rifiuti per un totale di oltre euro 38 mila, elevati nell'ambito dell'operazione "volante verde" condotta da un reparto dedicato del CFS;

21 gennaio 2010 – comune di Monopoli, sequestrata a carico di nota area di 1800 mq in zona SIC e sottoposta a vincolo paesaggistico e PUTT, ove venivano scaricate svariate tonnellate di pietre e rocce da scavo e rifiuti edili;

5 febbraio 2010 – comune di Conversano, località San Paolo – un illecito smaltimento di rifiuti. Tramite un'autobotte venivano caricate delle acque di vegetazione di un frantoio e convogliate in un inghiottitoio naturale presente nel terreno. Sono state denunciate due

persone di Castellana Grotte di 80 e 38 anni, rispettivamente legale rappresentante del frantoio ed esecutore materiale dei lavori. Sequestrato il trattore con annessa l'autobotte;

22 febbraio 2010 – comune di Polignano a Mare, località Serra dei Grassi – sequestrata una cava di 4 mila metri quadrati nella quale venivano scaricate, senza autorizzazione, pietre e polveri derivanti dalla lavorazione di marmi nella vicina ditta. La cava si trova in zona Sic (sito di importanza comunitaria), sottoposta a vincolo paesaggistico, architettonico ed archeologico. Denunciati il proprietario della cava, di 35 anni ed il titolare della ditta di lavorazione del marmo, di 50 anni;

23 febbraio 2010 – comune di Turi – Strada provinciale Sammichele-Putignano – sequestro due impianti fotovoltaici attigui, occupanti un'area di circa ottantamila metri quadrati. La zona popolata di aziende agricole allevatoriali è inclusa in quelle di protezione speciale idrogeologica, particolarmente sensibili ad usi del suolo che mal si conciliano con il naturale deflusso delle acque, specie in occasione di particolari eventi meteorici;

23 febbraio 2010 – Area comuni di Cassano Murge, Altamura, Santeramo in Colle e Grumo, sequestri per un totale di 5 mila metri quadrati adibiti a discariche di rifiuti pericolosi e non;

12 marzo 2010 – comune di Noci, zona F località Vecchio – sequestro delle due aree di pertinenza a fondo naturale non recitata, tangente il lato Sud del capannone dell'autofficina dove stazionano gli automezzi da avviare alla riparazione nei cui interni sono stati rinvenuti undici fusti in lamiera contenenti sostanze oleose;

aprile 2010 – comune di Castellana Grotte, sequestro di una vasta area, in agro di Castellana Grotte, adibita abusivamente a discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da attività di rottamazione di autoveicoli (il rottamatore è stato successivamente individuato e l'area di lavoro della ditta anch'essa sottoposta a sequestro);

13 aprile 2010 – comune di Trani, località Montericco – sequestro di una cava dismessa utilizzata come discarica abusiva, dando esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Trani;

16 aprile 2010 – comune di Santeramo in Colle, sequestro di una superficie di circa 4 mila metri quadrati ove era gestita abusivamente una discarica di rifiuti pericolosi speciali;

20 aprile 2010 – comune di Monopoli, sequestrato un mezzo a carico della "BARI ecologia s.c.a.r.l.", per trasporto di rifiuti difformi da quelli riportati nel FIR, destinati ad azienda ITAL Green energy Srl di Monopoli, ed illecito smaltimento degli stessi in quanto impiegati illegalmente nel ciclo FER;

23 aprile 2010 – comune di Altamura, località varie – sanzioni amministrative effettuate nel comune di Altamura. In particolare, per abbandono di rifiuti ingombranti, non pericolosi sul suolo, sono stati elevati negli ultimi mesi undici verbali amministrativi;

23 aprile 2010 – comune di Conversano, sequestrata a carico di noti un'area di circa 4500 metri quadrati vincolata paesaggisticamente, ove venivano sversati ripetutamente nel tempo rifiuti edili e terre e rocce da scavo al fine di colmare la dolina e renderla coltivabile;

10 maggio 2010 – comune di Locorotondo, sequestro a carico di noti di area di 200 metri quadrati adibita a discarica abusiva, con individuazione e denuncia dell'autore degli scarichi (titolare di auto-carrozzeria);

07 giugno 2010 – comune di Gioia del Colle, località Lama delle Vigne – sequestro preventivo di circa 10 ettari di terreno di proprietà comunale. Il sito, oggetto di sequestro, corrisponde ai campi di spandimento dei reflui da depurazione dell'abitato di Gioia del Colle. All'interno del sito in argomento si rinveniva un collettamento tramite paratie di acque di depurazione scaricate direttamente nel sottosuolo;

16 giugno 2010 – comune di Gioia del Colle, sequestrati undici ettari di terreno con annesso recapito finale dell'impianto di depurazione, per apertura di scarico abusivo nel sottosuolo, a carico di comune e società PURA Srl (Acquedotto pugliese Spa);

16 giugno 2010 – comune di Castellana Grotte, sequestro a carico di noti di area di 2 mila metri quadrati, vincolata paesaggisticamente, ove era in corso un riempimento con i rifiuti ivi ripetutamente sversati nel tempo;

22 giugno 2010 – comune di Castellana Grotte (Ba), lungo la strada provinciale nr. 240 Castellana-Conversano – sequestro preventivo di un'area interessata dallo scarico dei rifiuti, per una superficie di circa 1500 metri quadrati. Trattasi di un abbandono ripetuto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, parzialmente spianati e livellati;

12 luglio 2010 – comune di Mola di Bari, sequestrata area vincolata paesaggisticamente ove venivano illegalmente smaltiti residui di lavorazione agricola oltre a teli dimessi ed altro materiale per uso in agricoltura;

19 luglio 2010 – comune di Napoli (area porto), sequestrati n.2 container contenenti n.66 colli di materiale plastico non pretrattato con presenza di involucri usati di prodotti fitosanitari anticrittogamici riportanti simbologia di pericolosità e la dicitura irritanti oltre a fiscoli usati per la spremitura delle olive. I container appartenevano alla ditta DUESSE Srl di Modugno (Ba);

23 agosto 2010 – comune di Grumo Appula, sequestro di circa kg 5 mila di rame rosso proveniente da bruciatura di cavi telefonici, oltre al sequestro di circa 3 mila metri quadrati di terreno sul quale veniva effettuata la bruciatura dei cavi;

27 agosto 2010 – comune di Conversano, sequestrata un'area di circa 200 metri quadrati, ove il proprietario bruciava i teli di uso in agricoltura, con emissioni in area di sostanze nocive durate diverse ore;

4 ottobre 2010 – comune di Trani – sequestro preventivo dello stabilimento della società I.DA.PRO, ove si svolgevano in assenza delle autorizzazioni ambientali di rito, processi di trasformazione di sottoprodotti di origine animale, per la produzione ed il commercio di farine di carne e ossa (ciccioli) e grassi colati per lo più utilizzati come materie prime per la formulazione di fertilizzanti e dei mangimi.

I.1.2.3 *Le attività svolte dalla Guardia di finanza*

La Guardia di finanza, rappresentata in sede di audizione dal comandante regionale, Franco Patroni, dal comandante provinciale di Bari, Vito Straziota, e dal comandante provinciale di Foggia, Riccardo Brandizzi, ha prestato la sua attenzione operativa al settore dei traffici transfrontalieri di rifiuti.

Il traffico transfrontaliero, infatti, riguarda non solo il porto di Taranto, ma anche il porto di Bari. È stata conclusa nel mese di maggio 2010 un'indagine relativa ad un illecito traffico di materiali pericolosi provenienti da autodemolizioni che venivano inviati in Ungheria.

I materiali provenivano da un'impresa bolognese e venivano fatti passare come materiale usato: in tal modo gli imputati riuscivano ad ottenere un duplice vantaggio anche a fini fiscali, sia perché potevano evadere l'ecotassa, sia perché riuscivano a scontare consistenti proventi a fini fiscali.

È stato audito anche il comandante provinciale di Foggia il quale ha descritto le principali attività d'indagine svolte dalla Guardia di finanza, indagini che verranno nel dettaglio esposte nella parte relativa alle indagini condotte dalla magistratura.

Non pare invece essere interessato dal traffico illecito transfrontaliero di rifiuti il porto di Manfredonia.

Conclusivamente, le indagini della Guardia di finanza hanno riguardato, in particolare, il traffico transfrontaliero dei rifiuti.

Sin d'ora si anticipa che i risultati raggiunti dalla Guardia di finanza in Puglia nel settore del traffico transfrontaliero dei rifiuti possono definirsi « eccezionali ». Le indagini svolte in questo delicato settore sono state condotte in modo esteso e non parcellizzato, sicché è stato possibile effettuare importantissime operazioni, quali quella cosiddetta « Gold Plastic », nell'ambito della quale sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza – si legge nell'ordinanza emessa dal Gip presso il tribunale di Lecce – a carico di numerosi soggetti in merito all'esistenza di associazioni a delinquere di carattere transnazionale aventi ad oggetto il traffico illecito di rifiuti (6).

(6) Tale indagine sarà oggetto di specifica trattazione nel paragrafo relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti (parte quarta, capitolo tre, par. 3.2).

I.1.2.4 *Le dichiarazioni rese dal procuratore Generale presso la corte d'appello di Bari e dal procuratore della Repubblica di Bari*

I.1.2.4.1 *Le problematiche connesse alla carenza di organico nell'ambito della procura ed al sottodimensionamento della pianta organica rispetto ai carichi di lavoro*

La Commissione ritiene importante sottolineare nel corpo della relazione le dichiarazioni rese dal procuratore Antonio Laudati, in data 26 gennaio 2011, in merito al riferito sottodimensionamento della pianta organica della procura di Bari rispetto ai fenomeni criminali che si manifestano nel territorio di competenza, il che comporta un carico di lavoro particolarmente gravoso per i singoli sostituti che devono quindi far fronte a numerose e impegnative indagini, comprese quelle in materia ambientale.

Il procuratore Laudati ha evidenziato come la procura della Repubblica di Bari, dal punto di vista dell'organico dei magistrati, sia assolutamente sottodimensionata rispetto ad un territorio che è sempre più interessato da un forte sviluppo della criminalità organizzata e che, quindi, richiederebbe maggiori forze in campo. A titolo esemplificativo, ha fornito una serie di dati comparativi che riguardano, rispettivamente, il distretto di Palermo e il distretto di Bari (si tratta di dati riferibili al mese di gennaio 2011):

durante lo scorso anno (2010) nel territorio del distretto di Palermo sono stati consumati otto omicidi, mentre nello stesso arco temporale nel distretto di Bari ne sono stati consumati cinquanta-cinque;

a Palermo vi sono sessantaquattro sostituti procuratori, mentre a Bari ventitre (di cui sette assegnati alla direzione distrettuale antimafia);

un sostituto procuratore a Palermo ha un carico medio di circa trecento fascicoli, mentre un sostituto procuratore di Bari ha in media un carico di 2200 fascicoli con punte di 4400.

A ciò deve aggiungersi la forte incidenza dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati di criminalità economica, che aumentano progressivamente anche in ragione della crescita importante in termini di sviluppo che molte attività economiche stanno progressivamente registrando, attirando quindi l'interesse della criminalità organizzata.

Ebbene, a fronte di questi dati, che in qualche modo esemplificano la situazione sul territorio e la necessità di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti e nei vari settori dell'economia, le risorse degli uffici giudiziari appaiono realmente sottodimensionate (si pensi che solo sette sostituti procuratori sono destinati alla Dda).

In sede di audizione, il procuratore Laudati ha anche precisato che l'allora Ministro della giustizia Alfano, cui è stata rappresentata la difficile situazione del distretto di Bari, aveva dato un segnale

positivo, aumentando la pianta organica della procura della Repubblica di Bari di due sostituti, e l'allora Ministro dell'interno Maroni aveva distaccato forze di polizia per potenziare gli organi investigativi di polizia giudiziaria che rappresentano un supporto di fondamentale importanza per l'attività della magistratura.

Ha aggiunto: « probabilmente in questo distretto lo Stato deve investire perché questa è una regione sana socialmente, commercialmente molto forte, dove il rischio, se lo sviluppo non viene controllato attraverso dei meccanismi adeguati di controllo della legalità, lo dico da napoletano, è la "napoletanizzazione" del distretto di Bari. Se in questo momento su questo territorio prendono il sopravvento fenomeni criminali di condizionamento dell'impresa, di inquinamento ambientale, di infiltrazione nelle economie e di alterazione dei sistemi democratici degli enti locali sul controllo del territorio, questo distretto, che merita di essere uno dei distretti all'avanguardia in Italia ed in Europa, rischia una napoletanizzazione ».

Analoghe considerazioni sono state espresse dal procuratore generale presso la corte d'appello di Bari, Antonio Pizzi, il quale ha sottolineato come moltissimi processi si concludano con una sentenza che dichiara l'estinzione del reato per avvenuta prescrizione e molti altri « muoiano » prima ancora di arrivare a dibattimento, e ciò, evidentemente, anche per la gran mole di processi che viene gestita da un numero inadeguato di magistrati.

Il procuratore generale, partendo dalla medesima constatazione del procuratore Laudati circa il pesantissimo carico di lavoro che grava sui magistrati della procura di Bari — ed evidentemente anche sui magistrati delle procure che operano nel medesimo distretto giudiziario — ha espresso il suo parere in merito alle possibili soluzioni, che vanno ricercate, a suo avviso, soprattutto attraverso modifiche legislative e normative.

Il problema, oltre che riguardare la mancanza di mezzi e di magistrati, riguarderebbe anche e soprattutto l'eccessivo numero di processi penali che giungono all'autorità giudiziaria. Ha aggiunto testualmente: « [...] il circuito giudiziario è troppo farraginoso, troppo pesante per essere applicato quasi alla totalità dei processi. Pensiamo che per un'ingiuria — il professor Pecorella è un tecnico raffinato — si può arrivare fino alla Cassazione. Questo non è più sopportabile. Il processo penale è costoso e complesso, e quindi deve essere necessariamente riservato ai fatti di allarme sociale. Veniamo così a trovarci in una situazione veramente difficile. Basterebbe modificare solo legislativamente la situazione, il quadro. Inoltre, naturalmente, c'è il discorso della razionalizzazione dei mezzi che abbiamo. La revisione delle circoscrizioni è una cosa importantissima, ma non si riesce a farla. Ci sono tribunali con cinque giudici, procure con due sostituti, non hanno la massa critica per reggere, non possono restare in queste condizioni. Il discorso ci porterebbe molto lontano, è inutile approfondirlo più di tanto, però ripeto che siamo in una situazione difficile. Molti processi addirittura non partono, ci sono anche i sostituti con 1.000, 2.000 o 4.000 processi nell'armadio. Abbiamo, quindi, una situazione estremamente difficile alla quale bisognerebbe veramente mettere mano e non è una questione di fondi, è veramente una questione di leggi, si dovrebbe intervenire legislativamente con una

depenalizzazione potente, un indirizzo legislativo che non sancisca tutto attraverso il penale. [...] La cifra che viene stanziata per la magistratura è più o meno quella che viene stanziata in Gran Bretagna. Non è una questione di mezzi, ma proprio di sistema. L'anno scorso la Suprema Corte degli Stati Uniti ha definito 103 processi, la Cassazione 100 mila. È un sistema che non si regge, va modificato ».

Il problema, quindi, non sarebbe solo di mezzi, ma di leggi e di norme. Laddove funziona male il sistema di controlli amministrativi si tende a scaricare tutto sul settore penale, attribuendo rilevanza penale a fatti che potrebbero tranquillamente essere sanzionati in via amministrativa.

Il risultato è che, nella materia in oggetto, le condotte che costituiscono un pericolo o cagionano un danno all'ambiente non sono efficacemente sanzionate né in via amministrativa — ove il sistema preventivo e repressivo non funziona — né in sede penale, a causa delle lungaggini del processo penale e, in generale, dell'eccessiva mole di processi che spesso non vengono conclusi entro i termini di prescrizione dei reati.

I.1.2.4.2 Le principali indagini in materia ambientale condotte dalla procura di Bari

Nonostante l'obiettivo insufficienza delle risorse — tenuto conto dei dati forniti dal dottor Laudati — presso la procura di Bari risultano pendenti 246 procedimenti per reati ambientali e nel corso degli ultimi cinque anni ne sono stati definiti 495.

Per quanto riguarda i reati in materia ambientale di competenza della procura ordinaria, sono state approfondite varie tematiche che possono essere sintetizzate come segue:

diversi procedimenti, alcuni dei quali già conclusi in primo grado, hanno riguardato le aree inquinate, prevalentemente da amianto, oggetto di precedenti insediamenti industriali ed in alcuni casi sono stati celebrati i processi per omicidio colposo in relazione ai decessi determinati, secondo quanto verificato nel corso delle indagini, dall'esposizione alle sostanze inquinanti presenti nei siti in considerazione. Come ha dichiarato il procuratore: « Abbiamo il caso della Fibronit, su cui ci sono stati già dei processi, anche delle condanne. C'è, dunque, un'attività di verifica delle bonifiche che sono state effettuate sul territorio. Quelli della Fibronit, del gasometro, della caserma Rossani sono casi che nel distretto di Bari hanno suscitato grande attenzione da parte della cittadinanza. Ci sono stati, infatti, anche dei processi per omicidio colposo per le lesioni e anche le morti che si sono verificate a causa dell'inquinamento, sia per asbestosi sia per mesotelioma »;

un filone d'indagine certamente molto importante e di grande interesse per la Commissione è quello che riguarda i depuratori. Il dottor Laudati ha precisato che la gestione dei fanghi di depurazione è un problema molto avvertito sul territorio pugliese e, nell'ambito delle rispettive indagini, sono stati sequestrati i depuratori di Conversano, Turi e Monopoli;

numerosi sono i procedimenti anche per quanto riguarda la gestione degli impianti di compostaggio, alcuni con indagini ancora in corso, altri pendenti in fase dibattimentale.

Sono stati segnalati poi alcuni procedimenti di particolare interesse concernenti il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – rientrato nella competenza funzionale della direzione distrettuale antimafia – ed in particolare quello relativo alla Ecoagrimm, condotto dalla procura di Bari unitamente alla procura della Repubblica di Lucera. Il procedimento, aperto presso la procura di Lucera, è stato poi trasmesso per competenza alla procura distrettuale di Bari e verrà trattato nella parte della relazione concernente gli illeciti commessi nella provincia di Foggia. Alcuni dei procedimenti summenzionati verranno approfonditi nel prosieguo della relazione in ragione delle tematiche specifiche affrontate (traffico transregionale dei rifiuti, procedimenti relativi alle bonifiche, ecc.).

I.1.2.4.3 Procedimenti penali relativi allo smaltimento dei rifiuti ospedalieri dell'Asl di Bari

Si è avuto modo di constatare come i reati ambientali siano spesso connessi a reati contro la pubblica amministrazione.

A tal proposito, è stato segnalato il procedimento n. 4216/2010 R.G.NR. che ha visto come indagati una serie di soggetti, pubblici e privati, per i reati di cui agli articoli 353 (turbata libertà degli incanti), 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 640, comma 2, n. 1 (truffa ai danni dello stato), 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Secondo l'impostazione accusatoria, che peraltro ha avuto in gran parte un riscontro positivo da parte del Gip di Bari che ha emesso un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di alcuni degli indagati, vi sarebbe stata una turbativa d'asta in relazione alla gara pubblica indetta dall'Asl di Bari per il servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle strutture sanitarie ed amministrative dell'ente.

Il procedimento è a carico dell'assessore regionale alla sanità della regione Puglia all'epoca dei fatti (Alberto Tedesco), di due componenti della commissione esaminatrice, dell'amministratore della società Viri Srl (società che illecitamente avrebbe vinto la gara) nonché di un altro soggetto che, pur non ricoprendo ruoli formali all'interno della società, di fatto comunque aveva compiti gestionali e/o di collaborazione.

L'accordo corruttivo, secondo quanto riportato nell'ordinanza del Gip di Bari, si sarebbe articolato sostanzialmente nei seguenti termini:

i due componenti della commissione di gara avrebbero riferito (violando il segreto d'ufficio cui erano tenuti in ragione della carica ricoperta) alla società Viri Srl le notizie rilevanti attinenti alle offerte, al fine di potere consentire alla predetta società di pre-

sentare l'offerta che le permettesse di aggiudicarsi la gara, in totale spregio delle regole poste alla base della procedura amministrativa in oggetto;

i gestori della società, dal canto loro, avevano promesso che, attraverso l'intervento dell'allora assessore alla sanità, avrebbero fatto in modo che il direttore generale dell'Asl di Bari adottasse il provvedimento di stabilizzazione del personale precario in servizio presso la Asl di Bari (tra cui erano ricompresi i due componenti della commissione di gara);

a sua volta l'assessore avrebbe potuto contare sull'appoggio elettorale da parte del gruppo imprenditoriale riconducibile alla società Viri Srl nella campagna politica del 2008, oltre che sulle disponibilità economiche del gruppo.

La società Viri peraltro aveva già affrontato un contenzioso con la Asl di Lecce ed era stata condannata dal tribunale civile di Lecce a pagare alla Asl la somma di 1,7 milioni di euro per una questione legata alla costruzione di un inceneritore all'interno dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce: anche con riferimento a questa vicenda l'assessore Tedesco avrebbe svolto un'attività volta a favorire la società, dando alcune direttive al direttore amministrativo dell'Asl di Lecce (l'operazione di mediazione in quest'ultimo caso non si era concretizzata, in quanto la società Viri aveva interposto appello avverso la sentenza di primo grado, ottenendo dalla corte d'appello di Lecce la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata).

Nell'ordinanza si fa inoltre riferimento ad alcune irregolarità riscontrate dal Noe nella gestione dei rifiuti speciali ospedalieri da parte della Viri.

Il Senato ha negato l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare disposta dal Gip di Bari nei confronti del senatore Tedesco.

Si tratta di un filone di indagine che è stato poi approfondito da parte degli investigatori, al fine di accertare le modalità concrete con cui è stato gestito dalla Viri lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, dove venivano conferiti, quali erano i mezzi di cui disponeva la Viri e ogni altra circostanza utile per comprendere la destinazione dei rifiuti speciali.

È stato inoltre contestato in ambito processuale un artificioso tentativo della Viri di ottenere il pagamento del servizio sulla base di un pagamento annuo forfettario e non sulla base dei quantitativi di rifiuti prodotti dall'Asl ed effettivamente smaltiti, così come era richiesto dai capitolati d'appalto e come avrebbe dovuto essere previsto nel contratto.

A seguito di specifica richiesta della Commissione, la procura di Bari ha comunicato gli ulteriori sviluppi processuali in relazione all'indagine summenzionata.

Il procedimento originario è stato infatti riunito ad altro procedimento ed è stato contestato il reato di associazione a delinquere finalizzato, tra le altre cose, a condizionare le gare d'appalto relative all'Asl di Bari.

È stato emesso l'avviso di concluse indagini ex articolo 415 *bis* del codice di procedura penale, del quale la Commissione ha acquisito copia (7).

È stata inoltre trasmessa copia della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Columella Michele, rappresentante legale della ditta Viri Srl, Facendola Filippo, quale trasportatore della ditta Viri Srl, Preverin Marco e Riccaldo Nicola, quali rappresentanti legali della società Tradeco s.r.l., Fiore Vincenzo, quale responsabile legale della ditta Tradeco s.r.l., già responsabile legale della ditta Viri Srl, Columella Saverio e Antonino Leonardo, quest'ultimo in qualità di responsabile legale e direttore tecnico della ditta Ecocapitanata Srl.

I reati contestati riguardano le modalità di smaltimento dei rifiuti ospedalieri. In particolare, è stato contestato il reato di truffa ai danni dello Stato:

per avere fittiziamente indicato all'interno dei Fir quantitativi di rifiuti eccedenti, sia nel peso, sia nel numero dei colli, rispetto a quelli effettivamente conferiti per lo smaltimento alla discarica Ecocapitanata Srl;

per avere impiegato — per il trasporto dei rifiuti sanitari — colli privi di etichetta ovvero con etichetta incompleta in modo da rendere incerta l'identificazione dell'azienda produttrice di rifiuti;

per avere utilizzato presso i luoghi di produzione dei rifiuti trasportati strumenti di pesatura privi della prescritta certificazione di legge.

In tal modo avrebbero ottenuto l'ingiusto profitto rappresentato dal conseguimento di un compenso per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti maggiore rispetto a quello realmente dovuto in base ai contratti stipulati nel mese di ottobre 2002 e nel mese di marzo 2003 con l'agenzia ospedaliera Policlinico di Bari.

Sono stati quindi contestati, oltre ai reati di truffa, anche il reato di cui all'articolo 483 del codice penale e 258, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

I procedimenti summenzionati sono emblematici della ricorrente connessione tra i reati in materia di ambientale e i reati contro la pubblica amministrazione. Laddove si verificano queste connessioni le indagini risultano particolarmente complesse in quanto occorre individuare gli elementi di prova idonei a scardinare quell'apparenza di legalità che si cela dietro la, sempre apparente, regolarità degli atti amministrativi posti alla base degli affidamenti degli appalti per lo smaltimento dei rifiuti.

Esiste quindi un filone parallelo rispetto a quello « classico » (concernente l'infiltrazione della criminalità organizzata in senso stretto nel settore dei rifiuti), che riguarda la pubblica amministrazione.

Nel caso in cui risulti « viziato » all'origine il procedimento per l'affidamento di appalti connessi al servizio di raccolta e smaltimento

(7) Doc. n. 924/3.

dei rifiuti, è altamente probabile che saranno viziati e condizionati anche i conseguenti atti di controllo in merito ai predetti servizi operati dagli organi amministrativi competenti e che saranno viziate anche le modalità di esecuzione del servizio (giacché le imprese aggiudicatrici non vengono individuate nel rispetto delle norme).

I.1.3 Le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti nel territorio rientrante nel distretto di corte d'appello di Bari

Con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata, in particolare di quella di stampo mafioso, nel settore dei rifiuti sono state fornite dagli auditi dichiarazioni non sempre convergenti.

Nel corso degli approfondimenti della Commissione sono emersi importanti segnali in merito alle infiltrazioni della criminalità organizzata sul territorio, infiltrazioni che si manifestano anche attraverso attività di riciclaggio e reimpiego del danaro di provenienza illecita in imprese apparentemente « pulite », tra cui sono ricomprese quelle riconducibili al settore dei rifiuti.

La Puglia, la provincia di Bari in particolare, è un territorio in crescita dal punto di vista imprenditoriale, caratterizzato dalla presenza di realtà industriali importanti, che rappresentano indubbiamente un elemento di forza, da un certo punto di vista, ma che, allo stesso tempo, attirano l'attenzione dei gruppi illeciti organizzati.

È stato più volte ripetuto nel corso delle audizioni che la collocazione geografica del territorio rientrante nel distretto di Bari rende lo stesso permeabile alle infiltrazioni delle organizzazioni criminali radicate nelle vicine regioni della Calabria e della Campania, sicché l'attenzione degli investigatori è molto alta e sono in corso indagini volte ad approfondire questa delicata tematica.

Peraltro di recente è stata emessa un'ordinanza applicativa di custodia cautelare da parte del Gip di Bari, su richiesta della locale procura distrettuale, nella quale, da un lato, si riconosce l'esistenza di associazioni a delinquere di stampo mafioso riconducibili allo schema delineato dall'articolo 416-*bis* del codice penale, dall'altro, si evidenzia la profonda infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, con particolare riferimento a quello della raccolta dei rifiuti solidi urbani, rsu (di tale indagine si tratterà più nel dettaglio nel prosieguo della relazione).

I.1.3.1 Le informazioni fornite dai Carabinieri del Noe di Bari

Con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, nella nota inviata dal Noe di Bari (8) alla Commissione vengono sottolineate le differenze che si manifestano tra una provincia e l'altra.

Tuttavia, è stato evidenziato come l'interesse delle organizzazioni criminali locali non sia prioritariamente indirizzato verso il settore dei

(8) Doc. n. 643/1.

rifiuti. È stata accertata la presenza di gruppi delinquenti che hanno effettuato traffici di rifiuti utilizzando strutture organizzative stabili, ma si tratterebbe di gruppi non riconducibili alla criminalità organizzata di stampo mafioso e comunque l'interesse delle organizzazioni criminali, siano o meno di stampo mafioso, sarebbe rivolto in misura preponderante verso altri settori ritenuti più redditizi.

Nella provincia di Bari non sono emersi allo stato elementi riconducibili ad infiltrazioni della criminalità organizzata, ma sono in corso indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia barese, sicché, evidentemente, vi sono attività finalizzate ad effettuare ulteriori approfondimenti sul tema. Alcuni degli esiti investigativi sono recentemente resi pubblici a seguito dell'applicazione di misure cautelari.

Con riferimento alla provincia di Foggia è stata segnalata l'operazione denominata « Veleno », nell'ambito della quale è stato contestato il reato di associazione di stampo mafioso nei confronti del cosiddetto clan Gaeta, dedito, tra le altre cose, al traffico dei rifiuti, mentre è in fase di monitoraggio, nell'ambito dell'indagine cosiddetta « Imperial » l'eventuale infiltrazione della criminalità organizzata nello smaltimento dei rifiuti speciali.

Il comandante della legione Carabinieri Puglia, Aldo Visone, nel corso dell'audizione tenutasi a Taranto il 14 settembre 2009, ha precisato che la sentenza di condanna emessa in primo grado ha riconosciuto l'esistenza di un'associazione a delinquere, ma non di stampo mafioso. Si è trattato di un processo che ha evidenziato come un gruppo delinquenziale abbia condizionato fortemente l'attività di un'impresa di compostaggio. Ha aggiunto, però: « in generale, mi sento di potere affermare che un interesse della criminalità organizzata su questo settore è veramente parziale, circoscritto, quindi ben individuato, ma comunque non primario, perché l'interesse primario delle organizzazioni locali è ampiamente ben definito su certi settori su cui abbiamo sviluppato parecchie attività e ne avremo altre in corso ».

L'organizzazione criminale, in quel caso, avrebbe reinvestito i capitali di provenienza illecita nella gestione di un impianto di compostaggio nella provincia di Foggia, che rientra nella competenza del Noe di Bari. L'impianto non veniva in effetti utilizzato coerentemente alla sua funzione e gli associati acquistavano rifiuti apparentemente compostabili che, poi, non venivano sottoposti al procedimento di compostaggio e venivano tombati.

I Carabinieri del Noe di Bari, proprio a seguito dell'indagine sopra menzionata, hanno intensificato i controlli su molti impianti di compostaggio esistenti nella zona, al fine di verificare ulteriori eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata in questo specifico settore. Tra le più importanti indagini evidenziate dai Carabinieri va segnalata quella cosiddetta « Black River », nella quale si è accertato un traffico illecito di rifiuti costituiti da terre e rocce di scavo non caratterizzate, apparentemente trasportate presso l'impianto di trasformazione e recupero insistente sul fiume Cervaro, ma in realtà smaltite in modo illecito in ingente quantità (circa 50 mila metri cubi) nel medesimo luogo, con gravissimo danno ambientale, tanto che vi è stata una deviazione del letto originario del fiume.

I rifiuti costituiti da rocce da scavo provenienti dai lavori di ampliamento e sistemazione della vicina discarica rsu di Deliceto (FG)

erano peraltro contaminati da rifiuti sia urbani che speciali, anche pericolosi, oltre che da amianto e percolato di discarica.

Il danno ambientale cagionato al territorio è stato quantificato in 315 milioni di euro.

Gli indagati sono stati identificati nei responsabili dell'impianto di frantumazione e nei gestori della discarica, negli autisti delle imprese di trasporto e nel chimico titolare del laboratorio di analisi che redigeva false certificazioni. Sono stati effettuati sequestri di beni del valore di oltre 6 milioni di euro. L'indagine non ha riguardato un'organizzazione di stampo mafioso, ma si è trattato di un'organizzazione ben strutturata ed articolata nei vari segmenti necessari per lo smaltimento illecito che nel caso di specie ha prodotto danni ambientali gravissimi.

Altra operazione evidenziata è quella cosiddetta « Fenice », che ha riguardato un'impresa di trasporto di rifiuti sita in Barletta. In sostanza gli indagati, attraverso il sistema del « giro bolla », camuffavano rifiuti speciali pericolosi (polveri di lavorazioni dei poliestere e farine fossili disoleate) come se fossero rifiuti non pericolosi. Nell'ambito di questo procedimento sono state emesse le ordinanze di misure cautelari e sono stati sottoposti a sequestro due complessi aziendali e vari mezzi utilizzati per il trasporto, per un valore complessivo di euro 5 milioni.

Con riferimento alle principali indagini condotte negli ultimi anni, il Noe ha sottolineato come le stesse siano state indirizzate, oltre che nei riguardi dei produttori dei rifiuti, anche nei riguardi di alcuni personaggi chiave per il completamento delle operazioni di illecito smaltimento, quali gli intermediari — i quali, facendo da tramite tra il produttore dei rifiuti e gli impianti di smaltimento, effettuano una serie di passaggi intermedi finalizzati a far mutare il codice dei rifiuti con costi di lavorazione sempre più bassi — coloro che operano nei laboratori di analisi — che emettono le false certificazioni — e i trasportatori, presenti in tutte le fasi di gestione dei rifiuti.

Si tratta di indagini nelle quali, sebbene non risultino coinvolte associazioni criminali di stampo mafioso, le modalità operative degli indagati si articolano secondo canovacci delinquenziali ampiamente collaudati in altre realtà territoriali, in particolare la Campania, dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso, che riescono a controllare il settore dei trasporti, degli intermediari e di coloro che operano nei laboratori di analisi, gestendo il territorio attraverso un controllo capillare dello stesso, e controllando, allo stesso modo, molte attività connesse al settore dei rifiuti.

I.1.3.2 Le dichiarazioni rese dal prefetto e dal questore di Bari

Per quanto concerne le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, il prefetto Schiraldi ha riferito a questa Commissione che non sembrano al momento evidenziarsi particolari situazioni di illiceità collegate alla criminalità organizzata: « La direzione distrettuale antimafia barese, che è competente anche per Foggia, si è interessata poco della materia; ciò vuol dire che non ci siamo trovati davanti a persone inquadrabili per il loro comportamento nell'articolo 416-bis, ma tutt'al più nell'articolo 416 ordinario,

... l'unica ditta del barese che è stata finora oggetto di particolare attenzione da parte dell'autorità giudiziaria per il sospetto che si applicassero metodologie di smaltimento irregolari è stata la Tradeco di Altamura, una località importante dal punto di vista economico e industriale dell'area murgiana, caratterizzata da uno sviluppo economico industriale fortissimo; esiste quindi questa ditta, la Tradeco, oggi entrata in un'Ati con altre due aziende e diventata Cogeam, che ha avuto come amministratori delegati e come legali rappresentanti soprattutto esponenti della famiglia Columella e oggi invece ha come legale rappresentante altra persona non appartenente alla famiglia, comunque rappresentante lo stesso gruppo aziendale ».

« Il capostipite della famiglia è Carlo Dante Columella, che è stato più volte incriminato ma sempre per reati minori. Lo hanno incriminato per smaltimento illecito e altri piccoli reati ma se l'è sempre cavata. C'è poi Columella Michele, che è presidente del consiglio di amministrazione della Vi.Ri., altra azienda collegata alla Tradeco, nel settore dei rifiuti, che è stato arrestato e posto ai domiciliari insieme a due funzionari della Asl di Bari per lo smaltimento dei rifiuti a Bari ».

Sempre con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore, il prefetto ha dichiarato che la zona più delicata è l'area nord barese dove c'è una certa osmosi con aree limitrofe, in quanto esistono larghi spazi scarsamente abitati che consentono alla criminalità di operare senza che la popolazione se ne renda conto.

Va sottolineato come esista a livello popolare una grande attenzione verso il fenomeno, quindi sarebbe impossibile poter smaltire illecitamente rifiuti in un territorio densamente abitato, ove verrebbe certamente esercitato un controllo molto attento da parte della popolazione.

Con riferimento alle indagini giudiziarie, è stato riferito dal prefetto di non essere a conoscenza di indagini in corso da parte della direzione distrettuale antimafia barese riguardanti l'articolo 416-*bis* del codice penale in relazione al traffico di rifiuti.

Il prefetto di Bari è stato però audito in una fase iniziale dell'approfondimento territoriale e molti dati relativi al tema dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti sono emersi successivamente.

Ha poi precisato che la cosiddetta sacra corona unita rappresenta un fenomeno del tutto estinto. La sacra corona unita nacque con Rogoli a Mesagne negli anni ottanta come volontà della criminalità organizzata del sud della Puglia di opporsi all'invasività della camorra napoletana all'epoca di Cutolo « (...) la sacra corona unita aveva una struttura di carattere verticale che ebbe una qualche funzione nel momento, ma che poi fu disconosciuta dagli altri nel momento in cui non ce ne fu più la necessità. Anche il processo che portò alla condanna di Rogoli fu molto particolare, perché egli finì per ammettere (è stato il primo caso nella storia) che aveva tentato di realizzare un'organizzazione verticistica del crimine (...). La sacra corona unita, come le diranno anche i procuratori e come Motta ebbe modo di dire anche al procuratore di Lecce e Taranto della Dda in sede di audizione, non esiste assolutamente più, è solo un fatto contingente del periodo. Esiste invece una diffusa criminalità organizzata che copre le varie aree del territorio pugliese, conflittuale nel

proprio ambito, quindi non c'è un sistema verticistico di tipo mafioso, tanto che in molti casi nei processi, tutt'ora, la fattispecie del 416-*bis* del codice penale cade e si finisce in quella del 416 del codice penale, perché la stessa Cassazione in molti processi ha ritenuto che il vincolo associativo di cui al 416-*bis* del codice penale presuppone una struttura di carattere piramidale, verticistico e organizzato che non c'è ».

Analoghe dichiarazioni sono state rese dal questore di Bari, il quale, in linea con quanto già dichiarato dal prefetto, ha precisato che nell'ambito delle attività di indagine non sono emersi elementi che possano fare apprezzare l'interesse della criminalità organizzata per il traffico e lo smaltimento illegale dei rifiuti.

Il questore di Bari, Giorgio Manari, pur confermando la presenza della criminalità organizzata nel territorio, ha escluso, sulla base dei dati in suo possesso, un particolare interessamento e coinvolgimento della stessa nella gestione del ciclo dei rifiuti, ed ha sottolineato, con riferimento alla possibile infiltrazione nel ciclo dei rifiuti di organizzazioni criminali, che « nell'ambito delle attività di indagine svolte non sono emersi elementi che possano far apprezzare l'interesse da parte della criminalità organizzata, come ha detto il prefetto, per il traffico e lo smaltimento illegale dei rifiuti. Le investigazioni di contrasto ai sodalizi criminosi ci hanno sottolineato che questi profili di interesse nel settore illecito dello smaltimento del traffico dei rifiuti non c'è. Il 2010 non si discosta molto dal 2009 e dal 2008, con poche denunce ... quello che io volevo sottolineare è che non c'è un interesse da parte della criminalità organizzata per quanto riguarda questo fenomeno, ma vi sono una miriade di piccoli eventi che vengono riscontrati in virtù delle denunce, per quanto riguarda l'abbandono sia di rifiuti solidi urbani che di materiale che può essere inquinante quale le lastre di eternit ».

In conclusione, è stato sostanzialmente escluso, almeno sulla base dei dati disponibili al momento dell'audizione, un particolare interessamento della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti. E però, come si avrà modo di constatare, le successive indagini, e in particolare quella condotta dai pubblici ministeri della procura distrettuale di Bari, Giuseppe Gatti e Antonio Laronga, hanno aperto uno spaccato inquietante non solo in merito alla presenza sul territorio della criminalità organizzata di stampo mafioso, ma anche in merito alla forte ingerenza esercitata da quella stessa criminalità nel settore dei rifiuti.

I.1.3.3 Le dichiarazioni rese dai magistrati del distretto di corte d'appello di Bari

I.1.3.3.1 Dichiarazioni del procuratore generale presso la corte d'appello di Bari

Il procuratore generale presso la corte di appello di Bari, Antonio Pizzi, ha, anche lui, parlato di uno scarso interesse della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, riferendo che « per lo meno nel distretto di Bari, la criminalità organizzata non è molto attiva su questo fronte. Vengono più che altro denunciati reati di natura contravvenzionale, qualche volta il 260, il reato associativo. Si tratta

soprattutto di episodi legati a privati. Vi sono sversamenti sul territorio attraverso alcuni metodi, che sono il tombamento, l'interramento dei rifiuti, a volte lo spargimento di finto *compost* sul terreno; ci sono i cosiddetti fuochi, a volte vengono bruciati copertoni, materiale di plastica » e ha sostenuto quindi come a Bari il legame tra la criminalità organizzata e i reati connessi al ciclo dei rifiuti sia sporadico e non stabile.

Va evidenziato, comunque, che il procuratore generale è stato audito prima che venissero effettuate importanti indagini che hanno portato anche all'emissione di misure cautelari custodiali.

I.1.3.3.2 *Le dichiarazioni rese dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, Antonio Laudati*

Sul tema dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, vanno valorizzate le dichiarazioni rese dal procuratore di Bari, Antonio Laudati.

Il procuratore ha, in primo luogo, sottolineato come, allo stato, si percepisca l'impressione che nel distretto di Bari vi sia una fortissima discrasia tra il fatto e l'accertamento del fatto (il dottor Laudati ha assunto le funzioni di procuratore capo di Bari circa un anno e mezzo prima dell'audizione).

In sostanza, ha evidenziato come non sempre sia sovrapponibile la realtà fattuale con la realtà processuale, ossia non sempre sia possibile dimostrare attraverso l'acquisizione di idonei elementi di prova le condotte criminose che si verificano in un determinato territorio; ed è proprio dalla prospettiva della procura che si percepisce particolarmente la discrasia cui ha fatto riferimento il magistrato.

Partendo da questo dato (in qualche modo determinato anche dal sottodimensionamento evidente delle risorse che il distretto ha a disposizione per contrastare la criminalità organizzata) è stata affrontata in sede di audizione la questione concernente la presenza o meno, ed eventualmente in che misura, della criminalità organizzata di stampo mafioso, la sacra corona unita, nel territorio pugliese.

Sul punto, è opportuno riportare integralmente le dichiarazioni del procuratore: « ...esiste la sacra corona unita? Se le devo rispondere, no. Il distretto di Bari è un laboratorio sotto vari aspetti ma anche dal punto di vista giudiziario. Noi abbiamo avuto dei fenomeni che sono storicamente ricostruiti. (...). Nel 1986 c'è stato un processo qui a Bari che vedeva imputato il fondatore della sacra corona unita, Rogoli, che aveva confessato l'esistenza dell'organizzazione, fornito l'organigramma, i moduli organizzativi e le formule sacrali del giuramento.

I più grossi capi della criminalità organizzata che hanno operato nei venti anni successivi erano tutti in quel processo, che si concluse con l'assoluzione perché il tribunale di Bari ritenne che il modello siciliano della mafia del 416-*bis* del codice penale non potesse essere applicato a un modello criminale ed organizzativo che presentava caratteristiche diverse, come strutture di tipo clanico a macchia di leopardo, senza struttura verticistica, con grande flessibilità rispetto ai

reati scopo. Siamo in presenza di una tesi negazionistica e probabilmente di un ritardo nell'intervento giudiziario».

E però, a fronte del dato sopra evidenziato di carattere giudiziario, il dottor Laudati ha posto in rilievo come in Puglia vi sia una sempre crescente criminalità organizzata, i cui moduli operativi sono in qualche modo anche più pericolosi di quelli classici della mafia siciliana che sono impostati su strutture rigidamente verticistiche.

E dunque l'attività che sta avviando la procura distrettuale di Bari, in sinergia con le procure del distretto, è quella di ampliare le prospettive investigative, individuando quali siano i settori di interesse della criminalità organizzata, come operi e quanto incida sul corretto funzionamento delle regole del mercato (evidentemente alterate dalla presenza nei vari settori dell'economia di organizzazioni criminali ben strutturate e fino ad oggi, pare, non adeguatamente indagate).

In relazione ai rapporti con la criminalità, e in particolare ai reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il procuratore Laudati ha sostenuto che si tratta di « uno degli aspetti più delicati sul territorio, soprattutto per quanto riguarda le procure distrettuali » a causa del fatto che attualmente il sistema vive un momento di particolare criticità: « in primo luogo, c'è la collocazione territoriale della Puglia, in secondo le attività industriali, poi i legami molto stretti che esistono tra alcune forme di criminalità pugliese e quelle delle criminalità viciniori. Quelli con la criminalità campana soprattutto, ma anche quella calabrese, ci hanno indotto ad aprire nel corso dell'ultimo anno una serie di procedimenti che sono in corso e che, a mio giudizio, potranno offrire uno spaccato di conoscenza completamente diverso da quello che credo ci sia stato descritto fino adesso ».

E dunque vi sono una serie di dati che rendono la Puglia particolarmente permeabile alle infiltrazioni della criminalità: da un lato, la collocazione geografica, dall'altro la presenza di importanti realtà industriali e la sussistenza di stretti legami tra la criminalità pugliese e la criminalità organizzata delle regioni vicine (in particolare Campania e Calabria)

Al riguardo il procuratore ha segnalato procedimenti penali attualmente in corso che evidenziano chiaramente il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata ed ha elencato una casistica delle problematiche che interessano la provincia e che si traducono spesso in reati ambientali:

fanghi di depurazione, e rifiuti indifferenziati. « In particolare, abbiamo un processo (...) che riguarda la Tersan, dove è stato accertato un traffico di rifiuti tra il napoletano e la Puglia. Si tratta soprattutto di processi che riguardavano i fanghi di depurazione, e soprattutto i rifiuti indifferenziati, cioè quelli che non era possibile smaltire in Campania. Sono stati smaltiti con la complicità di alcune aziende attraverso la diversa classificazione del tipo di rifiuto. Per questo abbiamo già fatto una richiesta di rinvio a giudizio;

interramento di rifiuti. « Inoltre, abbiamo un recente processo a carico della Ecoagrimm che stiamo conducendo insieme al collega Seccia e alla procura di Lucera, che è stato trasmesso per competenza funzionale ai sensi dell'articolo 260. Il fenomeno è ancora più

pericoloso, è oggettivo, perché riguarda l'interramento, mentre quelli precedenti riguardavano il ciclo di trattamento dei rifiuti con diversa classificazione. Qui, invece, c'è l'interramento e noi abbiamo diverse aree in Puglia, innanzitutto quella garganica e poi quella della Murgia, che oggettivamente si prestano a fenomeni di interrimento di rifiuti, sperimentate purtroppo in altre regioni meridionali »;

spedizioni transfrontaliere di rifiuti. « Abbiamo avuto – questo ho potuto verificarlo – un fenomeno antico che stiamo scoprendo adesso e che è quello dei rifiuti mandati come sottoprodotti in Albania. L'Albania è stata per molti anni una destinazione dei sottoprodotti, dei rifiuti e adesso ci sono fenomeni nuovi, come le attività mandate in Cina. Si tratta soprattutto di prodotti plastici, rifiuti speciali e anche su questo abbiamo delle indagini in corso e puntiamo a un maggiore sviluppo »;

importazione di materiali che possono essere pericolosi per la salute dell'ambiente: « mi riferisco a un processo che abbiamo per l'importazione di batterie di piombo dalla Macedonia. Vengono trattate come prodotti ferrosi o come piombo da noi, ma sono altamente tossiche e molto remunerative sotto il profilo del ciclo produttivo ».

Tutti i processi menzionati dal procuratore sono, a parere della Commissione, emblematici della presenza della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, in quanto sia il traffico di rifiuti transregionale che quello transnazionale necessitano, per la consumazione, di una struttura organizzativa, di « accordi » stabili tra i soggetti che controllano un determinato territorio (a tal punto da deciderne la destinazione, di fatto, quale discarica).

Tali conclusioni potranno maggiormente apprezzarsi all'esito della relazione, allorquando verranno valutate globalmente una serie di situazioni che si rinvergono non solo nella provincia di Bari ma anche in altre province pugliesi.

Il dato che è importante far emergere non è solo quello relativo all'eventuale esistenza di una criminalità organizzata di stampo mafioso endogena nel territorio pugliese, ma è quello relativo allo sfruttamento illecito del territorio, depredato, come quello di altre regioni italiane, e in gran parte degradato dal punto di vista ambientale a seguito dell'operatività di organizzazioni criminali, aventi origine anche in altre regioni e che però trovano adeguate sponde di collegamento sul territorio pugliese.

I.1.3.3.3 *Le dichiarazioni rese dai magistrati delle procure ordinarie rientranti nel distretto di Bari:*

procura della Repubblica presso il tribunale di Trani

procura della Repubblica presso il tribunale di Lucera

procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia

Il dottor Savasta, pubblico ministero presso la procura di Trani, ha precisato come il settore dei trasporti sia un settore nevralgico e soggetto ad infiltrazioni della criminalità organizzata. Vi sono sodalizi criminosi che controllano quasi in regime di monopolio il settore del trasporto dei rifiuti. Nel territorio di Andria, per esempio, vi sono associazioni criminali che vivono di questo tipo di attività e vettori che si scambiano i « favori » per il trasporto dei rifiuti. Nei territori di Andria, di Canosa e del foggiano vi sono realtà criminali che hanno collegamenti con la criminalità napoletana. Nell'indagine pendente in materia di rifiuti animali da macellazione emerge che la maggior parte della produzione di questi rifiuti animali misti a scarti ha origine in Campania. I rifiuti vengono poi smistati nei due centri di Brindisi e di Trani, dove vengono trasformati in farina e grassi animali, poi utilizzati nelle filiere alimentari dei polli. In sostanza vi è un collegamento tra la criminalità campana e la criminalità locale che, pur non potendo essere qualificata come criminalità di stampo mafioso, è comunque organizzata e strutturata per gestire il traffico di rifiuti.

Il dato particolarmente significativo per la provincia di Foggia, ha precisato il procuratore della Repubblica dottor Minardi, è costituito, da un lato, dalla sua collocazione geografica (confina infatti con la Campania e quindi è un territorio facilmente raggiungibile dalle organizzazioni campane dedite al traffico dei rifiuti) dall'altro, dal fatto che si tratta di un'area a basso tasso di industrializzazione, a vocazione agricola e con estese zone costituite da campagne, non sempre soggetta ad un efficace controllo.

A Foggia vi sono stati casi di aree professionalmente asservite alla ricezione dei rifiuti, ossia siti inquinati che hanno presentato tutte quelle caratteristiche che la giurisprudenza indica per la configurazione del reato, ma in forma particolarmente grave: l'interramento dei rifiuti, la stratificazione, la preparazione del sito, la recinzione, sono indici più volte segnalati dalla polizia giudiziaria sul territorio.

Ha precisato trattarsi, nella maggior parte dei casi, di condotte non estemporanee, ma rilevanti, permanenti e ha portato ad esempio un caso in cui la situazione ha presentato un tale indice di gravità che è stato contestato dalla procura il reato di disastro doloso di cui all'articolo 434 del codice penale, in relazione al quale sono state anche emesse misure cautelari personali e reali (è in corso il dibattimento).

Un'analisi ad ampio spettro è poi stata fornita alla Commissione dal procuratore della Repubblica di Lucera, Domenico Seccia, in relazione all'area della provincia di Foggia che rientra nel circondario del tribunale di Lucera.

Il dottor Seccia ha fornito alla Commissione una lettura del fenomeno criminale distinguendo un aspetto di criminalità ambientale ordinario, uno di criminalità ambientale in espansione e uno di criminalità legata ai gruppi organizzati di stampo mafioso o ad essi assimilati, evidenziando profili di criticità soprattutto nelle fasi delle attività connesse alla gestione del ciclo dei rifiuti dove ci si trova di fronte a carenze normative e gestionali che lasciano spazio a possibili infiltrazioni e controllo da parte della criminalità.

Una di queste fasi, individuate dal dottor Seccia, è il trasporto (è, infatti, soprattutto attraverso i trasporti che si riesce a leggere il percorso dello smaltimento del rifiuto illecito). Si tratta di una fase particolarmente delicata che può essere adeguatamente controllata solo attraverso strumenti di tracciabilità dei flussi dei materiali e di quelli finanziari: «la criminalità organizzata effettua direttamente l'attività di trasporto. È successo nel foggiano con collegamenti legati ai gruppi verticistici della criminalità organizzata mafiosa, mi riferisco al clan Triscioglio contrapposto al clan Sinisi e, come sappiamo anche dalla letteratura in argomento, era l'appetito principale dei cosiddetti clan dei Casalesi. È, quindi, il trasporto che bisogna prendere di mira». Il procuratore di Lucera ha inoltre posto l'accento sul carattere transregionale delle movimentazioni dei rifiuti da smaltire illecitamente. Sono in esercizio nella provincia di Foggia impianti di termodistruzione, soprattutto per rifiuti pesanti, quali quelli per rifiuti tossici e sanitari che, soprattutto nel cerignolano, assicurano anche la gestione di quota parte di quelli calabresi e siciliani. È un fenomeno che va analizzato, seguito, controllato e monitorato. Sotto questo profilo, infatti, si cela un percorso transregionale che desta attenzione e allarme e che, soprattutto, richiede la verifica necessaria dei vettori e di coloro i quali importano ed esportano i rifiuti, soprattutto quelli pericolosi, in Puglia. Ed al riguardo ha citato il caso di un'indagine condotta in sinergia con la procura distrettuale antimafia che riguarda lo smaltimento di rifiuti provenienti dalla vicina Campania, rifiuti sulla carta compostabili con l'attribuzione di un codice non compatibile con il trattamento subito negli impianti di partenza provenienti dal Lazio e dalla Toscana, dove, mediante fittizi trattamenti di tali rifiuti, gli stessi venivano smaltiti mediante spandimento nei vicini campi agricoli. Sono emersi quindi collegamenti transregionali che indubbiamente vanno ulteriormente verificati e approfonditi.

I.1.3.3.4 Le indagini svolte dalla procura distrettuale antimafia di Bari in merito alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti:

le condotte estorsive ai danni della società Amica Spa;

le condotte estorsive ai danni delle Cooperativa « Centesimus Annus »;

le vicende estorsive ai danni del comune di Foggia e dell'azienda municipalizzata Amica caratterizzate dal ricorso al metodo mafioso, attribuite a Iammarino Gaetano (e maturate all'interno della cooperativa Fiore), a Lanza Alessandro e a Lanza Mario;

i contestati reati di corruzione aggravati dal fatto di essere stati consumati al fine di agevolare un clan mafioso.

In data 3 aprile 2012 il Gip presso il tribunale di Bari, nella persona del dottor Giovanni Anglana, ha emesso un'ordinanza ap-

plicativa di custodia cautelare su richiesta della locale procura distrettuale antimafia, nell'ambito di un'indagine di particolare interesse per la Commissione per un duplice ordine di motivi:

da un lato, sono stati acquisiti gravi indizi in merito all'esistenza di associazioni a delinquere di stampo mafioso riconducibili alla fattispecie delineata dall'articolo 416-*bis* del codice penale;

dall'altro, le indagini hanno, allo stato, dimostrato una forte ingerenza ed un forte condizionamento operato dagli indagati nei confronti della società Amica Spa, società a capitale pubblico che si occupa nel comune di Foggia della raccolta dei rsu, e di talune cooperative sociali alla stessa collegate. Le attività estorsive sarebbero state commesse con metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose di appartenenza.

Le indagini, nella prospettazione accusatoria, riconoscono l'esistenza di associazioni di tipo mafioso (note come Batterie, formatesi per scissione dall'originaria compagine mafiosa denominata Società Foggiana), attive in territorio dauno, i cui membri si sarebbero resi responsabili, agendo d'intesa tra loro, ovvero in modo sostanzialmente autonomo gli uni dagli altri, di taluni episodi criminosi caratterizzati dal ricorso al metodo mafioso, che si sono verificati all'interno della società Amica Spa (a capitale interamente pubblico e che si occupa per il comune di Foggia della raccolta dei rsu) e delle cooperative sociali alla stessa collegate, con particolare riferimento alla Centesimus Annus e alla Fiore Service.

Sono poi ascritti ad alcuni indagati fatti-reato, parimenti aggravati a norma dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, in relazione al tentativo, operato mediante il ricorso a violenza e minacce, di ottenere indebitamente la proroga del cottimo fiduciario in favore della cooperativa Fiore da parte del comune di Foggia e, per esso, dell'Amica Spa, nonché in relazione all'accordo corruttivo che sarebbe alla base dello stesso affidamento del servizio ambientale di raccolta rifiuti e spazzamento strade in favore della medesima cooperativa Fiore.

Con riferimento a tali ultime contestazioni, la tesi accusatoria si fonda, in particolare, sull'assunto secondo il quale la cooperativa Fiore Service avrebbe pesantemente condizionato le scelte dell'Amica Spa non solo attraverso la pratica ritorsivo-intimidatoria posta in essere, con metodo mafioso, da talune sue componenti, ma anche attraverso meccanismi di tipo corruttivo tra i vertici della cooperativa Iammarino Giacomo e Iammarino Gaetano e il presidente dell'Amica Aimola Elio.

In sostanza, secondo quanto emerge dall'indagine summenzionata, vi sarebbe stata una lunga serie di estorsioni ai danni del comune di Foggia, della ditta municipalizzata di raccolta dei rifiuti solidi urbani in città, la « Amica », e della cooperativa « Centesimus Annus », delegata dall'amministrazione comunale alla gestione del verde pubblico e dei parcheggi nel capoluogo dauno.

Le indagini hanno rivelato le infiltrazioni della mafia foggiana nel tessuto amministrativo della città e nelle sue aziende produttive. Tutto è scaturito da una intimidazione ai danni dell'azienda Amica da parte di presunti esponenti della criminalità organizzata foggiana, tra i quali

Federico Trisciuglio, capo dell'omonimo clan, che — secondo quanto accertato dagli investigatori — avrebbe imposto la permanenza del proprio figlio Giuseppe all'interno dell'azienda, con la pretesa che dovesse percepire lo stipendio senza lavorare.

Dagli accertamenti sarebbero emersi anche i rapporti tra gli amministratori della « Amica » e i soci occulti della cooperativa Fiore Service, gestita di fatto, secondo gli inquirenti, dai fratelli Giacomo e Gaetano Iammarino, pregiudicati ritenuti contigui alla criminalità organizzata.

Secondo gli inquirenti, un altro esempio di gestione mafiosa sarebbe stato posto in essere ai danni della « Centesimus Annus », cooperativa legata al comune di Foggia per la gestione del verde pubblico e dei parcheggi, da parte di esponenti di rilievo della criminalità locale, tra i quali Ernesto Gatta e Imperio Ciro, entrambi arrestati. La malavita si sarebbe appropriata dei proventi della gestione dei parcheggi comunali.

Data l'importanza dell'indagine e dei dati che sono stati acquisiti nel corso della stessa (dei quali si dà conto nel corpo motivazionale dell'ordinanza) è opportuno esaminare nel dettaglio le contestazioni.

le condotte estorsive ai danni della società Amica Spa.

Si tratta dei reati contestati nei confronti di Trisciuglio Federico e Trisciuglio Giuseppe, indagati del « delitto di cui agli articoli 110, 81 capoverso, 629, 1 e 2 comma in relazione all'articolo 628, 2 comma, n. 1 e 3 del codice penale e articolo 7 della legge n. 203 del 1991, per avere, previo concerto tra loro e in concorso con altri soggetti non identificati, agendo in più persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto, mediante minaccia, l'azienda Amica Spa a mantenere in atto il rapporto lavorativo instaurato con Trisciuglio Giuseppe, corrispondendogli emolumenti stipendiali per un importo complessivo netto pari ad euro 66.511, nonostante il predetto non svolgesse palesemente alcuna attività lavorativa, così procurando a Trisciuglio Giuseppe un ingiusto profitto con conseguente danno patrimoniale per l'Amica Spa.

Minaccia consistita nell'aver fatto chiaramente intendere che, nel caso in cui l'Amica Spa avesse deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Trisciuglio Giuseppe, a seguito delle sue mancate prestazioni lavorative vi sarebbero state ritorsioni nei confronti dei vertici e dei funzionari responsabili, come era avvenuto nei confronti del dirigente dell'Amica Ennio Corsico il quale, agli inizi del 2006, veniva raggiunto e minacciato pesantemente all'interno del suo ufficio nella sede di Amica Spa da Trisciuglio Federico e da alcuni suoi guardiaspalla (rimasti ignoti), dopo che costoro avevano fatto violentemente irruzione all'interno dell'azienda, all'indomani di una contestazione disciplinare mossa dal Corsico a Trisciuglio Giuseppe, durante la fase di prova del rapporto di lavoro che ne avrebbe certamente causato il licenziamento.

Con le aggravanti di aver agito:

in più persone riunite;

con la minaccia posta in essere da Trisciuglio Federico, persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

con metodo mafioso, essendo la dinamica estorsiva posta in essere mediante l'utilizzo della forza di intimidazione mafiosa derivante dal vincolo mafioso associativo e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà generata all'interno dell'azienda Amica, risultando Trisciuglio Federico, uno dei massimi esponenti dell'associazione mafiosa denominata « Società » e indiscusso capo della batteria omonima, condannato per l'articolo 416-*bis* del codice penale con sentenza irrevocabile nell'ambito dei procedimenti penali « Pannunzio » n. 5452/02 PM, « Double Edge » n. 6836/99 PM e, in grado di appello, nell'ambito del procedimento penale 8208/06 Mod 21 Dda.

In sostanza, ai due indagati è stato contestato di avere usato violenza e minaccia, in forma reiterata e con metodo mafioso, al fine di costringere l'azienda Amica Spa a corrispondere regolarmente gli emolumenti stipendiali al dipendente Trisciuglio Giuseppe, nonostante il predetto non svolgesse per conto dell'ente datoriale alcuna attività lavorativa.

Così si esprime il Gip nell'ordinanza:

« Ed invero, la condotta complessivamente tenuta nella vicenda da Trisciuglio Giuseppe e da suo padre Trisciuglio Federico, noto esponente di spicco della mafia foggiana, appare chiaramente orientata a condizionare pesantemente le scelte direttamente riconducibili all'azienda Amica spa in quanto tale, piuttosto che il solo operato di specifici funzionari e lavoratori.

Trisciuglio Giuseppe, consapevole della "fama" rivestita in virtù del suo diretto legame familiare con il noto boss Trisciuglio Federico, già nel periodo di prova si presenta all'azienda come un soggetto "intoccabile", che può apertamente permettersi di non effettuare attività lavorativa continuando a conservare il posto di lavoro e ricevere regolarmente lo stipendio, senza che succeda nulla nei suoi confronti.

Fin dall'inizio il predetto instaura con la società partecipata una vera e propria "prova di forza", mostrando di non temere affatto i richiami e i rimproveri del personale di controllo, nella certezza che nessuno all'interno dell'azienda avrebbe avuto il coraggio di mettersi contro di lui, senza correre il rischio di farsi poi male.

Quanto prefigurato viene poi emblematicamente messo in atto in occasione della prima segnalazione disciplinare che l'ispettore Ennio Corsico muove a Trisciuglio Giuseppe durante il periodo di prova in data 8 aprile 2006.

Quella fase ha rappresentato un momento cruciale nel processo di violento assoggettamento intimidatorio instaurato dai Trisciuglio all'interno dell'Amica Spa.

Finalmente qualcuno all'interno dell'azienda aveva avuto il coraggio di affrontare il "caso Trisciuglio", dimostrandosi intenzionato a non consentire al dipendente di compiere ulteriori prevaricazioni all'interno dell'azienda.

Era quello il momento giusto in cui i Trisciuglio dovevano dimostrare a tutti di che cosa erano capaci, facendo chiaramente intendere che non era assolutamente conveniente mettersi contro di loro.

È così, in piena mattinata ad uffici aperti, Trisciuglio Federico, con alcuni suoi uomini, operava una spettacolare irruzione all'interno

dell'azienda, portandosi con un'auto di grossa cilindrata fin all'interno del cortile aziendale, senza che il personale di vigilanza opponesse alcuna resistenza.

Quindi, sempre senza trovare alcun ostacolo, il capomafia si dirigeva perentoriamente verso la stanza di Ennio Corsico, sotto gli sguardi attoniti e increduli di tutto il personale dipendente.

Raggiunto l'ispettore nel suo ufficio, Triscioglio Federico gli si poneva di fronte guardandolo minacciosamente a distanza ravvicinata, quindi, scaricando tutto il peso del suo corpo sulla scrivania appoggiandovi sopra entrambe le braccia, diceva testualmente al Corsico: "non devi dare fastidio a Triscioglio se no..." per poi girarsi verso i suoi guardia spalla, facendo loro un sorriso di intesa.

Corsico, che assisteva alla scena letteralmente terrorizzato, continuava a rimanere per lungo tempo privo di assistenza, mentre una schiera di operai dell'Amica allestiva un improvvisato corteo di saluti in omaggio a Triscioglio Federico e ai suoi uomini che, assolutamente indisturbati, facevano rientro alla base.

(...)

Successivamente gli eventi seguono il corso previsto.

La notizia del blitz intimidatorio operato da Triscioglio Federico nei confronti di Ennio Corsico si diffonde a macchia d'olio all'interno degli uffici dell'Amica Spa, costituendo, in breve tempo, un patrimonio conoscitivo comune dei vertici e di tutto il personale dipendente, valido come ammonimento esemplare per indurre l'azienda ad assoggettarsi definitivamente al potere mafioso dei Triscioglio.

Corsico, infatti, subito dopo l'accaduto, si recava dai vertici dell'Amica Spa e raccontava loro quanto accaduto (in particolare ne parlava con il direttore Michele Pagliara e con il presidente Di Biase).

Costoro, a fronte di assicurazioni verbali, non assumeranno mai alcuna iniziativa significativa nei confronti dei Triscioglio.

(...)».

Il Gip ha quindi sottolineato la condizione di assoggettamento e di intimidazione creatasi, a tutti i livelli, tra il personale dell'azienda municipalizzata per effetto delle azioni intimidatorie poste in essere con metodo mafioso. Sul punto nell'ordinanza sono contenute analitiche motivazioni:

« Pacifica risulta, altresì, la sussistenza delle aggravanti contestate.

Senza spendere ulteriori considerazioni sulle aggravanti "dell'aver agito in più persone riunite" e dell'aver posto la minaccia un soggetto che fa parte dell'associazione ex articolo 416-bis del codice penale, qualche nota di rilievo in ordine alla sussistenza della fattispecie di cui all'articolo 7 della legge 203 del 1991.

È innegabile che nella vicenda in esame la pratica estorsiva sia stata posta in essere avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà di cui all'articolo 416-bis del codice penale, determinate dalla caratura mafiosa di massimo rilievo rivestita da Triscioglio Federico all'interno della mafia foggiana: solo in questo modo si riesce a capire come fosse stato possibile per Triscioglio Giuseppe non subire il licenziamento, nonostante tutte quelle segnalazioni e contestazioni disciplinari e nonostante la sua scelta di sottrarsi sistematicamente ad ogni obbligo lavorativo.

Sempre a conferma del metodo mafioso che ha caratterizzato la condotta illecita, significativa appare la deferenza mostrata nei suoi confronti dagli operai dell'Amica in occasione della sua irruzione in azienda; così come significativa risulta la frase rivolta dall'usciera Alfredo Santoro al Corsico, che non aveva ancora capito chi fosse colui che lo aveva appena minacciato: "ma non leggi i giornali! Quella persona esce sempre sui giornali, è possibile che non hai capito chi è? C'è bisogno che me lo chiedi? È Trisciuglio Federico!".

(...)

Nel caso di specie, la condotta posta in essere dai Trisciuglio si caratterizza per il ricorso a tale metodo (mafioso), venendo esplicitata, in diverse occasioni e per le finalità sopra esposte, la forza di intimidazione derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa denominata Società Foggiana da parte del Trisciuglio Federico».

Ad avviso della Commissione, si tratta di un caso particolarmente inquietante di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso all'interno di una società a totale partecipazione pubblica che opera nel settore dei rifiuti.

Già in precedenti indagini territoriali che hanno riguardato regioni profondamente infiltrate dalla criminalità organizzata di stampo mafioso (Calabria, Campania, Sicilia) si è avuto modo di constatare quanto siano frequenti le assunzioni di soggetti legati alla criminalità organizzata e non all'interno delle società, anche a totale partecipazione pubblica, che operano in questo delicato settore.

Il dato, che di per sé potrebbe apparire di poco conto, è in realtà emblematico della forza di intimidazione che promana dalle associazioni criminali, del condizionamento che viene operato a tutti i livelli, sia nel settore delle assunzioni, sia, conseguentemente, nel settore prettamente gestionale.

Laddove infatti venga esercitata una forte intimidazione nel settore delle assunzioni, è evidente che tale forza può essere esercitata anche nel campo propriamente gestionale, condizionando le modalità operative, l'affidamento di servizi ecc... il tutto con evidente pregiudizio per la qualità del servizio reso ai cittadini.

le condotte estorsive ai danni delle cooperativa "Centessimus Annus"

Nel capo d'imputazione a carico di Imperio Ciro e Gatta Ernesto viene contestata una condotta estorsiva aggravata e continuata ai danni di Berardinelli Giordano, presidente della Cooperativa Centessimus Annus, attraverso la quale gli indagati si sarebbero fatti consegnare gran parte degli incassi del servizio di parcheggio gestito dalla medesima cooperativa.

In particolare, è stato contestato a Imperio Ciro e Gatta Ernesto «il delitto di cui agli articoli 110, 81 cpv, 629, 1 e 2 comma in relazione all'articolo 628, 2 comma n. 1 e 3 del codice penale e 7 della legge n. 203 del 1991, per avere, previo concerto tra loro, agendo in più persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto Berardinelli Giordano, in qualità di presidente della "Cooperativa Centessimus Annus", mediante minaccia, a versare in favore suo e del gruppo criminale di appartenenza la maggior parte

degli incassi mensili del servizio di parcheggio gestito dalla predetta cooperativa, come si desume dalla drastica riduzione degli incassi del servizio di parcheggio che venivano versati nelle casse della cooperativa da gennaio 2007 a marzo 2008 rispetto al periodo precedente (...) così procurandosi un ingiusto profitto, con conseguente danno patrimoniale per la cooperativa Centesimus Annus.

Minaccia consistita nell'aver chiaramente detto a Giordano Berardinelli che, da quel momento in poi, i guadagni del servizio parcheggi sarebbero diventati una "cosa loro" e che, se lui voleva rimanere tranquillo, non avrebbe dovuto creare problemi e farsi i fatti suoi.

Con le aggravanti di aver agito

in più persone riunite;

con la minaccia posta in essere da Imperio Ciro e Gatta Ernesto, persone che fanno parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

con metodo mafioso, essendo la dinamica estorsiva posta in essere mediante l'utilizzo della forza di intimidazione mafiosa derivante dal vincolo mafioso associativo, nonché al fine di agevolare il sodalizio mafioso di appartenenza, risultando Imperio Ciro già condannato per per l'articolo 416-*bis* del codice penale con sentenza irrevocabile nell'ambito dei procedimenti penali "Double Edge" n. 6836/99 PM e risultando, altresì, Imperio Ciro e Gatta Ernesto sottoposti attualmente a custodia cautelare per la partecipazione mafiosa al clan Moretti/Pellegrino nell'ambito del procedimento penale 15296/07 Mod 21 Dda ».

Nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, sulla base degli elementi di prova acquisiti dalla procura, è stato ricostruito il modus operandi degli indagati, in qualche modo ritenuto emblematico di come, attraverso la pratica estorsivo-intimidatoria, si sia radicata l'infiltrazione mafiosa all'interno del tessuto economico-imprenditoriale legato al settore delle cooperative sociali, con particolare riferimento alla Centesimus Annus.

Fondamentali sono state ritenute le dichiarazioni del presidente della cooperativa, Angelo Berardinelli, il quale ha evidenziato di aver acquisito il servizio parcheggi dopo aver rilevato il relativo ramo di azienda della Daunia ambiente.

Del controllo, di fatto riconducibile alla fine degli anni '90, della cooperativa da parte della criminalità organizzata foggiana (e segnatamente, da parte del clan Moretti - Pellegrino i cui affiliati, in buona misura, vi prestavano attività di lavoro) ha parlato diffusamente il collaboratore di giustizia Bruno Raffaele (interrogatorio del 30 giugno 2010), tra l'altro indicando il Gatta e l'Imperio come partecipi. Il contributo reso da parte del collaboratore appare comunque limitato, visto che non va oltre il momento del suo arresto, avvenuto nel 2007.

Quella descritta nel capo B della contestazione provvisoria è una condotta estorsiva non riconducibile al settore dei rifiuti, ma della quale si dà comunque conto perché è emblematica del condizionamento di diversi settori economici da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso, e, ancora prima, di quanto siano radicate

sul territorio pugliese organizzazioni criminali riconducibili allo schema delineato dall'articolo 416-*bis* del codice penale.

Nel caso di specie l'aggravante ad effetto speciale (ossia l'aver agito con metodo mafioso ed al fine di favorire l'associazione di stampo mafioso), ha precisato il Gip, si è manifestata in entrambe le forme, in quanto gli indagati non solo avrebbero esercitato la loro pressione nei confronti di Berardinelli Giovanni forti della rispettiva caratura criminale e fama mafiosa (di pubblico dominio, in particolare, quella legata alla figura dell'Imperio), ma avrebbero agito al fine di agevolare il predetto sodalizio mafioso, essendo emersa la loro manifesta volontà di destinare i proventi della prolungata attività estorsiva ai membri del gruppo criminale di comune appartenenza denominato clan Moretti – Pellegrino.

le vicende estorsive ai danni del comune di Foggia e dell'azienda municipalizzata Amica Spa caratterizzate dal ricorso al metodo mafioso, attribuite a Iammarino Gaetano (e maturate all'interno della cooperativa Fiore), a Lanza Alessandro e a Lanza Mario.

Al capo C della imputazione provvisoria è stato contestato a Iammarino Gaetano il « delitto di cui all'articolo 56, 629, 1 e 2 comma del codice penale e articolo 7 della legge 203 del 1991 per avere, mediante violenza e minaccia, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il comune di Foggia e l'azienda Amica Spa a prorogare il rapporto contrattuale di cottimo fiduciario con la cooperativa Fiore, la cui instaurazione costituiva frutto dell'attività criminosa di cui ai capi e) ed f), al fine di conseguire un ingiusto profitto con conseguente danno per il comune di Foggia e l'Amica spa, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Minaccia e violenza consistite nel prospettare ai vertici aziendali (in particolare al dottor Michele Di Bari, amministratore unico di Amica spa) e comunali (in particolare al sindaco di Foggia Giovanni Battista Mongelli) e ritorsioni nel momento in cui non si fosse addivenuti alla proroga del contratto, ritorsioni che venivano poi violentemente attuate, ponendo Iammarino Gaetano fuori uso i veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rsu mediante il furto delle chiavi di accensione (compreso i loro doppioni) e promuovendo e organizzando una più vasta iniziativa di protesta che determinava l'interruzione o, comunque, il turbamento del regolare espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Foggia, ostruendo l'ingresso della sede della società Amica Spa, in corso del Mezzogiorno, stazionando davanti alla stessa nonché posizionando una pluralità di cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in modo da impedire l'uscita alle macchine operatrici, minacciando pesantemente i dipendenti dell'Amica Spa addetti al trasporto dei mezzi e usando violenza nei confronti dei poliziotti intervenuti per lo sgombero.

Con l'aggravante di aver agito in più persone riunite;

Con l'aggravante di aver agito con metodo mafioso, avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà di cui all'art. 416-*bis* del codice penale.

In Foggia da febbraio al 10 aprile 2010 ».

La tentata estorsione delineata nel capo d'imputazione sarebbe stata posta in essere sia nei confronti del dottor Di Bari, già amministratore unico della società Amica Spa, e nei confronti del sindaco di Foggia, Battista Mongelli, e sarebbe stata finalizzata a costringere la società Amica a prorogare il contratto di cottimo fiduciario già stipulato con la cooperativa Fiore.

Così si esprime il Gip nell'ordinanza: «La progressiva evoluzione degli eventi rende chiaramente conto dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Iammarino Gaetano, uno dei componenti di vertice della cooperativa Fiore Service, in merito ad un tentativo di estorsione finalizzato a costringere l'azienda Amica Spa a procedere a prorogare o comunque a rinnovare illegalmente il contratto di cottimo fiduciario che era scaduto a dicembre 2009».

Inizialmente le questioni sul tappeto nei rapporti tra la Fiore Service e l'Amica Spa erano due: il pagamento degli arretrati e il rinnovo del contratto.

Il pagamento degli arretrati viene effettivamente operato dall'Amica Spa nel febbraio 2010.

Dopo aver chiuso la vertenza sul fronte degli arretrati le attenzioni della Fiore service si concentrano sulla questione del rinnovo del contratto.

Mentre la battaglia per la percezione degli arretrati aveva sua una base di giustificazione, trattandosi di diritti legittimamente acquisiti dai lavoratori della Fiore Service, ben diverso era il discorso per quanto riguardava la questione del rinnovo del contratto.

Nei numerosi incontri i vertici del comune di Foggia e dell'Amica Spa avevano fatto presente che il contratto con la Fiore non poteva essere prorogato o rinnovato, non solo perché non c'erano i fondi necessari, ma anche perché vi erano seri profili di dubbio sulla regolarità dei pregressi affidamenti operati dall'Amica Spa in favore della cooperativa Fiore.

Dubbi che, come si avrà modo di evidenziare, successivamente risulteranno più che mai fondati.

È innegabile che nel corso degli incontri istituzionali Iammarino Gaetano, agendo quale referente della cooperativa Fiore, abbia assunto un contegno chiaramente intimidatorio nei confronti del presidente dell'Amica Spa e del sindaco di Foggia, pretendendo a tutti i costi il rinnovo contrattuale e prospettando, in caso contrario, una degenerazione della situazione.

Preso atto, dopo l'ultimo incontro avuto con il dottor Di Bari, che le minacce verbali non avevano sortito gli effetti sperati, Iammarino Gaetano decideva di mettere in ginocchio l'amministrazione comunale e l'azienda Amica Spa, promuovendo e organizzando una violenta occupazione dell'azienda Amica, finalizzata a bloccare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani mediante:

il sabotaggio dei veicoli utilizzati per la raccolta, cui venivano sottratte le chiavi di accensione del motore;

il posizionamento di cassonetti di raccolta rifiuti davanti all'ingresso dell'azienda per impedire l'uscita dei camion aziendali;

le brutali minacce rivolte ai conducenti dei veicoli dell'Amica, ai quali veniva intimato di non salire sui camion per andare a

raccogliere i rifiuti prospettando, in caso contrario, gravi conseguenze ritorsive.

Chiaro l'intento di determinare, con il passaggio alle vie di fatto e la paralisi violenta del servizio di raccolta dei rifiuti cittadini, una situazione di estremo disagio sociale, che avrebbe costretto l'amministrazione pubblica a «capitolare» sulla questione del rinnovo contrattuale e delle ulteriori assunzioni di soci della cooperativa Fiore (cfr int. RIT 692/10 n.2192 del 9 aprile 2010).

Il programma criminoso veniva fortunatamente sventato dalla pronta reazione delle forze dell'ordine, che riuscivano comunque a garantire, nonostante la violenta reazione dei dimostranti, il regolare svolgimento del servizio, procedendo a scortare i camion dell'Amica Spa mentre andavano in giro a raccogliere i rifiuti cittadini.

Accanto alla minaccia e alla successiva violenza, poste in essere per imporre ai vertici dell'Amica Spa e del comune di Foggia il rinnovo del contratto con la Fiore, vi è anche il requisito dell'ingiustizia del profitto che si intendeva conseguire con tale operazione, attesa l'illiceità di quel rinnovo contrattuale, prospettata dallo stesso dottor Di Bari a Gaetano Iammarino.

Una significativa ulteriore attestazione della riferibilità a Iammarino Gaetano dell'intera operazione estorsiva è possibile coglierla dalle esplicite accuse mosse in tal senso all'indagato da Iammarino Giacomo, documentate nell'intercettazione n. 919 del 17 maggio 2010.

Il reato di tentata estorsione è chiaramente contestabile a Iammarino Gaetano anche se le condotte violente poste in essere hanno dato parzialmente luogo ad ulteriori ipotesi delittuose, realizzate in concorso con altri esponenti della Fiore Service (furto aggravato per la sottrazione delle chiavi, organizzazione di interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale), per le quali vi è stata applicazione di misura cautelare nel procedimento penale 5919/10 Mod 21 Proc. Rep. Foggia.

Tanto in considerazione del concorso configurabile tra i singoli reati «mezzo» e il delitto «scopo» di tentata estorsione, reso evidente dalla diversità dei beni giuridici protetti dalle rispettive fattispecie incriminatrici oltre che dalla parziale e limitata sovrapposibilità delle condotte illecite.

(...).

Le minacce dello Iammarino (tra l'altro, artefice e regista della violenta protesta dei dipendenti della Fiore Service) verso il Di Bari (minacce, come si è detto, finalizzate ad ottenere il rinnovo del contratto) ed in modo indiretto verso lo stesso sindaco di Foggia, hanno rappresentato un chiaro tentativo di costringere i vertici dell'azienda e la stessa amministrazione comunale a fare ottenere alla cooperativa Fiore un vantaggio ingiusto (per l'appunto la proroga dell'affidamento del servizio di spazzamento strade e raccolta rifiuti, già concessa a mezzo di cottimo fiduciario, rispetto al quale affidamento la cooperativa medesima era priva dei requisiti di legge), con pari danno per il comune.»

In questo caso non è stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 ipotizzata dall'ufficio del pubblico ministero, in quanto non è stata ritenuta

sussistente la prova che nel corso di tali manifestazioni si sia fatto ricorso a minacce di stampo mafioso, ovvero vi abbiano preso materialmente parte soggetti organici alle c.d. batterie mafiose della Società foggiana (dagli atti della polizia giudiziaria, confluiti nel procedimento penale 5919/10, Mod 21 Proc. Rep. Foggia, è risultato avervi partecipato attivamente, tra i soggetti nei cui confronti risultano elementi significativi in ordine all'inserimento organico ad un'associazione mafiosa, il solo Aprile Domenico).

Stesso dicasi per quel che concerne gli incontri con il Di Bari, nel corso dei quali lo Iammarino Gaetano si lasciò andare a varie intemperanze, minacciando il dirigente (Iammarino Gaetano si rivolgeva nei miei confronti urlando, pretendendo comunque il rinnovo del contratto. Ricordo che mi disse mi: «dobbiamo lavorare a tutti i costi e non vogliamo sentire ragioni!!»), senza che vi fossero, però, riferimenti, anche impliciti, all'intervento o al possibile coinvolgimento nei fatti di soggetti organici ai sodalizi mafiosi.

Su questo punto è stato peraltro valorizzato un dato costituito dalla stessa reazione dei dirigenti aziendali i quali, senza restare assoggettati a tali minacce e senza accondiscendere anche semplicemente alle richieste di intavolare una trattativa da parte degli Iammarino, si preoccuparono di ripristinare in tempi brevi il servizio di raccolta dei rifiuti chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Sempre nel contesto dell'attività estorsiva consumata ai danni della società Amica Spa si inserisce l'imputazione a carico di Lanza Mario e Lanza Alessandro, indagati del «delitto di cui agli articoli 110, 81 cpv, 629, 1 e 2 comma in relazione all'articolo 628, 2 comma n. 1 del codice penale e articolo 7 della legge 203 del 1991, per avere, previo concerto tra loro, agendo in più persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso costretto, mediante minaccia, l'azienda Amica Spa, nonostante non svolgessero alcuna effettiva attività lavorativa, a mantenere in atto il rapporto lavorativo instaurato con i predetti, corrispondendo loro emolumenti stipendiali per un importo complessivo pari ad euro 1244,01 (pari a due mensilità) per Lanza Mario e ad euro 2.457,23 per Lanza Alessandro (pari a cinque mensilità) a mettere personale e mezzi di trasporto aziendali al loro servizio, così procurando a Lanza Mario e Lanza Alessandro un ingiusto profitto con conseguente danno patrimoniale per l'Amica spa.

Minaccia consistita nell'aver fatto chiaramente intendere che nel caso in cui Amica spa si fosse opposta alle loro pretese, vi sarebbero state ritorsioni personali e familiari nei confronti dei responsabili.

Con le aggravanti di aver agito

in più persone riunite;

con metodo mafioso, essendo la dinamica estorsiva posta in essere mediante l'utilizzo della forza di intimidazione mafiosa e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà generata all'interno dell'azienda derivante dal vincolo mafioso associativo, risultando Lanza Alessandro e Lanza Mario legati da vincoli familiari al clan Sinesi/Francavilla, costituente una delle batterie storiche

originata dall'associazione mafiosa denominata « Società », riconosciuta con sentenza irrevocabile nell'ambito del procedimento penale Araba Fenice n. 308/05 ».

Anche in questa vicenda, si legge nell'ordinanza, si configura un quadro investigativo connotato da gravità indiziaria nei confronti di Lanza Mario e Lanza Alessandro per il delitto di estorsione continuata posta in essere ai danni della società Amica Spa.

« Ancora una volta dei personaggi notoriamente collegati alla criminalità organizzata foggiana, avvalendosi della fama criminale associata al loro status, adottando una pratica intimidatoria chiaramente connotata da metodiche di tipo mafioso, costringono l'Amica a corrispondere in loro favore, attraverso la Fiore Service, gli emolumenti stipendiali mensilmente previsti senza svolgere sostanzialmente alcuna attività lavorativa, facendo chiaramente intendere, a tutti i livelli, che loro potevano, tranquillamente, assentarsi dal lavoro, rimanere nei magazzini aziendali senza far nulla, occupare gli uffici riservati ai capi-squadra, farsi portare in giro, all'occorrenza, dal personale dipendente con i veicoli di servizio, senza che nessuno potesse battere ciglio, a meno che non volesse esporsi al rischio di subire ritorsioni personali e familiari.

(...).

La condotta estorsiva non si è manifestata attraverso le ordinarie ed esplicite forme di violenza e minaccia.

Gli indagati, senza assumere atteggiamenti apertamente arroganti, violenti o minacciosi nei confronti degli addetti al controllo sul loro operato, si limitavano a non recarsi mai al lavoro (come il Lanza Alessandro), ovvero ad andare in sede, stando negli uffici degli ispettori, senza mai lavorare, ed ancora disponendo per i propri spostamenti (chiaramente negli orari di lavoro) delle auto di servizio e, quali autisti, degli stessi ispettori addetti, tra l'altro, al loro controllo.

Si tratta di un comportamento che, in qualsiasi altro caso, avrebbe formato oggetto di precise contestazioni, procedimenti disciplinari e gravi conseguenze per il lavoratore; il fatto che ciò non sia accaduto nei confronti dei due indagati si spiega, come riferito dalle diverse persone informate dei fatti, per la paura suscitata dalla fama criminale degli stessi, notoriamente organici alla criminalità organizzata foggiana.

È, dunque, in forza di tale minaccia implicita, e come tale avvertita dagli altri impiegati e funzionari della stessa azienda Amica Spa, che i due Lanza, senza mai lavorare, hanno continuato a percepire per mesi, in modo del tutto indebito, gli emolumenti indicati nel capo di imputazione.

(...) ».

Anche in questo caso è stata riconosciuta la circostanza aggravante di aver agevolato l'organizzazione mafiosa di riferimento, avendone gli indagati, con la loro condotta, certamente rafforzato la capacità di radicamento e di infiltrazione nel tessuto economico-sociale locale.

Nel caso di specie la mafiosità della minaccia sarebbe emersa dalla modalità in cui si è manifestata e, soprattutto, da come è stata percepita dai suoi diretti destinatari.

Le persone offese sono state esplicite nel senso della loro netta percezione dello spessore criminale e della mafiosità dei due indagati e hanno tollerato, esclusivamente per questo motivo (in quanto soggiogati dalla forza di intimidazione scaturente dalla condizione di affiliati dei Lanza all'organizzazione mafiosa Sinesi – Francavilla), i loro comportamenti di illecita percezione dello stipendio (non avendo di fatto mai lavorato) e di utilizzo abusivo di mezzi e personale dell'azienda (impiegati, all'occorrenza, per soddisfare loro interessi personali).

È emersa, infine, dagli atti di indagine, una condizione di omertà diffusa a tutti i livelli tra operai, funzionari, quadri e dirigenti che attesta ulteriormente la caratura criminale dei personaggi e la loro capacità di incutere una paura generalizzata con la loro semplice presenza ed in virtù della loro mera fama mafiosa.

I contestati reati di corruzione aggravati dal fatto di essere stati consumati al fine di agevolare un clan mafioso

Nel capo *e*) d'imputazione è stato contestato ad Aimola Elio, in qualità di presidente della società Amica Spa, di avere affidato alla cooperativa Fiore il servizio pubblico di igiene ambientale mediante un sistema abusivo di contratti di cottimo fiduciario, stipulati in violazione della normativa vigente, sulla base di un accordo corruttivo con Iammarino Gaetano e Iammarino Giacomo, gestori di fatto della società cooperativa.

A parte la vicenda corruttiva in sé considerata, merita attenzione la contestata circostanza aggravante in forza della quale le condotte criminose sarebbero state poste in essere al fine di agevolare il clan mafioso cui era collegato uno degli indagati, Iammarino Giacomo. La circostanza, contestata dai pubblici ministeri, non è stata però riconosciuta dal Gip

In particolare, Aimola Elio, Iammarino Gaetano, Iammarino Giacomo risultano indagati per il « delitto di cui agli articoli 110, 319, 319-bis, 321 del codice penale e articolo 7 della legge 203 del 1991, perché Aimola Elio, nello svolgimento delle funzioni pubbliche di presidente dell'Amica Spa (società interamente partecipata dal comune di Foggia, cui è affidato il servizio pubblico di igiene ambientale ed i servizi accessori, giusta contratto n. 9154 di rep. del 16.10.2007), avendo compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio, ed, in particolare, favorito la ditta « Fiore Service cooperativa sociale a r.l. » nell'affidamento dei servizi ambientali di raccolta e spazzamento relativi alla città di Foggia, mediante un sistema abusivo di ripetuti contratti di cottimo fiduciario del valore complessivo di 498.247,75 euro (a fronte del quale, però, l'Amica Spa pagava la maggiore somma di 689.174,1585 euro) stipulati nel periodo dal mese di maggio 2009 al mese di marzo 2010, in violazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché dell'intera disciplina relativa ai contratti pubblici di rilevanza comunitaria (contenuta nella

parte II, titolo I del predetto decreto legislativo), che impongono agli organismi di diritto pubblico (come l'Amica Spa) l'affidamento di servizi pubblici locali in favore di operatori economici scelti nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di quello di pubblicità con le modalità prescritte dal citato decreto legislativo (c.d. procedimento di evidenza pubblica), riceveva in cambio dai fratelli Iammarino Gaetano e Iammarino Giacomo, gestori di fatto della « Fiore Service cooperativa sociale a r.l. », una serie di utilità consistite: 1) nel pagamento delle spese del funerale del padre, dell'importo di 1.500 euro; 2) nella riparazione della sua autovettura Mercedes; 3) nel pagamento della riparazione della carrozzeria dell'autovettura Nissan Micra in uso al figlio; 4) nel pagamento della riparazione del suo scooter Piaggio Beverly; 5) nel pagamento dei pezzi di ricambio per la riparazione della serranda del suo studio privato; 6) nella disponibilità di un dipendente della Fiore service per l'effettuazione di lavori di dipintura presso la sua abitazione.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per la stipulazione di contratti da parte dell'Amica Spa; con l'aggravante di aver agito al fine agevolare il clan mafioso Moretti/Pellegrino cui era collegato Iammarino Giacomo.

In Foggia, dal 20 ottobre 2009 al 13 luglio 2010 ».

Le fonti di prova, si legge nell'ordinanza, sono state rappresentate dai risultati delle intercettazioni telefonica, debitamente riscontrati sia dalle dichiarazioni assunte dalle persone informate sui fatti, sia dalle acquisizioni documentali effettuate dalla polizia giudiziaria.

Quale il comportamento contestato ad Aimola Elio ed agli altri indagati? I fatti sono analiticamente descritti nell'ordinanza del Gip di cui si riporta un ampio stralcio:

« (...) Sicché, il presidente di Amica Spa avrebbe dovuto procedere agli affidamenti dei predetti servizi — che, si badi bene, hanno comportato un costo complessivo fatturato di 689.174,1585 euro, pur a fronte di previsioni contrattuali pari a 498.247,75 euro (v. supra) — osservando la procedura ad evidenza pubblica imposta dal codice dei contratti.

Invece, nulla di tutto ciò è dato rilevare. I contratti stipulati tra Aimola Elio e la Fiore service sono denominati di “cottimo fiduciario” (v. supra), ma in realtà il sistema di aggiudicazione seguito, come si è detto, prescinde completamente dalle prescrizioni imposte dagli articoli 57 e/o 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per gli affidamenti mediante cottimo fiduciario.

Non vi è dubbio che tale comportamento di Aimola Elio costituisce un tipico atto contrario ai doveri d'ufficio apprezzabile ex articolo 319 del codice penale, poiché, da un lato, si pone in contrasto con i suoi doveri di fedeltà, imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblicistici, dall'altro, esprime l'asservimento della funzione pubblica agli interessi della Fiore service.

(...).

Con riguardo alle utilità percepite dall'Aimola non può attribuirsi soverchia rilevanza al fatto che le stesse presentino un valore modesto,

specie ove rapportato all'importanza economica per la cooperativa degli atti posti in essere a suo vantaggio, benché in modo contrario ai doveri d'ufficio, dall'Aimola.

Al riguardo va tenuto presente, in primo luogo, che la norma incriminatrice non richiede la sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra le prestazioni scaturenti dal *pactum sceleris* ai fini della configurazione del reato di corruzione propria.

È vero, però, che dovendo, di norma, desumersi l'esistenza dello stesso accordo corruttivo per *facta concludentia* (ovvero desumendolo, per un verso dalla constatata illegittimità-illiceità dell'atto, per l'altro dall'accertamento della percezione di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale quale diretta conseguenza dell'adozione dell'atto medesimo), il rapporto di sinallagmaticità tra tali prestazioni assume di fatto una significativa valenza dimostrativa in ordine all'effettiva conclusione del *pactum sceleris*.

Orbene, nel caso di specie, l'esistenza di un accordo di natura corruttiva tra l'Aimola, nella sua qualità di presidente p.t. dell'Amica Spa, e gli amministratori di fatto della cooperativa Fiore (rettamente individuati in Iammarino Gaetano e Iammarino Giacomo), emerge con meridiana evidenza, al di là dell'effettivo valore economico delle utilità prestate in favore del pubblico ufficiale, dal fatto che gli stessi Iammarino si siano posti stabilmente al suo servizio, rispondendo ad ogni sua richiesta, anche ove riferita a necessità di altri familiari.

Corroborata, inoltre, tale giudizio il fatto (in ordine al quale ci si è soffermati a lungo in precedenza) di essersi adoperato in prima persona l'Aimola, anche dopo la cessazione dell'incarico c/o l'Amica Spa, affinché la cooperativa Fiore ottenesse l'iscrizione all'Albo regionale così, dunque, tentando di fornire una sorta di legittimazione formale postuma al suo precedente operato

(...).

Conclusivamente, si può affermare che il successo imprenditoriale della Fiore service è legato allo svolgimento da parte dell'Aimola delle funzioni di presidente di Amica Spa; tale legame costituisce il movente dell'accordo corruttivo ».

In merito all'aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203 del 1991, il Gip non ne ha ravvisato gli elementi costitutivi e quindi non ne ha riconosciuto la sussistenza, per le seguenti ragioni:

il giudizio di mafiosità nei confronti di Iammarino Giacomo risulterebbe fondato, allo stato, sulle sole dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, prive, peraltro, di riscontri individualizzanti in merito a tali accuse;

lo *status* di mafioso di Iammarino Giacomo sembrerebbe escluso dall'atteggiamento arrogante e gravemente intimidatorio tenuto nei confronti del di lui suocero Fiore Paolo, da Trisciunglio Giuseppe, atteggiamento che difficilmente si sarebbe potuto registrare nei confronti del congiunto di un mafioso;

in ogni caso, la supposta condizione di mafioso non si sarebbe in alcun modo manifestata all'esterno, e non poteva pertanto ritenersi nota all'Aimola nel momento in cui lo stesso poneva in essere gli atti contrari ai doveri di ufficio finalizzati ad agevolare la cooperativa Fiore;

tra i soggetti indagati per la vicenda corruttiva vi era un rapporto di amicizia e collaborazione (addirittura di compiaciuto asservimento da parte degli Iammarino, pronti a soddisfare ogni richiesta dell'Aimola), in nessun caso caratterizzato da parte di quest'ultimo da atteggiamenti di soggezione o anche di semplice timore, tipici nei casi in cui si abbia la consapevolezza di trattare con esponenti della criminalità organizzata;

del tutto irrilevante è stata ritenuta la circostanza che nella cooperativa Fiore (allo stesso modo di altre cooperative sociali, quali Centesimus Annus, etc.) prestassero servizio soggetti ritenuti organici alla criminalità organizzata foggiana.

Considerazioni della Commissione

In definitiva la grave fenomenologia che appare dalle risultanze investigative e dai provvedimenti giurisdizionali adottati in materia è quella di un attacco parassitario delle organizzazioni mafiose all'attività di gestione dei rifiuti. La forma che ha assunto la penetrazione delle organizzazioni nel ciclo dei rifiuti è appunto parassitaria in quanto è consistita nella massiccia introduzione nel settore dei rifiuti di personale privo di qualifica e competenza e perciò inerte, con la conseguenziale paralisi dell'efficienza del servizio, essendovi addetti soggetti allo stesso modo incapaci ed incompetenti.

Il risultato è lo svuotamento dall'interno del servizio, la sua disarticolazione, la sostanziale morte della possibilità di fornire ai consociati un servizio congruo.

A ciò deve poi aggiungersi la consumazione di condotte corruttive che minano alla base ogni possibilità di efficienza di un settore, quale quello della gestione del ciclo dei rifiuti, particolarmente delicato e importante perché attiene alla salvaguardia dell'ambiente e della salute.

I.2 Provincia di Barletta-Andria-Trani

Premessa

Con riferimento alla neocostituita provincia di Barletta-Andria-Trani, sono stati auditi, in data 26 gennaio 2011:

il presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani, Francesco Ventola;

il sindaco di Barletta, Nicola Maffei;

il dirigente del settore ambiente del comune di Barletta, Salvatore Mastrolillo;

il vicesindaco del comune di Andria, Pierpaolo Matera;

l'assessore all'ambiente del comune di Andria, Francesco Lotito;

l'assessore all'ecologia e ambiente del comune di Trani, Giuseppina Chiariello;

l'amministratore delegato Ati Cogeam, Antonio Albanese;

il sostituto procuratore della Repubblica di Bari, Carlo Maria Capristo;

il sostituto procuratore della Repubblica di Bari, Antonio Savasta.

I problemi rilevati attengono, essenzialmente, al passaggio di competenze in materia ambientale dalla provincia di Bari a quella di Barletta-Andria-Trani, nonché alla individuazione di un ambito territoriale non corrispondente al territorio della neocostituita provincia, sicché alcuni comuni rientrano in ambiti territoriali che coprono territori non speculari a quelli delle province.

Quanto agli illeciti in materia ambientale, i magistrati auditi hanno evidenziato come sia sempre più pressante l'esigenza di combattere fenomeni di degrado ambientale e deturpamento del suolo, indice della presenza, sul territorio del circondario di Trani, di strutture criminali che operano nel settore dei rifiuti e del loro smaltimento illecito, proprio per le caratteristiche geomorfologiche dell'area e per l'esistenza di numerose cave dismesse, inghiottitoi carsici naturali, lame, doline che costituiscono i presupposti per l'illegale gestione di discariche, più o meno organizzate, di rifiuti speciali e comuni, provenienti da svariate regioni.

Per questo motivo è stata sottolineata dal procuratore della Repubblica di Trani la necessità che vengano incrementate le aliquote della sezione di polizia giudiziaria mediante l'applicazione di personale dotato di evoluta professionalità nelle specifiche materie, con qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, appartenente alla polizia provinciale e polizia municipale locale, oltre che al Corpo forestale dello Stato.

Sarebbe così possibile dare vita ad un'azione di « monitoraggio ambientale » coordinata anche con enti operanti in ambito provinciale e regionale.

L'assenza di un adeguato controllo del territorio rappresenta, infatti, un *gap* che va colmato per impedire l'ulteriore degrado di una zona della regione Puglia particolarmente martoriata dai fenomeni di inquinamento.

I.2.1. Il ciclo dei rifiuti nella provincia Barletta-Andria-Trani (BAT) e problematiche legate alla pregressa delimitazione degli Ato (ambiti territoriali ottimali)

Il presidente della provincia Barletta-Andria-Trani ha evidenziato una serie di problematiche nella gestione del ciclo dei rifiuti legate, essenzialmente, al trasferimento progressivo alla neocostituita provincia di una serie di competenze già facenti capo alla provincia di Bari.

La provincia Barletta-Andria-Trani è infatti nata recentemente e si sono riscontrate diverse difficoltà sia nel passaggio delle competenze relative agli impianti esistenti, sia nel rilascio delle autorizzazioni in itinere.

Sul territorio provinciale insistono due discariche di rsu, una nel comune di Trani, gestita dall'Amiu, e una nel comune di Andria, una discarica pubblica gestita dalla Daneco. Nel corso degli anni queste due discariche sono spesso servite alla regione Puglia per dare ospitalità ai rifiuti che provengono da fuori bacino, ed in relazione ad esse sono in corso le attività legate al sistema autorizzatorio.

Vi sono poi discariche per rifiuti speciali, operanti prevalentemente in agro di Canosa di Puglia: in particolare, si tratta di una discarica per rifiuti non pericolosi in capo alla Bleu, e di un'altra discarica in fase di *post-mortem* che fa capo alla Tradeco. Le discariche summenzionate, secondo quanto riferito dal presidente della provincia, sono state in diverse occasioni attenzionate dall'autorità giudiziaria e sono state oggetto di specifiche indagini. Vi sono poi altri impianti in attesa di autorizzazione.

Una questione particolare riguarda la discarica di Grottelline a Spinazzola, che è un paese rientrante nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani ma che fa parte di altro ambito territoriale ottimale (della vicenda relativa alla discarica di Spinazzola si tratterà in un successivo paragrafo).

Il problema evidenziato dal presidente della provincia è connesso alla necessità di disporre di un ambito su base provinciale, nonché di ristabilire e delimitare esattamente le diverse competenze spettanti alla provincia ed alla regione.

Ha dichiarato, testualmente: «La mia provincia è composta di dieci comuni, tre rivenienti dal foggiano e sette dal barese, ma, in relazione agli ambiti territoriali, nella programmazione regionale è divisa in tre: due centri, Spinazzola e Minervino, fanno capo al bacino BA/4 insieme a Gravina, Altamura, Poggio Orsini e altri; al FG/4 fanno capo tre centri della mia provincia, San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia, insieme a Cerignola e ad altre città; a BA/1 fanno capo, invece, i centri della provincia di Barletta, Andria e Trani, ossia Bisceglie, Trani, Canosa, Barletta e Trani, alle quali si aggiungono quattro centri della provincia di Bari, ovvero Molfetta, Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia.

Io mi trovo, dunque, nella sgradita situazione di avere tre ambiti da dover tenere sotto controllo, i cui impianti di riferimento sono tutti nei centri che fanno capo alla mia provincia. Abbiamo chiesto da tempo alla regione Puglia di identificare un unico ambito su base provinciale per evitare che ci fossero seri problemi. È stata emanata una legge regionale in occasione dell'approvazione del bilancio dell'anno scorso che dava appunto questo indirizzo.»

Non è stato ancora organizzato un sistema per effettuare la raccolta differenziata e, non essendo stato definito un piano d'ambito, vi sono ancora problemi relativi all'avvio uniforme della stessa.

Il presidente della provincia ha precisato altresì che, se la regione dovesse rivedere gli ambiti su base provinciale, la provincia sarebbe in grado nel giro di quarantotto ore di predisporre un piano d'ambito.

La mancata previsione di un bacino unico su base provinciale rappresenta, secondo quanto dichiarato dall'auditore, anche un impedimento per bandire un'unica gara che consenta di ottimizzare la

quantificazione della tariffa per il cittadino e di condurre ad una raccolta organica in tutti i centri, partendo dalla raccolta differenziata.

« La differenziata non funziona perché il piano esistente è come se non esistesse per il fatto di aver bloccato negli anni passati la realizzazione dei termovalorizzatori e di un ciclo completo del trattamento del rifiuto, che partiva dalla raccolta differenziata e prevedeva in quasi ogni ambito la dotazione impiantistica perfetta, per la quale nella discarica di riferimento di tale ambito andava solo la parte residuale non più utilizzabile. Si tratta di un piano che faceva riferimento agli anni 2000-2005.

Dopodiché, i piani successivi si sono dimostrati inattuabili. L'aver bloccato gare pubbliche già aggiudicate, che prevedevano la realizzazione di impianti che trasformavano il rifiuto e non l'abbancavano solamente ha consentito i sovralli in deroga, molto spesso costretti con ordinanze ».

Il tema della eventuale rideterminazione degli Ato è stato affrontato dalla Commissione con il presidente Vendola nel corso dell'audizione del 2 febbraio 2011.

Il senatore Candido De Angelis, in quella occasione, si è fatto portatore delle doglianze manifestate alla Commissione dal presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani proprio con riferimento a questo tema (« Esiste il problema della riduzione e della migliore localizzazione degli Ato. Abbiamo avuto anche dai presidenti della nuova provincia lamentele perché rispetto a questo non sentono centralizzato bene il ruolo dell'Ato »).

Il presidente Vendola, su questo come su altri punti, si è espresso con estrema chiarezza e determinazione: « quanto agli Ato, e finisco, quanto tempo avrò impiegato per convincere i comuni a costituirsi in Ato e a conferire a questi la personalità giuridica? Quando hanno formato gli Ato non avevano personalità giuridica e questa era la ragione per cui non si poteva fare l'appalto di Ato, perché ognuno aveva il suo appaltino, questa è la verità (...).

Oggi, a fronte di un'incertezza – il legislatore vuole superare gli Ato – cosa faccio? Dopo aver impiegato quasi due anni per cominciare a farli funzionare, ora intervengo per ragioni che per me sono poco comprensibili e riapro daccapo tutti i giochi? Io completo. Qual è il tempo a disposizione? Vedremo cosa deciderà il Parlamento e normativamente assumeremo le conseguenze della sua decisione ».

I.2.2 I comuni di Barletta, Andria e Trani

Nel corso della seconda missione in Puglia sono stati auditi i sindaci di Barletta, Andria e Trani.

Il comune di Barletta

Anche nel corso di queste audizioni è stato evidenziato il problema nascente dall'appartenenza dei vari comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani a tre Ato diversi.

I comuni della provincia appartengono quindi a tre bacini diversi: BA/1, BA/4 e al bacino di Foggia, oltre naturalmente al bacino rientrante nella nuova provincia.

Con riferimento specifico alla città di Barletta sono state fornite una serie di informazioni concernenti il sistema di raccolta dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata raggiunto nella città.

Barletta ha una società mista, la BAR.S.A SpA, a prevalente capitale pubblico, con il 72 per cento di azioni a fronte di un 28 per cento spettante al socio Manutencoop, a seguito di una gara che risale al 2000.

La BAR.S.A SpA svolge il ruolo di interfaccia esclusiva con il comune nella gestione dei rifiuti, per cui esegue la raccolta, provvede allo smaltimento e al conferimento in discariche pubbliche e segue anche le attività legate alla raccolta differenziata e all'implementazione dei servizi che mirano a ridurre la quantità di rifiuti che vengono conferiti in discarica.

La città di Barletta nel 2006 ha ricevuto un riconoscimento come città « riciclona » del legno a livello nazionale, mentre a giugno del 2011 ha ricevuto il riconoscimento per il riciclo del vetro fra tre comuni italiani.

Dal 1° dicembre è partita in maniera sperimentale e con finanziamento anche provinciale la separazione dell'umido su un nucleo abitativo composto da 10 mila nuclei familiari. Si tratta di una grossa fetta di territorio, che ha le dotazioni per dare corso alla separazione dell'umido e che, nella valutazione statistica, rispetto al rifiuto complessivo rappresenta circa il 40 per cento. Nell'arco di due mesi la sperimentazione sta dando risultati davvero significativi, al punto da spingere l'amministrazione comunale ad estendere a tutta la città la separazione dell'umido.

Sono state poi effettuate campagne per la produzione di minori quantitativi di rifiuti da conferire in discarica.

Recentemente anche il servizio di raccolta differenziata della carta viene gestito dalla stessa società (BAR.SA Spa), mentre prima veniva svolto con piccoli appalti esterni che la società stessa gestiva.

In sostanza, nella città si spinge molto sulla differenziata che si attesta intorno al 20 per cento, con un quantitativo pro capite di rifiuti che non è tra quelli più elevati in Puglia, ossia intorno ai 400 chilogrammi *pro capite* annui. È un dato al di sotto delle medie di altre realtà, come Bari, Trani, Andria, o comuni vicini o dell'ambito regionale.

La situazione della città di Barletta viene quindi valutata positivamente, viene applicata la tarsu, sicché il 63 per cento del costo del servizio è coperto dall'utente mentre il resto lo copre il comune.

Il comune di Andria

In data 26 gennaio 2011 è stato audito dalla Commissione il vicesindaco del comune di Andria, Pierpaolo Matera, il quale ha anche prodotto un documento (9) nel quale sono indicate le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti che si registrano sul territorio comunale.

(9) Doc. n. 658/1.

Nel territorio del parco nazionale dell'Alta Murgia, ricadente nel comune di Andria, a seguito dell'attività di controllo della polizia municipale e del Corpo forestale dello Stato, si sono rilevate quaranta situazioni di abbandono di rifiuti e di funzionamento di discariche abusive o incontrollate.

In tali siti interessati dall'abbandono incontrollato dei rifiuti e in alcune discariche a cielo aperto, a seguito di diffide dirigenziali e di ordinanze sindacali, sono stati eseguiti interventi di rimozione e di avvio al recupero e allo smaltimento in discarica controllata di ogni tipo di rifiuto o materiale di risulta, in ossequio alla normativa vigente, con l'adozione di tutte le misure idonee al controllo e alla prevenzione di ulteriori inconvenienti igienico-sanitari.

Il sindaco, in merito alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea con riferimento a due discariche abusive presenti in agro di Andria in località Lama di Corvo, ha dichiarato di avere adottato tutte le iniziative finalizzate al ripristino delle aree segnalate, che risultano attualmente bonificate, in quanto i proprietari dei siti hanno ottemperato alle diffide dirigenziali nn. 31/2009 e 48/2009 emesse dal settore ambiente.

Un'altra problematica ambientale legata ad attività illecite nel ciclo dei rifiuti del comune di Andria riguarda il corpo idrico superficiale del canale Ciappetta Camaggio. Si tratta di un canale di circa quattordici chilometri che attraversa le città di Andria e di Barletta, ricettore dei reflui depurati provenienti dal depuratore a servizio della città di Andria, con il successivo scarico in mare a Barletta.

In data 4 giugno 2007 il Gip del tribunale di Trani aveva emesso un provvedimento di sequestro preventivo del corpo idrico canale Ciappetta Camaggio. L'Arpa Puglia ha quindi eseguito il controllo del sito, come richiesto dalla provincia di Bari, e ha riscontrato fonti di inquinamento con presenza di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

In particolare, dal prelievo di campioni di sedimento e terriccio erano emersi valori eccedenti i limiti previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006. A oggi non è ancora emerso quale sia l'ente proprietario gestore del canale Ciappetta Camaggio e, quindi, il titolare della sua manutenzione, in considerazione della presenza nel canale di rifiuti di diverso genere. Il comune di Andria non è titolare o proprietario del canale in oggetto, ma comunque provvede alla pulizia dei tratti scoperti che attraversano l'abitato di Andria.

Per superare la questione sulla proprietà e la titolarità del canale Ciappetta Camaggio la regione Puglia aveva assicurato la copertura finanziaria per interventi di caratterizzazione del sito, mentre la provincia di Bari è l'ente attuatore per conto della regione Puglia di un finanziamento Cipe per la bonifica e la manutenzione del canale.

Attualmente sono in corso i lavori per un tratto di circa tre chilometri del canale in territorio del comune di Barletta e la competenza nel frattempo è passata dalla provincia di Bari alla provincia Barletta-Andria-Trani.

È stata inoltre segnalata in agro di Andria, in contrada Papari-cotta e in contrada Boscariello, una discarica abusiva a cielo aperto avente un perimetro di 5 mila 300 metri e una superficie di 77 mila

755 metri quadri. Tale discarica è stata sottoposta a sequestro giudiziario del 25 marzo 2008 da parte della polizia municipale di Andria e affidata in custodia giudiziaria al dirigente del servizio di viabilità della provincia di Bari, ente proprietario del sito. Anche in questo caso la competenza è passata dalla provincia di Bari alla nuova provincia Barletta-Andria-Trani.

Anche nel corso dell'audizione del sindaco di Andria sono state evidenziate le problematiche connesse al fatto che diversi comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani rientrano in altri ambiti territoriali ottimali, compresa la città di Andria.

Emerge chiaramente la richiesta che venga rideterminato l'ambito territoriale ottimale di Barletta-Andria-Trani facendolo corrispondere al territorio provinciale.

La città di Andria rientra nell'Ato BA/1 che, secondo quanto dichiarato dall'assessore all'ambiente, Francesco Lotito, ad oggi, « non ha prodotto nulla. Non abbiamo nemmeno il piano d'ambito. La nostra città ha un'azienda per la raccolta dei rifiuti in proroga da circa tre anni e incontra difficoltà nel preparare il nuovo bando di gara, perché non può rimanere con un capitolato vecchio redatto nel 2002 con la scadenza nel 2007.

Ci troviamo, dunque, in grosse difficoltà, perché l'azienda, essendo in proroga, non ha compiuto investimenti, non ha mezzi idonei per la raccolta e presenta un parco macchine obsoleto.

Non abbiamo il piano d'ambito perché l'Ato non l'ha prodotto. Ci troviamo con un impianto di discarica di nostra proprietà gestita dalla Daneco, che ha presentato un impianto di biostabilizzazione, approvato in fase di Via e di Aia. La presentazione è stata inoltrata prima alla provincia di Bari e poi, con la nascita della provincia Barletta-Andria-Trani, ivi trasferita ».

Le percentuali di raccolta differenziata si attestano intorno al 18 per cento.

Comune di Trani

Sempre in data 26 gennaio 2010 è stato audito l'assessore all'ecologia e all'ambiente del comune di Trani.

La discarica sita nel territorio del comune di Trani è gestita da una società a capitale totalmente pubblico e si tratta di una discarica che serve molti comuni vicini, oltre alla città di Trani (si tratta di una discarica che dispone ancora di un'ampia capienza).

Anche in questo caso sono state evidenziate le difficoltà legate alla necessità di rivedere la delimitazione territoriale degli Ato e di introdurre un ciclo completo per lo smaltimento dei rifiuti.

Quanto alla raccolta differenziata, è stato fornito il dato del 21 per cento, dato che è stato rilevato dalla società Amiu che gestisce la raccolta differenziata.

I.2.3 La discarica di Grottelline in Spinazzola

La realizzazione della discarica di Grottelline in Spinazzola è stata assegnata, a seguito di aggiudicazione pubblica, all'Ati Cogeam.

Sebbene il comune rientri nella provincia di Barletta-Andria-Trani, fa parte di un diverso ambito territoriale. Si tratta di un sito posto più volte sotto sequestro, ed ancora sotto sequestro al momento dell'audizione (gennaio 2011).

Nel corso della missione in Puglia è stato audito l'amministratore delegato della Cogeam, Antonio Albanese — che ha vinto la gara d'appalto per la realizzazione della discarica — sono stati acquisiti una serie di documenti (10) e sono stati esposti i tempi e le modalità di aggiudicazione della gara.

Si riportano integralmente le dichiarazioni rese dal dott. Albanese: « Nel 2003 il commissario delegato, l'attuale ministro Fitto, bandì alcune gare per la gestione dei rifiuti urbani sull'intero territorio regionale, divise in diversi bacini. Nella fattispecie, nel bacino BA/4, quello specifico del sito di Grottelline, il consorzio Cogeam, costituito al 51 per cento dalla Marcegaglia SpA e dal 49 per cento dalla Cisa SpA, che è una mia società, partecipò in Ati con una società locale che già operava nel settore, la Tradeco Srl. Nel maggio 2004 viene consegnata l'offerta per la gara e successivamente, nel novembre 2004, la gara viene aggiudicata all'Ati costituita dal consorzio Cogeam, che aveva una partecipazione in quest'Ati del 20 per cento, mentre l'80 per cento faceva riferimento alla Tradeco. Noi partecipammo a questa gara essenzialmente perché il nostro interesse era finalizzato alla produzione del cdr, in quanto con altre società facenti parte del gruppo avevamo già realizzato a Massafra un impianto di termovalorizzazione che la Commissione ha avuto modo di visitare alcuni mesi fa. Avevamo, inoltre, in realizzazione con progetti approvati, un impianto di termovalorizzazione in provincia di Bari, nel comune di Modugno, e un altro nel territorio di Manfredonia. Il nostro interesse nella partecipazione di queste gare era, pertanto, di assicurare a questi impianti il combustibile per poter far loro produrre energia elettrica. Nel 2004 la gara viene aggiudicata e il 28 aprile 2006 viene stipulato il contratto di concessione con l'attuale commissario delegato, l'onorevole Vendola. La consegna dei lavori avviene il 5 dicembre 2007 e ci vengono consegnate le aree. Premetto che l'individuazione delle aree era già stata effettuata nel bando di gara. Non era il concorrente a individuare le aree, ma queste erano già di per sé localizzate. A seguito di comunicazione inviata i lavori vengono ripartiti nel modo seguente: i lavori di discarica sarebbero dovuti essere realizzati dalla Tradeco, mentre noi ci saremmo occupati di tutta la parte impiantistica a monte, quindi degli impianti di selezione e di biostabilizzazione. Il 1° aprile 2008 viene disposto un ordine di servizio dal direttore dei lavori, perché nei lavori della cava che era stata individuata per la realizzazione della discarica vengono rinvenuti rifiuti urbani che erano stati stoccati alcuni decenni prima dal comune di Spinazzola. Vengono, dunque, interrotti i lavori e viene notificato il fatto a tutti gli enti perché si procedesse alle attività di bonifica. Erano un migliaio di tonnellate i rifiuti depositati in quest'area. Nel frattempo, si dispone una sospensione parziale dei lavori limitatamente all'area dove erano stati individuati tali rifiuti.

(10) Doc. n. 637/1.

Successivamente, vengono sospesi del tutto i lavori, perché, laddove doveva essere realizzato l'impianto di selezione e di biostabilizzazione, nella rimozione del terreno e quindi nell'attività di scoticamento del terreno, vengono rinvenute alcune grotte. Vengono, quindi, immediatamente sospesi i lavori per poter stabilire tecnicamente come risolvere il problema. La questione venne portata all'attenzione della Commissione VIA e di tutti gli enti, come rileverete dagli atti. Tutti gli enti vengono coinvolti in questa decisione e viene stabilito di traslare l'insediamento industriale da realizzare di circa 20 metri a monte, in modo da non creare interferenze con le cavità che erano state rinvenute. Nel momento in cui si stavano effettuando tali valutazioni interviene un sequestro da parte della procura di Trani, esattamente il 26 agosto 2008, con la motivazione che erano state rilevante difformità progettuali rispetto al progetto originario. Sostenevano, cioè, che ci fossero state difformità tra il progetto di gara e quello poi approvato dal Comitato VIA. A seguito di alcune valutazioni durate venti mesi da parte della procura di Trani, in data 13 aprile 2010, la procura di Trani dissequestra l'intera area, dichiarando nel provvedimento di dissequestro che, a seguito dei chiarimenti forniti dal consulente tecnico cui il magistrato aveva affidato l'incarico, la questione era risolta e chiede l'archiviazione degli imputati. Il percorso di realizzazione dell'impianto era, pertanto, nelle condizioni di poter ripartire. Il 13 aprile viene dissequestrato il sito. Il 14 aprile, il giorno seguente, il comando del Noe di Bari scrive alla regione Puglia, che naturalmente informa tutti, comunicando che nel frattempo si era costituita la provincia di Barletta, Andria e Trani e che, quindi, il progetto necessitava per la valutazione di impatto ambientale anche del parere da parte della cosiddetta BAT. L'Ati ha provveduto a trasmettere tutta la documentazione necessaria perché anche il comitato tecnico della BAT potesse esprimere il parere di rito e, di fatto, dal momento del sequestro del 2008 al dissequestro i lavori non sono mai ripartiti e sono sempre stati fermi. Siamo ancora in attesa del parere del comitato tecnico della BAT. In data 1° novembre, in maniera alquanto strana, appare un articolo sulla *Gazzetta del Mezzogiorno* che riporta notizie per cui un testimone avrebbe visto sotterrare negli anni precedenti all'aggiudicazione e quindi anche all'indizione della gara rifiuti ospedalieri. Naturalmente, la procura di Trani, informata su questo fatto, pone nuovamente sotto sequestro l'area e, quindi, vengono di nuovo sospesi del tutto i lavori, che non erano di fatto mai iniziati, ma che per procedura vengono risospesi. In data 14 e 15 dicembre, circa un mese fa, è stata espletata una consulenza tecnica, disposta dal pubblico ministero nella forma dell'accertamento irripetibile – vi riporto quanto mi hanno scritto i miei legali – in contraddittorio con le parti, la quale verifica ha dato esito negativo: non sono stati trovati i rifiuti che il testimone sosteneva ci fossero sul sito. La vicenda è questa. Questo è l'*excursus* cronologico dei fatti. Vi consegno la documentazione in merito ».

In sostanza, nel corso dell'audizione, l'amministratore delegato della Cogeam ha precisato come, da un lato, la localizzazione dell'area fosse stata effettuata dal commissario delegato nel 2002, dall'altro, come non fossero state, allo stato, acquisite prove circa l'utilizzo pregresso del sito per lo smaltimento di rifiuti ospedalieri.

Sono state poi poste dal senatore De Toni domande in merito ai rapporti tra le società facenti parte dell'Ati, in particolare con l'imprenditore Columella. L'amministratore delegato ha sottolineato come i rapporti siano attualmente intrattenuti esclusivamente dai legali, essendovi l'intenzione di cedere la propria partecipazione in Ati al Columella o ad altri. Ha aggiunto che, se al posto del Columella vi fosse stato un altro soggetto, l'impianto sarebbe stato già realizzato, ma non sono state fornite ulteriori precisazioni al riguardo.

Nella nota prodotta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Trani (11), in merito a questa vicenda sono riportate le seguenti informazioni: « di rilievo è anche il procedimento 399/2008 mod. 21 nel quale è stato eseguito presso la discarica di Grottelline – in agro di Spinazzola – un sequestro finalizzato alla ricerca nel sito di rifiuti speciali che sarebbero stati occultati ed interrati presso una cava poi colmata. Allo stato sono in corso indagini finalizzate a monitorare la zona anche con eventuali e successivi carotaggi ».

La Commissione ha poi acquisito ulteriori atti dell'indagine summenzionata, curata dal dottor Michele Ruggiero, tra cui anche il provvedimento di dissequestro dell'area non essendo stati rinvenuti rifiuti speciali pericolosi.

Queste le premesse del provvedimento di dissequestro dell'area:

« (...) – Preso atto degli esiti delle ispezioni locali disposte, alla presenza di Carabinieri del Noe, dal personale dell'Arpa Puglia, sull'area della discarica in sequestro località Grottelline: ispezioni volte a verificare la fondatezza dei reati sopra indicati nei provvisori addebiti;

tenuto conto del fatto che le operazioni di sondaggio dei cumuli di terreno ove – secondo le indicazioni inizialmente fornite da una persona informata dei fatti – avrebbero potuto trovarsi rifiuti di varia natura ed, in specie, rifiuti sanitari illecitamente smaltiti ed interrati hanno dato esito negativo per l'assenza di qualsiasi tipologia di materiale estraneo al terreno vegetale stesso;

considerato, altresì, quanto emerso dall'audizione (condotta dallo scrivente pubblico ministero) della predetta persona informata dei fatti le cui dichiarazioni ed indicazioni si apprezzano come fumose, vaghe e di scarsissima attendibilità;

letti gli esiti del supplemento di consulenza svolto da personale altamente qualificato dell'Arpa Puglia presso l'area della discarica al fine di svolgere il campionamento delle matrici ambientali di un cumulo di rifiuti/terreno rilevato in occasione delle pregresse ispezioni: campionamento che ha escluso la presenza di qualsiasi contaminazione da sostanze pericolose; anche il campionamento delle matrici ambientali delle acque presenti nel fondo della cava n. 1 in cui è presente il telo impermeabile ha escluso la presenza di qualsivoglia contaminazione da sostanze del pari pericolose (...) ».

Il dottor Ruggiero ha anche approfondito tutti gli aspetti connessi all'idoneità del sito prescelto, alla correttezza delle procedure amministrative, alla correttezza dell'esecuzione delle opere in conformità dei provvedimenti emessi dal commissario delegato.

(11) Doc. n. 638/1.

All'esito di approfondite indagini — di cui si è dato ampiamente conto nella richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero — è stata inoltrata al Gip richiesta di archiviazione.

Si riporta uno stralcio del provvedimento del pubblico ministero: « Invero, la congerie di provvedimenti emessi si evidenzia che:

1) vi è stata l'approvazione della perizia di variante tecnica dell'impianto;

2) l'aumento della superficie pari a 4 mila metri quadrati dell'impianto non comporterà alcun aumento del volume di rifiuti solidi urbani della discarica, né tantomeno vi sarà un aumento di capacità dell'impianto di trattamento dei rifiuti;

3) è stato emesso parere di compatibilità ambientale dell'impianto di trattamento dei rifiuti ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.

Alla stregua di siffatte determinazioni amministrative deve ritenersi che — dal punto di vista formale — i provvedimenti della pubblica amministrazione, segnatamente quelli regionali del settore ecologia, abbiano rimosso gli ostacoli procedurali per la prosecuzione dei lavori. Quanto alla scelta ubicazionale dell'impianto complesso in parola, prossimo ad un sito di un interesse archeologico, le stesse autorità preposte alla tutela del vincolo hanno comunque fornito rassicurazioni in ordine alla futura regolare "fruibilità" del sito medesimo che verrà adeguatamente assicurato, protetto ed isolato con ogni opportuna opera edilizia di consolidamento e con fitte barriere arboree ».

I.2.4 Gli illeciti nella provincia Barletta-Andria-Trani

I.2.4.1 Le condizioni di rischio della provincia Barletta-Andria-Trani rispetto alle infiltrazioni della criminalità organizzata — Le dichiarazioni rese dal procuratore della Repubblica di Trani, Carlo Maria Capristo

Il procuratore della Repubblica di Trani, Carlo Maria Capristo, nella sua audizione innanzi alla Commissione, ha presentato la situazione del territorio della neonata provincia in relazione alla situazione ambientale e alle tematiche che riguardano il traffico illecito di rifiuti, descrivendola come un ambito territoriale di importanza strategica per le sue caratteristiche naturali e la sua collocazione geografica.

Il procuratore Capristo ha definito, infatti, l'area della provincia come un « avamposto » di rilevante importanza per il territorio pugliese ove è possibile individuare con degli osservatori specifici certi fenomeni per impedire che si sviluppino e passino da una situazione di semplice *societas sceleris* a una situazione, invece, di associazione di stampo mafioso.

In particolare è stato posto l'accento sul fatto che trattandosi di una provincia « giovane », che vede con la sua costituzione lo spostamento di considerevoli interessi economici, concentrati in un territorio « vergine », ma imprenditorialmente ricco e produttivo,

ancorché siano in via di costituzione, di tutte le strutture amministrative necessarie al corretto funzionamento della pubblica amministrazione, questo può diventare terreno fertile per l'infiltrazione nella gestione di tutte quelle attività redditizie, come lo smaltimento dei rifiuti, di sodalizi criminali organizzati che possano fiutare l'affare.

Il procuratore Capristo ha riferito inoltre, in relazione al rapporto tra le indagini ordinarie e l'antimafia, di un importante collegamento in atto tra le procure, essendo stato adottato una sorta di protocollo di intesa, nell'ambito del quale sono stati individuati una serie di reati che, pur non presentando *ab origine* natura mafiosa, possono evolversi in questa direzione *in itinere*. Il risultato di tali intese ha generato continuità nell'attività investigativa e un naturale processo di osmosi dei diversi accertamenti investigativi ottenuti, strumenti necessari alla comprensione delle possibili evoluzioni dei singoli reati minori in vere e proprie attività criminali organizzate.

Il procuratore Capristo ha, infine, informato la Commissione di una iniziativa promossa dalla procura a seguito di intese avviate con le sezioni di polizia giudiziaria, con il sindaco di Trani e il Corpo forestale tesa alla creazione di una sezione di polizia giudiziaria specializzata e dedicata a tempo pieno al monitoraggio e all'attività investigativa delle situazioni ambientali, composta da personale, dotato di elevata professionalità nelle specifiche materie, con qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia provinciale e polizia municipale locale, oltre che al Corpo forestale dello Stato, che può consentire un più articolato ed incisivo intervento finalizzato ad arginare i detti fenomeni mediante trattazione specialistica dei reati in materia di violazioni ambientali, edilizie, urbanistiche e stradali.

La presenza di soggetti dotati delle professionalità menzionate consentirebbe inoltre di creare un'azione di « monitoraggio ambientale », coordinata anche con enti operanti in ambito provinciale e regionale — Arpa, Asl, soprintendenza ai beni culturali ed enti preposti alla tutela del territorio e dell'ambiente — che ha come primo obiettivo quello di arginare fenomeni di degrado che possono degenerare, in assenza del controllo del territorio, con conseguente grave deturpamento della qualità dell'ambiente. Infine, la specializzazione del personale consentirebbe anche azioni preventive effettuate mediante il controllo degli scarichi di acque reflue, della qualità delle emissioni in atmosfera, delle condizioni di aree demaniali e mediante azioni a tutela dei vincoli ambientali, idrogeologici — al fine di prevenire dissesti idrologici, trattandosi di territorio carsico con lame sempre più cementificate ed oggetto di aggressione antropica con distruzione degli habitat naturali — naturalistici e storici.

Il magistrato ha quindi sottolineato la particolare permeabilità del territorio alle infiltrazioni della criminalità organizzata, anche nel settore dei rifiuti, agevolata da una serie di fattori:

la condizione di rallentamento delle procedure amministrative per effetto del passaggio di competenze, già spettanti alla provincia di Bari, alla provincia BAT, sicché il rischio concreto è che si creino dei « vuoti » amministrativi che rendano più facile operare nell'illecito;

la collocazione geografica che ne fa uno snodo di passaggio strategico per le infiltrazioni di organizzazioni criminali radicate anche in altre regioni.

I.2.4.2 Le principali problematiche legate al settore dei trasporti, all'utilizzo illecito delle cave e ai fanghi derivanti dagli impianti di depurazione. Le dichiarazioni rese dal sostituto procuratore presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Trani, Domenico Savasta

La Commissione ha audito nel corso della prima missione in Puglia anche il sostituto procuratore della Repubblica di Trani, Antonio Savasta, il quale ha riferito in merito ad un elemento di criticità emerso a seguito di indagini che hanno visto coinvolti sodalizi criminali organizzati nel settore del trasporto di rifiuti. Anche il dottor Savasta ha individuato come nevralgico e soggetto ad infiltrazioni della criminalità organizzata il settore dei trasporti — perché c'è scarso controllo da parte degli organi amministrativi e manca una normativa severa che selezioni le ditte che operano nel settore — e ha evidenziato i risultati delle indagini esperite.

Le indagini hanno permesso di accertare che si tratta di vettori spesso pregiudicati, collegati a sodalizi criminali, che controllano quasi in regime di monopolio il trasporto nel settore dei rifiuti.

«Paradossalmente, nel nostro paese si può trasportare rifiuto speciale e non speciale o rifiuto che non è più tale in un unico vettore. A dicembre del 2010 è stata modificata la normativa in materia di scarti animali: tutto ciò che è sottoprodotto di origine animale non è più considerato rifiuto, venendo così a sottrarsi alla disciplina sui rifiuti. Ripeto, esistono vettori che trasportano indifferentemente rifiuti speciali e rifiuti animali destinati alle industrie che fanno mangimi e sostanze di altro tipo, cosicché c'è il rischio di contaminazione delle farine all'interno dei vettori e, di conseguenza, del ciclo alimentare degli animali. A causa di questa assenza normativa dovuta alla nuova modifica è necessario ridefinire tutta la disciplina del trasporto per distinguere quello destinato all'alimentazione animale da quello dei rifiuti speciali. Non deve più esistere questa commistione nei vettori perché ciò potrebbe portare al rischio di contaminazione».

Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani, Domenico Savasta, era stato già audito il 14 luglio 2010 presso la sede della Commissione. In quell'occasione aveva rappresentato alla Commissione una problematica particolarmente avvertita nel territorio del circondario, specificatamente nell'Alta Murgia, legata all'esistenza di cave dismesse che vengono adoperate da organizzazioni criminali dedite ad attività di smaltimento illecito di rifiuti transregionale, tra le regioni è ricompresa la Campania.

Dalla Campania e dalle province vicine a Foggia giungono vari mezzi che trasportano rifiuti speciali che vengono occultati all'interno di queste cave. Soprattutto quando il settore delle cave risente di un'inflexione in quanto non vi è domanda del prodotto di estrazione, i proprietari le trasformano in discariche abusive. Altro problema

segnalato è quello attinente allo smaltimento dei fanghi derivanti da impianti di compostaggio e provenienti dalla zona del brindisino, dalla Campania oltre che da altre regioni.

Si tratta di fanghi che non vengono previamente trattati, che vengono sparsi su terreni agricoli e, circostanza questa paradossale, i soggetti che ne fanno uso addirittura beneficiano di provvidenze comunitarie sostenendo di effettuare agricoltura biologica. A livello investigativo si è quindi accertato un collegamento tra le frodi comunitarie e lo spargimento illecito dei fanghi.

Per quanto concerne lo spandimento e lo smaltimento dei fanghi di depurazione è stato segnalato un problema: la regione Puglia dal 2005 aveva vietato lo spandimento di fanghi su terreni agricoli, in quanto si era accertato che i fanghi provenienti dai depuratori contenevano massicce quantità di idrocarburi. Oggi in Puglia il divieto è stato eliminato ma non esiste una normativa che fissi i limiti di concentrazione nei fanghi destinati ad essere impiegati nell'agricoltura.

Inizialmente, l'attività relativa alla produzione dei fanghi derivanti da impianti di depurazione era praticata dai privati e in qualche modo era monitorata e controllata. Recentemente, invece, ha precisato il magistrato, l'Ente acquedotto pugliese, ente pubblico, ha creato un'unica società di gestione, la società Pura Depurazione s.r.l., che si occupa con interesse pubblicistico dell'attività di depurazione dei fanghi. La pubblicizzazione del settore, però, ha fatto venire meno l'attività di controllo e di monitoraggio dei fanghi.

Sempre nel corso dell'audizione è stato sottolineato che, allo stato, i fanghi vengono smistati tal quali semplicemente perché provengono da un ente pubblicistico e non sono più neanche controllati dalla polizia giudiziaria. La regione Puglia ha creato un protocollo d'indagine in collegamento con il Noe e la Guardia di finanza, e per questo motivo, secondo quanto riferito dal dottor Savasta, non si farebbero più controlli efficaci sui fanghi di depurazione. Il protocollo prevede solo indagini a campione che non sarebbero più fatte su iniziativa della polizia giudiziaria. « Nel momento in cui si è creata questa società che ha natura pubblicistica e che peraltro presenta anche una serie di obiettivi strategici all'interno della regione, si è detto che esiste un protocollo tra le forze dell'ordine, come ad esempio il Noe, e la regione Puglia sul monitoraggio delle acque, dell'ambiente e del territorio. Adoperiamo questo protocollo per fare soltanto indagini a campione: è venuta meno quindi l'iniziativa della polizia giudiziaria perché si utilizza questo tipo di monitoraggio scansionato nel tempo. Si fissa, ad esempio, una certa data per il monitoraggio effettuato dal Noe, e in quel determinato giorno l'impianto sarà perfetto ».

Con riferimento a questo aspetto, il comandante del Noe di Bari ha precisato che la convenzione sul monitoraggio dei siti inquinati, stipulata tra la regione Puglia e tre organi di polizia — il Noe, la Guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato — è una convenzione di tipo amministrativo in forza della quale vengono messi a disposizione ulteriori risorse regionali e che i risultati degli accertamenti vengono inseriti in una sorta di mappatura, su un sito messo a disposizione dalla regione Puglia. « Le modalità, la gestione

e l'esecuzione dei controlli, la scelta degli obiettivi sono di esclusiva competenza della forza di polizia che opera e non vi è nessun tipo di coinvolgimento da parte dell'autorità amministrativa. La regione viene informata di quello che facciamo solo a cosa fatta ed esclusivamente con l'inserimento nella banca dati di una coordinata e di una fotografia del sito eventualmente sequestrato o controllato, o presso il quale si sono attivate delle procedure amministrative, affinché possa seguirle ovvero intervenire come regione sul comune o sulla provincia per sollecitare l'esecuzione delle attività amministrative di competenza e raggiungere l'obiettivo di bonifica. Questi sono lo scopo principale e il *modus operandi* di questa attività fatta in regime di convenzione. L'autonomia è stata il primo punto protetto e messo come parametro indispensabile da parte di tutti i comandi generali, da parte sia del nostro comando generale, sia della Guardia di finanza, sia del Corpo forestale dello Stato. Questo significa che, ovunque andiamo, non lo diciamo prima, si tratti di un controllo verso un depuratore o verso un sito. Inoltre questa convenzione interessa in realtà l'accezione più lata del termine sito: non è concentrata sul depuratore, ma al limite sul sito inquinato da un depuratore perché i controlli ai depuratori venivano fatti su ordine del Ministero dell'ambiente nell'ambito della campagna "Mare pulito": veniva ordinata dal Ministero, l'obiettivo era il controllo del mare passando per quello delle immissioni nel corpo recettore a sua volta preceduto da quello dei depuratori. Il Ministero non sta più disponendo campagne dal 2006. Per questo motivo, dal 2006, ultimo anno in cui abbiamo fatto campagne, non facciamo più i controlli ai depuratori come obiettivo primario perché gli obiettivi principali strategici posti dal Ministero per l'intera catena ambiente sono quelli del traffico dei rifiuti e del ciclo del cemento. Quelli sono, quindi, i primi obiettivi e i restanti sono residuali. Tuttavia, anche se "residuale" può sembrare un termine riduttivo, questi restano sempre destinatari del 45 per cento delle risorse ».

Appare quindi rilevante la segnalazione di assenza di controlli sui depuratori dal 2006, a seguito della variazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministero dell'ambiente.

Altra questione evidenziata dal magistrato attiene alla bonifica di un tratto del litorale compreso tra Molfetta, Giovinazzo e Bisceglie, contaminato da una serie di fusti contenenti bombe all'iprite. Dopo la seconda guerra mondiale l'intero arsenale italiano delle bombe chimiche doveva essere eliminato e fu quindi deciso di individuare come luogo di smaltimento un sito al largo della città di Molfetta. Lo smaltimento venne finanziato dalla NATO ma non avvenne correttamente e l'operazione all'epoca venne gestita da alcune organizzazioni criminali che possedevano diversi pescherecci. Allo stato, gli ordigni sono disseminati nella zona da Bisceglie sud a Giovinazzo nord e Molfetta, non sono in sicurezza e si stanno corrodendo le chiusure dei fusti. La difficoltà di bonificare i siti, da un lato, sta bloccando i progetti di realizzazione di aree portuali, dall'altro, a causa della corrosione dei fusti, la sostanza chimica si sta diffondendo nel mare compromettendo l'*habitat* naturale. L'alga rossa prodotta da questi fusti contenenti le bombe all'iprite si sta diffondendo rapidamente e pare abbia invaso l'acquedotto. « L'argomento è stato tenuto riservato, trattandosi di segreto militare; ultimamente il segreto militare è stato

rimosso. La questione è come intervenire su questa problematica, sia per il fatto che i vari enti hanno occultato la situazione, sia per le modalità con cui è stata condotta la bonifica, fatti sui quali sono in corso indagini ».

Altro problema è inoltre rappresentato dall'affondamento della nave Alessandro I, che conteneva fusti di arsenico che si corrodono con il passare del tempo, e la nave si trova ad una profondità tale da rendere molto difficili le operazioni di bonifica. Sul punto, il comandante del Noe di Bari, Gennaro Badolati, nel corso dell'audizione del 14 settembre 2010, ha precisato che le operazioni di bonifica sono state avviate con l'impiego di forze militari e forze civili. In particolare, vengono eseguiti monitoraggi con perlustrazioni marine dei fondali per verificarne la condizione; se vengono rinvenuti ordigni, vengono avviate le operazioni di bonifica che consistono semplicemente nella rimozione dell'ordigno medesimo con il suo brillamento all'interno di cave. Permangono però dei problemi legati alle correnti. Spesso, infatti, gli ordigni vengono trasportati dalla corrente e quindi è possibile che un'area già bonificata torni ad essere contaminata.

Infine, il sostituto procuratore ha segnalato una problematica attinente al monitoraggio delle polveri sottili, in quanto si registra una vera e propria corsa ad ottenere l'autorizzazione integrata ambientale anche da parte di soggetti privi dei necessari requisiti. Secondo quanto risulta a livello investigativo, vari gruppi delinquenti stanno cercando di ottenere queste autorizzazioni per quanto riguarda i rifiuti speciali, che consentono di evitare ulteriori fasi di accertamento presso province e regioni.

1.2.4.3 Le indagini più significative effettuate presso la procura della Repubblica di Trani

Nel corso della seconda missione in Puglia è stata prodotta una relazione di sintesi da parte del procuratore della Repubblica di Trani, Carlo Maria Capristo, e del sostituto procuratore della Repubblica, Antonio Savasta, in ordine ai procedimenti, pendenti o definiti, sulle fattispecie di reato connesse al ciclo dei rifiuti.

Nella predetta nota viene evidenziato come siano state effettuate diverse indagini al fine di individuare siti adoperati illecitamente per lo smaltimento dei rifiuti provenienti sia dal bacino del nord barese che da altre realtà territoriali limitrofe.

Sono stati segnalati, in particolare, i seguenti processi:

proc. n. 7784/2004 R.G.N.R. Mod. 21, già in fase dibattimentale, a carico di trentaquattro imputati per il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 416 del codice penale in relazione ad un'organizzazione criminale con sede in Andria, avente ad oggetto il trasporto illecito di fanghi inquinati presso siti e cave nell'Alta Murgia nonché presso fittizi impianti di compostaggio nella zona di Ortanova. Tra le attività degli associati vi erano quelle di individuare i siti dove avviare illecitamente e smaltire, in violazione di legge, fanghi derivanti dagli impianti di depurazione di Trani, Andria, Canosa, Bisceglie, Corato, Barletta e Minervino; ciò avveniva

sia presso siti e fondi ad uso agricolo, sia presso siti adibiti a discariche non autorizzate come una cava sita in Barletta, sia (successivamente alle determinazioni dirigenziali n. 104 del 2 ottobre 2003, sostituita con la n. 144 del 25 novembre 2003 e n. 147 del 4 dicembre 2003) mediante illecito smaltimento presso fittizi impianti di compostaggio; con particolare riferimento agli impianti di compostaggio Ecofertel e Verde Italia, venivano avviati all'impianto fanghi di depurazione con caratteristiche difformi da quelle previste dalla legge e anziché venire sottoposti ad un regolare processo di compostaggio, transitavano presso le aree di pertinenza della società e, senza alcuna lavorazione per la trasformazione in ammendante organico, riversate e occultate presso fondi di terzi compiacenti. Nel procedimento *de quo* sono stati anche contestati reati fiscali e il reato di truffa ai danni dello Stato, con riferimento ai crediti inesistenti fatti valere nei confronti della AQP e della prefettura di Bari, ammontanti a circa due milioni di euro. Con riferimento a tale procedimento il magistrato ha dichiarato: «L'organizzazione che è stata scoperta nel processo Pizzolorusso è in avanzato stadio dibattimentale. Si tratta sicuramente di un fatto molto importante perché si avvicinano ad Andria quei sodalizi criminali che sono sempre pronti a passare il Rubicone, ossia passare dall'associazione a delinquere semplice a quella di stampo mafioso »;

proc. n. 6026/2008 e 6174/2010 R.G.N.R. Mod. 21, nell'ambito dei quali si è proceduto a sequestrare l'impianto di trasformazione di carcasse animali e sottoprodotti di origine animale le cui farine e grassi erano destinate ad essere commercializzate nel settore mangimistico e comunque all'alimentazione animale. Oggetto dell'approfondimento investigativo è verificare se le farine contaminate siano transitate, per mezzo di ditte abilitate al trasporto, nel ciclo alimentare degli allevamenti operanti sul territorio nazionale, avendo rilevato che l'impianto non garantiva la salubrità del prodotto. Ad oggi l'impianto in sequestro è sottoposto al controllo da parte dell'amministrazione giudiziaria e dell'ufficio veterinario competente dell'Asl. Risulta anche che farine non conformi alla legge siano state smaltite presso impianti di trasformazione dei rifiuti nel territorio campano. In relazione a tale procedimento il procuratore della Repubblica ha dichiarato: « Ci siamo trovati un bel giorno in una situazione piuttosto delicata di allarme sociale perché si è scoperto che l'impianto, che trasforma carcasse animali in compost, farine grasse e quant'altro, ha lavorato sempre in spregio a tutte le licenze e le concessioni che si potessero individuare nel settore. Attraverso un lavoro di indagine molto articolato in unione col Corpo forestale abbiamo individuato il sito. Nel momento in cui ci siamo avvicinati per avviare un'attività investigativa ci è arrivata all'improvviso una istanza del difensore, il quale ci diceva che a distanza di tre giorni avrebbe chiuso l'azienda. La chiusura di questa azienda ha creato panico in ben tre regioni, il Molise, la Puglia e la Basilicata, perché, siccome rappresentava il monopolio in questo tipo di attività, avrebbe creato un'emergenza sanitaria di proporzioni inenarrabili su tre regioni. Mi sono, quindi, trovato con i presidenti delle province e il presidente della regione Puglia in condizione di dover far fronte a questo rischio di chiusura. Abbiamo adottato un provvedimento di sequestro preventivo con

la nomina di un amministratore, nominato dal Gip, al quale è stato affidata in custodia giudiziale l'azienda in modo che vi fosse un controllo costante nella riorganizzazione dell'azienda stessa e nella messa a norma di certe situazioni. Sono stati coinvolti anche un nostro consulente, il Corpo forestale e l'ufficio veterinario. In questa maniera l'azienda non è stata più chiusa e le ultime indicazioni sono che la regione sta provvedendo, sulla base di una serie di ispezioni, controlli e regole imposte a rilasciare le necessarie autorizzazioni. Siamo così riusciti a evitare l'emergenza sanitaria attraverso questo provvedimento che è nuovo nel settore »;

alcuni dei soggetti già imputati nel procedimento 7784/2004 risultano poi indagati in altro più recente procedimento, sempre per il reato di cui agli articoli 256 e 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'organizzazione criminosa con attività continuativa ed organizzata avrebbe gestito illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti prevalentemente dall'industria lattiero-casearia conferiti ad una ditta beneventana specializzata nello smaltimento e trasformazione di rifiuti speciali in violazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2948 del 25 febbraio 1999 e della delibera della giunta della regione Campania n. 628 del 21 aprile 2005 che vietava l'ingresso nella regione Campania di rifiuti provenienti da altre regioni;

proc. n. 2522/09 R.G.N.R. Mod. 21 a carico di 5 indagati (le indagini stanno per concludersi) relative ad un'attività di stoccaggio e comunque di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi costituiti da materiale in cemento, verosimilmente contenente amianto, presenti nell'area indicata come ex cartiera – in passato di proprietà della cartiera Sudeuropa Spa, attualmente sottoposta a sequestro – depositati in maniera incontrollata, con esposizione degli stessi alla dispersione nell'aria, rinvenuti dalla tettoia dei manufatti, da materiale inerte misto a materiale fibroso contenente verosimilmente amianto – presente nei dismessi immobili in forma degradata e friabile – e dalla pavimentazione in linoleum, anch'esso contenente verosimilmente amianto, presente nella palazzina uffici in forma degradata e friabile;

proc. n. 2243/09 R.G.N.R. Mod. 21 nell'ambito del quale di recente è stata avanzata al Gip richiesta di sequestro preventivo e di nomina di un amministratore giudiziario, in relazione a una struttura attraverso la quale veniva effettuata una gestione non autorizzata di rifiuti contenenti cemento ed emessi nell'atmosfera PM10 e particolato totale sospeso in percentuali notevolmente superiori alle soglie stabilite dalla legge in un'area destinata ad attività estrattive di cava e all'attiguo impianto di frantumazione della pietra e di betonaggio in località Piccolo Chiano di Bisceglie.

È stata segnalata come particolarmente critica la situazione dell'Alta Murgia, dove la polizia giudiziaria ha concentrato la sua attività con riferimento al fenomeno dello smaltimento illecito di fanghi e rifiuti speciali provenienti da siti non identificati, che hanno determinato l'inquinamento di siti di rilevanza ambientale, considerando la presenza del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

I.2.4.3.1 *Procedimenti relativi all'utilizzo di cave in disuso o abbandonate come discariche di rifiuti*

Numerosissimi sono poi i procedimenti relativi a cave abbandonate ove sono stati rinvenuti rifiuti speciali e non, in alcuni casi sono state effettuate le bonifiche da parte dei proprietari dei suoli.

Nell'ambito delle cave o degli inghiottitoi carsici risultano occultati rifiuti anche di difficile rimozione, considerata la profondità dei siti, rifiuti di cui non si conosce la natura e l'entità. Ciò determina difficoltà in ordine alla bonifica. Occorre inoltre rilevare che la presenza diffusa di fenomeni di carsismo a carico dei complessi geologici caratteristici dell'area comporta una particolare vulnerabilità degli acquiferi: il percolato generato dai rifiuti finisce direttamente nelle acque sotterranee attraverso quelli che possono essere definiti veri e propri « corridoi preferenziali ».

Attraverso un'articolata opera di collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, la procura della Repubblica presso il tribunale di Trani sta effettuando una vera e propria attività di monitoraggio ambientale, ponendo sotto attenta vigilanza aree urbane e periurbane e cave dismesse che nel corso degli anni sono state oggetto di diversi interventi.

Proprio con riferimento alle problematiche attinenti alle cave illecitamente utilizzate come discariche abusive, nella provincia Barletta-Andria-Trani sono state avviate una serie di attività da parte del Corpo forestale dello Stato che nel comune di Trani, località Montericco, ha sequestrato nel mese di aprile 2009 sette cave abbandonate, utilizzate come discariche abusive, per un'estensione di 200 mila m², in esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip di Trani. Nell'ambito della predetta indagine sono state indagate ventiquattro persone, proprietarie dei terreni sequestrati, in relazione all'attività illecita di gestione di rifiuti speciali non pericolosi, effettuata attraverso la produzione, il trasporto e il successivo smaltimento mediante interrimento all'interno di cave abbandonate.

Un'altra cava illecitamente utilizzata come discarica abusiva è stata sequestrata, sempre nel corso del mese di aprile 2009, in località Montericco del comune di Trani.

L'impegno della procura della Repubblica di Trani sul piano dei reati ambientali e la necessità di disporre nell'ambito dell'ufficio di personale di polizia giudiziaria qualificato ha indotto la procura medesima a richiedere alla provincia di Barletta-Andria-Trani e al comune di Trani personale appartenente alla polizia provinciale e alla polizia municipale da distaccare presso l'aliquota di polizia giudiziaria della procura, specializzata per la trattazione di indagini per reati in materia di violazioni ambientali, edilizie, urbanistiche e stradali.

Su richiesta della Commissione sono stati trasmessi dalla procura della Repubblica di Trani i provvedimenti di sequestro delle cave abbandonate utilizzate illecitamente come discariche abusive, ove venivano scaricati ripetutamente rifiuti derivanti da lavori stradali,

rifiuti edili e scarti di lavorazione della pietra, misti a terreno e rocce da scavo. Gli scarichi effettuati avevano comportato il degrado ambientale dei siti (12).

Nelle richieste di sequestro preventivo inoltrate dal pubblico ministero e recepite dal Gip sono state affrontate una serie di questioni in punto di diritto che è opportuno ripercorrere, data la rilevanza delle stesse. Il problema prioritariamente affrontato riguarda la qualificazione dei materiali rinvenuti quali «rifiuti». Considerata la complessità del provvedimento di sequestro e le questioni giuridiche trattate si ritiene di dover riportare integralmente parti del medesimo provvedimento in modo da rendere facilmente intellegibile la problematica affrontata.

In ordine al materiale da demolizione e costruzione è stato rilevato che lo stesso è espressamente classificato rifiuto speciale dall'articolo 184, comma 3, lettera *h*), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tuttavia, il successivo articolo 185, comma 1, lettera *c-bis*) dispone la sostanziale esclusione dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti del «suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato».

Come è facilmente rilevabile si tratta del materiale da scavo che non costituisce rifiuto, in quanto trova un suo immediato e diretto reimpiego nell'attività di costruzione. La duplice condizione essenziale per l'inapplicabilità della disciplina dei rifiuti è costituita, infatti, dalla compresenza della certezza del reimpiego e della *immutatio loci* del materiale. In assenza di dette condizioni il materiale da demolizione e costruzione si deve inevitabilmente qualificare come rifiuto speciale. Si deve aggiungere che vi è una sostanziale equiparazione tra il materiale proveniente da escavazione stradale (es: asfalto misto a terra) e il materiale da demolizione. Si tratta, infatti, in entrambi i casi di materiale qualificabile come rifiuto speciale.

Diversa è la disciplina delle terre e rocce da scavo. La norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 186 del decreto legislativo citato e si sono registrate diverse modifiche legislative in un breve lasso temporale. Nel testo modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si evince che le terre e le rocce da scavo sono suscettibili di utilizzo per reinterri, riempimenti o rimodellazioni solo in presenza di indefettibili condizioni. L'utilizzo senza il rispetto delle condizioni ivi previste determina l'immediata riconducibilità delle terre e rocce da scavo nell'alveo della disciplina dei rifiuti; si legge testualmente nel comma 5: «Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto».

In questo senso, tutti i requisiti richiesti richiedono per la loro verifica almeno la tracciabilità delle terre e rocce da scavo utilizzate per i riempimenti. Ove non sia possibile risalire al sito di produzione

(12) Doc. n. 963/2.

del materiale non si avrebbe la certezza della dimostrazione del loro integrale utilizzo (lettera *b*) e *g*)), e la conformità all'apposito progetto di realizzazione delle opere da cui deriva (comma 2).

Del resto, si è affermato in giurisprudenza che l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 « esclude dall'applicazione della disciplina sui rifiuti le terre e rocce da scavo, quando siano utilizzate senza trasformazioni preliminari per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, purché la utilizzazione avvenga secondo un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale o secondo altro progetto corredato da parere positivo dell'Arpa e sempre che la composizione della intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. In quanto la norma costituisce direttamente una deroga alla nozione di rifiuto definita dall'articolo 183, lettera *a*) e indirettamente configura una causa di esclusione della punibilità dei reati che hanno come oggetto o come presupposto i rifiuti — rispettivamente gli articoli 256, 259 e 260 e l'articolo 258, comma 4 — grava sull'imputato l'onere di provare le condizioni positive per l'applicabilità della deroga — riutilizzazione delle terre e rocce da scavo secondo progetto compatibile dal punto di vista ambientale — mentre resta compito del pubblico ministero la prova della circostanza di esclusione della deroga, cioè la concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti ».

In conclusione, nelle ipotesi in cui vi sia un abbandono delle terre e rocce da scavo le stesse devono essere qualificate come rifiuto speciale.

In tema di materiale derivante dallo sfruttamento delle cave si registra una autonoma disciplina. L'articolo 185, comma 1, lettera *b*), n. 4) esclude dalla disciplina dei rifiuti « i rifiuti risultanti ... dallo sfruttamento delle cave », solo in presenza di autonome disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria. Per converso, al di fuori dell'ambito applicativo delle disposizioni normative specifiche i rifiuti derivanti dalle cave dovranno essere considerati quali rifiuti speciali e assoggettati al campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In questa prospettiva è stato emanato il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 per la gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Le condizioni per l'applicazione della disciplina *ad hoc* sono date dalla provenienza diretta del rifiuto dall'attività estrattiva in assenza di trattamenti e dalla collocazione del rifiuto nel cantiere stesso di produzione o in una apposita struttura di deposito. In mancanza delle suddette condizioni il materiale deve essere considerato rifiuto o, al più, sottoprodotto ai sensi degli artt. 183 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006. In senso sostanzialmente analogo si poneva la Corte di cassazione per cui: « La esclusione prevista dall'articolo 185, c. 1, lettera *d*), decreto legislativo n. 152 del 2006, deve essere letta secondo una interpretazione di stretto diritto, trattandosi di una eccezione alla regola generale sulla gestione dei rifiuti; detta deroga è limitata ai prodotti derivanti dalla attività estrattiva, che rimangono disciplinati dalle leggi speciali in materia di miniere, cave e torbiere. Sono, pertanto, esclusi dalla normativa in materia di rifiuti solo i materiali derivati dallo sfruttamento di cave, che restino, però, entro il ciclo produttivo della estrazione e della

connessa pulitura, non potendosi confondere l'attività della cava con la lavorazione successiva dei materiali; qualora si esuli dal ciclo estrattivo, gli inerti provenienti dalla cava, devono considerarsi rifiuti ».

Non solo, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 117 del 2008 dispone una disciplina alquanto dettagliata per l'utilizzo dei rifiuti da estrazione per la « ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva » che, tra l'altro, deve risultare da uno specifico piano di gestione dei rifiuti di estrazione. Ove non ci sia il piano di gestione si deve concludere per l'applicabilità della disciplina generale che determina la qualifica di rifiuto speciale di detto materiale.

In ordine al materiale rinvenuto all'interno della cava in disuso, alla luce delle considerazioni giuridiche sopra svolte, nonché alla luce degli elementi di fatto, deve essere qualificato quale rifiuto speciale ai sensi dell'articolo 184, lettera *b*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, per cui si intendono rifiuti speciali rispettivamente « i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 ».

Comunque, non si tratta di « sottoprodotti » ai sensi dell'articolo 183, lettera *p*), del decreto legislativo citato, ovvero sottoprodotti utilizzati direttamente dall'impresa produttrice o che li commercializza senza la necessità di operare trasformazioni preliminari.

C'è poi da aggiungere che nella specie i cumuli di materiale vario rilevati in occasione dell'ispezione degli operanti contenevano non solo quanto sopra indicato, ma anche altro vario materiale di scarto; talché a maggior ragione si trattava di « rifiuti » il cui accumulo presso l'area *de quo* integrava la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

È stato infatti accertato che i materiali erano accumulati disordinatamente; che i materiali dovevano essere stati trasportati e scaricati mediante l'uso di mezzi pesanti; che il sito di deposito era costituito da una cava in disuso idonea per ricevere ed occultare rifiuti; che sistematico ed imponente era l'accumulo; che il deposito aveva il carattere della definitività, come attestato anche dalla presenza di vegetazione sui vari cumuli di materiale scaricato, sì da creare il conclamato degrado dell'area. Le modalità di conservazione denotano, quindi, che l'area *de qua* era stata trasformata in una discarica abusiva di una notevole quantità di rifiuti. Infine, l'area era interclusa. Di conseguenza, il proprietario dell'area doveva avere necessariamente collaborato alla realizzazione della discarica abusiva, quantomeno consentendo l'agevole accesso e lo scarico dei rifiuti da parte di mezzi pesanti.

La richiesta di sequestro preventivo è stata articolata in modo analogo nei provvedimenti relativi a tutte le cave e viene segnalata nel contesto della relazione non solo perché attinente ad indagini particolarmente importanti in materia ambientale — essendo stato accertato l'utilizzo di diverse cave abbandonate o in disuso quali discariche abusive di rifiuti speciali — ma anche per i diversi profili di diritto che vengono affrontati in merito all'interpretazione della normativa vigente.

È emerso, infatti, nel corso della missione in Puglia come gli operatori del diritto abbiano segnalato talune difficoltà applicative nella normativa relativa alle terre e rocce da scavo – problematiche evidenziate dai magistrati della procura della Repubblica di Foggia – normativa che andrebbe dunque meglio articolata ai fini di una più lineare ed efficace applicazione.

In riferimento alle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, si evidenzia che la Legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, prevede all'articolo 49 l'emanazione di un decreto ministeriale che consenta di regolamentarne l'utilizzo in modo organico.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La suddetta legge è entrata in vigore il 25 marzo 2012, ma, ad oggi il previsto decreto ministeriale, già licenziato dal Consiglio di Stato, non è stato emanato.

Si sottolinea che, nell'ambito dello stesso decreto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Legge 24 marzo 2012, n. 28, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012, dovranno essere stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto possono essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.

Ai sensi dello stesso articolo 3, comma 2, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

È pertanto evidente che l'emanando decreto riveste fondamentale importanza per la regolamentazione di un settore particolarmente delicato, rispetto al quale, come sopra evidenziato, diversi magistrati hanno evidenziato l'inadeguatezza della normativa già vigente.

I.2.4.3.2 Il procedimento n. 3415/03 R.G.N.R. a carico di Columella Carlo + altri

La Commissione ha acquisito in copia gli atti ritenuti più significativi del procedimento n. 3415/03 R.G.N.R. a carico di Columella Carlo più altri.

Si tratta di un procedimento nel quale sono state approfondite vicende relative a un traffico illecito di rifiuti che avrebbe visto coinvolte le società riconducibili al gruppo Columella (Cobema s.r.l., Tradeco s.r.l. e Viri s.r.l.).

La Commissione ha acquisito copia della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero Michele Ruggiero a carico di diversi imputati per i reati di seguito indicati:

a) articolo 416 del codice penale (Columella Carlo, Castoro Lucia, Moramarco Vincenzo, Fiore Vincenzo, Columella Michele, Carella Carmine e Mezzapesa Sebastiano): per essersi stabilmente associati ed organizzati – attraverso l'apposita ed oculata costituzione e predisposizione di una rete di società a vario titolo collegate, riconducibili tutte a Columella Carlo (socio di maggioranza) ed operanti tutte nel settore dei servizi in materia di smaltimento di rifiuti, nonché attraverso la gestione illecita (per le ragioni di cui ai capi che seguono) della discarica tipo B2 sita in Canosa di Puglia alla contrada Tufarelle – allo scopo di commettere la serie indeterminata di delitti di cui ai capi che seguono e, segnatamente, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (delitto p. e p. dall'articolo 53-bis decreto legislativo n. 22 del 1997), delitti contro la fede pubblica (artt. 48-479, 48-480 e 483 del codice penale) ed altri reati in materia di rifiuti.

Associazione a delinquere nel cui organigramma gli indagati si inseriscono con i seguenti ruoli:

Columella Carlo – socio di maggioranza della Cobema e della società controllante quest'ultima, Tradeco Srl – quale promotore, fondatore e organizzatore del sodalizio giacché gestore effettivo dell'azienda e artefice delle politiche d'impresa (i cui interessi, fra l'altro, direttamente e personalmente rappresentava e curava anche nei contatti con organi apicali della pubblica amministrazione); più segnatamente, amministratore unico della Tradeco (società – avente ad oggetto, fra l'altro, anche l'esercizio di discariche di rifiuti solidi urbani e speciali – titolare del 70 per cento delle quote della Cobema) dal 1984 al 3/8/1998 e, fino al dicembre 2003, titolare del 70 per cento delle quote della Tradeco (del cui restante 30 per cento è titolare la moglie del Columella Petronella Irene);

Castoro Lucia, Moramarco Vincenzo, Fiore Vincenzo, quali partecipi nelle qualità di amministratori rispettivamente della Cobema Srl (la Castoro, amministratrice Cobema dal 17 febbraio 2000 all'attualità) e della società controllante quest'ultima, Tradeco s.r.l. (il Moramarco quale amministratore Tradeco dal 14 ottobre 1999 al 14 gennaio 2003; il Fiore quale amministratore Tradeco dal 13 gennaio 2003 all'attualità nonché quale amministratore unico Viri. – società quest'ultima costituita il 1984, riconducibile al gruppo Columella e titolare, dal 1997, dei diritti di sfruttamento di un terzo del totale della volumetria della discarica Cobema – fino al 2 marzo 2004; proprietario, infine, al 97 per cento della TradecoServizi);

Columella Michele quale amministratore della Cobema (i cui interessi, fra l'altro, egli direttamente e personalmente rappresentava e curava unitamente al padre ed alla Castoro nei contatti con organi

apicali della pubblica amministrazione) nonché della Tradeco, socio di maggioranza e cogestore di fatto della Viri s.r.l., società quest'ultima riconducibile al gruppo Colummella e titolare di una cubatura della discarica Cobema; in particolare, amministratore Cobema dal 1994 al 1997; procuratore Tradeco dal 3 luglio 1996 al 10 agosto 1998; amministratore Tradeco dal 27 luglio 1998 al 6 luglio 1999; pres. C.d.a Tradeco dal 22 luglio al 9 ottobre 1999; socio al 49 per cento della Viri (società titolare dal 1997 dei diritti di sfruttamento di un terzo del totale della volumetria della discarica Cobema);

Carella Carmine e Mezzapesa Sebastiano, quali partecipi nella qualità di professionisti-ingegneri (il Carella quale direttore tecnico della Tradeco dall'1/6/2001 oltre che direttore tecnico della Cobema; il Mezzapesa in stabile collaborazione con la Cobema dal 1995 all'attualità) in rapporto di stabile collaborazione con le società del gruppo Colummella e, volta a volta, ispiratori delle soluzioni tecniche necessarie a «regolarizzare» amministrativamente le attività della Cobema e a conseguire dalle competenti autorità (per il tramite dei delitti di falso per induzione di cui ai capi che seguono) i provvedimenti autorizzatori funzionali agli obiettivi strategici della Cobema;

In Canosa dal 1994 all'attualità.

b) artt. 110 del codice penale – 53-bis decreto legislativo n. 22 del 1997 (Columella Carlo, Castoro Lucia, Moramarco Vincenzo, Fiore Vincenzo, Columella Michele, Carella Carmine, Mezzapesa Sebastiano, Petronella Francesco, Crivelli Raffaele e Calia Giuseppe): per avere di concerto tra loro – e nelle qualità sotto dettagliatamente specificate – attraverso l'allestimento di mezzi (economici e meccanici), nonché attività continuative (protrattesi per circa un decennio, dal 1994 al 2005) ed organizzate (in forma imprenditoriale e secondo assetti societari minuziosamente pianificati nell'ambito dei servizi di smaltimento dei rifiuti), ricevuto, conferito, trasportato o comunque gestito, anche e soprattutto per il tramite della discarica Cobema, quantitativi di rifiuti ingenti (circa 400 mila metri cubi) abusivamente (tanto sotto il profilo della palese e continuativa violazione delle prescrizioni e dei limiti dei titoli esistenti, quanto – limitatamente alla discarica canosina – sotto quello della totale carenza di autorizzazione con riguardo alle ingenti quantità di rifiuti abbancati e smaltiti in eccedenza e/o difformità rispetto ai provvedimenti amministrativi permissivi ed alle prescrizioni in esse contenute) ed al fine di conseguire un profitto ingiusto (in relazione a quello direttamente e indirettamente riveniente dalla gestione di quantitativi e tipologie di rifiuti non autorizzati e/o gestiti in difformità dalle prescrizioni autorizzatorie);

Queste, nel dettaglio, le qualità ed i contributi compartecipativi al delitto:

i primi sette nelle qualità di cui al superiore capo a);

Petronella Francesco quale amministratore Cobema. dal 1997 al 20 maggio 1999 nonché amministratore unico Viri dal 2 marzo 2004 all'attualità;

Crivelli Raffaele quale dipendente Cobema con mansioni di contabile addetto, fra l'altro, alla preparazione della documentazione necessaria alla predisposizione dei M.U.D., ossia dei documenti che documentavano i quantitativi di rifiuti movimentati in discarica: dunque, colui che portava, per così dire, la « contabilità ambientale » della Cobema.;

Calia Giuseppe quale dipendente Cobema stabilmente addetto alla pesatura dei quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;

In Canosa dal 1997 all'attualità.

c) artt. 110 del codice penale, 48 – 479 e 48 – 480, 81 cpv. e 61 n. 2 del codice penale (Columella Carlo, Castoro Lucia, Carella Carmine e Mezzapesa Sebastiano): per avere di concerto fra loro ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo b) ex articolo 53-*bis* decreto legislativo n. 22 del 1997 – il primo quale mandante in veste di socio-gestore effettivo della Cobema Srl e Tradeco Srl, la seconda quale amministratrice della Cobema, il terzo ed il quarto nelle vesti di cui al superiore capo a) – con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ripetutamente e in tempi diversi predisposto e confezionato relazioni tecniche, perizie giurate e quant'altro alla bisogna (sotto il profilo documentale) necessario, riproducenti fatti, circostanze e dati a carattere tecnico non corretti né rispondenti al vero, così inducendo le autorità amministrative competenti al rilascio e al rinnovo dei provvedimenti autorizzatori necessari per l'esercizio della discarica; segnatamente, il Carella allegando alle istanze (a firma della Castoro) di autorizzazione (nel 1997) e poi di proroga all'esercizio della discarica (nel 2002, alla scadenza del primo quinquennio, quindi nel 2004) relazioni a sua propria firma « sulle modalità di esercizio della discarica », attestava circostanze rivelatesi inesatte e non veritiere (relative all'estensione dell'area della discarica, al volume di rifiuti smaltiti, al numero e qualifiche dei dipendenti della Cobema, alla disponibilità di un sistema di monitoraggio delle eventuali perdite sotto telo e di una rete di monitoraggio per la falda costituita da 4 pozzi, uno a monte e tre a valle, lungo il deflusso della falda); il Mezzapesa producendo in data 6/10/2004 una propria perizia giurata in cui rappresentava falsamente che il volume complessivo dei rifiuti presenti in discarica consentiva di smaltire ulteriori quantità di rifiuti: relazioni e perizie (del Carella e del Mezzapesa) sulla scorta delle quali l'amministrazione si induceva a rilasciare i provvedimenti richiesti e, in particolare, le determinazioni dirigenziali nn. 26 del 2 settembre 2002, 140 del 30 settembre 2004 e 154 del 16 novembre 2004.

In Canosa dal 2002 al 2004.

d) artt. 110 del codice penale – 51 comma 3 decreto legislativo n. 22 del 1997 (Columella Carlo, Castoro Lucia, Columella Michele, Moramarco Vincenzo, Fiore Vincenzo, Carella Carmine, Mezzapesa Sebastiano, Crivelli Raffaele e Calia Giuseppe): per avere di concerto

tra loro ed ognuno per la sua parte – nelle qualità di cui ai superiori capi a) e b) – realizzato e gestito o, comunque, concorso a realizzare e gestire (anche omettendo i dovuti controlli dovuti ed esigibili) la discarica in c.trada Tufarelle in assenza: 1) della prescritta autorizzazione, limitatamente alla quantità di rifiuti raccolta ed ammassata (pari complessivamente a circa 400 mila metri cubi) in eccedenza (per circa 200 mila metri cubi) rispetto a quella autorizzata (di 200 mila metri cubi al lordo della cubatura relativa alla posa in opera dello strato di argilla); 2) della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), obbligatoria per il tipo di discarica gestito dalla Cobema ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e 4 della legge regionale n. 11 del 2001 e, dunque, necessaria prima dell'adozione delle determinazioni dirigenziali di proroga dell'autorizzazione (all'esercizio della discarica) nn. 26 del 2 settembre 2002, 140 del 30 settembre 2004 e 154 del 16 novembre 2004;

In Canosa dal 2002 all'attualità.

e) artt. 110 del codice penale – 51 comma 4 in relazione all'articolo 28 decreto legislativo n. 22 del 1997 (Columella Carlo, Castoro Lucia, Columella Michele, Moramarco Vincenzo, Fiore Vincenzo, Carella Carmine, Mezzapesa Sebastiano, Crivelli Raffaele e Calia Giuseppe): per avere di concerto tra loro ed ognuno per la sua parte – nelle qualità di cui ai superiori capi a) e b) – effettuato e comunque contribuito (anche omettendo i controlli dovuti ed esigibili) alla messa in riserva, recupero, deposito e avviamento in discarica, di rifiuti speciali non pericolosi in violazione delle prescrizioni delle delibere provinciali autorizzatorie nn. 1624 e 1625 del 25.7.1997 e di quelle di proroga nn. 26 del 2 settembre 2002, 140 del 30 settembre 2004 e 154 del 16 novembre 2004: prescrizioni relative ai tipi e quantitativi massimi di rifiuti da smaltire in discarica e alla conformità dell'impianto al progetto approvato (ivi compresa la individuazione e localizzazione dei pozzi di monitoraggio);

In Canosa dal 2002 all'attualità.

f) artt. 110 – 16, comma 1, seconda parte del decreto legislativo n. 36 del 2003 in relazione all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997 (Columella Carlo, Castoro Lucia, Columella Michele, Moramarco Vincenzo, Fiore Vincenzo, Carella Carmine, Mezzapesa Sebastiano, Crivelli Raffaele e Calia Giuseppe): per avere di concerto fra loro e ognuno per la sua parte – nelle qualità di cui ai superiori capi a) e b) – violato (anche omettendo i controlli dovuti ed esigibili) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica e, segnatamente, le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) ex articolo 11 comma 3 decreto legislativo n. 36 del 2003;

In Canosa il 23 novembre 2004, il 23 febbraio ed il 24 febbraio 2005.

g) artt. 40 cpv. del codice penale – 51, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 (Limongelli Luca): perché, nella qualità di dirigente dell'assessorato ambiente della regione Puglia, nonché responsabile (braccio tecnico e fiduciario) dell'Ufficio del presidente della regione Puglia – commissario delegato per l'emergenza ambien-

tale (organo titolare, nell'ambito della normazione statale sull'emergenza socio-economico-ambientale della regione Puglia, di tutti i poteri e compiti in materia di gestione di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi: poteri sanciti, fra l'altro, ex articolo 1 O.P.C.M. n. 3077 del 4 agosto del 2000 pubblicata in G.U. n. 186 del 10 agosto del 2000), dunque titolare di una posizione di garanzia e controllo ex articolo 40 cpv. del codice penale, omettendo i controlli dovuti ed esigibili (dal menzionato ufficio del Commissario delegato-presidente della regione) sulla discarica di rifiuti speciali Cobema in contrada Tufarelle — agro di Canosa (discarica gestita abusivamente per le ragioni di cui ai superiori capi d) ed e)) concorrevano di fatto (non impedendolo attraverso l'attivazione dei controlli dovuti) a cagionare — per un verso — l'abusiva gestione della discarica stessa e — per l'altro — la violazione delle prescrizioni delle delibere provinciali autorizzatorie (n. 1624 e 1625 del 25 luglio del 1997) e delle determinate di proroga (nn. 26 del 2 settembre 2002, 140 del 30 settembre 2004 e 154 del 16 novembre 2004) anche dopo l'avvenuto smaltimento in discarica — da parte della Cobema — di quantitativi di rifiuti superiori ai limiti massimi assentiti dalla stessa provincia (prescrizioni relative ai tipi e quantitativi massimi di rifiuti da smaltire in discarica ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato, ivi compresa la individuazione e localizzazione dei pozzi di monitoraggio).

In Canosa dal 2002 all'attualità.

h) artt. 40 cpv. del codice penale — 51, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 (Luisi Francesco e Guerra Vincenzo): perché, quali dirigenti del servizio rifiuti della provincia di Bari (ente territoriale, quest'ultimo, ordinariamente competente nel settore dei rifiuti ex legge n. 267 del 2000 in combinato disposto con il decreto legislativo n. 22 del 1997), come tali competenti al rilascio delle determinate di proroga dell'autorizzazione all'esercizio della discariche (dunque, titolari di un potere-dovere di controllo sulle discariche autorizzate e di una corrispondente posizione di garanzia e controllo ex articolo 40 cpv. del codice penale), omettendo i controlli da loro dovuti ed esigibili sulla situazione della discarica di rifiuti speciali Cobema in contrada Tufarelle — agro di Canosa — provincia di Bari (discarica gestita abusivamente per le ragioni di cui ai superiori capi d) ed e) concorrevano di fatto (non impedendolo attraverso la sollecitazione dei controlli dovuti e l'attivazione della polizia provinciale e del N.O.T.A.) a cagionare — per un verso — l'abusiva gestione della discarica stessa e — per l'altro — la violazione delle prescrizioni delle delibere provinciali autorizzatorie (prescrizioni relative ai tipi e quantitativi massimi di rifiuti da smaltire in discarica e alla conformità dell'impianto al progetto approvato, ivi compresa la individuazione e localizzazione dei pozzi di monitoraggio); in particolare, scientemente e comunque con colpevole negligenza, rilasciavano i provvedimenti autorizzatori (*recte*, le determinate dirigenziali) di proroga nn. 26 del 2 settembre 2002 (determina, a firma del Luisi, di proroga per ulteriori anni due), 140 del 30 settembre 2004 (determina, a firma del Luisi, di proroga per ulteriori giorni 60) e 154 del 16 novembre 2004

(determina, a firma del Guerra, di proroga fino al 16 luglio 2005) anche dopo l'avvenuto smaltimento in discarica — da parte della Cobema — di quantitativi di rifiuti superiori (già a far data dal 2002, dunque, antecedentemente alla determina di proroga n. 26 del 2 settembre 2002) ai limiti massimi assentiti dalla stessa provincia.

In Canosa dal 2002 al 2004.

Con sentenza n. 183/08 reg. sent. resa il 4 marzo 2008 il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Trani, all'esito del giudizio abbreviato svoltosi nei confronti di Columella Carlo Dante, Columella Michele, Castoro Lucia Paola, Moramarco Vincenzo, Fiore Vincenzo, Carella Carmine, Mezzapesa Sebastiano, Petronella Francesco, Crivelli Raffaele, Calia Giuseppe, Limongelli Luca, Luisi Francesco, Guerra Vincenzo, ha assolto tutti gli imputati con le seguenti formule:

« Assolve tutti gli imputati ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale dai reati ascritti ai capi *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)* e *h)* perché i fatti non sussistono;

assolve Columella Carlo, Columella Michele, Moramarco Vincenzo, Fiore Vincenzo, Mezzapesa Sebastiano, Crivelli Raffaele ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale dai reati sub capi *e)* ed *f)* per non avere commesso i fatti;

assolve Castoro Lucia Paola, Carella Carmine e Calia Giuseppe ai sensi dell'articolo 530 cpv. c.procedimento penale dai reati di cui ai capi *e)* ed *f)* perché i fatti non sussistono ».

Il pubblico ministero dottor Ruggiero ha interposto appello unicamente nei confronti delle pronunce inerenti le persone di Columella Carlo, Castoro Lucia, Fiore Vincenzo, Columella Michele, Carella Carmine, Petronella Francesco, Crivelli Raffaele, Calia Giuseppe e per i capi di imputazione loro ascritti.

La sentenza emessa dalla corte d'appello di Bari ha in parte riformato la sentenza di primo grado.

Nella sentenza viene riconosciuto il reato di gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti sulla base delle seguenti motivazioni.

Sulla scorta dei risultati della consulenza tecnica del pubblico ministero è stata accertata l'effettiva dimensione della discarica e la falsa misurazione della stessa da parte degli imputati ed è stato accertato che gli stessi, una volta ottenuta l'autorizzazione n. 1625/1997 hanno gestito la discarica in violazione della normativa speciale che ne disciplina la materia, essendo gli atti autorizzatori illegittimi. Risulta inoltre che abbiano conferito in discarica quantitativi di rifiuti maggiori rispetto a 200 mila metri cubi conseguendo profitti illeciti.

È stata riconosciuta la sussistenza del reato di cui all'articolo 53-*bis* del decreto legislativo n. 22 del 1997 tenuto conto sia delle

ingenti quantità di rifiuti conferiti in discarica, sia dell'illegittimità originaria dell'autorizzazione.

Il reato si sarebbe consumato, secondo quanto riconosciuto nella sentenza d'appello, attraverso le false dichiarazioni rese dagli imprenditori e dai loro collaboratori all'atto della richiesta dell'autorizzazione all'esercizio della discarica e ciò secondo lo schema del falso per induzione.

Gli atti amministrativi sarebbero stati rilasciati sulla base di dati non rispondenti al vero e quindi illegittimi (« in particolare deve ribadirsi come sia l'autorizzazione rilasciata *ab origine* che le determine di rinnovo costituissero frutto di falso per induzione in quanto poste in essere sulla scorta di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi »).

Con riferimento alle contravvenzioni l'accertata violazione rispetto all'autorizzazione provinciale si è ritenuto che integri gli estremi degli illeciti di cui all'articolo 51, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Con riferimento al reato di associazione a delinquere è stata invece confermata la sentenza di assoluzione emessa in primo grado, in quanto, sulla scorta degli atti di indagine acquisiti al fascicolo d'ufficio per la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato « non sussiste la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio che i sette imputati abbiano posto in essere la condotta contestata nei loro confronti al capo a) »

Nel caso di specie non è stata ritenuta sussistente una stabile predisposizione di mezzi e un espletamento di attività continuative da parte dei soggetti coinvolti nelle singole operazioni che prescindano dalle singole condotte poste in essere dagli stessi imputati e finalizzate alla ulteriore commissione di atti illeciti in attuazione di un definito programma associativo.

In sostanza, nella sentenza di appello gli imputati sono stati tutti assolti per il reato di associazione a delinquere, è stata dichiarata la maturata prescrizione per il reato contestato al capo *f)*, e sono stati condannati per i summenzionati reati riportati ai capi *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

I.3 Provincia di Foggia

Premessa

L'approfondimento relativo alla provincia di Foggia è stato effettuato attraverso l'audizione, nel corso della missione a Bari, dal 26 al 28 gennaio 2011.

La provincia di Foggia versa in una situazione particolarmente complessa, in quanto si tratta della provincia maggiormente esposta alle infiltrazioni della criminalità organizzata campana.

Al riguardo va evidenziato sin d'ora come la prefettura di Foggia abbia emesso recentemente alcune informative atipiche in sede di certificazione antimafia, in conseguenza delle quali sono stati risolti i contratti di appalto in materia dei rifiuti stipulati dai comuni con le società raggiunte dalle predette informative.

I provvedimenti emessi dalla prefettura sono stati poi impugnati innanzi agli organi di giustizia amministrativa ove sono stati in gran parte confermati.

Sono state poi riscontrate problematiche attinenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, in relazione ai seguenti aspetti segnalati alla Commissione:

le discariche sono in via di esaurimento;

la raccolta differenziata si attesta su livelli molto bassi;

gli Ato non sono del tutto operativi e quindi vi è una sostanziale disorganizzazione del settore, in quanto i comuni gestiscono fondamentalmente in autonomia la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

In sostanza, secondo quanto emerso sia dalla situazione impiantistica (pressoché inesistente), sia dalla condizione delle discariche (in via di saturazione e soggette ad atti di sabotaggio), sia, ancora, dalla sussistenza di numerose discariche abusive dislocate in diversi punti della provincia, il ciclo dei rifiuti si trova perennemente in una condizione di crisi, caratterizzata dalla periodica interruzione della raccolta dei rifiuti e dalla ricerca costante di nuovi siti di discarica, tendenzialmente provvisori, ove conferire i rifiuti (in assenza di qualsiasi altra possibile utile forma di smaltimento)

Sono state approfondite le problematiche connesse alla bonifica del sito di Manfredonia.

Infine, secondo quanto emerso dalla recente indagine avviata dalla procura distrettuale antimafia di Bari, il territorio foggiano è caratterizzato dalla presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso che si sono infiltrate massicciamente nel settore dei rifiuti.

Al dato rappresentato dai condizionamenti della criminalità organizzata campana si deve aggiungere, dunque, quello relativo alla presenza di una criminalità organizzata endogena che penetra nei vari settori dell'economia da cui può ricavare profitti illeciti, compreso quello dei rifiuti. Molte delle interruzioni del servizio di raccolta dei rifiuti devono proprio ricondursi a fenomeni criminali sottostanti e riconducibili alle organizzazioni criminali di stampo mafioso (come si è avuto modo di precisare nella parte della relazione relativa alle indagini della Dda di Bari).

I.3.1 Il ciclo dei rifiuti nella provincia di Foggia

I.3.1.1 Discariche, situazione impiantistica e raccolta differenziata

La provincia di Foggia è suddivisa in quattro Ato (con 4 impianti pubblici per quanto riguarda lo smaltimento di rsu: Cerignola, Deliceto, Foggia e Vieste) e sono attive le seguenti discariche (13):

Foggia – località San Giuseppe, gestita dalla società cooperativa San Michele;

(13) Doc. n. 553/1.

Lucera – località Pozzo dell’Orefice, discarica di inerti gestita dalla ditta Francesco De Cristofaro;

Apricena – località Masseria Zaccagnino, discarica di inerti gestita dalla masselli Antonio & figli snc;

Apricena – località Tre Fossi, discarica di inerti gestita dal consorzio Conpietra;

Cerignola – località Zona Industriale discarica di cdr gestita dalla società Ecolav s.r.l. di Francesco Caiaffa;

Cerignola – località Zona Industriale, inceneritore gestito dalla Ecocapitanata s.r.l. di Antonio Leonardo.

Secondo quanto riportato nella nota dell’azienda sanitaria della provincia di Foggia (14), per quanto riguarda il quadro impiantistico i quattro ambiti territoriali ottimali nei quali è suddivisa la provincia non hanno ancora un sistema di trattamento adeguato alla vigente normativa, che affida allo smaltimento in discarica un ruolo assolutamente marginale, mentre in provincia lo smaltimento si basa quasi esclusivamente sul conferimento in discarica (peraltro alcuni impianti hanno esaurito la loro capacità di abbancamento).

Per quanto concerne i rifiuti speciali, in provincia sono attive tre discariche per inerti (Apricena e Lucera) e una discarica per rifiuti speciali non pericolosi (Foggia), nonché un impianto di rifiuti ospedalieri a Cerignola.

Anche nella relazione prodotta dal prefetto Nunziante si segnala come le discariche relative agli Ato FG 1, 3 e 4 siano tutte in fase di esaurimento e comunque presentino alcuni problemi.

In sede di audizione il prefetto ha precisato che la discarica di Vieste si è bloccata per esaurimento (pare sia in fase di approvazione un progetto di variante volto alla «ottimizzazione delle aree della discarica» e che, nelle more, il presidente dell’Ato, al fine di scongiurare lo stato di emergenza che verrebbe a determinarsi nell’ipotesi di chiusura della discarica, abbia disposto l’esecuzione dei lavori indifferibili e urgenti finalizzati all’utilizzo delle volumetrie ancora disponibili), sicché l’Ato che fa capo a Vieste sversa nell’Ato di Cerignola.

Il presidente della provincia di Foggia, Antonio Pepe, nel corso dell’audizione del 27 gennaio 2011, ha fornito un quadro chiaro in merito allo stato delle discariche:

«Nella nostra provincia abbiamo quattro impianti pubblici per quanto riguarda le rsu: a Foggia, a Cerignola, a Vieste, a Deliceto. Questi quattro impianti servono più comuni della provincia di Foggia, che ha ben sessantuno comuni. Recentemente, l’impianto di Vieste è stato interessato da un incendio e quindi ha chiuso. Con la regione si è pensato anche ad ampliare quell’impianto, ma le autorizzazioni non sono arrivate, quindi l’impianto di Vieste attualmente è chiuso e i comuni che prima se ne servivano sono stati delocalizzati nell’impianto di Cerignola. Anche quest’ultimo ha avuto un problema

(14) Doc. n. 553/1.

nell'agosto del 2010, essendo stato sequestrato per mancanza di alcuni lavori per lo scarico delle acque. Dopo due giorni, però, il tribunale ha autorizzato l'utilizzo della discarica.

La discarica di Foggia a Passo Breccioso serve il comune di Foggia e altri comuni della provincia. Il sindaco di Foggia ha più volte autorizzato proroghe per l'uso di questa discarica, perché vi si sta realizzando un importante impianto di biostabilizzazione, che però non è ancora completamente in uso giacché non è stata ancora completata la discarica di servizio. Il sindaco ha recentemente prorogato l'uso di questa discarica perché la discarica di servizio dovrebbe essere realizzata entro due o tre mesi.

La quarta discarica è quella di Deliceto. Ho qui un elenco dei vari comuni, da cui è evidente che la gestione dei singoli comuni è spesso affidata a privati, mentre in alcuni comuni lo fa direttamente il pubblico ».

Il presidente della provincia ha esplicitamente fatto riferimento ad una situazione di pre-crisi, che potrà essere sbloccata solo laddove il comune di Foggia avrà messo a sistema la discarica che sta realizzando e il comune di Cerignola avrà ampliato la discarica.

A seguito della chiusura della discarica di Vieste la provincia ha cercato di venire incontro ai comuni del Gargano che sversano i rifiuti nella discarica di Cerignola, realizzando sul territorio provinciale una piattaforma dove portare i rifiuti dei comuni rientranti proprio nell'area del Gargano. Da lì i rifiuti vengono prelevati con pochi mezzi e trasportati fino alla discarica di Cerignola, il tutto al fine di contenere le spese di trasporto, tenuto conto che la discarica è distante diversi chilometri dal luogo di produzione dei rifiuti.

Non vi è prova, allo stato e sulla base delle informazioni acquisite, che la discarica di Vieste sia stata incendiata dolosamente (anche se dai primi accertamenti effettuati dalle forze di polizia l'incendio sembrerebbe di origine dolosa). Un dato certo è che, come dichiarato dall'assessore provinciale all'ambiente, Stefano Pecorella, l'incendio ha avuto come conseguenza l'emanazione di un atto presidenziale di chiusura dell'impianto, in quanto non risultavano più rispettate le norme di sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario e ambientale per la prosecuzione dell'attività di conferimento all'interno di quel sito. Tenuto conto delle vicende che hanno interessato e continuano ad interessare la discarica di Cerignola, nonché la forte presenza della criminalità organizzata, campana e non, nel settore dei trasporti dei rifiuti, quello sopra descritto è un episodio certamente inquietante che merita adeguati approfondimenti investigativi.

Non sono state segnalate indagini in merito a questa specifica vicenda, all'eventuale natura dolosa dell'incendio o alla strumentalizzazione dell'evento accidentale per lucrare illeciti profitti, ma il dato ineludibile è che i rifiuti di tutta la zona del Gargano vengono smaltiti in una discarica decisamente lontana, quella di Cerignola.

Questo dato non va sottovalutato alla luce di quanto dichiarato da diversi magistrati auditi nel corso della missione, i quali hanno più volte precisato che uno dei settori maggiormente sensibili alle infiltrazioni della criminalità organizzata è quello dei trasporti. E quindi, a prescindere dalle maggiori spese per lo smaltimento, vi sono

certamente interessi economici nella gestione del settore dei trasporti che richiamano l'attenzione della criminalità organizzata.

Con riferimento agli impianti di discarica l'assessore provinciale all'ambiente, Stefano Pecorella, ha evidenziato come vi siano stati ritardi nella pianificazione, determinati in particolare dalle diverse posizioni assunte dalla nuova amministrazione regionale rispetto alla precedente.

In relazione all'Ato Foggia 1, per esempio, vi è un problema legato, secondo quanto dichiarato dall'assessore, all'annullamento della precedente pianificazione. Ne è stata approvata un'altra che ha individuato i siti di realizzazione degli impianti complessi, non più ricompresi nei comuni di Lesina e Vieste, ma nel comune di San Nicola Garganico.

Le gare erano state già bandite e aggiudicate per la realizzazione degli impianti oggetto della precedente programmazione, per cui residuano contenziosi della regione con le società che avevano vinto le gare: « questo ha provocato enormi ritardi, perché ad oggi siamo ancora allo studio di fattibilità dell'impianto complesso per l'Ato Foggia 1 sul comune di San Licandro, dove per vicende di tipo elettoralistico di nuove amministrazioni entranti emergono posizioni di contrasto rispetto alla realizzazione dell'impianto complesso. Questo porterà inevitabilmente a ritardi nella realizzazione dell'impianto. Da questo punto di vista, come amministrazione provinciale, ci siamo fatti carico di prevedere anche la realizzazione di piazzole di stoccaggio provvisorie, in cui dare la possibilità ai comuni di conferire e in cui effettuare anche una compattazione dei rifiuti e sopperire ai ritardi dell'eventuale pianificazione ».

La mancata realizzazione del termovalorizzatore impedisce inoltre la chiusura del ciclo e per quanto possa spingersi in avanti la raccolta differenziata, residua comunque il problema dell'individuazione del luogo o dei luoghi dove conferire i rifiuti indifferenziati.

Nella relazione inviata dal prefetto di Foggia in data 28 gennaio 2011 viene rappresentata, in sintesi, la seguente e preoccupante situazione (15).

Per quanto riguarda la discarica di Foggia, il sindaco, con ordinanza n.12 RG del 31 maggio 2010, in considerazione del fatto che in data 30 giugno 2010 sarebbe entrato in funzione l'impianto di biostabilizzazione e successivamente anche la discarica di servizio/soccorso, ha disposto di mantenere in attività la discarica di Passo Breccioso fino al 30 novembre 2010.

L'impianto di biostabilizzazione, si legge nella nota, è in realtà entrato in funzione solo nel settembre 2010. Pertanto, con successiva ordinanza sindacale n. 33 RG, il conferimento dei rifiuti solidi urbani alla discarica di Passo Breccioso è stato prorogato fino al 30 gennaio 2011, non essendo ancora entrata in funzione la discarica di servizio/soccorso.

Connessa al ciclo dei rifiuti, in relazione all'attività di raccolta differenziata, è l'attività « multi-selezione » della società Daunia ambiente (interamente partecipata dalla società Amica Spa), dichiarata

(15) Doc. n. 641/1.

fallita il 24 dicembre 2010, data in cui si è verificato l'incendio dello stesso impianto, da ritenersi, in base ai primi accertamenti, di origine dolosa.

La drammatica situazione della società Amica e le vicende giudiziarie che hanno interessato questa società e talune cooperative sociali sono state ampiamente trattate nel capitolo 3 paragrafo 3.3 d).

La discarica rsu di Cerignola, in contrada Forcone Cafiero, in data 19 agosto 2010 è stata sottoposta a sequestro da parte del Noe dei Carabinieri di Bari, in quanto priva dell'impianto di trattamento delle acque piovane. Dopo pochi giorni la procura della Repubblica di Foggia ha concesso l'uso dell'impianto al gestore (consorzio SIA) per limitare l'impatto del provvedimento sulla raccolta dei rifiuti dell'Ato FG/4.

La discarica di Vieste è satura e il suo utilizzo è stato prorogato in attesa di individuarne una nuova a servizio dell'Ato. A causa di un incendio la discarica è stata chiusa, con ordinanza dell'assessore all'ambiente della provincia di Foggia, per un breve periodo, e il conferimento dei rifiuti facenti capo all'Ato è attualmente (alla data dell'audizione svoltasi il 27 gennaio 2012) effettuato presso l'impianto di Cerignola.

Con riferimento all'impiantistica, sono in fase di progettazione tre nuovi impianti:

impianto di Manfredonia, C.da Paglia di Borgo Mezzanotte. È in stadio avanzato il progetto relativo al termovalorizzatore della società Eta, facente capo al gruppo industriale Marcegaglia, che è stato autorizzato all'esercizio con Aia regionale n. 437 del 14 settembre 2010. Nell'ambito di detto progetto è stato realizzato l'annesso impianto di selezione dei rifiuti, che in futuro alimenterà l'inceneritore, i cui lavori di realizzazione sono iniziati nel mese di giugno 2010 (l'assessore all'ambiente ha dichiarato che, sulla base dei primi accertamenti dei Carabinieri, e in genere delle forze dell'ordine, non risultano condizionamenti della criminalità affinché i lavori non procedano o procedano secondo modalità diverse da quelle originariamente previste). Nel corso dell'audizione è emersa però la preoccupazione dei proprietari dei fondi limitrofi;

Poggio Imperiale, località Zangardi. È in progetto la costruzione di una discarica di rifiuti speciali della società Dcf Ecotransdeco s.r.l. di Lucera;

Lucera. È in progetto la costruzione di una discarica di rifiuti speciali della società Eco-Deshet facente capo al gruppo Bonassisa.

I.3.2 Problematiche relative alla città di Foggia nel servizio di raccolta rifiuti e riflessi sull'ordine pubblico

Con riferimento alla città di Foggia si registra una situazione particolarmente grave, in quanto la società municipalizzata Amica (totalmente partecipata dal comune di Foggia) versa in una grave crisi economica e finanziaria e, tra le aziende consociate, la Daunia

ambiente, che si sarebbe dovuta occupare della raccolta differenziata, è stata dichiarata fallita (il tema è stato già trattato nella parte dedicata alla procura distrettuale antimafia di Bari).

Il sindaco della città di Foggia ha ritenuto di commissariare la società municipalizzata, nominando prima il viceprefetto dottor Di Bari e successivamente un ex prefetto.

Si sono verificate situazioni particolarmente gravi per l'ordine pubblico su cui si è espresso anche il questore di Foggia, Maria Rosaria Maiorino. Le difficoltà finanziarie della società Amica hanno impedito il regolare espletamento del servizio di raccolta, sia perché il comune e l'azienda non erano in grado di assicurare la manutenzione dei mezzi, sia per la scelta strategica dell'azienda finalizzata ad assicurare la copertura delle figure professionali. In un primo momento si è fatto ricorso alle cooperative sociali esterne costituite da detenuti e finalizzate al loro recupero.

Nel momento in cui il dottor Di Bari non ha più rinnovato le convenzioni con le cooperative si sono verificate manifestazioni di protesta, sit-in e presidi davanti alla prefettura e al municipio.

Questi episodi sono poi culminati nei blocchi dei cancelli della società Amica, nel sabotaggio dei mezzi, dai quali sono state anche sottratte le chiavi di accensione, sicché la polizia è dovuta intervenire per sgomberare i presidi, denunciando contestualmente trentanove persone per interruzione di pubblico servizio, furto aggravato, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Peraltro, nonostante l'intervento della polizia, il servizio non è stato comunque assicurato regolarmente per diversi giorni, in quanto i dipendenti delle cooperative avevano rubato anche le chiavi di riserva di tutti i mezzi ed esercitato una sorta di pressione sui dipendenti dell'azienda, ai quali veniva materialmente impedito di far uscire i camion.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia in relazione a tali fatti ha avviato indagini e sono state emesse ordinanze cautelari personali nei confronti di alcuni degli indagati.

In merito alle predette problematiche è stato audito il sindaco di Foggia, Giovanni Battista Mongelli, in data 27 gennaio 2011.

Il sindaco ha precisato che attualmente la società Amica Spa è stata posta in liquidazione e si sta creando una nuova società, anch'essa interamente pubblica, alla quale affidare il ciclo integrato dei rifiuti.

La crisi finanziaria della società è anche legata alle difficoltà finanziarie delle autonomie locali e in particolare del comune di Foggia.

Il comune sta procedendo a una riorganizzazione dell'azienda risparmiando sui costi di gestione, impedendo le assunzioni inutili e gli sprechi nella gestione della società, che comunque si trova a dovere far fronte a debiti pregressi che attualmente ammontano a 30 milioni di euro.

Come si è avuto modo di osservare, le indagini della procura distrettuale di Bari, supportate dai provvedimenti giurisdizionali emessi dal Gip, hanno disvelato chiaramente la matrice mafiosa posta alla base delle disfunzioni della società Amica Spa, da un lato oggetto di attività estorsive da parte di soggetti affiliati a clan mafiosi che

hanno operato con metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività delle associazioni di appartenenza, dall'altro condizionata negativamente dai contratti illecitamente stipulati con cooperative sociali nel dispregio delle normative in materia.

I.3.2 *Gli illeciti ambientali nella provincia di Foggia*

I.3.2.1 *Procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia*

I.3.2.1.1 *Le dichiarazioni rese dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia, Domenico Minardi*

Il sostituto procuratore della Repubblica di Foggia, Domenico Minardi, con riferimento al territorio della provincia di Foggia e alla sua particolare conformazione geologica, ha sottolineato l'incidenza considerevole nel proprio territorio di tutte le tematiche del diritto ambientale penalmente rilevanti, in considerazione del fatto che si tratta di un'area a basso tasso di industrializzazione, ma a vocazione agricola, con molte campagne e soggetta non sempre a un efficace controllo.

Aree inquinate, discariche, depuratori e fanghi sono tematiche di interesse anche per l'area di Foggia, con punte di illegalità molto significative. A Foggia vi sono stati casi di aree professionalmente asservite alla ricezione dei rifiuti, ossia siti inquinati che hanno presentato tutti quegli indici che la giurisprudenza individua per la configurazione del reato, ma con notevole gravità: l'interramento dei rifiuti, la stratificazione, la preparazione del sito, la recinzione, sono fenomeni che sono stati più volte segnalati dalla polizia giudiziaria.

Ha precisato trattarsi nella maggior parte dei casi di condotte non estemporanee, ma rilevanti, permanenti e ha portato ad esempio un caso in cui la situazione ha presentato tali indici di gravità, da dover configurare addirittura la sussistenza del reato di disastro doloso di cui all'articolo 434 del codice penale che ha condotto all'erogazione di misure cautelari personali e reali (è in corso il dibattimento).

Il dottor Minardi, nel ribadire che il tema delle discariche illecite risulta assolutamente presente nel territorio della provincia di Foggia, anche con questi profili di gravità, ha lamentato la sostanziale carenza di strumenti legislativi di contrasto che nella maggior parte dei casi sono solo di tipo contravvenzionale.

È poi passato alla descrizione di un altro problema che interessa la provincia di Foggia, che è quello dei depuratori, evidenziando anche in questo settore problematiche connesse alla inefficacia della misura del sequestro preventivo.

Come è noto, è penalmente rilevante la condotta di gestione del depuratore di acque reflue urbane quando si superano taluni limiti tabellari che sono fissati dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Si afferma, in sede di reiterata violazione, e questo è capitato nell'ufficio cui appartiene il magistrato, che è presente il *fumus delicti*, è presente il *periculum in mora* e ciononostante non viene concesso il sequestro preventivo perché la misura è inadeguata.

In effetti, a parere della Commissione, non sempre i provvedimenti di sequestro possono risultare nella sostanza funzionali alla soluzione del problema, ma certamente possono condurre ad un successivo dissequestro con prescrizioni sollecitando in tal modo l'autorità competente a ricondurre la gestione e il funzionamento dei depuratori nella legalità.

In tema di fanghi di depurazione, altro problema insistente nell'area foggiana, il dottor Minardi si è soffermato su un importante risultato ottenuto dal tribunale con una pronuncia di condanna molto importante perché ha consentito di affermare il concorso tra il reato di associazione per delinquere e quello di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. È stato configurato il concorso perché i beni giuridici sono stati considerati diversi, tenendo anche conto che l'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è reato, peraltro, di pura condotta, oltre che fattispecie speciale.

Il procuratore è poi ritornato ad analizzare la tematica generale dei reati ambientali nuovamente dal punto di vista degli strumenti legislativi in possesso delle procure, strumenti che andrebbero aggiornati e reindirizzati al conseguimento di nuovi e più significativi obiettivi: «i reati ambientali sono strutturati secondo il modello contravvenzionale, dei reati di pura condotta e dei reati di pericolo presunto. Questo vuol dire che dei riflessi di danno ambientale relativamente alle fattispecie contravvenzionali non interessa nulla a nessuno, ai fini del "penalmente rilevante" è sufficiente l'assenza del titolo autorizzatorio oppure la violazione della prescrizione. Sono fattispecie prevalentemente oblabili perché punite con la sola pena dell'ammenda o con la pena alternativa, solo in talune occasioni con pena congiunta, e sono strumenti a mio avviso non propriamente adeguati per far fronte — anche dottrina di primo ordine ha più volte evidenziato l'ineffettività del sistema sanzionatorio ambientale — a queste ampie, articolate e complesse tematiche. L'obiettivo che spesso nella quotidianità ci si propone di fronte ai sequestri è quello di ottenere, ai sensi dell'articolo 247 del testo unico ambientale, la bonifica del sito inquinato sia con la restituzione del sito con prescrizioni, sia con l'autorizzazione all'accesso ai fini della bonifica. Spesso considero già un buon risultato ogni qual volta si riesce a ottenere appunto la bonifica o, perdonate il termine tecnico, la ripulitura del sito oggetto di sequestro. Per il resto, i limiti prescrizionali delle contravvenzioni sono talmente bassi che non sempre, appunto, si riesce a ottenere una condanna definitiva».

Il dottor Domenico Minardi, nel corso dell'audizione del 14 luglio 2010, ha inoltre evidenziato una problematica attinente alle terre e alle rocce da scavo, analoga a quella già evidenziata da altri magistrati.

Nell'ambito di un procedimento penale si è accertato che terre e rocce derivanti dall'attività di escavazione di siti limitrofi a discariche sarebbero state trattate, gestite e cedute come mero terreno vegetale e, comunque, come materiale non qualificabile come rifiuto.

Le rocce e i terreni da scavo sono qualificabili come rifiuti allorquando nel loro interno vi siano sostanze chimiche inquinanti.

Secondo la giurisprudenza l'esclusione delle terre e delle rocce da scavo dal novero dei rifiuti si configura come deroga alla regola

generale che le include nel novero dei rifiuti. Ne deriva che spetta all'imputato che voglia fruire della deroga l'onere di provare il presupposto della deroga stessa, cioè che le predette terre e rocce sono effettivamente destinate al riempimento e alle altre simili operazioni, e che sono utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto approvato dei lavori. Mentre spetta alla pubblica accusa, che voglia includere nella categoria dei rifiuti anche le terre e rocce da scavo effettivamente destinate al reinterro e al riempimento, dare la prova che esse abbiano superato la soglia di inquinamento tollerata.

È stata sottolineata dal sostituto procuratore la difficoltà applicativa della norma. Questo tema, già emerso nelle indagini avviate dalla procura di Trani, verrà meglio chiarito nel paragrafo successivo, concernente le principali indagini effettuate dalla procura di Foggia e segnalate a questa Commissione.

I.3.2.2.2 Le indagini più significative effettuate presso la procura della Repubblica di Foggia

Sono stati trasmessi alla Commissione alcuni atti da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia (16), e in particolare:

a) il provvedimento emesso dal tribunale del riesame di Bari in sede di appello promosso dal pubblico ministero di Foggia avverso l'ordinanza del gip con cui veniva rigettata la richiesta di misura cautelare avanzata dalla procura nei confronti di taluni soggetti.

Agli indagati era stato contestato il reato di cui agli articoli 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e 256, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per avere gli stessi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestito abusivamente nelle forme del deposito, del trasporto, della ricezione e dello smaltimento ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rinvenuti prevalentemente dalle attività di lavorazione del pomodoro biologico prodotto in vivai coperti e dai lavori di pulizia della sede sociale, in mancanza di ogni idonea documentazione e dei prescritti titoli autorizzatori, iscrizioni o comunicazioni a norma degli articoli 193 e 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e senza adottare le necessarie cautele, utilizzando per il loro smaltimento un'area a vocazione agricola ove i rifiuti erano riversati alla rinfusa con modalità prive di controllo logico ed operativo e in parte interrati, assumendo la suddetta area le connotazioni proprie di una discarica non autorizzata (estensione significativa, perimetrazione e accesso vincolato, trasformazione e degrado dello stato dei luoghi, assenza di misure di protezione per l'ambiente).

Il provvedimento di rigetto del Gip riguardava non già la negativa valutazione del quadro indiziario, bensì la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, motivata, tra l'altro, con l'impossibilità della

(16) Doc. n. 515/4.

reiterazione dei reati da parte degli indagati, essendo stati posti sotto sequestro i mezzi con i quali veniva effettuata l'illecita attività, nonché il sito individuato come discarica abusiva.

Nel provvedimento emesso dal tribunale del riesame, che di seguito si riporta in parte, viene ricostruita la condotta degli indagati sulla base del materiale probatorio raccolto dall'accusa: « La società Feldaniel's disponeva la pulizia degli impianti della sede sociale (vivaio, magazzini, officine, alloggi e camera di fertirrigazione) e organizzava il trasporto dei materiali (rifiuti pericolosi e non pericolosi) ivi presenti sversandoli in un'area di proprietà della Sobiol, valendosi di mezzi di proprietà della Proditaly s.r.l. Tale movimentazione dei rifiuti aveva inizio tra i mesi di gennaio e febbraio del 2009, era posta in essere quasi tutti i giorni ed era ancora in corso alla data del sequestro del sito. Gli indagati – amministratori e rappresentanti delle società che a vario titolo erano interessate dalla condotta illecita – nella esecuzione dei trasporti non osservavano le rigorose norme ambientali dettate in materia di gestione dei rifiuti. La Feladaniel's, infatti, risultava del tutto priva del registro di carico e scarico dei rifiuti, le imprese dirette o gestite dagli indagati risultavano prive dei prescritti titoli provvedimentali (autorizzazioni o iscrizioni all'albo nazionale gestori ambientali) e non risultavano avere comunicato alcunché delle iniziative intraprese alle pubbliche amministrazioni deputate ai controlli in via preventiva e risultavano avere violato anche la disciplina sui limiti quantitativi e temporanei del deposito temporaneo dei rifiuti sul luogo di produzione ex articolo 183 lettera m del decreto. Per le movimentazioni dei rifiuti, inoltre, gli indagati si avvalevano di mezzi di trasporto inadeguati in quanto non iscritti all'albo trasportatori rifiuti e riferibili a un'impresa – la Proditaly – non iscritta all'albo nazionale ai sensi dell'articolo 212 TUA per le attività di trasporto rifiuti.

(...) Sulla base degli elementi indiziari raccolti, sin qui ripercorsi ed analiticamente esaminati nella richiesta di applicazione della misura cautelare del pubblico ministero cui, ad ogni buon conto, si rinvia, emerge lo sversamento indiscriminato di rifiuti tra loro mescolati e successivamente ammassati e interrati, l'assenza di congrua documentazione sui trasporti effettuati e sui veicoli impegnati, il ruolo decisionale svolto dagli indagati all'interno delle imprese interessate dalla illecita gestione e la insufficienza dei prelievi dei rifiuti effettuati dalla Metalfer Service ».

Il collegio, quindi, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari nei confronti di uno degli indagati, quello ritenuto il *dominus* dell'intero traffico, la cui realizzazione ha richiesto significativa professionalità criminosa, come è emerso dal coinvolgimento di più individui, società e mezzi (« non ritiene il collegio di potere condividere le argomentazioni del Gip in ordine alla non ravvisabilità di esigenze cautelari in considerazione della esistenza di vincoli cautelari reali imposti sui mezzi di trasporto nella disponibilità degli indagati e asserviti all'illecita gestione di rifiuti contestata e di un vincolo reale sull'area adibita a discarica. E ciò in quanto agevolmente gli indagati possono procurarsi la disponibilità di mezzi e aree differenti da quelle sottoposte a sequestro, trattandosi peraltro, proprio per la illiceità dell'attività, di veicoli dalle caratteristiche comuni e di terreno privo di requisiti particolari. »)

b) altro procedimento segnalato, peraltro molto interessante in quanto vengono affrontate le questioni attinenti alle problematiche relative alle rocce e terre da scavo, è quello aperto a carico di Bonassisa Rocco e Bonassisa Maurizio.

Anche nell'ambito di questo procedimento, il pubblico ministero titolare delle indagini ha interposto appello innanzi al tribunale del riesame avverso il provvedimento con cui il Gip aveva rigettato la richiesta di misura cautelare con riferimento al reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, escludendo la natura di rifiuto delle « res » trasportate e smaltite dalla società di Bonassisa Rocco.

L'articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006 esclude dal novero dei rifiuti le terre e rocce da scavo, purché « siano utilizzate secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA » e sempre che « la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3 ».

Nel caso di specie il tribunale del riesame ha aderito, dandone ricca motivazione all'interno dell'ordinanza, alle prospettazioni del pubblico ministero e ha concluso che il Bonassisa Rocco, imprenditore leader nel settore della costruzione delle discariche nella provincia di Foggia, nel periodo dal luglio 2005 al febbraio 2008, ha gestito illecitamente un notevole quantitativo di rifiuti, quali devono considerarsi le terre e rocce contaminate provenienti dalle ex discariche comunali di Orta Nova e delle limitrofe discariche abusive, nonché le terre e le rocce scavate senza alcuna caratterizzazione, né anteriore al prelievo, né successiva sui luoghi di destinazione, utilizzandole come terreno vegetale per il riempimento della ex cava Di Lascia, frammiste ad altri rifiuti, e per la realizzazione di piazzali, massicciate e strade nei propri cantieri di Ortona e Deliceto.

Il quadro indiziario viene valutato esistente anche alla luce delle modifiche normative introdotte dagli articoli 20 *sexies* e 8 *ter* della legge n. 13 del 2009.

La prima disposizione esclude dal regime dei rifiuti « il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato ». Nel caso in esame la norma non è stata ritenuta applicabile perché il terreno scavato, pur se fosse stato ritenuto non contaminato (ma in realtà lo era, trattandosi di terreno che proveniva da un'ex discarica) era stato solo in parte minore utilizzato nel sito in cui era stato scavato, mentre per la parte maggiore era stato utilizzato in altri siti.

La seconda disposizione, che esclude le terre e le rocce da scavo dal regime dei rifiuti « qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali » ed ammette che le stesse « possano essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati », non è applicabile al caso in esame in quanto non solo non sono state accertate le caratteristiche ambientali dei materiali prima di scavarli, ma parte di tali materiali proveniva dalla particella 281 che era sede di una discarica comunale dismessa.

Secondo il tribunale del riesame, dunque, non sarebbe stato possibile impiegare legittimamente il predetto materiale contaminato per interventi di miglioramento ambientale, « atteso che gli stessi si trasformerebbero in interventi di inquinamento ambientale, proprio perché operati con terreno contaminato ».

c) indagine relativa all'inquinamento del fiume Cervaro (proc. n. 7539/2007)

L'indagine riguarda la programmata elusione da parte dell'Agecos Spa, ditta vincitrice dei lavori di ampliamento della discarica rsu di Deliceto, del regime vincolistico della disciplina dei rifiuti, al fine di realizzare un cospicuo risparmio dei costi, quantificato dalla polizia giudiziaria in circa due milioni e mezzo di euro.

Ciò sarebbe stato ottenuto inviando sull'ansa del fiume Cervaro, in un sito inidoneo e sottoposto a vincolo paesaggistico ed idrico, circa 500 mila tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Si riportano alcuni passaggi della consulenza disposta dal pubblico ministero:

« 1) All'interno del letto del fiume Cervaro risultano essere state realizzate delle vere e proprie opere di urbanizzazione, costituite da rampe d'accesso, strada e sistema di convogliamento delle acque del fiume, con lo scopo di rendere agevole ai mezzi di trasporto l'accesso all'area che poi sarebbe stata adibita a deposito dei rifiuti.

2) Tale deposito di rifiuti è stato effettuato in zone che naturalmente non avrebbero potuto e dovuto essere adibite a ciò, non essendo assolutamente idonee allo scopo: infatti innanzi tutto rispetto all'impatto ambientale dei rifiuti accumulati, che contengono sostanze pericolose, non esiste alcun sistema di protezione, né naturale né artificiale. Inoltre aver depositato una tale quantità di rifiuti in una zona molto prossima al letto originario del fiume Cervaro, incidendo peraltro anche su di esso, espone l'area ad un potenziale grave pericolo in caso di piena del fiume. Infatti in presenza di grandi quantitativi di acqua nel fiume, il loro impatto sulla zona potrebbe creare una inondazione delle aree limitrofe, nel caso in cui i rifiuti depositati, resistendo alla forza dell'acqua, vadano a costituire una barriera o, alternativamente, determinare il trasporto più o meno tumultuoso degli stessi rifiuti nelle zone a valle, in caso di cedimento. Pertanto il deposito di tali rifiuti nelle zone esaminate espone l'area a gravi rischi ambientali ed idrogeologici.

3) I rifiuti depositati costituiscono elemento di pericolosità in considerazione anche del fatto che le concentrazioni di varie sostanze pericolose, in essi presenti, eccedono i limiti previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

(...)

6) La quantità dei rifiuti di discarica è elevatissima ed è stimata in 330 mila metri cubi e 500 mila tonnellate.

7) I rifiuti depositati sono costituiti da terreni provenienti da altre zone e fortemente contaminati da percolato di discarica per rifiuti solidi urbani, come è dimostrato dalle concentrazioni e dalle

tipologie di inquinanti presenti e dalla loro distribuzione, nonché dall'aspetto e dalle proprietà organolettiche delle carote estratte.

(...)

10) Tutte le considerazioni precedenti portano alla necessità di dover provvedere in tempi rapidi alla bonifica dei luoghi, onde limitare l'impatto ambientale derivante dallo stazionamento ulteriore dei rifiuti in situazioni assolutamente non idonee e pericolose, anche dal punto di vista idrogeologico ».

Secondo l'impostazione accusatoria, recepita dal Gip, i rifiuti così illecitamente smaltiti sarebbero stati trasportati dal cantiere dell'Agecos di Deliceto.

I lavori di scavo e di raccolta per la realizzazione della seconda discarica avevano infatti comportato la raccolta di un quantitativo enorme di terra e argilla contaminata dal percolato proveniente dalla vicina discarica ormai satura. Si legge nell'ordinanza: « avviare tutto a una discarica autorizzata avrebbe fatto lievitare i costi tanto da assorbire l'intero contributo fornito dalla regione Puglia (2 milioni di euro) e indebitare irrimediabilmente la società ».

In sostanza, gli indagati avrebbero operato in modo da scaricare i rifiuti sull'ansa del Cervaro, in totale spregio dell'ambiente e creando i presupposti, peraltro, di un possibile disastro alluvionale nel caso di tracimazione del fiume dagli argini.

L'ordinanza applicativa di misura cautelare ha quindi riguardato Bonassisa Rocco, legale rappresentante dell'Agecos, ditta appaltatrice dei lavori di costruzione della nuova discarica e a cui competeva lo smaltimento lecito dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione, Schiavone Donato, direttore di cantiere formalmente assunto con l'Agecos, Valente Gerardo, Valente Antonio e Valente Giovanni, i quali rappresentavano i punti di riferimento dei camionisti che trasportavano i rifiuti al fine di individuare i punti esatti delle rive del fiume in cui effettuare lo scarico, Russo Vincenzo, il quale aveva ricevuto le terre di scavo contaminate, provenienti dai lavori che l'Agecos di Bonassisa Rocco stava compiendo alla discarica di Deliceto, senza alcun rispetto della procedura e dei controlli previsti dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, Turchiarelli Michelantonio, Graniero Pasquale, Pelullo Antonio, Capiello Antonio, Silvestri Leonardo, Picaro Donato, i quali effettuavano il trasporto dei rifiuti con i camion fino al luogo di illecito smaltimento.

L'indagine sopra riportata non può non sollevare una serie di problematiche:

come è possibile che i lavori per la realizzazione della discarica siano stati fatti eseguire da soggetti evidentemente non affidabili;

come è possibile che sia stato deciso di realizzare una discarica su un terreno limitrofo ad una già chiusa, caratterizzato dalla presenza di terreno impregnato di percolato prodotto dalla discarica medesima e mai correttamente smaltito;

come è possibile che per lungo tempo siano state scaricate circa 500 mila tonnellate di rifiuti speciali, pericolosi e non

pericolosi, sull'ansa del Cervaro, creando altresì i presupposti di un disastro alluvionale nel caso di tracimazione del fiume dagli argini, senza che vi sia stato l'intervento di alcuno.

Tutto ciò è stato possibile, evidentemente, per una carenza di controlli, sia preventivi che successivi, sebbene il sito ove realizzare la discarica presentasse oggettive caratteristiche di pericolosità (tenuto conto della prossimità ad una discarica già chiusa e mal gestita, evidentemente, nella fase del post mortem).

d) È stato poi segnalato dalla procura di Foggia un procedimento (per la verità risalente all'anno 2004 – proc. n. 1329/04 R.G.N.R.) che ha riguardato essenzialmente le attività della società Ecofertil s.r.l., con sede in Orta Nova ed avente come oggetto sociale la produzione, mediante compostaggio, e la commercializzazione di ammendanti organici.

L'attività investigativa svolta ha consentito di accertare, secondo l'impostazione accusatoria, che la Ecofertil non ha mai prodotto ammendante organico ma, al contrario, ha accettato nell'impianto tipologie di rifiuti privi delle caratteristiche prescritte dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 che, senza essere sottoposti al prescritto ciclo di lavorazione, venivano riversati su svariati terreni di proprietari privati, scortati da falsi certificati di analisi e documenti di trasporto nei quali il prodotto veniva falsamente qualificato come « ammendante organico ».

Le analisi sui campioni effettuate con l'ausilio di un consulente tecnico del pubblico ministero hanno consentito di accertare, quanto meno allo stato dell'iter processuale, che:

tutti i rifiuti presenti all'interno dell'impianto, che stavano per essere avviati a compostaggio e che erano accompagnati da certificati di analisi attestanti un prodotto conforme alla norma sono risultati incompatibili con la produzione di ammendante (...) e alcuni di essi sono addirittura risultati pericolosi a causa dell'elevata concentrazione di oli minerali;

il materiale trasportato dai quattro camion in sequestro non aveva la natura di ammendante, per la presenza di metalli (piombo, rame e zinco) in misura superiore a quella consentita e per il basso tenore in carbonio organico; inoltre, due dei quattro campioni prelevati risultavano « pericolosi » a causa dell'elevata concentrazione di oli minerali;

identici risultati davano le analisi dei rifiuti scaricati sui terreni oggetto dell'indagine.

Nel corso delle indagini è stata richiesta dalla procura l'applicazione di misure cautelari e si è concluso il primo grado del processo con l'emanazione di una sentenza di condanna in data 6 ottobre 2009, con la quale sono stati condannati quasi tutti gli imputati del processo ed è stata riconosciuta l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati ambientali, tra cui la gestione illecita di rifiuti pericolosi, l'attività organizzata per il traffico di rifiuti, la realizzazione di discariche abusive nonché vari reati di falso connessi all'illecito traffico.

Nella sentenza sono stati valorizzati gli esami testimoniali, le immagini contenute su supporto informatico delle riprese video, effettuate, per diversi giorni, con la telecamera collocata sul piazzale antistante l'Ecofertil, nonché il copioso materiale fotografico, tutti elementi di prova che hanno messo in luce come il più delle volte presso lo stabilimento dell'Ecofertil non venisse effettuata alcuna operazione del processo di compostaggio, in quanto il materiale in ingresso veniva scaricato sul piazzale antistante i capannoni dell'Ecofertil e pochi istanti dopo, senza alcun trattamento, ricaricato sui camion intestati all'Ortanova trasporti che provvedeva a trasferirlo nei diversi terreni, per poi effettuare opera di spandimento sugli stessi, in alcuni casi, mentre, in altri casi, si provvedeva al « tombamento » di ingenti quantitativi di materiale.

Importanti elementi di prova sono stati poi acquisiti grazie alle attività di intercettazione telefonica e ambientale.

Appare importante evidenziare le caratteristiche dell'impianto, come accertate nel corso delle indagini, anche grazie alle verifiche effettuate tramite una consulenza tecnica.

Nel provvedimento si legge: « Dagli accertamenti tecnici svolti dal consulente tecnico in relazione alla natura dell'impianto e al ciclo di lavorazione, è emerso che la reale capacità di compostaggio annua era enormemente inferiore a quella di progetto (...) L'impianto è progettato per 100 mila tonnellate/anno di compost. Il processo è a "cumuli statici" in cui l'aria, necessaria alla maturazione della sostanza organica, è fornita da una ventola a servizio del cumulo, trasportata con canalette. I cumuli sono distanziati in maniera tale da consentire la movimentazione della pala meccanica. Se il processo di compostaggio fosse stato realizzato conformemente alle previsioni progettuali, l'Ecofertil avrebbe, al massimo, potuto trattare 12 mila tonnellate di rifiuti all'anno, laddove i rifiuti in ingresso sono risultati pari a 129.149 tonnellate nel 2004 e 40.065 tonnellate nel 2005. L'esame dei luoghi ha, inoltre, rilevato la presenza di una distesa di rifiuti non sistemati in cumuli e non omogeneizzati, tale da non assicurare né il necessario rivoltamento giornaliero per l'ossigenazione né la ritenzione di calore necessaria all'innescio del processo di stabilizzazione, fasi essenziali del processo di compostaggio ».

I.3.2.2. I dati forniti alla Commissione dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Lucera

I.3.2.2.1 Le dichiarazioni rese dal procuratore della Repubblica di Lucera, dottor Domenico Seccia

Un'analisi ad ampio spettro è stata presentata alla Commissione dal procuratore della Repubblica di Lucera, Domenico Seccia, in relazione all'area della provincia di Foggia sotto la competenza del predetto ufficio giudiziario.

Il dottor Seccia ha fornito alla Commissione una lettura del fenomeno criminale secondo una distinzione tra criminalità ambientale ordinaria, criminalità ambientale in espansione e criminalità legata ai gruppi organizzati di stampo mafioso o ad essi assimilati,

evidenziando profili di criticità soprattutto nelle fasi delle attività connesse alla gestione del ciclo ambientale dove ci si trova di fronte a carenze normative e gestionali che lasciano spazio a possibili infiltrazioni e controllo da parte della criminalità (di tali dichiarazioni si è già dato conto nella parte della relazione concernente le infiltrazioni della criminalità organizzata nel distretto di corte d'appello di Bari).

Nel corso dell'audizione tenutasi presso la prefettura di Bari, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera ha prodotto una relazione (17) nella quale, tra l'altro, ha evidenziato le modalità operative nell'azione di contrasto ai crimini ambientali.

Le investigazioni vengono effettuate attraverso gli strumenti di ricerca della prova delle intercettazioni telefoniche e ambientali e le videoriprese, tutti strumenti che, utilizzati congiuntamente alle tradizionali metodologie rappresentate dai servizi di osservazione, pedinamento e controllo, oltre che ai servizi di ispezione dei territori, hanno consentito di individuare le più diffuse metodologie di smaltimento illecito che consistono:

nel tombamento o nell'abbandono dei rifiuti sul suolo di rifiuti industriali dei quali non era documentata la produzione o era stata falsamente attestata la destinazione ad impianti di trattamento o di smaltimento;

nell'impiego di fanghi di dragaggio, di terre e rocce di demolizione in riempimenti e ripristini ambientali, in rilevati stradali o in cave non più utilizzate, trasformate in discariche;

nello spandimento sul terreno di fanghi di depurazione non idonei allo scopo provenienti da processi dai quali residuano elevate concentrazioni di metalli pesanti e sostanze cancerogene;

nell'immissione in cicli produttivi di rifiuti consistenti in fanghi industriali, ceneri e scorie derivanti dalla lavorazione di metalli.

Le attività investigative si concentrano su tutti i soggetti protagonisti del traffico illecito, dal produttore dei rifiuti al titolare degli impianti di stoccaggio, smaltimento e recupero dei rifiuti, ai soggetti che operano presso laboratori di analisi, per finire con i trasportatori che utilizzano falsi documenti di accompagnamento.

Come si legge nella relazione, in tutte le attività condotte il « faro investigativo » è stato orientato in relazione all'opera dei soggetti sopra indicati, nonché degli intermediari, che fanno da tramite fra il produttore e gli impianti di stoccaggio/smaltimento/recupero di rifiuti, e che sono costantemente alla ricerca delle soluzioni economicamente più convenienti e di nuovi siti verso i quali movimentare i rifiuti.

Quello dell'intermediario è solitamente un ruolo da protagonista nelle organizzazioni del traffico illegale di rifiuti, con particolare riferimento ai casi in cui organizza una serie di trasporti con diversi passaggi intermedi finalizzati a far modificare il codice dei rifiuti in modo che i costi di lavorazione siano sempre più bassi, dando luogo

(17) Doc. n. 646/1.

a una vera e propria «ripulitura» dei rifiuti che possono così essere smaltiti in maniera illegale in impianti in cui apparentemente avviene uno smaltimento conforme alle normative vigenti.

I.3.2.2.2 Le dichiarazioni rese dal sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Lucera, Pasquale De Luca

Il sostituto procuratore dottor De Luca, nel corso dell'audizione svoltasi il 14 luglio 2010, ha segnalato un'indagine ritenuta molto importante e relativa all'interramento di fusti contenenti rifiuti tossici in località Giardinetto in agro di Troia (si trattava, in particolare, di fusti contenenti fanghi neri, inquinanti tossici, benzene, cromo esavalente, idrocarburi, metalli pesanti, canadio e amianto, risultati essere sostanze cancerogene di categoria 1 e 2).

Si tratta di un'indagine collegata a una precedente indagine svolta dalla procura e risalente a dieci anni prima, nella quale si era accertato che il complesso aziendale della società Industria Organizzata s.r.l., e in particolare il capannone e i piazzali della predetta società, erano stati costruiti con residui di combustione e con rifiuti misti a fanghi.

Nel corso delle indagini attuali si è ulteriormente accertato che nel sottosuolo corrispondente al complesso aziendale sono state occultate 250 mila tonnellate di rifiuti, per un totale di 178 mila metri quadrati.

Con riferimento alla descritta situazione, è stata rappresentata l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di ulteriore diffusione e contaminazione dell'acqua e della terra a causa dei rifiuti interrati nel sottosuolo (si tratta di rifiuti costituiti da fanghi, materiali misti a cemento, abenzene, cromo esavalente, amianto, vanadio, idrocarburi e metalli pesanti, tutti cancerogeni).

Vi è inoltre un concreto pericolo di inquinamento delle acque per la vicinanza di un canale acquifero superficiale che confluisce nel torrente Sannoro, il quale poi sfocia nel più grande e importante torrente Cervaro.

I.3.2.2.3 Le indagini più significative effettuate presso la procura della Repubblica di Lucera e segnalate alla Commissione

Le indagini segnalate sono le seguenti:

procedimento n. 3524/2009 R.G.N.R. Mod. 21. Si tratta di un'indagine relativa ad un impianto di compostaggio ubicato in agro di Lucera denominato Eco-Agrimm ora Bio Ecoagrimm, ove vengono smaltiti rifiuti provenienti sia dalla vicina Campania, facendoli apparire come compostabili con l'attribuzione di un codice non compatibile con il trattamento subito negli impianti di partenza, sia provenienti dal Lazio e dalla Toscana, dove, mediante fittizi trattamenti, gli stessi venivano poi smaltiti mediante spandimento nei vicini campi agricoli;

procedimento n. 3228/2007. L'indagine riguarda in particolare lo stato d'inquinamento del lago salato di Lesina, essendosi accertata

una distrofia ecologica del corpo idrico, provocata dall'omessa gestione e manutenzione dei sistemi di scambio delle acque con il limitrofo mare Adriatico (sono state richieste al Gip misure cautelari);

procedimento n. 865/09-1104/09. Il procedimento segnalato riguarda accertamenti inerenti la presenza di un'alga rossa, denominata « Planktothrix rubescens », comparsa nel gennaio 2009 nell'invaso artificiale di « Occhito », bacino a servizio dell'Acquedotto Pugliese per l'alimentazione della rete di distribuzione dell'acqua potabile, posto al confine tra la regione Puglia, il Molise e la Campania, la cui problematica è stata risolta mediante l'adozione di particolari filtri a carboni attivi per inertizzare completamente le tossine;

procedimento n. 3815/09 a carico di due soggetti, con sequestro preventivo di un complesso aziendale ubicato in agro di Lucera, alla contrada Mezzanelle, nel novembre 2009, per i reati previsti dagli articoli 674 del codice penale e 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, risultando depositati sul terreno tonnellate di rottami di ferro e di vario materiale depositato alla rinfusa, inoltre emergendo la presenza di capannoni con coperture in eternit, recanti evidenti punti di sfaldamento delle lastre, con emissioni pericolose di amianto in danno dell'ambiente e dell'uomo, in area recintata adiacente alla SS 160 per Troia;

procedimento n. 3793/2008 (cui si è già fatto riferimento riportando le dichiarazioni dei magistrati), in relazione al quale è stata depositata dalla procura della Repubblica richiesta di rinvio a giudizio in relazione al reato di cui all'articolo 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché in relazione al reato di cui all'articolo 434 del codice penale (disastro). In particolare, dalla relazione del consulente tecnico e dagli scavi effettuati nell'area sita all'interno dello stabilimento della ditta Iao s.r.l., in località Giardinetto, in agro di Troia, è emersa la presenza di rifiuti nascosti ed occultati nel sottosuolo, composti da fanghi e da materiali misti a cemento e scarti di mattoni, pure accertandosi sotto terra quantitativi impressionanti di fanghi neri, contaminati da inquinanti tossici e nocivi, quali benzene, cromo esavalente, idrocarburi, metalli pesanti, vanadio e amianto, considerati cancerogeni di categorie 1 e 2. La quantità di rifiuti depositati nel sottosuolo è stata stimata complessivamente dal consulente tecnico in 178 mila metri cubi, corrispondenti a circa 250 mila tonnellate, con notevole pericolo di diffusione della contaminazione attraverso l'aria, il suolo e l'acqua, per la presenza sul sito di un canale acquifero superficiale che confluisce nel torrente Santoro.

Considerazioni di sintesi in merito agli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti nel territorio rientrante nel distretto di corte d'appello di Bari

Gli approfondimenti relativi al distretto di Bari hanno consentito di individuare alcuni punti nevralgici, specifici del territorio preso in

considerazione, attinenti allo smaltimento illecito dei rifiuti e, più in generale, ai reati ambientali:

la difficoltà delle forze dell'ordine di monitorare un territorio che si caratterizza per la presenza di vaste aree disabitate, ove non viene esercitato quel controllo sociale, spesso prodromico ad un intervento mirato della polizia giudiziaria, che viceversa caratterizza le zone urbanizzate;

gravi indizi circa la penetrazione della criminalità campana nel territorio pugliese, penetrazione facilitata sia dalle caratteristiche geomorfologiche della regione (presenza di numerose cave abbandonate) sia dalla collocazione geografica, sia ancora dal crescente sviluppo economico che il territorio sta registrando e che attira gli interessi della criminalità organizzata;

utilizzo del porto di Bari quale luogo di partenza e di transito per i traffici transfrontalieri di rifiuti effettuati da organizzazioni criminali ampiamente ramificate e operanti utilizzando diversi porti italiani;

mancanza di adeguati controlli sugli impianti di compostaggio, spesso oggetto di indagini concernenti l'illecito smaltimento di rifiuti falsamente qualificati come *compost* riutilizzabile in agricoltura;

paventata esistenza di posizioni di « controllo » nel settore dei rifiuti da parte di imprese che hanno, evidentemente, tutto l'interesse a continuare a gestire il settore della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, piuttosto che vedere incrementare la raccolta differenziata (cfr. dichiarazioni rese dal sindaco di Bari, Michele Emiliano);

illecito smaltimento dei rifiuti con conseguente contaminazione di vaste aree a seguito dell'utilizzo di cave abbandonate o dismesse;

inadeguatezza, segnalata da vari magistrati, della normativa in tema di terre e rocce da scavo, nonché carenza di risorse nel contrasto al crimine ambientale;

presenza di una criminalità mafiosa endogena, in particolare nel territorio del foggiano, che è penetrata nel settore dei rifiuti, come dimostrano le recenti indagini svolte dalla procura distrettuale di Bari.

Per quanto riguarda, più in generale, la situazione del ciclo dei rifiuti nel territorio rientrante nel distretto di corte d'appello di Bari, deve osservarsi come i livelli di raccolta differenziata siano ancora molto bassi e quello che si è constatato è un « non ciclo » dei rifiuti, giacché la principale modalità di smaltimento continua ad essere il conferimento in discariche, rispetto alle quali peraltro sussistono gravissimi problemi attinenti alla corretta gestione.

Alcune delle discariche risultano essere state per lungo tempo destinatarie di traffici illeciti di rifiuti provenienti da diverse regioni d'Italia, compresa la Campania.

Ciò pone il territorio in una condizione di gravissimo rischio sotto il profilo ambientale perché sfruttato non solo in conseguenza del mancato avvio di un ciclo virtuoso dei rifiuti nella regione, ma anche in conseguenza di traffici illeciti che trovano il loro punto di partenza in regioni diverse dalla Puglia, regione già da anni in emergenza.

II. — Territorio del distretto di corte d'appello di Lecce (province di Lecce, Taranto e Brindisi)

Premessa

L'approfondimento relativo alla provincia di Lecce è stato effettuato attraverso l'audizione del procuratore generale presso la corte d'appello di Lecce, nonché degli altri magistrati che hanno svolto indagini in materia di reati ambientali.

Le informazioni acquisite dai magistrati, nonché dal prefetto e dal questore di Lecce hanno consentito di tracciare un quadro inquietante con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti.

La Commissione ha avuto la possibilità di acquisire una recentissima sentenza emessa dalla corte d'appello di Lecce nei confronti di Rosafio Gianluigi più altri per reati concernenti il traffico illecito di rifiuti, con l'aggravante di avere agito con metodo mafioso.

In sostanza, nella sentenza è stata, da un lato, riconosciuta implicitamente l'esistenza di clan mafiosi riconducibili alla sacra corona unita quale organizzazione di stampo mafioso, dall'altro, l'utilizzo del metodo mafioso per occupare posizioni monopolistiche offrendo i servizi connessi al ciclo dei rifiuti a prezzi concorrenziali, proprio perché gestiti illecitamente.

Altrettanto significative sono le numerose interdittive antimafia emesse dalla prefettura di Lecce, che hanno riguardato imprese operanti nel settore dei rifiuti riconducibili a soggetti legati, direttamente o indirettamente, a organizzazioni criminali di stampo mafioso e che hanno gestito quasi in regime di monopolio una serie di servizi connessi al settore dei rifiuti.

I dati acquisiti costituiscono indizi di un profondo condizionamento da parte della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, sia per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti per i servizi di raccolta, sia per quanto riguarda le ingerenze sulle scelte strategiche di società che operano nel medesimo settore, all'interno delle quali sembrano operare con mansioni modeste soggetti che, invece, di fatto hanno poteri decisori, in quanto esponenti di spicco della criminalità locale.

A questi fenomeni si aggiungono i traffici transregionali di rifiuti che, come già emerso nel corso degli approfondimenti relativi alle altre province, hanno visto come luogo di destinazione finale per l'illecito smaltimento proprio la Puglia.

II.1 *La provincia di Lecce*

II.1.1 *La situazione impiantistica*

Nella relazione prodotta dal prefetto di Lecce (18) è stata descritta la pianificazione regionale con riferimento al territorio provinciale.

(18) Doc. n. 472/1.

Il territorio è stato suddiviso in tre ambiti ottimali di zona LE/1, LE/2 e LE/3. La programmazione regionale non ha previsto la realizzazione di impianti dedicati all'incenerimento del rifiuto urbano tal quale.

Nell'Ato LE/1 (comune capoluogo – comune capofila e ventisei comuni) sono previsti:

impianto complesso per il trattamento del rifiuto indifferenziato (biostabilizzazione e selezione) con annessa discarica di servizio-soccorso in Cavallino, località Masseria Guarini (impianto) e Le Mate (discarica) – Gestione affidata alla Società ambiente e Sviluppo S.c.a.r.l.;

centro per la raccolta, prima lavorazione e stoccaggio della raccolta differenziata in Campi Salentina località Li Falchi – Gestione affidata all'Ati Aspica-Ecotecnica;

impianto per la produzione di cdr (combustibile da rifiuto) in Cavallino a servizio anche degli ambiti LE/2 e LE/3 – costruzione e gestione affidata al consorzio Cogeam.

Per ciò che concerne l'operatività degli impianti è stato sottolineato che l'impianto complesso è realizzato e in esercizio (centro di biostabilizzazione e selezione e discarica di servizio/soccorso).

La nuova discarica di servizio-soccorso, in località « Le Mate » è recentemente entrata in servizio. Il centro di raccolta di Campi oggi funziona, temporaneamente, come centro di raccolta del vetro.

L'impianto per la produzione di cdr è realizzato e funzionante ma ancora in fase di collaudo (esercizio consentito dall'ordinanza CD n.74 del 7 settembre 2009 e n. 83 del 4 marzo 2010, nelle more del collaudo, sino al 10 settembre 2010).

Nella successiva nota inviata dalla provincia di Lecce (19) viene precisato che l'impianto di produzione di cdr è realizzato e funzionante.

Nell'Ato LE/2 (che comprende quarantasei comuni) sono previsti:

impianto complesso per il trattamento del rifiuto indifferenziato (biostabilizzazione e selezione) in Poggiardo con discarica di solo servizio in Corigliano d'Otranto (costruzione e gestione affidata al consorzio Cogeam);

centro per la raccolta, prima lavorazione e stoccaggio della raccolta differenziata in Melpignano località Corti Rossi (gestione affidata al consorzio Cogeam).

Anche con riferimento agli impianti dell'Ato LE/2 sono state fornite indicazioni in merito alla funzionalità.

Il centro per la raccolta differenziata, realizzato nel 2000, è in funzione. Il centro di selezione e biostabilizzazione in Poggiardo, località Pastorizze è in esercizio dal 3 giugno 2010 nelle more della conclusione delle procedure di collaudo (ordinanza CD n. 88 del 31 maggio 2010 esercizio consentito fino al 3 gennaio 2011) mentre i

(19) Doc. n. 1025/2.

lavori per la costruzione e gestione della discarica di servizio di Corigliano, località Scomunica sono stati consegnati il 28 novembre 2008 e non si erano ancora conclusi all'epoca della missione della Commissione d'inchiesta.

Nella nota aggiornata inviata dalla provincia (20) viene ribadito che non si sono ancora conclusi i lavori per la realizzazione della discarica sicché « la frazione umida stabilizzata è inviata alla discarica di servizio-soccorso del bacino Lecce 3 in Ugento Località Burgesi ».

Nell'Ato LE/3 (che comprende ventiquattro comuni) sono previsti:

impianto complesso per il trattamento del rifiuto indifferenziato (biostabilizzazione e selezione) con annessa discarica di servizio-soccorso localizzato in Ugento, località Burgesi-costruzione e gestione affidata al consorzio Cogeam;

centro per la raccolta, prima lavorazione e stoccaggio della raccolta differenziata in Ugento – località Burgesi – gestione affidata al consorzio Cogeam.

Gli impianti, ad eccezione del centro per la raccolta differenziata realizzato nel 2001 e oggi vandalizzato e non avviato, sono funzionanti, ma le relative procedure di collaudo non sono ancora ultimate. Nel prosieguo del documento vengono forniti (su indicazione della provincia di Lecce – settore ambiente e territorio) gli elenchi relativi agli impianti trattamento/smaltimento rifiuti autorizzati e in esercizio con procedura ordinaria insistenti nella provincia di Lecce nonché l'elenco degli impianti iscritti al registro provinciale recuperatori rifiuti/procedure semplificate.

II.1.2 *La raccolta differenziata nella provincia di Lecce*

Il presidente della provincia di Lecce ha inviato alla Commissione in data 23 gennaio 2012 un documento (21) nel quale sono stati rappresentati i livelli di raccolta differenziata raggiunti e lo stato di realizzazione dell'impiantistica. Con riferimento ai dati relativi alla raccolta differenziata nell'ultimo quadriennio sono stati allegati dei grafici relativi ai tre ambiti territoriali in cui è suddivisa la provincia di Lecce.

Nella nota viene precisato che i dati, disaggregati per singolo comune e per tipologia di rifiuti, sono disponibili sul portale regionale all'indirizzo internet <http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>.

L'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 27 del 2007 prevede infatti che gli Ato, ove costituiti, o i comuni provvedano ad inserire mensilmente sul portale ambientale regionale i dati relativi alla produzione di rsu e alla raccolta differenziata. Ovviamente la richiesta è stata comunque inoltrata da parte della Commissione perché si è avuto modo di riscontrare come non sempre i dati risultino aggiornati e inseriti nei siti ufficiali.

(20) Doc. n. 1025/2.

(21) Doc. n. 1025/2.

Le percentuali di raccolta differenziata dei tre Ato in cui è suddivisa la provincia sono confrontabili e, nel 2011, sono molto al di sotto delle percentuali minime stabilite dall'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attestandosi tra il 17 e il 19 per cento.

II.1.3 *Gli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti nella provincia di Lecce*

II.1.3.1 *Le informazioni acquisite dal prefetto e dal questore di Lecce*

La Commissione ha acquisito le note scritte inviate dal prefetto e dal questore di Lecce, da cui emerge una situazione ambientale, anche per effetto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, decisamente preoccupante.

Diversi sono i settori attenzionati: da un lato, quello relativo alla situazione concernente le discariche abusive, dall'altro, quello relativo alle imprese che operano nel settore dei rifiuti, alle modalità operative e a eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata.

Sono stati infatti acquisiti elementi da cui emergerebbe una pregnante presenza di clan appartenenti a organizzazioni mafiose nel settore dei rifiuti.

II.1.3.1.1 *Le informazioni fornite dal prefetto di Lecce*

Il prefetto di Lecce ha inviato alla Commissione una nota (22) nella quale sono esaminate nel dettaglio non solo le questioni attinenti al ciclo dei rifiuti nella provincia di Lecce ma, in particolare, il tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti.

Com'è noto, le attività riconducibili alla gestione dei rifiuti solidi urbani, e soprattutto di quelli industriali (tossici e nocivi), rappresentano alcuni dei settori di intervento di maggiore interesse per le organizzazioni criminali, in quanto offrono la possibilità di realizzare profitti più consistenti, in particolare nel caso in cui l'amministrazione non si mostri efficiente nel settore in oggetto, lasciando spazi vuoti che vengono immediatamente occupati da chi intende realizzare profitti illeciti.

In relazione alle problematiche a vario titolo connesse al ciclo dei rifiuti, le attività delle forze di polizia, anche su impulso della prefettura, si sono sviluppate precipuamente in una direzione info-investigativa allo scopo non solo di monitorare attentamente eventuali fenomeni criminosi emergenti, ma anche di conoscere tempestivamente le criticità e le situazioni di pregiudizio per l'ordine pubblico.

Oltre che i centri di raccolta e trattamento dei rifiuti, le attività informative e di investigazione hanno riguardato le imprese operanti nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Si è accertato che molte imprese che operano nel settore dei rifiuti sono riconducibili, direttamente o indirettamente, alla famiglia

(22) Doc. n. 472/1.

Rosafio, legata da rapporti di affinità con la famiglia Scarlino, indicata come famiglia di spicco appartenente ad una frangia della sacra corona unita operante in Puglia.

Sono stati quindi emessi dalla prefettura taluni provvedimenti interdittivi antimafia.

In particolare — si riporta testualmente la nota della prefettura (23) — hanno formato oggetto di indagini interforze alcune società operanti nel servizio della raccolta dei rifiuti riconducibili a Gianluigi Rosafio, figlio di Rocco Rosafio e genero di Giuseppe Scarlino, detto « Pippi calamita », esponente di spicco del clan « Padovano-Giannelli-Scarlino » appartenenti alla frangia della sacra corona unita operante nel sud Salento.

Il Rosafio attraverso le ditte Progetto Ambientale Menhir, società consortile a responsabilità limitata con sede a Diso (LE), la società Geotec ambiente s.r.l. con sede a Veglie (LE), Rosafio Rocco Servizi Ambientali e Rosafio Srl, avvalendosi di metodi di intimidazione tipicamente mafiosi nei confronti delle imprese concorrenti, aveva svolto attività di smaltimento illecito di rifiuti.

In relazione a tali vicende la locale procura della Repubblica aveva chiesto il rinvio a giudizio di Gianluigi Rosafio, unitamente ad altre trentacinque persone, imputate a vario titolo dei reati di traffico illecito di rifiuti, corruzione e minacce, con l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso e al fine di agevolare l'esistenza di organizzazione mafiosa (articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991).

Il procedimento penale si è concluso, in primo grado, con sentenza di condanna, ma non è stata riconosciuta in quella sede l'aggravante dell'aver agito con metodo mafioso (riconosciuta successivamente dalla corte d'appello).

La predetta vicenda giudiziaria (di cui si tratterà ampiamente nei paragrafi successivi) assume rilievo in questa sede in quanto ha condizionato la « tenuta » dei provvedimenti interdittivi antimafia che la prefettura di Lecce aveva emesso nei confronti delle società riconducibili al Rosafio.

Nel provvedimento interdittivo, infatti, era stato richiamato nella parte motivazionale anche il procedimento summenzionato (nel quale, per l'appunto era stata contestata la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991).

In ragione della massiccia presenza delle imprese riconducibili a Rosafio nel settore dei rifiuti, sono stati effettuati accertamenti mirati.

In particolare, si legge nella nota della prefettura, la società Geotec ambiente con sede in Barletta, già con sede in Casarano, dall'anno 2006 e fino al 2007, aveva svolto l'appalto del servizio di igiene urbana in favore di oltre quindici comuni del sud Salento. Il suo sostanziale predominio negli affari legati ai rifiuti solidi urbani si era esteso anche nella provincia di Brindisi con base logistica e operativa nel comune di Cellino San Marco.

A seguito delle informazioni acquisite dalle forze di polizia sono stati emessi nel 2007 dalla prefettura nei confronti della suddetta società provvedimenti interdittivi antimafia.

(23) Doc. n. 472/1.

Vi sono stati poi mutamenti negli assetti societari e amministrativi, che sono stati interpretati dalle forze di polizia come condotte finalizzate, da un lato, a ottenere l'annullamento delle interdittive antimafia (attraverso la presa di distanza della società dai soggetti attenzionati dalle forze dell'ordine), dall'altro, a sottrarre i beni del Rosafio a eventuali future misure di prevenzione patrimoniale.

Sono stati infatti posti in essere atti traslativi di proprietà di immobili del Rosafio a terzi presunti intestatari fittizi, sicché anche i soggetti coinvolti negli atti traslativi sono stati denunciati alla procura per l'ipotesi di reato previsto dall'articolo 12-quinquies della legge n. 356 del 1992.

A seguito degli approfondimenti investigativi eseguiti è emerso, si legge nella nota della prefettura, che alcune società (Edilcav Srl, Aqualife Srl, Calora S.u.r.l., Sea Marconi Envirotek Italia s.r.l., Ats Consulting Srl) rientrano nella sfera di influenza della famiglia Rosafio/Scarlino e pertanto le stesse sono state oggetto di misure interdittive antimafia, ancorché non tutte operanti esclusivamente nel settore dei rifiuti.

Allo stato, secondo quanto riferito dalle forze di polizia, sono in corso accertamenti tesi all'acquisizione di ulteriori e aggiornate fonti di prova in ordine al coinvolgimento della famiglia Rosafio/Scarlino nella raccolta dei rifiuti. In tale contesto, le forze di polizia stanno procedendo a ricostruire i passaggi che hanno determinato l'assegnazione della raccolta dei rifiuti urbani, con particolare riferimento al territorio di competenza dell'Ato LE/2, alle ditte che si sono aggiudicate l'appalto.

L'attività, secondo quanto riferito, è prevalentemente indirizzata ad acquisire ogni utile elemento atto a supportare l'ipotesi che la gestione dei rifiuti per l'area di raccolta ottimale è di fatto affidata a Gianluigi Rosafio il quale — attraverso la Geotec ambiente s.r.l. — beneficerebbe di un sostanziale subappalto camuffato da « nolo a freddo » dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Su questo aspetto sono in corso approfondimenti. Sono state inoltre condotte indagini mirate a verificare se l'influenza della famiglia Rosafio/Scarlino si estenda anche alle altre aree di raccolta ottimale del consorzio Ato LE/2.

Al fine di verificare la riconducibilità alla famiglia Rosafio/Scarlino delle imprese che hanno rapporti con gli enti locali e le pubbliche amministrazioni, sono in corso approfondimenti da parte di un gruppo Interforze Appalti che opera attraverso specifici controlli da effettuare direttamente presso i cantieri e/o presso le sedi della società.

È evidente, infatti, che il controllo non può ridursi a una verifica meramente formale, ma occorre accertare quali siano le imprese che effettivamente operano, quali mezzi vengano utilizzati, chi siano i soggetti che concretamente lavorano e alle dipendenze di chi.

Altre indagini hanno riguardato la discarica di Burgesi, ubicata nella frazione di Gemini di Ugento e ricompresa nell'Ato LE/3, in relazione alla quale era stata sporta una denuncia circa il presunto interrimento di rifiuti inquinanti, ma i fatti denunciati non pare abbiano trovato riscontro, nonostante gli accertamenti tecnici disposti dalla procura della Repubblica (di tale vicenda si tratterà più approfonditamente nel prosieguo della relazione).

Un altro filone di indagini svolte dalla Polizia di Stato ha riguardato il sequestro preventivo di numerosi beni mobili e immobili,

riconducibili alla famiglia di Capoti Salvatore, soggetto gravitante nel sodalizio di stampo mafioso del clan « Padovano », tra l'altro denunciato quale titolare della ditta « Cosmo » per turbativa della gara d'appalto per l'aggiudicazione in Gallipoli del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

I dati sopra esposti riguardano precipuamente l'infiltrazione di organizzazioni di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, ma nella nota della prefettura sono contenute anche indicazioni concernenti le verifiche ordinarie effettuate dagli organi di polizia giudiziaria nel settore ambientale.

Per quanto riguarda l'azione di vigilanza e di contrasto nella materia del ciclo dei rifiuti e dei reati ambientali, il Corpo forestale dello Stato ha segnalato un aumento dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade rurali e comunali, costituiti prevalentemente da rifiuti domestici, da demolizioni edili e da liquami fognari.

Parimenti la polizia provinciale ha denunciato diversi episodi criminosi con riferimento alla gestione dei rifiuti.

II.1.3.1.2 *I provvedimenti interdittivi antimafia emessi dalla prefettura di Lecce*

I provvedimenti interdittivi antimafia emessi dalla prefettura nei confronti di imprese riconducibili al Rosafio sono stati impugnati sia innanzi al Tar, sia innanzi al Consiglio di Stato.

Mentre il Tar, secondo quanto riferito dal prefetto, ha confermato il provvedimento emesso dalla prefettura nei confronti della Geotec, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, in ragione di una serie di argomentazioni riassumibili nei seguenti termini:

l'intervenuto mutamento della compagine amministrativa e societaria della società;

la circostanza per cui il Rosafio non risultava essere pregiudicato (a differenza di quanto indicato nell'interdittiva);

la sostanziale irrilevanza dell'esistenza di rapporti di affinità con un soggetto controindicato;

l'esclusione dell'aggravante della mafiosità nella sentenza emessa dal tribunale di Lecce a carico di Rosafio più altri (nella parte motivazionale dell'interdittiva si faceva riferimento al decreto dispositivo del giudizio nei confronti di Rosafio per reati aggravati dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991).

Si riporta comunque la parte motiva della sentenza del Consiglio di Stato, sia perché rilevante con riferimento al caso specifico, sia perché consente, in qualche modo, di analizzare eventuali punti, per così dire, deboli della normativa in materia di interdittive antimafia che rendono aggredibili i provvedimenti prefettizi.

La Commissione ha avuto infatti modo di constatare, soprattutto con riferimento alla regione Campania, nella quale il settore dei rifiuti è particolarmente infiltrato dalla criminalità organizzata, come vi sia un'elevata percentuale di interdittive prefettizie antimafia annullate in sede di giustizia amministrativa.

Proprio per questa ragione la Commissione ha richiesto l'invio in copia delle interdittive antimafia e dei relativi provvedimenti di annullamento emessi dagli organi della giustizia amministrativa, in modo da cercare di comprendere se il vizio riguardi singolarmente le singole interdittive, se vi sia un problema interpretativo generalizzato o se la normativa non riesca a trovare applicazione conformemente alle intenzioni del legislatore che sono evidentemente quelle di impedire che un'impresa riconducibile a organizzazioni di stampo mafioso possa risultare aggiudicataria di appalti pubblici.

Di seguito si riporta una parte della sentenza del Consiglio di Stato n. 2460/2010 di accoglimento del ricorso presentato dalla Geotec (24). « Già in sede cautelare questo Collegio, su richiamo di altre precedenti pronunce da cui non v'è ragione di discostarsi, ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sul rilievo che la normativa in materia va interpretata con necessaria cautela in considerazione del fatto che "le informative prefettizie non hanno efficacia direttamente caducante nei rapporti intrattenuti con la pubblica amministrazione, a tal fine essendo necessario l'esercizio dello specifico potere valutativo – di non aggiudicazione, di non stipulazione del contratto, di revoca ecc. – da parte della stazione appaltante" (cfr. Cons. St, Sez. V, 31 maggio 2007, n. 2828).

Nella fattispecie in esame l'esercizio di detto potere è stato completamente obliterato. Non risulta infatti che l'Ato LE 3 abbia effettuato alcuna attività istruttoria. Di contro la stessa, dichiaratamente, ha agito sull'erroneo presupposto di un inesistente automatismo di portata caducante del contratto.

L'obbligo di un'autonoma valutazione e di esternazione delle ragioni di scioglimento del vincolo contrattuale appare nella fattispecie ancora più pregnante alla luce degli indiscutibili elementi di dissociazione medio tempore intervenuti (sostituzione dell'amministratore unico e della compagine sociale e cambio della sede legale) e comunicati alla stazione appaltante dall'impresa affidataria del servizio pubblico in questione.

Sul punto si deve altresì rilevare che gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva non appaiono raggiungere la soglia di rilevanza minima e così deve dirsi, peraltro, per gli accertamenti a carico delle società eseguiti successivamente all'adozione del provvedimento di interdizione.

Il Tar Lecce ha, quindi, impropriamente applicato la c.d. sanatoria giudiziale all'ipotesi che ci occupa di carenza istruttoria. Né l'articolo 21-*octies* della legge 241/90 appare in realtà suscettibile di interpretazione estensiva, pena una dubbia compatibilità costituzionale delle norme con gli articoli 24 e 113 della Costituzione, venendosi a creare un ingiustificato *vulnus* al diritto di difesa.

Ciò premesso, non si può non convenire con la difesa delle società appellanti in ordine alla insussistenza di elementi in grado di giustificare la decisione della prefettura di Lecce, sia con riferimento alla informativa del giugno 2007, sia alla successiva riconferma.

(24) Doc. n. 552/2.

Gli elementi posti a base della prima informativa sono risultati in parte errati (il Rosafio non è un pluripregidicato), in parte irrilevanti (rapporto di affinità con soggetto controindicato).

Per quanto, invece, attiene il rinvio a giudizio, con precipuo riferimento alla contestata aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, questo collegio non può non considerare rilevante la intervenuta assoluzione del Rosafio per detto capo di imputazione. Alla stessa deve essere attribuita, come a tutte le decisioni giudiziali, efficacia *ex nunc*. Sicché, l'intervento del giudice penale delegittima *ab origine* il provvedimento prefettizio.

Considerato che, come già chiarito dalla Sezione "il nostro sistema giuridico è fondato sul principio di legalità e sulla soggezione dell'amministrazione alla legge e dunque, qualunque manifestazione dell'azione amministrativa è passibile di controllo da parte della competente giurisdizione per verificarne la conformità alla normativa, anche sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207), non appaiono assistite dalla logicità e dalla ragionevolezza necessaria le informative interdittive in esame, in quanto non improntate alla necessaria cautela cui sempre deve ispirarsi l'azione amministrativa quando è costretta a comprimere valori di rilevanza costituzionale (presunzione di innocenza e libertà di impresa), in quanto basate su un unico elemento (la contestata aggravante di avere agito per agevolare l'associazione mafiosa) rilevatosi errato.

Parimenti dicasi per la conferma dell'interdittiva che al momento dell'adozione non si fondava su accertamenti incontrovertibili, ma su mere supposizioni, che peraltro non investivano il soggetto amministratore, unico in grado di svolgere attività operative nell'ambito dell'azienda Geotec.

Come, invero, affermato da questa Sezione, "i valori costituzionali in gioco (presunzione di innocenza e libertà di impresa), se non escludono la predisposizione di mezzi di prevenzione, impongono che la interpretazione della normativa in esame debba essere improntata a necessaria cautela e fanno sì che quando determinati fatti risultino esaminati nella sede penale non è possibile pervenire a una opposta valutazione nella sede amministrativa e in tali casi ben può il giudice amministrativo (questa essendo la sua funzione istituzionale), se domandato da una parte, rilevarne l'illegittimità" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, dee. n. 2828/2007 cit) ».

Sono stati inviati alla Commissione altri provvedimenti emessi dagli organi di giustizia amministrativa nei quali è stata ritenuta risolutiva, ai fini dell'annullamento del provvedimento prefettizio, la sentenza del tribunale di Lecce con cui non è stata riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante della mafiosità. È stato quindi affermato « l'intervento del giudice penale delegittima *ab origine* il provvedimento prefettizio ».

Ebbene, di recente, su richiesta della Commissione è stata prodotta la sentenza emessa dalla corte d'appello di Lecce con la quale è stata riformata parzialmente la sentenza di primo grado ed è stata quindi riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991.

La questione che si pone è quindi quella relativa agli elementi necessari e sufficienti per emanare le interdittive antimafia, tenuto conto del fatto che spesso le informazioni utili ai fini dell'interdittiva provengono da elementi di indagine coperti ancora dal segreto istruttorio e quindi non ancora ostensibili o da sentenze non ancora passate in giudicato, suscettibili quindi di essere riformate.

Certamente le sentenze penali non ancora passate in giudicato hanno incidenza nel procedimento finalizzato al rilascio della certificazione antimafia, non solo nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna ma anche, come nel caso di specie, nel caso in cui sia stata emessa una sentenza, in primo grado, con cui non venga riconosciuta la circostanza aggravante dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 (pur contestata dalla procura).

Si ritiene che dovrebbe comunque avere rilievo nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della certificazione antimafia la pendenza del processo penale, ovviamente sempre tenendo conto della specificità dei casi concreti.

L'autorità amministrativa valuta autonomamente gli elementi acquisiti dalla polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria, dando adeguata motivazione del rilievo attribuito a questo o a quell'altro elemento.

In questa materia non può prescindersi dalla valutazione caso per caso, sicché il punto nodale è quello della adeguata motivazione del provvedimento prefettizio nel quale vengono individuati gli elementi che portano la pubblica amministrazione a negare la certificazione antimafia.

II.1.3.1.3 *Informazioni acquisite dalla questura*

Sotto il profilo dell'ordine pubblico, le principali attività hanno riguardato alcune vertenze aziendali presso centri di raccolta e stabilimenti per lo smaltimento di rifiuti, tra cui:

la vertenza dei dipendenti della «Sud Gas s.r.l.», società che aveva in appalto il trattamento dei rifiuti presso l'impianto di biostabilizzazione di Poggiadro, ove si sono frequentemente verificate astensioni non preavvisate dal lavoro, con sospensioni e ritardi nel conferimento dei rifiuti;

la vertenza, per motivi occupazionali dei dipendenti della «Coopersalento Spa», la cui attività è stata sospesa con provvedimento dell'amministrazione provinciale a seguito dei rilievi dell'Arpa che avevano evidenziato emissioni eccedenti i limiti consentiti.

In particolare, le vicende della Coopersalento sono state al centro di polemiche, anche aspre, per il grave impatto sull'ambiente e sulla salute pubblica che le attività dello stabilimento, nel tempo, avrebbero determinato.

Sono state poi segnalate le vicende concernenti la discarica «Burgesi» ricompresa nell'Ato LE/3, perché rilevanti sia per gli aspetti di ordine pubblico che di polizia giudiziaria.

In detto sito, la regione Puglia, con ordinanza del 2008 ha autorizzato il conferimento dei rifiuti dei ventiquattro comuni dell'Ato LE/3 e dei quarantasei comuni dell'Ato LE/2.

A seguito di tale decisione c'è stata una ferma opposizione del sindaco di Burgesi e nel dicembre 2008 si sono verificate iniziative di protesta della popolazione residente con presidi e blocchi stradali.

Lo stato di agitazione è proseguito nel mese successivo e ha avuto termine solo a seguito del tavolo tecnico promosso dalla prefettura di Lecce per la risoluzione della vertenza.

Ma le problematiche di detta discarica si sono riproposte a seguito dell'omicidio del consigliere provinciale dell'Italia dei Valori, Peppino Basile, ucciso con numerose coltellate nella notte del 15 giugno 2008 dinanzi alla sua abitazione di Ugento.

In particolare, nel corso delle indagini, veniva dato ampio risalto alla circostanza che il Basile, prima della morte, avesse manifestato l'intenzione di rendere pubblica la situazione complessiva della discarica e dell'attiguo centro di stoccaggio rifiuti, collaudato nel 2002 ma mai entrato in funzione.

Dagli accertamenti, effettivamente, era emerso che il Basile, qualche giorno prima di esser ucciso si era recato presso il centro di stoccaggio, effettuando riprese fotografiche dell'impianto, peraltro mai ritrovate.

Inoltre, il titolare di un'impresa di movimento terra di Ugento, tale Bruno Colitti, aveva dichiarato di essersi rivolto al Basile per essere sostenuto nella causa che aveva intentato contro il comune per il mancato pagamento dei lavori di bonifica eseguiti presso la discarica.

Il predetto, circa due anni prima, proprio in relazione a tali lavori, che aveva svolto in subappalto, si era autodenunciato sostenendo che non aveva provveduto alla bonifica essendosi limitato a interrare i rifiuti inquinanti che nel tempo erano stati sversati illegalmente nella discarica.

A seguito di tale denuncia l'autorità giudiziaria aveva proceduto, dopo l'omicidio del Basile, a fare effettuare degli scavi per il prelievo di campioni di terreno; le analisi effettuate non hanno però riscontrato quanto denunciato dal Colitti.

Le indagini sull'omicidio, conclusesi alcuni mesi addietro, hanno poi portato all'individuazione dei presunti responsabili in un contesto investigativo non riconducibile alle vicende della suddetta discarica.

Sono state poi segnalate alcune problematiche riconducibili al ciclo dei rifiuti, in primo luogo quelle relative all'incendio e al danneggiamento dei cassonetti della spazzatura.

Il problema si palesa con maggiore frequenza in concomitanza con situazioni di criticità nel sistema di raccolta che determinano un abnorme accumulo di immondizia in talune aree dei centri cittadini: in tali circostanze — come peraltro confermato dagli accertamenti eseguiti dalla questura — la scaturigine di detti episodi è da ricercare nell'esasperazione dei residenti, quale segno di protesta o quale improvvisata misura di « profilassi » per prevenire con il fuoco il propagarsi di infezioni o di parassiti.

È stato, però, accertato che alcuni di detti episodi sono maturati in contesti diversi e con altre finalità, tra cui quella di danneggiare le aziende proprietarie dei cassonetti (recentemente sono stati identificati e denunciati due pregiudicati che avevano dato alle fiamme alcuni cassonetti in quel centro. Non è stato comunicato alla Commissione se le indagini siano arrivate a individuare quale fosse la finalità dei predetti danneggiamenti e se avessero come movente una finalità estorsiva e/o ritorsiva).

Sono in corso approfondimenti investigativi in merito alla presenza, negli organici di talune aziende di raccolta dei rifiuti, di soggetti gravati da pregiudizi penali. La caratura criminale di alcuni di essi si traduce a volte in una vera e propria ingerenza sulle dinamiche aziendali, specie nella gestione e controllo delle risorse organiche. In tal senso, recentemente la questura ha eseguito approfonditi accertamenti sulla posizione di un soggetto, operatore ecologico presso l'azienda di raccolta dei rifiuti urbani di Gallipoli, ritenuto contiguo alla criminalità organizzata e sospettato di esercitare indebite pressioni sui colleghi e sull'azienda anche con il ricorso all'intimidazione violenta.

Il soggetto, che la questura aveva già denunciato per favoreggiamento (aggravato dalle modalità mafiose) dei responsabili dell'omicidio di Salvatore Padovano, capo dell'organizzazione gallipolina della sacra corona unita, è stato proposto al tribunale di Lecce per l'adozione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Anche in passato, la questura aveva svolto accertamenti su alcuni episodi di intimidazione verificatisi in danno di dirigenti e personale delle aziende per la raccolta di rifiuti del capoluogo (società « Aspica Srl » e « Ecotecnica Srl »)

In alcune di dette circostanze venne accertato che l'origine degli episodi era collegata alla sussistenza di problematiche attinenti alla gestione del personale, vertenti sull'attribuzione di particolari mansioni o sull'esecuzione di specifiche attività.

In sostanza sono stati evidenziati una serie di episodi che possono rappresentare la spia di un profondo condizionamento da parte della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, sia per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti per i servizi di raccolta, sia per quanto riguarda le ingerenze sulle scelte strategiche di società del settore, all'interno delle quali sembrano operare con mansioni modeste soggetti che, invece, di fatto hanno poteri di natura diversa (si tratta di canovacci criminali già accertati nell'approfondimento territoriale della regione Sicilia, della regione Campania e della provincia di Foggia, come sopra già sottolineato).

II.1.3.2 *Le informazioni fornite dalle forze di polizia*

II.1.3.2.1 *Noe dei Carabinieri di Lecce*

Il comandante del Noe di Lecce, Nicola Candido, nel corso dell'audizione del 14 settembre 2010, ha fornito importanti informazioni in merito alle modalità attraverso cui vengono consumati i reati ambientali nel territorio di sua competenza.

Ciò che è emerso non è tanto il coinvolgimento di soggetti appartenenti ad associazioni criminali organizzate, ma il coinvolgimento di strutture societarie operanti nel settore dei rifiuti.

Nell'operazione « Formica », ad esempio, che nel 2009 ha portato all'emissione di dodici ordinanze di custodia cautelare, di cui dieci in carcere, il dato peculiare è rappresentato dal fatto che partecipavano attivamente al traffico illecito di rifiuti presso la discarica Formica (in

provincia di Brindisi) sia imprenditori che operavano in Veneto, nelle Marche, nel Lazio e che non avevano pregiudizi o pendenze penali di alcun tipo, sia soggetti appartenenti alle istituzioni, come il tecnico chimico che faceva parte del comitato tecnico provinciale della provincia di Brindisi, il quale forniva un contributo notevole all'organizzazione rilasciando false attestazioni attraverso cui trovavano ingresso nella discarica rifiuti che altrimenti non avrebbero potuto essere lì smaltiti.

Come è emerso nell'ambito di attività di intercettazione, veniva indicato espressamente, prima ancora che venissero eseguite le analisi, quale valore dovesse essere riportato sulle attestazioni per consentire che i rifiuti pericolosi e tossico-nocivi potessero trovare ingresso nella discarica summenzionata.

Ovviamente, questa illecita attività, secondo quanto precisato dal comandante, ha comportato ingentissimi guadagni per le società coinvolte quali la Vidori, di Treviso, Giustozzi delle Marche, oltre che naturalmente per i gestori della discarica, i Fiorillo, i quali sono stati tutti attinti da misura cautelare custodiale. Si tratta di un'attività che, ha sottolineato il comandante, ha retto numerose volte al vaglio del tribunale del riesame e quindi, evidentemente, era supportata da consistenti elementi di prova.

Sono state sequestrate cinque società, con i conseguenti problemi occupazionali che ne sono scaturiti e che si è cercato in qualche modo di tamponare. Per esempio, la società Vidori, che contava quaranta dipendenti, è stata chiusa per quasi due mesi ed è stato nominato un amministratore in modo da non pregiudicare gli interessi dei lavoratori che non avevano responsabilità in relazione all'attività delittuosa posta in essere dai loro datori di lavoro.

Sempre nell'ambito della predetta attività sono stati sequestrati ventitre mezzi, di cui cinque già confiscati, e assegnati alla protezione civile per l'emergenza Abruzzo. Quattro imputati hanno patteggiato la pena.

Nell'indagine sono rimasti coinvolti anche un appartenente al Corpo forestale dello Stato di Brindisi e un agente della polizia provinciale di Brindisi, che collaboravano a vario titolo con il gestore della discarica.

I reati contestati non sono stati soltanto quelli relativi al traffico illecito di rifiuti, ma anche il reato di corruzione, l'esercizio di discarica abusiva, varie ipotesi di falso e tutta una serie di reati connessi e strumentali alla consumazione del reato di traffico illecito organizzato di rifiuti.

Il dato che è emerso, non solo nell'operazione « Formica » ma anche in altre attività, è il coinvolgimento di soggetti che operano in altre regioni d'Italia e che comunque hanno trovato in passato, e probabilmente ancora possono trovare, un punto di riferimento in discariche esistenti sul territorio pugliese, dove evidentemente, nonostante l'aggravio dei costi determinato dalle spese di trasporto, lo smaltimento, avvenendo secondo modalità illecite, comporta costi certamente minori per gli imprenditori (in alcuni casi sono stati trasportati i rifiuti dall'estremo nord d'Italia fino a Brindisi).

A seguito delle indagini e del nuovo assetto amministrativo delle società sopra indicate, i rifiuti non sono stati più smaltiti in Puglia, ma, in alcuni casi, sono stati esportati in Germania.

Il territorio pugliese, come è emerso nel corso di numerose audizioni, si presta particolarmente allo smaltimento illecito di rifiuti in quanto vi sono tantissime cave nel leccese e anche nel brindisino, dove è stata esercitata per tanti anni l'attività estrattiva e che, successivamente, sono state utilizzate per tombare illecitamente rifiuti.

Nel corso dell'audizione il senatore De Luca ha chiesto come si intenda arginare il fenomeno delle discariche abusive disseminate sul territorio pugliese che, secondo i dati forniti da Legambiente, sono state rilevate in numero consistente e decisamente preoccupante.

Il comandante ha precisato che spesso organi di polizia giudiziaria, non specializzati in materia ambientale, qualificano come discariche abusive situazioni che andrebbero più correttamente ricondotte all'ipotesi di reato di abbandono incontrollato di rifiuti. Normalmente la magistratura riqualifica il reato una volta ricevuta l'informativa.

Una spiegazione dei dati elevati che sono stati registrati in Puglia con riferimento ai reati ambientali può essere ricercata, secondo il comandante del Noe di Bari, Gennaro Badolati, nel fatto che in Puglia sono stati stipulati una serie di protocolli e di intese tra enti territoriali e forze di polizia giudiziaria che in qualche modo hanno consentito di effettuare più incisivi controlli, nonostante la carenza di personale di polizia giudiziaria specializzato.

È stata, per esempio, stipulata una convenzione per il controllo delle cave, che oggi viene eseguito mediante osservazioni dai satelliti e dagli aeroplani, georeferenziazione, planimetrie che vengono digitalizzate e controllate dal Politecnico di Bari, definite e verificate con l'Ufficio minerario della regione per accertare se effettivamente la cava sia coltivata o meno e se siano rispettate le condizioni autorizzative, in modo da monitorare con maggiore efficienza il fenomeno.

Dunque, i reati rilevati sono in numero maggiore rispetto ad altre zone, probabilmente, perché maggiori sono i controlli.

In sostanza, il principale fenomeno evidenziato dai Carabinieri del Noe è quello relativo al traffico dei rifiuti dal nord al sud (fenomeno analogo a quello che si è verificato in Campania negli anni 90) e che richiede forze in campo adeguate oltre e un particolare coordinamento investigativo tra le procure, coordinamento facilitato dall'attribuzione alle direzioni distrettuali antimafia della competenza a indagare in merito al reato di cui all'articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006.

II.1.3.2.2 *Corpo forestale dello Stato*

Nella nota inviata dal Corpo forestale dello Stato di Lecce²⁵ viene segnalato come nella provincia di Lecce il problema dei rifiuti risulti essere evidente e come tale evidenza si evinca dai risultati dei controlli effettuati, sia con riferimento agli illeciti amministrativi accertati che agli illeciti penali.

Come risulta evidente dalle indagini segnalate dal Corpo forestale dello Stato, l'attività è essenzialmente finalizzata al controllo del

(25) Doc. n. 645/1.

territorio e quindi le indagini riguardano prevalentemente discariche abusive (anche di notevoli dimensioni) nelle quali vengono smaltiti illecitamente rifiuti di varie tipologie, inclusi quelli tossici e pericolosi.

Si tratta di attività di fondamentale importanza in quanto solo attraverso un serrato controllo del territorio è possibile verificare in tempo reale le condizioni ambientali della zona di riferimento, ed accertare situazioni che possono rappresentare la spia di ben più gravi traffici illeciti.

Non è un caso che anche a livello di direzioni distrettuali antimafia (competenti per il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006) siano monitorati i reati concernenti le discariche abusive, possibili punti di confluenza di traffici illeciti gestiti in territori ben più ampi e con strutture organizzate e collaudate.

Di seguito si riportano, così come indicate nel documento sopra menzionato, alcune delle più significative indagini ed operazioni di polizia giudiziaria svolte dal Corpo forestale dello Stato:

3 febbraio 2009 – comune di Otranto, località Masseria San Giovanni – lungo la strada vicinale « Matrice » all'incrocio con la strada vicinale « San Giovanni » – si è proceduto al sequestro penale contro ignoti di un ingente quantitativo di rifiuti speciali e pericolosi abusivamente abbandonati lungo i margini della strada, trattasi di uno scarico di onduline in eternit, presumibilmente del tipo contenente fibre di amianto in pessimo stato di conservazione, frammentate e con crepature sulla superficie;

20 febbraio 2009 – comune di Muro Leccese, nei pressi della scuola media – sorpreso in flagranza di reato, in agro del comune di Muro Leccese nelle vicinanze della scuola media comunale, un uomo nato e residente a Casarano (LE), mentre dal bocchettone posteriore del suo autospurgo, scaricava in un tombino della pubblica fognatura dei reflui provenienti da lavori di sistemazione della rete fognaria cittadina. Pertanto, gli agenti hanno proceduto al sequestro del mezzo e alla denuncia dell'autore per « scarico abusivo di reflui fognari »;

3 marzo 2009 – comune di Carpignano Salentino, località Via Vecchia Carpignano – bloccati in flagranza di reato i proprietari di due autospurgo, uno marca Fiat e l'altro Iveco, mentre dal bocchettone posteriore del mezzo, scaricavano nelle campagne il liquido fognario dalle cisterne dei loro mezzi ciascuno della capacità di 15 metri cubi. Oltre il sequestro dei mezzi sono state denunciate all'autorità giudiziaria per « abbandono abusivo di rifiuti costituiti da reflui fognari » quattro persone di cui tre residenti a Carpignano Salentino e uno a Martano;

4 marzo 2009 – vasta operazione che ha impegnato oltre quaranta uomini e ha interessato tutto il territorio della provincia di Lecce e che ha portato al sequestro di dodici discariche abusive nei comuni di Gagliano del Capo, Copertino, Lecce, Minervino, Uggiano La Chiesa, Sanarica, Matino, Sannicola e Galatone. Nell'area industriale di Copertino gran parte dei rifiuti, al momento dell'arrivo degli agenti del Corpo forestale, era in fase di combustione; sempre all'interno della zona industriale di Copertino è stata sequestrata una motoape utilizzata per il trasporto e lo scarico dei rifiuti e una motopala

utilizzata per spianare e livellare sul terreno i rifiuti stessi. Durante l'operazione sono state denunciate alla magistratura nove persone per abbandono di rifiuti speciali e pericolosi;

10 marzo 2009 – comune di Alliste, zona artigianale – sorpreso in flagranza di reato e denunciato alla magistratura un uomo nato e residente ad Alliste, mentre da un autocarro Iveco, intestato ad una ditta di proprietà di due fratelli di Alliste, scaricava rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiale proveniente da demolizione edile (cemento). Si procedeva al sequestro penale del mezzo;

11 marzo 2009 – comune di Matino, località Contrada Scatola – sequestro di oltre mille pneumatici classificati come rifiuti speciali, abbandonati all'interno di una superficie di terreno accanto ad una strada vicinale che collega Casarano e Parabita a Collepasso;

12 marzo 2009 – comune di Supersano, località Masseria Macrì – sequestrata una cava estesa circa 1500 metri quadrati all'interno di una superficie più vasta pari a 16 ettari in conduzione e possesso di una donna nata a Cutrofiano e residente a Corigliano d'Otranto, la quale è stata denunciata per aver commissionato opere di riempimento della suddetta cava mediante l'accumulo e lo spianamento di rifiuti speciali provenienti da demolizione (blocchi di cemento vibrato, travi in cemento armato, conci di tufo, piastrelle), pneumatici di vario tipo e dimensione oltre che di materiale ferroso e residui di asfalto;

21 settembre 2009 – comune di Supersano, località Masseria Padula – denuncia contro ignoti e posta sotto sequestro una cava estesa circa 1600 metri quadrati di proprietà di un'azienda s.r.l. con sede in Maglie in cui sono stati abbandonati rifiuti speciali provenienti da demolizione (blocchi di cemento vibrato, travi in cemento armato, conci di tufo, piastrelle), elettrodomestici e plastiche di vario tipo e dimensione. Il procuratore della suddetta azienda è stato nominato custode giudiziario;

22 febbraio 2010 – comune di Scorrano, località Casale Specchiale – rinvenuti su un terreno incolto lungo una strada comunale rifiuti speciali e pericolosi costituiti prevalentemente da demolizioni edili, cemento, ferro, bitume stradale e lastre di eternit anche frantumate per una superficie di circa 200 metri quadrati;

15 marzo 2010 – comune di Salice Salentino, località Via Don Primo Mazzolari – sequestro un lotto di terreno per una superficie totale di oltre 1200 metri quadrati. e denunciato il proprietario, un uomo nato a Galatina e residente a Salice Salentino, sul quale sono stati abusivamente abbandonati un considerevole quantitativo di rifiuti speciali pericolosi costituito da materiale di risulta edile come piastrelle, mattoni, conci di tufo, terra da scavo e pezzi di asfalto stradale. Il proprietario del terreno è stato nominato custode giudiziario;

17 marzo 2010 – comune di Lecce, località Casine Nuove – denunciato un uomo nato e residente a San Cesario di Lecce e sequestrate due cave dismesse, affidategli in comodato d'uso. Una delle due cave era piena di rifiuti inerti provenienti da demolizioni

edili (cemento, piastrelle e mattonelle). Il cumulo aveva altezza variabile da uno a quattro metri per una superficie di circa 800 metri quadrati; l'altra porzione di cava dimessa era ricolma di rifiuti di quella accanto però frantumati dall'impianto di macinazione di pietre situato all'interno della stessa cava;

23 aprile 2010 – comune di Gallipoli, località Crocefisso – sequestrata un'area di 17000 metri quadrati di proprietà del consorzio Industriale su cui sono stati depositati diversi quintali di rifiuti speciali pericolosi e non: scarti provenienti da risulta edile, eternit, carcasse di elettrodomestici, pneumatici, tubi in pvc, ricambi di auto, materiale proveniente da potatura piante, materiale plastico utilizzato in agricoltura, asfalto, ecc. Il rappresentante legale del consorzio proprietario del terreno è stato nominato custode giudiziario;

6 maggio 2010 – comune di Ugento, presso Centro Colonico – sequestrata un'area di 5000 metri quadrati di proprietà di una società edile Srl con sede legale in Bari, su cui sono stati sversati circa 300 quintali di rifiuti speciali pericolosi e non in zona a vincolo paesaggistico ed ambientale: scarti provenienti da attività edile, cumuli di eternit, asfalto, carcasse di elettrodomestici, pneumatici, tubi in pvc, ricambi di auto, materiale proveniente da potatura piante, materiale plastico utilizzato in agricoltura, asfalto, ecc. Il rappresentante legale della società, nato e residente a Bari, è stato nominato custode giudiziario;

2 luglio 2010 – comune di Porto Cesareo e Nardo – nel comune di Porto Cesareo, erano in atto dei lavori di demolizione di un fabbricato; il materiale demolito veniva caricato su un autocarro occultato da un telo, che si allontanava dal cantiere. Notato il fare furtivo dell'autista, gli agenti hanno seguito lo stesso fino al raggiungimento di un terreno privato, sito in agro di Nardo in località « Arco di Monsignore », dove venivano smaltiti illecitamente i rifiuti (tra cui mattoni, conglomerato cementizio e ferro). Immediatamente, gli agenti sono intervenuti interrompendo il reato e hanno posto sotto sequestro l'autocarro e la discarica abusiva. Sono state deferite all'autorità giudiziaria sei persone coinvolte: una donna di Porto Cesareo, proprietaria del cantiere e committente dei lavori; un ingegnere di Porto Cesareo, in qualità di direttore dei lavori; il proprietario della ditta appaltatrice dei lavori, di Porto Cesareo; l'esecutore materiale dei lavori nonché autista dell'autocarro sequestrato, di Copertino; il proprietario del terreno su cui è stata realizzata la discarica abusiva, di Veglie e un uomo di Leverano, intermediario tra quest'ultimo e l'autista dell'autocarro ».

II.1.3.3 *Informazioni acquisite dal procuratore della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, e dal procuratore aggiunto, Ennio Cillo*

Il procuratore aggiunto presso il tribunale di Lecce, Ennio Cillo, ha definito la situazione, in tema di reati ambientali o connessi al traffico di rifiuti per la provincia di Lecce, abbastanza tranquilla.

Il procuratore ha comunicato la costituzione presso la procura di Lecce di una sezione specializzata di polizia giudiziaria, composta da

personale del Corpo forestale, della guardia costiera e della polizia municipale, istituita allo scopo di realizzare un maggior controllo sul territorio con il compito di selezionare e attuare specifici interventi.

In merito a possibili infiltrazioni da parte di associazioni criminali nella gestione dei rifiuti, nel territorio della provincia di Lecce, il procuratore Cillo ha escluso attualmente la presenza di organizzazioni interessate alla gestione dell'«affare rifiuti» e ha suggerito una lettura «cauta» dei dati relativi al ciclo dei rifiuti, segnalando che spesso molti dei sequestri che vengono effettuati dalle forze di polizia con l'indicazione di sequestro di discarica abusiva, in realtà sono episodi di abbandono circoscritto di rifiuti facilmente recuperabili. D'altro canto ha precisato che questa situazione non implica affatto un calo di attenzione da parte delle istituzioni nei confronti di fenomeni di infiltrazione.

Al riguardo ha inoltre descritto la possibilità di estendere alcuni tipi di controllo anche all'intera area regionale, proprio per verificare se dietro ai singoli episodi, che possono apparire anche molto modesti, non vi sia invece qualche cosa di più rilevante. Il fatto che fino a oggi non sia emerso nulla in maniera eclatante, non esime dal tenere alta la guardia.

Nel maggio del 2009, nella provincia di Taranto, rientrando nel distretto di corte d'appello di Lecce, sono stati sequestrati 15 mila metri quadrati che contenevano Eternit. Sempre a maggio sono stati sequestrati 6 mila metri quadrati con 480 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi. Ma, in merito a questi dati rilevati da un rapporto prodotto da Legambiente concernente una serie di sequestri di discariche contenenti materiali pericolosi, in particolare rifiuti speciali di provenienza industriale, e alla possibilità che i passaggi intermedi tra la produzione del rifiuto e il suo conferimento in discarica vengano gestiti dalla criminalità, il procuratore ha riferito che occorre calmierare il risultato e tenere conto, innanzitutto, che a volte possono essere anche qualificati come speciali o pericolosi dei semplici rifiuti di una demolizione laddove contengano un po' di eternit e che talvolta vi sono delle aree abitualmente destinate ad abbandono, che finiscono con il contenere grandi quantità di rifiuti senza che siano ascrivibili ad una singola fonte.

Le attività d'indagine in questi casi si concentrano sull'individuazione dell'origine del rifiuto prodotto attraverso i mezzi utilizzati e le imprese che ne hanno la titolarità, per comprendere se da queste si possa risalire invece ad un'organizzazione di tipo criminale. Ma spesso tale tipo di attività non consente di risalire all'origine della tipologia di rifiuti abbandonati e quindi anche al titolare dei mezzi. «In questo senso la soluzione della tracciabilità del rifiuto dovrebbe essere sempre auspicabile anche dal punto di vista normativo (...) basterebbe, ad esempio, che in sede di rilascio delle varie autorizzazioni edilizie si prescrivesse l'obbligo di certificare la destinazione dei rifiuti e in sede di agibilità o abitabilità se ne riscontrasse l'effettiva destinazione», ha affermato il procuratore.

Secondo i dati forniti dalla procura di Lecce, il numero dei procedimenti penali in corso, relativi ai reati previsti dall'articolo 256

del decreto legislativo n. 152 del 2006, risulta di ventotto iscritti a modello 44, contro ignoti, e centotrentasei iscritti a modello 21 contro persone note.

II.1.3.4 *Le indagini più significative in materia ambientale segnalate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce*

Un procedimento segnalato è quello recante n. 1872/04 mod. 21 (procedimento non recente), iscritto a carico dei rappresentanti della Ecolio Srl e del rappresentante *pro tempore* del servizio ambiente della provincia di Lecce, nel quale venivano contestate la carenza, l'ineadeguatezza e l'illegittimità dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto destinato al trattamento dei rifiuti liquidi, che non avrebbe potuto trattare alcuni rifiuti pericolosi tra cui il caprolattame.

La procura ha interposto appello avverso la sentenza di assoluzione; nella nota inviata alla Commissione, ma è stato ribadito dal magistrato anche nel corso dell'audizione, la sentenza è stata appellata in quanto non avrebbe affrontato in maniera corretta le difficili problematiche connesse alle autorizzazioni rilasciate e alla qualificazione di particolari rifiuti come il caprolattame.

È stato poi prodotto il dispositivo della sentenza emessa dalla corte d'appello con cui è stata parzialmente riformata la sentenza di primo grado, ma non se ne conoscono ancora le motivazioni in quanto, alla data del 27 ottobre 2011, non era stata ancora depositata.

Altro procedimento (n. 7665/08) è stato avviato nei confronti dei vertici della Coopersalento Spa e del direttore della Coopersalento di Maglie per l'attività di coincenerimento di rifiuto con recupero di energia, a mezzo di un impianto della potenza di 11 megawatt.

Il procedimento è stato avviato a seguito di accertamenti dell'Arpa che aveva verificato il ripetuto superamento delle emissioni di diossina, sicché la provincia di Lecce aveva provveduto a sospendere le autorizzazioni per l'esercizio in procedura semplificata e a rigettare la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in procedura ordinaria.

L'emissione di diossina accertata dall'Arpa, in una prima misurazione, effettuata però in assenza di contraddittorio, superava di quattrocento volte il limite consentito.

Questa prima misurazione, inutilizzabile processualmente, è stata seguita da ulteriori prelievi, seguiti da analisi effettuate in contraddittorio fra le parti, che hanno confermato che i livelli di diossina sono stati superiori da due a otto volte rispetto a quelli limite fissati dalla legge.

È stata disposta una consulenza tecnica dalla quale emergeva come in realtà l'impianto in funzione fosse diverso da quello originariamente autorizzato. Quindi, trattandosi di impianto non autorizzato sin dall'origine, non avrebbe potuto usufruire delle procedure semplificate e comunque non avrebbe potuto essere utilizzato come un impianto di coincenerimento.

L'impianto è stato sottoposto a sequestro preventivo e recentemente la società, su sua richiesta, è stata autorizzata ad eseguire sotto

la supervisione della polizia provinciale e dell'Arpa le attività di definitivo smontaggio dell'impianto.

Le indagini sono state concluse con l'invio agli indagati dell'avviso ex articolo 415-*bis* del codice di procedura penale (avviso di concluse indagini).

II.1.3.5 *Le infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti*

Nella nota (26) inviata nel mese di luglio 2010 il procuratore della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, ha evidenziato il procedimento a carico di Rosafio Rocco più trentacinque, tutti imputati del reato di traffico illecito di rifiuti, aggravato dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991.

La condotta contestata è quella di avere gestito un traffico illecito di rifiuti, attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate dirette ad un sistematico smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

In particolare, il gruppo «Rosafio» — attraverso le imprese «Rosafio Rocco servizi ambientali» e «Rosafio Srl» esercenti l'attività di smaltimento e depurazione delle acque di scarico e attività affini — gestiva ingenti quantitativi di rifiuti liquidi (anche pericolosi) che venivano trasportati presso gli impianti di depurazione di Corsano, Presicce, Melendugno, Galatina, Taurisano e presso la discarica di rsu Monteco di Ugento. Venivano poi effettuati scarichi di rifiuti liquidi in aperta campagna, su strade di pubblico transito, con smaltimento degli stessi all'interno della discarica Monteco di Ugento (non autorizzata alla ricezione di rifiuti liquidi) e in una vasca interrata posta all'interno di immobili di proprietà dei Rosafio, dotata di un pozzo di uscita che consentiva lo sversamento dei liquidi direttamente nella falda acquifera sottostante. Il tutto utilizzando documenti di trasporto falsamente compilati e avvalendosi, il Rosafio Luigi, delle condizioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale «in virtù della sua stretta parentela con Giuseppe Scarlino, detto Pippi Calamita, notoriamente appartenente all'associazione di tipo mafioso comunemente denominata sacra corona unita con il ruolo di capozona (avendone sposato la figlia Luce Tiziana Scarlino) al cui nome faceva spesso riferimento nei rapporti con i concorrenti esercenti analoga attività al fine di intimidirli, nonché in virtù della condizione di assoggettamento di tali concorrenti, conseguita anche attraverso intimidazioni diffuse, comportamenti prevaricatori e rapporti di corruzione con le locali forze di polizia che gli consentivano di impedire il libero dispiegarsi delle attività concorrenziali con interventi strumentalmente sanzionatori e di realizzare così condizioni di sostanziale monopolio».

Il tribunale penale di Lecce, con sentenza n. 589 del 5 ottobre 2009, ha sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio, ma ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991.

(26) Doc. n. 542/3.

A pagina 232 della citata sentenza vi sono le motivazioni specifiche in merito al mancato riconoscimento della circostanza aggravante summenzionata, rispetto alla quale, secondo quanto ritenuto dal tribunale, non è stato raggiunto un livello probatorio adeguato.

Si riporta una parte della sentenza in cui si affronta questa questione: « (...) In conclusione, è necessario rilevare nella condotta del reo concreti elementi di intimidazione evocatori del fenomeno mafioso, un contegno inequivocabilmente riconoscibile nel senso non tanto della necessaria appartenenza ad un sodalizio mafioso, quanto piuttosto della sicura e precisa evocazione del potenziale intimidativo proprio del medesimo: in altre parole non è necessario che il delinquente faccia professione, autentica o millantata, di appartenenza mafiosa, ma è imprescindibile che tenga il comportamento minaccioso idoneo a richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo tale attinenza.

Ebbene, nel caso di specie nessun elemento acquisito nel corso dell'istruttoria dibattimentale può indurre a ritenere che Rosafio Gianluigi abbia tenuto condotta di tal fatta.

In particolare, gli elementi di maggior rilievo in proposito sono stati forniti:

dal Capitano Paolo Palazzo, che nel corso dell'udienza del 24 novembre 2006 ha riferito di avere accertato che « Scarlino Luce Tiziana, moglie di Rosafio Gianluigi,...risulta essere la figlia di Giuseppe Scarlino detto Pippi Calamita, attualmente in carcere per reati molto gravi, associazione mafiosa »; a domanda dei difensori riferiva di non avere effettuato accertamenti per verificare se tra i dipendenti del Rosafio vi fossero altri parenti di Scarlino Giuseppe;

da Oronzo Colaci, il quale all'udienza del 26 gennaio 2007 ha riferito dei numerosi screzi avuti con il Rosafio, in relazione ai quali egli sorse sessanta querele contro il Rosafio; il Colaci è peraltro apparso teste inattendibile (...);

da Bruno Tarantino, il quale nel corso dell'udienza del 27 aprile 2007 ha riferito esplicitamente che Gianluigi Rosafio « è sposato con una figlia di un boss di Taurisano, Pippi Calamita. Lui se n'è fregiato di questa cosa, infatti lo rinfacciava tutte le mattine a tutte le persone... diceva di essere il genero di Pippi Calamita quindi dovevamo avere tutti paura di lui... Inculcava il terrore dicendo queste cose ». Tuttavia lo stesso Tarantino, al di là di questo generico riferimento, ha ricordato che nel 2003 egli smise di lavorare per motivi di salute e per « la concorrenza sleale che mi è stata fatta per decine di anni da parte di Rosafio Luigi e di suo padre Rosafio Rocco » consistita tanto in episodi di violenza e di minaccia, quanto nel fatto che il « Rosafio Gianluigi insieme a suo padre Rocco tenevano i prezzi bassi, facendo in modo che noi non riuscivamo a lavorare onestamente ».

Si può dunque affermare che la contestata circostanza aggravante non sussiste, non avendo Rosafio Gianluigi posto in essere condotte intimidatorie concretamente evocatrici dell'assoggettamento e del-

l'omertà tipiche dell'associazione mafiosa, non potendosi certo ritenere che dette condotte possano essere integrate da qualsiasi atteggiamento che contenga in sé i connotati della minaccia, della violenza o della prevaricazione. Non si può invero assegnare alle condotte del Rosafio una connotazione che esse non rivestirono, poiché il Rosafio ha sì posto in essere una condotta sanzionata penalmente, ma non risulta mai avere utilizzato il cosiddetto metodo mafioso (è ad esempio emblematico che il Colaci abbia avvertito così poco la grave e irresistibile idoneità intimidatoria nella condotta del Rosafio da avere sporto nei suoi confronti 60 querele).

Si può allora concludere – facendo nuovamente ricorso alla citata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 17 maggio 2002 – nel senso che, poiché la funzione dell'aggravante è di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale sul presupposto dell'esistenza in una data zona di associazioni mafiose, l'atto intimidatorio deve essere ricollegabile non già alla natura e alle caratteristiche dell'atto in sé considerato, bensì al metodo utilizzato, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo; nel caso di specie difetta in radice la prova del ricorso ad atti intimidatori correlati o correlabili alla forza intimidatrice tipica del sodalizio criminoso (...) Deve essere esclusa dunque la sussistenza della circostanza aggravante ».

La procura della Repubblica di Lecce ha interposto appello avverso questo punto della sentenza, sostenendo, con puntuale motivazione, che quegli stessi elementi valutati dal tribunale come indicativi dell'insussistenza del metodo mafioso, fossero in realtà da valutare come elementi di prova pienamente dimostrativi dell'assunto accusatorio, in ragione della comprovata esistenza di atti intimidatori correlati o correlabili alla forza intimidatrice tipica del sodalizio mafioso.

La Commissione ha richiesto la trasmissione della sentenza emessa nelle more dalla corte d'appello di Lecce (sentenza n. 278 del 21 febbraio 2011) che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e, per l'aspetto che qui interessa, ha riconosciuto l'esistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991.

Nella sentenza summenzionata è chiarito che la condotta contestata al Rosafio è di aver commesso il reato di traffico illecito di rifiuti avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, attraverso la pressoché costante evocazione della figura del suocero, capo riconosciuto della frangia mafiosa appartenente alla sacra corona unita operante in quel territorio, al fine di ottenere, e ottenendo, in tal modo e anche in virtù di rapporti di corruttela e clientelari con le forze dell'ordine e con i gestori degli impianti, l'intimidazione dei suoi concorrenti, imponendo così una sorta di monopolio nell'attività di smaltimento dei rifiuti.

L'intimidazione sarebbe dunque valsa a evitare che gli altri concorrenti portassero all'attenzione delle autorità competenti le attività organizzate di gestione illecita dei rifiuti, poste in essere sia autonomamente che con la complicità dei gestori di alcuni impianti. Tale attività avrebbe consentito di economizzare sui costi di esercizio

e, conseguentemente, di abbattere quelli da praticare alla clientela realizzando condizioni di reale disparità sul mercato con gli altri imprenditori, violando così la concorrenza e realizzando, nella sua zona di azione, un monopolio dell'attività di smaltimento a favore delle aziende da lui gestite « (...) dunque è l'attività illecita di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a costituire il principale oggetto dell'aggravante e non il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'articolo 513-*bis* del codice penale (che pure avrebbe potuto considerarsi contestato in fatto alla stregua dell'ultima parte del capo c) da porre in concorso con l'articolo 260 cit.), in quanto, nell'ottica accusatoria, che deve riconoscersi perfettamente corrispondente alla realtà dei fatti per come dipanatisi nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, i singoli atti di prevaricazione appaiono essere parte di un'attività illecita più ampia della sola concorrenza sleale, innanzitutto e, certamente, finalizzata a trarre il maggior lucro possibile dalla complessiva gestione dei rifiuti. Ciò in quanto, per come è pacificamente emerso (e persino dedotto nei motivi di appello) la forza imprenditoriale dei Rosafio, per disponibilità di mezzi e personale, poco o nulla risentiva della concorrenza dei singoli autotrasportatori ».

Ebbene, dopo avere richiamato e analizzato criticamente tutte le deposizioni rilevanti, la corte ha concluso nel senso che il clima di intimidazione sussistente tra gli autotrasportatori certamente derivava non dal timore delle reazioni violente del Rosafio o delle aggressioni fisiche che questi poneva in essere, bensì da un diverso tipo di minaccia implicita, promanante non da capacità criminali proprie del predetto ma dall'essere egli il rappresentante di un potere la cui efferatezza era ben presente alla memoria degli abitanti di quel territorio.

La sentenza sopra menzionata è di particolare importanza perché, sebbene i fatti contestati si riferiscano agli anni 2002 e 2003, vi è implicitamente il riconoscimento dell'esistenza di clan mafiosi riconducibili alla sacra corona unita e l'utilizzo del metodo mafioso per il controllo del settore dei rifiuti, realizzando una sorta di monopolio di fatto, basato sulla disponibilità di mezzi e sulla possibilità di praticare prezzi concorrenziali in ragione delle modalità illecite dello smaltimento.

Peraltro, come evidenziato nella documentazione inviata dal prefetto di Lecce, sono in corso accertamenti finalizzati a verificare se permangano i condizionamenti dei clan di stampo mafioso nel settore dei rifiuti attraverso società apparentemente riferibili ad altri soggetti.

Anche il questore di Lecce ha fatto riferimento agli approfondimenti investigativi in corso in merito alla presenza, negli organici di talune aziende di raccolta dei rifiuti, di soggetti gravati da pregiudizi penali.

La caratura criminale di alcuni di essi si traduce a volte in una vera e propria ingerenza sulle dinamiche aziendali, specie nella gestione e controllo delle risorse organiche.

II.2 La provincia di Taranto

Premessa

L'approfondimento relativo alla provincia di Taranto è stato effettuato dalla Commissione mediante l'audizione di numerosi soggetti nel corso della missione svoltasi dal 14 al 16 settembre 2010, durante la quale sono stati inoltre acquisiti numerosi documenti prodotti dagli auditi. Nel corso della suddetta missione la Commissione ha effettuato un sopralluogo presso gli stabilimenti Ilva e Cementir.

Le problematiche concernenti la provincia di Taranto possono essere riassunte come segue:

elevata concentrazione sul territorio provinciale di imponenti complessi industriali che negli anni hanno pesantemente influito sul contesto ambientale e sanitario, senza che siano state avviate efficaci opere di caratterizzazione e di bonifica. La gravità della situazione è emersa, in particolare, nel corso delle indagini avviate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, nel corso delle quali sono stati effettuati accertamenti dai quali emerge l'esistenza di una situazione di grave allarme ambientale e sanitario che ha determinato il procuratore a sollecitare l'intervento dell'amministrazione centrale (oltre che delle amministrazioni locali);

problemi connessi alla presenza di discariche che, in alcuni casi, sono state abbandonate nella fase *post mortem* (discarica Li Cicci), in altri pregiudicano le normali condizioni di vita delle popolazioni dei paesi limitrofi a causa delle forti esalazioni odorifere;

solo di recente è stato istituito nella provincia di Taranto un registro dei tumori, benché si tratti di un territorio particolarmente a rischio proprio per l'elevato carico inquinante concentrato nella zona; la procura di Taranto sta effettuando accertamenti epidemiologici nel territorio intorno all'Ilva al fine di verificare quanto incida il carico inquinante proveniente dagli stabilimenti industriali sulla salute della popolazione;

gli Ato non hanno ancora individuato il gestore unico e procedono attraverso affidamenti singoli e temporanei che, com'è facile intuire, rendono più agevole il condizionamento da parte della criminalità organizzata;

la raccolta differenziata si attesta su livelli bassissimi in quanto gli Ato non sono riusciti fino ad oggi a incidere in alcun modo sul suo avvio secondo criteri omogenei su tutto il territorio provinciale;

con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti, il fenomeno maggiormente significativo è quello riconducibile al traffico transfrontaliero dei rifiuti (in particolare plastici ed elettronici) che transitano dal porto di Taranto. Si tratta di un traffico che coinvolge diversi Paesi e che, evidentemente, si fonda su meccanismi ampiamente collaudati che vedono come protagoniste organizzazioni criminali radicate nei diversi Paesi interessati.

II.2.1 *La gestione del ciclo dei rifiuti nella provincia di Taranto*

Sul tema sono state fornite importanti indicazioni dal prefetto e dal presidente della provincia di Taranto.

In data 15 settembre 2010 la Commissione ha audito il presidente della provincia di Taranto, Giovanni Florido, il quale ha rappresentato in sintesi la situazione relativa al ciclo dei rifiuti.

Nella provincia sono stati costituiti due ambiti territoriali: Ato TA/1 e Ato TA/3. Nel primo ambito territoriale, Ato TA/1, che comprende la città di Taranto, il ciclo dei rifiuti risulta chiuso; vi sono due impianti di incenerimento, un termodistruttore e un termovalorizzatore di vecchia generazione, di proprietà dell'azienda di rifiuti solidi urbani della città di Taranto. Il presidente della provincia, con riferimento a quest'ultimo impianto, ha segnalato un problema relativo al rilascio dell'autorizzazione Aia, ma si tratterebbe comunque di un impianto operante, autorizzato dal commissario per l'emergenza rifiuti, impianto che, unitamente a quello di Massafra (Cisa), consente la chiusura del ciclo. Ha inoltre precisato che il costo medio di smaltimento di questo bacino è di 100 euro per tonnellata.

Nel secondo ambito territoriale, che comprende il versante orientale della provincia di Taranto, il ciclo dei rifiuti non risulta chiuso, perché non vi è produzione di cdr compatibile con il termovalorizzatore di Massafra e quindi tutti i rifiuti vengono conferiti in discarica tal quali in evidente contrasto con i dettami della legislazione nazionale ed europea.

Questa situazione, ovviamente, crea dei problemi in relazione alla capienza della discarica, tanto che la società Manduriambiente Spa (azienda che gestisce la discarica di servizio al bacino TA/3) ha inoltrato una domanda di ampliamento mediante sopralzo della quota massima di conferimento. Allo stato, però, almeno fino alla data dell'audizione, la provincia non ha autorizzato tale operazione in quanto ne risulterebbe un impatto cumulativo ambientale troppo rilevante rispetto alla collocazione della discarica, essendo questa vicina ad altre discariche, che peraltro presentano problemi gravissimi di gestione nella fase *post-mortem*.

In sostanza, uno dei principali problemi è rappresentato dal fatto che la Manduriambiente SpA non è in grado di produrre cdr adeguato per il conferimento al termovalorizzatore di Massafra e, conseguentemente, una parte dei rifiuti non può, come sarebbe stato coerente e logico, essere smaltita tramite incenerimento.

Il prefetto, nel corso dell'audizione, ha evidenziato che la situazione dei rifiuti in provincia di Taranto non ha carattere emergenziale e ha dichiarato: « in ogni caso, ribadisco che non ci viene prospettata una situazione di tipo emergenziale: al contrario, la prossima approvazione di questo piano provinciale dovrebbe sbloccare quella che fino a ora è stata una certa inattività degli Ato, quindi gli ambiti ottimali di zona che sono due, uno che comprende Taranto città e la parte occidentale, e l'altro che riguarda la zona orientale. Non hanno operato, soprattutto, per quanto riguarda la ricerca del gestore unico tramite gara, così com'era nelle previsioni. I comuni, nell'attesa che si chiarisse questo quadro amministrativo, hanno continuato con

affidamenti di volta in volta di tipo provvisorio. Adesso l'approvazione del piano dovrebbe dare luogo a una maggiore funzionalità degli Ato ».

II.2.1.1 *Piano provinciale ed impiantistica*

Il presidente Florido ha sottolineato come la provincia di Taranto sia dotata del piano provinciale dei rifiuti urbani, del quale è stata prodotta una copia, in sede di audizione, accompagnata da una nota esplicativa (27).

La proposta di piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani adottata dalla provincia di Taranto con delibera del consiglio provinciale n. 23 del 22 aprile 2009 è stata sottoposta alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e ha acquisito il parere motivato della regione Puglia, che consentirà quindi di completare la fase di redazione del piano e la definitiva approvazione.

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti urbani, le due autorità d'ambito si sono dotate di propri piani d'ambito.

La dotazione impiantistica del ciclo dei rifiuti urbani è costituita:

per l'Ato TA/1 dall'impianto complesso con discarica di soccorso di Cisa Spa e dall'impianto di incenerimento e compostaggio/biostabilizzazione di Amiu Spa;

per l'Ato TA/3 dall'impianto di discarica, in attesa di interventi di adeguamento, da parte di Manduriambiente Spa.

La provincia dispone, inoltre, di tre impianti di compostaggio, uno di proprietà della Aseco-AQP a Ginosa, dove l'acquedotto pugliese tratta i fanghi che utilizza per la depurazione dei suoi impianti.

Un secondo impianto, di piccole dimensioni, si trova sulla strada statale Manduria-San Cosimo ed è gestito dalla società Eden 94 Srl.

Il terzo impianto – in relazione al quale originariamente vi sono state proteste da parte della popolazione – è gestito dalla società Progeva Srl. Si tratta di un impianto nuovo sul quale la mediazione della provincia è servita a dirimere la controversia tra la cittadinanza e il titolare dell'impresa, sorta perché i cittadini lamentavano come gli odori prodotti dall'impianto superassero ampiamente i limiti della normale tollerabilità. I problemi sono stati però superati grazie all'intesa raggiunta tra l'amministrazione comunale e i comitati di cittadini sorti in quel contesto. La Progeva ha effettuato rilevanti investimenti impiantistici e dunque le problematiche connesse alla gestione dell'impianto, secondo quanto riferito dal presidente della provincia, sono state risolte.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, in provincia vi sono tre discariche e tutte e tre hanno ricevuto un'autorizzazione Aia regionale; l'azienda Ecolavante ultimamente ha presentato un progetto per la trasformazione del percolato in acque di utilizzo per i fini possibili.

(27) Doc. n. 527/2.

II.2.1.3 *La raccolta differenziata*

Secondo quanto dichiarato dal presidente della provincia, la raccolta differenziata si attesta su livelli bassissimi in quanto gli Ato non sono riusciti fino ad oggi a incidere in alcun modo sul suo avvio secondo criteri omogenei su tutto il territorio provinciale.

Alcuni comuni si sono organizzati in autonomia, ma il tutto è dipeso dalla buona volontà dei singoli sindaci e non da una politica unitaria.

Il presidente Florido, ottimisticamente, ha dichiarato che grazie ai piani d'ambito e al piano provinciale, nell'immediato futuro sarà possibile avviare con maggiore decisione e impulso la raccolta differenziata.

In termini percentuali il comune di Taranto, ha affermato il sindaco, si attesta su livelli corrispondenti al 10 per cento; alcuni comuni hanno raggiunto livelli pari al 23-25 per cento, mentre altri si sono fermati su percentuali oscillanti tra il 3 per cento e il 10 per cento.

Se dovessero permanere questi livelli di raccolta differenziata le discariche andranno ad esaurirsi entro il 2016, con gravi problemi per il territorio, mentre se si riuscissero a raggiungere i livelli indicati nei due piani d'ambito, la capienza delle discariche potrebbe essere sufficiente per il doppio del tempo.

II.2.1.3 *Le problematiche connesse alle discariche*

In sintesi, si riportano in questa sede, salvo i successivi approfondimenti, alcune delle problematiche che hanno interessato discariche dislocate sul territorio della provincia di Taranto.

Per quanto riguarda la discarica gestita da Italcave Spa, in passato era stato avviato un procedimento per abuso d'ufficio a carico di amministratori pubblici e dei privati gestori della discarica in relazione alla presunta gestione della stessa in assenza della necessaria autorizzazione. Nel gennaio del 2008 il Gup presso il tribunale di Taranto, in sede di giudizio abbreviato, ha emesso una sentenza di assoluzione « perché il fatto non sussiste », mentre è stata emessa sentenza di condanna con riferimento al reato di cui all'articolo 674 del codice penale, in relazione alla mancata adozione di misure atte a scongiurare l'emissione di gas maleodoranti superiori ai limiti della normale tollerabilità.

La discarica Vergine, nell'implementare recentemente la propria attività, sta cercando di attuare, si legge nella nota della prefettura (28) una particolare attenzione al recupero dei rifiuti; starebbe infatti per realizzare una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con annessa discarica ove si svolgeranno attività di recupero e condizionamento dei rifiuti non pericolosi attraverso la selezione, la cernita, l'adeguamento volumetrico, l'inertizzazione e lo stoccaggio preliminare dei rifiuti e dei materiali

(28) Doc. n. 527/3.

recuperati e/o da smaltire in discarica. Lo stoccaggio definitivo sarà limitato alle frazioni di rifiuto non recuperabili in uscita dalle linee di trattamento e di inertizzazione.

La discarica Vergine è stata coinvolta, nel febbraio del 2010, in un'indagine relativa al traffico illecito di rifiuti speciali nell'ambito della quale l'autorità giudiziaria competente ha emesso provvedimenti cautelari restrittivi (della predetta attività di indagine, nonché di altre nelle quali risulta coinvolta la discarica Vergine, si tratterà più dettagliatamente nel prosieguo della relazione).

In relazione alla discarica Ecolavante si sono registrate manifestazioni di protesta rispetto all'estensione della discarica con il terzo lotto, sicché è stato promosso ricorso al Tar di Lecce per l'annullamento della determina dirigenziale che autorizzava il predetto ampliamento.

È stato inoltre segnalato il problema dello smaltimento dei materiali inerti e degli pneumatici, nonché le problematiche relative al rilascio dei provvedimenti autorizzatori delle discariche presenti nell'Ilva. Si riportano le dichiarazioni rese dal presidente della provincia: « Taranto è inoltre aggredita da un problema, come credo tante altre città e province, quello degli inerti e dei rifiuti di gomma (le ruote delle auto, eccetera). Purtroppo, questo è un tema gravissimo, che io segnalo alla Commissione. Noi avremmo bisogno di una discarica per gestire questo fenomeno; ma il problema vero è che una discarica di inerti — qualora un imprenditore volesse fare un investimento — ha un assoggettamento impiantistico come una normale discarica 2B, che come voi sapete bene ha una gestione di conferimento di quasi 90 euro a tonnellata, mentre un inerte va in discarica con 6-7 euro a tonnellata. Si tratterebbe davvero, per noi ma anche per tutto il territorio italiano, di ragionare con maggiore fluidità sul tema delle autorizzazioni per le discariche per inerti, che rappresentano un problema reale. Attualmente, la legislazione vigente rende complicatissimo anche l'utilizzo degli inerti nelle attività edili, anche pubbliche, perché c'è un tema gravissimo che è quello dei tempi di permanenza degli inerti prima che possano essere utilizzati. Lì, infatti, scatta la normativa sui rifiuti pericolosi, ragion per cui diventa davvero molto complicata la gestione. Questo è un tema molto grave, che noi abbiamo presente, e che è molto forte sul territorio. L'Ilva ha due discariche ex 2B già autorizzate, una discarica 2B per la quale ha presentato una nuova richiesta di autorizzazione, tutte dotate di un progetto. Inoltre, c'è un problema che riguarda una discarica 2C in Ilva. La posizione della provincia è che, per questi impianti che sono dentro le procedure di autorizzazione integrata ambientale (Aia), le autorizzazioni dovrebbero essere in capo al Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente formalmente ci dice che abbiamo ragione, così come anche la regione Puglia sostiene di condividere questa posizione. Ad oggi, tuttavia, purtroppo l'Ilva non riesce ad avere alcuna risposta e noi non siamo in grado di avere dal Ministero dell'ambiente una risposta definitiva. Trattandosi di impianti che rientrano in una autorizzazione integrata ambientale, la nostra idea è che debbano essere gestiti dal Ministero dell'ambiente. Quest'ultimo, a parole ci dice di condividere la nostra posizione, però nessuno ci scrive. Ciò sta determinando per l'Ilva una pericolosa fase di stallo,

perché attualmente esso colloca i suoi rifiuti speciali altrove e non certo nella discarica di servizio, la quale purtroppo non si può adottare perché in assenza di autorizzazione. C'è anche un'altra discarica 2B di Gravinola, anche se non è entrata in esercizio».

È stato poi affrontato il problema della discarica Li Cicci, non distante dalla discarica di Manduriambiente, rispetto alla quale vi sono gravi problemi legati alla bonifica che avrebbe dovuto essere effettuata da una serie di società, allo stato irreperibili.

Peraltro anche in ragione di questa vicinanza non è stato rilasciata l'autorizzazione al rialzo della discarica gestita da Manduriambiente Spa.

Attualmente la provincia ha richiesto un finanziamento regionale per la messa in sicurezza della discarica Li Cicci, evidenziando come la discarica rappresenti un'esigenza prioritaria (la regione pare abbia promesso un finanziamento di circa un milione e duecentomila euro per la messa in sicurezza).

Altra situazione emergenziale segnalata è quella relativa alla discarica di Manduria in quanto, non essendo stato autorizzato il soprizzo, potrebbe esaurirsi nel giro di pochi mesi (tenuto conto del fatto che serve un bacino pari a 180mila abitanti).

La situazione della provincia potrebbe diventare critica nel 2016, laddove non venisse avviata in modo deciso una raccolta differenziata spinta su tutto il territorio provinciale, tale da potere raggiungere i livelli indicati nel piano, in ossequio a quanto imposto dalla normativa europea.

II.2.1.4 *La discarica Li Cicci e la discarica gestita dalla società Manduriambiente Spa*

Nel corso della missione della Commissione del 14-16 settembre 2010 sono state affrontate le problematiche che interessano il comune di Manduria e i comuni limitrofi, in quanto su quel territorio insistono due discariche: una, la discarica Li Cicci, in stato di completo abbandono e utilizzata come discarica abusiva da ignoti, stante l'inadeguatezza dei controlli; l'altra, la discarica gestita da Manduriambiente, a breve risulterà insufficiente a ricevere i rifiuti del bacino di riferimento, sicché è stata richiesta l'autorizzazione per il rialzo della quota massima di conferimento dei rifiuti.

Le due questioni sopra evidenziate hanno provocato la netta presa di posizione dei cittadini e delle associazioni ambientaliste che rivendicano il diritto alla bonifica, sempre più urgente, della discarica Li Cicci e che si oppongono fermamente all'ampliamento della discarica di Manduriambiente che andrebbe a gravare su un territorio già compromesso anche in termini di contesto sociale.

In data 15 settembre 2010 è stato audito dalla Commissione presso la prefettura di Taranto il sindaco di Manduria, il quale ha prodotto il documento « Relazione del dirigente dell'Area Tecnica, Antonio Pescatore, concernente la discarica per rifiuti urbani, località Li Cicci nel comune di Manduria » (29).

(29) Doc. n. 367/2.

Nella relazione inviata dal sindaco di Manduria (30) viene evidenziato come sul territorio del comune fosse stata, a suo tempo, autorizzata la realizzazione e la gestione di una discarica per i rifiuti solidi urbani e il successivo sfruttamento del biogas. Al termine dell'attività di sfruttamento dell'impianto, le imprese interessate che facevano parte della società incaricata della realizzazione e gestione, nonché della bonifica finale, sono divenute irreperibili. E quindi, allo stato attuale, la discarica si trova in uno stato di totale abbandono.

II.2.1.4.1 *Le dichiarazioni rese dal sindaco di Manduria*

Nel corso dell'audizione svoltasi il 15 settembre 2010 presso la prefettura di Taranto, il sindaco di Manduria, Paolo Tommasino, ha sottolineato come le ricerche per individuare le società che hanno gestito la discarica (i soggetti responsabili delle attività di bonifica ai sensi della normativa vigente) sono risultate vane.

Anche l'Arpa ha accertato l'esistenza di un grave pericolo ambientale, connesso allo stato di totale abbandono della discarica. Nella nota prodotta dall'Arpa Puglia (31) viene infatti evidenziato lo stato di grave incuria della discarica « il cui accesso risultava sì custodito, ma con varchi nella recinzione che, nel tempo, hanno determinato atti vandalici nei confronti delle strutture. Nel sito erano presenti cumuli di rifiuti quali pneumatici, evidentemente depositati dopo la chiusura della discarica e si riscontrava l'assenza di sistemi di convogliamento e raccolta delle acque piovane, nonché lesioni in più punti dei teli in polietilene ad alta densità (HDPE) ». Anche il direttore scientifico dell'Arpa Puglia, Massimo Blonda, ha poi dichiarato che la discarica di Manduria in località Li Cicci si trova in una situazione molto grave: « Abbiamo riscontrato due rischi. Uno è dovuto alla postgestione non condotta in maniera corretta, in quanto c'è un'evidente lesione ai teli di copertura e manca del tutto il sistema di raccolta e di gestione delle acque meteoriche. In più però – e credo che questo possa rappresentare il problema maggiore – essendo l'area incustodita e riconosciuta socialmente come area di deposito e di abbandono di rifiuti, essa viene, oltre che vandalizzata, utilizzata anche come discarica abusiva. Continua, quindi, il fenomeno di deposito nell'area. Noi l'abbiamo segnalato, ma purtroppo non abbiamo altre competenze se non quelle di segnalare e relazionare all'autorità competente sui sopralluoghi che svolgiamo. A quanto ci risulta la situazione non si è sbloccata ».

Nel mese di ottobre 2009 analoghi accertamenti sono stati condotti dalla polizia provinciale che aveva verificato che « la discarica si trovava in condizioni disastrose, versava in stato di abbandono e di saccheggio da parte di ignoti al punto da costituire un serio pericolo per la pubblica incolumità ».

Il sindaco ha inoltre precisato che nessuno si occupa di eliminare il percolato che, essendo stato lasciato *in loco*, tenuto conto delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'area, molto probabilmente avrà contaminato le acque sotterranee.

(30) Doc. n. 367/2.

(31) Doc. n. 580/1.

A fronte di questa situazione, paradossalmente questo sito non era inserito nemmeno tra i siti da bonificare. Il comune ha quindi chiesto che venga effettuata urgentemente la caratterizzazione. In data 4 novembre 2009 è stato effettuato il sequestro preventivo della discarica Li Cicci, con la contestuale nomina, quale custode giudiziario, del dirigente dell'area tecnica del comune di Taranto.

In sostanza, ci si trova di fronte a una situazione di danno ambientale del quale non si comprende esattamente l'entità, ma che è certamente grave.

A parte le problematiche relative a questa discarica, rispetto alla quale il sindaco ha dichiarato di avere inviato un esposto sia a questa Commissione che alla procura della Repubblica (nella nota inviata dalla procura della Repubblica di Taranto in data 3 novembre 2011, però, viene comunicato che non risultano pendenti indagini concernenti le discariche di Manduria – Li Cicci e Manduriambiente) vi sono poi ulteriori problematiche legate alla presenza dell'altra discarica sita nel territorio di Manduria, gestita dalla società Manduriambiente.

Proprio con riferimento a quest'ultima discarica è stata formulata dalla società che la gestisce una richiesta di ampliamento (il presidente della provincia di Taranto ha dichiarato che la provincia non ha espresso parere favorevole all'ampliamento).

Ebbene, i timori espressi chiaramente dal sindaco sono che, anche con riferimento a questa seconda discarica gestita dalla società Manduriambiente, possano verificarsi gli stessi problemi già sorti nella gestione della discarica Li Cicci. Anche quest'ultima discarica aveva ottenuto l'autorizzazione per effettuare due ampliamenti prima della definitiva saturazione e poi dell'abbandono.

Peraltro è stata evidenziata una situazione quanto meno anomala per ciò che concerne i costi di smaltimento. Il comune, ha dichiarato il sindaco, paga una piattaforma di separazione dei rifiuti che dovrebbe avere come obiettivo quello di produrre una frazione secca da smaltire presso il termovalorizzatore di Massafra, ma in effetti ciò non avviene. I rifiuti vengono selezionati attraverso un'attività di tritovagliatura che separa la frazione secca dalla frazione umida, ma in realtà la frazione secca che si ricava non è idonea per il termovalorizzatore di Massafra.

Si riportano integralmente le dichiarazioni del sindaco di Manduria, che mettono in evidenza la situazione paradossale sopra descritta che determinerebbe, come conseguenza, un duplice danno per i cittadini di Manduria, i quali da un lato, pagano un servizio che non viene effettivamente reso, in quanto i rifiuti vengono tutti conferiti in discarica, dall'altro, vedono rapidamente esaurirsi la discarica di Manduria con il rischio che venga ampliata per l'ulteriore abbandono dei rifiuti, una volta giunta a saturazione: « Si creano circoli viziosi tali per cui, paradossalmente, noi paghiamo una piattaforma di separazione dei rifiuti che dovrebbe chiudersi con il trasporto della frazione secca al termovalorizzatore di Massafra ma, di fatto, questo non è mai avvenuto. Già questo rappresenta una situazione di assoluta abnormalità. Il commissario straordinario ha autorizzato temporaneamente lo stoccaggio in discarica della frazione secca. La Manduriambiente dopo anni lamenta un mancato guadagno e richiede un soprizzo, chiedendoci peraltro 9 milioni di euro di risarcimento

perché il ciclo dei rifiuti non è stato chiuso. Credo che dovrebbe essere il comune di Manduria a chiedere un risarcimento a Manduriambiente, alla regione o quant'altri. Un sindaco non può gestire situazioni di così grave emergenza. Se si crea un cartello fra gestori di discariche e di termovalorizzatori, che — parlo in modo fantasioso — si accordano per creare situazioni di difficoltà rispetto alle quali la popolazione e i sindaci devono soccombere, questa diventa veramente una grave emergenza. Ora, Manduria vive una situazione di questo tipo, con una discarica ("Li Cicci") abbandonata e di grave pregiudizio. Per fortuna, con tutto il cancan che ho creato, la provincia mi ha accordato un finanziamento per la bonifica, ma è una bonifica che doveva essere fatta da almeno tre anni. Non sappiamo, attraverso una caratterizzazione, se c'è stato un inquinamento della falda, visto che il percolato non viene controllato da anni. Peraltro, il mio è un territorio meraviglioso, con diciotto chilometri di costa, un mare incontaminato, almeno apparentemente. Anche qui, però, c'è un'altra emergenza: non abbiamo il depuratore, eppure se ne parla da vent'anni. Si parte da un progetto di un depuratore di 2 miliardi e oggi si parla di 16 miliardi. È una situazione incresciosa, in cui altri enti cercano di imporre al comune soluzioni inaccettabili, ad esempio quella dello scarico in battigia. Pochi mesi fa il Tar ha bocciato il progetto esecutivo dell'Acquedotto e della regione Puglia che prevedeva un depuratore con scarico in battigia. Il Tar ha considerato assolutamente inaccettabile una soluzione del genere.

Al di là delle eventuali responsabilità criminali che possono nascondersi dietro questo grosso giro di danaro, io chiedo un aiuto a questa onorevole Commissione per cercare di far arrivare al Governo un grido d'allarme di un piccolo sindaco di un lembo d'Italia meraviglioso, che viene costantemente oltraggiato da gravissime situazioni ambientali. Questa è la mia situazione ».

In merito alla richiesta di ampliamento della discarica di Manduriambiente, anche in ragione dell'impossibilità di conferire la frazione secca presso il termovalorizzatore di Massafra, ha aggiunto il sindaco: « Questo accade da quando la discarica è in funzione, cioè da sei o sette anni. Si arriva soltanto al grido della Manduriambiente che lancia l'allarme dicendo che fra sei mesi o un anno la discarica sarà piena e bisogna creare un sopralzo. Questo è l'interesse dell'imprenditore ma qual è l'interesse della comunità? Se per sette anni abbiamo pagato la lavorazione del rifiuto e il rifiuto non è andato al termovalorizzatore ma in discarica, di fatto annullando anche la lavorazione del rifiuto stesso, questo è sicuramente un danno per la popolazione e per il comune in cui insiste la discarica ».

È stato evidenziato come, da un lato, la Manduriambiente chieda l'ampliamento della discarica sostenendo che il nuovo impianto di biostabilizzazione dovrebbe essere finanziato dal comune o dall'Ato, dall'altro, invece, il comune e l'Ato sostengano di non essere competenti e di non avere comunque le risorse finanziarie adeguate.

La città di Manduria, in sostanza, vive il duplice problema della mancata bonifica della discarica Li Cicci e della prossima saturazione della discarica di Manduriambiente.

Il comune intende opporsi alla richiesta di soprizzo dell'attuale discarica gestita da Manduriambiente, in quanto prima di assumere decisioni in merito all'ampliamento della discarica bisognerebbe avviare efficacemente la raccolta differenziata.

Ha aggiunto il sindaco: « Il rimpallo di responsabilità a me poco interessa, se la biostabilizzazione fatta da Manduriambiente è vetusta perché è stata realizzata la piattaforma sei mesi prima del termovalorizzatore di Massafra ecc. Da che mondo è mondo, nel momento in cui si deve aggiungere qualcosa lo si fa subito, non si aspetta la fine — quasi — della discarica; dobbiamo pensare che ci sia un interesse economico dietro questa inerzia. Il rimpallo tra Manduriambiente, che afferma non essere sua competenza creare un nuovo e moderno impianto di biostabilizzazione, e il comune o l'Ato, che affermano che non è nemmeno di loro competenza e comunque che non hanno i soldi per realizzarlo, è un fatto che non giustifica comunque un grave danno alla popolazione. Io chiedo che si faccia luce su questo aspetto. Non possiamo accettare, per tirarci fuori da questo pantano, un soprizzo. La chiusura del ciclo dei rifiuti doveva essere effettuata immediatamente, come prevede la legge, come prevede il contratto e in base agli oneri che noi paghiamo ».

Altra emergenza territoriale è quella legata alla mancata realizzazione di un depuratore, come emerge dalle dichiarazioni del sindaco, sopra riportate.

Al di là delle diverse posizioni assunte dai protagonisti della vicenda la situazione rappresentata appare gravissima, perché è un classico esempio della illogicità assoluta di talune scelte impiantistiche, della totale inutilità di taluni investimenti, della situazione di stallo che si crea in settori così delicati, già in precario equilibrio.

Un dato è certo: c'è chi lucra da queste inefficienze del servizio, da chiunque siano causate e a chiunque siano riferibili le responsabilità, il tutto evidentemente a danno delle popolazioni locali che si trovano a dovere subire ulteriori scempi del territorio, già abbondantemente martoriato.

Si imporrebbe quindi un intervento di carattere generale che non tamponi questa o quella situazione di emergenza; si imporrebbe, « banalmente », l'avvio effettivo del ciclo dei rifiuti secondo scelte coerenti a quelle adottate nel piano, seguendo una politica dei piccoli passi ma certamente di avanzamento nella soluzione dei problemi.

II.2.1.5 *La discarica gestita dalla società Vergine Spa*

II.2.1.5.1 *Le dichiarazioni rese dai sindaci di Fagiano, Monteparano e Lizzano*

Nel corso della prima missione in Puglia (settembre 2010) sono stati auditi i sindaci di Fagiano, Mimmo Sgobba, di Monteparano, Cosimo Birardi, e di Lizzano, Dario Maria Fortunato Macripò, i quali hanno rappresentato alla Commissione la situazione drammatica del loro territorio.

I tre comuni non distano l'uno dall'altro più di sette chilometri, ma si trovano in una zona ampiamente sfruttata per la realizzazione delle discariche.

La situazione rappresentata dai sindaci effettivamente desta preoccupazione, sia per quanto riguarda lo sfruttamento eccessivo di quel territorio con la realizzazione di discariche, sia per il paventato insufficiente controllo dei rifiuti ivi conferiti.

Le esalazioni che provengono dalla discarica Vergine, infatti, secondo quanto rappresentato da tutti gli auditi, superano abbondantemente i limiti della normale tollerabilità e costringono gli abitanti dei paesi a vivere praticamente chiusi in casa, specialmente nei mesi estivi, creando così un forte turbamento e condizionamento anche nelle abitudini di vita dei cittadini.

Peraltro le esalazioni fortemente maleodoranti rappresentano anche una fonte di danno per il settore turistico, essendo impensabile che i turisti possano decidere di trascorrere le loro vacanze in una zona dove, sebbene vi siano ricchezze dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, l'aria è irrespirabile.

Il sindaco di Fagiano ha evidenziato come non sia stata mai fatta alcuna bonifica rispetto alle discariche già esaurite, si continuino a concedere autorizzazioni in deroga o in proroga e non venga esercitato alcun controllo.

Nella discarica Vergine, ha aggiunto, vengono conferiti rifiuti da tutt'Italia e di recente è stata effettuata un'indagine dalla quale sembra che siano giunti presso la discarica Vergine anche rifiuti diversi da quelli autorizzati (tale circostanza, ove dimostrata, potrebbe costituire una delle ragioni delle esalazioni particolarmente maleodoranti provenienti dalla discarica).

I sindaci dei comuni interessati non hanno sporto denuncia all'autorità giudiziaria, mentre hanno partecipato a diverse conferenze di servizi organizzate dalla regione opponendosi alle ulteriori concessioni di deroghe che hanno consentito di triplicare la produzione di eluato: « Siamo andati in conferenza dei servizi per tre volte e per tre volte è stata concessa la deroga a triplicare la produzione di eluato in attesa di un'autorizzazione definitiva, che poi arriverà perché si usa il metodo di iniziare così, per poi mettere sotto pressione i funzionari che devono concedere l'autorizzazione minacciando di ricorrere chiedendo il risarcimento dei danni. Si tratta della metodologia seguita nel corso di questi quaranta anni, perché ero sindaco anche negli anni '80 e ogni sei mesi dovevamo venire qui in prefettura per contrattare i prezzi per portare i rifiuti solidi urbani in quell'area. Ricordo ancora che negli anni scorsi sono stati scaricati rifiuti dalla provincia di Lecce per un anno e mezzo a cielo aperto in una discarica non autorizzata a ricevere i rifiuti solidi urbani come raccolti dal cassonetto, quindi diossina pura. Sono stati abbandonati in discarica senza biostabilizzazioni. C'è tutta una serie di questioni che ci preoccupano, compreso quanto verificatosi nel recente passato, qualche settimana fa. Abbiamo appreso che, come segnalato anche dalla prefettura, che arrivano rifiuti con bolle che ne indicano ben altre tipologie ».

In sostanza le giuste lamentele della popolazione locale riguardano sia le disagiati condizioni di vita, condizionata dagli odori insopportabili che provengono dalla discarica, sia la mancata bonifica delle aree già sfruttate.

II.2.1.5.2 *Dichiarazioni rese dai dirigenti dell'Arpa*

Sul punto sono stati auditi il direttore generale, Giorgio Assenato, e il direttore scientifico dell'Arpa Puglia, Massimo Blonda.

In particolare il dottor Blonda ha precisato che la discarica Vergine è costantemente monitorata, proprio in esecuzione delle attività che l'Arpa è obbligata a svolgere per il piano di monitoraggio della stessa ed è fra le discariche più controllate proprio per le emissioni odorifere.

Certo, sin d'ora si osserva come la discarica Vergine sia stata interessata da indagini nell'ambito delle quali sono stati acquisiti elementi di prova circa traffici transregionali dei rifiuti, con il conferimento di rifiuti diversi da quelli autorizzati. Meraviglia dunque che un controllo così « serrato » della discarica abbia lasciato aperte maglie così larghe da consentire traffici di tal fatta per un periodo di tempo consistente (come si preciserà nel paragrafo relativo alle indagini giudiziarie sulla discarica Vergine).

L'attività di controllo delle emissioni odorifere, ha precisato il dottor Blonda, risente di un limite normativo, in quanto in Italia non esiste una normativa di riferimento con limiti ben precisi per quanto attiene alle concentrazioni dei composti osmogeni. Quindi, seppure vengano rilevati in alcuni casi superamenti anche significativi delle soglie olfattive per alcuni composti, come l'idrogeno solforato e il limolene, non possono essere adottati atti amministrativi che possano consentire di giungere a una soluzione.

È stato poi affrontato il problema relativo alla possibile riconducibilità delle forti esalazioni al conferimento in discarica di rifiuti diversi da quelli autorizzati. Il dottor Blonda ha risposto in termini molto chiari: « Assolutamente no. A noi non risulta che vengano conferiti rifiuti differenti dalle tipologie autorizzate. Comunque quelle tipologie di rifiuto determinano le emissioni di sostanze osmogene, ivi comprese tutte le sostanze dello zolfo ridotto, che sono diverse e hanno una soglia di percezione dell'olfatto umano molto bassa, ragion per cui bastano piccole concentrazioni per essere rilevate, sia altri composti, quindi composti organici volatili e ammine. Sono composti che possono essere emessi dalle discariche, ma a due condizioni. In una condizione di non perfetta conduzione del processo e della coltivazione della discarica ovviamente l'effetto emissivo è maggiore, tant'è vero che noi, non potendo agire giuridicamente sul fattore emissivo in sé, quando rileviamo questi — chiamiamoli così — superamenti della soglia di percezione olfattiva, interveniamo immediatamente sulla discarica con un monitoraggio dell'attività di coltivazione. Laddove riscontriamo che possano essere compiute azioni di conduzione che migliorino la situazione, ovvero riducano le emissioni,

le prescriviamo, nel senso che le suggeriamo e le segnaliamo all'autorità competente affinché le possa prescrivere anche con atti amministrativi efficaci dal punto di vista giuridico. Nonostante abbiamo riscontrato il superamento della soglia olfattiva per le concentrazioni di questi composti in molti casi, non ci si è mai neanche lontanamente avvicinati alle soglie di rischio per la salute, che sono di cinque ordini di grandezza maggiori rispetto ai livelli attualmente rilevati. Uno degli obiettivi dell'agenzia è anche quello di collaborare, come stiamo facendo con la regione Puglia, per l'emanazione di una norma regionale che fissi metodi di rilevamento oggettivi (...)».

L'onorevole Franzoso ha quindi chiesto una precisazione, ossia se si può escludere che presso la discarica Vergine siano stati conferiti rifiuti diversi da quelli autorizzati (come si evidenzierà nel paragrafo relativo alle indagini concernenti la discarica Vergine, risulta che siano stati conferiti presso la discarica rifiuti diversi da quelli autorizzati)

Il dottor Blonda ha precisato che non si può escludere in assoluto, ma di certo non risulta all'Arpa alcun riscontro sul conferimento presso la discarica in esame di rifiuti non autorizzati.

Ha poi chiarito un aspetto particolarmente importante di cui occorrerebbe tener conto al momento della realizzazione di una discarica.

Infatti, con riferimento al monitoraggio della falda nel terreno circostante all'area Mater Gratiae (di cui si tratterà successivamente), il dottor Blonda ha chiarito che vi sono trenta pozzi di monitoraggio costante ma, in generale, è possibile ricondurre l'eventuale inquinamento di una falda acquifera a una discarica solo laddove siano stati rilevati i valori di fondo prima della realizzazione della discarica medesima.

«O sono note le concentrazioni e la qualità della falda prima dell'insediamento della discarica oppure successivamente, anche in presenza di superamenti rispetto ai limiti tabellari, se viene riscontrato un inquinamento, l'attribuzione della responsabilità alla discarica è difficilissima, prima di tutto perché nelle condizioni idrogeologiche pugliesi non esiste un deflusso di falda acclarato e certificato in un'unica direzione. Non è un caso che nei nostri monitoraggi sia più frequente riscontrare l'inquinamento nei pozzi a monte, così dichiarati, rispetto ai pozzi a valle, proprio perché i movimenti di falda oscillano anche in funzione delle pressioni antropiche, cioè dei volumi di prelievo dalla falda e via elencando. Per correlare l'inquinamento alla discarica o si procede attraverso traccianti univoci, cioè ci sono elementi riconoscibili in maniera univoca, che purtroppo sono rarissimi da riscontrare o siamo costretti a condurre complicatissimi studi idrogeologici, che, proprio per la loro complicatezza, offrono anche la possibilità alla controparte di controdedurre in sede dibattimentale con grande facilità».

In sostanza, la Commissione è stata destinataria di un vero e proprio grido di aiuto da parte delle comunità locali che vivono in condizioni insopportabili. Non è pensabile che la qualità della vita possa ritenersi accettabile laddove l'aria sia satura di cattivi odori e le persone siano costrette a vivere chiuse in casa.

La domanda che occorre porsi è: per quale motivo dalla discarica promanano odori in maniera così intensa? Si tratta di un problema attinente alla gestione della discarica stessa, alla tipologia dei rifiuti effettivamente conferiti o alla realizzazione della discarica in una zona inadeguata per la vicinanza a zone urbanizzate?

Le ragioni vanno accertate, approfondite ed eliminate. L'Arpa Puglia ha verificato, come si evidenzierà nel paragrafo 1.8, che il superamento della soglia olfattiva è attribuibile a una cattiva gestione della discarica, ma potrebbe anche non essere l'unico motivo, tenuto conto dei traffici transregionali dei rifiuti nei quali è stata coinvolta la discarica in questione.

Insieme alla tutela dell'ambiente e al diritto alla salute, vi è un diritto di ciascuno a vivere in condizioni dignitose. In questo caso è la stessa dignità umana ad essere stata calpestata vergognosamente.

Ancora una volta si assiste ad un indecoroso quadro, nel quale le vittime sono i cittadini che chiedono di vivere normalmente e che nulla possono fare se non denunciare, protestare, sollecitare le autorità locali, le autorità che effettuano i controlli.

In più, a parte gli evidenti disagi nella vita quotidiana, occorre poi verificare quale impatto abbiano sulla salute delle popolazioni interessate le esalazioni in oggetto.

II.2.1.5.3 *Dichiarazioni rese dalla dottoressa Antonietta Doria, pediatra presso il comune di Lizzano*

È stata sentita in sede di audizione la dottoressa Antonietta Doria, pediatra presso il comune di Lizzano.

La dottoressa ha evidenziato di avere riscontrato alcune patologie particolari nei bambini, patologie che potrebbero essere ricollegate a una non corretta gestione della discarica Vergine e al fatto che nella discarica possano essere stati sversati rifiuti speciali pericolosi non autorizzati, che hanno influito nella genesi di alcune patologie.

Si sono registrati diversi casi di ipotiroidismo congenito e malattie respiratorie nei bambini sotto i cinque anni. I dati del comune di Lizzano pare che combacino con quelli relativi ai bambini di Taranto che vivono vicino all'Ilva.

La dottoressa ha inviato una lettera al Noe di Lecce con cui ha segnalato la situazione, evidenziando come dalla discarica Vergine emanino odori non riconducibili a quelli che normalmente emanano da una discarica.

Si riportano integralmente le dichiarazioni della dottoressa Antonietta Doria, che appaiono significative in quanto rese da una professionista che opera sul territorio da diversi anni e che ha, conseguentemente, una visione ampia delle patologie maggiormente ricorrenti nei bambini che vivono nella città di Lizzano e nei dintorni:

« Da venti anni lavoro come pediatra presso il comune di Lizzano e negli ultimi anni ho portato in giro per l'Italia casi particolari di malattie rare, casi esemplari di patologie di cui tutti i colleghi si meravigliavano, giacché Lizzano ha 9mila abitanti e il mio riferimento sono 900 bambini tra 0 e 14 anni. Ho quindi rilevato e diffuso sia a

livello di Puglia sia a livello nazionale alcuni casi veramente strani e particolari, che ho inizialmente attribuito a una mia spiccata sensibilità nel rilevarli o nella concentrazione di alcune patologie nel nostro paese, cosa che può anche succedere. Ho tirato avanti per più di quindici anni, ma poi ho appreso delle inchieste sulla discarica Vergine, del riversamento di rifiuti non trattati. Si racconta che di notte alcuni camion andassero a scaricare, ma io non sono né un carabiniere, né un poliziotto, non è il mio lavoro. Posso riferirvi che circolano queste voci, ma non che lo abbia visto. Le inchieste verranno portate avanti e in base ad esse vedremo cosa succede. So soltanto che da quando sono emerse queste inchieste mi sono posta il problema, nel senso che proprio la mattina in cui ne ho avuto notizia dai giornali sono andata a casa di un bambino di cinque anni che chiameremo Fabio che è affetto da un'importante malattia cronica da anomalia cromosomica molto rara in Italia. Di fronte a lui abita un'altra bambina mia paziente, che adesso ha tre anni ma allora era appena nata, afflitta da ipotiroidismo congenito. Nella famiglia di questo bambino sono tutti asmatici. La nonna di questo bambino, che abita all'angolo, è asmatica anche lei come anche il marito e i suoi figli fuori Lizzano hanno generato bambini con malattie croniche diverse da quella di questo bambino. A duecento metri da questo c'è un altro caso di ipotiroidismo congenito. Certo, tutto è possibile e anch'io me ne sono fatta una ragione quando, come l'onorevole Franzoso sa, a Lizzano sono morti due ragazzi con lo stesso nome uno dopo l'altro. Se è successo questo, statisticamente tutto può succedere, perché statisticamente il numero delle malattie croniche presenti a Lizzano è elevatissimo. Non posso citarvi numeri ben precisi posso solo riferirvi quanto rilevo nel mio studio. Poiché si tratta di uno studio dell'istituto Mario Negri a livello nazionale a cui ho partecipato personalmente insieme ad altri quattro pediatri di Taranto e provincia, posso dare per certo il fenomeno del *wheezing*, l'asma del bambino sotto i cinque anni, per cui il comune di Lizzano è allo stesso livello di asma dei bambini di Taranto che vivono sotto le ciminiere dell'Ilva. Palagiano, che si trova a venti chilometri dall'Ilva come anche Lizzano, ha la metà dei bambini asmatici, perché purtroppo a Lizzano tutte le notti (ieri in modo particolare) veniamo immersi da un odore che non è quello di immondizia, che riconosco passando invece davanti alla discarica di Massafra. Non sono io che devo dire di che odore si tratti, per cui ho anche inviato una lettera al Noe di Lecce, i cui rappresentanti sono venuti nel mio studio a chiedermi di descriverlo. Non so se sia di ammoniacca, ma si tratta di un odore chimico. Il problema è che questo odore, una volta entrato nelle nostre abitazioni, non esce più, per cui dalle ore 20 – non tutte le sere, per fortuna – siamo costretti a chiuderci in casa, mentre la mattina dobbiamo riaprire perché la nostra abitazione si è riempita di questo odore. Non so dirvi se una discarica di questo tipo possa comportare questo problema, non so dirvi se i miei bambini, che sono tutti nella stessa zona e sono senza acquedotto, quindi vivono in famiglie che bevono acqua di cisterne o di pozzo artesiano... ».

La testimonianza della dottoressa può e deve rappresentare un punto di partenza per ulteriori indispensabili studi epidemiologici che

dovrebbero essere condotti con grande attenzione e con particolare sollecitudine da parte degli organi competenti. Le osservazioni effettuate da chi opera sul territorio da anni non vanno sottovalutate e devono essere ritenute preziose per chi realmente intenda comprendere quale sia la situazione sanitaria e ambientale della zona.

II.2.1.5.4 *Le associazioni ambientaliste*

Nel corso della missione a Taranto è stato dato ampio spazio alle dichiarazioni di alcune associazioni ambientaliste.

L'associazione « Taranto libera », rappresentata nel corso dell'audizione da Gino Palombella, ha sottolineato l'esistenza di un inquinamento dovuto alla presenza di grossi complessi industriali, ai quali si sono aggiunte diverse discariche per rifiuti pericolosi e non, che hanno verosimilmente determinato una maggiore incidenza di determinate patologie nella popolazione.

È stato affrontato il problema, da più parti sollevato, relativo alla discarica sita nel tarantino e gestita dalla società Vergine per i cattivi odori che esalano dalla discarica medesima e in relazione alla quale vi sono state e vi sono tuttora indagini da parte della magistratura.

Ha inoltre aggiunto che « oltre al disagio dovuto al cattivo odore si riscontrano malattie strane nella popolazione, in particolare nel paese di Lizzano. A questo riguardo non abbiamo dati precisi: bisognerebbe condurre studi medici epidemiologici più precisi che l'Asl ancora non è attrezzata ad effettuare per i paesi più piccoli e non effettua neanche per città grandi come Taranto (...). Desidero portare all'attenzione della Commissione il problema delle discariche in generale ma in particolare della discarica Vergine, anche se non sussistono aspetti penalmente rilevanti. Come comitato « Taranto libera » auspichiamo una sorta di moratoria perché la discarica Vergine ha chiesto recentemente alla regione la possibilità di conferire una quantità di materiale maggiore rispetto a quella attuale. Non si tratta pertanto di un ampliamento fisico della discarica ma di un aumento della quantità di rifiuti, con una tipologia di rifiuti speciali ancora più grave. In attesa quindi di studi sia di tipo sanitario, sia di tipo ambientale rispetto agli inquinanti chiederemmo maggiori controlli ».

Effettivamente pare assurdo che in una provincia, come quella di Taranto, nella quale vi sono rilevanti problemi ambientali legati alla presenza di grossi complessi industriali, nonché di numerose discariche, non sia stato istituito tempestivamente il registro dei tumori, idoneo a monitorare gli effetti sulla salute umana dell'esposizione a determinate sostanze, maggiormente concentrate in quella zona.

Anche i rappresentanti dell'associazione Altamarea hanno sottolineato le problematiche connesse alle discariche, alla sistematica violazione del principio di prossimità, nel senso che le discariche regionali vengono sistematicamente utilizzate per ricevere rifiuti provenienti da altre regioni (questo tema verrà approfondito più dettagliatamente nella parte quarta della relazione), alla mancanza di adeguati controlli. È stata inoltre affrontata la questione relativa alla discarica Mater Gratiae, all'interno dell'area dello stabilimento Ilva (di cui si tratterà nel prosieguo della relazione).

II.2.1.6 *Le indagini relative alla discarica Vergine e il traffico transregionale dei rifiuti* (Indagini effettuate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano e dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Lanciano)

A seguito di esplicita richiesta da parte di questa Commissione d'inchiesta, la procura di Taranto ha fornito informazioni in merito all'eventuale pendenza di procedimenti relativamente alla discarica gestita dalla società Vergine Spa.

Nella nota del 3 novembre 2011 (32) a firma del procuratore aggiunto presso la procura di Taranto si legge che « non risulta allo scrivente l'esistenza di indagini concernenti traffico illecito di rifiuti in relazione alla discarica gestita dalla Spa "Vergine". Sono in corso accertamenti tesi a verificare la possibile violazione dell'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 nell'ambito della gestione della predetta discarica. Circa la problematica attinente alle emissioni odorifere moleste dall'impianto in esame, segnalo il procedimento n. 3353/2010 mod. 44, allo stato pendente con indagini in corso ».

Tuttavia sono state acquisite dalla Commissione importanti informazioni in merito a procedimenti concernenti il traffico illecito di rifiuti condotti da diversi uffici giudiziari, non ricompresi nel distretto di Lecce e di Bari, concernenti anche la discarica « Vergine » e la discarica « Ecolavante ».

Con riferimento alla discarica « Vergine » è stata svolta recentemente una corposa indagine dal Noe dei Carabinieri di Perugia, coordinati dalla dottoressa Rosaria Vecchi, sostituto procuratore presso la procura di Lanciano (procedimento penale n. 1456/08 R.G.N.R.).

Gli accertamenti espletati hanno consentito di dimostrare (almeno nella fase processuale in corso) che presso la discarica gestita dalla società Vergine s.r.l. (ora Spa) – ubicata in Taranto località Mennole-Palombara, di cui è amministratore unico Ciervo Paolo – venivano illecitamente smaltiti rifiuti recanti il falso codice CER 19.12.12, provenienti da un'azienda abruzzese di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non, ditta Di Florio s.r.l. (ora New Deal s.r.l.) – corrente in Lanciano località Cerratina.

In sostanza, secondo l'impostazione accusatoria, quest'ultima società ha avuto la possibilità, per un consistente periodo di tempo e con la complicità dei responsabili della discarica « Vergine » di smaltire i suoi rifiuti attribuendo agli stessi il falso codice CER 19.12.12 (altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11), al fine di ottenere una consistente riduzione dell'ecotassa, attestando che gli stessi provenivano da impianti di selezione automatica.

In realtà, grazie a una serie di controlli effettuati sui mezzi che trasportavano i rifiuti provenienti dall'impianto abruzzese e diretti alla discarica Vergine, due dipartimenti Arpa differenti (Arpa Abruzzo

(32) Doc. n. 895/1.

di San Salvo e Arpa Molise di Termoli) certificavano che il rifiuto trasportato non era riconducibile a tale codice, in quanto si trattava di rifiuti di vario genere e tipologia tra cui *big-bags* contenenti polveri di verniciatura, fanghi disidratati di depurazione, plastica, metallo e altri.

Il CTU nominato dalla procura della Repubblica di Lanciano ha accertato che la ditta Di Florio non era dotata di impianti di selezione automatica dei rifiuti.

Particolarmente significativo per comprendere l'entità e la mole degli illeciti traffici che hanno visto come destinazione finale la discarica Vergine è il dato concernente il numero di conferimenti effettuati dall'impianto abruzzese a quello pugliese.

Dagli accertamenti documentali è emerso, infatti, che la ditta Di Florio nel periodo dall'11 febbraio 2004 all'8 maggio 2009 aveva effettuato presso la discarica Vergine 468 conferimenti dei rifiuti codificati CER 19.12.12, per un totale complessivo di 14.079,76 tonnellate.

In relazione a tali fatti l'autorità giudiziaria ha richiesto il rinvio a giudizio di quindici persone tra cui Anglano Antonio, responsabile d'impianto della discarica Vergine (nei cui confronti, a conclusione delle indagini, è stata richiesta e ottenuta una misura cautelare restrittiva personale) per i reati di cui agli articoli 110, 112, 81 cpv e 640-*bis* del codice penale e 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006,

In particolare, sono stati contestati i seguenti reati:

Di Florio, quale legale rappresentante della ditta Di Florio s.r.l., Di Paolo quale legale rappresentante della ditta Sistema 2000, Fassone, quale dipendente di fatto della ditta Sistema 2000 nonché organizzatore delle attività di smaltimento rifiuti sia per Sistema 2000 che per Di Florio s.r.l., Cocca Vincenzo, quale chimico redattore dei certificati di analisi sui rifiuti gestiti da Di Florio e da Sistema 2000, Leccese e Di Mascio, quali ufficiali della polizia provinciale di Chieti sono stati imputati per il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di un numero imprecisato di reati in materia ambientale: traffico illecito di rifiuti attraverso manipolazioni fraudolente dei codici tipologici, falso documentale nei formulari e nei certificati analitici dei rifiuti, falso documentale in atti pubblici, truffa aggravata ai danni delle regioni Abruzzo e Puglia.

Segnatamente: Di Florio, Di Paolo e Fassone – promotori e organizzatori dell'associazione – attraverso una complessa e articolata rete di falsificazione di formulari e di certificati di analisi, resa possibile dall'ausilio del personale dipendente, degli addetti all'auto-trasporto, nonché del chimico Cocca e dei responsabili degli impianti di destinazione o di smaltimento dei rifiuti, ricevevano da soggetti produttori ingenti quantitativi di rifiuti di varia tipologia e anziché trattarli e smaltirli a norma di legge, li inviavano a impianti di smaltimento finale o di trattamento compiacenti (Ecologica Sangro, Vergine, Macero Maceratese) con certificati di analisi e FIR falsi, attribuendo loro un codice CER diverso da quello reale, corrispondete nella maggior parte dei casi al CER 19.12.12 in frode all'ecotassa; il

tutto con l'appoggio incondizionato di Leccese e Di Mascio, funzionari della polizia provinciale, istituzionalmente deputati al controllo sulla regolarità della gestione dei rifiuti, i quali fornivano il loro apporto all'organizzazione informandola sui controlli disposti dagli inquirenti e redigendo false relazioni tecniche adoperate per ottenere il rilascio dei titoli autorizzativi per la ditta Di Florio.

Sono stati poi contestati i reati fine dell'associazione, tra cui il traffico illecito organizzato di rifiuti ex articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, consumato in Lanciano e Taranto negli anni 2004/2009. Segnatamente: utilizzando l'impianto di Di Florio per la ricezione e il trattamento dei rifiuti, la ditta Sistema 2000 per l'intermediazione e la gestione dei rifiuti, Cocca quale chimico addetto alla redazione di falsi certificati analitici e la discarica Vergine di Taranto come impianto di smaltimento, gli imputati ricevevano da numerose ditte produttrici ingenti quantitativi di rifiuti di varia tipologia e, senza trattarli in alcun modo, li smaltivano con il CER fittizio 19.12.12, procurandosi l'ingiusto profitto pari alla somma versata dagli ignari conferitori per lo smaltimento, nonché al parziale versamento dei tributi regionali in virtù dell'ecotassa (è stato infatti contestato il connesso reato di truffa aggravata ai danni dello Stato).

Le contestazioni elevate dalla procura della Repubblica di Lanciano (dottoressa Rosaria Vecchi) necessitano ovviamente delle verifiche in sede processuale nel contraddittorio fra le parti.

È possibile, però, formulare alcune osservazioni:

1) nel territorio pugliese non risultano pendenti indagini relative a traffici illeciti di rifiuti che vedano coinvolta la discarica Vergine (secondo quanto riferito dai magistrati) né risultano verifiche negative effettuate dalla locale Arpa in merito al conferimento di rifiuti diversi da quelli autorizzati (secondo quanto riferito dai dirigenti). Tuttavia, tali dati vanno necessariamente confrontati con la sussistenza di indagini molto importanti, quale quella condotta dalla procura di Lanciano (nell'ambito della quale sono state concesse le misure cautelari ed è stato emesso il provvedimento di rinvio a giudizio, di tal che gli elementi probatori sono stati già valutati positivamente dal giudice) che aprono uno spaccato inquietante sui traffici illeciti di rifiuti diretti in Puglia. Nel caso di specie si è trattato di un'organizzazione molto ben strutturata, che si è mossa attraverso modalità ampiamente collaudate, sol che si pensi che gli smaltimenti illeciti nella discarica Vergine hanno riguardato un arco temporale di cinque anni, dal 2004 al 2009;

2) i controlli sul territorio pugliese non sembrano sufficientemente penetranti se è stato possibile smaltire « ingenti » quantitativi di rifiuti nella discarica Vergine senza che gli organi di controllo locali abbiano mai rilevato alcunché;

3) le dimensioni del contestato traffico illecito di rifiuti, che ha abbracciato diverse regioni italiane, consente di potere affermare che le problematiche attinenti al ciclo dei rifiuti sono tali da richiedere uno sforzo investigativo particolare, in quanto le organizzazioni illecite che operano a livello nazionale (e in taluni casi anche

transnazionale) sono strutturate in modo tale da riuscire a eludere i controlli, operando pressoché indisturbate per anni, con gravi compromissioni del territorio e dell'ambiente.

L'indagine sopra menzionata appare particolarmente importante in quanto nell'ambito di essa sono stati raccolti elementi di prova in forza dei quali risulterebbe dimostrato, allo stato, come presso la discarica Vergine venissero smaltiti rifiuti aventi caratteristiche diverse da quelle risultanti documentalmente.

Non è dunque peregrina l'idea che le esalazioni particolarmente moleste possano essere ricondotte al conferimento di rifiuti diversi da quelli autorizzati.

Peraltro, ancora prima delle indagini avviate dalla procura della Repubblica di Lanciano, la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano aveva indagato in merito a un traffico illecito di rifiuti che dal nord venivano fatti confluire nelle regioni del sud, compresa la Puglia.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Milano ha condotto un'indagine concernente attività continuate di traffico illecito di rifiuti che venivano smaltiti in vari siti, tra cui le discariche pugliesi « Ecolavante » e « Vergine ».

Il processo si è concluso con sentenze di condanna nei confronti degli imputati, alcuni dei quali condannati in sede di giudizio abbreviato con sentenza emessa dal Gup dottor Simone Luerti, altri dal tribunale collegiale di Milano (le sentenze risultano essere state sostanzialmente confermate anche all'esito del giudizio in Cassazione).

Come è stato sottolineato nell'*incipit* della sentenza emessa dal dottor Luerti, le indagini si sono sviluppate a larghissimo raggio, mettendo in luce un vasto traffico illecito di rifiuti, che ha coinvolto un elevato numero di soggetti, tutti a diverso titolo appartenenti al settore dei servizi ecologici, e soprattutto gravitante intorno alla società La Lombarda Spa dei fratelli Accarino, corrente in Fagnano Olona (VA).

Gli importanti risultati probatori sono stati realizzati grazie a una serrata attività investigativa che si è avvalsa di strumenti di ricerca della prova, quali le intercettazioni, che hanno consentito agli investigatori di andare oltre il dato meramente formale della documentazione di accompagnamento dei rifiuti.

Si legge nella sentenza: « In via generale, è appena il caso di osservare, prima di entrare nel merito delle imputazioni e delle prove, che l'indagine ha avuto il grande pregio di riuscire a superare lo schermo formale delle autorizzazioni e della documentazione di accompagnamento della circolazione dei rifiuti, mostrando la realtà illegale sottostante. Specialmente grazie alle intercettazioni telefoniche, consentite dalla contestazione del delitto di cui all'articolo 53-*bis* del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'indagine ha ottenuto risultati altrimenti insperati, atteso che la meticolosa disciplina in materia di rifiuti, da un lato, impone una serie di obblighi formali e strumentali alla corretta gestione degli stessi; ma dall'altro consente di costruire un "mondo di carta" che nulla ha a che fare con la corretta e legale circolazione dei materiali di scarto ».

Nella sentenza sono descritte con dovizia di particolari le condotte attraverso cui è stato consumato il traffico illecito di rifiuti, che ha assunto dimensioni transregionali e che ha visto coinvolte diverse regioni sia del nord che del sud Italia.

Per quel che concerne la Puglia, oggetto della presente relazione, è particolarmente importante la disamina delle condotte attraverso le quali sono stati illecitamente smaltiti i rifiuti presso la discarica Ecolavante e Vergine.

In sostanza, si assiste a una triangolazione tra la Campania (proprio nel momento in cui versava in una situazione di emergenza), da dove sono partiti i rifiuti, la Lombardia, dove i rifiuti sono stati fittiziamente sottoposti a un trattamento idoneo a consentire l'attribuzione del codice CER 19.12.12, e la Puglia, ove i rifiuti sono giunti a destinazione presso la discarica Vergine muniti di documentazione falsa.

Si riporta la sentenza emessa dal Gup dottor Luerti (33) nella parte relativa alla vicenda dei rifiuti napoletani e campani provenienti dall'impianto di tritovagliatura di Giffoni Valle Piana, illecitamente smaltiti anche presso discariche pugliesi:

(...)

La regione Campania si trovava e si trova tuttora in emergenza rifiuti, a causa della cronica insufficienza o mancanza di adeguati impianti di recupero, smaltimento o di termovalorizzazione; la situazione era affidata al commissario straordinario per l'emergenza, che si avvaleva della società interamente pubblica Pomigliano ambiente per la gestione degli impianti mobili come quello importantissimo di Giffoni Valle Piana (SA), in cui confluivano tra gli altri i rifiuti urbani della città di Napoli; l'impianto sottoponeva i rifiuti urbani ad un primo trattamento meccanico denominato tritovagliatura e successivamente destinava le frazioni secca e umida ad altri impianti in esecuzione di contratti di appalto, assegnando all'origine il codice identificativo CER 19.12.12, tanto alla frazione umida quanto a quella secca, che qui interessa; uno dei contraenti era la società Sineco Srl di Cavallari Pierpaolo, che come abbiamo visto per questa ragione occupava oggettivamente una posizione strategica nella circolazione dei rifiuti usciti da Giffoni. Successivamente, senza mutamento del codice CER (e su questo punto il capo di imputazione 10 contiene una indicazione inesatta, ma come vedremo non rilevante ai fini del decidere) i rifiuti meramente transitati dalla Sineco di Castenaso (BO) per mezzo dei camion del vettore Veca Sud di Ventrone, proseguivano il viaggio in direzione de La Lombarda Servizi Ecologici Srl della famiglia Accarino e, come abbiamo visto, dopo avere subito non un vero e proprio trattamento, né una vera e propria miscelazione, ma semplicemente un « rivestimento » di altro materiale industriale o naturale, venivano destinati ad impianti di compostaggio (procedimento naturale di recupero del materiale organico per destinarlo all'agricoltura e quindi del tutto incompatibile con le frazioni secche dei rifiuti solidi urbani) come la T.E.A. di Castelli Giuseppe a Fino Mornasco (CO) o la San Carlo di Pagliano Gino, ovvero in discariche quali la Ecolavante di Grottaglie (TA), la Vergine di Taranto e la T.E.A. di Mantova.

L'artefice di tutte le operazioni era Marco Domizio, in ottimi rapporti di amicizia con Cavallari Pierpaolo, in affari con gli Accarino e nello stesso tempo dipendente della Ecoltecnica. Domizio è colui che faceva da mediatore tra gli Accarino da un lato e Cavallari (che li conosceva appena) e Ventrone dall'altro. Nel contempo, la sua posizione di dipendente Ecoltecnica gli consentiva un buon rapporto con Martini Rino, amministratore delegato della società, già ufficiale del Corpo forestale dello Stato, grande esperto in materia ambientale e consapevolmente coinvolto in tutta la vicenda dei rifiuti campani».

La gran parte dei rifiuti provenienti dall'impianto di Giffoni Valle Piana veniva materialmente trasportata dapprima a Bologna, quindi a Olgiate Olona in provincia di Varese per poi ritornare in Puglia, dove veniva smaltita in due discariche di Taranto e provincia.

In sostanza, i rifiuti prodotti in Campania e provenienti dall'impianto di tritovagliatura di Giffoni Valle Piana, usciti con codice CER 19.12.12. non avrebbero potuto essere smaltiti legittimamente nelle discariche pugliesi e lombarde e dunque l'unica possibilità perché venissero smaltiti fuori regione era quella di utilizzare strumenti illeciti.

Anche con riferimento all'indagine condotta dalla procura di Milano, che ha portato alla contestazione di reati in ordine ai quali sono state emesse sentenze divenute definitive, valgono le medesime considerazioni fatte con riferimento alle indagini condotte dalla procura di Lanciano (tale ultimo procedimento ora è transitato per competenza alla procura della Repubblica di Perugia).

La Puglia è stata coinvolta sia nel traffico di rifiuti provenienti dalla Campania in una delle varie fasi dell'emergenza, sia in un traffico di rifiuti che ha visto coinvolte altre regioni.

A fronte di ciò nessuna informazione è stata fornita dagli organi di controllo locali in merito ad anomalie registrate con riferimento alle discariche sopra indicate, rispetto alle quali vi sono state anche numerose denunce da parte delle popolazioni locali.

Meraviglia, dunque, che *in loco* non siano state sviluppate indagini, né che siano state segnalate le indagini sopra menzionate, da parte degli organi di controllo e degli organi investigativi locali.

Si tratta di un *gap* conoscitivo da parte delle autorità locali che non può non incidere negativamente sulla programmazione delle attività di controllo e prevenzione, che dovrebbero essere orientate anche in ragione dell'individuazione di zone o settori particolarmente sensibili.

II.2.1.7 Verifiche olfattometriche presso la discarica Vergine

L'Arpa Puglia ha fornito alla Commissione alcune informazioni in merito ai controlli effettuati sulla discarica Vergine SpA, con particolare riferimento alle verifiche olfattometriche (34).

(34) Doc. n. 939/2.

« A seguito di segnalazione pervenuta alle ore 21 dell'11 gennaio 2011 dai vigili del fuoco di Taranto al direttore del servizio territoriale del dipartimento Arpa di Taranto, dottoressa Maria Spartera, relativamente alla presenza di emissioni odorifere moleste in agro di Lizzano, veniva inviato in pronta disponibilità un tecnico della prevenzione ambientale dell'Arpa per effettuare un sopralluogo nei luoghi indicati e in particolare presso il sito della discarica Vergine Spa.

Nel corso di tale sopralluogo, realizzato congiuntamente con personale della polizia provinciale di Taranto, si riscontrava la presenza di un'area, di dimensioni pari a circa 10x15 m e profondità intorno ai quattro metri, in cui i rifiuti risultavano scoperti. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, la circostanza si era verificata perché per la costruzione di un drenaggio provvisorio, finalizzato alla raccolta di eventuali acque piovane torrenziali, era stato necessario rimuovere i rifiuti precedentemente abbancati. L'intervento citato non costituiva un caso unico nei riguardi dell'annosa vicenda. A seguito delle numerose segnalazioni di presenza di odori molesti provenienti dalla discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto, giunte nei mesi precedenti la data dell'intervento citato, da parte della popolazione e del sindaco di Lizzano, il dipartimento ambientale provinciale (DAP) di Taranto aveva svolto regolare attività di monitoraggio delle sostanze odorifere presso l'impianto della Vergine Spa in località « Mennole » prima (dicembre 2007 – febbraio 2009, attualmente in post-gestione) e nel nuovo sito in località « Palombara », unico attualmente operativo, dal mese di marzo 2009 a tutt'oggi.

L'agenzia dispone altresì di una rete di campionatori atti al medesimo monitoraggio posti nei pressi di alcune abitazioni nel comune di Lizzano, in regolare esercizio dal 1° settembre 2009.

L'attività effettuata consiste nell'esposizione mensile di campionatori diffusivi passivi « Radiello », capaci di fornire, dopo idonea analisi, un unico valore medio mensile dei parametri monitorati, ossia nel caso specifico acido solfidrico (H₂S) e limonene.

Dal 2010, in particolare, il DAP di Taranto ha svolto attività di monitoraggio e accertamento con campionatori passivi in quattro postazioni al perimetro della discarica, due lungo la strada Monteparano Fragnano e tre nell'agro di Lizzano. Inoltre, l'Arpa ha condotto una campagna con mezzo mobile nel comune di Lizzano dal 20 luglio 2010 al 6 settembre 2010. Infine ha effettuato un intervento in emergenza presso la discarica Vergine in data 2 ottobre 2010, ancora una volta su segnalazione dei vigili del fuoco, di aria irrespirabile nel comune di Lizzano. Come emerso dal sopralluogo dell'11 gennaio 2011, anche nel corso dell'ispezione del 2 ottobre 2010, l'Arpa ha accertato la presenza di cumuli di rifiuti non coperti all'interno della discarica e più precisamente nell'area di prestoccaggio.

D'altro canto, la campagna con il mezzo mobile, di cui al precedente punto, ha evidenziato come siano frequenti nel comune di Lizzano i superamenti della soglia olfattiva dell'acido solfidrico, con valori ben oltre la soglia olfattiva (massimo orario 18 ug/m³ e massimo al minuto 54 pg/m³). Risulta altresì che, in occasione di tali fenomeni, alcuni bambini hanno dovuto far ricorso a cure mediche.

Per quanto fin qui illustrato, il servizio territoriale del DAP di Taranto, avendo verificato che il fastidio lamentato dagli abitanti di Lizzano corrisponde ad un dato oggettivo di superamento della soglia olfattiva della concentrazione atmosferica dell'acido solfidrico e che in entrambi gli interventi sollecitati dai vigili del fuoco sono stati trovati rifiuti scoperti nel sito della discarica, ritiene che la presenza di odorigeni nell'area sia da addebitarsi ad una gestione non conforme dell'impianto di discarica.

In particolare, come richiamato nell'atto di diffida della regione Puglia/servizio ecologia – ufficio inquinamento e grandi impianti del 20 gennaio 2011, si configura la mancata osservanza delle prescrizioni previste nella determina del dirigente dell'ufficio IPPC/Aia n. 384 del 19 giugno 2008 di autorizzazione Aia, ai punti 4, 5 e 8 del paragrafo 5.2 dell'allegato A2, prescrizioni basate sui criteri di gestione fissati dalla vigente normativa nazionale in tema di discariche (decreto legislativo 36/03 e successive modifiche). Nel dettaglio:

punto 4 del paragrafo 5.2 dell'allegato A2 alla determina del dirigente n. 384/08: il gestore è tenuto a mantenere le emissioni al di sotto dei limiti riportati nel presente allegato e imposti dalla normativa vigente e a contenerle, in ogni caso, ai livelli più bassi possibili a seguito dell'utilizzo, cui è tenuto, della migliore tecnologia man mano disponibile;

punto 5 del paragrafo 5.2 dell'allegato A2 alla determina del dirigente n. 384/08: il gestore è tenuto a gestire l'impianto in modo tale da garantire il minore impatto possibile sull'ambiente anche sul piano visivo e percettivo;

punto 8 del paragrafo 5.2 dell'allegato A2 alla determina del dirigente n. 384/08: il gestore, in caso di impossibilità a condurre le attività in conformità della presente autorizzazione nonché in caso di eventuale superamento dei limiti dei parametri monitorati, dovrà darne comunicazione entro quarantotto ore ad Arpa e provincia e trasmettere un idoneo piano di emergenza e di adeguamento entro trenta giorni ».

II.2.1.8 *Le determinazioni assunte dall'amministrazione regionale in merito alla discarica Vergine*

Va segnalato che risulta come l'amministrazione regionale nel mese di gennaio 2011 (articolo pubblicato su Repubblica.it) abbia diffidato la società Vergine Spa nei termini di seguito esposti dall'assessore Nicastro nel corso di una conferenza stampa « La regione – ha spiegato – in qualità di autorità competente, diffida la società Vergine al ripristino delle regolari condizioni di esercizio della discarica in località Palombara di Taranto e sospende l'autorizzazione integrata ambientale ». L'Aia è precisato in una nota, è stata sospesa per adeguare l'attività della discarica. « È stata una misura cautelare – ha specificato Nicastro – con finalità di tutela dell'ambiente e della salute ».

La discarica Vergine — è precisato in una nota della regione — è uno degli impianti che possono accogliere rifiuti speciali, non rsu, tra i quali quelli campani. Nella nota è precisato che « il direttore d'area Antonello Antonicelli ha parlato di ipotesi di cattiva gestione dei rifiuti, con la mancata copertura giornaliera per evitare odori e la creazione di un dreno non autorizzato per raccogliere acqua piovana sul fondo, con la possibilità della rottura del telo impermeabilizzante di fondo. Inoltre non è ancora entrato del tutto in funzione l'impianto per il biogas ». (...)

Immediatamente dunque, dopo un approfondito incontro che si è tenuto presso l'assessorato all'Ecologia in cui sono stati approfonditi i rilievi emersi durante i sopralluoghi dell'Arpa e della polizia provinciale, il servizio ecologia — ufficio inquinamento e grandi impianti della regione Puglia ha disposto la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale per un periodo di 10 giorni, intimando al gestore il ripristino delle regolari condizioni di esercizio della discarica che consentano la migliore tutela delle matrici ambientali e della salute dei cittadini ». « Il provvedimento — è detto — è maturato a seguito di accertamenti effettuati presso la discarica da parte dell'Arpa, dipartimento Taranto, e dalla polizia provinciale di Taranto, in cui sono state riscontrate inosservanze di prescrizioni normative ed autorizzative. (...) Inoltre lo stesso dipartimento provinciale Arpa ha evidenziato la presenza di odorigeni in agro di Lizzano associati ad una non corretta gestione della discarica ». « La riattivazione dell'esercizio dell'impianto sarà, comunque, subordinata alla valutazione positiva da parte della regione e degli enti di controllo della relazione che il gestore dovrà presentare illustrando le misure di ripristino adottate che garantiscano la migliore tutela delle matrici ambientali e della salute dei cittadini ». « Vista la natura delle infrazioni accertate la regione, quindi — conclude la nota — ha esercitato nelle forme di legge previste il proprio ruolo di autorità competente per garantire la massima tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini ».

II.2.2 *Gli insediamenti industriali nella provincia di Taranto*

Premessa

Nel corso della prima missione in Puglia (settembre 2010), la Commissione ha avuto modo di approfondire la situazione concernente le emissioni provenienti dall'Ilva di Taranto e più in generale, l'inquinamento riconducibile, direttamente o indirettamente, all'attività dell'acciaieria e di tutta la zona industriale.

Gli approfondimenti sono stati effettuati sia attraverso le audizioni di coloro che operano nell'Ilva, dei magistrati della procura di Taranto e della polizia specializzata, sia attraverso un sopralluogo che la Commissione ha avuto modo di effettuare all'interno dello stabilimento.

Le problematiche affrontate hanno riguardato, in particolare:

le emissioni in atmosfera di diossina e il sistema di filtraggio dei fumi utilizzato dall'azienda; la problematica è stata affrontata anche con riferimento alle correlate attività di bonifica dei siti inquinati;

l'inquinamento del terreno intorno all'Ilva a causa delle ricadute di diossina che si sono stratificate nel corso degli anni;

gli effetti, diretti o indiretti, sulla salute umana riconducibili ai complessi industriali che operano nella provincia di Taranto.

Di recente, nell'ambito del procedimento 4868/10 R.G.N.R., istruito dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, è stata depositata una perizia espletata nel corso di un incidente probatorio, i cui risultati sono stati definiti dal procuratore della Repubblica di Taranto « allarmanti ».

Si tratta di un procedimento di particolare importanza in quanto affronta non soltanto l'aspetto prettamente tecnico delle emissioni in atmosfera, del conseguente inquinamento e delle modalità per porvi rimedio, ma anche le ripercussioni sulla salute umana e le patologie croniche riconducibili alle emissioni in oggetto.

Prima di entrare nel merito del procedimento summenzionato appare opportuno rendere conto delle dichiarazioni rese alla Commissione da coloro che sono stati auditi in merito alle emissioni provenienti dall'Ilva e all'inquinamento che ne è derivato.

Ci si trova di fronte a un'area altamente inquinata per ragioni allo stato non riconducibili univocamente a questo o a quell'altro fattore (dovendo evidentemente attendersi l'esito del processo in corso), rispetto alla quale risultano del tutto carenti le attività di bonifica o di messa in sicurezza a tutela dell'ambiente e della salute umana. Altrettanto carenti e non coordinati risultano i controlli istituzionali da parte degli enti di controllo centrali e locali.

Le complesse problematiche attinenti all'Ilva vengono in questa sede affrontate dando conto, in primo luogo, delle dichiarazioni rese dagli auditi alla Commissione nel mese di luglio 2010, prima ancora che venisse rilasciata l'Aia.

II.2.2.1 *L'Ilva. Le dichiarazioni rese dal presidente della provincia e dal sindaco di Taranto*

Il presidente Pecorella nel corso dell'audizione del 15 settembre 2010 ha posto alcune domande riguardanti l'Ilva sia per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, sia per quanto riguarda la situazione esistente intorno all'area Ilva, dove vi sarebbe una contaminazione di diossina su un perimetro di venti chilometri.

Il presidente Florido ha risposto nei seguenti termini: « Intanto gli accordi fatti con regione, provincia, comune e con la grande impresa dovrebbero riguardare un nuovo sistema di captazione fumi delle acciaierie. Infatti, purtroppo succede che le acciaierie aprono quando i sistemi di filtraggio attuale vanno in difficoltà, perché altrimenti esploderebbero gli impianti. L'accordo prevede — e l'Ilva ha già preparato un impianto che dovrebbe essere pronto, ma c'è un'operazione completa sulle due acciaierie — un impianto di captazione aggiuntivo dei fumi di grandissime dimensioni. Parliamo di un investimento che c'è stato comunicato essere intorno ai cinquanta milioni di euro, che è nelle previsioni dell'atto d'intesa ultimo stipulato con la grande impresa.

L'accordo che lei vedrà, ma poi c'è la legge sulle diossine, dovrebbe portare il limite di emissione di diossina dal limite precedente alla legge, che era intorno ai 7 picogrammi, fino a sotto l'1, poiché 0,4 è l'obiettivo finale. Attualmente, secondo i controlli fatti dall'Arpa, che non sono in continuo — perché l'Arpa ritiene difficile un controllo in continuo delle diossine — portano oggi la stima intorno al 2,4-2,5 di emissioni di diossina. Abbiamo dimezzato, ma stiamo andando velocemente verso l'obiettivo, che è quello di andare sotto i limiti imposti dalla normativa comunitaria, che erano molto più alti, mi pare intorno ai 10 nanogrammi per emissione. Presidente, lei all'inizio aveva ricordato quella storia dei bambini (34-bis). Ebbene, lì era successo questo: il DAP (la direzione Arpa di Taranto) in particolare su un composto della produzione di combustione, il berillio, in un'area del quartiere Tamburi, che è il quartiere prospiciente all'Ilva, aveva trovato un insediamento di 2,9 parti di berillio per metro quadro — adesso non ricordo bene — di terreno e aveva ritenuto, sulla base delle indicazioni dell'Apat, questo materiale dannoso nel caso fosse ingerito dai bambini. Ecco perché si parlava di un pericolo per i bambini che giocavano. L'altro giorno in regione abbiamo avuto un incontro, perché il direttore generale dell'Arpa Puglia, il professor Giorgio Assennato (un importante scienziato, che ha sollevato il problema del benzoapirene e della diossina), quando ha letto questi dati del DAP di Taranto ha sentito il dovere di intervenire sul suo ufficio per dire che, invece, l'istituto più autorevole al mondo in materia di berillio (un istituto americano, mi pare di Chicago), ha sostanzialmente certificato che il berillio non è assolutamente cancerogeno se ingerito, men che meno a livelli di 2,9. Per arrivare a una soglia di rischio bisognerebbe triplicare quel dato. In ogni caso, il comune di Taranto aveva già predisposto un piano di bonifica delle aree in cui è stato rilevato il berillio, che noi abbiamo in qualche maniera condiviso, perché il DAP di Taranto ci aveva detto che c'era questo rischio. Il professor Assennato l'altro giorno, nell'incontro con l'assessore regionale all'ambiente e con il presidente Vendola, ha detto che, dall'istituto superiore di sanità, la dottoressa Musmeci renderà un parere scritto, dal momento che verbalmente ha confermato al professore stesso che l'Apat dovrebbe aggiornare i dati. Il DAP di Taranto, infatti, si è riferito proprio a quei dati, i quali però sono stati largamente superati da almeno quindici anni, grazie a un avanzamento della ricerca sul tema del berillio. La questione, dunque, al momento è sospesa, ma ciò non toglie che lì il berillio sia stato trovato ».

Il presidente della provincia ha poi sottolineato che lo Stato italiano dovrebbe corrispondere risorse ingenti, centinaia di milioni di euro, per bonificare quell'area e che la provincia ha attivato la procedura di disastro ambientale nei confronti del governo.

La regione, in uno degli atti di intesa, aveva previsto un intervento di 56 milioni di euro a favore della bonifica del quartiere Tamburi, il quartiere di Taranto maggiormente esposto agli inquinanti dei vicini impianti industriali. Tuttavia i 56 milioni non sono stati resi dispo-

(34-bis) Il presidente aveva fatto riferimento ad un'ordinanza sindacale con la quale veniva interdetto il gioco ai bambini su un'area vicino all'Ilva.

nibili e sebbene nel frattempo la cifra oggetto di finanziamento regionale sia salita a 76 milioni, in realtà ancora non sono state avviate concretamente le operazioni di finanziamento.

Sono stati poi effettuati alcuni interventi finalizzati a limitare l'impatto ambientale del complesso industriale dell'Ilva.

Il presidente della provincia ha sottolineato come negli ultimi anni, a partire dal 2004, siano stati fatti importanti passi avanti per quel che concerne la tutela dell'ambiente, essendo state realizzate le coperture dei nastri trasportatori, quasi per cinque chilometri, che portano i minerali dalle navi e che arrivano dalle banchine fino al parco minerario dell'Ilva.

In sostanza, il presidente ha sottolineato un *trend* positivo nella gestione dell'impianto.

Con il sindaco di Taranto sono state affrontate le questioni legate alle emissioni di diossina riconducibili allo stabilimento Ilva.

Il sindaco ha dichiarato che le emissioni di diossina si sono molto ridotte, secondo quanto certificato dall'Arpa, e sarebbero passate da 20 nanogrammi a 1 nanogrammo, con l'impegno, da parte dell'Ilva, di scendere entro dicembre a 0,4 nanogrammi.

« Personalmente ho anche scritto al Ministero per proporre che, per fugare ogni dubbio, si controlli anche il lavoro dell'Arpa, in modo che i cittadini sappiano. Così si potrà voltare pagina e di diossina si potrà parlare per la bonifica del territorio, ma non più per le emissioni patologiche. L'impianto di depolverizzazione, che funziona, ha portato le emissioni di PM10 e del PM2,5 a valori perfettamente normali. Un unico punto di rilevazione in tutta la città, quello più vicino alla grande industria, in via Machiavelli, al quartiere Tamburi, presenta uno sfioramento *borderline*, stando a quello che dicono i tecnici, del benzoapirene. Per questo ho emanato un'ordinanza per chiedere alla grande industria di applicare tutte le norme previste dalla legge. La grande industria ha risposto di rispettare tutte le norme. A quel punto ho scritto all'Arpa per chiedere che si verificasse se quanto affermato dalla grande industria corrispondesse al vero. La commissione regionale, insieme con la provincia, accogliendo un'istanza del comune, ha oramai avviato un controllo con le centraline ventiquattro ore su ventiquattro, fuori della grande industria, dentro l'ENI e Cementir, per controllare il benzoapirene. C'è da sottolineare che i tecnici e coloro che interpretano la legge sostengono che il valore di 1,1 nanogrammi (a Taranto, solo in quel quartiere, è 1,3) non è un valore limite, ma un valore di riferimento. Ho chiesto se, dovendo io tutelare i cittadini, posso stare tranquillo che questo valore non produca patologia oppure per quanto tempo posso stare tranquillo. In altre parole, se questo valore rimane tale, per quanto tempo sono tranquillo che non produca patologia? Abbiamo anche detto che nei mesi estivi la luce solare spezza la molecola del benzoapirene e la rende inattiva. Quindi, in un certo senso, tranquillo di questa situazione di non rischio per la salute dei cittadini, ho informato la città, riferendo che secondo il parere dei tecnici fortunatamente, in questo momento, la natura ci aiuta; che nel frattempo sono già partite le centraline per la valutazione dei livelli di benzoapirene e comprenderemo chi produce questo livello. Fino a

questo momento c'è un orientamento che a produrlo possano essere l'Ilva e le altre industrie, ma non c'è la certezza. Quindi, in attesa che ci sia la certezza, aspettiamo i dati scientifici che ci permettano di assumere provvedimenti. In questa città, oggi, riguardo alla zona Tamburi è in atto una discussione. Abbiamo effettuato analisi sul territorio e sono risultati patologici i valori del berillio. Tuttavia, il direttore dell'Arpa sostiene che il berillio è pericoloso se inalato, non se assunto per contatto o ingestione, quindi ritiene che non sia necessaria la bonifica. Il quesito è stato posto alla professoressa Musmeci del Ministero: il berillio assunto per contatto è cancerogeno? Poiché in base ad alcune teorie moderne, per la mutazione del dna o per la cancerogenesi non è tanto pericoloso che un elemento sfiori, ma che si determini la somma di tante sostanze che portano alla formazione del tumore, ho formulato al tavolo la seguente proposta: possiamo lo stesso sostituire venti centimetri di terreno, così garantiamo la sicurezza ai cittadini, ma anziché bonificare quel terreno possiamo utilizzarlo in zone non calpestabili, determinando così un risparmio in termini economici. Aspettiamo però la risposta — questo incontro è avvenuto a Bari quarantotto ore fa — che ci dica se questa strada è scientificamente percorribile, se è condivisa dalla professoressa Musmeci del Ministero e se è consentita dalle leggi. Naturalmente abbiamo protetto i bambini, impedendo loro di giocare sui terreni incolti e portando al mare nei mesi estivi quelli abitanti in quel quartiere. Inoltre, abbiamo deviato il traffico: per questo abbiamo incassato i complimenti del Cnr di Pisa oltre che la condivisione di tutte le istituzioni regionali, perché la riduzione del traffico del 50 per cento certamente avrà un riflesso positivo sui valori del benzopirene ».

Anche al sindaco è stata richiesta quale sia la situazione intorno all'Ilva (con particolare riferimento alla presenza di diossina, è stato dichiarato, per una superficie di circa 20 chilometri quadrati) se vi sia inquinamento e se siano state adottate ordinanze da parte del comune.

In particolare il presidente della Commissione ha fatto riferimento a una notizia relativa alla contaminazione del latte emunto dalle pecore che avevano brucato su un terreno evidentemente contaminato, con conseguente contaminazione anche del latte prodotto (in relazione a tale vicenda è stata aperta un'indagine giudiziaria della quale si renderà conto successivamente nel capitolo 3).

Ciò sarebbe stato determinato, secondo il sindaco, dal fatto che le pecore avrebbero brucato l'erba in un terreno incolto rimasto contaminato (nei campi arati, a differenza dei campi rimasti incolti, il livello della diossina non è elevato).

Più precisamente, il sindaco ha dichiarato di avere richiesto spiegazioni all'Arpa e all'Asl e la risposta data dall'Arpa è che la presenza di diossina riguardava i terreni non coltivati. Avrebbero quindi assunto la diossina in eccesso le pecore « che hanno brucato l'erba dove non avrebbero dovuto farlo. Nei campi arati, invece, il livello di diossina non è elevato ».

In sostanza, una buona parte del terreno è certamente inquinata, e la città paga l'inattività delle istituzioni per cinquant'anni. Da due anni, ha precisato il sindaco, non vi sono più emissioni patologiche di diossina, c'erano due anni fa ma oggi l'Arpa attesta che è venuta meno

(in ogni caso il livello di diossina è stato elevato per trenta anni): « in definitiva, quanto alla diossina, il terreno è inquinato, la bonifica non è ancora iniziata (stiamo iniziando adesso dal quartiere Tamburi, con tutti i problemi che sono sorti). Quanto al PM10 è presente nel terreno, come anche il piombo. Nel terreno abbiamo anche trovato alcune sostanze i cui valori sono *borderline* e, sommando diverse situazioni, c'è un problema di rischio. La bonifica, dunque, deve essere fatta, ma deve essere documentata dall'Arpa. Infatti, c'è un programma di studio che verifica la presenza di questi inquinanti sul territorio ».

Il valore più alto è quello relativo al benzo(a)pirene nel quartiere Tamburi ma occorre tenere conto che in città come Padova o Roma, a causa del traffico, i valori sono anche doppi, ha precisato il sindaco.

Sono state comunque messe in atto da parte del comune tutte le misure idonee a ridurre i valori di benzo(a)pirene nel quartiere Tamburi, l'amministrazione comunale ha inoltre fatto un esposto alla magistratura perché venga approfondita questa situazione.

II.2.2.1.1 *Il parere espresso dall'istituto superiore di sanità relativo all'inquinamento da berillio e benzo(a)pirene sulla superficie del quartiere Tamburi di Taranto*

La Commissione ha richiesto all'istituto superiore di sanità la trasmissione del parere summenzionato, di particolare importanza, in quanto avrebbe dovuto, teoricamente, fornire certezze in merito alle misure adottare per la tutela della salute umana.

È stato quindi trasmesso dall'istituto superiore di sanità un documento (35) avente ad oggetto una richiesta di parere in merito alla nota dell'Arpa Puglia sulle osservazioni in merito all'inquinamento da berillio e pcb della superficie del suolo del quartiere Tamburi di Taranto.

Secondo quanto si legge nell'intestazione del documento (datato 7 settembre 2010), così come evidenziato peraltro dalla lettura del contenuto del documento, si tratta di una sorta di « osservazioni » (quelle dell'istituto superiore di sanità) su altre « osservazioni » (quelle dell'Arpa).

Il parere, di appena tre pagine scarse, si riporta integralmente:

« Nel commentare i risultati ottenuti dai 39 campionamenti di suolo e riferendosi al solo suolo superficiale (121 campioni totali) si notano n. 9 superamenti per il berillio, compresi tra 2,01 e 2,95 mg/kg (CSC = 2 mg/kg) e n. 2 superamenti per i PCB, pari a 0,131 e 1,19 mg/kg (CSC = 0,06 mg/kg). Si ritiene che un valore di 2,01 mg/kg per il berillio rispetto ad una CSC di 2 mg/kg non debba essere considerato un superamento, così come un valore di 0,064 mg/kg per i PCB contro una CSC di 0,06 mg/kg.

(35) Doc. n.1159/2.

Si concorda pienamente sull'utilizzo della spettrometria ICP-MS che, come accennato, permette la determinazione multielementare con un intervallo di concentrazione molto ampio unita a l'elevata sensibilità strumentale ed all'ottima riproducibilità analitica. Per quanto riguarda le proposte di valori di fondo i diversi casi nazionali e internazionali riportati non fanno che confermare che per il berillio esiste la concreta possibilità di superamenti del limite proposto per i suoli a verde pubblico e residenziale, senza contributo antropico. A tal proposito si riporta quanto elaborato nella relazione finale (giugno 2007) della convenzione istituto superiore di sanità -comune di Casapesenna: il comune in questione, in provincia di Caserta, totalmente privo di insediamenti industriali, ha presentato nei suoli valori di berillio sempre maggiori del rispettivo CSC e questo fatto veniva giustificato da "... presente in natura in bassa concentrazione con valori massimi intorno ai 7 mg/kg, viene usato nell'industria elettronica e nei semiconduttori. Negli anni passati fu proposto, nella Germania Federale, un limite di 10 mg/kg per i suoli agricoli. Nella campagna di monitoraggio dei suoli di Casapesenna, il berillio è sempre maggiore del limite presente nel decreto legislativo n.152 del 2006, fino a valori di circa quattro volte il valore del limite stesso (*range* compreso tra 2,58 e 7,46 mg/kgss e una media di 5,45 mg/kgss); si ritiene che tali valori possono rappresentare un fondo, discretamente alto, ma pur sempre naturale". A sostegno di quanto detto nel caso di Casapesenna le due situazioni statunitensi (Starmet in Massachusetts e Brush Ceramics in Arizona), evidenziate nella nota di codesta Arpa Puglia, nonché le posizioni assunte dal Ministero dell'ambiente relativamente al SIN di Brindisi, non fanno che confermare che il limite di 2 mg/kgss fissato dalla normativa italiana per il berillio nei suoli a destinazione d'uso residenziale sia restrittivo considerando, inoltre, che gli effetti cancerogeni del berillio si esplicano esclusivamente per via inalatoria, anche in funzione della modesta biodisponibilità del metallo assunto per via orale; infatti meno dell'1 per cento del berillio ingerito viene assorbito. Pertanto anche per il SIN di Taranto si potrebbero assumere le considerazioni svolte per il SIN di Brindisi. Per quanto riguarda i valori di PCB ottenuti nel corso della caratterizzazione del quartiere Tamburi, per i due dati superiori alla CSC di 0,06 mg/kg si concorda con l'ipotesi, derivata dall'analisi statistica effettuata, di considerare questi valori come "outlier" e nel peggiore dei casi di considerarli come "hot spot" di contaminazione. Si concorda pienamente sulla ripetizione della analisi nei due punti contaminati corrispondenti ai sondaggi S35 e S12. Infine bisognerebbe indicare, nella valutazione dei PCB, il numero e l'identità di termini rilevati ricordando che a livello nazionale ed internazionale per i PCB l'attenzione è rivolta principalmente ai 12 PCB diossina-simili (WH01998 e WHO2005). In merito all'analisi di rischio presentata si concorda con l'Arpa sui due punti riportati a pag. 7 in cui si ribadisce che la stima dell'analisi statistica si effettua sulla totalità dei dati a disposizione e non sui soli dati eccedenti i limiti, sia pure nei limiti del software Giuditta e che il valore rappresentativo è l'UCL al 95 per cento e non al 90 per cento.

Inoltre non è corretta la valutazione del rischio cancerogeno per il berillio anche per altre vie che non sia quella inalatoria. Fermo restando la condivisione da parte di questo istituto delle considerazioni effettuate dall'Arpa Puglia, si suggerisce comunque di effettuare uno studio per la determinazione dei valori di fondo per il parametro berillio, in zone non impattate dalle attività industriali di Taranto e di controllare, come già accennato, i valori superiori alle CSC relativamente ai PCB. Tuttavia in una prima fase, in attesa degli ulteriori studi da effettuare, si ritiene accettabile, come valore di fondo, anche il valore massimo per il berillio pari a 2,95 mg/kg. ».

Ebbene, sulla base di quanto riportato nel parere, un dato sembrerebbe dato per certo, ossia che gli effetti cancerogeni del berillio si esplicano esclusivamente per via inalatoria e che solo tale via di esposizione deve essere presa in considerazione nell'elaborazione dell'analisi di rischio (il che significa che si escludono effetti avversi per la salute connessi all'esposizione al berillio per contatto dermico o per qualsiasi altra via che non sia quella inalatoria).

Quanto al superamento dei valori di pcb ottenuti nel corso della caratterizzazione del quartiere Tamburi, i valori sono stati considerati come *outlier* e, nel peggiore dei casi, come *hot spot*.

È stato inoltre sottolineato come siano state accertate concentrazioni elevate di berillio anche in zone totalmente prive di insediamenti industriali.

Con riferimento alla prima questione si deve rilevare come non vi siano certezze scientifiche sulla questione in merito alla possibilità di escludere tutte le vie di esposizione, ad eccezione dell'inalazione, nella valutazione del rischio per la salute umana connesso al berillio.

In tal senso numerosi sono i riferimenti scientifici accreditati a livello internazionale (35-bis).

La letteratura scientifica non è univoca sul punto, quindi non è ben chiaro sulla base di quali elementi l'istituto superiore di sanità abbia escluso la pericolosità del berillio per ingestione o per contatto dermico.

(35-bis) A mero titolo esemplificativo, si riportano le conclusioni diverse riportate in uno studio realizzato dall'OSHA (Occupational Safety and Health Administration), agenzia federale dello « United States Department of Labor »:

« *Health Risks Associated With Occupational Exposure to Beryllium and Its Compounds.*

Some workers exposed to beryllium or beryllium compounds may develop beryllium sensitization, chronic beryllium disease (CBD, also sometimes known as berylliosis), lung cancer, or skin disease (Ex. 4-1). Acute beryllium disease, a pneumonitis resulting from high beryllium exposure, is now considered rare (Ex. 4-9).

Inhalation appears to be the primary route of exposure to beryllium. However, dermal contact can result in a beryllium-related skin disease characterized by a rash, or wart-like bumps (Ex. 4-15). Questions have been raised regarding the contribution of dermal exposure, ingestion, and genetic factors to the risk of sensitization and CBD. (e.g., Exs. 4-2 and 4-14). »

Ci si aspetterebbe dall'istituto superiore di sanità, quanto meno, un maggiore approfondimento tecnico-scientifico con il riferimento ai documenti scientifici utilizzati, specificando il perché alcune risultati scientifici siano stati ritenuti più attendibili di altri, e motivazioni più articolate in merito a questioni così delicate connesse alla tutela della salute umana.

Quanto ai superamenti dei valori di csc per i pcb, l'attribuzione della qualifica di *outlier* o, nel peggiore dei casi, di *hot spot* di contaminazione, si palesa altrettanto poco chiara o, quanto meno, confusa.

Se si tratta di valori da intendersi come *outlier*, allora dovrebbe trattarsi di valori fuori scala di una distribuzione statistica, e quindi da non considerare; se viceversa si tratta di *hot spot* di contaminazione, allora l'ovvia conseguenza sarebbe quella di intervenire tempestivamente.

Si propone invece di ripetere le analisi nei due punti contaminati, senza che venga spesa una sola parola sui tempi degli accertamenti o sulle ulteriori eventuali verifiche da effettuare.

Il fatto poi che il berillio risulti in concentrazioni superiori al csc anche in zone non industrializzate (ma si può poi considerare non industrializzato/antropizzato il comune di Casapesenna, provincia di Caserta) è un dato, per certi versi, anodino. In ogni caso se il berillio è pericoloso, qualunque sia la fonte di contaminazione, la conseguenza è che occorre approfondire gli studi e comprendere come limitarne gli effetti nocivi sulla popolazione.

Meraviglia, a fronte dell'enormità dei problemi affrontati, come l'istituto superiore di sanità abbia liquidato le questioni sottoposte al suo esame in poche righe, limitandosi peraltro ad analizzare dati bibliografici ed « autoreferenziali », laddove avrebbe potuto effettuare direttamente quelle indagini specifiche che rientrano nelle competenze proprie dell'istituto, nato per affrontare problematiche di tal fatta e non, semplicemente, per riportare conclusioni altrui.

II.2.2.2 *Le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di Statte, Aldo D'Ippolito e dal rappresentante di Legambiente, Leonardo Corvace*

In data 15 settembre 2010, presso la prefettura di Taranto, è stato sentito il dottor Martino Tamburrano, consigliere comunale presso il comune di Statte.

Il comune di Statte è stato definito dallo stesso audito come il comune più inquinato della provincia di Taranto, in quanto sul suo territorio pare insistono quasi tutte le discariche della provincia ed anche alcune discariche dell'Ilva.

Sono stati richiesti dal consiglio comunale di Statte dei presidi permanenti dell'Arpa presso l'Ilva per monitorare costantemente la qualità e la quantità dei rifiuti gestiti; questo però non è avvenuto sebbene siano stati effettuati tre grossi sequestri da parte della Guardia di finanza, e uno di questi abbia riguardato un'area molto vasta dove sono stati stoccati i murali in legno smontati dalle ferrovie che pare contengano pvc (cfr. II.2.3).

È stata poi effettuata una visita, sempre da parte dei rappresentanti del comune di Statte, presso lo stabilimento dell'Ilva e sono stati notati grossi cumuli, di venti e trenta metri di altezza, che sono stati giustificati dall'ingegnere Capogrosso come mps (materie prime seconde).

Si tratta comunque di materiale che, una volta stoccato, necessiterebbe di un'impermeabilizzazione di cui, però, non v'è traccia, secondo quanto dichiarato dal consigliere comunale di Statte.

In più, nel territorio del comune di Statte, come evidenziato nella nota dell'Arpa Puglia (36), vi è un sito di stoccaggio di fusti radioattivi e rifiuti speciali della ex Cemerad. Nell'area da anni giacciono, all'interno del capannone, dei fusti contenenti rifiuti speciali e radioattivi, in condizioni di assoluto abbandono e stimati in un numero che oscilla tra gli 11mila e i 14mila. Tale situazione costituisce un reale pericolo per le possibili perdite e rilasci accidentali dai contenitori delle sostanze radioattive, stante il lungo periodo (dieci anni) trascorso dalla chiusura dell'azienda e nel corso del quale nessun intervento è stato svolto.

All'esterno del capannone giacciono invece circa trecento fusti già caratterizzati ed in attesa di essere smaltiti dalla ditta Gesteco Spa, aggiudicatrice dell'appalto di bonifica.

Per quanto attiene ai fusti stoccati all'interno del capannone, gli stessi sono oggetto della fase due della bonifica predisposta in attesa di finanziamento.

Sempre nel territorio di Statte vi è il sito dell'ex Matra, stabilimento in cui si effettuavano manutenzioni su trasformatori elettrici e recupero di oli.

Anche questo sito è stato affidato in custodia giudiziaria all'assessore alla sanità; la bonifica è iniziata ma non è stato possibile concludere i lavori secondo quanto previsto nel piano di bonifica a causa del rinvenimento di un banco di roccia calcarea che impediva l'asportazione del terreno fino alla profondità prevista dal predetto documento. Sono stati fatti i campionamenti e le analisi di fondo scavo. Sono stati necessari quindi ulteriori finanziamenti richiesti alla provincia.

II.2.2.3 *Le associazioni ambientaliste*

L'associazione Altamarea, rappresentata da Biagio De Marzio, ha presentato una serie di segnalazioni alle autorità nel corso degli anni, legate soprattutto alle gravi problematiche dei rifiuti provenienti dall'Ilva di Taranto.

Lo stabilimento dell'Ilva di Taranto all'epoca dell'audizione non era ancora munito dell'autorizzazione integrata ambientale.

Ciò è stato evidenziato nel corso dell'audizione. La Commissione ministeriale che è stata nominata per esaminare la situazione ha stilato un parere (di circa 600 pagine) che pare sia stato contestato duramente, oltre che dall'associazione Altamarea, anche dall'Arpa Puglia e dalla stessa Ilva. Il ministero dell'ambiente ha quindi restituito il parere alla Commissione con richiesta di riformularlo.

Una delle principali questioni aperte riguarda i rifiuti costituiti dalle polveri prodotte dagli elettrofiltri (apparecchiature che filtrano i prodotti della combustione degli impianti di agglomerazione prima dell'immissione in atmosfera). Si tratta di polveri accumulate in quantità enormi e che contengono diossina.

Secondo quanto dichiarato dal De Marzio nel corso dell'audizione questi quantitativi enormi di polveri si troverebbero all'interno dello stabilimento in un'enorme discarica che si chiama Mater Gratiae (con riferimento alla quale sono pendenti indagini da parte della magistratura pugliese di cui si darà conto nel proseguio della relazione).

II.2.2.4 *Le dichiarazioni rese dal direttore dello stabilimento dell'Ilva, Luigi Capogrosso, e del responsabile degli affari legali, Francesco Perli*

La Commissione ha effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento dell'Ilva ed ha sentito in sede di audizione il direttore dello stabilimento, Luigi Capogrosso, e il responsabile degli affari legali, Francesco Perli.

Nel corso dell'audizione sono stati affrontati alcuni importanti temi:

le politiche ambientali adottate dall'Ilva per il trattamento dei rifiuti industriali prodotti nello stabilimento di Taranto;

le misure adottate per il contenimento nella produzione dei rifiuti e il reimpiego nel processo produttivo di quelli riutilizzabili;

i rapporti dell'Ilva con le pubbliche amministrazioni in relazione ai permessi ed alle autorizzazioni richieste;

il piano di caratterizzazione effettuato dall'Ilva relativamente ai terreni su cui svolge la sua attività;

gli studi epidemiologici effettuati nell'area ricompresa nella città di Taranto.

Il direttore dello stabilimento Ilva, Luigi Capogrosso, ha precisato che le politiche ambientali dell'Ilva nell'ambito della gestione dei rifiuti si basano su diverse priorità. La prima è quella di massimizzare il recupero interno, sfruttando anche le caratteristiche del processo produttivo, che si presta a questo recupero.

Il 95 per cento di tutti i residui e i rifiuti che si producono nello stabilimento vengono nuovamente immessi nel circolo. Laddove ciò non sia possibile, il secondo livello consiste nel facilitare uno smaltimento con recupero all'esterno. Qualora non sia possibile recuperarlo tecnologicamente, l'altro livello è quello di smaltirlo nelle discariche interne di cui è dotato lo stabilimento.

Solo lo 0,3 per cento di quanto prodotto viene smaltito in discariche specializzate all'esterno.

Le più importanti misure adottate sono state esposte dal direttore dello stabilimento.

I materiali recuperati sono costituiti nella maggior parte dei casi da fanghi e polveri tra acciaieria e altoforno, che vengono recuperati all'interno dell'impianto di agglomerato e quindi come prodotto finale in altoforno.

Sin dagli anni 2000 è stato aggiunto un nuovo impianto di produzione bricchette, la cui materia prima è fatta sempre da fanghi di acciaieria, scaglie e polvere da altoforno. Le bricchette così formate vengono recuperate all'interno della carica di acciaieria, quindi in un caso vanno in altoforno, in un altro in acciaieria.

Un'altra tecnologia adottata per il recupero dei materiali è quella della scorie di acciaieria. È stato costruito un impianto di recupero del ferro contenuto in questa scoria, perché circa il 10 per cento del volume totale di scoria contiene ferro. Con questo impianto viene recuperato questo ferro, che diventa rottame per acciaieria, mentre la scoria che diventa inerte viene recuperata per riempire la cava da cui è stato estratto il calcare.

Per quanto riguarda invece i rapporti con la pubblica amministrazione, l'avvocato Francesco Perli ha rappresentato una situazione di grave stallo nelle procedure amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni richieste dall'Ilva. Sono state esposte nel dettaglio due vicende, emblematiche delle enormi difficoltà che incontra l'Ilva nei rapporti con la pubblica amministrazione con cui deve interfacciarsi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di determinate attività.

Il primo caso riguarda l'autorizzazione all'esercizio di una discarica di tipo ex 2C, il secondo riguarda il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Si riportano testualmente le dichiarazioni rese dall'avvocato Perli:

«Le difficoltà incontrate da un'impresa come l'Ilva nei rapporti con la pubblica amministrazione sono purtroppo molto rilevanti. Ilva opera sulla base delle autorizzazioni vigenti e possiede circa ottantasei autorizzazioni per le diverse problematiche ambientali. Ha adeguato e sta adeguando tutte le autorizzazioni in relazione al sopravvenire delle nuove normative in materia di autorizzazione integrata ambientale e di autorizzazione unica.

Desidero citare due esempi concreti. Nel 1996 Ilva ha ottenuto la valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di una discarica ex tipo 2C (una di quelle che abbiamo visto questa mattina) e circa sei anni dopo è riuscita a ottenere le autorizzazioni conseguenti per la realizzazione della discarica. Ha quindi impiegato sei anni per ottenere le autorizzazioni necessarie per realizzare una discarica di tipo ex 2C.

Si tratta di procedimenti amministrativi molto complessi, in cui sono coinvolte numerose amministrazioni, la provincia, due comuni perché lo stabilimento si sviluppa sui due territori comunali, la regione, lo Stato.

L'Ilva ha quindi realizzato questo impianto. Poiché nel frattempo è sopravvenuta una nuova normativa in materia di discariche, il decreto legislativo n. 36 del 2003, l'Ilva nella realizzazione di queste opere ha adeguato l'impianto a questa normativa, anzi ha utilizzato criteri ancor più rigorosi.

Completata la realizzazione dell'impianto, nel luglio 2007 Ilva ha chiesto l'autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto. L'attuale normativa parla di autorizzazione unica e quindi, se un ente autorizza la realizzazione, ne consegue che poi autorizza anche la messa in esercizio, ovviamente stabilendo prescrizioni funzionali rispetto all'attività dell'esercizio.

Nel luglio 2007 Ilva ha fatto la domanda alla provincia di Taranto, che con il Ministero dell'ambiente si è rimpallata la competenza per circa due anni. Il Tar ha infine accertato che la competenza spettava alla provincia di Taranto, che non ha rilasciato l'autorizzazione. Ilva ha fatto ricorso al Tar, che si è pronunciato giudicando illegittimo il silenzio-rifiuto della provincia di Taranto nel 2007.

La decisione di merito del Tar è stata resa nel marzo del 2008 e ha annullato il provvedimento della provincia, stabilendo che questa dovesse concludere il procedimento e rilasciare l'autorizzazione. Nella valutazione sosteneva che, se l'impianto è in regola con tutta la normativa del decreto legislativo n. 36, non vi era ragione per non rilasciare l'autorizzazione.

Ad oggi siamo ancora in attesa che la provincia di Taranto si pronunci sulla questione, che nuovamente ha rimpallato rispetto al Ministero dell'ambiente sostenendo che l'Aia, il cui procedimento è in corso, possiede una vis attrattiva anche rispetto al rilascio dell'autorizzazione per la discarica.

Nel frattempo l'impianto è realizzato da tre anni, è a cielo aperto e i due teli rischiano di deteriorarsi, per cui l'investimento compiuto dall'impresa per trattare correttamente i rifiuti corre il rischio di essere vanificato. Dovremo quindi rivolgerci nuovamente al Tar.

Il secondo esempio riguarda l'Aia, che aveva termini abbastanza rigorosi. L'Ilva ha presentato la domanda Aia il 27 febbraio 2007 accompagnandola con una serie di progetti per realizzare le opere di adeguamento ambientale, perché nel frattempo il 31 gennaio 2005 il Ministro dell'ambiente aveva emanato le bat per la siderurgia. In seguito, era stata nominata una segreteria tecnica dagli esperti del Cnr del Ministero dell'ambiente, che erano venuti a Taranto per un anno e avevano redatto un rapporto tecnico di circa 180 pagine dicendo quello che l'impresa avrebbe dovuto fare per adeguare il proprio impianto alle bat.

Il Ministero dell'ambiente, la regione, la provincia e il comune di Taranto hanno chiesto all'impresa di anticipare la realizzazione di queste opere di adeguamento ambientale, anche se non era ancora intervenuta la prescrizione Aia. L'emergenza sociale rendeva infatti necessaria la realizzazione di queste opere il più rapidamente possibile.

L'impresa ha eseguito tutto questo investendo circa 900 milioni di euro per opere di adeguamento ambientale. L'Aia avrebbe dovuto essere rilasciata o comunque il procedimento essere concluso entro novanta giorni dalla domanda, come previsto dalla legge, anche se per Aia complesse il ministero può concedere di arrivare a trecento giorni, che comunque scadevano nel dicembre 2007.

Siamo giunti a settembre 2010 e stiamo ancora discutendo con il Ministero dell'ambiente come debba essere e quando ci venga rilasciata l'Aia con una dinamica amministrativa molto evidente. Asso-

ciazioni ambientaliste che dichiarano di rappresentare interessi locali si sono inserite nel procedimento amministrativo, qui lamentano Ilva non rispetterebbe le norme di carattere ambientale, circostanza non vera, sulla quale più volte il Tar ha dato ragione all'impresa, e in sede di procedimento per il rilascio dell'Aia attuano misure dilatorie, insistendo presso comune e provincia per alzare sempre l'asticella a un livello superiore.

Scusate se mi sono dilungato, ma ho voluto citare questi due esempi di procedimenti amministrativi per spiegare le nostre difficoltà ».

Con riferimento al terreno circostante l'Ilva, inquinato da diossina, gli auditi si sono espressi sottolineando come il terreno su cui insiste l'Ilva non sia contaminato.

L'area di Taranto, ha precisato l'avvocato Perli, è inserita su un sito di interesse nazionale. La perimetrazione è avvenuta con un decreto del 2000 del ministero dell'ambiente, come previsto dalla norma di legge, sul presupposto che il comparto industriale presentasse una grave situazione di inquinamento e fosse necessario un intervento generalizzato di bonifica.

Questo provvedimento è stato accompagnato da alcuni studi preliminari svolti dal ministero dell'ambiente attraverso l'Ispra e i vari organismi nazionali, in cui sono state evidenziate alcune situazioni di criticità, riconducibili al porto, al cantiere navale ed agli insediamenti industriali presenti sul territorio, compresa l'Ilva.

Nello studio viene evidenziata una situazione generalizzata di compromissione ambientale relativa al fatto che ci sono molto insediamenti urbani e lo stesso comune di Taranto ancora oggi non dotato di impianti di depurazione delle acque. Questa perimetrazione ricomprende sia porzioni di territorio di più comuni, oltre a Taranto, sia del mare.

Sulla base del predetto provvedimento, il Ministero dell'ambiente ha avviato un piano di caratterizzazione.

Nel 2003 il Ministero dell'ambiente ha chiesto a Ilva di effettuare un piano di caratterizzazione di tutta l'area dello stabilimento (ossia dell'area su cui insiste l'Ilva e non delle aree circostanti).

Il piano di caratterizzazione, sottolinea l'azienda, ha evidenziato come su 5.416 campionamenti effettuati solo tredici abbiano superato i limiti tabellari. Si tratta quindi di una percentuale assolutamente non significativa perché sono 15 milioni di metri quadrati (più del comune di Taranto).

Il piano di caratterizzazione, che è stato realizzato da una società di servizi ambientali con la quale l'Ilva ha contrattualizzato il rapporto, è stato validato dall'Arpa nel novembre del 2008.

Nel corso dell'audizione è stato prodotto un cd con il piano di caratterizzazione e la lettera di validazione dell'Arpa Puglia.

L'Ilva, è stato precisato nel corso delle audizioni, ha più volte impugnato davanti al Tar i provvedimenti del Ministero dell'ambiente con i quali gli si imponeva di effettuare la bonifica, sulla base del fatto che il piano di caratterizzazione validato dall'Arpa avesse evidenziato

l'assenza di inquinamento all'interno dello stabilimento. Il Tar pare si sia pronunciato accogliendo la prospettazione e le argomentazioni dell'Ilva.

« Il punto è che, se i terreni su cui si svolge l'attività industriale di Ilva non hanno evidenziato superamenti dei limiti tabellari di legge in materia di rifiuti, non abbiamo gli strumenti per intervenire ma riteniamo che anche la situazione esterna debba essere seguita con attenzione e che alcuni interventi siano necessari, tanto che l'impresa ha speso 900 milioni di euro solo per interventi ambientali, ma che non ci siano l'emergenza e il disastro ambientale che vengono rappresentati. Le prime tracce si sarebbero infatti riscontrate nelle aree in cui si svolge l'attività industriale ».

È stato infine sottolineato come l'Ilva abbia fatto realizzare uno studio epidemiologico all'istituto Mario Negri di Milano al fine di verificare se a Taranto vi sia una situazione di emergenza sanitaria per quanto riguarda il rischio tumorale.

Lo studio ha concluso nel senso che le malattie tumorali sono numericamente inferiori al livello medio nazionale.

C'è un tasso maggiore di tumori riconducibili all'amianto perché il periodo di incubazione è molto lungo, e quindi negli anni 80 sono venuti a maturazione processi tumorali innescati venti o trenta anni prima, in quanto all'epoca si utilizzava l'amianto presso il porto di Taranto per la realizzazione e la manutenzione delle navi.

È stato infatti precisato che l'impresa nel 1995 ha acquistato dall'Iri gli stabilimenti di Genova, Taranto e Marghera, inserendo negli atti di acquisto una clausola di garanzia ambientale, in forza della quale tutto il pregresso sarebbe riconducibile alla responsabilità ed alla competenza del Ministero dell'economia.

Ha quindi aggiunto l'avvocato Perli che se eventuali rivalse dovessero mai avere fondamento, dovrebbe lo Stato pagare i risarcimenti in relazione al danno ambientale, proprio in ragione della predetta clausola di salvaguardia.

II.2.2.5 *Dichiarazione rese dal direttore generale Arpa Puglia, Giuseppe Assennato*

Nel corso della prima missione in Puglia, in data 15 settembre 2010, è stato sentito dalla Commissione il dottor Giorgio Assennato, direttore generale dell'Arpa Puglia.

Il dottor Assennato ha esordito proprio rappresentando la situazione della provincia di Taranto come una delle più critiche dal punto di vista ambientale, in quanto si tratta di un'area che per decenni è stata sostanzialmente priva di controlli, e, peraltro, l'evidenza epidemiologica che si registra nella zona con riferimento a eccessi di tumori frequentemente associati a fattori ambientali è essenzialmente da ascrivere al pregresso inquinamento.

Come evidenziato dal professore, disponiamo oggi dei dati 1999-2001 del registro tumori jonico salentino, che solo di recente è stato riattivato. Si riportano testualmente le dichiarazioni del dottor Assennato:

« I dati di quegli anni evidenziavano un significativo eccesso di tumori polmonari e di tumori emolinfopoiетici nella città di Taranto

rispetto al resto della provincia ed alla provincia di Brindisi, che pure è oggetto della registrazione. Lo stesso dicasi per la mortalità, per la quale il dato è di più lungo periodo. Si evidenzia un aumento della mortalità per questo tipo di tumori nell'area tarantina rispetto alla media regionale, ma non particolarmente rilevante considerando lo scenario nazionale, caratterizzato da tassi di mortalità, per esempio per i tumori polmonari, molto elevati nel nord-est del paese, a cui i dati di Taranto non possono essere confrontati. Il dato relativo è, dunque, a livello regionale. Nella nostra regione, a partire dagli anni Sessanta, si riscontra un eccesso di mortalità per tumori polmonari nelle province meridionali, cioè Taranto, Brindisi e Lecce, rispetto alle province di Bari e Foggia. Che ciò sia specificamente associato alle sorgenti industriali o addirittura a specifiche sostanze è assai arduo da stabilire, anche perché non sono state effettuate indagini epidemiologiche volte ad accertare il ruolo di specifiche sorgenti industriali e noi speriamo che vengano eseguite. Considerando comunque la latenza, cioè il fatto che queste patologie insorgono a distanza di almeno dieci anni dall'inizio dell'esposizione, l'incremento di queste patologie tumorali è evidentemente attribuibile alle pregresse esposizioni, frutto appunto di un inquinamento non controllato del territorio, piuttosto che alla situazione attuale, che, da un lato, è nettamente migliorata sotto il profilo delle tecnologie adottate dall'industria ad alto impatto ambientale, e, dall'altro, non è evidentemente in grado di produrre effetti di tipo di tumorale a brevissimo termine.

Si è fiduciosi del fatto che comunque la situazione attuale è certamente migliorata — si pensi alle tecnologie adottate per quanto riguarda il controllo dell'emissione delle diossine, che consentono di affermare che il fenomeno è attualmente controllato nei limiti adottati nei Paesi occidentali per le emissioni. È, quindi, ragionevole ritenere che nel prossimo futuro non possano determinarsi effetti sanitari associati alle attuali emissioni industriali ».

Proprio con riferimento al problema della diossina sono state rivolte una serie di domande da parte della Commissione al presidente dell'Arpa Puglia.

Fondamentalmente per anni le emissioni di diossina sono state fuori controllo. Fino al 2008 l'Arpa non aveva né la possibilità di effettuare misurazioni particolarmente complesse come quelle delle diossine nelle emissioni o nell'ambiente, né aveva un laboratorio sufficientemente attrezzato per effettuare questo tipo di misurazioni: « tutte le valutazioni pregresse sono, quindi, di tipo congetturale e relative essenzialmente alle indicazioni dei registri delle emissioni e alle valutazioni teoriche che l'impatto che le nuove tecnologie, adottate per esempio dall'Ilva, tra cui elettrofiltri molto avanzati, hanno certamente avuto sulle emissioni ».

Come ha precisato il professore, è ragionevole pensare che le emissioni di diossina nel corso dei decenni passati siano state dieci volte superiori ai valori attuali. Peraltro le diossine sono sostanze persistenti e caratterizzate dal bioaccumulo nella catena alimentare.

Sono quindi caratterizzate dal fatto di permanere e di costituire un elemento di nocività sostanzialmente permanente, o comunque con una emivita di alcune decine di anni.

Alcune dichiarazioni del professor Assennato sembrano in contrasto con quanto dichiarato dai rappresentanti dell'Ilva:

« Ci sono aree che presentano ancora concentrazioni nel terreno di una data entità di diossina, in particolare, ovviamente, all'interno del complesso siderurgico, ma l'impatto che si determina nella catena alimentare è essenzialmente dovuto alla persistenza nel terreno e non all'attualità delle emissioni, che ora sono oggettivamente assai più basse e destinate, quando l'Ilva riuscirà a soddisfare il limite molto basso, di 0,4 ng/m³, fissato a fine anno, ad abbattersi ulteriormente.

Siamo, quindi, in una situazione in cui purtroppo si avvertono ancora le conseguenze delle sostanze ad alta persistenza, come le diossine, e di lunghi anni di abbandono ambientale, a fronte, viceversa, di una situazione piuttosto controllata per quanto riguarda le emissioni attuali ».

Più specificatamente, il dottor Assennato ha dichiarato che i dati sanitari raccolti sulle matrici alimentari effettuate presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise a Teramo rilevano un'area di contaminazione intorno alla zona industriale che è stata definita intorno ai dieci chilometri, con un'estensione e con aree di rispetto a concentrazione minore. Ha aggiunto poi che, allo stato, è oggettivamente difficile stabilire se ciò sia da ricondurre alle pregresse emissioni dal camino, ovvero anche ad altri fenomeni che si sono verificati in questo territorio, legati alla presenza diffusa di materiali contenenti policlorobifenili, che hanno anch'essi un forte impatto per quanto riguarda i livelli di sostanze diossinosimili nelle matrici alimentari in questi allevamenti. Il fenomeno si riscontra di più sulle matrici alimentari che su quelle ambientali, e ciò rappresenta un problema di tipo sanitario certamente rilevante, che ha condotto a misure drastiche come l'abbattimento di bestiame da parte della autorità sanitarie locali.

È stata segnalato poi l'assoluto sottodimensionamento dell'Arpa Puglia rispetto alle particolari esigenze del territorio. Basti pensare che il personale dell'Arpa Puglia è pari alla metà di quello presente in Piemonte, in Emilia Romagna e in Veneto.

Per questo si è avvertita l'esigenza di creare una forte sinergia con il mondo dell'università locale, in particolare con l'università di Lecce e con il politecnico di Bari.

Una domanda specifica è stata posta al direttore scientifico dell'Arpa Puglia, dottor Massimo Blonda, con riferimento alla discarica presente all'interno dello stabilimento Ilva. In particolare, secondo alcune segnalazioni, in una zona dello stabilimento chiamata Mater Gratiae pare siano state collocate per anni polveri contaminate da diossina, che a loro volta hanno contaminato la falda acquifera.

L'onorevole Franzoso ha evidenziato come negli anni passati sia stato lanciato il sospetto che nel tempo, ma anche in epoca recente,

sia stato collocato nella zona della Mater Gratiae materiale altamente tossico, inadeguato rispetto alla tipologia di discarica autorizzata.

Il dottor Blonda, con riferimento allo smaltimento delle polveri di abbattimento dei fumi dei camini dell'Ilva, ha precisato come l'Arpa abbia indicato alla provincia la necessità che sia verificata meglio l'attribuzione del codice a questi rifiuti e di ciò è stata anche informata l'autorità inquirente.

Il monitoraggio della falda nell'area circostante la Mater Gratiae viene invece sistematicamente svolto ed al momento vi sono 30 pozzi di monitoraggio.

II.2.2.6 *Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale da parte del ministero dell'ambiente*

L'avviso inerente il rilascio dell'Aia per lo stabilimento Ilva di Taranto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 agosto 2011. Il provvedimento è stato emanato il 4 agosto 2011.

Sono stati imposti limiti più bassi per diossine e benzo(a)pirene e controlli più stringenti su emissioni diffuse e concentrate in atmosfera. Inoltre sulla base delle risultanze del piano di monitoraggio i limiti potranno essere modificati in modo da tenere conto di un eventuale peggioramento del quadro ambientale complessivo.

Risulta che attualmente l'Aia (anche a seguito delle indagini svolte dalla procura della Repubblica di Taranto, di cui si tratterà nel paragrafo successivo), sia oggetto di riesame da parte dei competenti organi del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

II.2.2.7 *Le principali indagini segnalate dai magistrati con riferimento all'Ilva di Taranto*

Le dichiarazioni che sono state rese a vari livelli dai rappresentanti degli enti locali, dagli organi di controllo, dalle associazioni ambientaliste, dai rappresentanti dell'Ilva trovano, in qualche modo, un punto di confluenza nelle attività di indagine dell'autorità giudiziaria.

Il procuratore di Taranto, dottor Sebastio, è stato audito il 16 settembre 2010 presso la prefettura di Taranto unitamente al sostituto dottor Mariano Buccoliero sia in merito alle indagini concernenti il traffico transfrontaliero di rifiuti sia in merito alle indagini riguardanti l'Ilva.

Proprio con riferimento a questo secondo tema di approfondimento, il procuratore ha dichiarato di avere avviato, unitamente al sostituto procuratore dottor Buccoliero, indagini in merito agli effetti della diffusione di sostanze inquinanti all'esterno degli stabilimenti dell'area industriale.

Un'indagine riguarda, in particolare, inquinanti del tipo diossina e polveri di minerali, un'altra, anche inquinanti quali ipa, benzo(a)pirene ed altri.

La procura sta effettuando, hanno precisato i magistrati, gli accertamenti tecnici indispensabili in questo tipo di investigazioni, seguendo la strada dell'incidente probatorio e comunque del contraddittorio, al fine di dare la possibilità, sin dalla fase investigativa, alle difese di partecipare ad accertamenti complessi, nei quali il contraddittorio rappresenta evidentemente un elemento di arricchimento.

A seguito di specifica domanda del presidente, con riferimento alle indagini concernenti un presunto inquinamento da diossina delle aree vicine all'Ilva (tanto che era stato ordinato dalle autorità amministrative l'abbattimento di capi di bestiame potenzialmente contaminati) il dottor Buccoliero ha fornito importanti elementi di conoscenza: «precisiamo che 1500 capi di bestiame sono stati abbattuti circa un anno fa, perché dalle analisi eseguite dall'Asl di Taranto è risultato che erano contaminati da diossina. Tali capi di bestiame appartenevano ad aziende agricole che operavano nell'area industriale tarantina, quindi nei terreni circostanti l'Ilva, l'Enichem e le aziende che si trovano nella zona. Il problema dal punto di vista processuale per noi era quello di capire da dove venisse quella diossina. Il primo pensiero va evidentemente alla grossa industria, quale l'Ilva, ma non si sono trascurate nemmeno altre ipotesi.

Ci siamo dunque mossi con una consulenza per capire effettivamente, intanto, il tipo di diossina che aveva contaminato questi animali, e poi la provenienza. Esistono, infatti, diverse tipologie di diossina, ognuna delle quali ha la sua impronta. Abbiamo visto quella degli animali e la stiamo confrontando con quella proveniente dall'Ilva, che si può avere sotto due aspetti, o come emissione in atmosfera, oppure nelle polveri provenienti dagli elettrofiltri.

Quello delle emissioni in atmosfera, purtroppo, è un problema che ci portiamo avanti da tempo e che non si è potuto risolvere proprio per via del tipo di legislazione vigente, in quanto i limiti di emissione della diossina per la grossa industria sono, a mio parere, pazzeschi. Per poterle imputare una violazione di questo tipo di emissione la grossa industria dovrebbe, infatti, buttarne a tonnellate. Mi pare che il limite sia di 10 ng/m³ ».

Il pubblico ministero ha inoltre precisato che il problema sembra essere rappresentato, principalmente, dalle polveri. A seguito di un accertamento effettuato all'interno dell'Ilva è stato verificato che una grande quantità di polveri era sparsa in maniera incontrollata, con conseguente dispersione nell'aria.

Nel procedimento, all'epoca dell'audizione, era ancora in corso di svolgimento l'incidente probatorio. La Commissione ha di recente chiesto la comunicazione degli esiti dello stesso ed ha nuovamente audito il procuratore di Taranto.

L'elemento di novità che ha spinto la Commissione ad audire il dottor Sebastio è stato determinato proprio dal recente deposito, nell'ambito del procedimento summenzionato, della perizia effettuata in sede di incidente probatorio dalla quale emergerebbe una situazione ambientale gravemente compromessa, riconducibile proprio all'attività dell'Ilva.

II.2.2.7.1 *Il procedimento n. 4868/10 Mod. 21 e gli esiti dell'incidente probatorio*

La perizia chimica.

Il procuratore Sebastio è stato di recente nuovamente audito dalla Commissione in merito all'indagine in corso nei confronti dei responsabili dell'impianto siderurgico di proprietà dell'Ilva Spa in relazione a gravissime ipotesi di reato quali disastro doloso e/o colposo, avvelenamento di terreni e sostanze alimentari, danneggiamento aggravato, violazioni alla normativa in materia di inquinamento atmosferico, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (articolo 110, 434, 437, 635, primo cpv., n. 3 e 625 n. 7, 674 del codice penale e 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Le persone offese sono state individuate, evidentemente, nel comune di Taranto, nell'amministrazione provinciale di Taranto, nella regione Puglia e nel ministero dell'ambiente in persona del ministro *pro tempore*.

Il dottor Sebastio ha, in primo luogo, evidenziato come da diversi anni siano stati avviati procedimenti penali connessi all'attività dell'Ilva, alcuni dei quali conclusi con sentenza passata in giudicato, altri in fase processuale, altri ancora in fase di indagini:

« Da parecchi anni a questa parte, a Taranto, come autorità giudiziaria, abbiamo cominciato a interessarci di fatti che determinano eventuali problemi ambientali. Quest'indagine non nasce all'improvviso dopo anni di silenzio. Posso dire che negli ultimi decenni abbiamo sviluppato diversi procedimenti penali che hanno riguardato aspetti sempre più importanti e più salienti di questa problematica. D'altronde, occorre tenere conto del fatto che lo stabilimento in questione è grande due volte e mezzo la città di Taranto, al punto da poter quasi dire che Taranto è una propaggine dello stabilimento e non il contrario.

Nel passato, vi è stato un primo procedimento sulla diffusione delle polveri dei parchi minerali sulla città, a cui ha seguito un secondo procedimento, sempre riguardante lo spandimento di polveri nonché ipotesi di reato in materia di inquinamento ambientale, e un terzo, avente lo stesso oggetto; infine, vi è stato un quarto procedimento penale che ha riguardato specificamente la zona delle cokerie, cioè gli impianti dell'Ilva che provvedono alla predisposizione del carbon coke necessario per la linea di esercizio. In questo caso, abbiamo contestato anche reati più rilevanti, fra cui quello di cui all'articolo 437 del codice penale, ovvero inosservanza delle norme a tutela dei lavoratori in materia di malattie professionali.

Questi procedimenti si sono conclusi tutti con sentenze di condanna che, ad eccezione dell'ultimo a cui ho fatto riferimento, sono diventate definitive anche in Cassazione. Invece, per l'ultimo processo è stata dichiarata, in Cassazione, l'improcedibilità dell'azione penale per maturata prescrizione. Tuttavia, la Cassazione si è pronunciata sulle istanze risarcitorie presentate dalle parti civili dell'epoca — un sindacato e un'associazione ambientalista — accogliendole definitivamente.

In aggiunta a questi, abbiamo in corso due procedimenti penali di notevoli dimensioni che riguardano l'ipotesi di omicidi colposi plurimi di ex dipendenti dell'Ilva per esposizione all'amianto (si parla di mesotelioma e altro). Uno di questi procedimenti è già in fase di dibattimento; un altro in fase di udienza preliminare.

A questo proposito, vorrei precisare che stiamo gestendo questa materia specifica in maniera dimensionalmente adeguata alle nostre possibilità. Pertanto, stiamo seguendo la via dei procedimenti per gruppi. In ognuno poniamo l'attenzione su quindici-venti casi di presunti omicidi colposi. Riteniamo, infatti, che accorpate in un unico procedimento decine di casi, almeno per quanto riguarda le nostre forze, comporterebbe un procedimento difficilmente gestibile.

Abbiamo un altro procedimento penale in corso, in fase di indagini preliminari, che riguarda alcune denunce presentate — caso davvero peculiare — da alcuni condomini del quartiere Tamburi, i cui abitanti lamentavano fenomeni di imbrattamento e di molestie sempre a opera di questo stabilimento. Considerate che il quartiere Tamburi è ubicato a cinquanta-cento metri di distanza dal parco minerario dell'Ilva, dal quale è separato solamente da un muro di recinzione e da due pseudo-collinette ecologiche che, però, non pare svolgano un'adeguata funzione di sbarramento. Nello specifico, questo procedimento vede circa duecento parti lese. L'indagine è stata completata, quindi dovremmo immettere l'avviso di conclusione indagine, ma sto valutando con la collega la possibilità di far confluire questo procedimento, ormai maturo, in un altro in corso, quello della cosiddetta "maxi perizia".

Nel corso di questi anni siamo andati avanti non voglio dire in maniera progressiva perché, come autorità giudiziaria, non possiamo in alcun modo graduare l'importanza e il rilievo dei nostri interventi, tuttavia, man mano che si procedeva con queste indagini, ci si rendeva conto dell'esistenza di un fenomeno che poteva essere ancor più rilevante rispetto alle originarie ipotesi di reato contestato.

Questa indagine è nata circa due o tre anni fa perché a Taranto c'è stata un'accelerazione della problematica, in particolare, a seguito dell'episodio dell'abbattimento di circa un migliaio di ovini nelle cui carni l'Arpa aveva riscontrato la presenza di diossina, che si diffondeva anche nei prodotti caseari che derivavano dall'allevamento di questi animali. »

È stata quindi sciolta, allo stato, la problematica relativa alla riconducibilità alle emissioni dell'Ilva della diossina rinvenuta negli animali abbattuti.

Nel corso dell'indagine summenzionata è stato ammesso dal Gip, su richiesta della locale procura della Repubblica, un incidente probatorio ed è stata disposta una consulenza multidisciplinare allo scopo di verificare, da un lato, la sussistenza degli elementi oggettivi riconducibili alle ipotesi di reato sopra indicate, dall'altro, gli effetti negativi che gli eventuali elementi inquinanti possono avere sulla salute degli operai che lavorano nello stabilimento e delle popolazioni.

Proprio per questo motivo, ha aggiunto il procuratore, la perizia si è articolata in due fasi distinte. Vi è stata prima una perizia chimica con la quale i periti dovevano cercare di verificare se c'era la

diffusione di sostanze pericolose di ogni genere all'interno e all'esterno dello stabilimento e, nel caso, stabilirne anche la provenienza. Questa prima perizia è stata affidata nel novembre 2010.

Tuttavia, dopo poco tempo ci si è resi conto del fatto che la consulenza avrebbe dovuto essere integrata con una perizia "medica" al fine di individuare anche i danni alla salute passati, presenti e futuri nei confronti di una comunità indifferenziata di persone.

È stato quindi nominato un secondo collegio peritale al quale sono stati posti i quesiti di carattere specificatamente medico di seguito esposti:

« Dicano i periti professoressa Maria Triassi, professore Annibale Biggeri e dottor Francesco Forastiere, esaminati eventualmente i dati ambientali ed epidemiologici a disposizione presso Arpa Puglia, le aziende sanitarie e la regione e ogni altro dato e informazione disponibile presso agenzie pubbliche o private, ed avendo riguardo all'ambiente considerato in relazione ai lavoratori che operano presso lo stabilimento Ilva di Taranto e alla popolazione del/dei vicino/i centro/i abitati:

1. quali sono le patologie interessate dagli inquinanti, considerati singolarmente e nel loro complesso e nella loro interazione, presenti nell'ambiente a seguito delle emissioni dagli impianti industriali in oggetto;

2. quanti sono i decessi e i ricoveri per tali patologie per anno, per quanto riguarda il fenomeno acuto, attribuibili alle emissioni in oggetto;

3. qual è l'impatto in termini di decessi e di ricoveri ospedalieri per quanto riguarda le patologie croniche, che sono attribuibili alle emissioni in oggetto. »

Data l'importanza degli accertamenti effettuati nel contraddittorio delle parti in ambito processuale, si ritiene opportuno dare conto degli specifici quesiti posti al primo collegio di consulenti con riferimento alla perizia chimica, nonché, quasi integralmente, delle conclusioni contenute nella relazione depositata dai periti.

In particolare, il Gip ha formulato i seguenti quesiti:

« Accertino i periti nominati in data odierna:

1. se dallo stabilimento Uva Spa si diffondano gas, vapori, sostanze aereiformi, sostanze solide (polveri ecc.), contenenti sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all'interno degli impianti e per la popolazione del vicino centro abitato di Taranto e, eventualmente, di altri vicini, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a benzo(a)pirene, Ipa di varia natura e composizione nonché diossine, pcb, polveri di minerali ed altro;

2. se i livelli di diossina e pcb rinvenuti negli animali abbattuti, appartenenti alle persone offese indicate nell'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio del 27.10.2010, e se i livelli di

diossina e pcb accertati nei terreni circostanti l'area industriale di Taranto, siano riconducibili alle emissioni di fumi e polveri dello stabilimento Ilva di Taranto;

3. se all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto siano osservate tutte le misure idonee ad evitare la dispersione incontrollata di fumi e polveri nocive alla salute dei lavoratori e di terzi;

4. se i valori attuali di emissione di diossine, benzo(a)pirene ed ipa di varia natura e composizione, pcb, polveri minerali ed altre sostanze ritenute nocive per la salute di persone ed animali nonché dannose per cose e terreni (sì da alterarne struttura e possibilità di utilizzazione), siano conformi o meno alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore;

5. se la pericolosità delle singole sostanze, considerando queste nel loro complesso e nella loro interagibilità, determinino situazioni di danno o di pericolo inaccettabili (effetto domino);

6. in caso affermativo, quali siano le misure tecniche necessarie per eliminare la situazione di pericolo, anche in relazione ai tempi di attuazione delle stesse ed alla loro eventuale drasticità ».

Le risposte ai quesiti sono state indicate dal procuratore nel corso dell'audizione riportandosi alle conclusioni della perizia (il relativo documento, nella parte relativa alle conclusioni, è stato acquisito dalla Commissione ³⁷):

Quesito I

Per quanto riguarda il primo quesito concernente « se dallo stabilimento Ilva Spa si diffondano gas, vapori, sostanze aeriformi e sostanze solide (polveri ecc.), contenenti sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all'interno degli impianti e per la popolazione del vicino centro abitato di Taranto e, eventualmente, di altri viciniori, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a benzo(a)pirene, ipa di varia natura e composizione nonché diossine, pcb, polveri di minerali ed altro » la risposta è affermativa.

Nelle tabelle predisposte nella consulenza sono riportate le notevoli quantità di inquinanti rilasciate dalle emissioni convogliate dello stabilimento Ilva, ed in particolare quelle associate alla massima capacità produttiva degli impianti stessi, a cui devono essere anche sommate le quantità di inquinanti rilasciate con le emissioni non convogliate (diffuse-fuggitive).

Quesito II

Per quanto riguarda il secondo quesito concernente « se i livelli di diossina e pcb rinvenuti negli animali abbattuti, appartenenti alle

(37) Doc. n. 1072/1.

persone offese indicate nell'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio del 27 ottobre 2010, e se i livelli di diossina e pcb accertati nei terreni circostanti l'area industriale di Taranto, siano riconducibili alle emissioni di fumi e polveri dello stabilimento Ilva di Taranto » la risposta è affermativa.

Infatti l'analisi comparata dei vari flussi emissivi e delle loro caratteristiche chimiche specifiche (profili dei congeneri « *fingerprints* » dei contaminanti), prodotti dalle sorgenti industriali considerate site nel territorio, permettono di affermare che i livelli di pcdd/pcdf e pcbdl accertati possano essere ricondotti in particolare alla specifica attività di sinterizzazione (area agglomerazione), svolta all'interno di Ilva spa.

Pertanto la presenza di tali inquinanti, riscontrata nelle varie matrici ambientali analizzate, si può ricondurre in modo prevalente all'attività industriale di Ilva spa.

Le analisi condotte in particolare nel reparto sinterizzazione, indicano che l'apporto degli inquinanti suddetti è connesso principalmente alle emissioni diffuse e fuggitive (particolato in aria e materiale solido depositato).

I risultati (...) portano pertanto a ritenere che i terreni agricoli indagati, utilizzati per il pascolo ed altre attività agricole, siti in aree adiacenti allo stabilimento Ilva spa, risultano contaminati da pcdd/pcdf e pcbdl emessi dall'attività di sinterizzazione presente nello stabilimento.

(...) Le analisi condotte sulle aliquote residue di tessuti e organi animali, prelevati dalla Asl di Taranto da animali sequestrati e abbattuti nel 2008 e conservati presso istituto zooprofilattico di Teramo fino al 28 settembre 2011, come dettagliato al capitolo II par. 1.3, hanno evidenziato valori residui di pcdd/pcdf significativi, e in diversi casi superiori ai valori limite previsti dalla norme in materia di consumo alimentare.

Sulla base dei congeneri pcdd/pcdf rilevati, pur tenendo in considerazione la degradazione metabolica che tali congeneri possono avere avuto una volta ingeriti dagli animali, il loro possibile accumulo preferenziale e adottando un principio di cautela sulla predetta riconoscibilità dei profili determinati, i risultati ottenuti hanno messo in luce la presenza di alcuni congeneri specifici attribuibili con buona approssimazione alle emissioni diffuse prodotte nel reparto sinterizzazione, area agglomerazione dell'Ilva spa e comunque non presenti nelle proporzioni nelle altre sorgenti industriali prese in considerazione nel territorio, come dettagliato al capitolo II paragrafo 3.

Pertanto, pur nella cautela che i limiti della conoscenza scientifica e sperimentale in questo caso pongono, si ritiene ragionevole affermare una correlazione preferenziale dei contaminanti riscontrati nei tessuti e negli organi animali esaminati con i profili di congeneri di pcdd/pcdf riscontrati nelle emissioni diffuse da Ilva spa.

Quesito III

Per quanto riguarda il terzo quesito concernente « se all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto siano osservate tutte le misure idonee ad evitare la dispersione incontrollata di fumi e polveri nocive alla salute dei lavoratori e di terzi » la risposta è negativa. (...)

La quantità rilevante di polveri che viene rilasciata dagli impianti, anche dopo gli interventi di adeguamento, di particolare evidenza è la quantità di polveri che fuoriesce dall'acciaieria determinata dal cosiddetto fenomeno di *slopping*, documentato oltre che dalla presente indagine anche dagli organi di controllo.

Per ridurre tali emissioni è necessario pertanto che la ditta adotti ulteriori misure di contenimento, evidenziate nella risposta del sesto quesito, dando la priorità alla riduzione, delle emissioni contenenti sostanze pericolose e metalli.

Quesito IV

Per quanto riguarda il quarto quesito concernente « se i valori attuali di emissione di diossine, benzo(a)pirene ed ipa di varia natura e composizione, pcb, polveri minerali ed altre sostanze ritenute nocive per la salute di persone ed animali nonché dannose per cose e terreni (si da alterarne struttura e possibilità di utilizzazione), siano conformi o meno alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore » si evidenzia quanto segue.

Relativamente alla conformità alle norme nazionali e regionali, i valori misurati alle emissioni dello stabilimento Ilva con gli auto controlli effettuati dal gestore nell'anno 2010, risultano conformi sia a quelli stabiliti dalle precedenti autorizzazioni settoriali delle emissioni in atmosfera (ex decreto del Presidente della Repubblica. n. 203 del 1988) e sia ai valori limite previsti dal recente decreto di Aia del 5 agosto 2011.

Tali emissioni però, in considerazione del fatto che, come dettagliato negli specifici capitoli, derivano da impianti dove sono svolte anche attività di recupero, mediante trattamenti termici, di rifiuti non pericolosi, ovvero materie prime secondarie, dovevano essere presidiate a partire dal 17 agosto 1999 da sistemi di controllo automatico in continuo dei parametri inquinanti previsti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, modificato dal decreto del ministro dell'ambiente 5 aprile 2006, n. 186, al punto 2) nell'allegato 1 suballegato 2, che sono: 1) polvere totale, 2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT), 3) cloruro di idrogeno (HC1), 4) fluoruro di idrogeno (HF), 5) biossido di zolfo (SO2) e 6) monossido di carbonio (CO).

Poiché, come dettagliato ai paragrafi 2 dei capitoli III-C, III-D e III-F, allo stato attuale alle emissioni derivanti da questi impianti non sono installati i sistemi di controllo in continuo né viene verificato il rispetto dei limiti dei parametri inquinanti previsti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sopra detti, tali emissioni non risultano conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di trattamento termico dei rifiuti. Inoltre poiché ai suddetti camini non sono installati i sistemi di controllo in continuo alle emissioni, non c'è alcun elemento che dimostri rispetto dei limiti previsti dall'articolo 216, comma 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 indicati nella tabella 2.3 dell'allegato 1 suballegato 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le modalità ivi prescritte né vi è alcun modo di verificarli.

Per quanto concerne le emissioni non convogliate dalle acciaierie, connesse quasi totalmente al fenomeno dello *slopping*, esse sono state

regolamentate dal 4 agosto 2011 dal decreto di Aia che ha prescritto al gestore di eseguire a riguardo puntualmente due procedure operative.

All'atto dell'accertamento (e come dettagliato al paragrafo 3 (1.1) del capitolo III-F), anche nel corso degli accertamenti svolti dagli organi di controllo tali procedure non risultavano in atto.

Per quanto riguarda la conformità delle torce esistenti in stabilimento alle prescrizioni normative esse sono state autorizzate espressamente con il recente decreto Aia, nel quale sono state fissate specifiche prescrizioni di monitoraggio al fine di verificare il corretto esercizio delle torce stesse e in particolare la combustione efficiente del gas ad esse inviato.

All'atto dell'accertamento (e come dettagliato al paragrafo 3 (3.3) del capitolo III-F), anche nel corso degli accertamenti svolti dagli organi di controllo; tali procedure non risultavano in atto.

Relativamente alla conformità alle norme regionali, con l'ultimo adeguamento dell'impianto di abbattimento del camino E312 a servizio dell'agglomerato, si evidenzia come questa emissione viene campionata e misurata secondo quanto previsto dalla norma regionale, in particolare per quanto riguarda le diossine, e risulta conforme ai limiti regionali prescritti per le diossine e recepite dal decreto di Aia.

Le analisi ed i monitoraggi condotti nel corso della presente indagine alle emissioni dell'Area agglomerazione ed in particolare all'emissione denominata E312 « agglomerazione AGL2 » hanno evidenziato valori di inquinanti pcdd/pcdf al di sotto dei valori limite previsti dal decreto regionale n. 44 del 19 dicembre 2008. Il valore medio dei risultati sui campioni prelevati nelle quattro campagne di monitoraggio è stato pari a 0,27 ng I-TEQ/Nm³ di pcdd/pcdf rispetto al limite massimo previsto dalla norma regionale pari a 0,4 ng i-teq/Nm³ (calcolato come media dei valori determinati in almeno tre campagne, di tre campionamenti ciascuna, previa detrazione del 35 per cento correlato all'incertezza del metodo di misura).

Relativamente al parametro pcbdl il valore medio ottenuto, pari a 0,024 ng/Nm evidenzia il rispetto del limite previsto dal decreto legislativo n.152 del 2006, parte V, allegato 1, par. II tab.A2 CI. II e pari a: per FM > 0.5g/h limite concentrazione 0,5 mg/Nm³.

Per quanto concerne la conformità alle norme comunitarie delle prestazioni ambientali degli impianti Ilva, si è fatto riferimento a quelle descritte nei documenti tecnici del BRef, e in particolare alle BAT *conclusions*.

A tal fine, fermo restando quanto premesso in relazione alla valenza di tali documenti ed all'ampio intervallo di valori in essi riportato, alla informazione integrata sulla qualità e quantità delle emissioni dello stabilimento Ilva connessa al parametro polveri, le concentrazioni di inquinanti emessi dalle varie aree, rappresentate dai valori rilevati negli autocontrolli e negli accertamenti svolti nel corso della presente indagine, opportunamente elaborati, sono stati comparati con quelli riportati nei documenti sopradetti.

(...) Nella maggioranza delle aree e/o delle fasi di processo, sono emesse quantità di inquinanti notevolmente superiori a quelle che sarebbero emesse in caso di adozione da parte di Ilva delle BAT con la performance migliore come stabilito dal BRef.

Si deve però anche evidenziare come i valori emissivi, anche se superiori a quelli minimi ricavati sulla base del BRef, sono però inferiori a quelli fissati nell'autorizzazione di Aia.

Quesito V

Per quanto riguarda il quinto quesito concernente « se la pericolosità delle singole sostanze, considerando queste nel loro complesso e nella loro interagibilità, determinino situazioni di danno o di pericolo inaccettabili (effetto domino) “data la specifica professionalità dei sottoscritti non si può che rinviare per la risposta allo stesso allo specifico collegio peritale nominato da questo giudice.” »

Quesito VI

Per quanto riguarda il sesto quesito concernente « in caso affermativo, quali siano le misure tecniche necessarie per eliminare la situazione di pericolo, anche in relazione ai tempi di attuazione delle stesse e alla loro eventuale drasticità » si evidenzia quanto segue.

Dai dati relativi alle diverse emissioni, la condizione che risulta più significativa, anche della stessa presenza in esse di elevate concentrazioni di composti inquinanti, e singolare per il contesto in cui essa si riscontra, è la differenza delle concentrazioni misurate in esse, non solo tra quelle appartenenti ad impianti differenti ma anche tra quelle derivanti da impianti di lavorazione analoghi.

Tali differenze, riportate nelle seguenti tabelle, sono state calcolate rapportando, ove possibile, le concentrazioni delle medesime specie chimiche riscontrate nelle diverse emissioni dell'area, al valore minimo misurato.

In data 17 febbraio 2012 si è tenuta l'udienza innanzi al Gip nel corso della quale sono stati esaminati i periti, dottor Mauro Sanna, Nazzareno Santilli, Roberto Monguzzi e Rino Felici e la Commissione ha richiesto la trasmissione di copia del verbale di udienza e della trascrizione delle dichiarazioni rese dai periti in sede di esame³⁸.

Dal verbale di udienza risulta la presenza dei seguenti enti pubblici quali persone offese:

il comune di Taranto;

l'amministrazione provinciale di Taranto;

la regione Puglia;

rappresentate dai rispettivi difensori.

È stata invece riscontrata l'assenza del ministero dell'ambiente. Non si comprende quale sia la ragione della mancata partecipazione

(38) Doc. n. 1130/1.

del Ministero dell'ambiente a fronte di un procedimento di tale rilevanza nel quale era in corso di acquisizione una prova di grandissimo rilievo ai fini delle indagini. La rilevanza della perizia ha infatti un rilievo extraprocedimentale ai fini della programmazione delle eventuali future iniziative del ministero con riferimento alle gravissime problematiche ambientali che da anni si trascinano.

Il procuratore Sebastio, come più avanti si evidenzierà, ha sentito la necessità di scrivere una missiva al Ministero dell'ambiente (assente all'udienza) per sollecitare, sempre nei limiti delle rispettive competenze, l'adozione di provvedimenti a tutela della salute umana e dell'ambiente.

II.2.2.7.2 *Le misure di tutela ambientale indicate nella perizia*

Per quanto riguarda le misure di tutela ambientale di natura gestionale, tema questo particolarmente importante perché si colloca in un'ottica solutoria delle problematiche attinenti alla gestione dello stabilimento Ilva, vengono indicate dai periti le seguenti misure.

In primo luogo viene sottolineata la necessità di standardizzazione delle procedure di manutenzione, con particolare riguardo alla loro tracciabilità e storicizzazione.

Per quanto riguarda le possibili misure di tutela ambientale volte alla riduzione delle emissioni non convogliate, dettagliate negli specifici capitoli, è necessario distinguere le medesime emissioni in diffuse e fuggitive.

Tra le emissioni diffuse devono essere comprese quelle provenienti dagli stoccaggi a cielo aperto di materiali pulverulenti, e tra le fuggitive, determinate ad esempio i difetti di tenuta in apparecchiature che operano con fluidi gassosi.

Per le emissioni diffuse devono essere innanzitutto individuate le emissioni convogliabili e suscettibili di riduzione e/o trattamento specifico. Esempio evidente di tale situazione è il futuro stoccaggio di pet-coke, autorizzato nell'ambito del recente decreto Aia, che per le sue caratteristiche e contenuto di microinquinanti particolarmente critici (ad es. ipa), costituirà un ulteriore elemento di aggravio dello scenario emissivo relativo al parco stoccaggi. La realizzazione di tale nuovo stoccaggio dovrebbe essere subordinata alla copertura dello stesso, con valutazione ed eventuale successiva applicazione di aspirazione e trattamento delle emissioni generate.

Le medesime considerazioni devono essere anche svolte per quanto riguarda il deposito, la movimentazione, il trasferimento di tutti quei materiali che potenzialmente sono tali da generare emissioni in atmosfera contenenti sostanze inquinanti, anche considerato l'impatto attualmente prodotto da queste, che risulta pari a 668 tonnellate di polveri per anno immesse in atmosfera e la criticità della posizione periferica del Parco stoccaggi, prospiciente il centro abitato (quartiere Tamburi).

Tra le emissioni diffuse allo stato sono anche da comprendere le torce presenti in stabilimento. Il decreto Aia di recente emanazione, al fine di verificare l'idoneità delle torce ad assicurare una combustione efficiente del gas ad esse inviato, ha prescritto le modalità di monitoraggio in continuo della portata e delle caratteristiche quali-

tative del gas inviato in torcia. Nel corso dell'accertamento tale modalità di monitoraggio risultava non attuata. Solo l'attuazione di tale prescrizione consentirà di avere dati certi sul numero delle accensioni delle torce, sulle portate effettivamente inviate alla combustione, sulla durata di ogni singolo evento e sulla rispondenza delle condizioni operative a quelle di progetto delle torce stesse.

Solo in questo modo la gestione delle torce sarà conforme a quanto previsto dalla normativa e permetterà di monitorare concretamente in maniera efficace quanto fino ad oggi invece è stato solo oggetto di stime, in particolare per quanto riguarda l'efficacia di combustione del gas inviato alle torce stesse.

Per quanto riguarda le emissioni fuggitive, riconducibili in gran parte a difetti di tenuta delle apparecchiature, oltre ad un adeguamento, una ristrutturazione o la messa fuori servizio di quelle più critiche (ad es. il rifacimento dei refrattari dei forni coke che presentino fessurazioni o cricature) è necessario, come avviene in altri settori industriali, l'applicazione di protocolli vincolanti, eventualmente validati anche dalle autorità competenti, che subordinino l'operatività e le procedure di ripristino necessarie, agli esiti delle rilevazioni delle perdite, le soglie limite delle stesse, le tempistiche massime di intervento di manutenzione e riparazione (tanto più stringenti quanto più pericolosi risultino essere gli inquinanti coinvolti).

Inoltre, per quanto riguarda il fenomeno dello *slopping* si ritiene necessario, al fine di ridurre l'entità, che si proceda rapidamente da parte di Ilva nell'implementazione del sistema esperto di regolazione del processo di soffiaggio dell'ossigeno e dell'altezza della lancia nel convertitore, così da svincolare, per quanto possibile, il controllo dell'operazione dall'intervento dell'operatore. Solo attraverso la registrazione di tutti gli eventi occorsi si potrà verificare l'efficacia delle procedure adottate per pervenire, se non all'eliminazione, almeno alla riduzione del fenomeno.

Altro adeguamento necessario, in relazione alle considerazioni già svolte nelle risposte al quarto quesito, è rappresentato dall'adozione dei sistemi di monitoraggio in continuo dei parametri inquinanti previsti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 alle emissioni derivanti da impianti in cui sono trattati termicamente rifiuti, ovvero materie prime secondarie, in cui i medesimi dovevano essere installati a partire dal 17 agosto 1999.

II.2.2.7.3 *L'esito degli accertamenti medico-epidemiologici disposti in sede di incidente probatorio*

Il Gip presso il tribunale di Taranto, su richiesta della Commissione, ha trasmesso copia del verbale di udienza del 30 marzo 2012 nel corso della quale sono stati auditi i periti dottor Francesco Forastiere, il professore Annibale Biggeri e la professoressa Maria Triassi, i quali hanno avuto l'incarico di svolgere gli accertamenti medico-epidemiologici in sede di incidente probatorio riguardante lo stabilimento industriale Ilva.

È stata inoltre acquisita copia della perizia, della quale si riportano le conclusioni, senza entrare nel merito delle stesse e dando

però conto delle critiche avanzate dai rappresentanti dello stabilimento Ilva, auditi sul punto dalla Commissione.

« Capitolo 6

Conclusioni generali e risposta ai quesiti.

Sulla base degli atti presenti nel fascicolo, di quelli acquisiti ed esaminati nel corso dell'indagine, degli elementi assunti grazie alle indagini epidemiologiche, in relazione ai quesiti posti, si può concludere come segue.

Quesito 1

Quali sono le patologie interessate dagli inquinanti, considerati singolarmente e nel loro complesso e nella loro interazione, presenti nell'ambiente a seguito delle emissioni dagli impianti industriali in oggetto?

Quali sono gli inquinanti emessi di interesse sanitario?

Gli inquinanti emessi sono polveri/particelle, contenenti (oltre ad altri componenti) idrocarburi aromatici policiclici (IPA, tra i quali il benzo(a)pirene, rame, piombo, cadmio, zinco ed altri metalli, anidride solforosa (SO₂), monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili (VOC), e diossine. Le emissioni inquinanti provengono da sorgenti convogliate e non convogliate (fuggitive). Nell'ambiente di lavoro, oltre alla esposizione alle sostanze emesse, si può verificare una esposizione a fibre di amianto. I dettagli relativi alle emissioni sono stati già forniti dalla relazione dei periti Sanna e altri (gennaio 2012).

Alle emissioni inquinanti corrisponde una esposizione della popolazione che vive a Taranto e comuni limitrofi, specie in prossimità degli impianti?

Gli inquinanti emessi dal complesso degli impianti industriali in oggetto sono presenti nell'atmosfera sotto forma di gas o particelle (particulate matter) espresse in termini di "PM_x", dove la x si riferisce alla dimensione delle particelle in micron (μm). Per esempio le polveri PM₁₀, includono particelle con un diametro di 10 μm o inferiore. Sulla base di quanto esposto dalla relazione dei periti Sanna e altri (gennaio 2012), sulla base dei dati storici di monitoraggio campionario eseguito da vari autori nel corso degli anni, considerando i monitoraggi con centraline fisse eseguiti da Arpa Puglia, i risultati dei campionamenti "vento selettivi" condotti da Arpa Puglia, i modelli di dispersione degli inquinanti indipendentemente sviluppati da enti diversi, ISPESL, istituto inquinamento atmosferico, Arpa Puglia (aspetti esposti in dettaglio nel capitolo 2), si può affermare che gli inquinanti si presentano in concentrazioni più elevate in prossimità dell'impianto e nei territori limitrofi, in particolare nei rioni Tamburi, Borgo, Paolo VI e Statte. Le concentrazioni sono variabili nel tempo e dipendono fortemente dalla direzione del vento.

Quali patologie, quali effetti sanitari possono essere ascrivibili alle emissioni considerate?

La dimensione delle particelle determina la loro capacità di penetrare e depositarsi nelle vie respiratorie. Le particelle più grosse

(tra PM10 e PM2,5) vengono filtrate dal naso e dalle prime vie respiratorie, mentre le particelle più piccole possono raggiungere i bronchioli terminali e gli alveoli.

Le conseguenze sulla salute dell'esposizione a polveri sospese e altri inquinanti ambientali sono riconducibili ad effetti acuti e cronici. Gli effetti acuti (aggravamento di sintomi respiratori e cardiaci in soggetti malati, infezioni respiratorie acute, crisi di asma bronchiale, disturbi circolatori ed ischemici, fino alla morte) si manifestano nella popolazione in risposta alle variazioni di breve periodo (oraria o giornaliera) nella concentrazione degli inquinanti. Gli effetti cronici sono di tipo respiratorio e cardiovascolare e si presentano come conseguenza di una esposizione di lungo periodo e comprendono sintomi respiratori cronici quali tosse e catarro, diminuzione della capacità polmonare, bronchite cronica, aumento della patologia cardiocircolatoria con aumento della pressione arteriosa, aumento nella frequenza di malattie ischemiche (esempio, angina pectoris) e cerebrovascolari (esempio, attacco ischemico transitorio) con la comparsa di veri eventi acuti coronarici (infarto del miocardio, angina instabile) e cerebrovascolari (ictus). Tali effetti sono stati autorevolmente riconosciuti da organismi scientifici accreditati come l'organizzazione mondiale della sanità (2005), l'american thoracic society (1999) e l'american college of cardiology society (Brook, 2010). Per gli effetti cardiovascolari e respiratori esiste una grande quantità di studi tossicologici o clinici che giustificano le evidenze epidemiologiche e sono in grado di fornire una articolata plausibilità biologica. Entrambi gli effetti, acuti e cronici, possono comportare una diminuzione nella speranza di vita e un aumento nella mortalità generale.

Le esposizioni a sostanze tossiche specifiche si associano a effetti di tipo cancerogeno (anche in ambito occupazionale). Agli idrocarburi policiclici aromatici è riconosciuto un potere cancerogeno, specie per il tumore del polmone e della vescica. Alle diossine è riconosciuto un ruolo cancerogeno per i tumori nel loro complesso, per i tumori del tessuto linfoematopietico (linfoma non-Hodgkin) e per i tumori del tessuto connettivo, come i sarcomi dei tessuti molli. All'amianto è riconosciuto un potere cancerogeno per la laringe, il polmone e la pleura. Alle sostanze volatili organiche, tra cui il benzene, è riconosciuto un ruolo cancerogeno per i tumori del sangue, in particolare la leucemia.

Per tutte le condizioni elencate l'evidenza scientifica è stata riassunta dalla agenzia internazionale di ricerche sul cancro (IARC) (Cogliano et al 2011).

Oltre alle condizioni indicate, per le quali il rapporto di causa ed effetto è stato già stabilito, vi sono condizioni morbose per le quali le prove non sono sufficienti ma vi sono indicazioni più o meno forti di una associazione che ancora non può essere ritenuta causale. Nello specifico, la ricerca tossicologica ed epidemiologica suggerisce un effetto delle sostanze inquinanti sul tessuto cerebrale con un aumento della patologia degenerativa e alterazioni delle capacità cognitive per esposizioni croniche. La presenza di un grande quantitativo di metalli nel particolato atmosferico (rame, piombo, cadmio, zinco) può produrre danni renali fino alla insufficienza renale cronica. Nel comparto

della siderurgia, infine, sono stati segnalate altre patologie tumorali tra i lavoratori (es. tumore dello stomaco) per le quali l'evidenza non è conclusiva.

Di seguito abbiamo riassunto quelle malattie che devono essere considerate di interesse nella situazione di Taranto in quanto possono essere associate all'inquinamento ambientale o all'ambiente di lavoro. Le condizioni indicate sono quelle giudicate a priori di interesse nella valutazione epidemiologica che è stata condotta. In quanto tale, lo studio è stato guidato da una forte ipotesi a priori.

a. Esiti sanitari per i quali esiste una forte e consolidata evidenza scientifica di possibile danno derivante dalle emissioni dell'impianto siderurgico o per effetto delle esposizioni in ambiente lavorativo:

1. mortalità per cause naturali;
2. patologia cardiovascolare, in particolare patologia coronarica e cerebrovascolare;
3. patologia respiratoria, in particolare infezioni respiratorie acute, broncopatia cronica ostruttiva (BPCO) e asma bronchiale. I bambini e gli adolescenti possono essere particolarmente suscettibili;
4. tumori maligni nella popolazione generale e/o tra i lavoratori: tutti i tumori, tumori in età pediatrica (0-14 anni), tumore della laringe, del polmone, della pleura, della vescica, del connettivo e tessuti molli, tessuto linfoematopietico (linfoma non-Hodgkin e leucemie);

b. esiti sanitari per i quali vi è una evidenza scientifica suggestiva ma le prove non sono ancora conclusive di un possibile danno derivante dalle emissioni dell'impianto siderurgico o per effetto delle esposizioni in ambiente lavorativo:

1. malattie neurologiche;
2. malattie renali;
3. tumore maligno dello stomaco tra i lavoratori del complesso siderurgico;

Con quali strumenti di conoscenza e di interpretazione si può valutare l'effetto di esposizioni inquinanti sulla salute della popolazione?

Stabilire se l'esposizione umana ad un determinato agente ambientale sia causalmente associata a modificazioni della salute dei soggetti esposti è la conclusione di un processo conoscitivo fondato:

a) sull'estrapolazione all'uomo dei risultati delle sperimentazioni di merito condotte su sistemi di laboratorio (animali e cellulari);

b) sull'osservazione epidemiologica;

c) sulla ponderazione dei limiti di ciascuna delle due fonti di conoscenza nel caso della specifica associazione in studio.

Il processo conoscitivo è relativamente semplice quando sia nota a priori la natura deterministica della relazione causale (i.e. l'esposizione è causa necessaria e sufficiente della malattia). Molte patologie infettive e parassitarie sono riconducibili a un modello eziologico deterministico. Il processo conoscitivo è invece complicato quando il nesso causale tra esposizione e malattia non è deterministico ma stocastico, regolato cioè dalla teoria delle probabilità. Molte delle patologie croniche non riconoscono un unico agente eziologico ma un insieme di fattori (pluricausalità) coinvolti, a loro volta, anche nel determinismo di patologie diverse da quella considerata (aspecificità dell'effetto). La validità dell'asserzione di causalità risiede in questo caso — e più in generale nell'eziologia di molte condizioni cronicodegenerative — nell'osservazione che la probabilità (rischio) dell'evento patologico è maggiore tra gli esposti che tra i non esposti e, il più delle volte, direttamente dipendente dall'intensità dell'esposizione.

L'incertezza connessa alla causalità stocastica risiede nell'impossibilità, allo stato attuale delle conoscenze: a) di riconoscere chi tra i soggetti esposti a una concentrazione ritenuta efficace dell'agente in questione svilupperà la patologia a esso causalmente correlata e chi no b) di riconoscere chi tra i soggetti esposti che hanno sviluppato la malattia deve la malattia stessa all'esposizione considerata piuttosto che ad altri agenti causali. Le conoscenze disponibili, una volta accertata la natura stocastica del nesso di causalità e una volta misurata l'intensità e la durata dell'esposizione, consentono solo di stabilire: a) quanto grande è la probabilità (il rischio) che il soggetto esposto contragga la malattia entro un arco di tempo definito (rischio assoluto) o relativamente ai soggetti non esposti (rischio relativo). È possibile inoltre stimare quale sia la quota dei casi di malattia osservati tra i soggetti esposti e nella popolazione generale attribuibile alla specifica esposizione considerata (rischio attribuibile).

Quesito 2

Quanti sono i decessi e i ricoveri per tali patologie per anno, per quanto riguarda il fenomeno acuto, attribuibili alle emissioni in oggetto? Che studio è stato condotto?

È stato condotto uno studio di serie temporali epidemiologiche per mezzo del disegno *case-crossover* illustrato nel capitolo 4. Per valutare l'effetto a breve termine degli inquinanti atmosferici si correlano le frequenze giornaliere degli eventi di interesse alle medie giornaliere delle concentrazioni degli inquinanti. Il disegno *case-crossover* permette di controllare per le caratteristiche individuali fermo restando la natura aggregata della misura di esposizione utilizzata e per la stagionalità degli eventi e delle variazioni della concentrazione degli inquinanti che rappresenta il fattore di confondimento più importante. Questo approccio è largamente accettato nella letteratura epidemiologica e permette di analizzare situazioni in cui la frequenza giornaliera degli eventi è piccola, come nel caso di Taranto e dei due quartieri di interesse, Borgo e Tamburi.

Gli effetti a breve termine sono espressi come variazioni percentuali di decesso/ricovero per incrementi di dieci microgrammi per metro cubo nella concentrazione media degli inquinanti, considerando

per la mortalità le concentrazioni del giorno stesso e del giorno precedente (lag01) e per i ricoveri le concentrazioni fino a tre giorni precedenti l'evento (lag03). Queste sono scelte dettate da ragioni di confrontabilità con la letteratura epidemiologica. Gli effetti degli inquinanti sono considerati lineari, senza soglia, anche questo in modo coerente con le conoscenze attuali.

Disponendo delle stime di effetto specifiche per Taranto e i quartieri di interesse si sono calcolati, per il periodo in studio, i decessi e i ricoveri attribuibili alle concentrazioni di PM10 eccedenti il valore proposto dalle linee guida dell'organizzazione mondiale della sanità di venti microgrammi per metro cubo come media annuale. Sulla base delle stime modellistiche e della interpolazione spaziale dei dati delle centraline, si può ritenere che le emissioni di origine industriale abbiano un impatto sulle concentrazioni degli inquinanti, in particolare PM10, prevalentemente nel quartiere Tamburi e nel quartiere Borgo. In questo studio pertanto viene considerata la popolazione residente presente per il comune di Taranto nel suo complesso e separatamente e per i due quartieri di Borgo e Tamburi. Per motivi di comparabilità con la letteratura si è considerata la serie di decessi per tutte le cause 2004-2010, per cause cardiovascolari e respiratorie 2004-2008, i ricoveri per malattie cardiache, respiratorie e cerebrovascolari 2004-2010. I dati sulla concentrazione degli inquinanti sono quelli della rete di monitoraggio della qualità dell'aria per la città di Taranto, forniti da Arpa Puglia. Abbiamo considerato valida una media giornaliera purché fossero disponibili più del 75 per cento di dati orari validi. Negli studi di serie temporali epidemiologiche si utilizza un valore medio giornaliero per l'area in esame che si ottiene mediando tutte le centraline disponibili nel giorno considerato. Abbiamo scelto di usare la mediana dei dati giornalieri validi, seguendo un'impostazione conservativa.


Quali sono i risultati principali dello studio?

Nell'area in esame si sono avuti in media 4,5 morti al giorno (1650 come media annuale) di cui 1,5 per cause cardiovascolari e 0,3 per cause respiratorie. Nell'insieme dei due quartieri di Borgo e Tamburi si sono avuti 1,2 morti al giorno (471 come media annuale) di cui 0,46 per cause cardiovascolari e 0,09 per cause respiratorie. I ricoveri sono stati 5,5 al giorno per cause cardiache, 3,6 ricoveri al giorno per cause respiratorie e 1,5 ricoveri al giorno per cause cerebrovascolari (in totale 3857 ricoveri annui). Nei due quartieri di Borgo e Tamburi si sono avuti 1,98 ricoveri al giorno per cause cardiache, 1,1 ricoveri al giorno per cause respiratorie e 0,4 ricoveri al giorno per cause cerebrovascolari (in totale 1273 ricoveri annui).

Per quanto riguarda gli inquinanti abbiamo utilizzato i dati Arpa Puglia delle centraline attive nel territorio del comune oggetto di interesse per il periodo 2004-2010. Per ciascun inquinante, le serie medie giornaliere di ciascuna centralina sono state validate secondo il protocollo MISA e EpiAir.

La media giornaliera è stata considerata mancante quando erano mancanti più del 75 per cento dei valori orari registrati dal monitor. Per ciascun giorno è stato quindi calcolato il valore mediano delle concentrazioni giornaliere valide rilevate dalle centraline disponibili, ottenendo per ciascun inquinante un'unica serie giornaliera. Come

noto la mediana è robusta alla presenza di valori estremi e le serie di inquinamento utilizzate non risentono pertanto di picchi locali di concentrazione. Si dispone di sette centraline nel periodo di interesse. La validità della scelta di considerare un'unica serie temporale giornaliera delle concentrazioni degli inquinanti è stata verificata utilizzando il coefficiente di correlazione di Pearson, il coefficiente di concordanza di Lin e la correlazione (in valore assoluto) tra la media e la differenza, per coppia di centraline.



Centraline della rete di monitoraggio della qualità dell'aria. 2004-2010. Taranto. ARPA Puglia

Effetto a breve termine di PM10 e NO2 sulla mortalità.

L'analisi per la città di Taranto nel suo complesso fornisce una stima di circa 0,84 per cento di incremento del rischio di morte per cause naturali per incrementi di dieci microgrammi/metro cubo di PM10, e di 0,60 per cento per analoghi incrementi di NO2. Sono maggiori d'estate che non nella stagione fredda.

Non si trovano associazioni se consideriamo le cause cardiovascolari e respiratorie.

Per quanto riguarda le stime degli effetti per i quartieri Borgo e Tamburi troviamo un'associazione molto più forte. Per la mortalità per cause naturali abbiamo una variazione percentuale (vp) di 3,38 per cento (IC 90 per cento 0,1 ; 6,1) per incrementi di dieci microgrammi/metro cubo di PM10, e una vp di 6,46 per cento (IC90 per cento 0,8 ; 12,5) per l'NO2. Per le polveri PM10 troviamo associazioni anche con le cause cardiovascolari (in particolare per la classe di età 65-74 anni) e respiratorie (nelle età <75 anni).

Nella stagione estiva le stime di effetto sono molto forti per il PM10: vp 8,9 per cento (IC90 per cento 3,9 ; 14,2) per la mortalità per cause naturali; vp 18,2 per cento (IC90 per cento 7,4; 30,1) per cause cardiovascolari e vp 16,9 per cento (IC90 per cento -6,8; 46,6) per le cause respiratorie.

Effetto a breve termine di PM10 e NO2 sui ricoveri ospedalieri.

L'analisi per la città di Taranto fornisce una stima di circa 1,59 per cento di incremento del rischio di ricovero per malattie cardiache per incrementi di dieci microgrammi/metro cubo di PM10 e di 5,83

per cento per malattie respiratorie. Gli intervalli di confidenza al 90 per cento sono ampi per le malattie cardiache (-0,6; 3,8) ma non per le respiratorie (3,1; 8,6). Per l'NO₂ è evidente un'associazione con le malattie respiratorie. Sono maggiori d'estate che non nella stagione fredda e per le classi di età più anziane. Non si trovano associazioni se consideriamo le cause cerebrovascolari.

Per quanto riguarda le stime degli effetti per i quartieri Borgo e Tamburi troviamo anche per i ricoveri un'associazione molto più forte che per la città di Taranto nel suo complesso. Per le malattie cardiache abbiamo una vp di 5,01 per cento (IC 90 per cento 0,8 ; 9,4) per incrementi di dieci microgrammi/metro cubo di PM₁₀; per le malattie respiratorie abbiamo una vp di 9,26 per cento (IC 90 per cento 4,2 ; 14,5).

Nella stagione estiva le stime di effetto sono tendenzialmente maggiori: vp 5,4 per cento (IC90 per cento -0,6; 11,6) per le malattie cardiache e vp 15,5 per cento (IC90 per cento 8,0; 23,5) per le malattie respiratorie. La classe di età anziana (75+) mostra vp di 6,8 per cento (IC90 per cento 1,0; 12,8) per le m. cardiache e vp 18,3 per cento (IC90 per cento 8,7; 28,7) per le respiratorie. Per NO₂ le associazioni sono più chiare se consideriamo la malattie respiratorie.

Decessi attribuibili

Nei sette anni considerati, per Taranto nel suo complesso (utilizzando le stime di effetto ottenute per la città nel suo complesso) si stimano 83 decessi attribuibili (IC80 per cento 1,5; 163,8) ai superamenti del limite OMS di 20 microgrammi al metro cubo per la concentrazione annuale media di PM₁₀. È lo 0,7 per cento delle morti naturali con una *attributable community rate* di 5,87 per centomila per anno.

Nei sette anni considerati, per i quartieri Borgo e Tamburi si stimano 91 decessi attribuibili (IC80 per cento 55,0; 126,6) ai superamenti del limite OMS di 20 microgrammi al metro cubo per la concentrazione annuale media di PM₁₀ (stima ottenuta utilizzando la stima di effetto specifica dei due quartieri). È il 2,8 per cento delle morti naturali con una *attributable community rate* di 20,46 per centomila.

È interessante notare come un impatto sulla mortalità per causa cardiorespiratoria sia apprezzabile solo nella popolazione residente nei due quartieri maggiormente esposti.

Ricoveri attribuibili

Nei sette anni considerati, per Taranto (utilizzando le stime di effetto ottenute per la città nel suo complesso) si stimano 193 ricoveri per malattie cardiache (IC80 per cento 86,2; 299,4) attribuibili ai superamenti del limite OMS di 20 microgrammi al metro cubo per la media annuale delle concentrazioni di PM₁₀ e 455 ricoveri per malattie respiratorie (IC80 per cento 371,7; 537,7). Questo corrisponde all'1,4 per cento dei ricoveri non programmati per malattie cardiache con un *attributable community rate* di 13,65 per centomila per anno, e al 5,0 per cento con ACR 32,18 per le malattie respiratorie.

Nei sette anni considerati, per i quartieri Borgo e Tamburi (utilizzando le stime di effetto ottenute per i due quartieri) si stimano 160 ricoveri per malattie cardiache (IC80 per cento 106,3; 213,9) attribuibili ai superamenti del limite OMS di 20 microgrammi metro cubo per la media annuale delle concentrazioni di PM10 e 219 ricoveri per malattie respiratorie (IC80 per cento 173,3; 264,1). Questo corrisponde al 4,3 per cento dei ricoveri non programmati per malattie cardiache con un *attributable community rate* di 35,98 per centomila per anno, e al 7,8 per cento con ACR di 49,24 per centomila per le malattie respiratorie.

È interessante notare come anche per i ricoveri l'impatto si concentra nella popolazione residente nei due quartieri maggiormente esposti.

Come possono essere interpretati i risultati dello studio alla luce della letteratura scientifica?

La popolazione studiata è relativamente piccola e il numero di eventi osservati mediamente al giorno è relativamente poco numeroso. Questo comporta una forte incertezza nelle stime. I risultati sono tuttavia coerenti con la letteratura.

L'analisi per i quartieri di Borgo e Tamburi, che sono particolarmente interessati dal fenomeno dell'inquinamento dell'aria e dalle emissioni degli impianti industriali mostra che, nonostante la ridotta numerosità, una forte associazione (come stima puntuale) tra inquinamento dell'aria ed eventi sanitari è osservabile e documentabile solo per questa popolazione. Le stime per la città di Taranto nel suo complesso sono in generale attenuate come ci si aspetta dall'analisi dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria.

Le stime di impatto sono coerenti con l'osservazione della maggiore concentrazione degli inquinanti nei quartieri di Borgo e Tamburi. Per questa popolazione, per la mortalità, si registra un *attributable community rate* di 20,46 per centomila per anno contro 5,87 di Taranto nel suo complesso, per i ricoveri un ACR di 35,98 (malattie cardiache) e 49,24 (malattie respiratorie) contro rispettivamente 13,65 e 32,18 per Taranto nel suo complesso.

Eventuali differenze di segno negativo (decessi attribuibili per Taranto rispetto ai decessi attribuibili per Borgo e Tamburi) sono frutto di variabilità campionaria. L'evidenza empirica è che l'associazione tra inquinanti ed eventi sanitari è solo sostanzialmente presente se consideriamo la popolazione residente a Borgo e Tamburi. Se consideriamo tutta Taranto le stime di associazione si attenuano o scompaiono a causa di una misclassificazione perché vengono considerati insieme esposti e non esposti.

Quali sono i punti di forza dello studio?

Lo studio è condotto usando un disegno e una strategia di analisi consolidata in letteratura. Le stime di effetto per i quartieri di Borgo e Tamburi sono forti e coerenti con la letteratura. Fattori di distorsione e confondimento legato alla stagionalità sono stati controllati con metodi consolidati in letteratura. La misura dell'esposizione si basa su sette monitor con elevata correlazione tra di loro. Una possibile attenuazione di effetto è presumibile per l'analisi su Taranto nel suo complesso. Le stime di impatto sono coerenti con le informazioni sulle emissioni e le concentrazioni misurate dalla rete di

monitoraggio della qualità dell'aria, anche applicando fattori di sconto per la maggior suscettibilità e la quota non di origine industriale.

Quali sono i punti critici dello studio?

La popolazione oggetto di indagine è di piccole dimensioni e le stime hanno ampi intervalli di confidenza.

Considerazioni finali

Per quanto riguarda gli effetti a breve termine delle polveri PM10, l'analisi sulla città di Taranto nel suo complesso ha mostrato un'associazione con la mortalità per cause naturali coerente con quanto registrato in letteratura (una variazione percentuale di 0,8 per cento per incrementi di 10 µg/m³ dell'inquinante). Sui ricoveri si è documentata un'associazione con le malattie respiratorie (una variazione percentuale di 5,8 per cento).

L'analisi ristretta ai residenti nei quartieri Borgo e Tamburi ha mostrato un'associazione con la mortalità per tutte le cause (vp 3,3 per cento), le cause cardiovascolari (vp 2,6 per cento) e respiratorie (vp 8,3 per cento).

Sui ricoveri, l'analisi sui quartieri Borgo e Tamburi ha mostrato un'associazione con i ricoveri per malattie cardiache (vp 5,0 per cento; p=0,051) e respiratorie (vp 9,3 per cento; p=0,002).

Nel periodo esaminato, i decessi e i ricoveri nel breve termine attribuibili alle emissioni derivanti dagli impianti industriali per quanto attiene ai livelli di PM10 superiori al limite OMS sulla qualità dell'aria di 20 µg/m³ per i residenti a Borgo e Tamburi sono 91 (IC80 per cento 55; 127) decessi, 160 (IC80 per cento 106-214) ricoveri per malattie cardiache, 219 (IC80 per cento 173; 264) ricoveri per malattie respiratorie. Scontando una possibile maggior fragilità della popolazione dei due quartieri per effetto di condizioni socio-economiche e lavorative e il contributo di inquinanti da altre sorgenti estranee all'area industriale, i decessi attribuibili diventano circa quaranta (1,2 per cento dei decessi totali, 9 decessi per centomila persone per anno), i ricoveri attribuibili per malattie cardiache settanta (16 ricoveri per centomila persone per anno) e i ricoveri attribuibili per malattie respiratorie cinquanta (11 ricoveri per centomila persone per anno).

Quesito 3

Qual è l'impatto in termini di decessi e di ricoveri ospedalieri per quanto riguarda le patologie croniche, che sono attribuibili alle emissioni in oggetto? Che studio è stato condotto?

Per rispondere al quesito, è stato appositamente condotto uno studio epidemiologico descritto nel capitolo 3. In breve, lo studio è stato condotto con un approccio di coorte di popolazione basato sulla ricostruzione della storia anagrafica di tutti gli individui residenti, il loro successivo *follow-up* la verifica di mortalità, ricoveri ospedalieri, incidenza dei tumori, e il computo dei tassi assoluti e relativi di frequenza di malattia e di mortalità. L'approccio di coorte è ritenuto in epidemiologia quello in grado di valutare in maniera più valida il nesso eziologico tra una esposizione e lo stato di salute di una particolare popolazione esposta. In questo approccio, tutti i soggetti

vengono seguiti nel tempo rispetto alla esposizione di interesse specificatamente definita e sono minori le possibilità di distorsione. L'area considerata in questo studio è quella dei comuni di Taranto, Statte e Massafra.

La coorte è composta dai soggetti residenti al 1 gennaio 1998 e da tutti quelli che sono successivamente entrati come residenti nell'area per nascita o immigrazione fino al 31 dicembre 2010. Le caratteristiche di esposizione considerate sono state:

1. il livello individuale di esposizione a polveri PM10 (emissioni primarie) di origine industriale, stimato per ogni individuo all'indirizzo di residenza alla data di arruolamento attraverso un modello matematico di dispersione degli inquinanti (che tiene conto delle emissioni, della orografia e della meteorologia);

2. l'impiego negli anni '70-'90 (ricostruito mediante i contributi INPS) presso l'industria siderurgica di Taranto e presso i principali impianti di costruzioni meccaniche e navali.

Nell'analisi dei dati si è tenuto conto di un indicatore individuale di stato socioeconomico, calcolato a livello di sezione di censimento della residenza di ciascun soggetto della coorte.

Sono state arruolate 321.356 persone (265.994 soggetti a Taranto, 38.808 a Massafra, e 16.554 a Statte). L'84.9 per cento dei soggetti erano già presenti al 1 gennaio 1998 e il 39.1 per cento abitavano nella stessa residenza del reclutamento da più di 20 anni. Tra i membri della coorte avevano prestato servizio presso società del comparto siderurgico 9.633 soggetti con la qualifica di operaio e 3.923 soggetti con la qualifica di impiegato (almeno una volta). Sono risultati addetti alle costruzioni meccaniche 17.035 soggetti e alle costruzioni navali 1.238 soggetti. Alla fine del *follow-up* (al 31 dicembre 2010) sono risultati deceduti 28.171 soggetti (8.8 per cento). Per 23.004 deceduti entro il 2008 erano disponibili i dati sulla causa di morte dal registro della Asl. È stato possibile acquisire per ogni soggetto, oltre alla causa di morte per i deceduti, la causa di un eventuale ricovero ospedaliero, e l'incidenza di tumore (solo per un periodo di tempo più limitato). Il modello statistico ha stimato i rischi relativi di morte e/o di malattia (*Hazard ratio*) attraverso una analisi di sopravvivenza. I risultati tengono conto, attraverso il modello statistico, del genere, dell'età, e dell'indicatore di stato socioeconomico.

Quali sono i risultati principali dello studio?

Lo studio ha fornito i seguenti risultati:

5. La città di Taranto (e i due comuni limitrofi Statte e Massafra) presentano un quadro sociale variegato con presenza contemporanea di aree a elevata emarginazione e povertà e aree abbienti. A questa stratificazione sociale si associano differenze importanti di salute (e di probabilità di morte). Le classi sociali più basse hanno tassi di mortalità e di ricorso al ricovero ospedaliero più alte di circa il 20 per cento rispetto alle classi sociali più abbienti.

La tabella seguente mostra l'aumento percentuale di mortalità tra le persone che vivono in aree con basso livello socioeconomico rispetto a quelle persone che vivono in aree ad alto livello socioeconomico:

<u>Cause di morte</u>	<u>Maschi</u>	<u>Femmine</u>
Tutte le cause naturali	+ 22 %	+ 18 %
Tumori maligni	+ 18 %	+ 19 %
Malattie cardiovascolari	+ 7 %	+ 3 %
Malattie apparato respiratorio	+ 78 %	+ 31 %

6. Anche tenendo conto degli effetti della stratificazione sociale illustrati, la situazione sanitaria in termini di mortalità e ricoveri ospedalieri non è uniforme nella città. In particolare, tassi più elevati si osservano nei quartieri Paolo VI e Tamburi (che raggruppa i rioni Tamburi, Isola, Porta Napoli, Lido Azzurro). Per questi quartieri, dopo aver aggiustato nella analisi statistica per i differenziali sociali, i livelli complessivi di mortalità e di ricorso al ricovero ospedaliero sono più elevati rispetto agli altri quartieri di Taranto del 27-64 per cento per Paolo VI e 10-46 per cento per Tamburi. Gli eccessi sono sostenuti dai tumori, dalle malattie cardiovascolari e dalle malattie respiratorie, come illustra la tabella successiva.

La tabella mostra gli aumenti percentuali di mortalità per causa in tre quartieri (confrontati con gli altri di Taranto). I valori in grassetto sono statisticamente significativi:

Causa di morte	Maschi			Femmine		
	Tamburi	Borgo	Paolo VI	Tamburi	Borgo	Paolo VI
	%	%	%	%	%	%
Tutte le cause	+12	+7	+27	+9	+1	+28
Cause naturali	+10	+3	+35	+5		+28
Tumori maligni	+11	0	+42			+23
Malattie cardiovascolari	+10	+2	+28	+15		
Malattie cardiache	+9	+3	+27	+24	+4	+22
Malattie ischemiche del cuore	+20	+4	+37	+46	+2	+15
Malattie apparato respiratorio	+8	+5	+64	+9	+9	+26


Risultati analoghi si sono verificati per i ricoveri ospedalieri.

7. L'esposizione a PM10 primario di origine industriale (in grande prevalenza proveniente dalle sorgenti convogliate del complesso siderurgico) è associata in modo coerente con un aumento della mortalità complessivo e con la mortalità e morbosità per cause cardiovascolari (in particolare la malattia ischemica), respiratorie, neurologiche e renali.

La tabella che segue illustra il complesso dei risultati dello studio di coorte relativamente alla mortalità e ai ricoveri ospedalieri per effetto dell'inquinamento. Sono riportati i valori di rischio relativo (RR) (*hazard ratios* dal modello di Cox) che esprimono di quante volte aumenta (o diminuisce) la mortalità o la morbosità per ogni incremento della esposizione a PM10 di origine industriale pari a 10 g/m³. I valori di rischio relativo in grassetto sono statisticamente significativi come si nota anche dai limiti di confidenza al 95 per cento (95 per cento CI). Se per esempio consideriamo la mortalità per eventi coronarici (infarto e angina instabile), la stima di effetto riscontrata è di 1.09, ovvero un aumento nella frequenza di morte per questa causa del 9 per cento per i soggetti che hanno una esposizione a PM10 di origine industriale di 10 g/m³ (coloro che hanno una esposizione a 20g/m³ avranno un incremento di rischio del 18 per cento, coloro che arrivano ad una esposizione di 30g/m³ raggiungono incrementi di rischio del 27 per cento e così via). È opportuno ribadire che tali risultati sono stati depurati nel modello statistico dell'effetto della età, del sesso, della posizione socio-economica e della esposizione lavorativa nei settori siderurgico, costruzioni meccaniche e navali.

CAUSA	Mortalità			Ricoveri Ospedalieri		
	RR	95% CI		RR	95% CI	
<u>Tutte le età</u>						
Tutte le cause	1.02	1.00	1.03			
Cause naturali (001-799)	1.01	1.00	1.03	1.02	1.01	1.02
Tumori maligni	0.99	0.96	1.02	1.02	1.00	1.04
Tumore del polmone	1.01	0.95	1.08	1.06	1.00	1.13
Malattie neurologiche	1.09	0.99	1.20	1.03	1.00	1.06
Malattie cardiovascolari	1.00	0.98	1.03	1.01	1.00	1.03
Malattie cardiache	1.04	1.01	1.07	1.02	1.00	1.03
Eventi coronarici acuti (infarto ed angina instabile)	1.09	1.01	1.18	1.06	1.02	1.09
Malattie apparato respiratorio	0.98	0.93	1.04	1.05	1.03	1.06
Infezioni acute delle vie respiratorie	0.92	0.83	1.03	1.08	1.05	1.10
Malattie renali	1.12	1.01	1.24	1.05	1.03	1.08

A titolo esemplificativo della relazione tra esposizione a PM10 di origine industriale e mortalità per cause cardiache si osservi la figura seguente: all'aumentare dei livelli di esposizione aumenta la probabilità di decesso per malattie cardiache (le linee tratteggiate sono i limiti di confidenza).



La tabella seguente riporta, con analoghe modalità, i risultati principali per quanto riguarda la patologia nei bambini e adolescenti da 0-14 anni. Si noti un effetto statisticamente significativo per i ricoveri ospedalieri per cause respiratorie e un effetto al limite della significatività statistica per i tumori in età pediatrica.

CAUSA	Ricoveri Ospedalieri		
	RR	95% CI	
<u>Età 0-14 anni</u>			
Tumori maligni 0-14 anni	1.25	0.99	1.58
Malattie dell'apparato respiratorio 0-14 anni	1.09	1.06	1.11
Infezioni delle vie respiratorie 0-14 anni	1.12	1.09	1.15

8. La quota relativa di decessi e di patologie attribuibile alla esposizione delle sostanze emesse dal complesso industriale, in particolare a PM10, è illustrato nella tabella che segue. Le stime derivano dai coefficienti di rischio relativo illustrati nelle tabelle precedenti applicati a una esposizione media a PM10 di origine industriale di 8.8 g/m³ della intera coorte come stimato dal modello di dispersione. Vengono mostrati, per ogni causa di morte o di ricovero, la frequenza degli eventi osservati nella intera coorte (casi totali osservati) e il numero di casi attribuibili (con l'intervallo di confidenza della stima) e la percentuale dei casi attribuibili sul totale dei casi osservati (RA per cento). Si noti che i casi attribuibili sono stati calcolati per l'intero periodo di osservazione per la mortalità totale e i ricoveri ospedalieri (1998-2010) e per il 1998-2008 per la mortalità per causa. In sostanza, per citare alcuni dati della tabella, nei 13 anni di osservazione sono attribuibili alle emissioni industriali 386 decessi totali (30 per anno), ovvero l'1.4 per cento della mortalità

totale, la gran parte per cause cardiache. Sono altresì attribuibili 237 casi di tumore maligno con diagnosi da ricovero ospedaliero (18 casi per anno), 247 eventi coronarici con ricorso al ricovero (19 per anno), 937 casi di ricovero ospedaliero per malattie respiratorie (74 per anno) (in gran parte nella popolazione di età pediatrica, 638 casi totali, 49 per anno).

Causa	Mortalità					Ricoveri Ospedalieri				
	Casi totali osservati	Rischio attribuibile				Casi totali osservati	Rischio attribuibile			
		Casi attribuibili	IC 95%	RA%	IC 95%		RA%			
<u>Tutte le età</u>										
Tutte le cause	28.171	386	23	749	1.4					
Cause naturali	22.027	246	0	567	1.1					
Tumori maligni	6.748					12.803	237	0	486	1.8
Tumore del polmone	1.473					1.543	82	0	164	5.3
Malattie neurologiche	595	45	0	94	7.6	6.071	161	0	327	2.7
Malattie cardiovascolari	8.296					41.633				
Malattie cardiache	5.603	198	40	355	3.5	28.810	474	97	851	1.6
Eventi coronarici acuti	956	75	12	139	7.9	5.105	247	93	401	4.8
Malattie apparato respiratorio	1.886					24.851	973	648	1.298	3.9
Infezioni delle vie respiratorie	565					11.390	738	528	947	6.5
Malattie renali	496	50	6	93	10.0	9.974	443	231	665	4.4
<u>Popolazione 0-14 anni</u>										
Tumori maligni						89	17	0	35	19.5
Malattie apparato respiratorio						8.769	638	456	820	7.3
Infezioni delle vie respiratorie						6.281	627	478	776	10.0

Come possono essere interpretati i risultati dello studio alla luce della letteratura scientifica?

Le esposizioni ambientali presenti a Taranto sono già state studiate in diversi contesti ed esiste un solido corpo di evidenze scientifiche in grado di suffragare i risultati per quanto riguarda gli effetti cardiovascolari e respiratori del PM10 (e dei suoi componenti) sulla popolazione generale (ATS, 1996; WHO 2005; Brook, 2010).

Questo studio testimonia anche un effetto per quanto riguarda le malattie neurologiche e renali e i ricoveri per tumore del polmone. Anche gli eccessi riscontrati nel comparto siderurgico, in particolare per tumore della pleura, della vescica e dello stomaco, hanno un grado elevato di plausibilità e si considera l'esposizione ad amianto, ad idrocarburi aromatici policiclici e alla possibile ingestione di polveri minerali. Si noti anche l'eccesso di tumori dei tessuti molli, osservato nella valutazione di incidenza, potenzialmente attribuibile ad esposizione a diossine.

Che periodo di latenza si può presumere tra esposizione a sostanze tossiche e comparsa di effetti sanitari?

La latenza tra inizio della esposizione ed esiti di malattia varia a seconda del processo patologico.

È chiaro che, per quanto riguarda i tumori tra gli adulti (specie i tumori solidi), l'esposizione etiologicamente rilevante è quella

avvenuta 15-30 anni prima della comparsa della malattia. Nel caso dei lavoratori, dunque, le esposizioni avvenute durante gli anni 60-80 possono ritenersi responsabile dei casi di tumore della vescica, dello stomaco e dei tumori dei tessuti molli osservati in questo studio.

Il ragionamento è diverso per le malattie cardiovascolari e per quelle respiratorie, in quanto la latenza tra esposizione ed effetto sanitario è più contenuta poiché diversi i meccanismi fisiopatologici che sottendono il danno biologico. La latenza breve è del resto molto chiara per le malattie respiratorie nei bambini. L'evidenza scientifica su questo aspetto è chiaramente dimostrata dagli studi che sono stati in grado di misurare dopo pochi anni la riduzione degli effetti sanitari al diminuire delle concentrazioni inquinanti (Laden F, Schwartz J, Speizer FE, Dockery DW. Reduction in fine particulate air pollution and mortality: Extended follow-up of the Harvard Six Cities study. *Am J Respir Crit Care Med.* 2006 Mar 15;173(6):667-72). I risultati del Six City Study, per esempio, hanno mostrato che la mortalità associata alla esposizione a polveri è diminuita nel decennio degli anni 1990 rispetto a metà degli anni 1970 e 1980 in modo coerente con la diminuzione della concentrazione di PM 2,5 ambientali e hanno suggerito in un anno la latenza tra esposizione e mortalità attribuibile all'inquinamento atmosferico. Lo studio di Pope et al, (2009) (Pope CA 3rd, Ezzati M, Dockery DW. Fine-particulate air pollution and life expectancy in the United States. *N Engl J Med.* 2009) ha osservato che, al diminuire della concentrazione ambientale di polveri negli Stati Uniti, si osservava negli anni subito successivi un aumento della speranza di vita. Sulla base di tale evidenza scientifica, si può affermare che la esposizione a sostanze tossiche provenienti dal complesso siderurgico durante gli anni dello studio è stata responsabile dell'aumento di mortalità e di morbosità per le malattie non neoplastiche.

Che risultati ha avuto lo studio per i lavoratori del centro siderurgico ?

L'analisi del *follow-up* dei lavoratori che hanno prestato servizio presso l'impianto siderurgico negli anni 70-90 con la qualifica di operaio ha mostrato un eccesso di mortalità per patologia tumorale (+11 per cento), in particolare per tumore dello stomaco (+107), della pleura (+71 per cento), della prostata (+50) e della vescica (+69 per cento). Tra le malattie non tumorali sono risultate in eccesso le malattie neurologiche (+64 per cento) e le malattie cardiache (+14 per cento). I lavoratori con la qualifica di impiegato hanno presentato eccessi di mortalità per tumore della pleura (+135 per cento) e dell'encefalo (+111 per cento). Il quadro di compromissione dello stato di salute degli operai della industria siderurgica è confermato dall'analisi dei ricoveri ospedalieri con eccessi di ricoveri per cause tumorali, cardiovascolari e respiratorie. L'esame dei dati di incidenza tumorale ha mostrato un aumento, anche se basato su pochi casi, dei tumori del tessuto connettivo sia negli operai (3 casi) che negli impiegati (3 casi) del settore siderurgico e un coerente incremento di casi di mesotelioma.

La tabella seguente illustra la stima dei casi di decesso, di ricovero ospedaliero e di incidenza per malattie tumorali e non tumorali tra i lavoratori del settore siderurgico attribuibili alla condizione lavorativa per il periodo di osservazione.

Malattie	Casi attribuibili	
	n.	95% CI
Causa di decesso (1998-2008)		
Tumori maligni	41	0 78
Tumore dello stomaco	18	10 24
Tumore della vescica	11	3 17
Malattie neurologiche	10	2 16
Malattie cardiache	24	0 48
Cause di ricovero ospedaliero (1998-2010)		
Malattie cardiache	164	73 251
Eventi coronarici acuti	52	3 97
Malattie apparato respiratorio	113	50 172
Incidenza tumori (1999-2001, 2006)		
Tumori del connettivo e tessuti molli	6 casi	(3 operai e 3 operai/impiegati)
Mesotelioma	21 casi	(12 operai e 9 impiegati)

Con la presente perizia sono stati notificati i deceduti per tumore della vescica, dello stomaco, malattie neurologiche e incidenza dei tumori dei tessuti molli per sospetta malattia professionale.

Che conclusioni si possono trarre dell'esame dettagliato della sorveglianza dei lavoratori?

Nel capitolo 4 sono state considerate in dettaglio le attività di sorveglianza della salute dei lavoratori dello stabilimento siderurgico. Gli obblighi di legge sono assolti attraverso la valutazione dei rischi, un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e un'attività di sorveglianza sanitaria organizzata e puntuale. Si sono osservati i fenomeni di seguito riportati.

Dal 2002 al 2010 si è osservata una progressiva riduzione percentuale delle idoneità assolute (dall'88,3 per cento del 2002 al 66,1 per cento del 2010) e un parallelo aumento delle idoneità parziali (dall'11,5 per cento del 2002 al 33,5 per cento del 2010). Il fenomeno può essere giustificato solo in parte dall'incremento dell'età media dei lavoratori, mentre potrebbero aver influito i seguenti fenomeni:

la variabilità individuale tra i diversi medici competenti che si succedono nell'attività di sorveglianza sanitaria;

una politica di maggiore cautela da parte dei medici competenti e dell'azienda anche in relazione a pressioni dei lavoratori;

una progressiva alterazione dello stato di salute dei lavoratori in relazione al protrarsi dell'esposizione ai rischi professionali.

L'analisi delle prescrizioni e delle limitazioni ha evidenziato che le misure protettive più numerose sono quelle associate al rischio rumore e al rischio muscolo-scheletrico, mentre quelle connesse al rischio chimico sono numericamente contenute. Tuttavia è diverso il *trend* temporale di tali provvedimenti che è in aumento per il rischio chimico e muscolo-scheletrico, mentre è in sensibile riduzione per il rischio rumore.

Sono state analizzate le malattie professionali denunciate dai lavoratori e quelle indennizzate dall'INAIL dal 1998 al 2010. Dai dati forniti dall'ufficio INAIL di Taranto risultano 1.696 malattie professionali denunciate e 527 indennizzate (31 per cento). Tra le malattie denunciate 234 sono riferite alle malattie da asbesto, di cui 150 sono state indennizzate (rapporto tra malattie indennizzate e malattie denunciate pari al 64 per cento). Ciò testimonia come il rischio asbesto sia un problema reale all'interno dello stabilimento supportato da un elevato numero di casi riconosciuti e da un andamento temporale in continua crescita.

I tumori non da asbesto causati dalle esposizioni professionali e indennizzati dal 1998 al 2010 dall'INAIL sono stati 98, rispetto alle 245 denunce effettuate nello stesso periodo (40 per cento); un'indagine del *trend* temporale mostra un leggero aumento.

Infine, dal confronto con il dato nazionale delle denunce di malattia professionale verificatesi nello stesso periodo nel settore industriale emerge che:

esiste una maggiore frequenza di denunce di malattie respiratorie non da asbesto tra i lavoratori dell'Ilva rispetto al dato nazionale, un segnale di contaminazione ambientale in ambiente di lavoro, certamente compatibile con la particolare tipologia lavorativa;

la consistente denuncia di tumori non da asbesto tra i lavoratori, rispetto al dato nazionale, può essere considerato in relazione all'esposizione a cancerogeni ambientali diversi dall'asbesto (es. IPA e benzene);

la consistente denuncia delle malattie da asbesto tra i lavoratori rispetto al dato nazionale, peraltro riconosciuta dall'INAIL nella maggior parte dei casi, costituisce un segnale di esposizione dei lavoratori all'asbesto.

Quali sono i punti di forza dello studio?

Lo studio epidemiologico sugli effetti a lungo termine ha numerosi punti di forza che lo rendono del resto unico nel quadro nazionale. Tali aspetti possono essere così riassunti:

1. si tratta di uno studio coorte individuale, basato su un grande numero di individui;
2. lo studio aveva forti ipotesi a priori sulle patologie di potenziale interesse;
3. vi è stato un rigore elevato nell'arruolamento della coorte e nella caratterizzazione anagrafica;

4. sono stati reperiti dati di buona qualità sulla storia residenziale ed è stato possibile georeferenziare con metodi automatici un gran numero di soggetti;

5. le esposizioni considerate sono state molteplici e provenienti da fonti esterne e di buona qualità (modello di dispersione ISPESL, versamenti contributivi INPS);

6. gli esiti sanitari indagati sono stati molteplici, di fonti diverse ed indipendenti ed hanno fornito risultati molto coerenti;

7. è stato possibile nell'analisi dei dati controllare per il fattore di confondimento relativo allo stato socioeconomico;

8. i modelli statistici applicati sono avanzati e hanno permesso flessibilità nel controllo del confondimento;

9. sono state condotte numerose analisi di sensibilità che rendono i risultati molto robusti.

Quali sono i punti critici dello studio?

Nella discussione dello studio nel capitolo 3 vengono presi in esame gli aspetti critici che sono solo di seguito riassunti.

1. Il PM10 di origine industriale, come stimato dal modello di dispersione, rappresenta solo un indicatore del complesso delle sostanze inquinanti emesse. Tale indicatore è stato usato nell'analisi e ha indicato una associazione chiara con gli eventi sanitari a priori considerati.

Si conviene però che tale indicatore è pur sempre una stima affetta da errore. Tuttavia, la possibile misclassificazione di questo indicatore rispetto alla vera esposizione della popolazione può essere considerata non differenziale (ossia non c'è ragione di ritenere che l'esposizione sia stata sovrastimata in maniera artificiale tra i casi rispetto ai non casi).

2. Migliore caratterizzazione spaziale delle sostanze emesse in diversi periodi temporali. I modelli di dispersione degli inquinanti nella realtà di Taranto devono tener conto delle modifiche storiche delle emissioni.

3. Valutazione dettagliata della storia residenziale e costruzione di indici di esposizione cumulativa.

4. Aggiornamento dei dati dei registri tumori.

5. Analisi dettagliata degli effetti sanitari, in particolare i tumori per mansione, comparto, durata e latenza.

Considerazioni finali

In conclusione, l'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico ha causato e causa nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e di morte. I modelli di analisi messi a punto hanno consentito di stimare quantitativamente il carico annuale di decessi e di malattie che conseguono all'esposizione all'inquinamento. »

II.2.2.7.4 *Gli esiti dell'incidente probatorio e i rapporti tra l'autorità giudiziaria e le amministrazioni interessate.*

Il procuratore, a seguito del deposito della prima relazione peritale, ha inviato una lettera al Ministero dell'ambiente, al presidente della regione Puglia, al presidente della provincia di Taranto ed al sindaco di Taranto.

In tale lettera il procuratore ha evidenziato come dalla relazione tecnica si desumano elementi conoscitivi tali da destare particolare allarme, che « possono e debbono essere valutati dagli enti diretti destinatari di questa comunicazione, i quali sono titolari di specifici poteri-doveri di intervento in materia ambientale e, soprattutto, di tutela della salute e incolumità delle persone da esercitare senza ritardo ».

L'iniziativa del dottor Sebastio si inserisce in una prospettiva costruttiva di collaborazione istituzionale nella piena consapevolezza che la magistratura non può supplire alle inadeguatezze e inefficienze della pubblica amministrazione, ma certamente può essere di stimolo.

Nel corso dell'audizione il dottor Sebastio ha precisato di non avere avuto ancora alcuna risposta alla lettera, che così concludeva « in vista degli eventuali successivi sviluppi dell'indagine, che rientrano nella competenza di questa autorità giudiziaria, prego volere informare con la massima urgenza questa procura delle iniziative che i soggetti destinatari di questa comunicazione riterranno di adottare ».

Meraviglia molto che nel corso dell'udienza preliminare non abbia partecipato, in veste di persona offesa, il Ministero dell'ambiente.

Sono state poi poste dal presidente Pecorella alcune domande:

« In primo luogo, visto che non è una vicenda di un giorno o due, ma si è accumulata nel tempo, al punto che si sono dovuti abbattere gli animali, il terreno è inquinato, le case sono rosse (le abbiamo viste anche noi) e quant'altro, ci sono stati i controlli che avrebbero dovuto evitare che accadesse tutto questo? Insomma, esiste un'inchiesta sulla mancanza dei controlli? L'altro aspetto attiene all'intervento della magistratura che è vero che non deve ripulire l'aria e il terreno, ma dovrebbe evitare che — e questo è uno dei grandi temi circa i rapporti tra legalità e economia — i reati siano portati a ulteriori conclusioni, come dice il codice. Ci domandiamo se intende affrontare, ed eventualmente come, il fatto che l'intera città di Taranto ruota attorno a questa attività produttiva che, per un altro verso, come sembrerebbe anche dalle fuoriuscite che lei ha definito "fuggitive", rappresenta sicuramente una situazione di rischio per la salute, oltre a dare indizio dell'essere in atto una commissione di reati. Vorremmo, quindi capire se i controlli ci sono stati o meno e, se ci sono stati, come mai si è arrivati alla situazione odierna, e, invece, se non ci sono stati, chi ne è responsabile. L'altro aspetto che ci interessa, anche rispetto a problemi generali di criminalità, riguarda come la magistratura si può opporre di fronte a fenomeni come questi in relazione all'interruzione sia della commissione dei reati, sia della produzione di grandi aziende ».

La risposta del dottor Sebastio è stata del seguente tenore « Per quanto riguarda il primo aspetto, forse qualcosa si intuisce dal

contenuto della mia lettera. I controlli ci sono stati. In passato, l'Arpa, ma anche lo Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) hanno fatto interventi in questa direzione. D'altronde, ciò è dimostrato dalla problematica relativa agli animali da abbattere, alle coltivazioni di cozze e via dicendo.

Ciò nonostante, entrare nel merito di questi controlli è un aspetto diverso. Dico chiaramente che stiamo aspettando il deposito della perizia sanitaria per poi prendere le ulteriori determinazioni.

Per quanto riguarda l'altro punto, il problema di riuscire a coniugare l'aspetto occupazionale e quello della tutela della salute ci crea notevole preoccupazione. D'altronde, quando mi capita qualche volta di parlare in pubblico dico sempre che la nostra Costituzione prevede un certo numero di diritti che hanno la caratteristica di essere assoluti, cioè validi erga omnes, ma anche di tollerare dei contemperamenti. Per esempio, il diritto di proprietà è assoluto, ma, a determinate condizioni, lo Stato può espropriare, per esempio, un terreno. Ciò vale anche per l'inviolabilità del domicilio e per altri casi. Tuttavia, la nostra Costituzione prevede un diritto che, oltre a essere assoluto, è anche, secondo me, incomprimibile, che è quello alla vita e alla salute. La nostra Carta costituzionale non prevede che questo diritto possa essere contemperato con altri diritti; in caso contrario, sono chiare a tutti le possibili conseguenze di una valutazione del genere.

Peraltro, anche in passato, quando ero procuratore della Repubblica presso la pretura mi sono rivolto al sindaco dicendo che l'intervento del magistrato in questa materia non è graduabile. Il magistrato non può aprire tavoli di trattative perché è vincolato dall'obbligatorietà dell'azione penale e da certi riferimenti che il presidente Pecorella ha fatto poc'anzi. Sarebbe, quindi, estremamente auspicabile che l'intervento del magistrato, anche in questo settore, rappresenti l'*extrema ratio*. Il magistrato dovrebbe intervenire solo quando non si è riusciti a conseguire altri risultati, allorché scatta il momento della repressione, che opera, però, sul passato. Per contro, questo è un settore nel quale bisognerebbe privilegiare il momento della prevenzione, che opera nel futuro.

Noi ci rendiamo conto di che cosa ci potrebbe aspettare, cosa che non ci lascia dormire sonni tranquilli. Il magistrato non vive sulla luna.

Quando c'è stata l'udienza a Taranto per la discussione del primo incidente probatorio, davanti al tribunale si è radunato circa un migliaio di giovani, almeno apparentemente senza colori politici, che hanno manifestato affinché sia salvaguardata la loro vita e la loro esistenza. Dall'altra parte, però, ci troviamo di fronte alla realtà dei dipendenti di questi impianti che ritengono che se l'alternativa è ammalarsi di tumore tra vent'anni o morire di fame fra un mese, per il momento, per loro è più importante andare al supermercato a fare la spesa per dare da mangiare alla loro famiglia; poi, fra vent'anni si vedrà.

Questo è estremamente amaro per noi e siamo molto colpiti da questa situazione. Ognuno deve fare il proprio lavoro e noi cercheremo di lavorare in maniera cosciente, consapevole ed equilibrata. »

È stato chiesto dall'onorevole Alessandro Bratti un chiarimento al fine di comprendere se le attività in corso da parte dell'Ilva, che hanno

consentito alla società di ottenere l'autorizzazione ambientale integrata, siano le stesse che vengono suggerite dai periti nella risposta all'ultimo quesito che è stato posto loro.

Ulteriore problema sollevato è quello relativo al rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale che non abbia imposto le prescrizioni necessarie allo svolgimento dell'attività industriale nel rispetto dell'ambiente.

Sul punto il procuratore ha sottolineato la differenza tra le prescrizioni contenute nell'Aia e il parere espresso dai tecnici (di altissimo livello) nominati in sede di incidente probatorio.

La Commissione ha acquisito alcune note della regione Puglia e del Ministero dell'ambiente in merito alla necessità di riesaminare l'Aia già emanata.

Il Ministero ha quindi deciso di disporre il riavvio del procedimento inerente il complessivo riesame dell'Aia, già rilasciata il 4 agosto 2011 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto³⁹.

Evidentemente l'istruttoria è stata riaperta a seguito delle perizie tecniche effettuate nell'ambito del procedimento penale avviato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto.

II.2.2.8 *Le dichiarazioni rese alla Commissione dai rappresentanti dell'Ilva in merito agli esiti dell'incidente probatorio*

Dopo l'audizione del procuratore della Repubblica di Taranto, dottor Sebastio, è pervenuta alla Commissione una richiesta da parte dei rappresentanti dell'Ilva al fine di essere sentiti in sede di audizione in merito agli stessi temi sui quali è stato sentito il procuratore, ossia il procedimento in corso presso la procura di Taranto del quale si è ampiamente trattato nei paragrafi precedenti.

Sono stati, quindi, auditi Luigi Capogrosso, gestore dell'impianto Ilva di Taranto, Negri Eva, consulente dell'Ilva, Perli Francesco, avvocato e Tomassini Renzo, responsabile ecologia dello stabilimento Ilva di Taranto.

Naturalmente non è un contraddittorio instaurato a fini processuali, né si tratta di stabilire in Commissione se siano stati consumati reati, di che tipo, da quali soggetti. Come più volte è stato evidenziato, si tratta di accertamenti complessi e non rientra nei compiti della commissione stabilire chi abbia ragione, se l'accusa o la difesa. Sarà evidentemente il tribunale a doverlo decidere.

Quello che interessa alla Commissione è comprendere se gli animali abbattuti contenessero tracce di diossina dello stesso tipo di quella prodotta dallo stabilimento Ilva, se i responsabili dell'Ilva abbiano elementi per smentire tale dato inquietante, se si pone comunque un problema di accumulo di diossina che pregiudica anche la catena alimentare, a prescindere dal livello delle emissioni attuali, se vi sia un aumento di mortalità riconducibile all'attività dell'Ilva, o comunque degli insediamenti industriali tutti che insistono sull'area di Taranto.

(39) Doc. n. 1137/2.

Il dottor Capogrosso, dopo avere evidenziato che dal 1995 ad oggi sono stati investiti circa 4 miliardi di euro in opere di efficientizzazione e di ambientalizzazione degli impianti dell'Ilva, ha affrontato le questioni concernenti:

il rilascio dell'Aia da parte del MATTM;

l'incidente probatorio relativo alla perizia chimica e a quella epidemiologica, su cui poi si è maggiormente soffermato l'avvocato Perli.

Con riferimento al rilascio dell'Aia ha dichiarato: « Nel 2006 è iniziato il procedimento dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia). È stata a Taranto per un anno intero una segreteria tecnica nominata dal Ministero dell'ambiente con lo scopo di instradare la procedura di Aia. Durante questo periodo questa segreteria ha analizzato le nostre proposte di adeguamento e migliori tecniche disponibili secondo il decreto-legge del 2005 e ha potuto effettuare verifiche sul campo degli impianti, dei processi e delle misure da prendere. Nel 2007 abbiamo presentato al Ministero dell'ambiente la procedura ufficiale di richiesta di Aia che si è conclusa nel 2012, con l'ultima conferenza di servizi avvenuta nel luglio 2011. Il decreto è stato emanato il 23 agosto 2011.

Il decreto di Aia è stato un importante passo autorizzativo per lo stabilimento di Taranto. Si tratta di un documento di 1.100 pagine diviso in tre parti fondamentali: la prima è sulla conformità di impianti, processi e procedure al decreto-legge del 2005 in materia di migliori tecniche disponibili; la seconda parte è il Pic, parere istruttorio conclusivo, che fissa i limiti di emissione dei vari processi e dei vari impianti. Questi limiti, rispetto a quelli vigenti precedentemente all'Aia, sono stati mediamente abbassati del 50 per cento diventando più severi. In alcuni casi, per esempio nel caso dell'agglomerato del cammino E312 per le polveri, è stato posto un limite di 40 milligrammi, più severo delle prestazioni previste con le *bref* vigenti nel 2001 che imponevano un valore limite per gli impianti di abbattimento dei fumi di 50 milligrammi.

Altro limite restrittivo è stato imposto sulla diossina, sempre per il cammino E312, che a partire dal 1° gennaio 2011 è stato portato a 0,4 nanogrammi per normal metro cubo, limite abbastanza comune all'interno degli impianti dell'unione europea.

L'altro punto importantissimo dell'Aia è sviluppato nella terza parte e riguarda un piano di monitoraggio a supporto delle tecnologie e tecniche utilizzate per tenere sotto controllo costantemente sia le performance degli impianti sia i limiti emissivi che devono essere nei limiti di legge.

Questo piano di monitoraggio e controllo ha incrementato notevolmente le frequenze e i campionamenti di controllo, ma anche la quantità di variabili da controllare rispetto al precedente decreto n. 203, per cui è un piano di monitoraggio e controllo poderoso. Il 23 febbraio abbiamo presentato al ministero dell'ambiente, all'Ispra, preposta per questo controllo, il piano di attuazione di questo piano di monitoraggio e controllo.

All'interno di tutto questo processo autorizzatorio si è inserita l'inchiesta sull'incidente probatorio, partita nel luglio 2010 e che si sta concludendo adesso: il 30 marzo sarà il dibattimento presso il Gip per la seconda perizia, quella medica.

In merito a questo incidente mi limito a esprimere un giudizio aziendale dopo aver analizzato con i nostri consulenti l'aspetto delle due perizie presentate. Quella chimica doveva rispondere a certi quesiti sul tipo di inquinanti, sulla conformità alle normative, sul confronto con le performance dei nostri impianti con le migliori tecniche disponibili e sulla nostra posizione.

Analizzando bene le perizia tecnica, non solo leggendo i quesiti, si nota una certa discrepanza tra la certezza che esprimono nel rispondere ai quesiti e ciò che, invece, emerge dalla lettura del testo che lascia spazio a parecchi dubbi e, soprattutto, in molti casi non chiarisce il metodo con cui sono arrivati a certe conclusioni. Ci lascia molto dubbiosi sul risultato nonostante anche i periti, nella maggior parte dei casi, abbiano certificato il rispetto dei limiti di legge. »

Con riferimento allo stato di attuazione delle prescrizioni imposte nell'Aia rilasciata dal ministero dell'ambiente, il dottor Capogrosso ha evidenziato come si tratti di interventi scadenzati nel tempo.

La parte più consistente in termini di investimenti è stata già fatta, mentre devono essere completate le opere di copertura dei nastri trasportatori che si sviluppano su circa 200 chilometri di lunghezza. Si tratta di un'opera di copertura che l'Ilva aveva già avviato da tre anni, ma si tratta ancora di un *work in progress*.

È un lavoro, ha aggiunto il dottor Capogrosso, che non si è mai interrotto e che viene sempre monitorato dagli organi di controllo.

Con riferimento alla necessità di riaprire l'autorizzazione integrata ambientale ha dichiarato: «L'Aia è stata pubblicata il 23 agosto e per quanto ci riguarda non ci sono situazioni particolari. Per esempio, gli ultimi dati sul benzoapirene nella città di Taranto con cui abbiamo chiuso l'anno 2011 indicano un valore di 1,13 nanogrammi a metro cubo, laddove il valore obiettivo è 1. Negli anni precedenti eravamo a 1,2 o a 1,3 per cui siamo in una fase di miglioramento. Chiaramente con tutte le azioni intraprese già nell'Aia prima e con le prescrizioni che stiamo attuando pensiamo di migliorare. Il cammino è già prescritto, quindi non vedo necessità di cambiare.

Sotto l'aspetto tecnologico, abbiamo studiato anche perché abbiamo partecipato come siderurgici e come Eurofer, in sede comunitaria, alla stesura delle *Bat conclusions*, ossia le nuove normative di riferimento in termini sia di limiti emissivi sia di tecnologie disponibili. Le tecnologie devono essere disponibili, provate e sostenibili anche dal punto di vista aziendale.

All'orizzonte non c'è niente di nuovo se non un inasprimento dei limiti nelle *Bat conclusions*, di cui alcune già recepite nell'Aia. Facevo riferimento al limite di polveri dell'agglomerato di Taranto che, rispetto a un valore europeo, almeno prima dell'emissione di queste

Bat conclusions uscite l'8 marzo, era fissato, per gli impianti che avevano l'elettrofiltro come il nostro, a 50 milligrammi.

L'Aia di Taranto già ad agosto prevede 40 milligrammi e le nuove *bat conclusions* per il sistema a elettrofiltro prevede un limite nel range tra 20 e 40, per cui l'adozione di queste nuove *bat* non sconvolgerà, a nostro avviso, la situazione di Taranto. Certo, porrà delle restrizioni maggiori su qualche altro limite della polvere, ma che ritengo ampiamente raggiungibile dalla performance dei nostri impianti. Non mi aspetto rivoluzioni in questo senso.

Per quanto riguarda gli accordi di programma: abbiamo sempre adempiuto a livello locale a una serie di attività concordate con l'istituzione anche prima dell'Aia. Noi ci siamo trovati avanti in molte delle prescrizioni proprio perché avevamo iniziato prima con questi rapporti istituzionali con la regione, il comune e la provincia.

All'ultimo firmato nel 2006 manca un solo impegno da parte nostra per adempiere alle attività previste, ossia una barriera di contenimento delle polveri che sarà collocata lungo il perimetro dei parchi minerali lungo la strada per Statte, con un'altezza di 21 metri, cioè circa una volta e mezzo l'altezza dei cumuli, per abbattere le polveri essenzialmente pesanti, almeno quelle in uscita da quel lato per il vento che spira da nord a nord-ovest e che porta verso Tamburi.

Questo impianto è stato anche prescritto nell'Aia, è un impegno a cui stiamo lavorando e pensiamo che entro il 2012 sarà operativo. Siamo nella fase progettuale, acquisteremo i materiali e seguirà il montaggio. Il programma lavori prevede di completare tutto entro l'anno.

Questo è l'ultimo impegno che toccava all'azienda per adempiere agli impegni presi con l'autorità, ma debbo dire che, anche da parte delle autorità c'era un impegno per rendere efficace questo impianto di chiusura delle colline ecologiche. Lo stabilimento di Taranto, dal lato di Tamburi, è separato da due colline ecologiche di un'altezza, tra la rete e la collina, di circa 28 metri. Queste due colline sono interrotte al centro da una strada, che collega Statte con Tamburi. Questa strada non è di proprietà Ilva. Tra il 2004 ed il 2005 avevamo fatto un progetto di chiusura di questo "canale". A nostro avviso, studi fluido-dinamici dimostrano come il vento si incanala in quella zona aumentando notevolmente, per un effetto Venturi, la velocità e risolvendo le polveri nella zona Tamburi. Pensavamo di chiuderlo. Il progetto è stato pensato in sede di accordo con la regione che con altri enti ha preso l'impegno di realizzarlo. Senza la chiusura della strada, insieme alla rete frangivento, l'efficacia di quello che realizzeremo sarà limitata. Sicuramente, rallenteremo la velocità del vento, ma senza un'ulteriore barriera, in quella zona il vento riprenderà energia e risolleverà di nuovo le polveri. Non conosco lo stato dell'arte per quello che riguarda gli impegni delle istituzioni. Di fatto, che io sappia, fino adesso non c'è ancora una data di esecuzione di questo progetto, peraltro già su carta ».

Sulle questioni attinenti alle perizie si è poi soffermato l'avvocato Perli il quale, dopo avere evidenziato che analoghe consulenze erano

state effettuate per conto della procura nel 2008 ed avevano concluso in senso sostanzialmente favorevole all'Ilva, ha evidenziato quelli che sono, dal punto di vista dell'Ilva, gli elementi che rendono inattendibili e criticabili le perizie disposte nel corso dell'incidente probatorio.

Con riferimento alla perizia chimica, sono state espresse critiche per il fatto che i periti avrebbero utilizzato come parametri di riferimento norme non ancora vigenti nel nostro ordinamento: « Una perizia è quella dei cosiddetti chimici, quattro esperti nominati dal tribunale; l'altra è quella dei cosiddetti medici. Quando il procuratore Sebastio è venuto davanti a questa Commissione la seconda perizia non era ancora stata resa pubblica e a questo proposito farò delle osservazioni.

Vado a spiegare perché criticiamo e diamo un giudizio di inattendibilità di queste due perizie. Ilva ha chiesto un parere *pro veritate* a otto tra i più noti scienziati italiani nel mondo dell'epidemiologia e della medicina. Produrremo questo parere in giudizio, esso evidenzia molti limiti e criticità delle perizie compiute, in particolare due sono gli elementi.

Nella perizia presentata a febbraio dai chimici – potete verificarlo a pagina 512, spero che la Commissione acquisisca le due perizie nella loro interezza e ufficialmente, poi faremo avere anche i pareri pro veritate dei nostri tecnici – i periti indicano i riferimenti normativi vigenti per rispondere a un quesito del giudice in forza del quale hanno operato le loro valutazioni. Tra questi riferimenti, secondo i periti, c'è la direttiva 2010 n. 75 dell'unione europea e il *Bref iron and steel production final draft* version del 24 giugno 2011, i due documenti fondamentali da un punto di vista normativo, per valutare se Ilva opera in conformità alle norme di legge o meno.

Tuttavia, hanno considerato vigenti due normative che ciascuno di noi può facilmente verificare non essere ancora in vigore. Nella direttiva dell'Unione europea, all'articolo 80 è scritto che la direttiva entrerà in vigore il 7 gennaio 2013, gli Stati membri hanno un anno di tempo per recepirla nell'ordinamento nazionale e all'articolo 21 è detto che per le Aia già rilasciate, l'amministrazione, cioè il Ministero dell'ambiente, ha quattro anni di tempo per introdurre le tecnologie che derivano dalla nuova direttiva 2010/75.

Il primo errore commesso dai periti, quindi, è di aver considerato operativa una norma di legge fondamentale che non è ancora vigente perché non è ancora stata recepita dal legislatore italiano.

Il secondo errore è che è stato considerato vigente il *Bref iron and steel production* del 24 giugno 2011, che è un *working draft in progress*; ciò è scritto su ogni pagina delle 400 del *bref*, per cui non si può non capire che un *working draft in progress* è una bozza suscettibile di modificazioni.

Le *Bat conclusions* – questo *bref* cambia il sistema, l'indicazione delle tecnologie per l'industria siderurgica – sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 marzo 2012 e secondo l'articolo 23 della nostra Costituzione, nessun cittadino, nessuna impresa può essere assoggettata a prestazioni anche economiche se non previste da una norma di legge che naturalmente il legislatore ha inteso vigente.

La critica di inattendibilità della prima perizia deriva dal fatto che è stata redatta sulla base di un quadro normativo non vigente. Sarebbe come se, per valutare se la mia automobile euro5 possa andare in circolazione oggi, pretendessero di valutarla sulla base delle specifiche tecniche che in sede europea stanno discutendo di emanare con la direttiva euro 12, vigente per le automobili che saranno prodotte tra sei o sette anni.

Questa è la prima critica fondamentale che ciascuno di voi può verificare prendendo i due testi normativi, la perizia dei consulenti, tra cui non c'è alcun giurista, a pagina 512 e verificando che in tutte le tabelle il raffronto è stato fatto col *working draft in progress*. »

Con riferimento alla perizia epidemiologica effettuata dai medici, sono state avanzate critiche nell'individuazione del parametro di riferimento utilizzato, ossia il limite ottimale indicato dall'organizzazione mondiale della sanità, che non è un limite di legge, ma un valore obiettivo, oggi non conseguibile e che dovrà essere conseguito nei prossimi anni.

In particolare, l'avvocato Perli ha precisato: « Doveva essere applicato il valore di 40 microgrammi al metro cubo che è il limite di legge vigente oggi in Italia fissato dal decreto legislativo n. 155 emanato il 31 agosto 2010. Non si può, dunque, neanche parlare di un limite datato, obsoleto e da aggiornare, esso è stato indicato meno di due anni fa. Naturalmente tra 20 e 40 microgrammi al metro cubo esiste una notevole differenza. Ilva ha incaricato degli esperti professori universitari, tra cui la professoressa Negri dell'istituto Mario Negri di Milano, che potrà aggiungere qualcosa sul punto. Applicando il modello statistico e matematico e utilizzando il limite dei 40 microgrammi al metro cubo non esiste a Taranto alcun eccesso di mortalità o di malattia nella popolazione. I limiti riscontrati dagli stessi periti a Taranto per il PM10 variano dai 22 ai 33 microgrammi al metro cubo, per cui sostanzialmente siamo ben e sempre al di sotto dei 40 microgrammi al metro cubo dei limiti fissati e valevoli per tutta Europa. Riporto degli esempi, ma potremo fornirvi anche tutta la documentazione scientifica: uno studio in regione Lombardia, a cui ha partecipato uno dei periti nominati dal tribunale, ha evidenziato che il limite medio costante in tutta la regione Lombardia di PM10 si colloca sopra i 50 microgrammi al metro cubo, 52,4 a Milano, 50,3 a Cremona e così via. A Taranto abbiamo un limite medio che si assesta intorno ai 25 microgrammi al metro cubo.

È chiaro che riteniamo che sia stata una carenza molto grave della perizia non applicare il limite di legge perché questo è stato scelto, come si legge all'articolo 2 della direttiva, sulla base delle ricerche compiute dalle autorità sanitarie di tutti i Paesi europei per stabilire qual è il compromesso obiettivo che tutela la salute e la ragione della produzione. Diversamente, in tutta Europa non si sarebbe raggiunto questo limite e non si sarebbe potuto conseguire questi limiti. »

Con riferimento al contenuto della perizia epidemiologica depositata presso il tribunale di Taranto è stata audita la dottoressa Eva Negri, consulente dell'Ilva. In particolare, il presidente Pecorella ha chiesto se nella perizia epidemiologica vi fossero i dati di confronto sulla mortalità nell'area vicino o interna all'Ilva rispetto ai dati

nazionali o ai dati di Taranto, o se i dati di confronto abbiano riguardato un'area più estesa. La dottoressa si è espressa nei seguenti termini:

« Nella perizia medica sono presentati tre diversi tipi di studi. Uno riguarda i lavoratori nel comparto siderurgico residenti a Taranto e in altre due comuni che hanno lavorato tra il 1974 e il 1998, quindi non riguarda l'attuale proprietà dello stabilimento perché è basato, essenzialmente, su ciò che è avvenuto prima della metà del 1995.

Un altro studio riguarda gli effetti dell'inquinamento da particolato a lungo termine e si basa su dati che vanno dal 1998 al 2010, ma è uno studio a lungo termine in cui gli stessi periti asseriscono che la misura epidemiologica rilevante dal punto di vista eziologico sarebbe l'esposizione cumulativa fin dai venti-venticinque anni prima del decesso o dell'evento sanitario quando parlano di ricoveri.

Siccome loro considerano gli eventi sanitari e i decessi avvenuti tra 1998 e 2010, se si va indietro di 20-25 anni, si parla di esposizioni che partono perlomeno dal 1973, per cui anche questo non è pertinente alla situazione attuale, ma riguarda quello che è avvenuto in un passato piuttosto lontano.

Lo studio che riguarda, invece, l'attuale situazione è quello che indaga gli effetti dell'esposizione a PM a breve termine nel periodo tra il 2004 e il 2010, quindi guarda l'associazione tra i livelli giornalieri di particolato e la mortalità. Questo è lo studio di cui parlava l'avvocato Perli.

Per quel che riguarda questo studio a breve termine, hanno fatto una stima della mortalità associata a un incremento di 10 microgrammi per metro cubo di PM, poi hanno stimato la quota attribuibile ai superamenti dei 20 microgrammi a metro cubo (...) di PM10 »

Il dato evidenziato dalla dottoressa è quello per cui nella perizia dei consulenti sarebbe stato stimato un inquinamento da PM legato alle fonti industriali – nulla di specifico per l'Ilva – stimate in 8,8 microgrammi al metro cubo come media annuale per tutta Taranto, più alta in alcuni quartieri, i più vicini a Ilva e l'area industriale in generale, ossia il quartiere di Tamburi e quello di Paolo VI.

« (...) Non c'è mai un dato di quanto PM è causato da Ilva. Affermano che, della quantità di quello industriale, siccome Ilva ne produce tanto, verosimilmente una buona parte è dovuto a Ilva, ma non è quantificata la parte che le è specificatamente legata. » In merito alla riconducibilità della diossina rinvenuta negli animali abbattuti a quella proveniente dall'Ilva, l'avvocato Perli ha evidenziato come l'Ilva abbia criticato i risultati della perizia su questo punto, in quanto nella perizia non sarebbero stati considerati i siti contaminati del comparto industriale di Taranto e vicini all'insediamento produttivo di Ilva, ex Matra ed Eurecology, l'inceneritore comunale, quello ospedaliero, il termovalorizzatore di Massafra.

Ha poi prodotto un certificato della diossina rinvenuta nell'area dell'ex Matra, che è vicina allo stabilimento di Ilva, e che non è stata mai bonificata: « per questo stabilimento, dove andavano a pascolare gli animali, in cui è stata ritrovata la diossina, il certificato evidenzia una concentrazione di 15.978 nanogrammi per chilo di diossine e

furani. Tenete conto che il limite di legge per i siti industriali è di 100, quindi qui riscontriamo una concentrazione di diossina che eccede 159 volte il limite di legge.

Nella perizia, a pagina 142, non si è considerato questo documento, che pure è nella disponibilità di Arpa. I periti sostengono che non sarebbero stati rinvenuti elementi di particolare significatività. Questo è un esempio, ma è riconducibile a un'intera situazione di contaminazione presente nell'area di Taranto e che non è ascrivibile a Ilva ».

In termini ugualmente critici si è espresso il responsabile ecologia dello stabilimento di Taranto, Renzo Tomassini: « Uno dei limiti che abbiamo riscontrato nella perizia sugli aspetti chimici è proprio quello della ricostruzione delle *finger print*. Per comparare, infatti, *finger print* relative a matrici differenti, hanno preso in esame aghi di pino, terreni, aria, emissioni, di tutto, quindi con unità di misura estremamente differenti. Uno dei sistemi per verificare eventuali sovrapposizioni è di costruire le *finger print*, che non sono altro che il rapporto della concentrazione di un congenere rispetto alla somma dei congeneri tossici, i 17 congeneri delle diossine esaminati.

Secondo i periti c'è sovrapposibilità e, soprattutto, nella parte delle conclusioni, appena letta dal signor presidente, sostengono una correlazione stretta tra le *finger print* delle matrici ambientali e quelle dovute alle emissioni di Ilva, correlazione assolutamente non dimostrata per il semplice fatto non c'è l'analisi statistica.

La comparazione tra *finger print* di un numero elevato di campioni deve passare necessariamente da un'analisi statistica dei dati stessi, altrimenti diventa semplicemente un confronto visivo: vedo la barra di un congenere e mi sembra che somigli a quella che trovo in un'altra *finger print*, che è esclusivamente la valutazione che, a nostro avviso, è stata fatta perché non è riportato nella relazione nessun indice di correlazione, neanche tra gli allegati.

Per quello che riguarda, in particolar modo, le *finger print* degli animali, vorrei sottolineare alcuni aspetti. Innanzitutto, non tutti gli allevamenti nei dintorni dello stabilimento sono stati interessati in pari misura, come se la diossina fosse selettiva. Quella riportata, infatti, dai periti è una cartina a macchia di leopardo.

Questo aspetto era già stato fatto rilevare anche nella perizia del professor Liberti, consulente del pubblico ministero, di cui si parlava stamattina, che aveva addebitato questa differenza a modalità gestionali degli allevatori, tra l'altro in una situazione confinata al 2008. Solo in quell'anno, che mi risulti, sono stati, infatti, riscontrati questi superamenti.

In secondo luogo, gli stessi periti asseriscono, a un certo punto, che le *finger print* riscontrate nei reperti animali non sono direttamente collegabili a quelle che hanno trovato nell'ambiente a causa di una serie di fenomeni metabolici che le modificano all'interno delle parti grasse, dove tendenzialmente vanno ad accumularsi queste sostanze, e addebitano ciò al fatto che non tutti i congeneri delle diossine e dei furani sono assimilati alla stessa maniera.

La loro premessa, dunque, è che non si conoscono i processi metabolici e concludono affermando che, in ogni caso, sono comparabili a quelli di Ilva. Questa mi pare estremamente sportiva come affermazione.

L'altra condizione che vorrei evidenziare è che rispetto all'istituto zooprofilattico di Teramo, quello che ha effettuato le analisi in base alle quali è nato il problema, sono completamente differenti le analisi effettuate dal laboratorio di cui si sono serviti i periti, quindi uno dei due laboratori probabilmente ha, in qualche modo, fornito dati non del tutto corretti, o perlomeno non confrontabili in termini di entità – in alcuni casi gli scostamenti sono del 50 per cento – né in termini di congeneri. Aver, dunque, concluso che quello che si è trovato negli animali è comparabile a ciò che, in qualche modo, è immesso nell'ambiente da Ilva quando ci sono queste differenze analitiche e quando loro stessi ammettono di non sapere cosa è assimilato all'interno degli animali per effetto metabolico, mi pare estremamente forzato. »

II.2.2.9 *I dati rappresentati dall'arpa puglia nell'ambito del convegno « Industria e ambiente » tenutosi a Terni 22/23 marzo 2012)*

Nell'ambito del convegno »Industria e ambiente – Storia e futuro dello sviluppo in Italia« tenutosi a Terni dal 22 al 23 marzo 2012, il dottor Roberto Giua, direttore del centro regionale Aria di Arpa Puglia ha illustrato il caso dell'Ilva di Taranto⁴⁰. I dati esposti dal dottor Giua sono di seguito sintetizzati.

Sulla base dei dati riportati dall'Eper (*European pollutant emission register*), nel 2004 il 94,25 per cento delle emissioni di impianti industriali in Italia proveniva dal comparto metallurgico e nello specifico il contributo dell'Ilva di Taranto rappresentava l'88 per cento del totale. Il contributo totale in termini di emissioni di diossine da parte dell'Ilva di Taranto è stato costantemente più alto della media nazionale e il più elevato tra quelli relativi alle province italiane. Nel corso dei monitoraggi effettuati da Arpa per la ricerca di diossine, pcb, ipa totali e benzo(a)pirene in aria nell'area potenzialmente interessata dalle emissioni provenienti dall'Ilva, sono state registrate concentrazioni elevatissime di tali inquinanti. In particolare i dati relativi al 2008 per la città di Taranto hanno mostrato il costante superamento del valore limite imposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 per il benzo(a)pirene nel PM10 nei mesi agosto-dicembre nell'area di via Machiavelli, nelle immediate vicinanze dell'Ilva. Proprio al 2008 risale l'allarme sanitario, con ampia eco sugli organi di stampa, conseguente alle analisi effettuate dalla Asl di Taranto sugli alimenti. Nel corso di tale campagna furono controllati sedici allevamenti ovi-caprini e furono prelevati ottantaquattro campioni da aziende zootecniche per la ricerca di diossine e Pcb diossina-simili nel latte, nei prodotti caseari, nelle carni (muscolo, fegato e grasso). Sette allevamenti su sedici e trentuno campioni su ottantaquattro risultarono non conformi. In particolare fu registrato un picco di 279 pgTEQ/g grasso nel fegato degli agnellini di trenta giorni a fronte di un valore consigliato dalla EFSA (*European food safety authority*) di 12 pg/g.

Il dottor Giua ha quindi segnalato alcune criticità derivanti dai limiti di emissione imposti dalla vigente normativa nazionale (decreto legislativo n. 152 del 2006) per il parametro »diossine e furani« pari a 10mila ng/Nm³ a fronte di limiti ben più bassi applicati a livello europeo (vedi tabella seguente).

(40) Doc. n. 1178/1.

Valori dei limiti di emissione vigenti o proposti per questa tipologia di impianti in altri Paesi

Paese	Limite di Emissione PCDD/F	Commento
Austria	0,4 ng I-TEQ/m ³	Applicabile ai nuovi impianti, costruiti dopo il 2001
Belgio	2,5 ng I-TEQ/m ³	Per impianti esistenti
Canada	0,2 ng I-TEQ/m ³	Per i nuovi impianti
	<1,35 ng I-TEQ/m ³	Per impianti esistenti, da conseguirsi entro il 2002
	<0,5 ng I-TEQ/m ³	Per impianti esistenti, da conseguirsi entro il 2005
	0,2 ng I-TEQ/m ³	Per impianti esistenti, da conseguirsi entro il 2010
Germania	0,1 ng I-TEQ/m ³	Obiettivo
	0,4 ng I-TEQ/m ³	Limite superiore
Giappone	0,1 ng WHO-TEQ/m ³	Per nuovi impianti
	1 ng WHO-TEQ/m ³	Per impianti esistenti
Paesi Bassi	0,4 ng I-TEQ/m ³	Per impianti esistenti
	0,1 ng I-TEQ/m ³	Desiderabile
UK	2 ng I-TEQ/m ³	Per impianti esistenti
	0,1- 0,5 ng I-TEQ/m ³	Benchmark

A fronte di tale situazione, la regione Puglia nel 2008 ha emanato una legge regionale (legge regionale n. 44 del 2008), fissando, per le emissioni di diossine e furani, limiti più bassi della norma nazionale.

In particolare, tale legge regionale riportava, nella prima versione quanto segue:

Art. 2 - (Valori limite di emissione nell'atmosfera)

1. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo di Aarhus, tutti gli impianti di cui all'articolo 1 di nuova realizzazione, dovranno adeguarsi ai valori limite ottenibili con l'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili. In particolare, in fase di esercizio, non devono essere superati i seguenti valori limite di emissione, per i gas di scarico:

-Somma di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) 0,4 ngTEQ/Nmc

2. Tutti gli impianti già esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai su citati valori limite, valutati sulla base dei criteri indicati dal Protocollo di Aarhus, secondo il seguente calendario:

Somma di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF)

a partire dal 1° aprile 2009 → 2,5 ngTEQ/Nmc

a partire dal 31 dicembre 2010 → 0,4 ngTEQ/Nmc

3. I valori limite suddetti sono riferiti ad un tenore di ossigeno, da determinarsi per lo specifico impianto. Tale tenore di ossigeno sarà fissato nel piano di campionamento di cui all'art. 3

A seguito delle polemiche sorte in merito alla possibilità di poter raggiungere tecnicamente un limite così basso e ai costi che tale imposizione avrebbe determinato per le imprese ed in particolare per l'Ilva nel breve termine, anche in considerazione della pendenza dell'Aia nazionale per lo stabilimento, fu costituito un tavolo tecnico tra regione Puglia e ministero dell'ambiente. Sulla base degli esiti di tale tavolo la legge regionale fu modificata come segue:

Art. 2 - (Valori limite di emissione nell'atmosfera)

1. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo di Aarhus, tutti gli impianti di cui all'articolo 1 di nuova realizzazione, dovranno adeguarsi ai valori limite ottenibili con l'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili. In particolare, in fase di esercizio, non devono essere superati i seguenti valori limite di emissione, per i gas di scarico:

-Somma di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) 0,4 ngTEQ/Nmc

2. Tutti gli impianti già esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai su citati valori limite, valutati sulla base dei criteri indicati dal Protocollo di Aarhus, secondo il seguente calendario:

Somma di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF)

a partire dal 30 giugno 2009 → 2,5 ngTEQ/Nmc

a partire dal 31 dicembre 2010 → 0,4 ngTEQ/Nmc

3. I valori limite suddetti sono riferiti ad un tenore di ossigeno, da determinarsi per lo specifico impianto. Tale tenore di ossigeno sarà fissato nel piano di campionamento di cui all'art. 3

Art. 3 – Si aggiunge:

l bis. Il valore di emissione, da confrontare con i valori limite al fine della verifica di conformità, è calcolato come valore medio su base annuale e viene ricavato secondo la seguente procedura:

a) si dovranno effettuare almeno tre campagne di misura all'anno;

b) ogni campagna sarà articolata su tre misure consecutive, con campionamento di 6 - 8 ore ciascuna;

c) il valore di emissione derivato da ciascuna campagna sarà ottenuto operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione dell'incertezza pari al 35% per ciascuna unità di misura;


d) le misure saranno riferite al tenore di ossigeno misurato;

Successivamente nell'ambito del protocollo integrativo dell'accordo di programma per l'«area industriale di Taranto e Statte» è stato definito, da Ispra di concerto con Arpa Puglia, un protocollo


operativo dei monitoraggi delle emissioni di diossine da effettuare sull'Ilva.

Il 1° luglio 2009, l'Ilva ha messo in funzione l'impianto di abbattimento delle emissioni mediante urea e calce. A seguito dell'entrata in funzione dell'impianto si è registrata una ulteriore diminuzione delle emissioni di diossine e furani, così come risulta dal seguente grafico.

Andamento diossine al camino e 312



L'evoluzione dei risultati del monitoraggio al camino E312 di Ilva, in termini di emissioni dal 2007 al 2010 è rappresentata nella figura seguente.



Particolarmente interessante è il dato fornito da Arpa Puglia sulle emissioni in massa di diossine e furani connesse all'evoluzione impiantistica, riportato nella tabella seguente.

Evoluzione impiantistica	emiss. massica g/anno
Due impianti agglomerazione	786
Prima nuovo impianto abbattimento	449
Con MEEP e ESP (2007-2008)	180
Con aggiunta urea (2009-2010)	26
Con aggiunta carbone (inizio 2011)	28
Con aggiunta carbone (fine 2011)	3,4

Si osserva che, precedentemente all'introduzione dei nuovi sistemi di abbattimento delle emissioni, la quantità di diossine e furani emessa dall'Ilva era particolarmente rilevante (quasi un kg/anno).

Il dottor Giua, in merito alle perizie tecniche depositate dalla procura di Taranto, ha inoltre confermato che il *fingerprint*, cioè l'impronta, delle diossine riscontrate nelle matrici ambientali ed animali è quello tipico delle acciaierie.

II.2.2.10 *Gli accertamenti dei Carabinieri del Noe*

Con nota del 3 novembre 2011, la procura della Repubblica di Taranto ha comunicato alla Commissione che, a seguito di accadimenti che interessavano le due acciaierie dell'Ilva, documentati con comunicazione di notizia di reato del Noe di Lecce del 28 gennaio 2011, è stata delegata allo stesso nucleo un'attività di osservazione e di controllo il cui esito risulta annotato nelle informative di polizia giudiziaria del 22 febbraio 2011, del 29 aprile 2011, dell'11 maggio 2011 e del 26 maggio 2011. Con tale ultima informativa i verbalizzanti avevano avanzato richiesta di un « provvedimento cautelare reale diretto ad evitare il protrarsi delle attività illecite descritte e del conseguentemente inquinamento, e che obblighi, altresì l'azienda all'adeguamento degli impianti e delle relative autorizzazioni. »

In sintesi, sarebbero state accertate due situazioni:

1) da ciascuna delle due acciaierie, visibili rispettivamente dalla via per Statte e dalla via Appia Nuova, si sprigiona un'intensa e voluminosa nube polverosa di colore rosso definibile come fenomeno di « *slopping* » e cioè di generazione anomala di fumi di ossidi di ferro, il cui volume istantaneo è di entità tale da non potere essere totalmente eliminato dai sistemi di aspirazione dei fumi primari e secondari;

2) la sistematica attivazione di »torce« al servizio delle acciaierie. In particolare, ogni acciaieria è dotata di tre torce che bruciano, con evidenti fiamme, i gas di scarico che vengono espulsi dai camini. Le fiammate, e quindi l'emissione in atmosfera e la

contemporanea attivazione delle torce, avvengono in modo sistematico ad ogni ciclo di lavorazione da ciascuna delle tre torce delle due acciaierie.

Il procuratore Sebastio nel corso dell'audizione nel mese di febbraio 2012 ha inoltre aggiunto: « Nel frattempo parlando con i Carabinieri del Noe, quando l'incidente probatorio era già in corso, sono venuto a conoscenza che, improvvisamente, nelle ore più disparate, si verificano delle emissioni strane, di fumi variamente colorati, da varie zone dello stabilimento. Faccio riferimento alle emissioni fuggitive. Pertanto, d'accordo con i Carabinieri del Noe, installammo alcune telecamere ad alta risoluzione in una zona piuttosto distante dallo stabilimento che, in tutte le ore diurne, quindi almeno dodici ore su ventiquattro, hanno monitorato costantemente l'area per quaranta giorni consecutivi. I risultati di queste registrazioni sono stati inseriti in un dvd e messi a disposizione dei consulenti.

Debbo dire che è emerso un numero notevolissimo di questi episodi che in termine tecnici chiamiamo *slopping*, cioè, appunto, emissioni fuggitive. Infatti, in quei quaranta giorni, mi pare che in una certa zona abbiano superato duecento episodi; in un'altra, oltre cento. Non ricordo con precisione i numeri, ma siamo in questo ordine. A ogni modo, abbiamo allegato questa indagine agli atti dell'incidente probatorio. »

In sostanza, numerosi sono i procedimenti pendenti presso la procura di Taranto, ma si tratta, all'evidenza, di procedimenti molto complessi che richiedono approfondimenti tecnici altrettanto complessi.

Dovendo trarre necessariamente una sintesi, sia alla luce delle audizioni fatte con riferimento all'Ilva di Taranto, sia alla luce delle indagini pendenti, è possibile evidenziare quanto segue.

Ci si trova di fronte ad un'area altamente inquinata, per ragioni allo stato non riconducibili univocamente a questo o a quell'altro fattore, rispetto alla quale risultano del tutto carenti le attività di bonifica o di messa in sicurezza a tutela dell'ambiente e della salute umana. Altrettanto carenti e non coordinati risultano i controlli istituzionali da parte degli enti di controllo centrali e locali. Occorre inoltre provvedere in temi brevi alla realizzazione di studi sanitari ed epidemiologici »scientificamente solidi ed indipendenti« che tengano conto delle segnalazioni provenienti dal territorio e non di statistiche non aggiornate. In tal senso, particolarmente preoccupante è che in una zona a così elevato tasso di inquinamento per anni non sia stato costituito un registro dei tumori in modo da potere monitorare con precisione se e in quale misura gli inquinanti rinvenuti nella zona abbiano avuto influenza nell'insorgenza di particolari malattie.

II.2.3 *Gli illeciti ambientali nella provincia di Taranto*

II.2.3.1 *Le dichiarazioni rese dal prefetto e dal questore di Taranto*

Un dato importante evidenziato dal prefetto e dal questore di Taranto nel corso dell'audizione svoltasi il 14 settembre 2010 presso la prefettura di Taranto – e peraltro confermato anche dai magistrati

e dagli esponenti delle forze di polizia giudiziaria auditi nel corso della missione — è che non emergerebbero implicazioni di organizzazioni criminali di stampo mafioso nella gestione del ciclo dei rifiuti o, per lo meno, non vi sono emergenze investigative in tal senso.

Una delle ragioni probabilmente è da ricondurre al fatto che la sacra corona unita ha operato nel territorio pugliese con una certa invasività negli anni '80 e '90; successivamente quella organizzazione criminale si è indebolita a seguito di un'intensa ed efficace attività repressiva posta in essere dalla magistratura.

Per quanto riguarda i controlli, la prefettura, su impulso di una direttiva del Ministero dell'ambiente, li ha intensificati nel settore dei rifiuti.

In primo luogo, è stata effettuata una mappatura di tutte le cave autorizzate, lavoro questo che è stato effettuato in particolare dal Corpo forestale dello Stato. La mappatura si è resa necessaria per evitare che le cave vengano utilizzate illecitamente come luogo di accumulo di rifiuti e quindi come discariche, come è accaduto in diverse parti della regione.

Con riferimento alla situazione delle discariche (compresa quella di Manduria), a detta del prefetto, non si registra una situazione emergenziale. Il fenomeno più diffuso è quello delle discariche abusive e dell'abbandono incontrollato di rifiuti.

Problema connesso è quello delle bonifiche che spesso sono a carico dei comuni ed in relazione alle quali in molti casi si aprono contenziosi amministrativi in merito all'individuazione del soggetto cui compete l'attività di bonifica.

A fronte di una situazione definita dal prefetto e dal questore non particolarmente allarmante, il presidente Pecorella ha però contestato quanto riportato nell'ultimo rapporto di Legambiente nel quale la Puglia è collocata al secondo posto nella graduatoria delle regioni in cui si consumano più reati in materia ambientale. Risultano sequestrate numerosissime discariche abusive e, in alcuni casi, il sequestro ha riguardato aree molto estese con quantitativi di rifiuti stimati in centinaia di tonnellate e costituiti anche da rifiuti industriali. Ebbene, proprio in ragione dei dati sopra evidenziati, appare difficile comprendere come sia stato possibile un accumulo così ingente di rifiuti — evidentemente frutto di diversi trasporti — senza che vi sia stato un intervento tempestivo della polizia giudiziaria e, d'altronde, appare anche difficile ipotizzare che sia frutto di attività sporadiche di singoli e non di strutture organizzate.

Evidentemente tra la produzione del rifiuto industriale e il conferimento in una discarica abusiva vi è una filiera di passaggi che comportano la necessità di organizzare il trasporto, di individuare il sito, di eludere i controlli, ecc. (non si può escludere che i rifiuti provengano anche da altre regioni, anzi, nell'ambito di alcune indagini è stato dimostrato come siano stati consumati sul territorio pugliese smaltimenti illeciti di rifiuti provenienti da altre regioni).

Il tema relativo all'inadeguatezza dei controlli è stato affrontato anche durante l'audizione del sindaco di Taranto partendo dalla vicenda relativa al sequestro di un terreno di 6 mila metri quadrati nel territorio di Taranto, ove erano stati illecitamente depositate 450 tonnellate di rifiuti. Si tratta di un episodio, all'evidenza, emblematico

dell'insufficienza dei controlli. È facile immaginare che per creare una discarica di quelle dimensioni occorra diverso tempo e vi sia un movimento anomalo di camion in direzione della discarica. Ebbene come tutto questo sia potuto accadere senza che nessuno degli organi preposti al controllo ne abbia avuto sentore, è difficile da comprendere. Evidentemente i controlli non sono sufficienti. Tale circostanza è stata in un certo senso confermata dal sindaco per quanto riguarda la polizia municipale. Ha infatti precisato che la pianta organica dei vigili urbani è di 196 unità; il 30 per cento sono invalidi e l'età media è altissima, sicché, almeno fino a qualche tempo fa non si vedevano i vigili neanche per le strade. La situazione di recente è un po' migliorata in quanto il comune pare stia uscendo dalla situazione di dissesto finanziario in cui si trovava e, dietro autorizzazione del Ministero dell'interno, ha potuto assumere venticinque nuove persone, giovani, motivate e preparate, che possono certamente svolgere servizi di carattere più operativo.

Il questore di Taranto, in merito alle attività di interesse della criminalità organizzata sotto il profilo del riciclaggio, ha precisato che la criminalità della provincia di Taranto è abbastanza modesta e « non sembra avere speculazioni, reinvestimenti nel campo industriale ed economico. Gli aspetti che maggiormente abbiamo approfondito, oltre al traffico di droga ».

Sembrirebbe, quindi, sulla base delle indicazioni fornite dal prefetto e dal questore che la criminalità organizzata non sia interessata al settore dei rifiuti — o comunque non risulta questo ipotetico interessamento da elementi investigativi — e che il ciclo dei rifiuti nella provincia di Taranto non rappresenta una situazione emergenziale.

II.2.3.2 *Le informazioni fornite dalla guardia di finanza di Taranto*

In data 14 settembre 2010 sono stati auditi il comandante regionale della Guardia di finanza, Francesco Patroni, e il comandante provinciale, Giuseppe Stiletti. Sono state prodotte due relazioni sull'attività svolta nel settore del traffico dei rifiuti⁴², nonché relazioni più specifiche in merito al traffico transfrontaliero dei rifiuti presso il porto di Taranto⁴³ e sull'operazione cosiddetta « Gold plastic » effettuata dalla Guardia di finanza di Taranto.

Con riferimento specifico alle attività svolte dalla Guardia di finanza di Taranto si riportano i dati indicati nella summenzionata nota 502/2, fermo restando che di alcune questioni di particolare interesse — indagini Ilva e indagini sul traffico transfrontaliero dei rifiuti — si tratterà più nel dettaglio in successivi paragrafi.

Le attività di indagine segnalate dalla Guardia di finanza testimoniano quanto grave sia il fenomeno del traffico transfrontaliero di rifiuti, rispetto al quale il porto di Taranto funge da luogo di transito, di partenza o di arrivo⁴⁴.

(42) Doc. n. 502/2.

(43) Doc. n. 576/1.

(44) Doc. n. 502/2.

Si tratta quindi di traffici diversificati che hanno come minimo comune denominatore il porto di Taranto quale snodo fondamentale dei traffici medesimi.

Ebbene, le importantissime attività investigative svolte dalla Guardia di finanza di Taranto hanno evidenziato come i traffici transfrontalieri accertati siano connotati da elementi comuni, non solo per quanto riguarda i luoghi di destinazione, ma anche per quanto riguarda la tipologia di materiale oggetto di transito, sicché appare più che evidente come l'approccio investigativo debba essere impostato in modo unitario, verificando quali siano i canali abituali attraverso cui avvengono gli illeciti accordi tra i soggetti coinvolti a livello internazionale, nonché le comuni modalità elusive dei controlli.

« Nell'ambito dello specifico settore d'intervento, si segnalano le seguenti principali operazioni di servizio condotte, corredate dalle schede illustrative di sintesi appositamente redatte:

a) procedimento penale n. 8955/08

In data 15 ottobre 2008, in agro di Massafra (TA), sono stati sequestrati: kg. 2.122.918 di rifiuti speciali, costituiti da pneumatici usati e non più utilizzati; kg. 666.655 di rifiuti ed imballaggi in plastica; kg. 80.000 di rifiuti, costituiti da fanghi derivanti da processo produttivo; nr. 2 vasche adibite a stoccaggio abusivo di rifiuti speciali; macchinari ed impianti. Tutti presenti su un'area, di circa 18.000 metri quadrati, ove due società, esercenti l'attività di recupero per il riciclaggio di materiale plastico, avevano stabilito le proprie sedi operative.

Tra l'altro, è stato constatato che le due società avevano l'una stoccato senza autorizzazione fanghi e scarti di lavorazioni, l'altra recuperato rifiuti con procedure semplificate irregolari per il successivo traffico transfrontaliero con la Romania;

b) procedimento penale n. 1247/09

In data 4-6 febbraio 2009, veniva individuata, in ambito portuale presso lo sporgente pontile uva, materiale stoccato dichiarato ai fini doganali come « particene alla rinfusa, solide, grandi minerali di ferro in bricchette ». L'attività ispettiva successivamente eseguita ha consentito di constatare che il predetto materiale corrispondeva ad un ingente carico trasportato da una nave liberiana proveniente dal Venezuela e stoccato nel porto di Taranto dal mese di dicembre 2008 e consisteva effettivamente in « rottame di ferro-rifiuto speciale non pericoloso » utilizzabile nel processo produttivo Ilva.

Per quanto sopra, ipotizzando le condotte penalmente rilevanti dello stoccaggio del predetto materiale senza le prescritte autorizzazioni, l'illecita spedizione transfrontaliera di rifiuti, nonché gravi violazioni ambientali relative alla gestione e all'utilizzo di aree demaniali, sono stati sequestrati nel mese di novembre 2009: un'area di complessivi 931 mila metri quadrati, in ambito portuale, data in concessione demaniale all'Ilva Spa; 371 mila tonnellate di rifiuti speciali; macchinari ed impianti.

c) procedimento penale n. 1250/09

In data 13 febbraio 2009, all'interno dello stabilimento Ilva Spa di Taranto, sono stati sequestrati: 2 aree per complessivi 104 mila

metri quadrati; 60 mila tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non; macchinari ed impianti.

Tra le varie violazioni in materia ambientale ravvisate, è stato altresì constatato: il mancato rispetto delle prescrizioni connesse all'attività di recupero in procedura semplificata, contenute nell'allegato 5 al decreto ministeriale ambiente del 5 febbraio 1998, modificato dal decreto ministeriale ambiente n. 186 del 2006, relativamente ai rifiuti speciali non pericolosi; la mancata rendicontazione analitica dei rifiuti; l'illecita movimentazione di rifiuti con la Svezia.

d) procedimento penale n. 3440/09

Nel mese di aprile 2009, in agro dei comuni di Tarante e Statte (TA), sono stati sequestrati: un'area di complessivi 170 mila metri quadrati; 84.500 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività di demolizione e scarto; quattro impianti di recupero/riciclaggio di rifiuti speciali; macchinari ed attrezzature, riconducibili ad una società esercente l'attività di recupero e riciclaggio rifiuti solidi urbani ed industriali.

Tra le varie violazioni in materia ambientale ravvisate, è stato altresì constatato: l'abusivo stoccaggio e l'accumulo di ingente quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi (rocce da scavo, terra, inerti, ecc.) documentalmente risultati « riciclati »; il riempimento di cavità, anfratti e grotte presenti nell'area interessata con i citati rifiuti.

e) procedimento penale n. 3/4300/09

In data 5 maggio 2009, in ambito portuale, sono stati sequestrati kg 52.540 di rifiuti di plastica stivati all'interno di due container, destinati in Cina. La visita fisica sommaria ha permesso di rilevare che, a differenza di quanto indicato nei documenti doganali, i carichi riguardavano rifiuti plastici, compattati al fine di ridurne « il volume », privi « di alcun trattamento preliminare ».

f) procedimento penale n. 5025/09

In data 28 maggio 2009, in ambito portuale, sono stati sequestrati kg. 25.480 di rifiuti cartacei, riguardanti, tra l'altro, schede elettorali relative alle consultazioni del 12 e 13 giugno 2004 avvenute nella provincia di Brindisi. I predetti rifiuti erano stivati all'interno di un container destinato in Indonesia. È stato accertato che la documentazione doganale presentata non era quella conforme alla particolare tipologia dei rifiuti trasportati e che le schede elettorali rinvenute non erano state distrutte, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

g) procedimento penale n. 7285/09

In data 4 agosto 2009, in ambito portuale, sono stati sequestrate 26 tonnellate di rifiuti speciali cartacei ed in plastica stivati all'interno di un container destinato in Indonesia. Il carico conteneva, tra l'altro, ricette farmaceutiche relative all'anno 2002 e altre documentazioni sanitarie dell'AUSL FG/3 (cartelle cliniche e vari referti medici), le quali sarebbero dovute essere state distrutte, come previsto dalla vigente normativa.

h) procedimento penale n. 9333/09

In data 12 ottobre 2009, in ambito portuale, sono stati sequestrate 124 tonnellate di rifiuti speciali costituiti da pneumatici fuori uso e scarti di gomma industriale, stivati all'interno di cinque *container* formalmente destinati in Corea del Sud. Dall'esame dei documenti doganali, è stata accertata: la falsa indicazione della tipologia dei rifiuti; l'illecita miscelazione di diverse tipologie di rifiuti speciali; l'effettiva destinazione finale del carico in Vietnam, in cui non è consentita l'esportazione dei rifiuti in argomento ai sensi del regolamento CE 1418/07.

i) procedimento penale n. 1186/10

In data 4 febbraio 2010, in ambito portuale, sono stati sequestrati kg 597.160 di rifiuti cartacei stipati in ventiquattro *container*, destinati ad un impianto di recupero rifiuti con sede in Cina. L'esame documentale consentiva di constatare: la falsa indicazione del codice identificativo della tipologia dei rifiuti; l'assenza dei prescritti trattamenti preliminari; la mancanza delle autorizzazioni necessarie all'esportazione; il coinvolgimento elusivo di una società olandese in favore di una società italiana, finalizzato alla presentazione della certificazione « AOSIQ » necessaria per l'esportazione dei rifiuti in Cina.

j) procedimento penale n. 2486/10

In data 11 marzo 2010, in ambito portuale, sono stati sequestrati complessivi kg 1.692.800 stivati in sessantasei *container* provenienti dal porto di Ancona e destinati in Cina. L'esame documentale consentiva di constatare: la falsa indicazione del codice identificativo della tipologia dei rifiuti; l'assenza dei prescritti trattamenti preliminari; la mancanza delle autorizzazioni necessarie all'esportazione; il coinvolgimento elusivo di una società olandese in favore di una società italiana, finalizzato alla presentazione della certificazione « AOSIQ » necessaria per l'esportazione dei rifiuti in Cina.

k) procedimento penale n. 3889/10

In data 26 aprile 2010, sono stati sequestrati kg 39.405 di rifiuti speciali, costituiti da pet in scaglie, stivati in due *container* destinati ad un impianto di recupero rifiuti con sede in Cina. L'esame documentale consentiva di constatare: la falsa indicazione del codice identificativo della tipologia dei rifiuti; l'assenza dei prescritti trattamenti preliminari; la mancanza delle autorizzazioni necessarie all'esportazione; il coinvolgimento elusivo di una società maltese in favore di una società italiana, finalizzato alla presentazione della certificazione « AOSIQ » necessaria per l'esportazione dei rifiuti in Cina.

l) procedimento penale n. 3967/10

In data 27 aprile 2010, sono stati sequestrati kg 44.800 di rifiuti speciali, costituiti da cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche stivati in due *container* destinati a un impianto di recupero rifiuti con sede in Cina. L'esame documentale consentiva di constatare: la falsa indicazione del codice identificativo della tipologia dei rifiuti; l'assenza dei prescritti trattamenti preliminari; la mancanza delle autorizzazioni necessarie all'esportazione; il coinvolgimento elusivo di una

società italiana, peraltro non iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali, in favore di altra società nazionale, finalizzato alla presentazione della certificazione « AQSIO » necessaria per l'esportazione dei rifiuti in Cina. »

Quest'ultimo procedimento ha avuto di recente uno sviluppo investigativo che ha consentito l'applicazione da parte del Gip distrettuale di Lecce di misure cautelari, personali e reali.

II.2.3.3 *Le informazioni fornite dal comandante regionale del Corpo forestale dello Stato*

Nella nota inviata dal comando provinciale del Corpo forestale di Taranto è stato segnalato un fenomeno gravissimo di discariche abusive e di abbandono incontrollato di rifiuti.

In particolare, con riferimento alla provincia di Taranto, sono stati evidenziati due aspetti particolarmente critici legati, da un lato, alla presenza *in loco* di insediamenti industriali particolarmente importanti che hanno inciso sulla situazione di degrado ambientale, dall'altro, alla presenza di numerosissime discariche abusive. Il fenomeno che è stato sottolineato come particolarmente preoccupante dal punto di vista ambientale è il deposito incontrollato di rifiuti che interessa molte aree della provincia e anche aree protette, come il parco naturale della Terra delle Gravine, il parco nazionale del Gargano, il parco nazionale dell'Alta Murgia.

Alcune informazioni sono state acquisite tramite il documento prodotto dal Corpo forestale dello Stato⁴⁵.

In provincia di Taranto il fenomeno delle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nel quale deve comprendersi oltre alle discariche abusive anche l'abbandono e il deposito incontrollato sul e nel suolo e nelle acque superficiali e nelle falde acquifere, sta assumendo proporzioni allarmanti con gravissime ripercussioni sugli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio.

Particolare importanza riveste, altresì, il problema dell'abbandono dei rifiuti nelle aree protette. Nel territorio della provincia di Taranto è emerso che il 32 per cento dei SIN insistono su aree sottoposte a vincolo ambientale, dato, questo, fortemente allarmante se si considera il fatto che tali territori, per definizione, dovrebbero godere del massimo grado di attenzione e tutela.

Anche per la provincia di Taranto non sono finora emerse situazioni che inducano a pensare alla esistenza di sodalizi malavitosi. Le violazioni più diffuse rilevate fino ad oggi dal Corpo forestale dello Stato possono essere considerate nel complesso come azioni che pur se ascrivibili al settore penale, devono essere intese essenzialmente come comportamenti derivati da scarso senso civico.

(45) Doc. n. 571/1.

Di seguito si riportano in ordine cronologico alcune delle più significative indagini ed operazioni di polizia giudiziaria svolte dal Corpo forestale dello Stato di Taranto:

3 febbraio 2009 – comune di Monteparano, presso isola ecologica – discarica abusiva posta sotto sequestro nelle immediate vicinanze del centro abitato. È stato denunciato all'autorità giudiziaria il sindaco di Monteparano per la realizzazione di discarica e per l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso con ignoti. Nell'«Isola Ecologica» giacevano, infatti, rifiuti di vario genere: ingombranti elettrodomestici, materiali edili di risulta, pneumatici, elettrodomestici in disuso e vecchi arredi tutti catalogabili come «rifiuti speciali non pericolosi»;

5 marzo 2009 – comune di Talsano, varie località – poste sotto sequestro due aree adibite a discarica abusiva: la prima lungo la litoranea salentina in località Porto Pirrone e la seconda in zona Talsano-San Donato. La discarica di Porto Pirrone, dell'estensione di circa 1000 metri quadrati, giace su di un terreno recintato e precluso alla vista, in località turistico balneare distante poco più di 150 metri dal mare, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, circondata da numerose villette e da un camping, la discarica di San Donato, insiste su di un terreno agricolo confinante con un'area boscata;

I rifiuti abbandonati in gran quantità sono di varia natura, urbani, speciali e pericolosi. Il proprietario dei due siti è stato denunciato all'autorità giudiziaria per «realizzazione di discarica e attività di gestione di rifiuti non autorizzata».

Le sanzioni amministrative in questo settore sono dovute particolarmente a:

abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e non ingombranti;

abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti ingombranti;

omessa redazione del formulario e/o indicazione sullo stesso di dati inesatti e/o incompleti;

detenzione di rifiuti di beni in polietilene derivanti da attività agricola e mancato obbligo di conferimento al consorzio per il riciclaggio di detti rifiuti.

Nell'arco temporale 2008-2010 sono stati accertati prevalentemente reati di discarica abusiva, abbandono di rifiuti speciali non pericolosi, trasporto illecito di rifiuti, mancato possesso del formulario, deposito di rifiuti incontrollato.

II.2.3.4 *Le informazioni fornite dal procuratore della Repubblica di Taranto, Franco Sebastio, e dal sostituto procuratore Buccoliero*

I magistrati della procura della Repubblica di Taranto sono stati auditi il 14 luglio a Roma, nonché nel corso della prima missione in Puglia (svoltasi dal 14 al 16 settembre 2010) presso la prefettura di Taranto.

In particolare, in data 14 luglio 2010, in sede di audizione a Roma, è stato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, dottor Francesco Sebastio, il quale, in occasione dell'audizione ha prodotto una nota molto dettagliata in merito al traffico transfrontaliero dei rifiuti ed ai mezzi massicciamente impiegati dalla Guardia di finanza per combattere questo fenomeno che sta sempre più assumendo dimensioni allarmanti.

Il dottor Sebastio ha evidenziato come sia stato e continui ad essere molto intenso e produttivo il lavoro svolto dalla procura di concerto con la Guardia di finanza nelle indagini relative al settore ambientale (cfr. par. II.2.3.2).

La maggior parte dei reati in materia di rifiuti è riconducibile all'attività del porto mercantile di Taranto, con particolare riferimento al traffico transfrontaliero illecito di rifiuti. Il procuratore ha anche fornito dati significativi sul punto, evidenziando come nel periodo intercorrente tra il mese di aprile 2008 e il mese di aprile 2009 siano stati sequestrati nell'area portuale complessivamente centotrentuno *container* che contenevano un quantitativo di rifiuti diretti all'estero pari a 3200 tonnellate.

Nei successivi quattro mesi si è in oltre proceduto al sequestro di ulteriori quarantatré *container* contenenti un quantitativo di rifiuti pari ad oltre una tonnellata.

La tipologia di rifiuti oggetto dei traffici transfrontalieri è variata nel tempo, nel senso che inizialmente venivano sequestrati prevalentemente rifiuti non pericolosi – teloni agricoli, imballaggi di plastica, carta da macero – mentre successivamente sono stati sequestrati *container* contenenti rifiuti speciali costituiti da rottami di metallo derivanti da motori fuori uso.

Un dato segnalato dal procuratore, di particolare interesse, è quello relativo al sequestro, nel periodo precedente al mese di aprile 2009, di una grossa partita di contatori elettrici dismessi. Si trattava di apparecchiature teoricamente suscettibili di recupero, attraverso procedure costose e complesse *in loco*, procedure che necessitano di particolari cautele sotto il profilo delle norme di sicurezza sul lavoro, in quanto devono essere manipolati materiali potenzialmente pericolosi per la salute.

Per tale ragione, può apparire certamente più conveniente dal punto di vista economico inviare tali materiali verso paesi sottosviluppati, dove la manodopera costa poco e dove non vengono applicate norme di sicurezza.

Quanto sopra esposto è risultato delle indagini effettuate dalla procura di Taranto. Nei casi menzionati dal magistrato, infatti, il materiale oggetto di sequestro era destinato verso paesi sottosviluppati ove veniva impiegata manodopera a basso costo, spesso costituita da bambini e ragazzi, senza il rispetto delle più elementari norme in materia di sicurezza sul lavoro. Le indagini hanno consentito di accertare che il materiale era destinato anche a Hong Kong, Cina, Vietnam, Egitto, destinazioni queste sostanzialmente false.

Il procuratore ha fatto poi riferimento al traffico di rifiuti, in particolare di materiale costituito da polietilene, in Cina. Si tratta di un traffico di rifiuti che vede evidentemente coinvolta la criminalità organizzata, non potendo concepirsi un traffico sistematico transna-

zionale di rifiuti senza ipotizzare al contempo l'esistenza di una articolata struttura associativa, ma allo stato non vi sono elementi per sostenere che la struttura organizzativa abbia come sede principale Taranto.

« Dinanzi a un complesso di strutture organizzative al cui interno esiste un movimento di affari economici estremamente rilevante, pensare di trovarsi in presenza di singoli imprenditori che vogliono disfarsi dei rifiuti appare illusorio e vano. I numeri riportati non derivano da controlli a tappeto effettuati dalla Guardia di finanza e dall'agenzia delle dogane su tutti i *container* che passano, perché sarebbe materialmente impossibile, viste le centinaia di milioni di *container* che transitano dal porto di Taranto. Si effettuano quindi controlli a campione oppure seguendo gli spunti investigativi della Guardia di finanza che ha maturato una notevole esperienza (...). È chiaro però che, se sono stati sequestrati 3 milioni di chilogrammi di rifiuti nell'arco di dodici mesi e addirittura un milione nell'arco di quattro mesi, questo può rappresentare anche la punta di un iceberg, perché a fronte dei *container* che vengono sequestrati, salvo volere ritenere che siamo estremamente fortunati nel cogliere questi episodi specifici, si presume che tanti altri riescano a transitare dalla nostra frontiera eludendo le norme ».

Con riferimento ai vari sequestri di *container* effettuati dalla Guardia di finanza presso il porto di Taranto, i fascicoli sono stati unificati al fine di individuare la struttura organizzativa che è alla base delle diverse spedizioni di *container*. In sostanza, come evidenziato dal procuratore, la peculiarità tarantina è rappresentata dal traffico transfrontaliero di rifiuti.

Proprio con riferimento a questo aspetto, il procuratore, rispondendo alle specifiche domande sul punto mosse dai componenti della Commissione, ha sottolineato come la prospettiva investigativa, al fine di ricostruire l'intero traffico, non si limita ad esaminare la singola attività di spedizione del carico di rifiuti, ma a riunire tutti i vari procedimenti concernenti gli episodi accertati, impostando un procedimento unitario (il tema del traffico transfrontaliero dei rifiuti verrà trattato dettagliatamente nel successivo paragrafo).

Altro fenomeno segnalato è quello dell'abbandono incontrollato di rifiuti ad opera di ignoti su fondi che appartengono a terzi soggetti, spesso ignari. Meno diffuso è il fenomeno delle vere e proprie discariche abusive, che comunque si rinvencono nel territorio del circondario.

Il sostituto procuratore, Pietro Argentino, ha segnalato, oltre al procedimento concernente l'Ilva, un procedimento, recante n. 3440/09 R.G.N.R. Mod. 21, concernente il sequestro preventivo di un'area estesa 170 mila metri quadrati circa, gestita da una società, su cui veniva operato l'illecito stoccaggio di 84.500 tonnellate di rifiuti costituiti da materiale proveniente da demolizioni e scavi.

Connesso al problema dell'abbandono incontrollato dei rifiuti è quello della bonifica dei siti contaminati. In particolare l'esigenza delle attività di bonifica sussiste con riferimento a due siti, quello dell'ex Cemerad e dell'ex Matra. La Matra trattava pcb, mentre la Cemerad trattava rifiuti radioattivi, rifiuti ospedalieri e macchinari a raggi X.

In relazione alla gestione illecita dei rifiuti sono stati già celebrati i processi a carico dei responsabili, i quali sono stati condannati con sentenza definitiva, ma permane il problema delle bonifiche dei siti (le società sono state dichiarate fallite). Solo recentemente la regione ha stanziato i fondi per provvedere alla bonifica dei siti inquinati.

Con riferimento agli organi amministrativi di controllo, in particolare l'Arpa, nella zona di Taranto, secondo quanto precisato dal magistrato, per lungo tempo l'Arpa dopo la sua creazione ha avuto notevoli problemi operativi legati alla insufficienza di personale, mezzi e strumenti tanto da non essere sostanzialmente operativa. Da circa due anni, invece, l'Arpa è stata adeguatamente rafforzata e collabora in diverse indagini con la Guardia di finanza nel settore dei rifiuti.

II.2.3.4.1 *Le indagini relative al traffico transfrontaliero dei rifiuti*

In relazione al traffico transfrontaliero di rifiuti si rimanda alla parte IV della relazione in quanto l'argomento può essere adeguatamente trattato in una prospettiva più ampia che interessa in misura più o meno importante tutte le province pugliesi.

Conclusioni relative alla provincia di Taranto

Gli approfondimenti della Commissione hanno consentito di verificare una serie di evidenti e gravi problematiche dal punto di vista ambientale che caratterizzano il territorio della provincia di Taranto.

Le problematiche riscontrate possono essere affrontate seguendo tre filoni:

l'inquinamento derivante dalla presenza di imponenti attività industriali e dallo smaltimento illecito di rifiuti solidi e liquidi che hanno determinato nel tempo la contaminazione di vaste aree, sì da rendere necessarie consistenti attività di bonifica;

l'inquinamento derivante dalla presenza di numerose discariche abusive;

il traffico transregionale dei rifiuti, destinati illecitamente per lo smaltimento presso discariche site sul territorio della provincia di Taranto (discarica Vergine e discarica Ecolevante);

il traffico transfrontaliero dei rifiuti, che ha avuto quale principale punto di snodo il porto di Taranto.

A fronte di una situazione ambientale qualificabile in termini di vero e proprio disastro si rileva del tutto inadeguata l'attività di bonifica dei siti contaminati.

Con riferimento poi all'indagine che è in corso in merito all'inquinamento presumibilmente riconducibile all'attività dell'Ilva, i dati acquisiti nel corso dell'incidente probatorio, sia per ciò che concerne la perizia chimica che per ciò che concerne la perizia epidemiologica (pur fortemente contestati dall'Ilva, come sopra evi-

denziato) sono dati allarmanti dei quali i ministeri interessati (certamente il ministero dell'ambiente e il ministero della salute) dovranno tenere conto.

Probabilmente mai si è registrato un caso in cui un procuratore della Repubblica, a fronte dell'enormità dell'inquinamento accertato, abbia sollecitato gli organi istituzionali, a partire dal Ministero dell'ambiente fino ad arrivare al sindaco di Taranto, per denunciare la gravità della situazione (che avrebbe già dovuto essere nota al ministero) al fine di accelerare interventi a tutela della salute delle popolazioni del posto.

La magistratura, che pure in molti casi, e lo si è accertato nel corso di diversi approfondimenti seguiti dalla Commissione, ha svolto quasi un ruolo di supplenza degli inerti organi amministrativi, denunciando essa stessa situazioni di degrado ambientale rispetto alle quali, deve arrestarsi una volta intervenuta la fase repressiva, cessando la sua competenza.

Il caso relativo all'inquinamento del quartiere Tamburi di Taranto e della zona, più in generale, della città di Taranto è emblematico di come il settore delle bonifiche dei SIN in Italia sia un settore assolutamente inefficiente.

Senza entrare nelle singole responsabilità di enti, territoriali e non, non può non rilevarsi come, sostanzialmente, le attività di bonifica non siano state avviate proficuamente in nessuno dei siti di interesse nazionale.

Quando sono state percorse le vie ordinarie, ci si è smarriti in un ginepraio di conferenze di servizi, pareri, interlocuzioni sterili tra enti spesso inutili, fasi propedeutiche e preparatorie che non sono approdate a niente, sicché si può con onestà intellettuale affermare che « è tutto fermo ».

Ciò potrebbe essere anche un dato anodino laddove fosse accompagnato da un'inerzia formale e sostanziale; viceversa si riscontra una intensa attività — spesso anche costosa — funzionale alla realizzazione di interessi diversi rispetto alla tutela dell'ambiente.

La situazione peggiora quando viene dichiarato lo stato di emergenza e si procede al commissariamento, terreno fertile per l'infiltrazione della criminalità, e ci si riferisce non solo alla criminalità organizzata, ma alla criminalità di chi, ben sapendosi muovere all'interno di questo settore, riesce a camuffare sotto un'apparente legalità e sotto un'apparente regolarità amministrativa una serie di vere e proprie ruberie.

Queste affermazioni sono confortate da una serie di dati acquisiti nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta effettuando con specifico riferimento al settore delle bonifiche — diversi sono anche i procedimenti penali in fase di indagine che riguardano taluni dei siti — e che verranno resi noti in una specifica relazione in corso di stesura

A prescindere dalla questione, che verrà accertata nel processo, in merito alla riconducibilità o meno all'attività industriale dell'Ilva della situazione di grave inquinamento che si registra nella zona, il dato certo è che la situazione è gravissima, necessita dell'intervento di attività di bonifica e di ripristino ambientale, non è possibile

tergiversare oltre, né è oltremodo tollerabile la situazione di sostanziale immobilismo rispetto alla soluzione, o quanto meno, al tamponamento delle problematiche ambientali della zona.

Un immobilismo tanto più preoccupante quanto più celato da una apparente e inconcludente movimentazione di atti, documenti, pareri, analisi, controanalisi. Il problema esiste ed esiste da diversi anni ed è del tutto ingiustificabile il degrado ambientale nel quale è stato trascinato il territorio.

In riferimento al procedimento di rilascio dell'AIA per lo stabilimento ILVA di Taranto, infine, si osserva quanto segue: la domanda di AIA è stata presentata dal gestore ILVA il 28 febbraio 2007. Dopo una lunga attività di istruttoria il provvedimento di rilascio dell'AIA da parte del Ministero dell'ambiente è stato emanato il 4 agosto 2011. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 23 agosto 2011 e la notifica del gestore è avvenuta con nota del 31 agosto 2011 con la quale l'ILVA chiedeva, tra l'altro, un incontro esplicativo con gli organi di controllo ISPRA relativamente alle definizioni delle modalità tecniche per la piena applicazione del piano di monitoraggio e controllo. Con decreto del 15 marzo 2012, a seguito delle puntuali osservazioni formulate dai consulenti tecnici della Procura di Taranto in merito all'esercizio degli impianti e alla relativa comunicazione al Ministro Clini da parte del Procuratore di Taranto, il Ministero dell'ambiente ha disposto l'avvio del procedimento amministrativo per il complessivo riesame dell'AIA rilasciata. In tal senso non si può non rilevare che a valutare nuovamente l'AIA saranno gli stessi esperti che già avevano rilasciato il precedente provvedimento autorizzativo, essendo stata la commissione AIA pressoché riconfermata ad eccezione di pochi nuovi inserimenti.

II.3 *La provincia di Brindisi*

II.3.1 *Il ciclo dei rifiuti nella provincia di Brindisi*

La provincia di Brindisi risulta suddivisa in due ambiti territoriali ottimali e precisamente nei bacini Ato BR1 e Ato BR2.

Ato BR1

Attualmente l'Ato BR1 è servito dalla discarica nella titolarità del comune di Brindisi e gestito dal medesimo. Presso tale discarica, in forza di ordinanza del presidente della provincia di Brindisi, vengono smaltiti i rifiuti dell'intero bacino.

Questa gestione assume il carattere delle temporaneità in quanto, così come previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti, è già stato realizzato l'impianto complesso di biostabilizzazione, selezione e produzione di cdr nell'area industriale del comune di Brindisi e per il quale la regione Puglia ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale che consentirà nel breve periodo l'entrata in esercizio del suddetto impianto.

Sempre nel comune di Brindisi è prevista la realizzazione di un impianto di compostaggio a servizio dell'intera provincia.

Ato BR2

I rifiuti prodotti dai comuni dall'Ato BR2, a fronte dell'esaurimento delle volumetrie disponibili presso la discarica in agro di Francavilla Fontana e nelle more del completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di biostabilizzazione e discarica di servizio, vengono conferiti presso la discarica della città di Brindisi a servizio del bacino BR1.

Con l'avvio dell'impianto a regime, la frazione secca verrà avviata a produzione di cdr presso l'impianto di Brindisi.

La dotazione impiantistica verrà completata con la discarica di servizio da realizzarsi in agro di Oria.

II.3.2 *Gli illeciti ambientali nella provincia di Brindisi*

II.3.2.1 *Le dichiarazioni rese dal procuratore della Repubblica di Brindisi, dal prefetto e dalle forze di polizia operanti sul territorio*

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, in sede di audizione innanzi alla Commissione il 14 luglio 2010, ha precisato come la zona di Brindisi sia una di quelle più utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, di rifiuti tossici e di rifiuti nocivi, e ciò sia negli anni passati che attualmente.

I canali utilizzati sono di tre tipi:

conferimento in discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi, tossici e nocivi, provenienti non solo dal Salento, ma anche dalle Marche, dal Lazio e dal Veneto, attraverso la falsificazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, della indicazione di codici CER impropri e dell'utilizzazione di analisi compiacenti. Attraverso questo sistema sarebbero state avviate presso discariche non autorizzate decine di migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi, tossici e nocivi;

avviamento alla termovalorizzazione di rifiuti di probabile provenienza industriale. Il termovalorizzatore di Brindisi è stato sequestrato e al suo interno sono stati rinvenuti millecento fusti non etichettati contenenti rifiuti pericolosi (presso l'inceneritore si era infatti verificato un infortunio sul lavoro e l'operaio che aveva aperto uno dei fusti aveva subito contaminazioni da acido formico. Presso il sito ove è ubicato l'inceneritore sono state, inoltre, rinvenute otto vasche contenenti rifiuti liquidi non identificati, tra cui certamente il caprolattame. In sostanza, presso l'inceneritore venivano fatti confluire rifiuti non autorizzati che, a seguito della combustione, determinavano fuoriuscite dal camino dell'inceneritore di fumi bluastri, indice dell'emissione di sostanze contenenti zolfo. Ciò era stato possibile attraverso l'alterazione del *software* che annotava i dati dei rilevatori al camino);

il tombamento di rifiuti industriali (decine di migliaia di tonnellate) con materiale calcareo e con materiale da costruzione (decine di migliaia di tonnellate).

Con riferimento alle tecniche investigative utilizzate, il procuratore ha evidenziato come, operando con la proficua e professionale collaborazione del Noe e del Corpo forestale dello Stato, siano stati effettuati numerosi servizi di osservazione, videoriprese nonché, in modo massiccio, le intercettazioni ambientali e telefoniche che in molti casi sono riuscite a disvelare la falsa documentazione di accompagnamento ai rifiuti.

Particolarmente importante in questo tipo di indagini è poi l'accertamento diretto sui camion, in quanto, una volta giunti i camion in discarica, diventa molto più difficile, se non impossibile, ricostruire la provenienza dei rifiuti e quindi risalire agli autori dei reati.

Il procuratore della Repubblica di Brindisi ha anche sottolineato la scoperta di diversi posti di sostituto procuratore, il che ovviamente rende più difficile lo svolgimento di accurate indagini.

La prefettura, secondo quanto dichiarato dal prefetto, già da qualche anno svolge attività di sensibilizzazione nei confronti degli enti territoriali e di quelli aventi specifica competenza in ambito sanitario e ambientale per richiamarne l'attenzione sulla necessità di attivare ogni possibile forma di collaborazione sinergica per migliorare le attività di monitoraggio e vigilanza sulla corretta gestione delle discariche.

Analogo intervento è stato posto in essere nei confronti delle forze di polizia perché sviluppassero, nel quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio, una puntuale azione di vigilanza in relazione ad eventuali fenomenologie criminali e di sicurezza nello specifico settore.

Il prefetto al riguardo ha inteso sottolineare come l'attività delle forze di polizia, sia in funzione preventiva che repressiva, è stata molto intensa e ha permesso di conseguire importanti risultati in una provincia in cui numerosi sono gli illeciti che si registrano nel settore della gestione di rifiuti, sia di rilevanza penale, sia di rilevanza amministrativa e nelle diverse fasi della gestione: dal trasporto, al trattamento e recupero, allo smaltimento.

Al riguardo le forze di polizia impegnate sul territorio (Corpo forestale dello Stato, Guardia di finanza e Carabinieri) hanno condotto una significativa attività d'indagine e contrasto relativa al traffico illecito, sia per la gravità dell'ipotesi delittuosa e sia per le implicazioni che detti traffici possono determinare sull'ambiente e sulla salute della popolazione.

In tale ambito, una complessa attività di indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Brindisi, conclusasi nel marzo del 2009, ha consentito di portare alla luce lo smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi, pericolosi e tossico-nocivi, avvenuto in modo clandestino, ricorrendo anche all'artificiosa declassificazione dei rifiuti stessi, al fine di consentirne lo smaltimento nella citata discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in località Formica del territorio di Brindisi. Tale illecita attività ha visto coinvolti una pluralità di soggetti, collegati, a vario titolo, a società operanti nel settore dello smaltimento in ambito nazionale, delle quali tre con sede in Puglia, una a Montecassino e una in provincia di Treviso, colpite da sequestro preventivo per un valore di 30 milioni di euro. In particolare sono stati sottoposti a sequestro cinque impianti adibiti a raccolta, tra-

sporto, stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi sul territorio nazionale: sequestri tuttora in atto. Nell'occasione venivano eseguite altresì svariate ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti indagati per i reati di « associazione per delinquere, traffico illecito organizzato di rifiuti, gestione non autorizzata di rifiuti, rivelazione di segreti d'ufficio e falso ».

Altra significativa attività d'indagine nel settore del traffico illecito di rifiuti condotta dal Corpo forestale dello Stato ha consentito di ricostruire una gestione illecita degli scarti di macellazione che venivano inviati a recupero anche per la parte per cui si prevede lo smaltimento obbligatorio.

Un altro fronte sul quale l'attività delle forze di polizia è molto intensa è quello della individuazione di siti adibiti a discariche abusive per lo stoccaggio di rifiuti.

I numerosi sequestri che sono stati disposti in tale ambito nel corso degli ultimi anni e che si sono susseguiti ancora negli ultimi mesi ad un ritmo costante, hanno evidenziato l'esistenza di aree – in qualche caso sottoposte a vincolo paesaggistico o di altra natura ovvero aree sensibili – degradate dall'abbandono incontrollato di rifiuti da parte di chiunque, occasionalmente, debba disfarsene. Si tratta per lo più di rifiuti ingombranti, di materiale proveniente dalle demolizioni edilizie, ma non mancano anche rifiuti speciali. A tal proposito l'attività della Guardia di finanza, nel periodo gennaio 2009 – giugno 2010, nell'ambito dei servizi di « controllo economico del territorio », ha portato all'individuazione e al sequestro, sul territorio dell'intera provincia, di sessantacinque siti inquinati.

Analoghe operazioni ha segnalato il comando provinciale dei Carabinieri, le cui indagini hanno condotto al deferimento di numerose persone per aver gestito discariche abusive sui propri terreni. Molto diffusi in particolare sono gli illeciti smaltimenti di materiali di risulta derivanti da ristrutturazioni edilizie, i quali, invece di essere smaltiti secondo la norma, vengono abbandonati in modo indiscriminato sul territorio oppure utilizzati, sempre illecitamente, come materiale di riempimento o di spianamento.

Ugualmente rilevante rimane l'attività illecita di demolizione e di recupero di auto fuori uso, da parte di soggetti sprovvisti dalla specifica autorizzazione, attività suscettibile talvolta di determinare un grave pregiudizio per l'ambiente. In tale ambito si sono registrate importanti operazioni della Guardia di finanza, sfociate in denunce per le ipotesi di reato di raccolta, trasporto e traffico di rifiuti classificati come pericolosi e/o speciali, consistenti nel « fluff » (frazione leggera e polveri rivenienti dalla demolizione delle autovetture), nonché nel sequestro di aziende e beni di ingente valore.

Dal quadro generale appare evidente che, ancorché resti invariato l'impegno di contrasto all'illegalità, il fenomeno abusivo rimane anch'esso costante nel tempo a riprova di quanto siano radicati certi comportamenti.

Ulteriori indicazioni possono trarsi dall'analisi degli illeciti amministrativi: l'importo sanzionato (circa 150 mila euro per ogni anno dal 2007 ad oggi) resta molto elevato nel corso degli anni a fronte, anche qui, di un impegno di contrasto costante.

Non risultano inoltre accertati, allo stato attuale, episodi di traffico di rifiuti da altre regioni; tuttavia gli elementi raccolti dal Corpo forestale dello Stato, dalle cui segnalazioni sono scaturite indagini tuttora in corso, non consentono di escludere la sussistenza di un traffico di rifiuti, sia con regioni del nord che del sud.

Non vengono del pari segnalate nel settore dei rifiuti infiltrazioni e/o interessi di gruppi criminali, che potrebbero trovare allettante soprattutto i rifiuti di origine industriale, che più facilmente potrebbero sfuggire ai controlli, trattandosi di società private non assoggettate alle procedure ad evidenza pubblica ed alla normativa in materia di certificazioni antimafia.

Per quanto attiene alle imprese attualmente operanti a vario titolo nel ciclo dei rifiuti, non sono stati evidenziati elementi indicativi di possibili collegamenti con la criminalità organizzata.

II.3.2.2 *I procedimenti più significativi in materia ambientale effettuati presso la procura di Brindisi*

In relazione all'incidenza della criminalità nel campo del ciclo dei rifiuti, la procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi ha comunicato che il numero dei procedimenti penali in corso, relativi ai reati previsti dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono ventotto iscritti a modulo 44 contro ignoti e centotrentasei iscritti a modulo 21 contro persone note.

Fra questi è stato segnalato il procedimento penale n. 4077/06 R.G.N.R. mod. 21 a carico di Fiorillo Vincenzo + dodici per i reati di cui agli articoli 110 e 256, n. 1, e seguenti del citato decreto legislativo.

In relazione a questo procedimento le indagini condotte hanno consentito di svelare un vasto traffico di rifiuti articolato a livello interregionale con illecito conferimento nella discarica « Formica » di Brindisi. Al riguardo sono state richieste ed emesse numerose misure cautelari, personali e reali, con ampia risonanza mediatica nazionale (Noe di Lecce).

È stata inviata alla Commissione una nota da parte del procuratore di Brindisi⁴⁶ con la quale sono stati segnalati, in particolare, due procedimenti.

Il primo, recante n. 8206/07 R.G.N.R. mod. 21, a carico del legale rappresentante della società consortile « Francavilla Ambiente srl » (società autorizzata alla gestione della discarica sita in Francavilla Fontana esclusivamente con riferimento ai rifiuti solidi urbani), del trasportatore dei rifiuti speciali pericolosi e del legale rappresentante della società « Monteco Srl », proprietaria del mezzo, nonché di un dipendente della società « Lombardi ecologia Srl », consorziata nella Francavilla Ambiente, addetto alla suddetta discarica.

Agli imputati, in relazione ai quali è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio, sono contestati i reati di cui agli articoli 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), 256, comma 1, lettera *b*), commi 3 e 5, e articolo 187, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata e violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi).

(46) Doc. n. 542/2.

In sostanza, secondo l'impostazione accusatoria gli imputati, in concorso fra loro, predisponendo falsi formulari di identificazione dei rifiuti, avevano di fatto smaltito presso la discarica per rifiuti solidi urbani ubicata in Francavilla Fontana ingenti quantitativi di rifiuti speciali.

Nel corso delle indagini preliminari è stato espletata in sede di incidente probatorio una perizia a firma del professore Fracassi.

Un procedimento, ad avviso della Commissione, particolarmente rilevante ed oggetto di segnalazione da parte della procura di Brindisi, è quello n. 1347/09 mod. 21, nell'ambito del quale è stato emesso nel mese di febbraio 2009 un provvedimento di sequestro probatorio del sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera installato nell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti sito nella zona industriale di Brindisi, in gestione alla Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia S.p.a.

I reati in relazione ai quali vengono svolte le indagini sono quelli di cui agli articoli 19, comma 8, del decreto legislativo n. 133 del 2005, articolo 256 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e articolo 437 del codice penale (rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).

In quell'occasione è stato anche disposto il sequestro di millecento fusti e di otto serbatoi allocati all'interno dell'impianto in quanto, per ciò che concerneva i fusti, risultavano ignoti il contenuto e la provenienza e, per ciò che concerneva i serbatoi, al loro interno erano stati rinvenuti rifiuti liquidi di cui non si conosceva la composizione e la provenienza.

Nel corpo del provvedimento si legge testualmente: « sono emersi, allo stato, elementi obiettivi che inducono a ritenere che il sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera dell'impianto di termodistruzione di rifiuti, sito nella zona industriale di Brindisi, strada per Pandi, attualmente in gestione alla Veolia Servizi Ambientali Tecnitalia Spa, sia stato oggetto di abusive azioni di manomissione e di manipolazione che hanno prodotto quale effetto la rappresentazione all'autorità di controllo di dati relativi alle emissioni degli inquinanti in atmosfera inattendibili. Il sequestro probatorio del sistema di monitoraggio appare allo stato irrinunciabile al fine di ricostruire compiutamente i fatti di reato per i quali si procede e, in particolare, al fine di accertare sino a che punto la catena di misura degli inquinanti presente nell'impianto di termodistruzione sia stata oggetto di indebita azione manipolativa. Sono emersi, altresì, allo stato elementi obiettivi che inducono a ritenere che all'interno dell'impianto di termodistruzione siano presenti, già da diversi anni, circa millecento fusti di rifiuti, il cui contenuto e la cui provenienza, allo stato, sono completamente ignoti. Il sequestro probatorio di tali fusti si rende irrinunciabile al fine di ricostruire compiutamente i fatti per i quali si procede ed al fine di accertare, attraverso un accertamento tecnico, il contenuto, la provenienza ed il tempo di permanenza nell'impianto e la compatibilità con la tipologia di rifiuti lecitamente smaltibili nell'impianto di termodistruzione prima citato. Sono emersi, infine, allo stato, elementi obiettivi che inducono a ritenere che, all'interno dell'impianto di termodistruzione, siano presenti, già da diversi anni, ingenti quantità di rifiuti liquidi, il cui contenuto e la cui provenienza, allo stato, sono completamente ignoti. Il sequestro

probatorio dei serbatoi (...) contenenti i rifiuti liquidi cui si è prima fatto cenno si rende irrinunciabile al fine di ricostruire compiutamente i fatti per i quali si procede ed, in particolare, per acclarare, con l'ausilio di un accertamento tecnico, il tempo di permanenza nell'impianto e la compatibilità con i rifiuti lecitamente smaltibili nell'impianto di termodistruzione ».

In un successivo provvedimento di sequestro, sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti aventi ad oggetto il conferimento presso il citato impianto di termodistruzione di tutti i rifiuti ivi introdotti a partire dalla messa in esercizio dell'impianto. Ciò al fine di accertare se fossero stati destinati all'impianto rifiuti non conferibili e se si fossero verificati fatti di manomissione o di manipolazione del sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

Considerazioni di sintesi in merito agli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti nel territorio rientrante nel distretto di corte d'appello di Lecce.

I dati acquisiti dalla Commissione con riferimento alla provincia di Lecce consentono di delineare un quadro preoccupante per quel che concerne la gestione del ciclo dei rifiuti e le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Di particolare importanza si palesa la sentenza emessa dalla corte d'appello di Lecce con cui è stato riconosciuto valido e adeguatamente dimostrato l'impianto accusatorio della procura nel procedimento a carico di Rosafio Rocco + trentacinque. Non solo è stata riconosciuta l'esistenza di associazioni criminali riconducibili alla sacra corona unita, ma anche l'utilizzo del metodo mafioso per il controllo del settore dei rifiuti attraverso l'esercizio di una forza di intimidazione derivante proprio dal vincolo associativo.

Il settore dei rifiuti è stato caratterizzato, almeno per un certo periodo di tempo, da una sorta di monopolio di fatto, basato sulla disponibilità di mezzi e sulla possibilità di praticare prezzi concorrenziali in ragione delle modalità illecite dello smaltimento. Deve però osservarsi che diverse imprese sono oggi controllate dalla prefettura in quanto direttamente o indirettamente riconducibili a soggetti presumibilmente affiliati o vicini ad associazioni mafiose, il che evidenzia l'attualità del pericolo inerente a una pervasiva ingerenza di organizzazioni criminali nel settore dei rifiuti.

Sebbene anche con riferimento alla provincia di Lecce le informazioni fornite dagli auditi paiano in taluni casi divergenti, soprattutto con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso, tuttavia talune indagini che hanno riguardato sia il traffico transregionale che quello transnazionale dei rifiuti forniscono uno spaccato, necessariamente parziale, ma emblematico della ingerenza di associazioni criminali, locali e non, nel settore dei rifiuti.

In questa sede, peraltro, quello che maggiormente interessa al fine di comprendere la situazione realmente esistente sul territorio pugliese, non è solo di capire se vi siano organizzazioni endogene che presentino le connotazioni tipiche della criminalità organizzata di stampo mafioso; quello che è importante comprendere è se, nel momento in cui le organizzazioni criminose che operano sul territorio pugliese si interfacciano con la camorra napoletana o con la 'ndran-

gheta calabrese, consentano l'introduzione nel territorio pugliese di quelle stesse modalità di sfruttamento e inquinamento del territorio tipiche delle organizzazioni di stampo mafioso (devastazione del territorio, eliminazione della concorrenza, riciclaggio dei proventi illeciti attraverso investimenti nel settore dei rifiuti, sfruttamento delle cave abbandonate o dismesse per farvi convogliare sia rifiuti prodotti in loco, sia rifiuti provenienti da altre regioni).

A questa domanda si deve rispondere affermativamente, e di questo si ha ampia dimostrazione dalle indagini segnalate dai magistrati del distretto. Nel territorio del distretto di corte d'appello di Lecce si riscontrano fenomeni analoghi a quelli già esaminati in relazione al territorio del distretto di corte d'appello di Bari.

In sostanza, si sono registrate le seguenti condotte illecite: traffico transregionale di rifiuti, provenienti non solo dalla Campania ma anche da altre regioni del nord Italia; traffico transfrontaliero di rifiuti; tombamento di rifiuti industriali e utilizzo illecito di cave abbandonate per lo smaltimento dei rifiuti.

Si tratta di fenomeni che sono evidentemente connessi con la criminalità organizzata. Con riferimento al primo aspetto, particolare attenzione merita l'indagine denominata « Formica », partita dal sequestro di due automezzi che dalla provincia di Viterbo trasportavano rifiuti diretti a Brindisi presso la discarica Formica. L'indagine ha consentito di dimostrare l'esistenza di un traffico di ingenti quantitativi di rifiuti tossici e nocivi per la presenza di sostanze canceroteratogene in concentrazioni superiori ai limiti previsti e non ammissibili presso l'impianto destinatario. Ciò avveniva anche mediante la falsificazione dei certificati identificativi e dei formulari di identificazione dei rifiuti, nonché attraverso la corruzione di pubblici amministratori.

Le regioni coinvolte nell'indagine sono la Puglia, le Marche, la Campania ed il Veneto. In altri casi — si pensi alle indagini della procura di Milano e della procura di Lanciano — sono stati evidenziati traffici illeciti di rifiuti che provenivano, analogamente, da regioni del centro e del nord Italia.

Appare evidente che la scelta, da parte di un'impresa del nord di far trasportare i rifiuti per tutta Italia al fine di smaltirli in Puglia, è determinata dai minori costi non sostenibili se non gestendo illecitamente l'attività di smaltimento. Il problema è che il territorio pugliese, per la sua conformazione e per alcune caratteristiche del territorio si presta particolarmente ad essere destinatario di questo tipo di traffici; vi sono infatti numerose cave ormai non più sfruttate per l'attività estrattiva ma che vengono illecitamente sfruttate per tombare i rifiuti.

Il comandante del Noe di Lecce ha riferito che è stata stipulata una convenzione per il controllo delle cave, che oggi viene eseguito mediante osservazioni dai satelliti, dagli aeroplani, da georeferenziazione, da planimetrie che vengono digitalizzate e controllate dal Politecnico di Bari, definite e verificate con l'ufficio minerario della regione al fine di verificare se effettivamente la cava sia utilizzata o meno.

Il valore aggiunto rappresentato da questa tipologia di controlli, ovviamente, è che vengono monitorati con maggiore precisione i siti potenzialmente utilizzabili come discariche abusive.

Si assiste quindi al ripetersi di un canovaccio illecito di smaltimento che ha già caratterizzato la regione Campania (traffici di rifiuti da nord al sud effettuati con la complicità della criminalità organizzata locale) e che denota l'esistenza di organizzazioni stabili che operano « su scala nazionale » e che riescono a controllare non solo il territorio propriamente inteso ma anche i soggetti che operano nei settori nevralgici del ciclo dei rifiuti (chimici, organi deputati ai controlli ecc... ecc...).

Quanto poi al traffico transfrontaliero dei rifiuti, non può essere un caso il fatto che i porti di transito o di partenza dei rifiuti destinati illecitamente verso paesi esteri si trovino, almeno sulla base delle indagini segnalate a questa Commissione, oltre che in Puglia (porti di Bari e di Taranto), anche in Campania (porto di Salerno) e in Calabria (porto di Gioia Tauro).

Nella relazione territoriale sulla Calabria è stata segnalata l'indagine cosiddetta « Grande Muraglia », concernente l'esportazione di rifiuti provenienti da altre regioni che aveva investito il porto di Gioia Tauro, utilizzato per l'appunto come transito per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Il traffico coinvolgeva la Cina, i paesi del Sud Africa e i Paesi del Medio Oriente.

Le regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, sono particolarmente interessate dai traffici illeciti transfrontalieri di rifiuti. Si tratta anche delle regioni maggiormente infiltrate dalla criminalità organizzata di stampo mafioso. Ed allora, la prospettiva investigativa non può e non deve essere quella di indagare in merito al singolo traffico illecito, ma di inquadrare l'indagine in un contesto più ampio in modo da risalire al cuore delle organizzazioni criminali che presiedono ai traffici transnazionali.

Si tratta di fatti che vedono evidentemente coinvolta la criminalità organizzata, non potendo concepirsi un traffico sistematico transnazionale di rifiuti senza ipotizzare al contempo l'esistenza di una articolata struttura associativa, dislocata sul territorio italiano e al tempo stesso collegata ad altre organizzazioni criminali dei paesi destinatari dei rifiuti, e questo perché i traffici di rifiuti, a maggior ragione se di ampia portata, presuppongono un controllo capillare del territorio da parte delle organizzazioni criminali interessate, nonché la capacità di eludere i sistemi di controllo.

L'indagine « Gold Plastic » condotta dalle procure di Taranto e Lecce, rappresenta una conferma della vulnerabilità del territorio regionale rispetto ai traffici di rifiuti coinvolgenti organizzazioni criminali molto estese ed articolate (la predetta indagine sarà oggetto di specifica trattazione nella parte quarta della relazione).

III. *Aspetti generali.*

Premessa

La terza parte della relazione tratta della pianificazione regionale e delinea il quadro relativo alle bonifiche dei siti contaminati. Le

questioni vengono quindi affrontate in maniera globale con riferimento all'intero territorio regionale, utilizzando in particolare i documenti forniti dalla regione Puglia nonché documenti acquisiti dalla Commissione nel corso delle audizioni.

III.1 *L pianificazione regionale*

III.1.1. *Il ciclo dei rifiuti nella regione Puglia*

In data 2 febbraio 2011 il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, ha prodotto nel corso dell'audizione un documento intitolato « Il ciclo dei rifiuti nella regione Puglia »⁴⁷.

Il piano regionale di gestione dei rifiuti, in fase di aggiornamento, prevede che:

il territorio venga suddiviso in quindici bacini di utenza;

entro il 2015 la produzione dei rifiuti sia ridotta del 10 per cento;

entro il 2015 si raggiungano valori del 60 per cento di raccolta differenziata e di successivo recupero di materia;

gli inceneritori non siano alimentati con rsu « tal quale », ma con cdr;

il recupero della frazione organica di qualità, da raccolta differenziata, raggiunga il fabbisogno di 1600 tonnellate/giorno al 2015;

la produzione di frazione secca permetta la produzione di cdr da utilizzare per il recupero energetico nei termovalorizzatori, con una potenzialità di 1.200 tonnellate/giorno al 2015;

la discarica sia utilizzata per un fabbisogno di 2.250 tonnellate/giorno al 2015;

il rifiuto biostabilizzato maturo da trattamento meccanico-biologico venga utilizzato per attività di ripristino ambientale.

Per quanto attiene ai trattamenti meccanici e biologici, il piano prevede che i rifiuti residuali da raccolta differenziata siano sottoposti a trattamento biologico a flusso unico della durata non inferiore a due settimane e, successivamente, a trattamento meccanico di separazione

(47) Doc. n. 654/1.

– vagliatura a maglia < 80 mm – della frazione secca da quella umida. È previsto, ancora, che il materiale prodotto abbia un indice respirometrico dinamico potenziale (Irdp) non superiore a 800 mgO₂kgSV-1h-1 ovvero non superiore a 400 mgO₂kgSV-1h-1 nel caso di successiva maturazione del rifiuto biostabilizzato da discarica (RBD) per un periodo compreso tra 8 e 10 settimane (nel caso di opzione 2 finalizzata alla produzione di rifiuto biostabilizzato maturo, RBM). La produzione di RBM può essere necessaria in caso di discariche ricadenti in aree ad elevata criticità ambientale oppure opzionale e finalizzata a produrre un materiale da utilizzare per ripristini ambientali secondo specifici protocolli di utilizzo e norme tecniche.

Con l'approvazione della deliberazione della giunta regionale n. 2197 del 18 novembre 2008 recante: « Modalità di recupero della frazione secca da rifiuti solidi urbani residuali da attività di raccolta differenziata. Modifica e integrazione del piano di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreti commissariali n. 41 del 6 marzo 2001, n. 296 del 30 settembre 2002 e n. 187 del 9 dicembre 2005. Adozione definitiva », sono state definite possibilità alternative per il recupero della frazione secca. Si è previsto in particolare che, laddove non ancora avviata la chiusura del ciclo per la frazione secca, nel rispetto – se tecnicamente possibile – delle localizzazioni degli impianti previsti dal piano, le autorità d'ambito possono programmare la realizzazione di impianti di titolarità pubblica a tecnologia alternativa e innovativa per assicurare un migliore, più efficace ed effettivo recupero delle frazioni secche dei rifiuti solidi urbani residuali da attività di raccolta differenziata, riducendo l'aliquota di rsu destinata allo smaltimento.

Si è definito a tecnologia alternativa e innovativa quell'impianto per il recupero della frazione secca dei rifiuti solidi urbani residuali da attività di raccolta differenziata, per il quale è dimostrato che la tecnologia utilizzata è consolidata, che il recupero della frazione secca è effettivo e ha costi contenuti, che le prestazioni ambientali sono migliori rispetto a quelle garantite dagli impianti a tecnologia tradizionale in termini di livello di emissioni in atmosfera, impatto paesaggistico, bilancio energetico e ambientale complessivo.

Secondo la pianificazione regionale il ciclo di trattamento dei rifiuti solidi urbani si chiude, a seguito del trattamento di biostabilizzazione del rifiuto e la separazione della frazione secca dalla frazione umida, con la produzione di cdr dalla frazione secca.

Ai sensi della vigente pianificazione in materia di rifiuti urbani, la titolarità pubblica del ciclo integrato di gestione dei rifiuti indifferenziati si chiude con la produzione, da un lato, di RBM (rifiuto biostabilizzato maturo da utilizzare in recuperi ambientali) o alternativamente RBD (rifiuto biostabilizzato da discarica, da utilizzare in discariche di servizio), dall'altro, di cdr da valorizzare energeticamente. Tale valorizzazione esula dalla privativa pubblica e può avvenire sia in impianti dedicati al recupero di rifiuti, sia in impianti termici industriali (centrali elettriche e cementerie).

III.1.1.1 *Dotazione impiantistica secondo le previsioni di piano*

Secondo le previsioni del piano, la dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati è la seguente:

Discariche per rifiuti non pericolosi attive al 2008

Provincia	Impianti (n°)	Quantità smaltita ton/anno
Foggia	4	314.527
Bari	6	784.975
Taranto	2	212.363
Brindisi	2	194.887
Lecce	2	196.913
regione Puglia	16	1.703.666

Dotazione impiantistica complessiva per la provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani

ATO	COMUNE	LOCALITÀ	TIPO IMPIANTO
BA/1	Andria	commada San Nicola la Guardia	di biostabilizzazione + selezione + discarica di servizio e soccorso
BA/1	Trani	commada Puro Vecchio	di selezione
BA/1	Trani	commada Puro Vecchio	di biostabilizzazione
BA/1	Trani	commada Puro Vecchio	Discarica di servizio e soccorso
BA/2	Bari	Area Amiu	di biostabilizzazione
BA/2	Bari	Area Amiu	di selezione
BA/2	Bari	Area Amiu	Per produzione cdr
BA/2	Giovinazzo	San Pietro Pago	di biostabilizzazione + selezione + discarica di servizio e soccorso
BA/4	Spinazzola	Grottelline	di biostabilizzazione + selezione + discarica di servizio e soccorso

ATO	COMUNE	LOCALITÀ	TIPO IMPIANTO
BA/5	Conversano	commada Martucci	di selezione e biostabilizzazione
BA/5	Conversano	commada Martucci	discarica di servizio e soccorso + produzione cdr

Dotazione impiantistica per la provincia di Brindisi

ATO	COMUNE	LOCALITÀ	TIPO IMPIANTO
BR/1	Brindisi	Autigno	Discarica
BR/1-2	Brindisi	Area Industriale	di compostaggio
BR/1-2(cdr)	Brindisi	Area Industriale	di biostabilizzazione + selezione + Per produzione cdr
BR/2	Francavilla Fontana	Mass. Feudo Inferiore	di biostabilizzazione + selezione + discarica di servizio e soccorso

Dotazione impiantistica provincia di Foggia

ATO	COMUNE	LOCALITÀ	TIPO IMPIANTO
FG/1-3-4-5	Manfredonia		Per produzione cdr
FG/1	Sannicandro Garganico	Gavetone	Impianto di selezione, biostabilizzazione e discarica di servizio soccorso
FG/3	Foggia	Passo Breccioso	Discarica
FG/3	Foggia	Passo Breccioso	Discarica
FG/3	Foggia	Passo Breccioso	di selezione e biostabilizzazione
FG/4	Cerignola	Forcone di Caffero	Discarica di servizio e soccorso
FG/4	Cerignola	Forcone di Caffero	di selezione e biostabilizzazione

ATO	COMUNE	LOCALITÀ	TIPO IMPIANTO
FG/5	Deliceto	Masseria Campana	Discarica
FG/5	Deliceto	Masseria Campana	di selezione
FG/5	Deliceto	Masseria Campana	di biostabilizzazione + compostaggio

Dotazione impiantistica provincia di Lecce

ATO	COMUNE	LOCALITÀ	TIPO IMPIANTO
LE/1	Cavallino	Mass. Guarini	di biostabilizzazione + selezione
LE/1	Cavallino	Mass. Guarini	Discarica di servizio e soccorso
LE/1-2-3	Cavallino	Mass. Guarini	Per produzione cdr
LE/2	Corigliano d'Otranto		Discarica
LE/2	Poggiardo	Pastorizze	di biostabilizzazione + selezione
LE/3	Ugento	Mass. Burgesi	di biostabilizzazione + selezione + discarica di servizio e soccorso

Dotazione impiantistica provincia di Taranto

ATO	COMUNE	LOCALITÀ	TIPO IMPIANTO
TA/1	Statte	Statte	Termovalorizzatore
TA/1	Taranto	Taranto	Centro materiali raccolta differenziata
TA/1-3	Massafra	Console	di biostabilizzazione + selezione + produzione cdr
TA/3	Manduria	La Chianca	di biostabilizzazione + selezione + discarica di servizio e soccorso

Impianti TMB, trattamento meccanico-biologico

Il numero di impianti per il trattamento di separazione secco/umido di tipo meccanico-biologico è esiguo. La capacità autorizzata di 370.155 tonnellate/anno è stata utilizzata nel 2008 per un totale di 312.159 tonnellate, secondo la seguente tabella:

Impianto	Potenzialità autorizzata, ton/anno	Totale input all'impianto ton/anno	RU indiff. trattati CER 20.03.01	Altri codici di rifiuti trattati ton/anno	Prodotto ton	Prodotto ton
Cerignola (FG)	60.000	23.072	23.072		21.064 BS in discarica	BS (*) 27.354 in discarica FS (**) 50.965 in discarica
Manduria (TA)	90.155	90.946	90.592	354 (cod. 200307)	21.064 BS in discarica	BS 27.354 in discarica FS 50.965 in discarica
Massafra (TA)	220.00	198.142	197.992	98 (CER.16.01.19) 35 (CER.16.03.04) 15 (CER.16.03.06)	cdr 31.636 alla TMV BS 117.427, FS 20.548 discarica Fraz umida 5.781 in discarica metalli 386 1.001 depurazione	
<i>Totale</i>	<i>370.155</i>	<i>312.159</i>	<i>311.656</i>	<i>503</i>		

(*) BS = biostabilizzato

(**) FS = frazione secca

Impianti di produzione di cdr

Avendo la regione adottato come scelta strategica l'aumento delle percentuali di raccolta differenziata e del reimpiego di materia, in riferimento alla realizzazione di nuovi impianti per il recupero energetico della frazione secca dei rifiuti, si è scelto di escludere la previsione di realizzazione di impianti di incenerimento di rifiuti « tal quale » e, in riferimento all'utilizzo del cdr, di verificare la disponibilità di impianti industriali già esistenti sul territorio regionale in grado di utilizzare il cdr in sostituzione del combustibile convenzionale.

In virtù di tale scelta di pianificazione sono state annullate le aggiudicazioni di gara che prevedevano la realizzazione di impianti di incenerimento di rifiuti « tal quale » come nel caso dei bacini BA1, BA2 e BR1.

L'ultimo aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti urbani (decreto del commissario delegato n. 187 del 2005) prevedeva che l'utilizzo del cdr « sarà assicurato prioritariamente mediante la cessione del cdr ad impianti privati di produzione di energia..., ovvero, in mancanza di questi ultimi, in impianti dedicati ritenuti utili per

assicurare l'effettiva chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni associati in autorità di gestione, i quali li realizzeranno nel rispetto delle norme dettate ...in materia di opere pubbliche... ».

Allo stato attuale, gli impianti autorizzati o in corso di autorizzazione per la combustione del cdr si possono dividere in impianti privati di combustione e impianti dedicati alla combustione del cdr.

Impianti privati di combustione

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi agli impianti privati che attualmente utilizzano il cdr in co-incenerimento, che sono stati autorizzati per farlo o per cui è in corso il procedimento di approvazione da parte dell'ente competente:

<i>Provincia</i>	<i>Impianto e potenzialità</i>	<i>Stato</i>	<i>Azioni necessarie per avvio utilizzo cdr (aggiornate alla data di presentazione del documento 654/1)</i>
Barletta-Andria-Trani	Buzzi Unicem (Barletta): Cementeria	L'impianto è autorizzato al co-incenerimento di 40000 t/a di cdr. Attualmente utilizza cdr da rifiuti speciali ed è stata presentato alla provincia Barletta-Andria-Trani istanza di VIA per aumentare il co-incenerimento di cdr a 80.000 t/a	In attesa di VIA dalla provincia Barletta-Andria-Trani
Taranto	Cementir (Taranto): cementeria	L'impianto ha ottenuto VIA favorevole da provincia di Taranto per co-incenerimento di 50.000 t/a di cdr.	In attesa di modifica Aia da parte di provincia di Taranto/regione
Brindisi	ENEL (Brindisi): centrale termoelettrica	È stata definita una bozza di protocollo di intesa con l'ENEL per la co-combustione nel 2007 del cdr derivante dalla provincia di brindisi, stimabile attorno ai 130.000 t/a. Effettuando la co-combustione in due gruppi della centrale Federico II si potrebbe effettuare il recupero energetico di 120.000 t/a di cdr, avvicinandosi al quantitativo potenziale producibile nella provincia di Brindisi.	È necessario avviare l'impianto di produzione cdr del comune di Brindisi e realizzare un impianto di raffinazione dello stesso cdr per renderlo conforme alle specifiche tecniche richieste da ENEL per il co-incenerimento.
Lecce	Colacem (Galatina): cementeria	È stata presentato alla provincia di Lecce istanza di VIA per aumentare il co-incenerimento di cdr	In attesa di VIA dalla provincia di Lecce
Bari	Olearia Pugliese (Modugno): impianto combustione biomasse	In possesso di autorizzazione provinciale per co-incenerimento cdr. Attualmente inattivo	Impianto è in curatela fallimentare
	Marseglia (Monopoli): impianto combustione biomasse	In possesso di autorizzazione provinciale per co-incenerimento cdr.	cdr non viene utilizzato per scelte aziendali

Si tratta di due soli impianti dislocati in provincia di Foggia (Cerignola) ed in provincia di Taranto (Massafra) come segue:

<i>Località</i>	<i>Potenzialità autorizzata (ton/anno)</i>	<i>Stato operativo</i>
Cerignola	60.000	Operativo, non ha prodotto cdr
Massafra	220.000	Operativo

Impianti dedicati alla combustione del cdr

Eta (Manfredonia-FG)

L'impianto per la combustione di cdr (potenzialità 135.000 ton/a) ha ottenuto il 14 settembre 2010 l'autorizzazione integrata ambientale ed utilizzerà prevalentemente il cdr prodotto dall'impianto di produzione cdr in contrada Paglia, nel comune di Manfredonia (FG), a servizio di tutta la provincia di Foggia.

Ecoenergia – (Modugno-BA)

L'iter autorizzatorio dell'impianto è ancora in corso, per le questioni di seguito sintetizzate. Con determinazione del dirigente del settore ecologia n. 450 del 25 settembre 2007 veniva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale all'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, proposto da EcoEnergia S.r.l., ubicato in Via Fiordalisi – zona industriale –, nel comune di Modugno (Ba), con il rispetto delle prescrizioni riportate nello stesso atto.

L'impianto è stato prima sottoposto a sequestro e poi dissequestrato nel maggio 2009, per cui il procedimento amministrativo di rilascio della compatibilità ambientale è stato riavviato e si è concluso con il parere negativo del comitato VIA regionale a seguito di parere negativo vincolante, ai fini della concessione del permesso a costruire, della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Appia Energy (Massafra-TA)

L'impianto è dimensionato per un flusso in ingresso pari a circa 90 mila t/a di cdr e biomasse, per una potenzialità nominale di 10 MWe. Nell'impianto, in esercizio ormai dal 2006, viene conferito il cdr prodotto all'interno dell'impianto complesso di Massafra a servizio dell'Ato TA/1.

Amiu Taranto (Statte – TA)

Va inoltre rilevato che è stato recentemente riavviato l'impianto di termovalorizzazione pubblico dell'Amiu di Taranto, già adeguato dal punto di vista impiantistico al decreto legislativo n. 133 del 2005

che disciplina gli impianti di incenerimento. L'impianto dell'Amiu, sito in agro di Statte, è stato indicato dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani della regione Puglia (decreti n. 296 del 2002 e n. 187 del 2005) come impianto pubblico di bacino ed è stato autorizzato all'esercizio nel maggio 2006 con decreto del commissario delegato per l'emergenza ambientale, volturato in favore di Amiu nel luglio 2009.

L'Amiu ha presentato richiesta di VIA alla provincia di Taranto nel gennaio 2010, in pendenza di una procedura di Aia presso la regione Puglia.

L'impianto integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di proprietà dell'Amiu Spa è stato recentemente adeguato alla più recente normativa vigente in materia (decreto legislativo n. 133 del 2005), che si pone come obiettivo principale quello di assicurare massima protezione dell'ambiente nei riguardi delle emissioni causate dalla termodistruzione dei rifiuti. Attualmente l'impianto è in funzione, in forza del provvedimento autorizzativo del commissario delegato ed è dotato di una sezione di tritovagliatura del rifiuto indifferenziato che consente di ottenere due flussi:

la frazione secca (FS), in quantità compatibile con il carico termico massimo dei forni, alimenterà le due linee di termodistruzione con recupero energetico.

la frazione umida (FU) alimenterà la linea di biostabilizzazione con produzione di rifiuto biostabilizzato maturo (RBM) che, a differenza del rifiuto biostabilizzato da discarica (RBD), potrà trovare un utilizzo come materiale di copertura, riempimento, capping.

L'impianto integrato Amiu si inserisce quindi in una diversa ottica di gestione integrata dei rifiuti che:

permette una regolare chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti nell'Ato TA/1 conforme alla vigente pianificazione di settore;

consente di recuperare materiali (RBM) ed energia elettrica;

minimizza lo smaltimento in discarica, allungando la vita utile della stessa;

non comporta un sostanziale aumento delle emissioni atmosferiche da combustione rifiuti in quanto il flusso complessivo di rifiuti da termovalorizzare viene suddiviso tra i due impianti termici: come FS presso l'impianto Amiu e come cdr presso l'impianto Appia Energy;

risulta flessibile, potendosi adattare agli attuali elevati flussi di rsu residuali e risultando progressivamente applicabile in fase di attuazione del piano d'ambito, con il graduale aumento della raccolta differenziata fino al previsto 60 per cento circa nell'anno 2016, con corrispondente progressiva riduzione dell'utilizzo della sezione termica dell'impianto fino alla dismissione definitiva di una delle due linee;

a regime, in concomitanza con il suddetto aumento della percentuale della raccolta differenziata, comporterà una riduzione del costo complessivo della gestione integrata dei rifiuti per il comune di Taranto (e quindi della attuale tarsu o futura tia) stimato in circa il 10 per cento dei costi attuali, così come da previsioni del piano d'ambito.

Impianti privati per la produzione del compost.

Sul territorio regionale insistono impianti di compostaggio privati che vengono utilizzati, sia pure in minima parte, per il trattamento della frazione organica raccolta in maniera differenziata:

Tersan Puglia, comune di Modugno (BA), potenzialità: 219 mila ton/anno;

Progeva, comune di Laterza (TA), potenzialità: 44.895 ton/anno;

ASECO, comune di Ginosa Marina (TA), potenzialità: 79.935 ton/anno;

Eden 94, comune di Manduria (TA), potenzialità: 63.145 ton/anno.

Nel piano regionale è evidenziato come la regione Puglia abbia sottoscritto un protocollo d'intesa con il consorzio italiano compostatori (CIC) nel 2007 al fine di individuare le migliori strategie per la valorizzazione e l'implementazione della frazione organica.

Successivamente è stato siglato un protocollo d'intesa con la provincia di Taranto, l'Ato TA3 e gli impianti di compostaggio presenti sul territorio della provincia di Taranto per l'implementazione della raccolta della frazione organica e la sua valorizzazione negli impianti di trattamento consorziati CIC.

III.1.2.2 La produzione e la gestione dei rifiuti speciali. I criteri di localizzazione degli impianti

Con il decreto della giunta regionale n. 2668 del 28 dicembre del 2009 la regione ha approvato il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. È questo il primo documento di pianificazione adottato in via ordinaria dalla regione Puglia, dopo la fase di commissariamento.

Gli obiettivi generali e specifici del piano sono riassunti nella seguente tabella (si fa sempre riferimento ai dati riportati nel documento 654/1):

<i>Obiettivi generali</i>		<i>Obiettivi specifici</i>	
1.	ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali	1.1	promozione di interventi finanziari e fiscali volti a promuovere investimenti in termini di ricerca e/o sviluppo di sistemi di riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e il recupero di materia degli stessi
		1.2	sostenere l'applicazione di nuove tecnologie e forme di gestione
		1.3	incentivare la pratica del riutilizzo

<i>Obiettivi generali</i>		<i>Obiettivi specifici</i>	
2.	razionalizzare la gestione dei rifiuti speciali (raccolta, recupero, trattamento, smaltimento)	2.1	creare una rete integrata di impianti per il trattamento, recupero e lo smaltimento di specifiche tipologie di rifiuti
		2.2	smaltire i rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione, limitandone la movimentazione
		2.3	conseguire, a livello regionale, l'autosufficienza impiantistica per il recupero e lo smaltimento, contribuendo alla realizzazione di tale obiettivo su scala nazionale
		2.4	ottimizzare la gestione dei PCB (raccolta, decontaminazione e smaltimento)
		2.5	ottimizzare la gestione dei rifiuti da C&D anche contenenti amianto
		2.6	ottimizzare la gestione dei fanghi biologici prodotti nell'ambito del trattamento reflui
		2.7	favorire l'utilizzo degli aggregati riciclati
		2.8	aumentare la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di trasporto dei rifiuti
		2.9	assicurare che la localizzazione di nuovi impianti non pregiudichi la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente
		2.10	assicurare che la localizzazione delle discariche garantisca la tutela dei corpi idrici sotterranei e delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
3.	promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca	3.1	monitorare i flussi dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti e la consistenza della dotazione impiantistica regionale attraverso l'istituzione dell'Osservatorio regionale sui rifiuti
		3.2	monitoraggio dei manufatti contenenti amianto e degli interventi di bonifica
		3.3	promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, sviluppo e diffusione di sistemi anche innovativi e virtuosi di gestione dei rifiuti

Il piano ha previsto una più puntuale definizione dei criteri per l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

In particolare le scelte sono state condotte secondo i seguenti criteri:

assicurare la congruità con la pianificazione già predisposta per i rifiuti urbani ed il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionali previsti dalla normativa vigente, ove adottati (articolo 199, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006);

favorire la minimizzazione dell'impatto ambientale degli impianti in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e dei rischi sulla salute umana, alla luce dei fattori economici, sociali e logistici;

prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in aree industriali definite ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali

o ad essi assimilati (articolo 196, comma 3, e 199, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006);

abbinare a ciascun aspetto localizzativo (di natura urbanistica ed ambientale) un differente grado di prescrizione (vincolante, escludente, penalizzante, preferenziale);

localizzare nuovi impianti a una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario « chi inquina paga » (articolo 178, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Per quanto riguarda le discariche, oltre alla definizione degli aspetti localizzativi, sono stati definiti dei criteri costruttivi ulteriori per le discariche da autorizzare in sottocategorie relativamente alla gestione del percolato e del biogas.

III.1.2 *Le dichiarazioni del presidente della regione, Nichi Vendola*

III.1.2.1 *Dalla dittatura delle discariche alla dittatura dei termovalorizzatori*

Il presidente Vendola, sin dall'inizio dell'audizione tenutasi il 2 febbraio 2011, ha formulato due premesse:

la prima riguarda il necessario superamento della fase di commissariamento, passaggio prodromico al superamento dell'emergenza nella regione (scelta del tutto condivisibile da parte della Commissione, in quanto il regime commissariale, alla lunga, determina una generalizzata deresponsabilizzazione e il radicamento, se non l'aggravamento, dell'emergenza medesima);

la seconda riguarda il modello di organizzazione del ciclo dei rifiuti, che non contempla la realizzazione e l'utilizzo dei termovalorizzatori che bruciano il rifiuto tal quale.

Proprio con riferimento a questa seconda premessa, il presidente ha evidenziato che il rischio concreto che si corre nelle regioni del sud Italia è il passaggio dalla dittatura delle discariche alla dittatura degli inceneritori.

Ha aggiunto, infatti, che se la termovalorizzazione rientra in un ciclo industriale elimina in radice ogni possibilità di sviluppo della raccolta differenziata e del recupero del materiale, mentre se la termovalorizzazione riguarda soltanto il residuo consente, da un lato, di effettuare un recupero di energia, dall'altro di inserirsi in un ciclo di attività di smaltimento e recupero dei rifiuti rispetto al quale la termovalorizzazione rappresenta uno degli anelli, assumendo così un ruolo residuale e non esaustivo.

È stata quindi cancellata dall'originario piano rifiuti la realizzazione di tre impianti di incenerimento pubblici che prevedevano

l'utilizzo di tecnologie obsolete, bruciavano il rifiuto tal quale e proponevano un prezzo di conferimento eccessivo e fuori mercato.

Nel corso dell'audizione sono state poste domande con riferimento alle percentuali di rifiuti che vengono conferite in discarica e in impianti di incenerimento.

L'assessore all'ambiente della regione Puglia, Lorenzo Nicastro, il 9 marzo 2011 (data in cui è stato audito unitamente al presidente Vendola), ha fornito sul punto una serie di precisazioni, importanti per comprendere come concretamente vengano smaltiti i rifiuti.

«La gestione del ciclo dei rifiuti in regione Puglia, come previsto dalla legge comunitaria e nazionale e come recepito nella pianificazione regionale, prevede la biostabilizzazione dei rifiuti, la selezione secco/umido, l'avvio a produzione cdr della frazione secca e infine lo smaltimento in discarica della frazione umida biostabilizzata. Tutti i bacini sono dotati di impianti di biostabilizzazione fatta eccezione per gli Ato FG1, BA1 e BR1 e BR2.

In merito all'Ato FG1, i rifiuti prodotti dallo stesso vengono conferiti fuori bacino. Una parte dei comuni facenti parte del bacino Ato FG1 conferisce i rifiuti prodotti presso l'impianto complesso di Cerignola a servizio del bacino Ato FG4, i restanti conferiscono presso l'impianto complesso di Deliceto a servizio del bacino FG5.

Presso le discariche a servizio dell'Ato BA1 in agro di Andria e di Trani il rifiuto preliminarmente sottoposto a processo di tritovagliatura viene smaltito in discarica. I rifiuti dell'Ato BR1 vengono conferiti rifiuti tal quale, in forza di ordinanza del presidente della provincia di Brindisi, presso la discarica comunale di Brindisi, località Autigno.

È imminente l'avvio delle procedure di gara per l'entrata in esercizio dell'impianto complesso per il trattamento dei rifiuti già realizzato in agro di Brindisi.

Per quanto attiene al BR2, i rifiuti prodotti dal bacino vengono conferiti presso la discarica di Brindisi Autigno senza biostabilizzazione primaria. Ciò è possibile in quanto nel suddetto bacino vengono conferiti presso la discarica di Brindisi Autigno senza biostabilizzazione primaria. Ciò è possibile perché nel suddetto bacino viene effettuata la raccolta porta a porta spinta con valori prossimi al 60 per cento.

I quantitativi di tal quale smaltiti in discarica nell'anno 2010 sono i seguenti:

discarica di Andria: 57.403,04 tonnellate;

discarica di Trani: 163.177,79 tonnellate (rifiuto tritovagliato);

discarica di Brindisi: 152.844,84 tonnellate.

Inoltre presso l'inceneritore dell'Amiu Taranto viene conferito il rifiuto indifferenziato prodotto dalla città di Taranto. Presso il suddetto impianto sono stati conferiti, nell'anno 2010, 22.436,660 tonnellate di rifiuto urbano tal quale.

In regione Puglia è attivo anche l'impianto di termovalorizzazione di Appia Energy in località Massafra presso il quale viene conferito

il cdr prodotto dall'impianto di biostabilizzazione della Cisa, sempre in località Massafra. Il suddetto impianto ha una capacità di trattamento autorizzato di 90 mila tonnellate/anno.

È in fase di realizzazione l'impianto di termovalorizzazione in agro di Manfredonia che avrà una capacità di trattamento di 135 mila tonnellate/anno ».

Conclusivamente il 70 per cento dei rifiuti solidi urbani viene conferito in discarica, il 15 per cento è destinato a valorizzazione di materia e il 7 per cento a valorizzazione energetica.

Con riferimento al termovalorizzatore di Modugno, in relazione al quale sono stati richiesti chiarimenti dalla Commissione, è stato precisato che l'impianto è stato prima sequestrato dall'autorità giudiziaria e poi dissequestrato, sicché il procedimento relativo al rilascio della compatibilità ambientale è stato riavviato nel mese di maggio 2009 e si è concluso con il parere negativo del comitato VIA regionale a seguito di parere negativo vincolante, ai fini della concessione del permesso a costruire, della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

La disponibilità di discariche nella regione Puglia, ha sottolineato il presidente Vendola, rende più conveniente lo smaltimento sia per l'impresa legale che per quella illegale, con la conseguenza che moltissimi rifiuti rischiano di essere smaltiti nelle discariche pugliesi.

La regione Veneto, ad esempio, smaltisce 21 mila tonnellate all'anno di rifiuti nelle discariche private della regione, mentre dalla Puglia partono per la regione Veneto 40 mila tonnellate di rifiuti speciali, che però sono rappresentati da materiale proveniente da demolizioni, oggetto di recupero.

In sostanza, mentre la Puglia invia nelle altre regioni materiali recuperabili, che rappresentano quindi delle risorse, incamera rifiuti che vanno semplicemente smaltiti e che rappresentano un problema.

Concentrare quindi l'attenzione sulle discariche e sugli inceneritori vuol dire segnare il futuro di un territorio che rappresenterà inevitabilmente il punto di destinazione dei rifiuti provenienti da varie regioni italiane e non, oltre che il punto di catalizzazione degli interessi della criminalità organizzata, particolarmente presente nel settore dei trasporti.

III.1.3.2 *La raccolta differenziata.*

Con riferimento alla raccolta differenziata il presidente Vendola, una volta evidenziato che i livelli di raccolta differenziata si attestano mediamente su percentuali basse (16 per cento), ha indicato le due strade che devono necessariamente essere percorse per potere far decollare in maniera uniforme sul territorio regionale la raccolta differenziata.

In primo luogo, la raccolta differenziata procede di pari passo con la raccolta dell'umido, sicché è necessario che operino a pieno regime gli impianti di compostaggio, e dovrà essere approvato un provvedimento con cui si riconosceranno incentivi agli agricoltori per l'uso del *compost*.

In secondo luogo, sono state trasferite dalla regione importanti risorse economiche alle province per incentivare la raccolta differen-

ziata, ma, ha precisato il presidente Vendola, in molti casi le risorse non sono state trasferite ai comuni, sicché il presidente ha emanato provvedimenti con cui sono stati trasferiti direttamente ai comuni capoluogo 15 milioni di euro e a tutti gli altri comuni direttamente 23 milioni di euro « in modo da eliminare questa intermediazione che dai comuni viene spesso utilizzata come alibi per la mancata partenza della raccolta differenziata ».

Il problema da affrontare, però non è solo quello di incentivare la produzione del compost e la raccolta differenziata, ma anche di non mandare in discarica il *compost* e i rifiuti differenziati.

In sostanza, ha senso la raccolta differenziata solo se è efficacemente avviata un'attività d'impresa finalizzata al recupero dei materiali, ovvero se i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovano un mercato.

Il presidente ha infatti aggiunto, realisticamente: « Naturalmente non è positivo che i cittadini scoprano che, dopo avere fatto la raccolta differenziata, questa viene raccolta e conferita nella medesima discarica. Gli episodi della cronaca anche nella mia regione hanno in qualche maniera disilluso il cittadino sulla raccolta differenziata. Dobbiamo renderla credibile completando il ciclo impiantistico ».

Sulla gestione del rifiuto differenziato sono state fornite informazioni anche dall'assessore Nicastro il quale ha precisato che vi è una netta prevalenza di impianti privati che ritirano le frazioni raccolte in maniera differenziata dai gestori dei servizi comunali di raccolta e che avviano (è il caso delle frazioni secche) i flussi di materiali, dopo la selezione al circuito Conai secondo le tariffe previste nell'accordo Anci-Conai 2010. Tutte le frazioni raccolte in modo differenziato vanno in questi impianti e vengono recuperate, al netto delle perdite del processo di selezione che genera scarti che vanno in discarica. Il quantitativo degli scarti generati dalle operazioni di recupero e selezione è tanto maggiore quanto più bassa è la qualità della raccolta differenziata; occorre quindi migliorare la qualità delle frazioni da sottoporre alle operazioni di selezione e conseguentemente aumentare i quantitativi che vengono recuperati con un valore aggiunto.

Al fine di incentivare il riciclo dei rifiuti, è stato ulteriormente precisato, occorre implementare la dotazione impiantistica e in primo luogo gli impianti pubblici di compostaggio.

Il presidente ha sottolineato nel corso dell'audizione come i contenziosi amministrativi appesantiscano molto le procedure per la messa in esercizio degli impianti. Ha, esemplificativamente, richiamato la vicenda relativa all'impianto di Conversano: il gestore proprietario aveva vinto la gara, il Tar aveva escluso un altro consorzio di imprese. Nel momento in cui sono stati completati gli impianti e avrebbero dovuto essere messi in funzione, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso promosso dal consorzio escluso che però non ha più ritenuto di gestire gli impianti complessi.

Tutto ciò ha comportato la necessità di bandire una nuova gara, con l'inevitabile ritardo della messa in esercizio dell'impianto.

Particolarmente interessanti sono le dichiarazioni rese dal presidente Vendola in merito alle resistenze che ha avuto modo di registrare a livello diffuso con riferimento all'incentivazione della

raccolta differenziata: «In alcuni casi non c'era da parte delle istituzioni diffuse soltanto un pregiudizio politico-ideologico o la sua strumentalità, c'era anche la realtà di un interesse e una cointeresenza tra appalti e amministrazioni locali molto diffusa. Il ciclo dei rifiuti è una forma di finanziamento inappropriata, come sapete, della politica, ma è una verità, credo, lapalissiana, è una verità che è sotto gli occhi di tutti. Le cointeressenze sono forti, così come si tratta di un territorio sempre a rischio di penetrazione mafiosa (...) Non c'è organizzazione mafiosa che ormai non ambisca a trascinare dai propri confini territoriali. La mafia non è più un problema territoriale. Il ciclo dei rifiuti insieme all'organizzazione dei sistemi di potere in sanità sono i luoghi di maggiore capacità di drenaggio di risorse pubbliche e private, è una giostra di denaro di dimensioni ciclopiche, e quindi l'interesse delle organizzazioni criminali su questo terreno è sempre attuale».

Più in generale, è evidente che coloro che gestiscono le discariche o i termovalorizzatori hanno interesse a che vengano smaltiti in discarica o nell'inceneritore quanti più rifiuti possibile, e dunque si tratta di interessi esattamente opposti a quelli che si perseguono attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero dei rifiuti (rispetto ai quali la termovalorizzazione e le discariche devono considerarsi modalità di smaltimento residuali).

È stata poi posta una domanda con riferimento ai costi sostenuti per le campagne informative finalizzate all'incremento della raccolta differenziata. Ebbene, la regione Puglia ha finanziato con fondi POR 2000-2006 direttamente campagne di comunicazione ed informazione per l'incremento della raccolta differenziata per un importo complessivo di euro 3.192.035,47 a cui vanno aggiunti gli interventi a regia regionale finanziati con fondi ecotassa pari ad euro 2.403.500.

Le problematiche connesse agli ambiti territoriali ottimali sono state affrontate nel corso delle audizioni del 2 febbraio e del 9 marzo 2011.

È stato precisato che non vi è stata la proroga del termine per lo scioglimento delle autorità d'ambito e la regione Puglia ha in corso di approvazione una proposta di legge per l'abolizione delle autorità d'ambito dal primo aprile 2010.

È stata infatti avviata la procedura di aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, nell'ambito del quale si prefigurerà il modello di distribuzione ottimale delle funzioni.

Nelle more dell'approvazione la regione Puglia, per assicurare la transizione verso il nuovo regime, deve nominare un commissario per ciascun Ato che si occuperà, anche, di definire un quadro delle consistenze patrimoniali e finanziarie delle autorità soppresse, e d'intesa con i sindaci sovrintenderà alle procedure di definizione e approvazione dei piani d'ambito.

III.1.3.3 *Gli illeciti ambientali e l'inserimento della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti.*

La regione Puglia si trova tra i primi posti nella graduatoria delle regioni in cui è stato accertato il maggior numero di reati ambientali, secondo il rapporto di Legambiente.

Il presidente Vendola ha dichiarato: «Noi abbiamo il vanto di essere al secondo posto e di averlo raggiunto in pochi anni, come un obiettivo cercato, conquistato attraverso protocolli di intesa fra la regione Puglia e Guardia di finanza, che sono stati considerati all'avanguardia e che sono oggi emulati dalla regione Lombardia e dalla regione Emilia-Romagna. Abbiamo, infatti, finanziato attività specifiche di contrasto a reati ambientali che, per varie ragioni, non erano messi a fuoco, non erano radiografati (...); non facendo nulla non emerge nulla, facendo molto emerge molto, è il rischio è di essere curiosamente stigmatizzati per un processo logico-mentale un po' capovolto. Il punto è che abbiamo chiuso con la stagione dell'illegalità sommersa che accompagnava il ciclo dei rifiuti.

Faccio notare che abbiamo svolto un lavoro specifico su uno dei rischi più gravi che correva la nostra regione, ossia di diventare la pattumiera dei rifiuti speciali dell'area balcanica a causa della permeabilità della nostra costa; abbiamo realizzato a questo proposito un progetto ad hoc di una frontiera intelligente, ossia la mescolanza di tutte le metodologie oggi conosciute, da quelle del monitoraggio a campione a quelle dell'intervento satellitare; abbiamo costruito – è testimoniato in un tomo che io porterò alla Commissione antimafia perché è stato assunto dalla Commissione europea come una buona pratica in termini di lotta al terrorismo – un modello di impermeabilizzazione della frontiera e ad oggi l'effetto è che noi non siamo la terra di transito di rifiuti speciali dell'area balcanica».

In sostanza, i dati elevati corrispondono ai risultati di un controllo del territorio molto più serrato, basato su accordi programmatici ed operativi tra enti forze di polizia giudiziaria.

Di sicuro, ha aggiunto il presidente Vendola, la «dittatura delle discariche» che vorrebbe imporsi sul territorio pugliese ci ha reso territori a disposizione sia dei traffici leciti che dei traffici illeciti, pattumiera del mondo e abbiamo provato a mettere un punto e a capovolgere la situazione.

Proprio con riferimento al tema dell'illegalità e delle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, non solo pugliese, ma anche di altre regioni, sono state precisate le modalità attraverso cui sono stati smaltiti i rifiuti campani in discariche pugliesi, e ciò a seguito di esplicita domanda da parte di un componente della Commissione.

Nella nota prodotta nel corso dell'audizione del 9 marzo 2011 è stata data risposta ad una serie di domande poste dalla Commissione, riguardanti, in particolare, i costi dei conferimenti, la destinazione presso impianti pubblici o privati, i controlli eventualmente eseguiti sui rifiuti provenienti dalla Campania, e, infine, la capacità residua delle discariche pugliesi per i rsu.

Nell'estate 2010 l'unità operativa costituita nell'ambito della presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento di protezione civile per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania ha ritenuto di assumere un'iniziativa volta ad alleggerire la pressione sulle discariche campane. Ha quindi pubblicato un bando indicando una gara d'appalto per l'affidamento a terzi, dietro corrispettivo a carico della protezione civile, del servizio di trasporto e smaltimento fuori regione

di 61 mila tonnellate di rifiuti, qualificati come rifiuti speciali non pericolosi e contrassegnati da codice CER 19.12.12 prodotti dagli Stir della regione Campania.

Della gara d'appalto è risultato aggiudicatario il consorzio inter-provinciale trasporti ecoambientali (Cite) di Salerno che in sede di offerta ha indicato come impianti finali di smaltimento tre discariche di rifiuti speciali ubicate nella provincia di Taranto in regione Puglia.

Le discariche sono: discarica di Taranto gestita dalla Italcave Spa, discarica di Taranto gestita dalla Vergine Spa e la discarica di Grottaglie gestita da Colevante Spa.

In seguito le regioni Campania e Puglia hanno sottoscritto in data 3 dicembre 2010 un protocollo d'intesa con il quale si è provveduto a disciplinare l'ingresso o lo smaltimento in Puglia di una parte dei rifiuti (45 mila tonnellate di rifiuti speciali provenienti dagli Stir di Tufino, Giuliano, Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia e Caivano). Nella nota si legge inoltre che, tra le modalità tecnico operative di conferimento dei suddetti rifiuti, il protocollo d'intesa prevede un ruolo attivo delle agenzie regionali per la protezione ambientale della regione Campania e della regione Puglia alle quali competono i controlli tecnici sui rifiuti.

L'operazione non ha comportato conseguenze sugli smaltimenti di rifiuti solidi urbani pugliesi in quanto i conferimenti sono avvenuti in discariche per rifiuti speciali e non per rsu.

Il tema dei rapporti con la Campania è particolarmente importante perché si tratta di una regione in cui la criminalità organizzata è fortemente presente nel settore dei rifiuti, ed, ovviamente, ha interesse a gestirlo anche laddove la destinazione finale sia rappresentata da luoghi diversi dalla Campania. Peraltro sono state segnalate indagini concernenti proprio questi temi.

III.2 *Il quadro relativo alle bonifiche dei siti contaminati*

III.2.1 *Il piano regionale delle bonifiche e il piano stralcio*

La regione Puglia, nell'ambito del piano di gestione dei rifiuti urbani, ha adottato nel 2001, con decreto del commissario delegato per l'emergenza ambientale, un piano di bonifica dei siti contaminati. Tale piano assume particolare importanza perché rappresenta il primo strumento di pianificazione regionale in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale (decreto legislativo n. 22 del 1997).

Il successivo piano stralcio bonifiche, predisposto per ottemperare al decreto legislativo n. 152 del 2006 ed approvato con decreto della giunta regionale n. 617 del 29 marzo 2011, raccoglie, organizzandole, tutte le informazioni che hanno come fonte principale le indagini effettuate negli anni precedenti a seguito di interventi (di caratterizzazione, bonifica e/o messa in sicurezza). Il piano stralcio effettua inoltre una prima ricognizione delle aree contaminate di titolarità pubblica e fornisce infine il metodo da adottare per la definizione dell'ordine di priorità degli interventi.

Con un documento di completamento ed aggiornamento del piano la regione Puglia provvederà poi a definire la gerarchia dei siti da sottoporre ad interventi di bonifica, classificati secondo la metodologia proposta nel piano stralcio ed inseriti nell'elenco degli interventi di

bonifica da realizzare. Infatti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, nella pianificazione degli interventi è necessario assicurare che l'ordine di priorità sia stabilito sulla base di una valutazione del rischio dei siti censiti a livello regionale secondo un metodo elaborato dall'Apat, (oggi Ispra – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

In base allo stesso riferimento normativo, il censimento spetta alle regioni insieme alla costituzione dell'anagrafe. La regione Puglia ha ottemperato a questo compito ma, poiché l'aggiornamento dell'anagrafe ad oggi non risulta completato, l'obiettivo prioritario del piano stralcio consiste nell'aggiornamento dello stato dell'arte degli interventi di bonifica e caratterizzazione.

In aggiunta a questi obiettivi, di carattere prettamente pianificatorio, nel piano stralcio sono state definite le linee guida per l'aggiornamento più rapido e funzionale dell'anagrafe, per la presentazione delle garanzie finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di bonifica e per la selezione delle tecnologie di bonifica da adottare secondo una dettagliata analisi « costi-tempi-benefici ».

Sulla base dei dati raccolti e riportati nel piano stralcio sono state individuate tre tipologie di siti:

siti contaminati pubblici o di interesse pubblico già precedentemente individuati o censiti che hanno goduto di finanziamenti per interventi di caratterizzazione e/o bonifica;

siti pubblici o privati potenzialmente inquinati o che hanno avviato le procedure di bonifica/caratterizzazione;

siti di interesse nazionale.

In particolare, il piano stralcio individua i siti elencati nel piano del 2001 sui quali non si è intervenuto, i siti segnalati dalle province nell'ambito di tavoli di concertazione svolti nell'ultimo anno, i siti per cui gli stessi comuni hanno fatto istanza di finanziamento per caratterizzazione/bonifica ed i siti oggetto di segnalazione da parte delle forze dell'ordine nell'ambito di un accordo di programma quadro per il monitoraggio dei siti inquinati presenti nel territorio regionale.

Al fine di garantire un continuo aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati, nel piano stralcio sono definite le linee guida per la presentazione dei dati degli interventi di caratterizzazione e bonifica effettuati.

Nello stesso piano stralcio sono stati definiti:

i criteri per il calcolo della percentuale delle garanzie finanziarie e si è fornito uno schema di regolamento per la presentazione di tali garanzie ed uno schema di polizza bancaria o assicurativa;

le metodiche già applicate con successo a livello nazionale o internazionale per l'analisi costi-efficacia e/o costi-benefici come strumenti di supporto nel processo decisionale che porta alla scelta della « migliore tecnica disponibile »;

i criteri di sostenibilità degli interventi di bonifica che si ritiene debbano costituire il nuovo paradigma nell'approccio del risanamento dei siti contaminati.

Al fine di aggiornare le informazioni relative al quadro generale delle bonifiche in tutte le regioni italiane e nello specifico in Puglia, la Commissione ha ritenuto opportuno formulare una specifica richiesta agli assessorati regionali sui seguenti punti:

- stato di implementazione dell'anagrafe dei siti contaminati;
- struttura dell'anagrafe (informazioni e dati inseriti/inseribili);
- numero di siti potenzialmente contaminati (esclusi i siti per i quali è già stata accertata una contaminazione);
- numero di siti contaminati accertati;
- numero di siti per i quali sono stati avviati interventi di messa in sicurezza;
- numero di siti per i quali sono stati avviati interventi di bonifica;
- numero di siti bonificati (con certificazione da parte della provincia).

Sono stati inoltre richiesti i dati relativi ai quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni e risanamento delle acque di falda (codici CER 19.13.01*, 19.13.02*, 19.13.03*, 19.13.04*, 19.13.05*, 19.13.06*, 19.13.07*, 19.13.08*), nonché alla destinazione ultima di tali rifiuti, in percentuale, per ciascuna delle classi individuate (impianti di smaltimento/trattamento regionali, impianti di smaltimento/trattamento di altre regioni, impianti di smaltimento/trattamento di altri paesi europei, riutilizzo in ambito regionale, ecc.).

La regione Puglia, con nota pervenuta il 13 febbraio 2012⁴⁸, ha dichiarato di aver predisposto un'anagrafe, attualmente in fase di implementazione attraverso l'introduzione di nuovi campi. Attualmente i dati sono archiviati in formato *excel* pertanto si deve ritenere che l'anagrafe, pur essendo stata istituita, non sia stata popolata.

Le informazioni trasmesse in merito al numero di siti potenzialmente contaminati, contaminati e bonificati sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 1: siti contaminati e potenzialmente contaminati sul territorio pugliese

Tipologie	N.	PC	MISE	Car	Contaminati	MISP	Bonifica	Bonificati	Monitoraggio
Ex discariche	148	56	0	43	92	92	0	0	0
Distributori	70	41	9	8	29	0	26	1	8
Sinistri	18	8	0	1	10	0	9	0	0
Siti vari	63	49	3	4	14	3	10	0	3
Totale	298	98	12	56	200	95	45	1	11

PC: siti potenzialmente contaminati; MISE: messa in sicurezza di emergenza; Car: sito caratterizzato o in fase di caratterizzazione e in attesa di ulteriori azioni (MISP, bonifica ecc.); Contaminati: siti per i quali è stata accertata la contaminazione; MISP: messa in sicurezza permanente in corso o in attesa di certificazione; Bonifica: siti in corso di bonifica o in attesa della certificazione; Bonificati: siti per i quali è stata rilasciata certificazione; Monitoraggio: siti per i quali è attivo il monitoraggio delle acque sotterranee; Ex discariche: siti adibiti a discarica, sia incontrollate (esercite per ordinanza contingibile ed urgente), sia discariche controllate; Distributori: punti vendita carburanti; Sinistri: sversamenti accidentali di materiale contaminante; Siti vari: siti contaminati per effetto delle attività in aree produttive o per abbandono di materiale contaminante.

(48) Doc. n. 1047/1.

Come si evince dalla tabella, è stato bonificato un solo sito, rientrando nella tipologia « distributori », mentre sono stati eseguiti novantacinque interventi di messa in sicurezza permanente, prevalentemente su ex discariche. Per quarantacinque siti sono in corso gli interventi di bonifica o, comunque, manca la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia.

In merito alle richieste inerenti i rifiuti prodotti da attività di bonifica, la risposta della regione Puglia è meramente apparente in quanto, a fronte di una rappresentata complessità derivante dall'assenza di interoperabilità tra l'anagrafe e il sistema Sistri (peraltro non entrato in vigore), nessun dato è stato fornito. Anche a volere ritenere plausibile la difficoltà evidenziata dalla regione non può non evidenziarsi come sarebbe stato sufficiente trasmettere i dati risultanti dalle banche dati Mud, così come fatto da altre regioni.

III.2.2 *I siti di interesse nazionale*

Ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi), il Ministero dell'ambiente ha individuato, tenendo conto della lista delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui alle leggi n. 305 del 1989 e n. 195 del 1991, i siti di interesse nazionale.

Il decreto ministeriale n. 471 del 1999 (articolo 15, comma 1) e successivamente il decreto legislativo n. 152 del 2006 all'articolo 252 definiscono i seguenti criteri direttivi per la individuazione dei siti di interesse nazionale:

1. i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali;

2. all'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;

b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;

d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;

e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;

f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni.

Alla perimetrazione dei SIN provvede il Ministero dell'ambiente, sentiti comuni, province, regioni ed altri enti locali. La procedura di bonifica è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente, sentito il ministero delle attività produttive. Il Ministero può avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat ora Ispra), delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa/Appa), delle regioni interessate e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti in via sostitutiva dal Ministero dell'ambiente, avvalendosi (dell'Apat ora Ispra), dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Enea nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

Se un progetto di bonifica prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.

I SIN presenti nel territorio della regione Puglia sono quattro: Manfredonia, Bari-Fibronit e i petrolchimici di Brindisi e Taranto.

III.2.2.1 *Sito di Manfredonia*

Il sito di Manfredonia è incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale, di cui all'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 ed è stato perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio del mare del 10 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2000. L'area perimetrata a terra è pari a circa 201 ettari mentre l'area a mare è circa 8,6 chilometri quadrati.

All'interno del perimetro definito dal predetto decreto del ministero dell'ambiente sono presenti i seguenti aree private:

1. stabilimento Agricoltura Spa in liquidazione, ora Syndial Spa (sito dismesso) ed aree contermini;
2. area « ex Enel », ora Syndial Spa, ubicata ad est dello stabilimento ora Syndial Spa;
3. area interna allo Stabilimento ora Syndial Spa di proprietà Agip Fuel (ex Atriplex).

Inoltre, il sito si compone delle seguenti aree pubbliche:

4. area delle discariche pubbliche denominate Conte di Troia, Pariti I (rsu e liquami) e Pariti II, ubicate nel comune di Manfredonia;

5. aree attigue allo Stabilimento Agricoltura Spa in liquidazione, ora Syndial Spa, costituite da piccole aree di proprietà di soggetti privati a destinazione d'uso agricola;

6. tratto di mare antistante lo stabilimento industriale, esteso per 3 km dalla costa.

Il sito è caratterizzato dalla presenza di alcune discariche non controllate di rifiuti urbani ed industriali. I contaminanti presenti nei suoli sono costituiti prevalentemente da benzene, etilbenzene, toluene, xilene, caprolattame, ipa, arsenico, mercurio, piombo e zinco, mentre nelle acque di falda sono presenti benzene, etilbenzene, toluene, xilene, caprolattame, ipa, arsenico, mercurio, zinco, alluminio, nichel, piombo, nonché azoto ammoniacale.

Per quanto riguarda le aree private, relativamente allo stato dell'arte della bonifica dei suoli, la Syndial è responsabile delle attività di messa in sicurezza, di emergenza e di bonifica esecuzione delle aree ex Enichem e Agricoltura. Finora è stata effettuata la messa in sicurezza di emergenza di sette porzioni di terreno contaminato da arsenico situati all'interno di aree adibite a discarica. È invece in corso l'intervento di bonifica dell'area ex-Enel.

Relativamente alla bonifica della falda, le operazioni sono entrate a regime nel febbraio 2006. Sulla base dei dati di funzionamento del sistema di bonifica, si è potuto verificare che l'impianto integrato di estrazione ed immissione delle acque dal sottosuolo funziona secondo i parametri di progetto e che gli interventi di estrazione ed immissione non hanno apportato sostanziale modificazione della superficie di interfaccia acqua dolce-salata. Al fine di aumentare l'estrazione di arsenico dalla falda nella porzione occidentale del sito, a partire da aprile-maggio 2007 sono state incrementate le portate di estrazione dai pozzi in corrispondenza dei punti di maggior contaminazione.

In riferimento alle aree di competenza pubblica occorre osservare quanto segue.

Il sito di Pariti 1 rsu consiste in una cava di calcarenite per la produzione di tufi, con pareti verticali di altezza media di 23-25 m, dismessa nel 1963. Da rilievi aerei precedenti il conferimento dei rifiuti, si evidenzia una quota di fondo cava intorno ai 18 m sul livello del mare. Dal gennaio 1968 l'area è stata utilizzata come discarica comunale di rsu e assimilabili non autorizzata, fino all'utilizzo di tutta la volumetria disponibile (agosto 1988). Quando la discarica fu esaurita i rifiuti furono conferiti alla limitrofa area di Conte di Troia. Il conferimento dei rifiuti nel sito è stato effettuato per strati, periodicamente ricoperti con terreno di riporto. Il volume stimato dei rifiuti presenti era pari a circa 350-380.000 metri cubi. La discarica risultava priva di impermeabilizzazione di fondo vasca e delle pareti laterali, di un sistema di raccolta ed estrazione del percolato, di pozzi di captazione del biogas, dell'impermeabilizzazione superficiale e del convogliamento delle acque superficiali. Come copertura era stato posto uno strato di spessore variabile di terreno vegetale, il quale era visibilmente franato parzialmente in corrispondenza dei punti a maggiore pendenza, scoprendo localmente i rifiuti. La discarica Pariti 1 rsu è posta lungo la Valle di Mezzanotte. Originariamente la valle

proseguiva fino al mare, laddove sfociavano le acque meteoriche provenienti dal relativo bacino idrografico. La modificazione dell'utilizzo del suolo nell'area circostante ha interrotto il percorso della valle, la quale termina in corrispondenza della discarica. Ivi le acque si infiltrano nei rifiuti e da ultimo percolano in falda. Oltre al problema connesso alla propagazione della contaminazione nel sottosuolo causata dall'infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo dei rifiuti, si segnala anche il pericolo di erosione al piede della discarica associato a franamento dei rifiuti e possibile trasporto a valle nel caso di piene di eccezionale importanza.

Anche la discarica di Conte di Troia era in origine una cava di calcarenite con produzione di tufi, dismessa negli anni '70, con pareti verticali di altezza variabile da 3 a 8 metri. Dal mese di agosto del 1988 al mese di settembre del 1991 la cava è stata destinata a discarica comunale di rsu e rsau. Oltre a queste tipologie di rifiuti sono stati conferiti in discarica rifiuti speciali provenienti dalla società Enichem Agricoltura. Dal settembre 1991 al mese di luglio 1992 su ordinanza comunale è stato coltivato un ulteriore lotto in corrispondenza dell'adiacente ex Cava Gentile. I rifiuti presenti nella discarica di Conte di Troia erano stimati in circa 80 mila metri cubi mentre nella ex Cava Gentile si calcolavano circa 20 mila metri cubi. La discarica presentava pareti e fondo dei primi comparti (zona alta dell'area) impermeabilizzati con teli hdpe spessi 2,00 mm sovrapposti tra loro. Nella discarica non erano state realizzate opere per la captazione del biogas, e l'area di accumulo dei rifiuti era ricoperta da terreno vegetale.

Anche l'ex discarica Pariti Liquami, è un ex cava di calcarenite abbandonata fin dagli anni '60 e per circa quindici anni (1968/1970-1983) utilizzata come discarica di rifiuti sia urbani che industriali. In quest'area sono state eseguite opere di bonifica parziale immediatamente successive alla chiusura della discarica stessa (maggio 1983). Tali lavori di bonifica sono consistiti nella « copertura di liquami con pietrame grande già esistente in cava, con uno spessore di circa 2 m, effettuato con pala meccanica », nella « pulizia intorno alla cava di erba e massi, buste di rifiuti, ... » e nel « carico e trasporto di immondizie di 400 metri cubi circa ». Non era nota, almeno fino al 1988, la natura e lo stato effettivo dei rifiuti. Successivamente (1989), all'interno della discarica, sono stati rinvenuti ulteriori rifiuti non assimilabili agli urbani, con presenza di zolfo e materiali plastici, interessati da fenomeni di auto-combustione. Prima delle indagini svolte nel 2005 – 2006, la discarica si presentava come una vasca con pareti sub-verticali, sgombra da rifiuti solidi fatta eccezione per pochi materiali abbandonati sul bordo della discarica stessa.

Sulle discariche pubbliche sopra indicate, nel 1998 la UE ha aperto una procedura di infrazione (n. 1998/4802), con conseguente causa (C-447/03) relativa alla violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442/CEE, che impongono agli Stati membri di prendere le misure necessarie per assicurare che i rifiuti vengano smaltiti « senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente »; tale procedura, in caso di perdurante inadempimento del diritto comunitario, e di nuova condanna da parte della Corte, avrebbe comportato pesanti sanzioni pecuniarie (successivamente

valutate fino a circa 100 milioni di euro). A tale primo provvedimento sono seguiti avvisi, intimazioni a procedere e lettere tra la Commissione ed il Ministero dell'ambiente italiano e, nel frattempo, sono state avviate da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte le prime azioni sulle discariche in oggetto.

Infatti, in ragione dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3077 del 4 agosto 2000 e successive, il commissario delegato, responsabile per la realizzazione degli interventi di competenza pubblica e per le attività di progettazione nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto ministeriale 5 ottobre 1999 n. 471, presenta il « piano di caratterizzazione relativo alla bonifica delle discariche rsu Pariti I e Conte di Troia », che viene approvato dalla conferenza dei servizi decisoria del 18 aprile 2003 con prescrizioni.

Da tale data si sono susseguiti fino al settembre 2004 una serie di indagini di caratterizzazione e di elaborati progettuali, preliminari, che il commissario delegato ha trasmesso al Ministero e che sono stati poi discussi in sede di conferenze di servizi, le quali esprimono una serie di prescrizioni, sia relativamente agli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica previsti per le discariche che, soprattutto, per le acque di falda.

Nel frattempo, con provvedimento del 25 novembre, la V Sezione della Corte di giustizia UE ha emesso la sentenza di condanna nei confronti dello Stato italiano « non avendo adottato le misure necessarie per assicurare che i rifiuti stoccati o depositati in discarica, presenti nel sito dell'ex stabilimento Enichem di Manfredonia (provincia di Foggia) e nella discarica di rifiuti urbani Pariti I, sita nella zona di Manfredonia, fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e non avendo adottato le disposizioni necessarie affinché il detentore dei rifiuti stoccati o depositati in discarica presenti nel sito Enichem e il detentore dei rifiuti presenti nella discarica Pariti I e nella discarica di rifiuti urbani Conte di Troia, anch'essa sita nella zona di Manfredonia, consegnassero tali rifiuti ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/Cee, relativa ai rifiuti, come modificata della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/Cee, oppure provvedessero essi stessi al loro recupero o smaltimento, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4 e 8 della detta direttiva », nonchè la condanna agli oneri ed alle spese previste dall'applicazione delle direttive di cui trattasi.

Nel dicembre 2004 il commissario delegato trasmetteva quindi al ministero dell'ambiente il progetto definitivo di messa in sicurezza permanente delle discariche « Pariti I rsu – Pariti Liquami e Conte di Troia »; tale progetto non prevedeva di rimuovere i rifiuti ma, molto sinteticamente:

la predisposizione, realizzazione ed interpretazione di un test pilota (in campo) di stabilizzazione biochimica dei rifiuti mediante

insufflazione aerobica *in situ*, limitato ad un'area di prova di dimensioni 24 m x 24 m ritenuta particolarmente rappresentativa dello stato della discarica;

l'implementazione a scala reale della tecnologia di insufflazione aerobica in situ per la stabilizzazione biochimica del corpo rifiuti, limitatamente alle aree corrispondenti ad una profondità complessiva di rifiuto maggiore di 5.5 m;

la messa in sicurezza, con la tecnologia dei « rifiuti rinforzati », del limitato fronte della discarica che si affaccia sul Vallone Mezzanotte (CA 45 m in corrispondenza dell'area ex Cava Gentile) e che, nel corso del più recente sopralluogo, ha evidenziato problemi di instabilità e di affioramento di rifiuti;

la realizzazione di una copertura superficiale su tutta l'area esposta (conforme a quella descritta dal decreto legislativo n. 36 del 2003) e di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche;

l'esecuzione del piano di ripristino ambientale finale, per un importo complessivo lordo dei lavori pari a circa 6 milioni di euro.

Su tale progetto, il ministero dell'ambiente, non ritenendo sufficientemente cautelativa per la salvaguardia ambientale la proposta, tenuto conto della possibilità di percolazione in falda dei fluidi delle discariche in assenza di impermeabilità certa del sottofondo, richiedeva una serie di integrazioni e prescrizioni connesse alla necessità:

di un più accurato inquadramento idrogeologico;

di una verifica dello stato effettivo dei rifiuti (soprattutto in termini di produzione di biogas e di percolato) e della loro classificazione ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003;

di una analisi di rischio di estremo dettaglio.

Alla luce di ciò Sviluppo Italia aree produttive, società incaricata dalla struttura commissariale, ha provveduto, a partire da luglio 2005, ad una serie di approfondimenti di indagine mirati alla definizione del quadro quali-quantitativo del problema al fine di perseguire la possibilità di revisionare il progetto di bonifica e/o messa in sicurezza permanente secondo un approccio di intervento con maggiori garanzie ambientali.

Per la discarica Pariti Liguami è stato quindi realizzato un primo progetto di bonifica. L'intervento operativo si è svolto nel periodo marzo 2008-gennaio 2009. A causa di nuovi rinvenimenti di rifiuti in corso d'opera è stato necessario operare una variante progettuale e l'intervento risolutivo è stato concluso nel 2010. Per le discariche Pariti rsu e Conte di Troia, il progetto di bonifica è stato presentato alla fine del 2008. Nel novembre 2008 la Corte di giustizia europea ha emesso la sentenza di condanna per il mancato completamento della bonifica dei due siti con severe sanzioni da parte della Corte di giustizia. La disposizione veniva sospesa a seguito dell'impegno dello Stato italiano di sanare la situazione entro il 2010. A seguito di un *iter* burocratico complesso nel maggio 2009 veniva dichiarato con

ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3739 del 2009 e n. 3836 del 2009 lo stato di emergenza, veniva nominato un commissario delegato per la bonifica, nella persona del presidente della regione Nichi Vendola e un soggetto attuatore nella persona del dottor Maurizio Croce. Nell'arco di diciotto mesi sono stati realizzati, da Siap in collaborazione con Sogesid, gli interventi di bonifica delle discariche Pariti rsu e Conte di Troia e il 6 aprile 2011 la Commissione europea ha deciso di archiviare la procedura di infrazione. L'importo complessivo degli interventi è stato di circa 42 milioni di euro, dei quali 32 di risorse regionali e circa 10 di risorse del ministero dell'ambiente. Contemporaneamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle tre discariche Pariti rsu, Conte di Troia e Pariti Liquami, è stato realizzato e messo in opera un impianto di messa in sicurezza d'emergenza della falda, costituito da pozzi di recupero e da un impianto di trattamento delle acque emunte.

È importante sottolineare che al fine di poter eliminare, o ridurre al massimo, le criticità derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, mantenendo comunque l'obiettivo fondamentale dei tempi accelerati di esecuzione finalizzati agli obblighi connessi alla procedura di infrazione dell'unione europea, è stata definita ed approvata da parte del Ministero dell'ambiente e del commissario delegato una soluzione finale piuttosto innovativa se comparata con le soluzioni adottate per situazioni analoghe, ovvero il completo isolamento della massa di rifiuti, tramite impermeabilizzazione in sito sia del fondo che delle pareti, senza movimentazione all'esterno di rifiuti, oltre alla copertura, impermeabilizzazione e rinaturalizzazione superficiale con essenze vegetali e arboree compatibili ambientalmente.

Relativamente infine alle aree a mare, a seguito della conferenza di servizi del 15 gennaio 2008, è stata impedita la commercializzazione di molluschi coltivati nelle aree marine prospicienti il sito di Manfredonia, in attesa dell'acquisizione e convalida dei risultati della caratterizzazione del fondo marino che dimostrino concentrazioni dei contaminanti inferiori ai valori di intervento e compatibili con questo tipo di attività. Tali risultati sono stati oggetto di valutazione da parte dell'Ispra, che ha evidenziato la presenza di aree contaminate da mercurio anche nei sedimenti più profondi e la presenza di composti organici a concentrazioni non elevate ma significative. Sono state invece escluse, alla luce dei risultati delle indagini ecotossicologiche, situazioni di evidente tossicità e di contaminazione microbiologica. Attualmente si è in attesa delle analisi di validazione da parte dell'Arpa Puglia relativa allo stato di contaminazione, utili a verificare che le concentrazioni di contaminanti siano compatibili con le attività di molluschicoltura.

III.2.2.2 *Il sito di Bari-Fibronit*

Il sito di interesse nazionale di Bari – Fibronit è stato inserito tra i siti da bonificare d'interesse nazionale con il decreto n. 468 del 2001 ed è stato perimetrato con decreto ministeriale dell'8 luglio 2002 e pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2002.

La perimetrazione riguarda le aree interamente private dell'ex stabilimento di produzione di cemento-amianto Fibronit ed aree ad esso connesse e si estende per circa 150 mila metri quadrati. Le attività dello stabilimento sono cessate nell'anno 1985 e nel 1995 l'area è stata sottoposta a sequestro giudiziario e posta sotto la tutela di una curatela fallimentare. Una prima sentenza giudiziaria aveva sottratto ai privati la proprietà dell'area, a beneficio del patrimonio dello Stato.

La confisca dell'area è stata bloccata in seguito alla sentenza della Cassazione del marzo 2007.

Le principali criticità ambientali vengono riportate di seguito:

Settore	Aziende	Principali criticità
Produzione di cemento-amianto	Ex - Fibronit	Inquinamento da amianto per la presenza di manufatti, rifiuti, coperture e impianti contenenti amianto. In particolare alcune aree presentano una contaminazione consistente e diffusa che raggiunge lo spessore di 6 m. Si stima una volumetria di materiale contaminato pari a circa 90.000 m ³ Anche al di sotto dei capannoni il terreno risulta contaminato. I sottoservizi ed il sistema fognario presentano contaminazione da polveri di amianto e residui di lavorazione.

Dopo l'inserimento nell'elenco dei siti di interesse nazionale, questa area è stata oggetto di lavori di messa in sicurezza di emergenza, con eccezione dei sottosuoli e dei piani interrati, da parte sia del comune di Bari sia del commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia. Gli interventi attuati sono stati finalizzati a bonificare una serie di capannoni con amianto sulle superfici di copertura ed una impermeabilizzazione temporanea dei terreni per evitare la dispersione in atmosfera di fibre di amianto.

Una volta garantite le condizioni di sicurezza per evitare pericoli per i lavoratori coinvolti nelle operazioni e per l'ambiente circostante, sono stati attivati gli interventi di caratterizzazione ambientale. Tali interventi hanno evidenziato una generalizzata e diffusa presenza di riporti contaminati da frammenti e fibre di amianto, in alcuni punti presenti anche al di sotto del riporto e l'assenza di contaminazione di amianto nelle acque di falda.

Il progetto di messa in sicurezza permanente (misp) dell'area è stato approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel luglio 2008 e prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione atti ad una futura destinazione dell'area a parco urbano.

III.2.2.3 Sito di Brindisi

L'articolo 1 della legge n. 426 del 1998 ha individuato, al comma 4, tra gli altri, il sito di Brindisi quale « area » industriale e sito ad alto rischio ambientale. Il sito è stato perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000 e si affaccia sul Basso Adriatico con uno sviluppo costiero di circa 30 km.

L'area marina compresa nel perimetro del sito raggiunge un'estensione di circa 56 chilometri quadrati.

<i>Aree</i>	<i>Pubbliche</i>	<i>Private</i>
a terra	3.818 ha	1.916 ha
marine	56 km ²	—

Le attività industriali e commerciali presenti nel sito perimetrato si possono suddividere in cinque tipologie:

- polo chimico;
- polo elettrico;
- agglomerato artigianale-industriale;
- aree agricole;
- aree di pertinenza dell'autorità portuale.

Tra le aree pubbliche, insieme alle ultime due tipologie, rientrano anche le aree marine. Le principali criticità ambientali sono determinate dalle contaminazioni di seguito riportate.

<i>Settore</i>	<i>Criticità</i>	
	<i>Suolo e sottosuolo</i>	<i>Acque sotterranee</i>
Polo chimico	Mercurio, Idrocarburi C>12 e C>2, Arsenico, Cadmio, Mercurio, Rame, Vanadio, BTEXS, IPA, 1,2dicloroetano, Clorobenzene.	Arsenico, Manganese, Ferro, Selenio, Nichel, Alluminio, Piombo, Fluoruri, Nitriti, Cobalto Selenio, Cromo VI, Boro, Fenoli, Idrocarburi totali, BTEXS, IPA, PCB, Idrocarburi alifatici alogenati, Clorobenzene, Alifatici clorurati, Anilina.
Polo elettrico	Arsenico	Solfati, Boro, Ferro, Arsenico, Manganese, Selenio, Composti alifatici clorurati.
Agglomerato artigianale-industriale	Arsenico, Cadmio, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, IPA, Fitofarmaci	Arsenico, Solfati, Fluoruri, Boro, Nichel, Selenio, IPA, Alifatici clorurati Organoalogenati
Aree agricole	Metalli (Arsenico, Berillio, Stagno, Cobalto, Rame, Cadmio, Mercurio, Nichel), Fitofarmaci e Pesticidi clorurati	Manganese, Nichel, Selenio e Idrocarburi totali.
Aree marine di pertinenza dell'Autorità Portuale	SEDIMENTI: Arsenico, Cadmio, Mercurio, IPA e Toluene	
Aree a terra di pertinenza dell'Autorità Portuale		Manganese, Boro, Solfati, Arsenico, Ferro, Alluminio, Piombo, Nichel, Tallio

All'interno del polo chimico ricadono le aree di proprietà Eni (Enipower e Syndial). Sulla base delle informazioni fornite alla Commissione durante la missione in Puglia del 14 settembre 2010 il quadro ambientale delle suddette aree può essere rappresentato come segue.

Syndial occupa un'area di circa 300 ettari di cui 100 interni al sito e 200 ettari esterni. Prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 471 del 1999 era stata realizzata la messa in sicurezza permanente mediante diaframma impermeabile di due aree per complessivi 18,4 ettari di terreno adibiti in passato a discariche (area sud – sud est). I lavori sono stati completati nel 2003. In base alla legge 426 del 1998 il sito di Brindisi è stato dichiarato sito di interesse nazionale e successivamente perimetrato con decreto del ministero dell'ambiente del 10 gennaio 2000. *L'iter* di bonifica è stato avviato con la dichiarazione prevista dall'articolo 9 del decreto ministeriale 471 del 1999. Per le aree interne al perimetro del SIN è stata effettuata la caratterizzazione e sono stati presentati i progetti di bonifica. Non risultano invece ad oggi emessi da parte del Ministero dell'ambiente i decreti di approvazione degli stessi. Per le aree esterne è stata effettuata la caratterizzazione, ma devono essere validati i risultati da parte dell'Arpa Puglia. È stata inoltre avviata la messa in sicurezza della falda e sono stati presentati i relativi progetti di bonifica per i quali non risultano emessi i decreti di approvazione da parte del ministero dell'ambiente. In riferimento alle discariche, in data 4 novembre 2008 è stato emesso da parte della provincia di Brindisi il provvedimento autorizzativo n° 270 che approva il progetto di rimozione e smaltimento dei rifiuti contenuti nelle discariche. Il contratto è stato assegnato alla società Teseco Spa e la società ha comunicato come data di inizio lavori dicembre 2010.

La società Enipower ha acquisito aree per 380 mila metri quadrati all'interno del petrolchimico di Brindisi allo scopo di realizzare nuove centrali a ciclo combinato. Per tali aree sono state concluse nel 2004 le attività di caratterizzazione che hanno evidenziato il seguente quadro di contaminazione (in riferimento ai limiti normativi):

Acque sotterranee

in maniera puntuale: metalli (nichel, selenio, mercurio, arsenico, piombo);

in modo diffuso: benzene e solventi alogenati alifatici.

Suoli

In maniera puntuale: pcb, vanadio.

In modo diffuso: idrocarburi, rame zinco, mercurio, diossine.

In funzione della realizzazione delle nuove centrali, il terreno è stato in gran parte scavato e conferito in discarica, mentre per un volume di circa 15.000 m³ è stata applicata la tecnologia di *phytoremediation*, ovvero la bonifica attraverso la piantumazione di specie vegetali in grado di assorbire e accumulare i contaminanti presenti nel suolo. Le piante, una volta ultimata la loro funzione, vengono poi inviate ad un inceneritore.

Il polo energetico di Brindisi consta di due centrali termoelettriche, la centrale di Brindisi Nord e la centrale di Cerano. Oltre a questi impianti, alimentati a carbone e olio combustibile, vanno menzionate tutte le strutture, le opere e i servizi di pertinenza gestiti dal consorzio Sisri, tra cui una piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti ed una discarica per rifiuti pericolosi.

Una problematica particolare del SIN di Brindisi riguarda le aree agricole che ricadono nel settore meridionale del sito. Occorre infatti sottolineare che, a distanza di dodici anni dall'emanazione del primo regolamento tecnico sulle bonifiche, non sono stati individuati criteri per la derivazione degli obiettivi di bonifica per le aree agricole, pertanto il ministero dell'ambiente, in presenza di un « buco normativo », nella prassi assimila la destinazione d'uso agricola a quella verde/residenziale. Secondo tale approccio, le aree agricole sono state suddivise in tre aree omogenee per alto, medio e basso grado di rischio presunto, che coprono rispettivamente l'8 per cento, il 6,9 per cento e 84,3 per cento della superficie totale del sito di interesse nazionale con destinazione d'uso agricola.

Una campagna di indagine ambientale condotta dalla società Sviluppo Italia Aree Produttive (Siap ora confluita in Invitalia) nell'area ad «alto rischio di contaminazione potenziale» ha evidenziato, per la matrice suolo/sottosuolo, la presenza di superamenti dei limiti di riferimento indicati dal ministero dell'ambiente (riferiti all'uso verde/residenziale) per metalli, pesticidi clorurati idrocarburi pesanti. La caratterizzazione della matrice acque sotterranee ha appurato uno stato di contaminazione dovuto a manganese, selenio, nichel e idrocarburi.

Le aree caratterizzate in prossimità del nastro trasportatore e della centrale Enel di Cerano sono state oggetto nel giugno 2007 di un'ordinanza sindacale che vietava le coltivazioni e la commercializzazione dei prodotti agricoli ivi prodotti. Al fine di verificare la reale sussistenza di un rischio sanitario, il commissario delegato all'emergenza rifiuti in Puglia ha provveduto a stipulare una convenzione con l'Arpa Puglia e l'Università del Salento per lo studio di tale problematica. Gli esiti di questo studio, pur confermando che i risultati della caratterizzazione lasciano ipotizzare un elevato rischio per la salute dell'uomo, rilevano che la maggior parte dell'arsenico non è trasferibile dalla matrice suolo alla catena alimentare e che l'analisi svolta per i vari percorsi di migrazione evidenzia un rischio prossimo ai livelli di accettabilità e, conseguentemente, modulabile attraverso una serie di misure di mitigazione.

Il 18 dicembre 2007 è stato stipulato per il SIN di Brindisi un accordo di programma. Si riassumono di seguito i contenuti di tale accordo, con particolare riferimento alla messa in sicurezza e bonifica delle aree private da parte dei soggetti obbligati, in quanto responsabili del danno ambientale, che intendono aderire all'accordo mediante la sottoscrizione di apposita transazione con il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nello specifico, l'accordo, stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i soggetti pubblici locali, riconosce ai soggetti privati obbligati la possibilità di usufruire, attraverso la sottoscrizione di specifico atto transattivo con la pubblica amministrazione, di una serie di benefici di natura sia procedurale sia economica. In questo modo si vuole garantire ai soggetti privati:

certezza e rapidità, sia rispetto ai tempi per il riutilizzo ai fini produttivi delle aree inquinate sia rispetto alle modalità attuative degli interventi. Ciò si realizza attraverso l'introduzione di procedure semplificate, l'adozione di protocolli operativi che definiscono chia-

ramente attività, soggetti e relative responsabilità, nonché poteri sostitutivi tra enti attuatori (es. poteri sostitutivi di Ispra, ex Apat, nei confronti dell'Arpa Puglia in caso di mancato adempimento delle attività nella fase di caratterizzazione della aree);

riduzione del 50 per cento dei costi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda e possibilità di conguagliare interamente la quota dovuta (restante 50 per cento ripartito tra tutti i soggetti in ragione della superficie delle proprie aree), qualora l'azienda realizzi sull'area investimenti di natura produttiva, in coerenza con la disciplina degli « aiuti di stato a finalità regionale »;

pagamento del danno ambientale in dieci anni senza interessi con la possibilità di conguagliare interamente la quota dovuta con i maggiori oneri sostenuti dalle imprese per realizzare interventi di natura produttiva che permettano di ottenere performance ambientali superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, in conformità con la « disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente » (2008/C 82/01);

importante impegno di cofinanziamento da parte delle risorse pubbliche centrali e regionali di natura ordinaria (programma nazionale di bonifica – decreto ministeriale n. 468 del 2001 e decreto ministeriale n. 308 del 2006) nonché aggiuntiva (Fondo per la aree sottoutilizzate – FAS – 2007/2013).

L'accordo definisce una procedura semplificata, che permette ai soggetti privati l'utilizzo delle aree industriali in tempi ridotti e certi senza dover attendere la conclusione dell'intervento di bonifica. Diversamente, infatti, i soggetti privati che non intendano procedere alla sottoscrizione dell'atto transattivo dovranno completare l'intervento di bonifica, attestare il rientro dei livelli di inquinamento (dei suoli e/o della falda) nei limiti previsti dalla normativa e successivamente richiedere il riutilizzo dell'area. Inoltre il rispetto della tempistica stabilita è garantito dal coinvolgimento, definito puntualmente in specifici protocolli operativi, dei soggetti pubblici attuatori (es. Ispra, Arpa Puglia) nelle diverse fasi.

I soggetti privati obbligati possono riutilizzare l'area alle seguenti condizioni:

in caso di sola falda inquinata, presentazione al Ministero dell'ambiente della sola indagine sito specifica, sulla base della quale il Ministero stesso rilascerà il decreto direttoriale. Ai fini del riutilizzo dell'area sarà poi necessario presentare al comune di Brindisi copia del suddetto decreto direttoriale unitamente al progetto preliminare di utilizzazione dell'area e alla stima del rischio sanitario ed ambientale (per la valutazione di tali stime di rischio il comune di Brindisi ha attivato un'apposita convenzione con Ispra);

in caso di falda e suoli inquinati, presentazione al ministero dell'ambiente del progetto di messa in sicurezza e bonifica dei suoli, di una indagine sito specifica e il rilascio della fideiussione, sulla base dei quali il Ministero stesso rilascerà il decreto direttoriale. Ai fini del

riutilizzo dell'area sarà poi necessario presentare al comune di Brindisi copia del suddetto decreto direttoriale unitamente al progetto preliminare di utilizzazione dell'area, e alla stima del rischio sanitario ed ambientale.

L'accordo, al fine di accelerare gli interventi di caratterizzazione del SIN (necessari per definire la presenza o meno di inquinamento e il successivo eventuale avvio delle attività di bonifica), ha previsto la definizione di uno specifico protocollo operativo, da parte di Ispra (ex Apat) e istituto superiore di sanità. Tale protocollo che è stato elaborato entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, rappresenta il quadro di riferimento per i soggetti privati mettendoli in condizione di operare secondo criteri operativi condivisi e anche in assenza di specifiche autorizzazioni. In particolare nel protocollo operativo sono definiti: la strategia da seguire per il campionamento; i parametri da ricercare; le metodologie da utilizzare; i criteri da adottare per l'esecuzione delle analisi e la validazione delle stesse.

Il soggetto obbligato deve: definire il piano di caratterizzazione sulla base del protocollo operativo predisposto da Ispra ed istituto superiore di sanità; inviare il piano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e procedere alla caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda, comunicare all'Arpa Puglia i risultati della caratterizzazione e, successivamente alla loro validazione da parte dell'Arpa, presentare gli stessi al ministero per l'approvazione.

I soggetti obbligati che scelgono di aderire all'accordo possono fruire dei benefici di natura economica in esso previsti e in particolare:

le attività di progettazione e realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, localizzato all'interno delle aree demaniali, sarà effettuato dalle parti pubbliche nell'ambito dell'intero SIN secondo una logica di intervento unico e coordinato, già di per sé meno dispendioso rispetto alla somma dei singoli interventi a cui sarebbero tenuti individualmente i soggetti obbligati. A ciò si aggiunge che le parti pubbliche si impegnano a garantire un contributo del 50 per cento rispetto al costo di detto intervento, mentre la restante quota del 50 per cento, ripartita tra tutti i soggetti privati in ragione della superficie delle proprie aree, può essere oggetto di conguaglio qualora l'azienda realizzi sull'area investimenti di natura produttiva, in coerenza con la disciplina degli « aiuti di stato a finalità regionale ». Pertanto, i soggetti obbligati che aderiscono all'accordo sono liberati in via definitiva dagli obblighi relativi alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, in relazione alle aree interne al sito, mentre restano in capo ad essi, in quota parte, solo gli oneri relativi alla gestione dell'impianto di trattamento delle acque emunte.

I soggetti privati obbligati possono conguagliare gli oneri dovuti a titolo di danno ambientale, con i maggiori costi che gli stessi sosterranno qualora realizzino interventi di natura produttiva che permettano di ottenere performance ambientali superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Tale differenza può infatti essere

oggetto di specifico finanziamento statale ai sensi della « disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente ». L'eventuale quota residua tra importo dovuto a titolo di danno ambientale e la parte conguagliata, potrà essere corrisposta dal soggetto privato in dieci anni senza interessi.

Il 4 agosto 2010, con un atto di transazione firmato presso il Ministero dell'ambiente, l'Enel ha aderito all'accordo di programma per la bonifica del sito di interesse nazionale di Brindisi.

III.2.2.4 *Sito di Taranto*

L'articolo 1 della legge n. 426 del 1998 ha individuato, al comma 4, tra gli altri, il sito di Taranto quale « area » industriale e sito ad alto rischio ambientale.

Il sito è stato perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000.

La superficie complessiva interessata dagli interventi di bonifica e ripristino ambientale è di circa 114,9 chilometri quadrati di cui 22,0 chilometri quadrati di aree private e 10,0 chilometri quadrati di aree pubbliche, cui si aggiungono 22,0 chilometri quadrati (Mar Piccolo), 51,1 chilometri quadrati (Mar Grande), 9,8 chilometri quadrati (Salina Grande). Lo sviluppo costiero è di circa 17 chilometri.

In particolare, all'interno dell'area perimetrata a terra, è compreso un polo industriale di rilevanti dimensioni, con grandi insediamenti produttivi, e differenti tipologie di aree, quali industria siderurgica (Ilva), Raffineria Eni (ex-Agip), industria cementiera (Cementir). Nell'area sono, inoltre, presenti industrie manifatturiere di dimensioni medio-piccole.

Sono state inoltre individuate zone interessate da cave che presentano fenomeni di degrado e dissesto localizzato nonché siti di discarica di rifiuti urbani non adeguatamente conterminati e numerosi siti di smaltimento abusivo di rifiuti di varia provenienza.

Sono comprese nel perimetro del sito anche lo specchio di mare antistante l'area industriale comprensiva dell'area portuale (Mar Grande ed area ad ovest di Punta Rondinella, nel Golfo di Taranto), lo specchio marino rappresentato dal Mar Piccolo e la Salina Grande.

Le criticità ambientali sono determinate dalla presenza di industrie siderurgiche, petrolifere e cementiere, che rappresentano le principali fonti di inquinamento per il suolo, il sottosuolo e per le acque di falda nonché per i sedimenti dell'area marina antistante il SIN.

Lo stato di qualità delle matrici ambientali può essere così rappresentato:

suolo e sottosuolo: antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, piombo, nichel, zinco, cianuri, rame, vanadio, idrocarburi C<2 e C>12, ipa singoli e totali, benzene, xilene, diossine.

Acque sotterranee: arsenico, selenio, alluminio, arsenico, ferro, manganese, nichel, piombo, cianuri, cobalto, cromo totale, cromo

esavalente, cianuri, solfati, nitriti, btexs, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, ipa singoli e totali, idrocarburi totali, mtbe. È da segnalare la presenza di concentrazioni significative di coliformi totali.

Sedimenti marini: arsenico, nichel, piombo, cromo totale, rame, mercurio, zinco, ipa totali, pcb.

Per quanto riguarda l'area Ilva, la falda superficiale è risultata contaminata per il 7 per cento delle determinazioni analitiche complessive e la falda profonda per il 4 per cento. Gli inquinanti presenti sono manganese, ferro, alluminio, arsenico, cromo, cromo esavalente e cianuri totali per gli inorganici, mentre, per quanto attiene ai contaminanti organici, sono stati riscontrati idrocarburi policiclici aromatici, solventi organici aromatici e diversi composti clorurati. Nonostante i ripetuti solleciti delle conferenze di servizi ad attuare con urgenza gli idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda, ad oggi non risultano attivate misure in tal senso né risulta pervenuta documentazione relativa ai progetti di bonifica dei suoli e delle acque.

In riferimento alle aree marine (22 chilometri quadrati del Mar Piccolo e 51,1 chilometri quadrati del Mar Grande), nel documento « Schema attuativo del piano di caratterizzazione ambientale dell'area marina costiera prospiciente il sito di interesse nazionale di Taranto e successive integrazioni – dicembre 2006 » redatto da Icram (ora Ispra), sono stati definiti i relativi piani di caratterizzazione ambientale, da attuare ad opera del commissario delegato per l'emergenza ambientale della regione Puglia.

In riferimento al Mar Piccolo, il commissario delegato ha incaricato l'Icram di redigere il piano di caratterizzazione dell'area prospiciente l'arsenale militare, definita « area 170 ettari ». Nei sedimenti marini sono stati riscontrati superamenti sia dei valori di intervento definiti dall'Icram, sia del 90 per cento dei valori limite per siti ad uso industriale. Per i volumi dei sedimenti eccedenti quest'ultimo limite, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha richiesto di attivare idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza. A seguito di opposizioni da parte delle associazioni di mitilicoltura preoccupati degli effetti del dragaggio sulla qualità dei mitili, è stato proposto dalla provincia di Taranto di effettuare uno studio di dettaglio sull'area in modo da colmare alcune lacune individuate in fase di caratterizzazione e verificare, con un'analisi costi-benefici, il miglior sistema di intervento da attuare. Ad oggi tale progetto non risulta ancora avviato. Le quattro aree restanti del Mar Piccolo da caratterizzare sono state indicate come aree interne e come aree interessate alla mitilicoltura, mentre restano escluse dalla competenza del commissario delegato le aree dei « Cantieri Buffoluto » (di pertinenza della Marina militare), e di « Torre Aviazione » e « Pontile Carburanti » (di pertinenza dell'Aeronautica militare).

Relativamente alle aree del Mar Grande, l'ufficio del commissario delegato ha incaricato Sviluppo Italia Aree Produttive (SIAP, ora confluita in Invitalia) di eseguire il piano di caratterizzazione Icram nelle aree « Ovest punta Rondinella » e « Mar grande I lotto ». Le caratterizzazioni sono state completate nell'ottobre 2008. La tabella che segue illustra il quadro complessivo della contaminazione, indicando i volumi di sedimento classificato secondo le diverse fasce.

Tab. 1 – SIN di Taranto contaminazione dei sedimenti a mare

<i>Opera Portuale</i>	<i>Sedimento incontaminato</i>	<i>Sedimento con concentrazioni comprese tra il 90 per cento Tab. 1 col. B All. 1 del DM 471/99 ed i limiti intervento ICRAM</i>	<i>Sedimento con concentrazioni superiori al 90 per cento Tab. 1 col. B All. 1 del DM 471/99</i>	<i>Volume totale di sedimento interessato alla caratterizzazione</i>
Ampliamento IV sporgente	1.366.000	128.000	6.000	1.500.000
Darsena servizi	0	92.000	4.200	96.200
Rettifica molo San Cataldo	2.600	3.400	6.200	12.200
Cassa di colmata	0	55.000	1.900	56.900
<i>Totale</i>	<i>1.368.600</i>	<i>278.400</i>	<i>18.300</i>	<i>1.665.300</i>

Si riportano di seguito gli aggiornamenti sulle attività di controllo relative all'area Ilva di Taranto⁴⁹ trasmessi dall'Arpa Puglia a questa Commissione nel mese di novembre 2011.

All'interno dello stabilimento Ilva di Taranto esistono diverse discariche, in area Mater Gratiae (ex cava di calcare). Tra queste vi è una discarica ex seconda categoria di tipo « B Speciale » ed una discarica classificata come ex seconda categoria di tipo « C » denominata « Nuove vasche », avente una capacità ricettiva complessiva di 51.600 me, suddivisa in 3 vasche, V I (7.600 me), V2 (18.000 me) e V3 (26.000 me). Allo stato attuale risultano colmate le vasche VI e V3, mentre è in esercizio la vasca V2. Sono stati inoltre ultimati i lavori per la realizzazione del primo modulo di una nuova discarica ex seconda categoria di tipo « C » (per rifiuti pericolosi), sempre in area Mater Gratiae, di capacità ricettiva pari a 300.000 me, suddivisa in due moduli da 150.000 me, ed è stato presentato il Sia per una nuova discarica.

Si premette che, come da piano di monitoraggio e controllo del 19 luglio 2011 e come da « parere stabilimento Ilva di Taranto » da parte della commissione istruttoria IPPC, entrambi documenti allegati all'« autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società Ilva Spa ubicato nel comune di Taranto », emessa dal ministero dell'ambiente con protocollo DVA DEC- 2011 – 0000450 del 4 agosto 2011, dalle tabelle riepilogative delle produzioni di rifiuti, si evince che non sono prodotte dal gestore polveri contenenti diossine. Sempre dallo stesso piano di monitoraggio, si evince che la discarica destinata a contenere le polveri derivanti dagli elettrofiltri e le polveri in genere è la discarica di tipo 2B esistente, precedentemente citata e di seguito descritta. Essa ha una capacità ricettiva complessiva di 1.200.000 mc, suddivisa in 4 lotti da 300.000 mc cadauno. Allo stato attuale il primo ed il secondo lotto risultano esauriti, il terzo e quarto lotto sono in esercizio. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio del terzo lotto è stato altresì approvato il piano di adeguamento presentato ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003.

(49) Doc. n. 939/2.

Si sottolinea che tutte le discariche all'interno dello stabilimento sono escluse dal provvedimento di Aia precedentemente citato, che rimanda, per la loro autorizzazione, ad una fase successiva, « data la complessità e la peculiarità dell'impianto » (l'Aia è stata successivamente rilasciata, come evidenziato nella parte della relazione relativa all'Ilva di Taranto ed attualmente è in fase di riesame).

La realizzazione della discarica in oggetto è stata autorizzata con delibera della giunta provinciale di Taranto n. 620 del 4 giugno 1998. L'esercizio dei singoli lotti è stato autorizzato con i provvedimenti di seguito riportati:

1° lotto: decreto del commissario delegato per l'emergenza ambientale nella regione Puglia n. 101 del 27 settembre 2001;

2° lotto: determinazione del dirigente del servizio ecologia ed ambiente della provincia di Taranto n. 51 del 17 marzo 2004;

3° lotto: determinazione del dirigente del servizio ecologia ed ambiente della provincia di Taranto n. 178 del 16 novembre 2005;

4° lotto: determinazione del dirigente del settore ecologia ed ambiente della provincia di Taranto n. 144 del 6 ottobre 2008.

Con la determinazione n. 178 del 16 novembre 2005 è stato altresì approvato il piano di adeguamento della discarica ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003.

L'intervento, in base a quanto riportato nell'allegato all'istanza di Aia numero C.13.1., scheda VR3, consisteva nella realizzazione del secondo, terzo, e quarto lotto della discarica, secondo quanto previsto nel progetto approvato con le modifiche apportate con la presentazione, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003, del « piano di adeguamento ». Tali modifiche riguardavano, in particolare, il sistema di impermeabilizzazione di fondo per i lotti 2 - 3 - 4 (il primo lotto era già realizzato ed in fase di coltivazione) ed il sistema di ricopertura finale.

I principali stadi realizzativi per ogni lotto erano rappresentati da:

predisposizione degli argini;

posa in opera dello strato impermeabilizzante limoso-argilloso con permeabilità $K < 10^{-7}$ cm/sec sul fondo (spessore 2 metri) e sulle pareti (spessore 1 metro);

posa in opera della geomembrana in hdpe di spessore 2 mm sul fondo e sulle pareti;

posa in opera di geotessuto a protezione della geomembrana;

posa in opera dello strato drenante e delle tubazioni in hdpe di drenaggio del percolato;

posa in opera di geotessuto a protezione dello strato drenante.

Inoltre, in asservimento all'intero sistema di discariche in area Cava Mater Gratiae, era prevista l'installazione di una stazione

meteo climatica dotata dei richiesti sensori. Tutte le infrastrutture necessarie per l'esercizio della discarica sono state realizzate congiuntamente al primo lotto.

Si evidenzia che, per quanto riguarda il quarto lotto, la relativa determinazione del dirigente del settore ecologia ed ambiente della provincia di Taranto n. 144 del 6 ottobre 2008, è stata emessa visto l'articolo 2 – « norma transitoria », della legge 19 dicembre 2007, n. 243 – « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie », secondo il quale: « fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto ».

Come riportato nell'allegato tecnico, « Parere stabilimento Ilva di Taranto » da parte della commissione istruttoria Ippc, a corredo della « Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società Ilva Spa ubicato nel comune di Taranto », emessa dal ministero dell'ambiente con protocollo DVA DEC- 2011 – 0000450 del 4 agosto 2011, al capitolo 4.15 « Gestione rifiuti », nello stabilimento non sono prodotte polveri di tipo pericoloso provenienti dalla depurazione delle emissioni atmosferiche. Nella tabella n. 37 del suddetto capitolo, riportante il riepilogo quali-quantitativo delle tipologie di rifiuti pericolosi prodotti dallo stabilimento nel 2005 ed estrapolazione alla massima capacità produttiva, tra tutti i codici in elenco, identificativi dei rifiuti prodotti, infatti, mancano i codici riferiti alla categoria di rifiuto identificata con codice 10.02.07 – rifiuti prodotti da trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose. Secondo il gestore, le polveri derivanti dagli impianti per la produzione dell'agglomerato, gli unici dotati di elettrofiltri, producono un rifiuto identificabile con il codice CER 10.02.08 – rifiuti prodotti da trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10.02.07. Il produttore, quindi, ha classificato il rifiuto come « non pericoloso » e di conseguenza, la concentrazione di diossina, come di qualsiasi altro inquinante, non supera i limiti stabiliti dalla legge per classificare un rifiuto come pericoloso. Anche dai dati mud dell'Ilva, relativi agli anni 2001-2006, si evince che per tale periodo non sono state prodotte ceneri di tipo pericoloso con codice CER 10.02.07*, ma solo quelle non pericolose identificabili con il codice 10.02.08. Tuttavia al paragrafo « 4.15.4 – Impianto di agglomerazione », si afferma che il trattamento dei fumi produce sia il rifiuto 100208, proveniente dagli elettrofiltri primari, sia il rifiuto 10.02.07 proveniente dagli elettrofiltri secondari di tipo *meep* (*moving electrode electrostatic precipitator*), ma come detto in precedenza il rifiuto pericoloso non è più citato in nessuna sezione del documento. Le polveri non pericolose dagli elettrofiltri, in

base alle scelte della ditta, come specificato nel piano di monitoraggio e controllo, sono inviate a smaltimento presso la discarica interna esistente ex 2B, per rifiuti non pericolosi, in area Mater Gratiae.

Nell'ambito delle campagne di monitoraggio per le diossine, Arpa Puglia eseguì nel giugno 2007 anche analisi di caratterizzazione delle polveri provenienti dagli elettrofiltri, avvalendosi del supporto del consorzio interuniversitario nazionale per la chimica e l'ambiente (INCA), che a sua volta richiese il supporto di Sgs Italia Spa. Furono analizzati quattro campioni di polveri, di cui due provenienti dagli elettrofiltri primari e due da quelli secondari. I risultati sul rifiuto tal quale evidenziarono che tre dei quattro campioni erano classificabili come non pericolosi, mentre uno risultava pericoloso a causa della concentrazione di piombo. Tutti i campioni, comunque, non presentavano concentrazioni di diossina oltre i limiti di pericolosità. Il test dell'eluato, effettuato secondo i dettami del decreto 3 agosto 2005, ha dimostrato per tutti i campioni la non ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi a causa di esigui superamenti delle concentrazioni di alcuni parametri. Per due campioni nell'eluato si ritrovavano superamenti per piombo e selenio; per un campione superamenti di doc, tds, cloruri, solfati e Selenio; per il campione identificato come pericoloso l'eluato evidenziava superamenti per tds, cloruri e selenio. I rifiuti, in base alla caratterizzazione effettuata, una volta entrato in vigore il decreto 3 agosto 2005, avrebbero potuto essere smaltiti solo in discarica per rifiuti pericolosi.

L'azienda addusse controdeduzioni ai risultati presentati da Arpa, che sono poi state recepite anche nell'autorizzazione del quarto lotto della discarica interna allo stabilimento (determinazione del dirigente del settore ecologia ed ambiente della provincia di Taranto n. 144 del 6 ottobre 2008). In particolare nella determinazione si riporta che, vista la discordanza tra le analisi Arpa e quelle della ditta, erano necessari ulteriori approfondimenti a carico della ditta che ha in carico l'obbligo di classificazione rifiuti, fermo restando che il test dell'eluato non è vincolante, e quindi il rifiuto è accettabile, finché l'entrata in vigore del decreto ministeriale 31 agosto 2005 continua ad essere prorogata. Nella stessa determina si riporta anche che il gestore aveva poi specificato, come controdeduzioni alle analisi conoscitive Arpa, con nota del 1° ottobre 2008, che gli autocontrolli fino allora eseguiti avevano dimostrato che le polveri provenienti dalla linea di produzione dell'agglomerato erano compatibili con una discarica ex seconda categoria di tipo « B speciale », confrontando anche i risultati analitici con le condizioni di accettabilità fissate nella deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, allora vigenti. Rispetto agli ultimi dati disponibili, forniti dal gestore con la relazione annuale del dicembre 2010 relativa all'attività del 2009, in merito all'ammissibilità dei rifiuti, tra cui le polveri, che vengono smaltiti nella discarica ex 2B speciale esistente e situata all'interno dello stabilimento, in area Mater Gratiae, il gestore dichiara di aver effettuato la caratterizzazione di base secondo le modalità previste dall'allegato 3 del decreto 3 agosto 2005.

Si dichiara che le analisi sono state effettuate in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta anche ad ogni variazione significativa del processo che ha originato il rifiuto e, comunque, almeno

una volta l'anno. Nel corso del 2009 sono stati analizzati circa settanta campioni, tutti risultati ammissibili nella discarica in oggetto. Si informa che Arpa Puglia ha effettuato ulteriori controlli e campionamenti per l'analisi delle polveri, durante il 2010, nell'ambito di indagini svolte dalla procura di Taranto in tema di inquinamento da diossine e pcb.

Secondo quanto riportato negli allegati tecnici a corredo della istanza di autorizzazione da parte di Ilva e recepite nel « parere stabilimento Ilva di Taranto » da parte della commissione istruttoria Ippc, al capitolo 4.15 « Gestione rifiuti », risulta che nello stabilimento sono prodotte polveri provenienti da varie attività svolte all'intero dello stabilimento. I rifiuti sono identificati con i codici:

a) 10.02.99 – rifiuti non specificati altrimenti, corrispondenti alle attività accessorie come pulizia piazzali o impianti;

b) 10.13.06 – polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313), proveniente dall'impianto di produzione calce.

In particolare, con nota con prot. DVA-00-2011-0005570 dell'8 marzo 2011 la ditta ha specificato che il codice 10.02.99 si riferisce a tre tipologie di rifiuti prodotti in stabilimento: polveri da pulizia piazzali, polveri da pulizie industriali di impianti, polveri di sottovaglio e bricchette frantumata da impianto di produzione bricchette. Per tali rifiuti il gestore ha inviato le caratterizzazioni analitiche, prive però di specifiche analisi sulle diossine, su tal quale ed eluato, dimostrando la non pericolosità del rifiuto.

I rifiuti, come da caratterizzazione effettuata dal gestore, non sono pericolosi e quindi non contengono diossine in quantità tali da conferire caratteristiche di pericolosità al rifiuto. Le polveri sono anch'esse destinate ad essere smaltite nella medesima discarica precedentemente citata.

Per lo smaltimento di queste polveri valgono le stesse modalità e considerazione di cui al precedente paragrafo.

In base al decreto legislativo n. 36 del 2003, l'azienda ha effettuato una serie di autocontrolli i cui risultati sono stati consegnati con la relazione annuale del 27 dicembre 2010, relativa ai controlli dell'anno 2009. Sono stati esaminati:

tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti: nella discarica sono stati complessivamente conferiti 86.126 tonnellate di rifiuti, tra cui tre codici CER identificativi di polveri non contenenti sostanze pericolose. In particolare risultano smaltiti 103,66 tonnellate di rifiuti prodotti da trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 100207 (CER 10.02.08), 4.351,8 ton di 10.02.99 e 768.35 ton di 10.13.06;

materiali per la ricopertura finale delle celle: per la ricopertura periodica dei rifiuti, sono stati altresì impiegati complessivamente 1220,16 metri cubi di materiale costituito sia da terre e rocce che da scoria non trattata;

acque sotterranee: il controllo delle acque sotterranee, circolanti nell'area di interesse, è attuato mediante quattro piezometri. Uno dei piezometri (denominato « P6 ») è ubicato a monte dell'intero sistema

di discariche e tre (denominati « P2 » – « P4 » – « P5 ») sono ubicati a valle della discarica in esame. Su tali piezometri, con frequenza mensile, sono stati rilevati i livelli piezometrici della falda profonda. Dagli stessi piezometri sono stati inoltre prelevati, per una valutazione della qualità della falda, campioni sottoposti alle determinazioni analitiche previste nel piano di sorveglianza e controllo approvato. I risultati delle suddette attività analitiche, relative ai campioni prelevati, dimostrano che non ci sono superamenti rispetto ai limiti dei parametri fissati nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;

percolato: nell'anno 2009, dai lotti realizzati della discarica, sono stati estratti complessivamente 5.957 metri cubi di percolato e successivamente avviati all'impianto di trattamento realizzato in asservimento alle discariche. Si è proceduto, inoltre, al prelievo di campioni del percolato prodotto, per sottoporlo a determinazioni analitiche (sei analisi in un anno).

Per il controllo dell'eventuale impatto derivante dalle emissioni diffuse dovute all'esercizio della discarica si è proceduto al rilievo, con frequenza trimestrale, delle polveri raccolte in due deposimetri, denominati « A » e « B », ubicati rispettivamente ad una distanza dalla discarica di 500 e 750 metri in direzione del comune di Statte.

Sono stati eseguiti, nel corso del 2009, prelievi con campionatori ambientali e con frequenza semestrale al fine di verificare la presenza di fibre di amianto aerodisperse.

Come indicato nel piano di adeguamento presentato, nell'area in cui insiste il sistema di discariche Ilva, è stata installata una stazione meteorologica mediante la quale si rilevano, attualmente con frequenza giornaliera, i seguenti parametri meteorologici: precipitazioni, temperature, direzione e velocità del vento, evaporazione, umidità atmosferica.

Al fine di mantenere sotto controllo lo stato di riempimento della discarica, sono stati eseguiti rilievi plano-altimetrici, con frequenza semestrale. La volumetria complessivamente occupata al 31 dicembre 2009 è di circa 46.139,6 metri cubi, con una volumetria residua, pari a circa 320.777 metri cubi.

Nell'ambito delle ultime attività di controllo svolte da Arpa Puglia, Dap di Taranto, per il controllo della discarica, è emerso dal campionamento ed analisi dei pozzi spia della discarica, durante il 2010, che sono presenti superamenti delle Csc, per il nichel ed il piombo.

Durante il 2010, inoltre, sono stati analizzati anche cinque campioni di percolato di discarica. Il 13 ottobre 2011 è stato effettuato un nuovo campionamento.

Per quanto riguarda i rifiuti conferiti in discarica, ed in particolare delle polveri, a partire dai primi controlli Arpa Puglia sulle polveri abbattute dagli elettrofiltri dell'impianto di agglomerazione AGL/2, ed alle valutazioni conseguenti, l'azienda ha rivisto le modalità di gestione interne, tra l'altro conferendo detti rifiuti pericolosi all'esterno presso terzi. Arpa ha già appreso da tempo questa informazione. Tale informazione si riferisce, in ultimo, al primo

semestre 2010, ed è stata acquisita nel corso delle indagini, precedentemente citate, della procura di Taranto, in merito all'inquinamento da diossina e pcb.

In merito ai dati sanitari raccolti sulle matrici alimentari a cura della Asl/Izs sulla contaminazione da pcdd/pcdf della catena alimentare, sono state riscontrate numerose eccedenze dei limiti di riferimento per i prodotti ad uso alimentare. Tali riscontri sono stati confermati dallo stesso direttore generale di Arpa Puglia, dottor Assennato, nel corso del convegno del 22 novembre 2011 dal titolo « Il sistema dei controlli ambientali: le buone pratiche in Italia », svoltosi a Taranto. Nel corso di tale convegno il dottor Assennato ha presentato le risultanze del monitoraggio delle emissioni di diossina. A partire dai dati derivanti dalle autodichiarazioni aziendali, che individuavano a Taranto la presenza della principale sorgente emissiva industriale italiana di diossine, e cioè l'impianto di sinterizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto, Arpa ha effettuato, a partire dal 2007, una serie di prelievi a camino che hanno corretto verso l'alto le stime aziendali, con un valore di diossine emesse in aria in un anno confrontabile con il quantitativo di diossina liberato durante l'incidente di Seveso, sia pure in un tempo infinitamente più breve. I controlli, dopo un iniziale periodo di contrapposizione con l'azienda, derivante anche dalla promulgazione di una specifica legge regionale che colmava una fondamentale carenza normativa nazionale, ha portato, attraverso un protocollo Ilva-Ispra-Arpa, alla sperimentazione e attuazione di specifici sistemi di abbattimento ad urea e, successivamente, a carbone attivo, che hanno ridotto sostanzialmente le emissioni in aria di diossine, passando da circa 2 etti annui a meno di 15 grammi per anno.

III.2.3 I siti di interesse regionale

III.2.3.1 Interventi sui siti di interesse pubblico

Dalla data di pubblicazione del decreto del commissario delegato n. 41 del 2001 fino al maggio 2009, il commissario delegato prima ed il Servizio gestione rifiuti e bonifica poi, hanno finanziato un totale di centonovantasette interventi, tra caratterizzazioni, messe in sicurezza d'emergenza e bonifiche/messe in sicurezza permanente.

Il prospetto che segue ne fornisce il riepilogo:

INTERVENTO	PROVINCIA							TOTALE
	BA	BR	BT	FG	LE	TA		
Caratterizzazione	17	12	6	23	41	8		107
Messa in sicurezza d'emergenza	0	0	0	1	1	2		4
Bonifica/messa in sicurezza permanente	15	7	3	20	27	14		86
<i>Totale siti di intervento</i>	<i>23</i>	<i>13</i>	<i>7</i>	<i>35</i>	<i>51</i>	<i>15</i>	<i>144</i>	<i>197</i>

Tab. 2 – Siti di interesse regionale: interventi finanziati

È da osservare che molti dei siti che hanno beneficiato di finanziamenti sono stati utilizzati in passato come luoghi di conferimento di rifiuti solidi urbani, mentre meno numerosi sono i siti affetti dalla presenza di rifiuti speciali.

L'elenco del piano concepito nel 2001 è stato confrontato con l'elenco dei siti potenzialmente contaminati noti al servizio regionale di gestione rifiuti e bonifica in cui, con risorse pubbliche, dal 2002 fino ad oggi sono state effettuate (o solo previste) azioni a tutela dell'ambiente, quali caratterizzazioni e/o messa in sicurezza e/o bonifiche. La tabella di seguito riportata mostra l'esito di questa operazione.

Siti regionali interessati dagli interventi

PROVINCIA	siti del piano 2001	siti su cui sono stati effettuati interventi dal 2002 fino al maggio 2009	siti presenti nel piano 2001 su cui sono stati effettuati interventi	siti residui del piano 2001	siti residui del piano 2001 e sede di discariche di rsu
BA	17	23	11	6	4
BR	10	13	4	6	0
BT	4	7	1	3	0
FG	5	35	1	4	3
LE	222	51	25	197	63
TA	0	15	0	0	0

Le azioni a sostegno dell'ambiente effettuate sui siti contaminati hanno richiesto uno sforzo economico variabile da sito a sito. Nella successiva tabella sono riportati i costi medi per le singole tipologie di intervento su scala provinciale, nonché (sull'ultima colonna) quelli medi su scala regionale.

Costi medi per tipologia di intervento

Interventi	RISORSE IMPEGNATE (euro)						
	BA	BR	BT	FG	LE	TA	Intera regione (media pesata)
C	134.196,10	57.335,61	158.535,30	158.959,08	153.103,69	222.310,12	148.446,66
MISE	494.325,05	0,00	0,00	113.618,22	376.087,78	173.771,00	266.314,61
B	2.026.840,39	4.072.945,95	3.732.216,09	583.933,09	1.181.017,82	1.610.383,26	1.704.598,31

C: caratterizzazione; MISE: messa in sicurezza di emergenza; B: bonifica/messa in sicurezza definitiva

III.2.3.2 Gli interventi sui siti privati


Con l'approvazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, le competenze relative al rilascio delle autorizzazioni inerenti le varie fasi dell'*iter* di bonifica sono state trasferite dal comune alla regione, che ha costituito la segreteria tecnica bonifiche del Servizio regionale rifiuti e bonifica, assegnando ad essa il compito di realizzare l'elenco dei siti potenzialmente contaminati rilevati sul territorio regionale. Esso comprende tutti i siti sui quali è risultato necessario svolgere azioni finalizzate alla determinazione dello stato di contaminazione, al miglioramento della qualità ambientale, ovvero alla mitigazione dello stato di deterioramento. L'elenco dei siti potenzialmente contaminati comprende, inoltre, sia quelli per i quali sono stati erogati finanziamenti pubblici che i siti privati, le cui azioni di intervento sono state sostenute da risorse private.

Questo elenco è, però, al momento, incompleto. Infatti sono stati elencati tutti i siti su cui si è intervenuto a partire da quella data fino ad oggi, mentre i siti noti in precedenza vengono di volta in volta inseriti a ritroso nel tempo, sino al loro esaurimento. Continuano inoltre a rimanere in elenco anche quei siti per i quali si è chiuso il procedimento di messa in sicurezza/bonifica/ripristino, mentre ne sono esclusi quelli di ridotte dimensioni sui quali lo stato ambientale viene ripristinato nel giro di alcune ore/giorni dal verificarsi dell'evento di contaminazione. Per questa tipologia di siti esiste un elenco speciale che viene periodicamente aggiornato.

Situazione relativa alle tipologie dei siti potenzialmente contaminati in Puglia:

abbandono/discarica abusiva	64
discarica	93
distributore di carburanti	94
incidente	15
sito industriale	56
<i>Totale</i>	<i>322</i>

Distribuzione sul territorio della regione dei siti potenzialmente contaminati:



I siti nella banca dati dell'ufficio bonifica (piccole aree comprese) costituiscono il cuore di un *database* geografico. Ogni sito è stato perimetrato in ambiente GIS (*geographical information system*) e ad esso sono state associate alcune informazioni di base.

La banca dati geografica è completata da carte topografiche a diversa scala, mappa geologica in scala 1/100.000, set di foto aeree prodotte in tempi diversi e mappe tematiche (per esempio: carta del piano regionale delle attività estrattive, carta delle aree protette, cartografia del PUTT, ecc.).

III.2.4 *L'aggiornamento dell'elenco*

Negli anni successivi all'adozione del piano delle bonifiche dei siti inquinati, l'amministrazione regionale e le amministrazioni provinciali hanno provveduto ad erogare ai comuni fondi per la caratterizzazione/bonifica di numerosi siti. Tuttavia, nonostante siano stati emanati diversi bandi per l'erogazione di risorse finalizzate alla bonifica/risanamento, molti comuni, anche quelli in cui ricadevano i siti presenti nel piano 2001, non hanno presentato richiesta di finanziamento. Ciò è spiegabile probabilmente con la circostanza che molte delle criticità elencate nel piano del 2001 non costituivano, in realtà, problematiche ambientali tali da richiedere un'azione di bonifica o di messa in sicurezza permanente.

Molti dei siti potenzialmente contaminati residuano dal piano di bonifica del 2001, mentre diverse sono le criticità segnalate dalle province nell'ambito di tavoli di concertazione i cui lavori sono stati svolti nell'ultimo anno. Alcuni siti sono stati oggetto di istanza di finanziamento (per operazioni di caratterizzazione/bonifica ecc.) da parte dei comuni nei quali questi ricadono. Numerose, infine, sono le segnalazioni scaturite dai lavori di ricognizione sul territorio regionale da parte delle forze dell'ordine, eseguiti nell'ambito di un accordo di programma quadro.

III.2.5 *Siti oggetto dell'infrazione comunitaria*

Nel 2001 il Corpo forestale dello Stato ha svolto sull'intero territorio nazionale un censimento delle aree in cui si era verificato il reiterato abbandono di rifiuti o dei siti adibiti a discariche incontrollate non bonificate o non messe in sicurezza al momento della cessazione del conferimento dei rifiuti; sul territorio pugliese sono state censite circa milleduecento aree degradate. Il censimento ha determinato l'avvio, nei confronti dello Stato italiano, della procedura d'infrazione comunitaria n. 2003/2077, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato — causa C — 135/05.

Per far fronte alla situazione di degrado, nel marzo 2007 la regione Puglia ha sottoscritto un accordo di programma quadro di tutela ambientale con le forze dell'ordine (Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e Carabinieri del Noe), l'Arpa Puglia e l'Istituto di ricerca sulle acque del Cnr (Cnr-Irsa). Scopo principale dell'accordo è l'aggiornamento continuo dello stato dell'ambiente sul territorio regionale, con la finalità di porre in essere interventi volti al recupero degli ecosistemi ed al ripristino ambientale dei siti inquinati nel segno della prevenzione e della deterrenza. Le attività dei soggetti firmatari dell'accordo hanno portato a circoscrivere a seicentocinque il numero delle situazioni di degrado censite dal Corpo forestale nel 2001. Nel 2009 il numero residuo dei siti oggetto della procedura di infrazione risultava essere sessanta. Al fine di procedere con urgenza alla risoluzione della procedura d'infrazione e quindi di scongiurare la

sentenza di condanna (con conseguenti aggravii economici per la regione), fermo il principio «chi inquina paga» e fatte salve le assunzioni formali degli oneri di bonifica da parte del responsabile del degrado, la regione Puglia ha ritenuto di dover finanziare le operazioni di ripristino erogando fondi in favore delle amministrazioni comunali competenti per territorio.

La tabella successiva mostra la distribuzione, su base provinciale, dei sessanta siti interessati dalla procedura di infrazione. Al momento della stesura di questo testo, in gran parte dei siti risultano ripristinate le condizioni iniziali. Per alcuni grandi abbandoni le modalità di caratterizzazione del materiale abusivamente abbancato sono state definite in sede di tavolo tecnico; per tutte le ex discariche i piani di caratterizzazione ambientale sono stati approvati in sede di conferenza dei servizi.

Siti oggetto di procedura di infrazione comunitaria sul territorio pugliese:

<i>Provincia</i>	<i>n. siti</i>
Bari	37
Barletta-Andria-Trani	4
Brindisi	5
Foggia	7
Lecce	7
Taranto	0
<i>Totale</i>	<i>60</i>

IV. 13 – Interventi nell’ambito P.O. FESR 2007-2013, Linea 2.5, asse II, azione 2.5.4 – Procedura di concertazione con le Aree Vaste

Con le procedure di concertazione per gli interventi in area vasta, la regione è in procinto di finanziare una serie di interventi di bonifica-messe in sicurezza permanente. Non sono previste operazioni di caratterizzazione, bonifica o messa in sicurezza permanente (misp) nel territorio afferente all’area Vasta Tarantina.

Si è in attesa della conclusione della procedura di concertazione per le aree vaste «Monti Dauni» e «Capitanata 2020».

<i>Area vasta</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Sito</i>	<i>Tipologia intervento</i>
VISION 2020	Barletta	San Procopio	discarica rsu	MISP
SALENTO 2020	Maglie		ex impianto comunale di incenerimento rifiuti	Caratterizzazione
SALENTO 2020	Spongano	Specchiaturi	discarica rsu	MISP
SALENTO 2020	Taurisano	vari siti	vari siti	Bonifica-MISP

<i>Area vasta</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Sito</i>	<i>Tipologia intervento</i>
AREA VASTA BRINDISINA	San Pancrazio		ex discarica Lepetit	MISP
AREA VASTA BRINDISINA	Brindisi	Autigno	discarica rsu	MISP e monitoraggio falda
TERRA DI BARI	Giovinazzo	Lama Castello	ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi	Bonifica, MISP e riqualificazione
TERRA DI BARI	Palo del Colle		ex discarica comunale rsu	MISP
TERRA DI BARI	Adelfia		ex SAPA	Bonifica
TERRA DI BARI	Corato	Maccarone Sant'Elia		Caratterizzazione (prima fase)
LA CITTÀ MURGIANA	Altamura	La Graviscella	ex discarica	MISP
LA CITTÀ MURGIANA	Santeramo	Colacicco	discarica abusiva	Caratterizzazione
LA CITTÀ MURGIANA	Gravina	Iazzo dei Preti		Caratterizzazione
LA CITTÀ MURGIANA	Gravina	Fontana La Stella		Caratterizzazione
LECCE 2005	Lecce	ex SASPI	ex discarica	MISP
LECCE 2005	Squinzano	Puppo Ustini	ex discarica	MISP
LECCE 2005	Calimera	Ponzio	ex discarica	MISP
LECCE 2005	Melendugno	Larghi	ex discarica	MISP
VALLE D'ITRIA	Monopoli	Caramanna	ex discarica	Bonifica – MISP
VALLE D'ITRIA	Martina Franca	Finimondo		Bonifica-MISP

III.2.5.1 *Interventi di bonifica nell'ambito della procedura negoziale avviata con le amministrazioni provinciali della regione Puglia, di cui al PO FESR 2007/2013 Linea d'intervento 2.5 Azione 2.5.4.*

L'azione 2.5.4 « Bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e regionali » al p. 2) del P.P.A., rubricato elenco e descrizione dei singoli interventi-attività lettera *b)*, prevede l'attivazione di iniziative riferite ad interventi di caratterizzazione, bonifica e/o messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza di emergenza di siti di interesse regionale potenzialmente contaminati definiti di intesa con le amministrazioni provinciali; sono stati definiti i criteri di selezione

degli interventi, stabilendo di dare priorità al completamento d'interventi già attivati e finanziati con precedenti programmazioni o attraverso altre fonti di finanziamento pubblico.

L'amministrazione provinciale di Barletta-Andria-Trani non ha ancora trasmesso le indicazioni utili all'individuazione puntuale degli interventi e l'amministrazione provinciale di Foggia ha trasmesso segnalazioni che necessitano di approfondimenti e puntualizzazioni.

Elenco delle proposte che è possibile finanziare:

<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Sito</i>	<i>Tipologia intervento</i>
BA	Triggiano	Lama Centopiedi	ex discarica rsu	MISP
BA	Conversano	Martucci	ex discarica rsu	MISP
BR	Francavilla Fontana	Matroccolo	ex discarica rsu	Bonifica e MISP
BR	Cisternino	Pico	ex discarica rsu	Bonifica e MISP
LE	Surano	Chiano	discarica rsu	MISP
LE	Scorrano	La Favorita	discarica rsu	completamento MISP
LE	Nociglia	Pastorizze	discarica rsu	MISP
TA	Manduria	Li Cicci	discarica rsu	MISP
TA	Taranto	Praia a Mare	abbandoni	MISP
TA	Statte	area vasta all'interno del SIN di Taranto		Caratterizzazione
TA	Ginosa	Calace	discarica rsu	MISP

III.2.6 Approfondimenti sanitari e indagini epidemiologiche che hanno interessato il territorio pugliese.

III.2.6.1 Le risultanze dello studio Sentieri per i SIN di Bari-Fibronit, Brindisi, Manfredonia e Taranto.

Il progetto Sentieri⁵⁰ (studio epidemiologico nazionale territori e insediamenti esposti a rischio da inquinamento), coordinato dall'istituto

(50) Doc. n. 678.

superiore di sanità tra il 2007 e il 2010 nell'ambito del programma strategico ambiente e salute, promosso dal ministero della salute, è stato realizzato in collaborazione con il Centro europeo ambiente e salute dell'organizzazione mondiale della sanità, il dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio, il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa e l'Università di Roma La Sapienza. Sentieri ha valutato la mortalità della popolazione residente in quarantaquattro siti di interesse nazionale per le bonifiche in un periodo di otto anni.

Sono stati selezionati 295 comuni, 5.534.492 abitanti, circa il 10 per cento del totale della popolazione italiana al censimento 2001, ventuno siti sono situati al nord, otto al centro e quindici al sud e sono classificati in base alla presenza di una o più delle seguenti esposizioni: produzione/uso di sostanza/e chimica/he (C), impianto petrolchimico o raffineria (P/R), centrale termoelettrica (CE), industria siderurgia (S), amianto/altre fibre minerali (A), aree portuali (AP), miniere/cave (MC), discariche (D) e inceneritore (I).

In particolare in riferimento alla regione Puglia, sono state analizzate le aree incluse nei seguenti siti di interesse nazionale (SIN):

Bari Fibronit;

Brindisi;

Manfredonia;

Taranto.

I risultati dello studio, pubblicati sul numero 35 della rivista «Epidemiologia e prevenzione» del mese di settembre – dicembre 2011, sono di seguito riassunti per ciascuna delle suddette aree.

Bari Fibronit.

Tra le principali cause di morte sia negli uomini sia nelle donne risulta un eccesso di mortalità per tutte le cause, per tutti i tumori e per malattie dell'apparato respiratorio, mentre nelle donne si rileva un eccesso per le malattie dell'apparato digerente. Una volta corretta per indice di deprivazione, risulta superiore all'atteso anche la mortalità per malattie dell'apparato circolatorio in entrambi i generi, dell'apparato digerente negli uomini e dell'apparato genito-urinario nelle donne.

Per le cause di morte per le quali vi è *a priori* un'evidenza sufficiente o limitata di associazione con le fonti di esposizioni ambientali del SIN, elencate nella tabelle, si ha un eccesso per tumore del polmone nelle donne. È presente un eccesso per tumore maligno della pleura tra gli uomini e tra le donne.

L'azienda Fibronit di Bari è stata oggetto di due studi di coorte. Lo studio di Belli ha riguardato duecentotrentatré lavoratori dell'azienda, titolari di rendita Inail per asbestosi, e ha osservato un

aumento significativo della mortalità per asbestosi, tumore del polmone, della pleura e del mediastino.

I risultati dello studio di Coviello, riguardante l'intera coorte di quattrocentoventisette lavoratori, ha mostrato eccessi di mortalità per tutte le cause, per le pneumoconiosi, tutti i tumori, per i tumori maligni del polmone, della pleura e del peritoneo.

L'impatto dell'esposizione ambientale ad amianto, in quartieri limitrofi all'insediamento produttivo, è stato stimato da Musti con uno studio caso-controllo che ha valutato la distribuzione spaziale di quarantotto casi di mesotelioma di origine non professionale (dati del registro mesoteliomi della Puglia) e di duecentosettantatré controlli e ha osservato nella popolazione residente entro 500 metri dall'impianto un significativo incremento di rischio.

Visti i risultati presentati nella tabella 1, e considerata la particolare complessità della città di Bari (ambiente urbano, area portuale, altri insediamenti produttivi), si ritiene opportuna una caratterizzazione ambientale più ampia e un approfondimento del quadro dello stato di salute della popolazione.

Causa	Uomini			Donne		
	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)
tutte le cause	11 227	105 (103-106)	107 (105-109)	10 664	105 (104-107)	108 (106-109)
tutti i tumori	3 691	109 (106-112)	109 (106-112)	2 602	111 (107-114)	109 (105-112)
malattie del sistema circolatorio	3 954	102 (99-104)	103 (103-108)	4 799	99 (97-102)	104 (102-107)
malattie dell'apparato respiratorio	1 025	107 (102-113)	108 (102-114)	195	133 (118-150)	127 (112-143)
malattie dell'apparato digerente	599	100 (94-107)	113 (105-121)	602	117 (109-125)	120 (112-129)
malattie dell'apparato genitourinario	173	103 (90-117)	103 (90-117)	205	109 (97-123)	115 (102-129)

Tabella 1. Mortalità per le principali cause di morte. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donne.

Causa	Uomini			Donne			Esposizioni ambientali nel SIM*	Altre esposizioni				
	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)		inquinamento dell'aria	fumo attivo	fumo passivo	alcol	occupazione
tumore della trachea, dei bronchi e del polmone	956	95 (91-101)	100 (95-105)	171	124 (108-140)	128 (112-145)	A	S+	S+	S+	I	S+
tumore della pleura	49	199 (155-253)	181 (141-230)	17	192 (122-267)	141 (90-212)	A	I	**	**	**	S+
tumore dell'ovaio e degli altri annessi uterini	<3			92	89 (75-106)	94 (79-112)	A	I	I	**	I	S+

Tabella 2. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donne. Cause con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali. Sufficiente o Limitata.

Brindisi.

La maggior parte delle principali cause di morte analizzate mostra, in entrambi i generi, un numero di decessi osservati simile agli attesi. Nelle donne tutte le cause, le malattie del sistema circolatorio e le malattie del sistema genitourinario, risultano in difetto rispetto alla mortalità attesa. Per quanto riguarda le cause di morte per le quali vi è a priori evidenza sufficiente o limitata di associazione con

le esposizioni ambientali presenti in questo SIN (tabelle 2 e 3), in entrambi i generi si osserva un eccesso per il tumore della pleura, anche se la stima nelle donne risulta imprecisa.

La mortalità nell'area di Brindisi è stata analizzata per il periodo 1990-1994. Negli uomini sono stati segnalati eccessi di mortalità per tutte le cause e per la totalità dei tumori, in particolare per il tumore polmonare, pleurico e per i linfomi non-Hodgkin (LNH), cause compatibili con le esposizioni ambientali e occupazionali dell'area. Mediante un'analisi spaziale di eterogeneità a livello comunale che ha utilizzato come riferimento i comuni limitrofi all'area in studio compresi in un'area circolare di 37 km con centro in Brindisi, sono stati confermati eccessi di mortalità negli uomini residenti a Brindisi per il tumore pleurico e per i linfomi non-Hodgkin.

Lo studio caso-controllo di Belli e altri, condotto per valutare la mortalità per tumore del polmone, della pleura, della vescica e del sistema linfoematopoietico nel periodo 1996-1997, ha messo in evidenza eccessi di rischio per il tumore del polmone, della vescica e per i tumori del sistema linfoematopoietico per le popolazioni residenti entro 2 chilometri dal petrolchimico di Brindisi. È plausibile che l'eccesso di mortalità per il tumore del polmone sia maggiormente attribuibile a esposizioni occupazionali e al fumo di sigaretta, e sia in minima parte dipendente dalle esposizioni ambientali dovute alle attività del petrolchimico.

Causa	Uomini			Donne		
	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)
tutte le cause	2 739	100 (97-103)	99 (95-102)	2 448	91 (88-94)	90 (87-93)
tutti i tumori	875	102 (96-108)	99 (94-105)	616	101 (95-108)	100 (94-107)
malattie del sistema circolatorio	962	98 (93-104)	96 (91-101)	1 027	81 (77-85)	80 (76-85)
malattie dell'apparato respiratorio	227	93 (83-104)	94 (84-105)	131	88 (76-102)	87 (74-100)
malattie dell'apparato digerente	158	104 (91-119)	104 (91-119)	141	106 (91-122)	104 (90-120)
malattie dell'apparato genitourinario	37	87 (65-114)	92 (68-121)	32	65 (47-87)	67 (49-90)

Tabella 1. Mortalità per le principali cause di morte. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento regionale (1995-2002), Uomini e donna.

Causa	Uomini			Donne			Esposizioni ambientali nel SIN*	Altre esposizioni				
	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)		inquinamento dell'aria	fumo attivo	fumo passivo	alcol	occupazione
tumore dello stomaco	33	73 (53-97)	82 (60-110)	32	96 (70-129)	101 (73-135)	C	I	S+	I	I	I
tumore del colon-retto	53	82 (65-103)	84 (66-105)	71	89 (89-133)	113 (92-137)	C	**	I	I	S+	I
tumore della trachea, dei bronchi e del polmone	277	109 (98-120)	100 (90-110)	30	84 (61-114)	81 (58-109)	P&R, E	S+	S+	S+	I	S+
tumore della pleura	12	191 (110-310)	106 (61-172)	4	174 (59-399)	134 (46-308)	AP	L	**	**	**	S+
malattie dell'apparato respiratorio	227	93 (83-104)	94 (84-105)	131	88 (76-102)	87 (74-100)	C, P&R, AP, E	L ins / S+ agg	S+ ins / agg	L ins / agg	S+	S+
malattie respiratorie acute	24	77 (53-108)	73 (50-103)	32	83 (60-111)	79 (57-106)	P&R, E	S+	S+	L	L	L
asma	5	58 (23-123)	60 (24-126)	7	114 (54-214)	107 (50-200)	C, P&R, AP, E	L ins / S+ agg	S+ ins / agg	L ins / agg	L	S+

Tabella 2. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donna. Cause con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali: Sufficiente o Limitata.

Cause (classi di età)				Esposizioni ambientali nel SIN*	Altre esposizioni				
	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)		inquinamento dell'aria	fumo attivo	fumo passivo	alcol	occupazione
malformazioni congenite (tutte le età)	24	111 (76-156)	113 (78-159)	P&R, D	I	**	L	L	I
alcune condizioni morbide di origine perinatale (0-1)	26	104 (73-144)	93 (65-129)	C, P&R, D	L	**	S+	I	I
malattie respiratorie acute (0-14)	<3			P&R	S+	**	S+	**	**
asma (0-14)	<3			C, P&R	L ins / S+ agg	**	S+ ins / agg	**	**

Tabella 3. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID; IC 90%: intervalli di confidenza al 90%), riferimento regionale (1995-2002). Totale uomini e donne. Cause con evidenza Sufficiente o Limitata di associazione con le esposizioni ambientali.

Lo studio ha preso in considerazione anche una componente occupazionale del rischio, analizzando il rischio relativo per gruppi specifici di lavoratori con diverse mansioni (agricoltori, pescatori, allevatori, lavoratori della fonderia, dell'industria siderurgica, del comparto chimico, degli impianti del petrolchimico e dell'edilizia, minatori, operai stradali, altri lavori). I risultati di tale analisi evidenziano eccessi di rischio di tumore del polmone per gli addetti agli impianti di fonderia, i lavoratori dell'industria siderurgica, chimica e petrolchimica, gli addetti all'edilizia, i minatori e gli operai stradali, anche se tali eccessi sono basati su pochi casi e con stime affette da notevole imprecisione.

Uno studio di coorte occupazionale di Pirastu e altri sugli addetti alla produzione e polimerizzazione del cloruro di vinile del petrolchimico di Brindisi nel periodo 1969-1984 ha evidenziato eccessi di mortalità per i tumori del sistema linfematopoietico, per il morbo di Hodgkin e per le leucemie, basati su un numero esiguo di casi. Per le cause risultate in eccesso c'è evidenza *a priori* di associazione con le esposizioni ambientali presenti nell'area, ma è da notare che i tumori del sistema linfematopoietico e le leucemie hanno una evidenza epidemiologica *a priori* almeno limitata con le esposizioni occupazionali.

Uno studio geografico di Gianicolo e altri ha analizzato la mortalità a livello comunale nella provincia di Brindisi in un periodo più ampio che va dal 1991 al 2001. Nel comune di Brindisi sono stati evidenziati eccessi per il tumore del polmone e per il tumore pleurico negli uomini, e per il tumore pleurico nelle donne.

Rispetto alle esposizioni ambientali presenti nel SIN è possibile che la componente professionale abbia maggiormente contribuito all'aumento di rischio per tumore della pleura tra gli uomini. Tale risultato, messo in evidenza anche in altre indagini effettuate per periodi precedenti, è compatibile con le attività industriali presenti nell'area. L'area presenta ancora oggi una rilevante quantità di amianto, diffusamente utilizzato in passato per l'isolamento termico degli impianti. L'eccesso di mortalità per tumore alla pleura, presente anche nelle donne, potrebbe essere in parte attribuibile a esposizioni ambientali dovute presumibilmente al trasporto di fibre di amianto

dagli ambienti lavorativi contaminati alle abitazioni attraverso gli indumenti da lavoro, anche se l'entità delle diverse componenti del rischio non sono state quantificate con studi *ad hoc*.

Per le malformazioni congenite risultate in eccesso è plausibile un ruolo delle esposizioni ambientali presenti nel SIN, in particolare è ipotizzabile un ruolo eziologico delle esposizioni a inquinanti prodotti sia dal petrolchimico sia dai siti di discarica.

La conduzione di uno studio di coorte dei dipendenti del petrolchimico e di alcuni comparti dell'area portuale con un'analisi di mortalità e di incidenza contribuirebbe a dimensionare il ruolo eziologico della componente professionale per alcune patologie, in particolare i tumori pleurico e del polmone.

Per approfondire il ruolo delle esposizioni sia occupazionali sia ambientali sulla salute dei residenti sarebbe opportuno acquisire dati sullo stato attuale dell'inquinamento ambientale e condurre studi geografici a livello sub-comunale. Inoltre, sarebbe necessario valutare l'esposizione umana alle concentrazioni di inquinanti presenti nell'ambiente attraverso uno studio di biomonitoraggio, in modo da distinguere il ruolo delle esposizioni occupazionali da quelle ambientali.

Manfredonia.

Il profilo di mortalità nel SIN di Manfredonia mostra un difetto, in entrambi i generi, per le principali cause di morte elencate in tabella.

Tra le cause di morte per le quali vi è *a priori* un'evidenza sufficiente o limitata di associazione con le fonti di esposizioni ambientali presenti in questo SIN si osservano, negli uomini e nelle donne, un eccesso per tumore dello stomaco e un difetto per le malattie dell'apparato respiratorio (tabella 2).

Lo studio delle aree a elevato rischio ambientale includeva l'area di Manfredonia, comprendente tre comuni, nella quale, utilizzando per il confronto la mortalità provinciale, non si osservavano incrementi rilevanti; si segnalavano, però, *trend* temporali in aumento rispetto ai dati provinciali e nazionali per tutti i tumori e per il tumore del polmone in uomini e donne.

Nell'area è localizzato un polo petrolchimico nel quale nel settembre 1976 l'esplosione della colonna di lavaggio dell'ammoniaca portò all'emissione di una nube tossica con la fuoriuscita di circa 10 tonnellate di arsenico che ricadde, sotto forma di polveri, nei pressi dello stabilimento e fino all'estrema periferia di Manfredonia. La distribuzione delle polveri non era correlata con la distanza dal luogo dell'incidente e i valori di arsenicuria nei circa 1700 soggetti professionalmente esposti non erano associati alla durata di esposizione, ma al luogo di residenza. Pertanto l'importanza relativa della contaminazione professionale e ambientale non è chiara, anche perché gli effetti occupazionali possono essere diluiti nella popolazione generale. Il punto sull'incidente è stato presentato a cinque e a trenta anni dall'avvenimento. La conduzione dello studio di coorte dei lavoratori presenti in stabilimento al momento dell'incidente che ha portato alla

fuoriuscita di arsenico potrebbe identificare un rischio occupazionale per il tumore del polmone per il quale la precedente indagine sulle aree a rischio aveva osservato un *trend* in aumento.

Causa	Uomini			Donne		
	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)
tutte le cause	2040	87 (84-90)	87 (84-91)	1878	89 (85-92)	88 (85-91)
tutti i tumori	617	87 (81-93)	89 (83-95)	394	86 (79-94)	88 (81-96)
malattie del sistema circolatorio	784	90 (85-96)	88 (83-94)	920	91 (86-96)	88 (83-93)
malattie dell'apparato respiratorio	165	76 (66-86)	83 (72-94)	73	61 (50-75)	66 (53-80)
malattie dell'apparato digerente	93	74 (62-87)	65 (54-77)	64	62 (50-77)	58 (47-72)
malattie dell'apparato genitourinario	25	65 (45-91)	63 (44-89)	43	111 (84-143)	111 (84-143)

Tabella 1. Mortalità per le principali cause di morte. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donne.

Taranto.

Sulla base dei risultati compatibili con la presenza di un eccesso/difetto di rischio sanitario relativi alle principali cause di decesso elencate in tabella 1 e alle cause per le quali vi è *a priori* un'evidenza sufficiente o limitata di associazione con le fonti di esposizioni ambientali del SIN (tabella 2), si rileva il seguente profilo di mortalità nel SIN di Taranto:

eccesso tra il 10 per cento e il 15 per cento nella mortalità generale e per tutti i tumori in entrambi i generi;

ecceso di circa il 30 per cento nella mortalità per tumore del polmone, per entrambi i generi;

ecceso, in entrambi i generi, dei decessi per tumore della pleura;

ecceso compreso tra il 50 per cento (uomini) e il 40 per cento (donne) di decessi per malattie respiratorie acute;

ecceso di circa il 15 per cento tra gli uomini e 40 per cento nelle donne della mortalità per malattie dell'apparato digerente, anche quando si tiene conto dell'ID;

incremento di circa il 5 per cento dei decessi per malattie del sistema circolatorio soprattutto tra gli uomini.

I risultati di Sentieri evidenziano inoltre (tabella 3) un eccesso per la mortalità per condizioni morbose di origine perinatale (0-1 anno), con evidenza limitata di associazione con la residenza in prossimità di raffinerie/poli petrolchimici e discariche, e un eccesso di circa il 15 per cento per la mortalità legata alle malformazioni congenite, che non consente però di escludere l'assenza di rischio.

Molteplici studi di monitoraggio ambientale e campagne di misura delle emissioni industriali effettuati nell'area di Taranto hanno evidenziato un quadro di inquinamento ambientale diffuso, ma anche

il contributo rilevante del polo industriale cittadino, in particolare il complesso dell'acciaieria, ai livelli ambientali di inquinanti di interesse sanitario.

Per quanto riguarda i dati relativi a misure effettuate ai camini e a misure ambientali si vedano anche alcune relazioni e documenti dell'Arpa Puglia.

Risultati di campagne di monitoraggio, effettuate dalla Asl di Taranto dal marzo 2008 a oggi, hanno segnalato che in alcune aziende zootecniche presenti sul territorio del comune e della provincia di Taranto è presente una importante contaminazione della catena trofica da composti organoalogenati.

In particolare, fino a ottobre 2008, su un totale di quarantuno aziende localizzate entro 10 chilometri dal polo industriale sono stati raccolti centoventicinque campioni di matrici alimentari. In trentadue campioni (26 per cento) raccolti complessivamente in otto aziende (20 per cento) la concentrazione di diossine (pcdd e pcdf) e di pcb-diossina simili ha superato i limiti in vigore.

Uno studio caso-controllo sui casi incidenti a Taranto di tumore maligno del polmone, della pleura, della vescica e del sistema linfemopoietico (periodo 2000-2002), in relazione alla distanza della residenza principale da diverse fonti emmissive, sembra avvalorare l'ipotesi di un ruolo eziologico delle esposizioni ambientali a cancerogeni inalabili sulle neoplasie dell'apparato respiratorio. Lo studio evidenzia inoltre un *trend* del rischio di tumore polmonare e della pleura in funzione della distanza della residenza dalla maggior parte dei siti di emissione considerati (compresi l'acciaieria e i cantieri navali). Dopo « correzione per la storia lavorativa » viene comunque confermato un possibile contributo della esposizione residenziale, già suggerito dalla analisi di mortalità su tutta la popolazione.

La popolazione di Taranto, insieme a quella delle altre principali città italiane, è stata oggetto di diversi studi epidemiologici multicentrici e di impatto sanitario che hanno documentato il ruolo dell'inquinamento atmosferico sull'incremento di effetti a breve e a lungo termine, quali in particolare la mortalità e la morbosità per malattie cardiache e respiratorie nelle popolazioni residenti (adulti e bambini). Tra i principali studi si ricordano il progetto Misa (Metanalisi italiana degli studi sugli effetti a breve termine dell'inquinamento atmosferico) che nella seconda fase ha riguardato quindici città sul periodo 1996-2002; lo studio sull'impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico in tredici città italiane per il periodo 2002-2004 e il più recente progetto Epiair. Quest'ultimo studio, che ha riguardato dieci città italiane sul periodo 2001-2005, documenta come a Taranto, a differenza di altre città, i coefficienti di correlazione tra PM10 e NO2, e il loro rapporto, individuino nelle emissioni industriali la fonte principale dell'inquinamento atmosferico. I risultati sulla mortalità evidenziano, nel complesso, un aumento di 0.69 per cento del rischio di mortalità totale per incrementi di 10 µg/m³ di PM10, effetto superiore a quello riscontrato nelle principali analisi pubblicate in Europa (0.33 per cento), nel nord America (0.29 per cento) e nei precedenti studi italiani (Misa, 0.31 per cento). Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, i risultati principali sono coerenti in tutte le città.

A partire dal 1990 i territori comunali di Taranto, Crispiano, Massafra, Statte e Montemesola sono stati definiti « area ad elevato rischio ambientale » e successivamente inclusi tra i quattordici siti a interesse nazionale che richiedevano interventi di bonifica (decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 1998). L'area di Taranto, in quanto area a elevato rischio di crisi ambientale, è stata oggetto di due studi di mortalità residenziale. Il primo studio, sul periodo 1980-1987, evidenziò come il quadro di mortalità rilevato nel comune di Taranto suggerisse la presenza di fattori di inquinamento ambientale diffusi, in particolare amianto, e una rilevante esposizione della popolazione maschile ad agenti di rischio di origine occupazionale. Il secondo studio, sulla mortalità nei comuni dell'area sul periodo 1990-1994, ha evidenziato un quadro di mortalità caratterizzato da eccessi in numerose cause di morte sia tra gli uomini sia tra le donne, suggerendo un ruolo delle esposizioni ambientali. Le analisi di eterogeneità spaziale per comune hanno indicato, inoltre, che molti degli eccessi di rischio relativi all'intera area erano presenti anche nel solo comune di Taranto, confermando l'ipotesi di un rischio sanitario di origine industriale, e in particolare il possibile ruolo di numerosi inquinanti atmosferici, gassosi e particolato, quali fattori di rischio per la mortalità per cause respiratorie, cardiovascolari e polmonari. L'analisi temporale della mortalità sui periodi 1981-1984, 1985-1989 e 1990-1994, ha mostrato un gradiente di crescita per tutti i tumori e i tumori polmonari in entrambi i generi, e per il tumore della mammella e le malattie dell'apparato respiratorio tra le donne.

Lo studio di Vigotti e colleghi riporta un'analisi del profilo di mortalità per causa condotta sulla popolazione di Taranto e Statte per i periodi 1970-1974, 1981-1989 e 1990-1999 con i dati Istat, e per il 1998-2004 con i dati Asl. I risultati mostrano un chiaro andamento crescente, nel corso dei decenni esaminati, dei rischi di mortalità per alcune patologie.

Oltre a incrementi di rischio per cause di morte associate tipicamente a esposizioni di tipo occupazionale, si rileva un aumento di mortalità per patologie potenzialmente legate anche a probabili esposizioni residenziali, che in effetti sono in aumento anche tra le donne. Si sottolinea, infatti, che nella realtà tarantina le donne sono meno coinvolte in lavori con esposizioni altamente nocive rispetto agli uomini. Un confronto dei tassi di mortalità, standardizzati sulla popolazione europea, a Taranto e nella regione Puglia, ha mostrato, inoltre, nell'ultimo periodo analizzato, una mortalità più elevata tra gli uomini per tutti i tumori rispetto alle malattie cardiovascolari. Questo fenomeno, non osservato nella regione Puglia nel suo insieme, viene descritto dagli autori come tipico di altre realtà industriali italiane.

Un recente studio geografico ha analizzato l'incidenza di tumori nei ventinove comuni della provincia di Taranto sul periodo 1999-2001, relativamente alle sedi del polmone, pleura (mesotelioma), vescica (solo tumori maligni), encefalo e sistema linfemopoietico (solo linfoma non-Hodgkin e leucemie).

Sono stati calcolati rapporti standardizzati di incidenza (SIR), stimando rischi di area e validandoli attraverso un'analisi spaziale bayesiana. I risultati, corretti per indice di deprivazione socioeconomica, confermano l'evidenza proveniente da precedenti studi di morta-

lità di un aumento di rischio nell'area di Taranto per i tumori del polmone, pleura e vescica tra gli uomini. Lo studio rileva anche eccessi significativi di linfomi non-Hodgkin tra gli uomini a Taranto e tra le donne a Pulsano, e un incremento di rischio di leucemie tra le donne a Statte. Gli autori, oltre a evidenziare un ruolo rilevante delle esposizioni professionali nell'area industriale, ipotizzano anche un'associazione dei rischi osservati con fattori ambientali quali gli inquinanti chimici di origine industriale, con particolare riferimento alle imponenti emissioni di diossine nell'ambiente a opera dell'impianto Ilva.

Un'analisi geografica della mortalità tumorale sul periodo 2000-2004 nelle cinque province pugliesi basata sui dati del registro regionale delle cause di morte nominative ha mostrato che la distribuzione del rischio di mortalità nella provincia di Taranto presenta un eccesso del 10 per cento per tutti i tumori nell'anello di territorio circostante l'area industriale, ove si registra anche il massimo livello di rischio per il tumore del polmone (24 per cento). Inoltre, nella stessa area è stato evidenziato un incremento della mortalità per nove (70 per cento) dei tredici tipi di tumore maligno considerati nell'analisi.

Nel SIN di Taranto non risultano essere stati pubblicati i risultati di studi epidemiologici analitici (caso-controllo, coorte) sullo stato di salute dei lavoratori in servizio presso le aziende operanti nel polo industriale.

Uno studio trasversale sull'esposizione professionale a idrocarburi policiclici aromatici (ipa) è stato effettuato su trecentocinquantacinque lavoratori (impiegati nelle operazioni di manutenzione e nelle ditte di pulizia) della cokeria delle acciaierie Ilva di Taranto. Lo studio ha evidenziato livelli urinari di 1-idrossipirene (1-ohp, biomarcatore della dose interna di ipa) significativamente più elevati nel gruppo di lavoratori addetti alla manutenzione, mentre nessuna differenza è stata osservata in relazione alle abitudini al fumo. Lo studio ha mostrato, altresì, che il 25 per cento dei lavoratori presentava livelli superiori al proposto valore guida limite di $2.3 \mu\text{Mol}/\text{Molcreat}$. Per quanto riguarda il potenziale contributo delle esposizioni lavorative nello spiegare il dato di mortalità, l'evidenza epidemiologica di associazione con l'occupazione è stata valutata sufficiente per il tumore del polmone, della pleura, per le malattie dell'apparato respiratorio, polmonari croniche e per l'asma (limitata per le malattie respiratorie acute).

L'evidenza epidemiologica disponibile suggerisce inoltre un ruolo della componente occupazionale per gli incrementi di rischio per il tumore del polmone in attività produttive presenti nel SIN, quali la raffinazione del petrolio.

I risultati delle analisi di Sentieri sul periodo 1995-2002 mostrano un quadro della mortalità per la popolazione residente nel sito di Taranto che testimonia la presenza di un ambiente di vita insalubre. Questo quadro è in linea con quanto emerso nei precedenti studi descrittivi sulla mortalità condotti nell'area, ma anche con dati di incidenza e morbosità.

Il sostanziale corpo di evidenza relativo alla dimostrazione di un ambiente sfavorevole è dovuto alla generale convergenza dei dati di monitoraggio ambientale e biologico, dei dati relativi al tipo e all'entità delle emissioni industriali e, parallelamente, alla disponibilità di

risultati di studi epidemiologici di tipo analitico, descrittivo geografico, e di indagini epidemiologiche multicentriche e di valutazione di impatto sanitario.

Gli incrementi di rischio osservati sono riferibili a esposizioni professionali a sostanze chimiche utilizzate e/o emesse nei processi produttivi presenti nell'area. Il fatto che gli stessi inquinanti siano riscontrati anche nell'ambiente di vita, a concentrazioni spesso rilevanti, depone anche a favore di una componente ambientale non trascurabile. Questo ultimo dato sembra essere avvalorato dalla distribuzione degli eccessi di rischio in entrambi i generi e anche tra i sottogruppi di popolazione in età pre-lavorativa (nelle classi inferiori a un anno e a quattordici anni).

Inoltre, per alcune cause di morte si osservano incrementi di rischio, evidenziati anche in alcuni precedenti studi effettuati nell'area, solo tra le donne, come per esempio per i tumori del sistema nervoso centrale, per i linfomi non-Hodgkin, per il tumore del pancreas, della mammella, dell'utero, del fegato, delle demenze nel complesso e in particolare del morbo di Parkinson.

Complessivamente, il profilo di mortalità della popolazione residente nell'area di Taranto mostra un andamento temporale e una distribuzione geografica che sono in linea con la cronologia e la distribuzione spaziale dei processi produttivi ed emissivi che caratterizzano l'area industriale di questo SIN da molti decenni. Tra i suggerimenti di attività future da intraprendere alla luce dei risultati di Sentieri, si segnala l'esigenza di avviare programmi di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, quali quello suggerito da Epiair per gli effetti dell'inquinamento atmosferico, basati anche sul monitoraggio biologico umano.

Specifici studi epidemiologici di tipo analitico, informativi per l'area in studio, sono rappresentati da studi di coorte/caso controllo residenziali di nuova generazione, che utilizzino modelli predittivi per stimare il contributo delle emissioni industriali sull'esposizione personale a inquinanti ambientali.

Sarebbe inoltre opportuno condurre studi di coorte o caso controllo, anche per i lavoratori impiegati nelle diverse realtà produttive del polo industriale di Taranto.

Causa	Uomini			Donne			Esposizioni ambientali nel SIN*	Altre esposizioni				
	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)		Inquinamento dell'aria	fumo attivo	fumo passivo	alcol	occupazione
tumore dello stomaco	42	112 (86-145)	111 (84-144)	34	134 (99-179)	124 (91-165)	C	I	S+	I	I	I
tumore del colon-retto	50	94 (73-119)	102 (79-129)	37	75 (56-99)	78 (58-103)	C	**	I	I	S+	I
malattie dell'apparato respiratorio	165	76 (66-86)	83 (72-94)	73	61 (50-75)	66 (53-80)	C	L ins / S+ agg	S+ ins / agg	L ins / agg	S+	S+
malattie respiratorie acute	53	94 (74-118)	89 (70-111)	34	47 (35-63)	46 (34-61)	P&R	S+	S+	L	L	L
asma	6	81 (35-160)	78 (34-153)	3	63 (17-162)	66 (18-172)	C	L ins / S+ agg	S+ ins / agg	L ins / agg	L	S+

Tabella 2. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donne. Cause con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali Sufficiente o Limitata.

Causa (classi di età)				Esposizioni ambientali nel SIN*	Altre esposizioni				
	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)		inquinamento dell'aria	fumo attivo	fumo passivo	alcol	occupazione
malformazioni congenite (tutte le età)	14	74 (45-115)	79 (48-124)	D	I	**	L	L	I
alcune condizioni morbose di origine perinatale (0-1)	17	74 (47-111)	83 (53-124)	C, D	L	**	S+	I	I
asma (0-14)	<3			C	L ins / S+ agg	**	S+ ins / agg	**	**

Tabella 3. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezza (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID; IC 90%. Intervalli di confidenza al 90%), riferimento regionale (1995-2002). Totale uomini e donne. Cause con evidenza Sufficiente o Limitata di associazione con le esposizioni ambientali.

Le conclusioni della Commissione.

Alla luce del quadro complessivo descritto nei paragrafi precedenti, è possibile trarre le seguenti conclusioni:

è apprezzabile lo sforzo conoscitivo operato dalla regione Puglia nella costruzione ed aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati che, seppure con alcune criticità, peraltro comuni alle elaborazioni effettuate da altre regioni, consente di definire un quadro della distribuzione geografica e della tipologia dei siti potenzialmente contaminati e contaminanti. Tuttavia il piano stralcio delle bonifiche, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Puglia n. 124 del 9 agosto 2011, non riporta né una definizione degli interventi prioritari né un quadro chiaro dei meccanismi di finanziamento degli stessi, almeno per la parte di competenza pubblica. Pertanto, a fronte di un approccio mirato alla pianificazione, si rileva un forte ritardo nell'attuazione degli interventi, con l'unica eccezione delle attività di bonifica delle discariche pubbliche del SIN di Manfredonia che hanno avuto la loro spinta propulsiva nella procedura di infrazione da parte della Commissione europea, dopo uno stallo di tredici anni;

come in altre regioni, anche in Puglia la gestione commissariale in tema di rifiuti e bonifiche ha prodotto, in generale, scarsi risultati, dal momento che il primo censimento dei siti contaminati della regione Puglia è stato pubblicato nel 1994 dall'Enea e quindi da allora si aveva contezza dello stato di degrado ambientale del territorio. In particolare in Puglia, attraverso la costituzione della banca-dati tossicologica e l'elaborazione di vari studi di carattere sanitario ed epidemiologico, sono note da tempo anche le conseguenze sulla salute di tale stato di degrado ambientale;

in riferimento alla bonifica dei siti di interesse nazionale, si valutano positivamente l'approccio delineato dall'accordo di programma sottoscritto nel 2007 per il SIN di Brindisi e l'attuazione degli interventi di competenza pubblica nel SIN di Manfredonia. Si osserva tuttavia un forte ritardo nelle operazioni di risanamento delle aree incluse nel SIN di Taranto e in generale delle aree perimetrate a mare che rappresentano una risorsa economica e

sociale particolarmente rilevante per la Puglia. L'analisi della tipologia di illeciti accertati dalle autorità giudiziarie, di cui si è trattato in altre parti della relazione, porta a formulare le seguenti considerazioni:

la Puglia, in virtù della vocazione prevalentemente agricola della sua economia, subisce i maggiori impatti ambientali a seguito degli illeciti connessi all'abbandono e allo sversamento illegale di rifiuti nelle aree agricole, già martoriata dalle emissioni industriali dei principali insediamenti attivi (Brindisi e Taranto). La contaminazione delle aree agricole è forse la più insidiosa in termini di potenziali rischi per la salute umana in quanto i contaminanti dal terreno passano nella catena alimentare attraverso i prodotti agricoli di consumo. La normativa vigente in tema di bonifiche, così come la previgente normativa, specificamente il decreto ministeriale n. 471 del 1999, prevede all'articolo 241 che « il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali ». Ad oggi tale regolamento non è stato ancora emanato e le situazioni di contaminazione di aree agricole vengono gestite « caso per caso », rendendo di fatto inefficaci le richieste di intervento dal momento che, in assenza di un quadro normativo, la legittimità delle richieste è lasciata alla valutazione dei tribunali amministrativi regionali ai quali i soggetti responsabili delle attività di bonifica sempre più frequentemente presentano i loro ricorsi contro le decisioni della pubblica amministrazione.

Particolarmente diffusa è l'illegalità nella gestione delle terre e rocce da scavo e dei materiali provenienti da siti di bonifica. Anche in questo caso siamo in presenza di una problematica derivante dal quadro normativo che in questo caso è confuso e frammentato in numerosi atti normativi e non fa chiarezza sulle procedure da adottare sia da parte degli operatori che degli enti di controllo. In tal senso, in attesa dell'emanazione di una normativa tecnica organica che stabilisca i criteri di gestione delle terre e rocce da scavo, allo scopo di garantire la tracciabilità di quelle provenienti da siti oggetto di bonifica, sarebbe opportuno identificarne chiaramente la provenienza con i codici CER, attraverso l'utilizzo della classe 19.13 (rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda).

In riferimento agli studi sanitari ed epidemiologici condotti per le aree di Bari-Fibronit, Brindisi, Taranto e Manfredonia, appare accertata la correlazione tra attività industriali ed incremento della morbilità e mortalità per i SIN di Brindisi e Taranto, quest'ultimo definito nello studio Sentieri « area insalubre », così come la correlazione tra malattie polmonari e presenza di amianto (sito di Bari Fibronit). È quindi evidente come, anche dal punto di vista sanitario, misure urgenti debbano essere intraprese per la bonifica delle aree.

IV. *Traffico di rifiuti. Aspetti legali e illegali.*

Premessa.

Nella quarta ed ultima parte della relazione si è inteso affrontare nel dettaglio gli argomenti relativi al traffico transregionale e transfrontaliero dei rifiuti.

Si tratta infatti di argomenti che meritano una trattazione specifica, in quanto il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (traffico illecito organizzato di rifiuti) ha una evidente vocazione transnazionale e la regione Puglia, sia per la collocazione geografica che per le caratteristiche geomorfologiche, nonché per la presenza di numerosi e importanti porti, particolarmente si presta a tali tipologie di traffici.

La recente attribuzione alle procure distrettuali antimafia della competenza per le indagini concernenti il reato di traffico illecito organizzato di rifiuti risponde evidentemente ad una duplice esigenza:

da un lato, quella di poter disporre degli strumenti investigativi più pregnanti e incisivi che possono essere messi in atto dalle dda;

dall'altro, le maggiori possibilità di un coordinamento investigativo tra le varie procure distrettuali da parte della direzione nazionale antimafia.

Nel corso delle indagini della Commissione è emerso che la struttura organizzativa posta alla base dei traffici illeciti di rifiuti si radica territorialmente in regioni diverse dalla Puglia, dove invece sono stati fatti confluire i rifiuti provenienti dai traffici medesimi.

Sin d'ora può affermarsi che, mentre nel caso dei traffici transregionali la Puglia ha rappresentato il punto di confluenza dei rifiuti, nel caso dei traffici transnazionali la Puglia ha rappresentato un luogo di transito.

Nella prima parte verrà trattato il tema dei rapporti fra la Puglia e la Campania in relazione alla cronica situazione di emergenza rifiuti in cui versa la Campania, e in particolare la provincia di Napoli.

La regione Puglia infatti, nei periodi di maggiore emergenza, ha in diverse occasioni ricevuto i rifiuti di Napoli e provincia, al fine di contribuire alla cessazione dello stato di crisi ed allo svuotamento degli Stir campani, la cui saturazione ha in diverse occasioni determinato le situazioni di più acuta emergenza e l'impossibilità finanche di prelevare i rifiuti dalle strade.

E però, come si avrà modo di esplicitare nel prosieguo della relazione, le modalità attraverso cui sono stati stipulati i contratti per l'affidamento del servizio e per l'individuazione dei contraenti (sia con riferimento ai trasportatori che con riferimento ai siti di destinazione) sono state condizionate dalla situazione di emergenza e, quindi, non sono state tali da garantire il rispetto dei principi di trasparenza nell'affidamento di appalti pubblici.

La ragione giustificatrice va evidentemente ricercata nella situazione di indifferibilità ed urgenza che ha rappresentato il presupposto

per il ricorso a procedure di affidamento « semplificate », ma si tratta di modalità che rappresentano un evidente rischio in termini di trasparenza, soprattutto con riferimento alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata che trae le proprie aspettative proprio dalle situazioni di emergenza nelle quali sono ammesse talune deroghe rispetto alle procedure ordinarie di affidamento dei servizi.

IV.1 *Rapporti tra la regione Campania e la regione Puglia per lo smaltimento dei rifiuti.*

IV.1.1 *Situazione normativa in merito alla conferibilità fuori regione dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12.*

Giova precisare, in questa sede, che la cronica situazione di emergenza rifiuti nella provincia di Napoli, in una certa fase è stata ulteriormente aggravata dagli effetti della sentenza emessa dal Tar Puglia in merito alla conferibilità presso altre regioni dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12.

Sono seguiti una serie di provvedimenti, sia governativi che giudiziari, che è opportuno richiamare per punti, in modo da disporre di un quadro chiaro e sintetico della situazione normativa sul punto:

la sentenza del Tar Lazio n. 4915 del 31 maggio 2011 ha disposto la cessazione dei conferimenti dei rifiuti contrassegnati dal codice CER 19.12.12., provenienti dagli Stir della regione Campania, presso l'impianto Italcave di Taranto, in considerazione del fatto che tali rifiuti sono da classificare come « rifiuti urbani » e, come tali, sono sottratti al principio di libera circolazione *ex* articolo 182, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006⁵¹;

il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 3073 del 18 luglio 2011, ha sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado, ritenendo quantomeno « da riconsiderare » l'interpretazione fornita dal Tar relativamente alla caratterizzazione dei rifiuti contrassegnati dal codice CER 19.12.12. I giudici di secondo grado hanno infatti privilegiato l'impostazione in base a cui i rifiuti tritovagliati negli Stir campani, che sono stati smaltiti fuori regione, sono da qualificarsi « rifiuti speciali non pericolosi », per i quali vige il principio di libera circolazione e la possibilità di trasferirli e smaltirli fuori dalla regione di produzione, sulla base di soli accordi commerciali tra le imprese interessate;

(51) Secondo il TAR, dunque, « la Società avrebbe dovuto accogliere i conferimenti di rifiuti esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal Protocollo di intesa. Il TAR Lazio riconosce altresì che il Protocollo consente il conferimento di rifiuti nella misura e nella tipologia indicate prevedendo modalità tecnico-operative idonee a garantire in ciascuna delle fasi di prelievo (articolo 4), trasporto (articolo 5) e conferimento dei rifiuti (articolo 6) la esclusione e/o minimizzazione degli impatti sul territorio pugliese e la tutela della salute dei cittadini. Ed è chiaro che sarebbe illogico consentire di superare tali regole ammettendo la possibilità di conferire rifiuti in Puglia a prescindere dal rispetto del citato Protocollo di intesa ».

il decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94 (Gazzetta ufficiale n. 151 del 1 luglio 2011) « Disposizioni urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania », ha consentito, in considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, lo smaltimento fuori regione, fino al 31 dicembre 2011, dei rifiuti prodotti dall'attività di tritovagliatura negli impianti della regione Campania.

Il decreto precisava che tale smaltimento potesse avvenire in deroga al divieto di smaltimento extra-regionale disposto, per i rifiuti urbani, dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 196 del 2010.

La Lega nord ha posto il suo veto sul decreto, pretendendo che nel decreto restasse, almeno, la norma in base alla quale i rifiuti della Campania potranno essere accolti solo dopo « nulla osta » della regione di destinazione. La necessità dell'atto di assenso regionale è stata dunque mantenuta, pur eliminando la necessità di un'intesa in sede di conferenza Stato-regioni.

Il comma 3 dell'articolo 1 prescriveva che, in attuazione del principio comunitario della prossimità per lo smaltimento dei rifiuti, i trasferimenti extraregionali consentiti dal comma 1 avessero come destinazione prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla Campania.

Dal 31 agosto 2011, tuttavia, le previsioni del decreto-legge hanno perso efficacia *ex tunc*, in quanto il Parlamento non ha provveduto alla sua conversione in legge entro i sessanta giorni successivi alla sua approvazione.

Si è ora in attesa della decisione definitiva del supremo organo della magistratura amministrativa, dopo che, lo scorso 6 dicembre 2011, si è svolta l'udienza di discussione del ricorso presso il Consiglio di Stato.

L'udienza pubblica di discussione è fissata per il 26 giugno 2012.

Nel contempo il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, aveva inizialmente previsto la possibilità, fino al 31 dicembre 2012, di avviare i rifiuti trattati negli impianti Stir della Campania presso impianti idonei ubicati nel territorio nazionale a prescindere « dall'osservanza dei passaggi procedurali » contenuti nel decreto-legge n. 196 del 2010, che imponeva al governo di promuovere, nell'ambito della conferenza Stato-regioni, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.

Tuttavia, la Commissione ambiente della Camera dei deputati ha approvato un emendamento recante il ripristino dell'obbligo di un previo accordo interregionale al fine di trasferire i rifiuti tritovagliati fuori dalla regione Campania.

La legge di conversione del suddetto decreto, legge 24 marzo 2012, n. 28 (Gazzetta ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012), mantiene dunque la previsione per cui i rifiuti tritovagliati provenienti dagli Stir campani possono essere smaltiti fuori regione « in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata ».

IV.1.2 *I contratti stipulati dalla Sapna per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla provincia di Napoli.*

Nel corso della missione svoltasi a Napoli il 6 dicembre 2011 sono stati auditi il dottor Claudio Roveda e il dottor Giovanni Perillo, rispettivamente amministratore delegato e direttore tecnico della società Sapna Spa, interamente partecipata dalla provincia di Napoli, avente ad oggetto la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella provincia medesima.

Durante l'audizione i rappresentanti della società provinciale hanno prodotto una serie di documenti, tra cui i contratti stipulati per lo smaltimento di rifiuti tritovagliati e biostabilizzati (codice CER 19.12.12 e codice CER 19.05.01) dalla SAPNA nel periodo ricompreso tra il mese di dicembre 2010 e il mese di novembre 2011. È stato inoltre prodotto l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse del 1° settembre 2011 emesso da Sapna, nonché la relazione tecnica del 18 agosto 2011.

Lo studio della documentazione è stato effettuato raggruppando i contratti in ragione del luogo di destinazione dei rifiuti e la finalità è quella di verificare la correttezza delle procedure per l'affidamento del servizio, gli importi corrisposti dalla Sapna e i siti di destinazione.

Dichiarazioni SAPNA – audizione del 6 dicembre 2011.

L'amministratore delegato della Sapna Spa, Claudio Roveda, nel corso dell'audizione, ha rappresentato le modalità operative della società provinciale in merito alla gestione del ciclo dei rifiuti nella provincia di Napoli. L'amministratore delegato ha sin dal principio precisato che la difficoltà di smaltire tutta la frazione secca nell'impianto di Acerra determina un aumento dei costi, quantificati nel 2011 in 5,5 milioni di euro.

La Sapna riceve i rifiuti dai novantadue comuni della provincia di Napoli e li convoglia negli impianti Stir. Il presidente della Commissione ha chiesto se la società venga regolarmente pagata dai comuni per il servizio rifiuti; sul punto, il dottor Roveda ha rappresentato alcune difficoltà derivanti dal fatto che non vi è stata corrispondenza tra i quantitativi di conferimento previsti e quelli effettivamente realizzati. In particolare: «in questo momento, la provincia ha stipulato un accordo con Sapna, per cui, sulla base delle previsioni di conferimento di rifiuti e della relativa tariffa, ci viene pagato il compenso per il nostro lavoro. In pratica, compriamo strettamente i costi della gestione dei rifiuti, dallo smaltimento, al trasporto e così via. Siamo in pareggio di bilancio, insomma. (...) In realtà, il disciplinare che è stato sottoscritto con la provincia di Napoli prevedeva certi quantitativi di conferimento di rifiuti e, quindi, anche una certa struttura dei costi. Successivamente, il conferimento dei rifiuti è diminuito rispetto ai quantitativi preventivati e questo ha determinato che, siccome la tariffa era stata appunto determinata sulla base di quei quantitativi, il ricavo si è ridotto, causandoci problemi in questo senso. In più, il mancato trasferimento della frazione secca al termovalorizzatore di Acerra ha

comportato — come dicevo — ulteriori spese per 5,5 milioni di euro. Pertanto, in questo momento abbiamo delle difficoltà e bisognerà ritoccare le cifre ».

I rifiuti speciali in uscita dagli impianti Stir vengono smaltiti come segue:

la frazione secca viene smaltita fino alla possibilità di conferimento nel termovalorizzatore di Acerra, oppure presso altri impianti, tra i quali il termovalorizzatore di Trieste;

la frazione umida viene inviata presso i siti di discarica fuori regione.

A seguito di specifica domanda, il dottor Perillo ha dichiarato che le aziende che gestiscono queste ultime discariche sono quasi tutte pubbliche, sono state selezionate con avviso ad evidenza pubblica, e la selezione è avvenuta in base al prezzo, ai quantitativi disponibili e alla tipologia dell'azienda.

In merito alle procedure seguite per l'individuazione delle imprese contraenti, il dottor Roveda ha precisato che sono state messe in atto le procedure di urgenza per le gravissime criticità registrate nel periodo di riferimento. È stata però di recente bandita una gara pubblica su scala europea per i trasporti su gomma.

La Commissione, nell'esaminare i contratti, ha notato come più volte i trasporti siano affidati ad imprese con sedi distanti dal luogo di prelievo e destinazione dei rifiuti, ovvero siano affidati ad imprese da individuarsi ad opera della parte contraente e, solo successivamente, comunicate alla committente.

Si tratta di un argomento particolarmente sensibile, in quanto il settore dei trasporti risulta essere uno di quelli maggiormente condizionati dalla criminalità organizzata.

Altro argomento affrontato è quello relativo all'individuazione di ulteriori siti in ambito provinciale per lo smaltimento dei rifiuti in ossequio al principio comunitario della « prossimità ».

Permane il problema legato alle resistenze locali, sicché i siti non stati ancora individuati dagli organi competenti.

Ciò che emerge nettamente sia dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti della Sapna e sia dalla documentazione prodotta è che, ad oggi, le soluzioni al problema dei rifiuti non sono state trovate né risulta che siano state programmate e utilmente avviate attività di pianificazione di medio o lungo periodo. I contratti che di seguito verranno esaminati (ma la Commissione ha richiesto anche la trasmissione degli ulteriori contratti nel frattempo stipulati) rappresentano esattamente il quadro della situazione, costituendo ciascuno di essi una soluzione temporanea e parziale allo smaltimento, e tuttavia si tratta di contratti che sono stati stipulati dalla fine dell'anno 2010 fino a tutto l'anno 2011.

Le soluzioni « temporanee » si sono protratte per oltre un anno.

È importante esaminare i contratti della Sapna che hanno spiegato i loro effetti all'interno della regione Puglia.

CAPITOLO IV – RIFIUTI CONFERITI IN PUGLIA

Par. 1) Contratto 00-312-2011 stipulato il 20 maggio 2011 tra la SAPNA e la società D'Angelo Vincenzo s.r.l.;

Par. 2) Contratto n.00-034-2011, stipulato in data 01/02/2011 tra la Sapna e il consorzio CITE con sede in Salerno;

Par. 3) Contratto n. 591/2011 stipulato in data 07/09/2011 tra la Sapna e il consorzio CITE, definito « Appendice n. 1 al contratto 034/2011 »;

Par. 4) Contratto n. 808/2011 stipulato in data 15 novembre 2011 tra la Sapna e il consorzio CITE, definito « Appendice n. 2 al contratto n. 034/2011 ».

Premessa

I rapporti tra la regione Campania e la regione Puglia sono oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione, in quanto le caratteristiche territoriali e geografiche della regione Puglia la rendono particolarmente esposta alle infiltrazioni della criminalità organizzata campana e delle regioni vicine rispetto al traffico illecito di rifiuti.

Numerose indagini svolte in diverse procure della Repubblica hanno dimostrato come la Puglia, in qualche modo, rappresenti oggi uno dei siti di destinazione privilegiati dei rifiuti prodotti nelle varie regioni d'Italia ed oggetto di traffici illeciti.

Sono stati quindi acquisiti ed esaminati i contratti stipulati tra la società SAPNA Spa e le società che hanno conferito i rifiuti in discariche pugliesi.

L'attenzione è determinata anche dal fatto che i contraenti sono stati individuati attraverso il ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 57, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 163 del 2006 in considerazione della particolare fase di criticità nella gestione e smaltimento dei rifiuti (così come peraltro accaduto anche riguardo agli altri contraenti).

Uno dei contratti di trasporto e smaltimento è stato stipulato dalla Sapna con l'Ati costituita dalle società siciliane D'Angelo Vincenzo Srl e Profineco Spa che si sono quindi occupate del trasporto e dello smaltimento di 10.000 tonnellate di rifiuti provenienti dagli stir della provincia di Napoli.

Con riferimento al predetto contratto del 20 maggio 2011 si impongono alcune considerazioni:

per effettuare il prelievo, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti campani presso la discarica Italcave è stata scelta un'impresa siciliana;

dal prospetto riepilogativo risulta che sono state smaltite presso la discarica Italcave di Taranto 10.000 tonnellate di rifiuti cod. 19.12.12. al prezzo di 160 euro a tonnellata onnicomprensivo, fisso e invariabile, senza specificazione delle voci di dettaglio;

nel contratto è riconosciuta all'impresa la facoltà di individuare, previa comunicazione al committente, ulteriori siti di trattamento e smaltimento dei rifiuti autorizzati in territorio nazionale e/o comunitario. Non è chiaro se questa facoltà sia stata esercitata ed in che termini;

nella parte del contratto relativa alle modalità di svolgimento del servizio, viene precisato che il trasporto avverrà con mezzi propri dell'Ati e/o, per conto dell'impresa stessa, da altre ditte di trasportatori muniti di tutti i requisiti di legge (i cui dati dovranno essere comunicati alla committente). Non è chiaro se siano state indicate ulteriori ditte di trasporto dall'impresa contraente. Se così fosse quali criteri sono stati adottati? Come sono state computate le spese di trasporto e come sono stati pagati i trasportatori?;

i pagamenti vengono effettuati su conto intestato all'impresa; l'operatore abilitato dall'Ati ad operare suo conto è D'Angelo Vincenzo;

D'Angelo Vincenzo di recente è stato attinto da una misura cautelare in carcere nell'ambito dell'indagine cosiddetta « Gold Plastic », procedimento n. 3039/2011 R.G.N.R. procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce. In particolare, nei suoi confronti è stato contestato il reato di traffico illecito di rifiuti *ex* articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per avere, in concorso con altri, e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceduto ed esportato, attraverso il porto di Palermo ed a mezzo di un *container*, complessivi 39.860 chilogrammi di rifiuti speciali costituiti da gomma e pneumatici fuori uso inviati in Corea ad operazioni di recupero energetico R1 presso un cementificio coreano, in violazione degli articoli 2, punto 35, lettera e), nonché 38, comma 6, del regolamento CE n. 1013/2006 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati al recupero. Il tutto attraverso la falsa indicazione, nella documentazione doganale e di trasporto, di un fittizio impianto di recupero denominato Jwasan (Corea del Sud) per un illecito giro d'affari di euro di cui euro 1.514,68 costituente ingiusto profitto derivante dal mancato accollo dei costi dovuti ordinariamente per il recupero dei rifiuti presso siti italiani all'uopo autorizzati;

sono stati inoltre contestati i connessi reati di falso in atto pubblico;

si tratta dell'unico contratto di trasporto e smaltimento, tra quelli prodotti dalla Sapna, stipulato con l'Ati Profineco-D'Angelo in relazione allo smaltimento di rifiuti in Puglia (negli altri casi la Sapna si è avvalsa del consorzio Cite);

una parte dei rifiuti viene smaltita presso la discarica Italcave di Taranto, mentre altra parte destinata al recupero viene smaltita in provincia di Avellino.

Gli altri contratti che hanno riguardato lo smaltimento dei rifiuti provenienti dagli Stir della provincia di Napoli sono stati stipulati dalla Sapna con il consorzio CITE, ed hanno riguardato sia lo smaltimento che il trasporto.

Nel contratto n. 808 (stipulato con affidamento diretto) è previsto inoltre che il consorzio Cite possa essere incaricato di prelevare i rifiuti presso i siti di stoccaggio provvisori autorizzati con ordinanze contingibili ed urgenti del presidente della provincia di Napoli e del sindaco di Napoli.

Appare opportuno esaminare i singoli contratti acquisiti in copia in modo da potere poi elaborare una valutazione di sintesi degli stessi. Per ciascun contratto vengono indicate:

- le parti contraenti;
- il procedimento seguito;
- l'oggetto del contratto;
- le modalità di esecuzione;
- corrispettivo;
- possibilità di subappalto

Par. 1) Contratto 00-312-2011 stipulato il 20 maggio 2011 tra la Sapna e la società D'Angelo Vincenzo s.r.l.
(smaltimento e trasporto di 10.000 tonnellate di rifiuti)

Parti contraenti:

Stipulato tra la Sapna e la società D'Angelo Vincenzo Srl, con sede in Alcamo (Trapani), mandataria dell'Ati costituita dalla D'Angelo Vincenzo Srl e la Profineco Spa, con sede in Palermo. Destinazione Italcave, discarica sita in provincia di Taranto.

Si tratta di un contratto avente ad oggetto il trasporto e lo smaltimento di 10.000 tonnellate di rifiuti, destinati, per la parte recuperabile, presso la piattaforma di lavorazione e separazione a recupero « Dentice Pantaleone » e, successivamente, per la frazione non recuperabile, alla discarica autorizzata Italcave sita in Taranto.

Procedimento seguito:

si è attivata la procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo, 57, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 163 del 2006 in considerazione dell'attuale fase di criticità della gestione e dello smaltimento dei rifiuti nella provincia di Napoli « e, in particolare, dell'urgenza di smaltire la frazione secca tritovagliata prodotta dagli impianti STIR di Giugliano e Tufino non smaltibile presso l'impianto di termovalorizzazione di Acerra in quanto risultante eccedente le quantità ordinarie a causa della ridotta funzionalità da tre a due linee di combustione del predetto impianto ».

La scelta dell'Ati suindicata quale contraente è stata effettuata a seguito di un avviso pubblico di manifestazione di interesse emesso dalla Sapna il 17 novembre 2010, per procedere all'individuazione di « Operatori economici disponibili a fornire di solo trasporto, trasporto e conferimento, trattamento e/o recupero e/o smaltimento in ambito nazionale di frazione umida stoccata presso gli impianti Stir di Giugliano e Tufino ».

Il rapporto si è svolto secondo le modalità di seguito indicate, sulla base del richiamo del comma 2 dell'articolo 11 del dpr 3 giugno 1998, n. 252 (che consente alle amministrazioni, in casi di urgenza, di procedere anche in assenza delle informazioni del prefetto, salvo la successiva eventuale risoluzione del contratto in caso di informative di segno negativo):

« in fase di trattativa le parti sottoscrivevano la lettera d'intenti prot. SAPNA/2011/759 del 22 aprile 2011 per il conferimento presso la ditta « Dentice Pantaleone » impianto di Montefredane (Avellino), Via Nazionale n. 124 di rifiuto identificato come frazione secca tritovagliata CER 19.12.12 proveniente dagli impianti Stir di Tufino e Giugliano, per il trattamento a recupero e successivo smaltimento della parte non recuperabile presso la discarica Italcave di Taranto per quantità iniziali di circa 1.500 tonnellate, con riserva di sottoscrizione di formale atto negoziale;

il committente, non avendo a disposizione tempi tecnici adeguati per l'espletamento di apposita procedura concorsuale destinata ad individuare un nuovo soggetto cui affidare il servizio oggetto del citato contratto di appalto ha chiesto all'Ati la disponibilità della medesima a prorogarne la durata fino all'esaurimento delle quantità incrementali previste, ricevendone piena conferma;

successivamente con prot. SAPNA/2011/841 del 6 maggio 2011, viste le ulteriori inderogabili necessità, le parti sottoscrivevano una integrazione alla precedente lettera d'intenti per il conferimento di ulteriori 2.000 tonnellate;

le parti hanno raggiunto intese di reciproca soddisfazione;

il comma 2 dell'articolo 11 del dpr 3 giugno 1998, n. 252, stabilisce, nei casi di urgenza, che le amministrazioni, anche immediatamente dopo la richiesta procedano anche in assenza delle informazioni del prefetto, salvo condizione risolutiva dell'atto negoziale ».

Oggetto del contratto:

esecuzione del servizio di prelievo, trasporto, conferimento, recupero della parte recuperabile e smaltimento della parte non recuperabile di circa 10.000 tonnellate di rifiuto codice CER 19.12.12.

Modalità di esecuzione:

a) il carico dei rifiuti presso gli impianti Stir sui mezzi di trasporto messi a disposizione dall'impresa avverrà ad onere e spese della committente;

b) la frequenza di carico e/o smaltimento sarà definita di volta in volta dal committente secondo propria programmazione e non dovrà essere inferiore alle 300 ton/giorno e sarà effettuata a mezzo di trasporto su gomma per il tramite di mezzi propri dell'Ati e/o, per conto dell'impresa stessa, da altre ditte di trasportatori muniti di tutti i requisiti di legge, ed i cui dati saranno preventivamente comunicati alla committente a partire dall'impianto Stir di produzione fino alla

piattaforma di lavorazione e separazione a recupero « Dentice Pantaleone » ubicata in Montefredane (Avellino) in Via Nazionale, 124 e successivamente, per la frazione non recuperabile, alla discarica autorizzata Italcave sita in Taranto;

d) resta salva la facoltà per l'impresa, previa comunicazione alla committente, di individuare altri siti di trattamento e smaltimento del rifiuto autorizzati in territorio nazionale e/o comunitario.

Durata del contratto:

fino all'esaurimento della quantità complessiva di 10.000 tonnellate

Corrispettivo:

160 euro a tonnellata, per un totale di 1.600.000 euro

In sostanza, sulla base di un accordo iniziale concernente un certo quantitativo di rifiuti (1.500 tonnellate), è stata prevista una proroga automatica fino « all'esaurimento delle quantità incrementalmente previste ».

Del contratto fanno parte integrante due lettere d'intenti (lettera d'intenti prot. SAPNA/2011/759 del 22 maggio 2011; lettera d'intenti prot. SAPNA/2011/841 del 6 maggio 2011), ma non sono state trasmesse alla Commissione né sono state allegate al contratto.

Dal prospetto riepilogativo risulta che sono state smaltite presso la discarica Italcave di Taranto 10.000 tonnellate di rifiuti cod. 19.12.12. al prezzo di 160 euro a tonnellata onnicomprensivo, fisso e invariabile, senza specificazione di voci di dettaglio.

Si rileva come la società con cui è stato stipulato il contratto operi in Sicilia, mentre i siti di destinazione dei rifiuti sono individuati in Campania e Puglia. Non si comprende la ragione della scelta della predetta impresa per l'esecuzione del servizio.

Nulla è specificato con riferimento al subappalto.

Par. 2) Contratto n. 00-034-2011, stipulato in data 1° febbraio 2011 tra la Sapna e il consorzio CITE con sede in Salerno.
(trasporto e conferimento di 25.000 tonnellate di rifiuti).

Procedimento seguito:

si è attivata la procedura d'urgenza. Il contratto è stato stipulato in attesa delle comunicazioni prefettizie in materia di informativa antimafia.

Quanto agli accordi tra la regione Puglia e la regione Campania, vi è un protocollo d'intesa ratificato con delibera della Giunta 898 del 14 dicembre 2010.

La committente, con manifestazione d'interesse a pubblica evidenza del 17 novembre 2010 ha proceduto all'individuazione di operatori economici disponibili a fornire il predetto servizio.

Il consorzio, in possesso di tutti i requisiti, ha manifestato il suo interesse ed ha dichiarato di voler svolgere il servizio per il tramite dei consorziati:

a) Ve.Ca. Sud Autotrasporti Srl - Via Libertà, 354 - Cap 81024 - Maddaloni (Ce);

b) Vernieri Ilario Ditta Individuale - Via Valle, 32 - Cap 84080 - Pellezzano (Sa);

c) Europetroli Srl - Via Esperia (già Via Verga), 8 - Cap 84090 - Battipaglia (Sa);

d) Di Palma Giosuè Ditta Individuale - Via Convento, 46 - Cap 84029 - Sicignano Degli Alburni (Sa);

e) Parente Trasporti di Parente Claudio & C. s.a.s. - Vico Benevento, 1 - Cap 81030 - Casapesenna (Ce);

f) Ecoservice di Petruzzo Michele Angelo & C. s.a.s. - Via Petacchi, 1 - Cap 54033 - c/o Studio Lucchini Boccadifuoco (Ms);

Oggetto del contratto:

trasporto e conferimento e trattamento e/o recupero e smaltimento di frazione umida tritovagliata di rifiuti codice CER 19.12.12.

Quantitativi: 25.000 tonnellate.

Importo complessivo: 3.700.000 euro, 148 euro a tonnellata. Le componenti del prezzo non sono specificate.

Modalità del servizio:

a) il carico dei rifiuti presso gli impianti STIR sui mezzi di trasporto messi a disposizione dall'impresa avverrà ad onere e spese della committente;

b) la frequenza di smaltimento sarà almeno di 250 ton/giorno e sarà effettuata a mezzo di trasporto su gomma per il tramite di mezzi propri dell'Ati e/o, per conto dell'impresa stessa, da altre ditte di trasportatori muniti di tutti i requisiti di legge, ed i cui dati saranno preventivamente comunicati alla committente;

c) lo smaltimento verrà effettuato dall'impresa secondo piani di smaltimento predisposti in coordinamento con la committente ogni settimana per la settimana successiva e nei quali la committente indicherà gli impianti STIR dove l'impresa dovrà effettuare il prelievo;

d) in considerazione dell'offerta del consorzio il rifiuto sarà smaltito presso la discarica Italcave autorizzata dalla regione Puglia; resta salva la facoltà per l'impresa, previa comunicazione alla committente, di individuare altri siti di trattamento e smaltimento del rifiuto autorizzati in territorio nazionale e/o comunitario;

e) il servizio dovrà essere effettuato dall'impresa tutti i giorni della settimana esclusa la domenica.

Durata del contratto:

La durata del contratto non è fissata con riferimento ad una data, ma con riferimento all'esaurimento della quantità di rifiuti da smaltire.

Par. 3) Contratto n. 591/2011 stipulato in data 7 settembre 2011 tra la Sapna e il consorzio CITE, definito « Appendice al contratto 034/2011 »

(smaltimento di 5.000 tonnellate di rifiuti codice CER 19.12.12. e 1.000 tonnellate di rifiuti codice CER 19.05.01).

Parti contraenti.

Procedimento seguito:

Procedura d'urgenza. Si dà atto nelle premesse al contratto che:

la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara avviene ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera *b*), decreto legislativo n. 163 del 2006, facendosi riferimento alla fase di « criticità della gestione e dello smaltimento di rifiuti che sta vivendo la provincia di Napoli e, in particolare, dell'urgenza di smaltire la frazione umida tritovagliata già stoccata presso gli impianti Stir esistenti nella provincia di Napoli »;

a seguito degli esiti della manifestazione d'interesse del 6 maggio 2011 tra il committente e il consorzio sono corse le lettere commerciali, prot. SAPNA/2011/1434 del 1° settembre 2011 per il trasporto e smaltimento presso la discarica Italcave Spa di Taranto per 50.000 tonnellate, non vincolanti per la committenza, di frazione umida tritovagliata avente codice CER 19.12.12, proveniente dagli impianti Stir di Tufino e Giugliano e prot. SAPNA/2011/1451 per il trasporto e smaltimento presso la discarica Italcave Spa di Taranto per 10.000 tonnellate, non vincolanti per la committenza, di frazione umida tritovagliata biostabilizzata avente codice CER 19.05.01 proveniente dall'impianto STIR di Tufino;

in data 1° febbraio 2011 il committente sottoscriveva con il consorzio il contratto n. 00-034-2011 per l'esecuzione del servizio di trasporto, conferimento, trattamento e/o recupero, smaltimento in ambito nazionale, di frazione umida tritovagliata codice CER 19.12.12 proveniente dagli impianti Stir di Giugliano e Tufino ubicati nella provincia di Napoli » di importo complessivo presunto di euro 3.700.000;

il predetto contratto, all'articolo 3-« Durata del contratto », fissava la durata del rapporto contrattuale fino all'esaurimento delle complessive 25.000 tonnellate contrattuali, fatta salva la facoltà del committente di rinnovare il servizio secondo necessità previa accettazione del consorzio medesimo;

il consorzio, su invito del committente a rinegoziare al ribasso il prezzo offerto con la manifestazione d'interesse del 6 maggio 2011, con nota n. 034 del 1° settembre 2011 ha indicato il prezzo di euro 148/tonnellata per il trasporto e lo smaltimento della frazione umida

tritovagliata CER 19.12.12, e di euro 154/tonnellata per il trasporto e lo smaltimento della frazione umida tritovagliata biottrattata CER 19.05.01.

Oggetto:

trasporto e smaltimento presso la discarica Italcave Spa, sita in Statte, di 5.000 ton di rifiuti codice CER 19.12.12;
1.000 ton di rifiuti codice CER 19.05.01.
Importo complessivo: 894.000 euro;
148 euro a ton per il cod. CER 19.12.12;
154 euro a ton per il cod. CER 19.05.01.

Durata dell'appendice contrattuale:

fino all'esaurimento delle quantità commissionate.

Possibilità di subappalto:

Amnesso il subappalto, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto codice dei contratti).

Par. 4) Contratto n. 808/2011 stipulato in data 15 novembre 2011 tra la Sapna e il consorzio CITE, definito « Appendice n. 2 al contratto n. 034/2011 »
(trasporto e smaltimento di 5.000 tonnellate di rifiuti codice CER 19.12.12).

Parti contraenti:

Procedimento seguito:

Procedura d'urgenza. Si dà atto nelle premesse al contratto che permangono le condizioni di estrema urgenza, non compatibili con i termini imposti per l'espletamento di una procedura concorsuale. In particolare:

la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara avviene ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera *b*), decreto legislativo n. 163 del 2006, facendosi riferimento alla fase di « criticità della gestione e dello smaltimento di rifiuti che sta vivendo la provincia di Napoli e, in particolare, dell'urgenza di smaltire la frazione umida tritovagliata già stoccata presso gli impianti Stir esistenti nella provincia di Napoli »;

si fa inoltre riferimento alla ridotta capacità ricettiva del termovalorizzatore di Acerra ed alla soppressione di alcune cave, tra cui la Cava Vitiello, sita nel comune di Terzigno, per effetto della legge 24 gennaio 2011, n. 1;

per far fronte a tale situazione di emergenza, tanto il presidente della provincia di Napoli, quanto il presidente della regione Campania, considerata la situazione di grave criticità nel settore, hanno fatto ricorso al potere di ordinanza, *extra ordinem*, stante l'urgenza e l'opportunità di procedere con interventi straordinari.

in data 1° febbraio 2011 il committente sottoscriveva con il consorzio il contratto n. 00-034-2011 per l'esecuzione del servizio di trasporto, conferimento, trattamento e/o recupero, smaltimento in ambito nazionale, di frazione umida tritovagliata codice CER 19.12.12 proveniente dagli impianti Stir di Giugliano e Tufino ubicati nella provincia di Napoli di importo complessivo presunto di euro 3.700.000;

esauritosi il predetto contratto, il committente stipulava con il consorzio l'« Appendice n. 01 al contratto 00-034- 2011 » per ulteriori 5.000 tonnellate di rifiuto CER 19.12.12 frazione organica tritovagliata e CER 19.05.01 frazione organica tritovagliata trattata, da trasportare e smaltire presso la discarica Italcave Spa, sita nella regione Puglia, via per Statte, Taranto;

il consorzio, su invito del committente a rinegoziare al ribasso il prezzo offerto con la manifestazione d'interesse del 6 maggio 2011, con nota n. 034 del 1° settembre 2011 ha indicato il prezzo di euro 148/tonnellata per il trasporto e lo smaltimento della frazione umida tritovagliata CER 19.12.12, e di euro 154/tonnellata per il trasporto e lo smaltimento della frazione umida tritovagliata biottrattata CER 19.05.01.

Oggetto:

trasporto e smaltimento presso la discarica Italcave Spa, via per Statte, 74123 – Taranto – di 5.000 tonnellate di frazioni tritovagliate – Codice CER 19.12.12 (frazione umida tritovagliata proveniente da selezione e trattamento dei rifiuti urbani).

Oggetto del contratto:

Nell'oggetto del contratto è inoltre prevista un'opzione: a seguito dell'ordinanza contingibile ed urgente del presidente della provincia di Napoli n. 646 del 12 ottobre 2011, concernente l'avvio all'evacuazione dei rifiuti stoccati presso il sito Italambiente Srl di Acerra, località Pantano, la Sapna si riserva di affidare al consorzio CITE, in caso di omologa positiva su campionamenti del rifiuto preventivamente inviati per la verifica di compatibilità, l'attività di trasporto e smaltimento di tali rifiuti presso la discarica Italcave di Taranto.

Non si conoscono eventuali altri termini dell'opzione, in quanto il documento consegnato alla Commissione è privo della pagina successiva.

Corrispettivo:

148 euro a tonnellata, onnicomprensivo di trasporto, conferimento, smaltimento e destino del rifiuto e ogni altro onere connesso, per un importo complessivo, opzione esclusa, di 740.0000 euro.

Nel caso di esercizio dell'opzione da parte della Sapna Spa, saranno ulteriormente corrisposti euro 518.000 per il trasporto e lo smaltimento di 3.500 tonnellate di rifiuto CER 19.12.12 provenienti dall'impianto di stoccaggio temporaneo di Italambiente Srl, ubicato in Acerra (NA), località Pantano.

Possibilità di subappalto:

Amnesso il subappalto, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto codice dei contratti).

I contratti che sono stati consegnati dalla Sapna alla Commissione riguardano un periodo temporale che abbraccia l'anno 2011.

Le considerazioni di sintesi cui sopra si faceva riferimento non possono prescindere da quanto si è avuto modo di constatare nel corso della complessiva indagine territoriale sulla Puglia.

Indubbiamente va apprezzato lo sforzo della regione di mostrare la disponibilità a venire incontro alle gravissime emergenze campane, ma pare curioso che una regione possa esprimere solidarietà verso un'altra quando essa stessa versa in una condizione di emergenza e non riesce ad essere concretamente solidale neanche con se stessa.

Quello che si vuole evidenziare è che la disponibilità ad accettare i rifiuti campani deve comunque essere tale da garantire al massimo la trasparenza delle procedure, la effettività dei conferimenti, la corrispondenza dei rifiuti conferiti rispetto a quelli contrattualmente previsti.

Troppe indagini hanno dimostrato la facilità con cui vengono elusi i controlli attraverso lo schermo della formale regolarità amministrativa delle procedure.

La regione Puglia, come ha precisato il presidente Vendola, ha puntato molto sul piano dei controlli, attraverso protocolli d'intesa stringenti con le forze dell'ordine e questo non può che essere oggetto di apprezzamento, ma si attendono ancora i frutti di questo rinnovato circolo virtuoso.

IV.2 Il traffico transregionale di rifiuti.

IV.2.1 Il traffico di rifiuti dalla Campania alla Puglia.

Il tema del traffico illecito di rifiuti nella direttrice Campania-Puglia è un tema di particolare attualità, trattandosi, da un lato, di un traffico di rifiuti che vede coinvolte due regioni che per anni sono state in una condizione di emergenza (situazione che, peraltro, con riferimento alla Campania, non pare essere venuta sostanzialmente meno, nonostante la formale cessazione dello « stato di emergenza »), dall'altro, di un traffico che coinvolge una regione in cui diversi procedimenti giudiziari hanno dimostrato il profondo radicamento della criminalità organizzata di stampo camorristico in questo settore.

Il rischio concreto è, dunque, che la criminalità campana si espanda in modo incontrollabile su un territorio che si presta particolarmente (per le ragioni già esposte) alla nascita di discariche abusive e che, unitamente alla criminalità locale, trasformi il territorio pugliese nel luogo di destinazione di rifiuti di vario genere e di varia provenienza, così come in passato è accaduto in maniera massiccia sul territorio campano che ha rischiato di trasformarsi esso stesso in una gigantesca discarica.

Con riferimento al traffico di rifiuti dalla Campania alla Puglia è stata consegnata alla Commissione copia dell'avviso *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale emesso nel procedimento recante n. 12844/06 R.G.N.R.

Nell'ambito della citata indagine è stato contestato agli indagati (Delle Foglie Silvestro, Cirone Sabina, Lopocarno Giovanni e Nuovo Gaetano) il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché i reati di cui agli articoli 256 commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, 515 del codice penale e 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e 278, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 2006.

In sostanza, il Delle Foglie, in qualità di procuratore della società « Tersan Puglia & Sud Italia Spa » e di amministratore di fatto della stessa, in concorso con Nuovo Gaetano (quale chimico e consulente) e Cirone Sabina (amministratore di diritto della predetta società), avvalendosi delle strutture organizzative della predetta società nonché delle autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto di trattamento, riciclo e stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi descritti nei codici CER, nonché della comunicazione di inizio attività (*ex* articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997) per effettuare le operazioni di recupero, effettuavano una sistematica ed illecita gestione di rifiuti, in particolare:

trattavano fanghi aventi provenienza e caratteristiche differenti da quelle contenute nell'autorizzazione;

trattavano sostanze per loro natura non comprese nella delibera di autorizzazione, introducendo anche rifiuti provenienti dalla Campania e non compostabili, inadatti all'origine a produrre compost e neppure trattati correttamente, nonché rifiuti del tutto incompatibili con la produzione di fertilizzanti ed ammendanti organici;

accumulavano presso la sede della società ingenti quantitativi di rifiuti non autorizzati al fine di illecitamente smaltirli, occultando l'ingresso degli stessi mediante la loro registrazione quali « mercatali » ovvero mediante l'attribuzione agli stessi di codici compatibili con la predetta autorizzazione;

introducevano rifiuti in quantitativo superiore a quello giornaliero indicato in autorizzazione;

non compostavano la sostanza in modo conforme a quanto indicato in autorizzazione;

non osservavano le ulteriori prescrizioni dirette ad evitare la diffusione di odori molesti;

esercitavano, di fatto, nell'ambito del predetto impianto, un'attività di smaltimento di rifiuti mai autorizzata, e segnatamente svolgeva l'attività di trattamento biologico che dava origine ad un composto da qualificarsi anch'esso come rifiuto, non realizzando né consentendo la realizzazione di alcuna forma di recupero dei rifiuti trattati;

omettevano di effettuare correttamente le analisi periodiche, alterandone la rappresentazione degli esiti nei casi in cui venivano effettuate.

I rifiuti sarebbero poi stati abbandonati (grazie all'attività di trasportatore svolta dal Lopocarno) in vari territori della provincia di Bari e sui terreni di aziende agricole, sotto l'apparente fornitura di ammendante organico composto, ma in realtà abbandonando rifiuti di ogni tipo, quale plastica, siringhe, lacci emostatici, tubi di dentifricio.

Diversi procuratori della Repubblica in sede di audizione hanno fornito informazioni sul tema. Il procuratore Seccia ha evidenziato come siano in esercizio nella provincia di Foggia impianti di termodistruzione, soprattutto per rifiuti pesanti, quali quelli tossici e sanitari che, soprattutto nel cerignolano, assicurano anche la gestione di quota parte di quelli calabresi e siciliani. È una situazione che va costantemente monitorata e che richiede la verifica necessaria dei vettori e di coloro i quali portano ed esportano i rifiuti, soprattutto quelli pericolosi, in terra pugliese.

Il dottor Savasta della procura di Trani ha precisato, come sopra già evidenziato, che nei territori di Andria, di Canosa e del foggiano vi sono realtà criminali che hanno collegamenti con la criminalità napoletana. Nell'indagine pendente in materia di rifiuti animali da macellazione, emerge che la maggior parte della produzione di questi rifiuti animali misti a scarti aveva origine in Campania. I rifiuti venivano poi smistati nei due centri di Brindisi e di Trani, dove erano trasformati in farina e grassi animali, poi utilizzati nelle filiere alimentari dei polli.

In sostanza vi è un collegamento tra la criminalità campana e la criminalità locale che, pur non potendo essere sempre qualificata come criminalità di stampo mafioso, è comunque organizzata e strutturata per gestire il traffico di rifiuti.

IV.2.2 *Il traffico transregionale di rifiuti che ha visto coinvolte regioni del nord e del centro-nord.*

Sempre con riferimento al tema dei traffici transregionali di rifiuti, particolarmente importante è l'indagine condotta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano che ha istruito (con risultati positivi) un'indagine concernente attività continuate di traffico illecito di rifiuti che venivano smaltiti in vari siti, tra cui le discariche pugliesi « Ecolavante » e « Vergine ».

Il processo si è concluso con sentenze di condanna nei confronti degli imputati, alcuni dei quali condannati in sede di giudizio abbreviato con sentenza emessa dal Gup, dottor Simone Luerti, altri dal tribunale collegiale di Milano (le sentenze risultano essere state sostanzialmente confermate anche all'esito del giudizio in Cassazione).

Come è stato sottolineato nell'*incipit* della sentenza emessa dal dottor Luerti, le indagini si sono sviluppate a larghissimo raggio, mettendo in luce un vasto traffico illecito di rifiuti, che ha coinvolto

un elevato numero di soggetti, tutti a diverso titolo appartenenti al settore dei servizi ecologici, e soprattutto gravitante intorno alla società, la Lombarda Spacorrente, in Fagnano Olona (VA).

Gli importanti risultati probatori sono stati realizzati grazie ad una serrata attività investigativa che si è avvalsa di strumenti di ricerca della prova, quali le intercettazioni, che hanno consentito agli investigatori di andare oltre il dato meramente formale della documentazione di accompagnamento dei rifiuti.

Si legge nella sentenza che « in via generale, è appena il caso di osservare, prima di entrare nel merito delle imputazioni e delle prove, che l'indagine ha avuto il grande pregio di riuscire a superare lo schermo formale delle autorizzazioni e della documentazione di accompagnamento della circolazione dei rifiuti, mostrando la realtà illegale sottostante. Specialmente grazie alle intercettazioni telefoniche, consentite dalla contestazione del delitto di cui all'articolo 53-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'indagine ha ottenuto risultati altrimenti insperati, atteso che la meticolosa disciplina in materia di rifiuti, da un lato, impone una serie di obblighi formali e strumentali alla corretta gestione degli stessi; ma dall'altro consente di costruire un "mondo di carta" che nulla ha a che fare con la corretta e legale circolazione dei materiali di scarto ».

Nella sentenza sono descritte con dovizia di particolari le condotte attraverso cui è stato consumato il traffico illecito di rifiuti, che ha assunto dimensioni transregionali e che ha visto coinvolte diverse regioni sia del nord Italia che del sud Italia.

Per quel che concerne la Puglia, oggetto della presente relazione, è particolarmente importante la disamina delle condotte attraverso le quali sono stati illecitamente smaltiti i rifiuti presso la discarica Ecolavante e Vergine.

In sostanza, si assiste ad una triangolazione tra la Campania (proprio nel momento in cui vi era una situazione di emergenza), da dove sono partiti i rifiuti, la Lombardia, dove i rifiuti sono stati fittiziamente sottoposti ad un trattamento idoneo a consentire l'attribuzione del codice CER 19.12.12, e la Puglia, ove i rifiuti sono giunti a destinazione presso la discarica Vergine muniti di documentazione falsa.

Secondo quanto riferito nella sentenza summenzionata, la regione Campania versava in una situazione di emergenza a causa della cronica insufficienza o mancanza di adeguati impianti di recupero, smaltimento o di termovalorizzazione; la situazione era affidata al commissario straordinario per l'emergenza, che si avvaleva della società interamente pubblica « Pomigliano Ambiente » per la gestione degli impianti mobili come quello importantissimo di Giffoni Valle Piana (SA), in cui confluivano tra gli altri i rifiuti urbani della città di Napoli; l'impianto sottoponeva i rifiuti urbani ad un primo trattamento meccanico denominato tritovagliatura e successivamente destinava le frazioni secca e umida ad altri impianti in esecuzione di contratti di appalto, assegnando all'origine il codice identificativo CER 19.12.12, tanto alla frazione umida quanto a quella secca; uno dei contraenti era la società Sineco Srl di Cavallari Pierpaolo, che occupava oggettivamente una posizione strategica nella circolazione dei rifiuti usciti da Giffoni. Successivamente, senza mutamento del

codice CER, i rifiuti meramente transitati dalla Sineco di Castenaso (BO) per mezzo dei camion del vettore Veca Sud di Ventrone, proseguivano il viaggio in direzione de « La Lombarda Servizi Ecologici Srl » della famiglia Accarino e, dopo avere subito non un vero e proprio trattamento né una vera e propria miscelazione, ma semplicemente un « rivestimento » di altro materiale industriale o naturale, venivano destinati ad impianti di compostaggio (procedimento naturale di recupero del materiale organico per destinarlo all'agricoltura e quindi del tutto incompatibile con le frazioni secche dei rifiuti solidi urbani), come la « Tea » di Castelli Giuseppe a Fino Mornasco (CO) o la San Carlo di Pagliano Gino, ovvero in discariche quali la Ecolovante di Grottaglie (TA), la Vergine di Taranto e la Tea di Mantova.

L'artefice di tutte le operazioni era Marco Domizio, da un lato in ottimi rapporti di amicizia con Cavallari Pierpaolo e dall'altro in affari con gli Accarino, e nello stesso tempo dipendente della Ecoltecnica. Domizio è colui che faceva da mediatore tra gli Accarino da un lato e Cavallari (che li conosceva appena) e Ventrone dall'altro. Nel contempo, la sua posizione di dipendente della Ecoltecnica gli consentiva un buon rapporto con Martini Rino, amministratore delegato della società, già ufficiale del Corpo forestale dello Stato, grande esperto in materia ambientale e consapevolmente coinvolto in tutta la vicenda dei rifiuti campani. »

E quindi, la gran parte dei rifiuti provenienti dall'impianto di Giffoni Valle Piana veniva materialmente trasportata dapprima a Bologna, quindi a Olgiate Olona in provincia di Varese per poi proseguire, *rectius* ritornare, in Puglia, dove sarebbe stata smaltita in due discariche di Taranto e provincia.

In sostanza, i rifiuti prodotti in Campania e provenienti dall'impianto di tritovagliatura di Giffoni Valle Piana, usciti con codice CER 19.12.12. non avrebbero potuto essere smaltiti legittimamente nelle discariche pugliesi e lombarde, e dunque l'unica possibilità perché venissero smaltiti fuori regione era quella di utilizzare strumenti illeciti.

Altra più recente indagine, che non ha però riguardato i rifiuti campani, è quella condotta dalla procura della Repubblica di Lanciano e poi trasmessa alla procura della Repubblica di Perugia, in conseguenza dell'attribuzione alla direzione distrettuale antimafia della competenza in merito al reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si tratta di un'indagine che ha riguardato un traffico illecito di rifiuti confluiti nella discarica « Vergine » (confronta parte seconda della relazione, relativa alla provincia di Taranto).

Le indagini condotte dalla procura della Repubblica di Milano e dalla procura della Repubblica di Lanciano che hanno portato alla contestazione di reati in ordine ai quali sono state emesse sentenze divenute definitive, nel primo caso, e ordinanze cautelari, nel secondo, consentono di formulare alcune osservazioni.

La Puglia è stata coinvolta sia nel traffico di rifiuti provenienti dalla Campania in una delle varie fasi dell'emergenza, e sia in un traffico di rifiuti che ha visto coinvolte altre regioni.

A fronte di ciò nessuna informazione su questo specifico tema è stata fornita dagli organi di controllo locali in merito ad anomalie registrate con riferimento alle discariche sopra indicate (Ecolevante e Vergine), rispetto alla quali vi sono state anche numerose denunce da parte delle popolazioni locali.

Meraviglia, dunque, che in loco non siano state sviluppate indagini, né che siano state segnalate alla Commissione le indagini sopra menzionate, e ciò sia da parte degli organi di controllo sia da parte degli organi investigativi.

Si tratta di un *gap* conoscitivo delle autorità locali che non può non incidere negativamente sulla programmazione delle attività di controllo e prevenzione, che dovrebbero essere orientate anche in ragione dell'individuazione di zone o settori particolarmente sensibili.

IV.3 *Il traffico transnazionale di rifiuti.*

I reati ambientali, al pari di altre tipologie di reati, quali il traffico di stupefacenti, il traffico di esseri umani, il riciclaggio, sono reati a vocazione tipicamente transnazionale, il che significa che spesso gli organi investigativi si trovano di fronte alla necessità di superare i confini nazionali e instaurare collegamenti di indagine con l'autorità giudiziaria straniera e con la polizia giudiziaria di diversi paesi.

La recente attribuzione della competenza in merito al reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (traffico organizzato illecito di rifiuti) alle procure distrettuali antimafia è il segno del recepimento da parte del legislatore del dato fattuale che caratterizza il traffico di rifiuti, ossia la naturale tendenza a superare i confini regionali e nazionali, sicché gli investigatori necessitano degli strumenti di indagine più incisivi di cui sono dotate le procure distrettuali antimafia.

Il mercato dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli destinati al riciclo, è un mercato ormai globalizzato, ma privo di regole omogenee e di adeguati controlli, un mercato che si connota per la presenza di ampie maglie attraverso le quali è molto facile per i trafficanti di rifiuti operare liberamente creando situazioni di disastro ambientale, o comunque situazioni dannose per la salute umana.

La Commissione, proprio per l'importanza del tema, dedicherà un'apposita relazione rispetto a questo tema, pur anticipando in questa sede alcuni passaggi effettuati in merito ai seguenti aspetti:

il carattere transnazionale del traffico illecito dei rifiuti;

l'approfondimento tematico che la Commissione sta svolgendo proprio con riferimento a questo tema;

la mancanza di omogeneità tra le normative vigenti nei diversi paesi, il che crea difficoltà significative per il necessario coordinamento investigativo tra gli organi competenti nei paesi interessati;

la mancanza di un'adeguata rete di controlli;

le indagini in corso in merito al traffico transfrontaliero di rifiuti in Cina, in Romania e nei paesi del Nord Africa (dove avviene il riciclo di rifiuti, prevalentemente materiali plastici e rifiuti elettronici).

IV.3.1 *L'attività svolta dalla Commissione nel corso di missioni all'estero in merito al traffico transnazionale dei rifiuti.*

Una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha effettuato, dal 3 al 7 aprile 2011, una missione in Danimarca ed Olanda.

Obiettivo della missione era quello, da un lato, di approfondire ruolo e funzioni di organismi europei che operano, a diversi livelli, nel contrasto al crimine transnazionale, compreso il crimine ambientale, dall'altro, di acquisire ulteriori utili elementi conoscitivi in relazione alle indagini specifiche che la Commissione sta svolgendo con riferimento ai temi di seguito precisati:

indagine relativa al presunto affondamento in mare di navi contenenti rifiuti radioattivi o comunque tossici;

illecito smaltimento di rifiuti radioattivi e/o tossici nei paesi del nord Africa;

traffico transfrontaliero di rifiuti, coinvolgente in particolare paesi quali la Cina e la Romania.

Va inoltre evidenziato come la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti abbia inviato, nel mese di maggio 2009, alla Rappresentanza italiana presso Eurojust un questionario finalizzato ad acquisire una serie di informazioni relative all'esistenza di una legislazione specifica nei paesi comunitari concernente il ciclo dei rifiuti comuni, pericolosi e radioattivi, nonché il loro trasporto frontaliero e transfrontaliero.

È stato inoltre richiesto se nei paesi UE sia contemplato il reato di traffico illecito di rifiuti, se vi siano corpi di polizia specializzati per le indagini relative ai reati ambientali, se siano previste ipotesi di responsabilità a carico delle persone giuridiche, nonché se siano stati aperti in Eurojust casi concernenti reati connessi al traffico illecito di rifiuti.

Nel corso della missione, e in particolare nel corso dell'incontro con i rappresentanti di Eurojust, è stato fornito alla Commissione un documento riepilogativo dei dati raccolti sino ad ora, che si è palesato di particolare interesse ai fini dei lavori di questa Commissione d'inchiesta.

I dati acquisiti da Europol.

L'incontro con i rappresentanti di Europol — organismo internazionale con funzione di raccolta dati e attività di analisi in merito ad una serie di reati transnazionali — ha consentito di constatare come, con riferimento ai reati ambientali, lo scambio di informazioni tra le forze di polizia dei vari paesi sia stato quasi nullo.

Proprio a seguito delle specifiche domande rivolte dalla Commissione, si è avuto modo di constatare come le informazioni attualmente

in possesso di Europol in merito ai reati ambientali ed al traffico transfrontaliero di rifiuti non siano affatto nutrite, e si è parlato al riguardo di un vero e proprio vuoto informativo.

Tale circostanza rende evidentemente molto scarna la banca dati di cui dispone Europol sul tema in oggetto, e, conseguentemente, rende poco efficace per lo sviluppo delle indagini il coordinamento informativo e lo scambio di dati.

I dati acquisiti da Eurojust.

Non sono state confortanti neppure le notizie acquisite presso la sede di Eurojust, organismo che ha il compito, nel quadro delle indagini e dei procedimenti giudiziari che interessano due o più stati membri, di promuovere e migliorare il coordinamento tra le autorità nazionali, tenendo conto di qualsiasi richiesta formulata da un'autorità competente di uno Stato membro, nonché di qualsiasi informazione fornita da un organo competente in virtù di disposizioni adottate nell'ambito di trattati (Rete giudiziaria europea, Europol, Olaf).

Un altro compito di Eurojust è migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione dei mandati d'arresto europei.

Eurojust assiste inoltre le autorità competenti al fine di aumentare l'efficacia delle indagini e dei procedimenti. L'ambito di competenza generale di Eurojust comprende, tra gli altri, anche i crimini ambientali. Ebbene, nonostante tra le competenze di Eurojust siano stati inseriti i crimini ambientali, i casi statistici sono di scarsissima entità numerica, atteso che sono stati aperti dal 2004 solo ventisette casi, sette sono ancora in corso di lavorazione.

Il dato è pienamente comprensibile nella sua entità laddove lo si confronti con il dato generale dei casi aperti ad Eurojust solo nel 2010, pari a millequattrocento.

Peraltro, dei casi presi in considerazione, sette sono stati aperti su questioni generali (*general topics*) con la formulazione di questionari inviati ai paesi interessati, ed i restanti venti hanno riguardato casi operativi.

In sostanza, sebbene i crimini ambientali siano stati pienamente recepiti a livello degli organismi europei di coordinamento, in quanto si tratta di reati particolarmente offensivi che investono interessi di primaria importanza e che tendenzialmente coinvolgono diversi paesi, tuttavia non risultano, allo stato, coordinamenti investigativi, o dati relativi ad indagini concernenti il traffico transfrontaliero di rifiuti.

Eppure è un dato acquisito quello per cui i crimini ambientali rappresentano un'importante fonte di profitto per le organizzazioni criminali, e peraltro il carattere transnazionale del crimine ambientale risulta in crescita per effetto delle sempre maggiore globalizzazione.

Il 7 aprile 2011 la delegazione italiana ha incontrato presso il porto di Rotterdam, tra gli altri, Mr. Albert Klingenberg, appartenente al Vrom, Servizio di ispezione ambientale, ispettorato del ministero dell'ambiente olandese.

Il 60 per cento dei rifiuti esportati transitano per il porto di Rotterdam. L'esigenza che è stata evidenziata non solo da Klingenberg ma anche dal procuratore olandese presente all'incontro è che ogni Stato effettui adeguati ed approfonditi controlli sui carichi di rifiuti esportati, non essendo pensabile che la polizia e gli organi di controllo olandesi possano sostituirsi a tutti gli organi di controllo dei vari paesi.

Il ministero ha individuato alcune priorità da seguire nell'attività di ispezione:

trasporto illegale di rifiuti elettronici in Africa;

trasporto illegale di rifiuti plastici in Cina e Hong Kong;

cooperazione con la Cina, l'India, il Ghana, l'Inghilterra, il Belgio, la Germania;

cooperazione a livello europeo (Impel);

la creazione e l'implementazione di una rete di informazioni in relazione al rispetto delle normative ambientali (INECE).

In sostanza, le problematiche appaiono le medesime nei paesi europei, eppure risultano scarsi i risultati investigativi effettuati per il tramite degli organismi internazionali summenzionati.

IV.3.2 *I punti di snodo e di transito dei traffici illeciti transnazionali dei rifiuti.*

I più importanti porti europei, compresi quelli italiani, rappresentano il punto di snodo dei traffici illeciti transnazionali di rifiuti. Il trasporto via mare è infatti più economico di quello terrestre e rende obiettivamente più difficili i controlli.

Dalle indagini in corso, che peraltro hanno avuto risalto anche sulla stampa, risulta come in diversi casi il porto di Rotterdam abbia rappresentato la via di transito, di partenza o di arrivo di rifiuti oggetto di illecito traffico e smaltimento.

I problemi principali riguardano il flusso di rifiuti elettronici, che sembrerebbe vengano inviati in Africa, dove però le condizioni di lavoro non garantiscono la salute dei lavoratori (spesso rappresentati da bambini o ragazzi).

Altro problema riguarda il trasporto di rifiuti plastici in Cina, ove vengono « riciclati » in violazione di tutte le regole vigenti. L'Olanda ha rapporti intensi con la Cina e presso il porto di Rotterdam sono movimentate molte merci che provengono o che sono dirette in Cina.

In sostanza, le modalità attraverso cui vengono consumati i traffici illeciti si basano essenzialmente sulla possibilità di far perdere ai rifiuti le loro tracce, facendoli passare di mano in mano, attraverso l'opera di intermediari, e facendo in modo che i rifiuti seguano percorsi collaudati che vanno dall'Italia in Germania, Olanda, Hong Kong, Cina.

Risulta evidente l'importanza di un coordinamento normativo tra i vari paesi, della presenza di polizia specializzata, e della necessità

di un approccio globale al problema, che involge evidentemente gli interessi di organizzazioni criminali radicate nei diversi paesi interessati, che riescono ad avere un controllo capillare del territorio, aspetto questo fondamentale nella gestione dei traffici illeciti transnazionali di rifiuti.

Non è un caso che i paesi destinatari dei rifiuti siano tendenzialmente i paesi del terzo mondo o paesi privi di una legislazione rigorosa in materia, nonché di organi di controllo adeguati.

Nella relazione territoriale concernente la regione Calabria, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, è stato evidenziato come questa regione sia stata utilizzata non come terra di destinazione finale dei rifiuti pericolosi, ma quale punto di transito.

Particolarmente importante si è rivelata l'indagine cosiddetta « Grande Muraglia », concernente l'esportazione di rifiuti provenienti da altre regioni che aveva investito il porto di Gioia Tauro, utilizzato per l'appunto come transito per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Il traffico coinvolgeva la Cina, i paesi dell'Africa del sud e i paesi del Medio Oriente.

Le indagini sono state avviate nel 2005 a seguito del sequestro operato dal Noe di due *containers* nel porto di Gioia Tauro; gli approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare che centinaia di *containers* carichi di plastica non trattata e di rifiuti pericolosi provenienti dai porti di Livorno, Genova, Civitavecchia, Venezia e Bari, arrivavano sulle banchine del porto di Salerno, dove venivano stivati e sottoposti ad una prima lavorazione, che consentiva la perdita apparente delle originarie caratteristiche di rifiuti per divenire materia prima secondaria.

I *containers* venivano quindi trasportati a Gioia Tauro, dove venivano scaricati e caricati nuovamente su navi più grosse dirette ad Hong Kong. Naturalmente i rifiuti venivano accompagnati da falsi documenti di trasporto e da false dichiarazioni da esibire alle dogane al fine di eludere i controlli.

Nella relazione della Commissione si legge testualmente « da Hong Kong i *containers* contenenti i rifiuti venivano trasportati via terra e scaricati nel nord della Cina, dove una parte della merce veniva trasformata in materia prima (da riutilizzare nella fabbricazione di giocattoli, piatti e bicchieri) e una parte abbandonata in immense discariche a cielo aperto.

Addirittura — ha riferito il comandante Iacobelli — le indagini dell'Arma hanno consentito di intercettare le *e-mail* con le foto degli impianti in Cina in una foresta, nella quali si vedeva come questa plastica arrivava, veniva pulita in vasche, liquefatta e resa nuovamente pasta per potere essere imballata e utilizzata sia per la Cina, sia per essere rivenduta in Paesi europei.

Nell'esportazione di tali rifiuti plastici sono coinvolti diversi imprenditori del Lazio della Puglia e della Campania, ma nessun imprenditore calabrese, sicché, nella specie, la Calabria è stata utilizzata solo come porto di trasferimento, mentre due cinesi fungevano da collegamento tra la fabbrica cinese e le aziende locali ».

Gli imprenditori italiani che spedivano i rifiuti plastici in Cina, da un lato, erano sprovvisti degli strumenti necessari per lavorare la plastica, ma disponevano solo di compattatori attraverso i quali compattavano il materiale in balle e lo caricavano sui container, dall'altro, avevano contratti di appalto con i comuni per la raccolta di rifiuti plastici, e, quindi, venivano pagati per ritirare il materiale plastico.

In sostanza, gli imprenditori coinvolti ottenevano illecitamente un duplice guadagno.

Altre importanti indagini sono state effettuate dai magistrati pugliesi, indagini che hanno evidenziato come questo fenomeno stia assumendo dimensioni sempre più allarmanti.

La maggior parte dei reati in materia di rifiuti è riconducibile all'attività del porto mercantile di Taranto, con particolare riferimento al traffico transfrontaliero illecito di rifiuti. Nel periodo intercorrente tra il mese di aprile 2008 e il mese di aprile 2009 sono stati sequestrati nell'area portuale complessivamente centotrentuno *containers* che contenevano un quantitativo di rifiuti diretti all'estero pari a 3200 tonnellate.

Nei successivi quattro mesi si è in oltre proceduto al sequestro di ulteriori quarantatré *containers* contenenti un quantitativo di rifiuti pari ad oltre una tonnellata.

Ebbene, proprio l'indagine summenzionata avviata attraverso il sequestro di *containers* presso il porto di Taranto, ha avuto un positivo sviluppo sia in termini dell'ampiezza dell'investigazione, sia in termini del livello di approfondimento rispetto a reati per i quali l'acquisizione della prova si prospetta sin dal principio complessa (tenuto conto del numero di soggetti coinvolti, dei diversi luoghi di partenza e destinazione dei rifiuti, della necessità di effettuare approfondimenti documentali in merito alle false documentazioni doganali, ed infine della difficoltà di effettuare i controlli incrociati presso diversi scali portuali italiani).

Si tratta della più importante indagine segnalata fino ad oggi alla Commissione in materia di traffico transnazionale di rifiuti, nell'ambito della quale è stata emessa anche la misura cautelare reale del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 146 del 2006.

IV.3.3 *Le indagini coordinate dalla procura di Taranto e dalla procura distrettuale antimafia di Lecce. L'operazione cosiddetta « Gold Plastic ».*

Proprio alla luce delle considerazioni sopra svolte in merito alla difficoltà di effettuare indagini in merito ai reati ambientali che superino i confini nazionali, deve essere oggetto di particolare apprezzamento l'investigazione condotta Guardia di finanza – 1° Nucleo operativo del gruppo Taranto, unitamente all'ufficio antifrode dell'agenzia delle dogane di Taranto, e coordinata dalla procura della Repubblica di Taranto e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce.

L'indagine ha riguardato diversi porti italiani e diverse associazioni di cui però, pur essendo state comprese le modalità operative

(secondo quanto prospettato dall'accusa e recepito dal giudice nel provvedimento cautelare personale e reale), non è nota la sede tanto che la competenza si è radicata presso la procura di Taranto (e poi di Lecce) in base al criterio residuale di cui all'articolo 9, comma 2, del codice di procedura penale.

Nell'ordinanza infatti è evidenziato che non è stato possibile individuare un unico ed esclusivo centro operativo ove si è radicata l'organizzazione criminale.

E dunque, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente si è dovuto fare riferimento al criterio residuale di cui all'articolo 9 comma 3 del codice di procedura penale (ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale); il reato associativo si è manifestato chiaramente in occasione del primo sequestro del 20 settembre 2009 di dieci *containers* contenenti rifiuti di materie plastiche, eseguito presso il porto di Taranto nei confronti della società Recuperi Sud, nonché in occasione del sequestro operato in data 12 ottobre 2009 sempre presso il porto di Taranto.

Ebbene, le complesse indagini in merito al traffico transfrontaliero di rifiuti, di cui la Commissione aveva già avuto notizia nel corso delle missioni effettuate in Puglia, hanno avuto uno sbocco unitario nell'indagine coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Lecce.

Il 6 dicembre 2011 è stata infatti eseguita un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce, richiesta dalla direzione distrettuale antimafia della procura presso lo stesso tribunale, con la quale sono state applicate misure cautelari personali e reali nei confronti di cinquantaquattro persone indiziate di traffico illecito di rifiuti ed associazione a delinquere ad esso finalizzata. Le indagini hanno riguardato diversi porti italiani; sono partite dal porto di Taranto e si sono poi estese ai porti di Ancona, Catania, Civitavecchia, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo e Trieste.

Nel corso delle indagini sono stati accertati più episodi di traffico di rifiuti speciali e sono stati complessivamente sequestrati settecen-tonovantuno *containers* che trasportavano oltre diciottomila tonnellate di rifiuti speciali.

Secondo la prospettazione accusatoria, recepita dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza sopra menzionata, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una serie di associazioni a delinquere finalizzate al traffico transfrontaliero dei rifiuti, costituite tra commercianti ed intermediari che hanno sistematicamente fatto uso di atti ideologicamente falsi.

Le indagini sono state avviate nel mese di aprile 2009 dalla Guardia di finanza – 1° Nucleo operativo del gruppo Taranto, unitamente all'ufficio antifrode dell'agenzia delle dogane di Taranto, a seguito dell'ispezione e sequestro di alcuni *containers* giunti presso il porto di Taranto ed altri scali marittimi nazionali.

Unitamente alle verifiche documentali di numerose altre analoghe spedizioni, sono state avviate le indagini tecniche costituite dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche nonché delle comuni-

cazioni via fax e via e mail in uso alle aziende oggetto di indagine ed ai diversi soggetti che in esse rivestivano un ruolo significativo, nonché di altri che con costoro risultavano in contatto.

Successivamente l'approfondimento investigativo si è ampliato a tutte le altre spedizioni sospette da porti nazionali, con conseguente sequestro di numerosi altri *containers* di rifiuti oggetto di spedizioni illegali riconducibili ai soggetti indagati.

È stato quindi possibile disvelare un'illecita attività diretta ad approvvigionare le industrie dei paesi asiatici di rifiuti costituiti da plastica e gomma da destinare al recupero per la produzione di manufatti oppure da destinare al recupero energetico.

Le fonti di prova acquisite nel corso della complessa e articolata attività investigativa sono state, si legge nell'ordinanza applicativa di misure cautelare, supportate da puntuali riscontri documentali e da indagini tecniche che hanno consentito di accertare:

l'esistenza di illecite spedizioni di rifiuti speciali di materie plastiche, gomma e pneumatici fuori uso dal porto di Taranto e da altri scali marittimi nazionali verso i paesi asiatici, quantificandoli in complessivi chilogrammi 33.711.270 a mezzo di n. 1.507 *containers* per un illecito giro d'affari di euro 5.613.686,07 di cui euro 22.921,72 costituente ingiusto profitto derivante dal mancato accollo dei costi dovuti ordinariamente per il riciclaggio dei rifiuti speciali presso i siti all'uopo autorizzato;

l'esistenza di un'articolata organizzazione criminale, connotata dal carattere transnazionale degli illeciti ascritti ai componenti, basata su un accordo, generale e continuativo, a monte (aziende operanti quali recuperatori di rifiuti) ed a valle (intermediari/commercianti senza detenzione dei rifiuti) della filiera dei rifiuti, volto all'attuazione di un programma delinquenziale, destinato a permanere anche dopo la consumazione dei singoli delitti di « attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti » e « falsità ideologica in atti pubblici », configurando chiaramente il reato di associazione a delinquere di tipo transnazionale di cui all'articolo 416 del codice penale e all'articolo 4 della legge n. 146 del 2006, finalizzato all'illecita spedizione dal porto di Taranto e da altri scali marittimi nazionali di ingenti quantitativi di rifiuti speciali di materie plastiche, gomma e pneumatici fuori uso destinati a non meglio identificati impianti di recupero asiatici;

il ruolo di ciascuno dei componenti della consorteria criminale e svelato il « modus operandi ».

Sono state individuate diverse associazioni a delinquere.

Un primo sodalizio criminale ha avuto ad oggetto la spedizioni di ingenti quantitativi di materie plastiche, anche di competenza del consorzio Polieco, dichiarandoli come falsamente destinati a fittizi impianti di recupero alla sede di Hong Kong ma di fatto tutti dirottati in Cina eludendo la mancanza di licenza Aqsq e della certificazione pre-imbarco Ccic richieste per potere esportare in quest'ultimo Paese. Per perfezionare le illecite spedizioni di rifiuti speciali i soggetti coinvolti hanno presentato in dogana documentazione riportante dati

non corrispondenti al vero in ordine all'attribuzione del codice CER dei rifiuti ed alla destinazione finale degli stessi, consentendo l'esportazione illegale, a mezzo di trecentoquattordici *containers*, di complessivi chilogrammi 7.042.774 di rifiuti di materie plastiche, di cui chilogrammi 1.438.890 di provenienza agricola, per un illecito giro d'affari di euro 1.312.669,90. Il tutto attraverso la presentazione di centosedici dichiarazioni doganali di esportazione ideologicamente false.

Nell'ambito dell'organizzazione è stato determinante l'apporto dello spedizioniere doganale Santamato Vincenzo, rivelatosi il punto di contatto sul porto di Taranto di Schiavone Nicola e Marco, informandoli puntualmente dell'operato della Guardia di finanza e della dogana, commentando con loro l'esito delle visite doganali sui *containers* spediti a cura dell'Aermar e le future strategie da adottare. Spettava infatti a Santamato Vincenzo l'ultimo fondamentale compito consistente nel predisporre artatamente la dichiarazione doganale di esportazione con dati falsi in ordine alla descrizione ed ai codici identificativi CER dei rifiuti ed alla destinazione finale degli stessi, con l'intento di superare i controlli doganali.

Le illecite esportazioni di rifiuti sono avvenute attraverso i porti di Taranto, Napoli, Ancona e Catania e il periodo di consumazione è stato contestato « in epoca anteriore e prossima all'aprile 2008 sino ad oggi ».

Sulla base degli elementi di prova acquisiti si è accertato, si legge nell'ordinanza, che Schiavone Nicola, Schiavone Marco e Zhang Xiao Wu hanno organizzato, per conto delle aziende fornitrici (Recuperi Sud Srl, Pellicano Verde Spa, Del Prete Srl, Duesse Srl, Recuperi Pugliesi Srl, Lonplast snc e Mattucci Srl) le illecite spedizioni sopra indicate.

Altro sodalizio criminale, in parte coinvolgente gli stessi soggetti, ha avuto ad oggetto l'organizzazione di spedizioni di ingentissimi quantitativi di rifiuti di gomma e pneumatici fuori uso, falsamente dichiarati in dogana come destinati in Malesia e in Corea per operazioni di recupero R3, ma di fatto illecitamente dirottati in Vietnam e Pakistan (paesi verso il quale vige il divieto di esportare rifiuti della specie-Reg CE n. 1418/2007)

L'associazione è risultata essere stata promossa, costituita e organizzata da Schiavone Nicola, Schiavone Marco, Pagnanelli Antonio, Cozzetto Giuseppe e Tang Liang per conto delle imprese Gea Srl, Mattucci Srl, Sycorex Spa, Ferbert, Gatim Srl, Ecopa Srl, Recpneus Srl, Cdc Snc, Rpn Srl e Trans Eco Elbana Srl, attraverso i porti di Taranto, Napoli, Ancona, Palermo, Genova e Livorno.

Anche in questo caso le modalità attuative del disegno criminoso sono passate attraverso la predisposizione e la presentazione in dogana documentazione riportante dati non corrispondenti al vero in ordine alla destinazione finale degli stessi, spediti a mezzo di centododici *containers* per un quantitativo complessivo di kg 2.805.880, per un illecito giro d'affari di euro 198.628,78 di cui euro 46.464,12 costituenti ingiusto profitto derivante dal mancato accollo dei costi dovuti ordinariamente per il recupero dei rifiuti presso siti italiani all'uopo autorizzati.

Le illecite spedizioni sono state effettuate attraverso i porti di Taranto, Napoli, Ancona, Palermo, Genova e Livorno.

Il sodalizio avente ad oggetto l'organizzazione della spedizione di ingentissimi quantitativi di rifiuti di gomma e pneumatici fuori uso, falsamente dichiarati in dogana come destinati in Corea del Sud presso un fittizio impianto di recupero denominato Jwasan Int. Co. per operazioni di recupero (R3), ma di fatto destinati ad operazioni di recupero energetico (R1) presso un cementificio coreano. Il tutto senza il possesso di titoli abilitativi ed all'insaputa degli organismi di controllo nazionali.

Il traffico dei rifiuti di pneumatici usati è stato organizzato e gestito da Pagnanelli Antonio, Cozzetto Giuseppe, Tang Liang per conto delle imprese fornitrici Gea Srl, Gatim Srl, Nuova Tecnica Tadini Srl, Smacom Srl; Recpneus Srl, D'Angelo Vincenzo, S.T.A. Srl, Alescio Paolo, Eurorec Srl, Rpn. Srl e Sycorex Srl, Trans Eco Elbana, Imprimet e Rubbr Affair Srl

Per perfezionare le spedizioni dei rifiuti speciali in argomento sono stati utilizzati documenti riportanti dati falsi in merito al sito di destinazione ed al regime di trattamento (R3) anziché (R1), spediti a mezzo di trecentosessantacinque *containers* per un quantitativo complessivo di chilogrammi 8.491.730 per un illecito giro d'affari pari a euro 401.849,12 (di cui 137.924,80, costituente ingiusto profitto derivante dal mancato accollo dei costi dovuti per il recupero dei rifiuti presso siti italiani all'uopo autorizzati

Il motore del sistema illecito è stato rappresentato dalle falsità nelle dichiarazioni doganali di esportazioni presentate presso gli uffici di dogana, compilate secondo le indicazioni fornite dai promotori ed organizzatori dell'associazione tali da indurre in errore i funzionari dell'ufficio delle dogane interessate (per la prima associazione, l'ufficio doganale di Taranto, Napoli, Ancona e Catania; per la seconda associazione, gli uffici di Taranto, Napoli, Genova e Gioia Tauro; per la terza associazione gli uffici doganali di Palermo, Napoli, Gioia Tauro, La Spezia; Livorno, Genova e Catania) i quali formavano, quindi, bollette doganali di esportazione ideologicamente false in quanto riportanti i dati forniti dai singoli partecipi (non veritieri in ordine ai codici CER identificativi dei rifiuti, alla destinazione finale dei rifiuti, all'impianto di recupero di destinazione ed alla tipologia di recupero da eseguire).

Coloro ai quali è stato attribuito il ruolo di organizzatori e promotori dell'associazione a delinquere hanno svolto un'attività che si è articolata secondo metodologie collaudate e che si è rivelata indispensabile per l'organizzazione e il perfezionamento delle illecite esportazioni di rifiuti speciali provenienti da diverse aziende italiane.

Il loro ruolo è infatti consistito nel:

tenere i contatti con i produttori/recuperatori di rifiuti di materie plastiche;

organizzare il percorso terrestre e marittimo che i rifiuti trasportati dovevano seguire per essere esportati all'estero;

prenotare i *booking* presso le compagnie di navigazione con destinazione Hong Kong, Vietnam, Pakistan, Corea;

seguire *l'iter* doganale delle esportazioni e delle varie fasi dei controlli e dei sequestri di rifiuti in procinto di essere imbarcati

tentando di accomodare la documentazione presentata per sbloccare i *containers*;

fornire indicazioni alle aziende esportatrici dei rifiuti sulla compilazione dei documenti di trasporto alle voci « classificazione dei rifiuti » e « impianto di recupero/destinatario finale »;

organizzare una rete di conoscenze sul territorio nazionale atta a favorire l'esportazione dei rifiuti speciali;

controllare che i rifiuti da spedire avessero determinate caratteristiche che mostravano agli acquirenti stranieri, tramite fotografie inviate via *e-mail*;

perseverare nel *business* connesso all'illecita spedizione dei rifiuti, malgrado i sequestri dei *containers* nel porto di Taranto e in altri scali marittimi nazionali, cercando, di volta in volta, posti alternativi meno presidiati.

In ogni caso, con riferimento a tutti i partecipi dell'associazione criminosa sono stati delineati analiticamente i ruoli.

Ciascuno ha avuto un compito ben preciso, e sebbene i partecipi del sodalizio operassero in diverse località del territorio nazionale, sono riusciti ad operare in modo sincronico organizzando i viaggi, predisponendo fraudolentemente i documenti doganali/commerciali necessari per le operazioni di esportazioni dall'Italia, procurando i rifiuti da spedire illecitamente all'estero.

Va sottolineato come sia stata contestata la circostanza aggravante di cui all'articolo 4 della legge n. 146 del 2006 in quanto le condotte sono state poste in essere in più Stati. La nozione di reato transnazionale è dettata dall'articolo 3 della legge summenzionata, di ratifica della convenzione Onu sul crimine organizzato transnazionale. Il reato transnazionale viene definito come il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:

sia commesso in più di uno Stato;

ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

ovvero sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in altro Stato.

La contestazione della circostanza aggravante ha consentito alla procura di formulare la richiesta di sequestro per equivalente prevista dall'articolo 11 della legge n. 146 del 2006.

Si tratta di una norma che prevede che il giudice ordini la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un

valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato, e dunque, nella fase delle indagini è stato richiesto il sequestro dei beni degli indagati in funzione della successiva confisca.

Sono stati quindi sequestrati conti correnti, somme di denaro, beni ed altre utilità nella disponibilità di Xang Xiao Wu, Schiavone Marco, Schiavone Nicola, Pagnanelli Antonio, Cozzetto Giuseppe e Tang Liang, promotori ed organizzatori delle associazioni a delinquere oggetto della contestazione, del partecipe Santamano Vincenzo nonché dei macchinari, del compendio aziendale, macchinari e mezzi delle società coinvolte nella vicenda.

IV.4 *Le infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel ciclo dei rifiuti nella regione Puglia.*

Premessa

Sebbene l'argomento sia stato trattato nel dettaglio nei capitoli dedicati contenuti nella parte prima e seconda della relazione (rispettivamente concernenti il distretto di corte d'appello di Bari e il distretto di corte d'appello di Lecce) appare opportuno delineare in sintesi gli scenari che è stato possibile accertare nei territori oggetto dell'indagine.

IV.4.1 *Il distretto di corte d'appello di Bari.*

Il procuratore della Repubblica di Bari, dottor Laudati, ha posto in rilievo come in Puglia vi sia una sempre crescente criminalità organizzata, i cui moduli operativi sono in qualche modo anche più pericolosi di quelli classici della mafia siciliana che sono impostati su strutture rigidamente verticistiche.

E dunque l'attività che sta avviando la procura distrettuale di Bari, in sinergia con le procure del distretto, è quella di ampliare le prospettive investigative, individuando quali siano i settori di interesse della criminalità organizzata, come operi e quanto incida sul corretto funzionamento delle regole del mercato (evidentemente alterate dalla presenza nei vari settori dell'economia di organizzazioni criminali ben strutturate e fino ad oggi, pare, non adeguatamente indagate).

Vi sono una serie di dati che rendono la Puglia particolarmente permeabile alle infiltrazioni della criminalità: da un lato, la collocazione geografica, dall'altro la presenza di importanti realtà industriali e la sussistenza di stretti legami tra la criminalità pugliese e la criminalità organizzata delle regioni vicine (in particolare Campania e Calabria).

Anche i procuratori della Repubblica degli uffici giudiziari rientranti nel distretto di corte d'appello di Bari hanno manifestato la preoccupazione crescente per il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso sul territorio pugliese.

Il procuratore della Repubblica di Lucera, Domenico Seccia, in relazione all'area della provincia di Foggia che rientra nel circondario del tribunale di Lucera, ha fornito alla Commissione una lettura del

fenomeno criminale distinguendo un aspetto di criminalità ambientale ordinario, uno di criminalità ambientale in espansione e uno di criminalità legata ai gruppi organizzati di stampo mafioso o ad essi assimilati evidenziando profili di criticità soprattutto nelle fasi delle attività connesse alla gestione del ciclo ambientale dove ci si trova di fronte a carenze normative e gestionali che lasciano spazio a possibili infiltrazioni e controllo da parte della criminalità.

Una di queste fasi, individuate dal dottor Seccia, è il trasporto (è, infatti, soprattutto attraverso i trasporti che si riesce a leggere il percorso dello smaltimento del rifiuto illecito). Si tratta di una fase particolarmente delicata che può essere adeguatamente controllata solo attraverso strumenti di tracciabilità dei flussi dei materiali e di quelli finanziari: « la criminalità organizzata effettua direttamente l'attività di trasporto. È successo nel foggiano con collegamenti legati ai gruppi verticistici della criminalità organizzata mafiosa, mi riferisco al clan Triscioglio contrapposto al clan Sinisi e, come sappiamo anche dalla letteratura in argomento, era l'appetito principale dei cosiddetti clan dei casalesi. È, quindi, il trasporto che bisogna prendere di mira ». Egli ha inoltre posto l'accento sul carattere transregionale delle movimentazioni dei rifiuti da smaltire illecitamente (problematica questa già evidenziata nei paragrafi precedenti).

Non sono stati forniti dati precisi in merito all'esistenza attuale ed al livello di radicamento di organizzazioni criminali riconducibili alla sacra corona unita.

Il procuratore Laudati ha però evidenziato la distanza che c'è tra « il fatto » e « l'accertamento del fatto », nel senso che realtà criminali devono essere adeguatamente investigate acquisendo idonei elementi di prova che possano disvelare l'esistenza di associazioni strutturate secondo le modalità e le caratteristiche tipiche delle associazioni di stampo mafioso, come previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale.

In sostanza, non tutti i fenomeni esistenti nella realtà sono recepiti a livello giudiziario.

A questo proposito, va certamente apprezzato e valorizzato lo sforzo organizzativo e investigativo profuso dalla procura di Bari sotto la direzione del dottor Laudati, che, in forza delle conoscenze acquisite durante la sua permanenza presso la direzione nazionale antimafia, è riuscito a dare un impulso investigativo alle indagini inserendole in un contesto di ampio respiro. Ciò che è importante comprendere non è tanto come si sia svolto il singolo traffico illecito di rifiuti (infraregionale o transregionale), ma quali siano i meccanismi collaudati che stanno alla base di certi « illeciti equilibri ».

Le recentissime indagini della dda di Bari hanno consentito di avere un quadro più chiaro in merito alle infiltrazioni della criminalità di stampo mafioso nel settore dei rifiuti.

La grave fenomenologia che appare dalle risultanze investigative e dai provvedimenti giurisdizionali adottati in materia è quella di un attacco parassitario delle organizzazioni mafiose all'attività di gestione dei rifiuti. La forma che ha assunto la penetrazione delle organizzazioni nel ciclo dei rifiuti è appunto parassitaria in quanto è consistita nella massiccia introduzione nel settore dei rifiuti di

personale privo di qualifica e competenza e perciò inerte, con la conseguenziale paralisi dell'efficienza del servizio, essendovi addetti soggetti allo stesso modo incapaci ed incompetenti.

Il risultato è lo svuotamento dall'interno del servizio, la sua disarticolazione, la sostanziale morte della possibilità di fornire ai consociati un servizio congruo.

A ciò deve poi aggiungersi la consumazione di condotte corruttive che minano alla base ogni possibilità di efficienza di un settore, quale quello della gestione del ciclo dei rifiuti, particolarmente delicato e importante perché attiene alla salvaguardia dell'ambiente e della salute.

IV.4.2 *Il distretto di corte d'appello di Lecce.*

Con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio rientrante nel distretto di corte d'appello di Lecce, la Commissione ha richiesto la trasmissione della sentenza emessa dalla corte d'appello di Lecce (sentenza n. 278 del 21 febbraio 2011) che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e, per l'aspetto che qui interessa, ha riconosciuto l'esistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991.

Nella sentenza summenzionata è chiarito che la condotta contestata a Rosafio Rocco è di avere commesso il reato di traffico illecito di rifiuti avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, attraverso la pressoché costante evocazione della figura del suocero, capo riconosciuto della frangia mafiosa appartenente alla sacra corona unita operante in quel territorio, al fine di ottenere, ed ottenendolo, in tal modo ed anche in virtù di rapporti di corruttela e clientelari con le forze dell'ordine e con i gestori degli impianti, l'intimidazione dei suoi concorrenti imponendo così una sorta di monopolio nell'attività di smaltimento dei rifiuti.

L'intimidazione sarebbe dunque valsa ad evitare che gli altri concorrenti portassero all'attenzione delle autorità competenti le attività organizzate di gestione illecita dei rifiuti, poste in essere sia autonomamente che con la complicità dei gestori di alcuni impianti. Tale attività avrebbe consentito di economizzare sui costi di esercizio e, conseguenzialmente, di abbattere quelli da praticare alla clientela realizzando condizioni di reale disparità sul mercato con gli altri imprenditori, ottenendo così la scomparsa della concorrenza e la realizzazione, nella sua zona di azione, di un monopolio dell'attività di smaltimento a favore delle aziende da lui gestite.

Il procedimento summenzionato è di particolare importanza per le seguenti ragioni:

è stato accertato (almeno allo stato del processo) come siano state esercitate pressioni e intimidazioni di stampo mafioso nel settore dei rifiuti;

sono state intensificate le verifiche da parte della competente prefettura in merito alle società che attualmente operano nel settore dei rifiuti, al fine di verificare se vi siano collegamenti diretti o indiretti con soggetti appartenenti o vicini a clan mafiosi.

Il territorio del distretto di corte d'appello di Lecce appare particolarmente permeabile alle infiltrazioni di organizzazioni criminali straniere, sicché è possibile che si consolidino accordi tra le organizzazioni criminali locali e quelle straniere nei settori che maggiormente possono essere sfruttati da un punto di vista economico, e quello dei traffici transnazionali dei rifiuti è uno di quelli.

Conclusioni.

Gli illeciti ambientali e la criminalità organizzata nel settore dei rifiuti

L'attività della Commissione ha consentito di verificare una sostanziale corrispondenza tra una sorta di naturale « vocazione » del territorio pugliese (per collocazione geografica e caratteristiche geomorfologiche) per un uso in vista di traffici transnazionali dei rifiuti, preceduti da una ricezione infraregionale degli stessi da parte delle organizzazioni fortemente radicate nei territori limitrofi ad essa, ed un effettivo sfruttamento illecito del territorio che si presta, per le ragioni sopra sintetizzate (e analiticamente esposte nel corpo della relazione), a tali tipologie di traffici.

La regione appare funzionare come una sorta di « trampolino di lancio » verso le più disparate destinazioni dei rifiuti illecitamente convogliati verso di essa; con riferimento ai traffici transnazionali, il territorio pugliese viene quindi utilizzato quale mero luogo di transito dei rifiuti. Quando esso stesso costituisce il sito di destinazione dei rifiuti, l'azione criminale va sovente ricondotta ad organizzazioni malavitose radicate in altre regioni, e quindi le attività di indagine prendono le mosse prevalentemente presso le sedi giudiziarie territorialmente competenti.

Sebbene vi siano state indagini giudiziarie, anche recenti, nelle quali sono stati accertati condizionamenti della criminalità organizzata locale nel settore dei rifiuti, la regione è anche permeabile all'operatività di organizzazioni criminali radicate in altri territori, che non devono, per così dire, fare i conti con grosse organizzazioni locali.

Il dato che è emerso chiaramente nel corso dell'inchiesta della Commissione è che il fenomeno criminale del traffico illecito dei rifiuti (e, più in generale, dei reati ambientali), proprio perché si articola attraverso diversi punti di riferimento geografici, diverse tipologie di organizzazioni, diversi luoghi di produzione e di destinazione dei rifiuti, sfugge nella sua dimensione complessiva, ma si manifesta per via sintomatica.

L'approccio investigativo deve quindi essere di particolare attenzione rispetto a tutti i fenomeni sintomatici dell'esistenza di più ampie problematiche criminali con un'azione di monitoraggio e di lettura contestualizzata di tutti quei fatti che porterebbero sembrare « microfatti » ma che, letti in un contesto unitario, conducono ad un'attività investigativa di ampio raggio.

Gli approfondimenti relativi al distretto di Bari hanno consentito di individuare alcuni punti nevralgici, specifici del territorio preso in

considerazione, attinenti allo smaltimento illecito dei rifiuti e, più in generale, ai reati ambientali:

la difficoltà delle forze dell'ordine a monitorare un territorio che si caratterizza per la presenza di vaste aree disabitate, ove non viene esercitato quel controllo sociale, spesso prodromico ad un intervento mirato della polizia giudiziaria, che viceversa caratterizza le zone urbanizzate;

la condizione di sotto-organico della procura della Repubblica presso il tribunale di Bari, in quanto il numero dei magistrati non è adeguato alla gravità e pervasività dei fenomeni criminali, anche legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, che si verificano in questo territorio;

la sussistenza di gravi indizi circa la penetrazione della criminalità campana nel territorio pugliese, penetrazione facilitata sia dalle caratteristiche geomorfologiche della regione (presenza di numerose cave abbandonate) sia dalla collocazione geografica, sia ancora dal crescente sviluppo economico che il territorio sta registrando e che attira gli interessi della criminalità organizzata;

l'utilizzo del porto di Bari quale luogo di partenza e di transito per i traffici transfrontalieri di rifiuti effettuati da organizzazioni criminali ampiamente ramificate ed operanti utilizzando diversi porti italiani;

mancati controlli sugli impianti di compostaggio, spesso oggetto di indagini concernenti l'illecito smaltimento di rifiuti falsamente qualificati come *compost* riutilizzabile in agricoltura;

esistenza di posizioni di « controllo » nel settore dei rifiuti da parte di imprese che hanno, evidentemente, tutto l'interesse a continuare a gestire il settore della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, piuttosto che vedere incrementare la raccolta differenziata (si vedano, al riguardo, le dichiarazioni rese alla Commissione dal sindaco di Bari, dottor Emiliano);

illecito smaltimento dei rifiuti con conseguente contaminazione di vaste aree a seguito dell'utilizzo di cave abbandonate o dismesse;

presenza di una criminalità mafiosa endogena, in particolare nel territorio del foggiano, che è penetrata nel settore dei rifiuti, come dimostrano le recenti indagini svolte dalla procura distrettuale di Bari.

Proprio con riferimento alla criminalità organizzata mafiosa « endogena », deve segnalarsi, anche in sede di conclusioni, il procedimento avviato dalla procura distrettuale di Bari, nell'ambito del quale sono stati contestati fatti estorsivi aggravati dal metodo mafioso ai danni di società a capitale pubblico operanti nel settore dei rifiuti, nonché ai danni dei rappresentanti degli enti locali.

In data 3 aprile 2012 il Gip presso il tribunale di Bari, nella persona del dottor Giovanni Anglana, ha emesso un'ordinanza applicativa di custodia cautelare di particolare interesse per la Commissione per un duplice ordine di motivi:

da un lato, sono stati acquisiti gravi indizi in merito all'esistenza di associazioni a delinquere di stampo mafioso riconducibili alla fattispecie delineata dall'articolo 416-bis del codice penale (sul punto infatti, nel corso delle missioni in Puglia, precedenti alla *discovery* degli atti dell'indagine, sono state fornite dagli auditi informazioni talora contraddittorie, essendo stata anche messa in dubbio la presenza di una criminalità organizzata di stampo mafioso endogena sul territorio pugliese);

dall'altro, le indagini hanno, allo stato, dimostrato una forte ingerenza ed un forte condizionamento operato dagli indagati nei confronti della società Amica Spa, società a capitale pubblico che si occupa nel comune di Foggia della raccolta dei rifiuti solidi urbani, e di talune cooperative sociali alla stessa collegate. Le attività estorsive sarebbero state commesse con metodo mafioso ed al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose di appartenenza.

Già nel corso della prima missione in Puglia il sindaco e il questore di Foggia avevano rappresentato una serie di problematiche attinenti al servizio di raccolta rifiuti e ai conseguenti riflessi sull'ordine pubblico, tutte problematiche riconducibili alla società Amica Spa (totalmente partecipata dal comune di Foggia). Mentre in una prima fase dell'inchiesta della Commissione le problematiche venivano attribuite unicamente ad una situazione di grave crisi economica della società, teoricamente riconducibile solo ad una cattiva gestione, l'indagine summenzionata ha disvelato l'origine del « male ».

Le indagini, nella prospettazione accusatoria, riconoscono l'esistenza di associazioni di tipo mafioso (note come Batterie, formatesi per scissione dall'originaria compagine mafiosa denominata Società Foggiana), attive in territorio dauno, i cui membri si sarebbero resi responsabili, agendo d'intesa tra loro, ovvero in modo sostanzialmente autonomo gli uni dagli altri, di taluni episodi criminosi caratterizzati dal ricorso al metodo mafioso, che si sono verificati all'interno della società Amica Spa e delle cooperative sociali alla stessa collegate, con particolare riferimento alla Centesimus Annus e alla Fiore Service.

In sostanza, vi sarebbe stata una lunga serie di estorsioni ai danni del comune di Foggia, della ditta municipalizzata di raccolta dei rifiuti solidi urbani in città, la « Amica », e della cooperativa « Centesimus Annus », delegata dall'amministrazione comunale alla gestione del verde pubblico e dei parcheggi nel capoluogo dauno.

Le indagini hanno quindi disvelato le infiltrazioni della mafia foggiana nel tessuto amministrativo della città e nelle sue aziende produttive.

La forma che ha assunto la penetrazione delle organizzazioni criminali di stampo mafioso nel ciclo dei rifiuti è da considerarsi parassitaria in quanto è consistita nella massiccia introduzione nel settore dei rifiuti di personale privo di qualifica e competenza e perciò inerte, con la conseguenziale paralisi dell'efficienza del servizio.

Come si può pensare che funzioni un servizio nel quale operano soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso

e che è fortemente condizionato sia dal punto di vista organizzativo che gestionale?

Quanto al distretto di Lecce, diverse imprese sono oggi attenzionate dalla prefettura in quanto direttamente od indirettamente riconducibili a soggetti presumibilmente affiliati o vicini ad associazioni mafiose locali, il che evidenzia l'attualità del pericolo inerente ad una pervasiva ingerenza di organizzazioni criminali nel settore dei rifiuti.

Sebbene con riferimento al distretto di Lecce le informazioni fornite dagli auditi paiano in taluni casi divergenti, soprattutto con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso (così come già registrato nell'approfondimento relativo al distretto di Bari), tuttavia talune indagini che hanno riguardato sia il traffico transregionale che quello transnazionale dei rifiuti hanno fornito uno spaccato, necessariamente parziale, ma emblematico, della ingerenza di associazioni criminali, locali e non, nel settore dei rifiuti.

La Commissione ha acquisito un provvedimento giudiziario (in particolare la sentenza n. 278 emessa dalla Corte d'appello di Lecce il 21 febbraio 2011) nel quale è stato riconosciuto il reato di traffico illecito di rifiuti aggravato dal metodo mafioso.

La condotta contestata agli imputati è di avere commesso il reato di traffico illecito di rifiuti avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, attraverso la pressoché costante evocazione della figura di un soggetto, capo riconosciuto della frangia mafiosa appartenente alla « sacra corona unita » operante in quel territorio, che avrebbe consentito alle imprese del gruppo « Rosafio » di intimidire, anche in virtù di rapporti di corruzione e clientelari con le forze dell'ordine e con i gestori degli impianti, le imprese concorrenti imponendo così una sorta di monopolio nell'attività di smaltimento dei rifiuti.

Il dato particolarmente significativo, emerso anche in questa vicenda, è rappresentato dall'inserimento di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata nelle imprese del settore. La caratura criminale di alcuni di essi si traduce a volte in una vera e propria ingerenza sulle dinamiche aziendali, specie nella gestione e controllo delle risorse organiche.

Sono infatti in corso, secondo quanto riferito sia dal prefetto che dal questore di Lecce, accertamenti finalizzati a verificare in che misura sussistano interessenze dei clan di stampo mafioso nel controllo del settore dei rifiuti attraverso società apparentemente riferibili ad altri soggetti.

La Puglia, purtroppo, si caratterizza, come si è detto, perché il territorio è oggetto di sfruttamento non solo da parte delle organizzazioni locali, ma anche da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti in altre regioni.

In questa sede, dunque, quello che interessa al fine di comprendere la situazione realmente esistente sul territorio pugliese non è solo di capire se vi siano organizzazioni endogene che presentino le connotazioni tipiche della criminalità organizzata di stampo mafioso; quello che è importante comprendere è se, nel momento in cui le organizzazioni criminose che operano sul territorio pugliese si interfacciano con la camorra napoletana o con la 'ndrangheta calabrese (o

con altre associazioni che presentino caratteristiche riconducibili all'articolo 416-*bis* del codice penale), consentano l'introduzione nel territorio pugliese di quelle stesse modalità di sfruttamento e inquinamento del territorio tipiche delle organizzazioni di stampo mafioso (devastazione del territorio, eliminazione della concorrenza, riciclaggio dei proventi illeciti attraverso investimenti nel settore dei rifiuti, sfruttamento delle cave abbandonate o dismesse per farvi convogliare sia rifiuti prodotti *in loco*, sia rifiuti provenienti da altre regioni).

A questa domanda si deve rispondere affermativamente, e di questo si ha ampia dimostrazione dalle indagini segnalate dai magistrati.

Di questa situazione è perfettamente consapevole il presidente della regione Puglia che ha stipulato, in tale qualità, protocolli d'intesa con le forze di polizia e gli organi di controllo al fine di intensificare le forme di tutela ambientale, sia in via repressiva che in via preventiva.

Nel corso dell'audizione ha dichiarato che « di sicuro la « dittatura delle discariche » che vorrebbe imporsi sul territorio pugliese ci ha reso territori a disposizione sia dei traffici leciti che dei traffici illeciti, pattumiera del mondo e abbiamo provato a mettere un punto e a capovolgere la situazione ».

Le infiltrazioni della camorra nel settore dei rifiuti

I dati forniti, in particolare, dalla magistratura pugliese, con riferimento alle indagini concernenti il traffico illecito di rifiuti dalla Campania alla Puglia, consentono di elaborare una serie di considerazioni in merito alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti in Puglia.

Il fenomeno della criminalità organizzata in relazione allo smaltimento dei rifiuti in Puglia risulta evidente dal fatto che in questo territorio vengano trasferiti in modo illecito ed organizzato i rifiuti provenienti dalla regione Campania, ed a mezzo di organizzazioni criminali radicate in quel territorio.

Il fatto che si tratti di associazioni criminali nate in Campania ed ivi operanti non significa che, nel momento in cui operano nel contesto territoriale pugliese, la sola diversa dimensione territoriale del fenomeno abbia rilievo rispetto al fatto che il fenomeno stesso si manifesti come espressione di criminalità organizzata.

Merita poi di essere approfondita la questione se tali associazioni criminali si avvalgano nel territorio pugliese di soggetti genericamente disponibili allo svolgimento di attività illecite e rudimentalmente aggregati in relazione a contingenti azioni illegali, ovvero se anche la sponda dell'organizzazione criminale campana sia a sua volta, ed essa stessa, una vera e propria organizzazione criminale.

Da questo punto di vista, le risultanze dell'azione repressiva nella regione Puglia (secondo quanto dichiarato alla Commissione dal procuratore della Repubblica di Bari, dottor Laudati) non hanno portato ad un accertamento pieno dell'esistenza di organizzazioni criminali strutturate nel senso di un totalizzante controllo del territorio, come avviene invece nelle tre regioni sicuramente permeate dalla presenza radicata di associazioni di stampo mafioso (Calabria, Sicilia e Campania).

Tuttavia il fenomeno è stato ampiamente investigato ed è divenuto tema di importanti procedimenti dai quali è emersa comunque una forte aggregazione tra gli adepti dei sodalizi presi di mira, come sopra già evidenziato.

Tali sodalizi, pur non avendo acquistato sempre una forza tale da potere di per sé funzionare avvalendosi di una forza di intimidazione e di omertà proveniente dal vincolo associativo, tuttavia hanno importato, per così dire, sul territorio, le caratteristiche di tal fatta che qualificano le organizzazioni campane.

Fungendo da base materiale per l'operato delle organizzazioni campane hanno provocato, sia pur in modo indiretto, l'espansione dell'efficacia del metodo mafioso nel ciclo illecito dei rifiuti, per come dimostrato dalla circostanza che fenomeni quali mega-interramenti di rifiuti o esportazioni degli stessi in paesi esteri con strumentazione imponente nel territorio pugliese, necessita di una rete di accordi, di complicità, di connivenze, di controllo del territorio, di controllo del settore dei trasporti, che sono tutti aspetti peculiari delle organizzazioni mafiose.

In sostanza, conclusivamente, la situazione che si è avuto modo di constatare è che, sebbene il fenomeno dell'organizzazione criminale di stampo mafioso sul territorio pugliese non sia stato giudizialmente accertato nelle sue reali dimensioni (lo stesso procuratore Laudati ha fatto riferimento alla distanza, in campo processuale, che esiste tra « il fatto » e « l'accertamento del fatto »), tuttavia vi sono associazioni criminali che fanno da sponda alla camorra, ne consentono l'espansione sul territorio pugliese che, per le sue caratteristiche geomorfologiche, si presta al traffico illecito di rifiuti così come per anni effettuato dalle associazioni camorristiche campane in Campania (attraverso tombamenti o interramenti in cave abbandonate o dismesse, spargimento sui terreni di rifiuti anche pericolosi).

La Commissione ha acquisito informazioni circa la pendenza di indagini attinenti precipuamente ai legami tra la criminalità pugliese e la criminalità organizzata delle regioni vicine.

Reati ambientali ordinari

Con riferimento ai reati ambientali cd. ordinari, i dati forniti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine sono più che inquietanti e forniscono lo spaccato di un territorio sistematicamente violentato sia per le numerosissime discariche abusive accertate, sia per le non corretta gestione di quelle « autorizzate ».

Vi sono numerose aree in Puglia, per così dire, professionalmente asservite alla ricezione illecita di rifiuti, in particolare le cave dismesse e gli ampi territori disabitati ove risulta particolarmente facile creare discariche abusive anche di notevoli dimensioni.

Ma anche con riferimento alle discariche « autorizzate » la Commissione ha avuto modo di constatare come molte siano periodicamente sequestrate dall'autorità giudiziaria in relazione a violazioni nell'attività di gestione.

Non può non darsi voce al vero e proprio grido di aiuto che talune comunità locali hanno elevato nel corso delle missioni svolte dalla Commissione in Puglia per le inaccettabili condizioni di vita in cui si

trovano a causa della presenza di discariche fortemente maleodoranti, oltre i limiti della normale tollerabilità.

È evidente che, laddove vi fosse una corretta gestione della discarica, sarebbero del tutto ingiustificabile le esalazioni denunciate.

Ci si riferisce in particolare alle esalazioni odorigene che permanano dalla discarica gestita dalla società Vergine Spa e che investono diversi comuni della zona. La discarica Vergine Spa è stata al centro di indagini condotte dalla procura di Milano e dalla procura di Lanciano in merito al traffico illeciti di rifiuti provenienti dal centro e dal nord Italia e smaltiti in detta discarica.

È più che lecito quindi chiedersi se i rifiuti conferiti siano effettivamente quelli per i quali la discarica è stata autorizzata, se la diversa tipologia di rifiuti abbia influito sulle esalazioni odorigene, e in quale misura, se, ancora, tali esalazioni siano nocive per la salute.

Una pediatra del comune di Lizzano (uno dei comuni vicini alla discarica) ha registrato diversi e anomali casi di ipertiroidismo congenito e malattie respiratorie nei bambini al di sotto di cinque anni. La testimonianza della dottoressa deve rappresentare un punto di partenza per studi epidemiologici più approfonditi, in quanto i dati acquisiti da chi opera sul territorio da anni non devono essere sottovalutati e devono, invece, essere ritenuti preziosi per chi intenda realmente comprendere quale sia la situazione sanitaria ed ambientale della zona.

In questo, come in altri casi, è la stessa dignità umana ad essere calpestata dall'indifferenza di coloro che avrebbero il potere e il dovere di intervenire.

Deve segnalarsi che è stato richiesto alla regione di trasmettere eventuali provvedimenti adottati con riferimento alla predetta discarica, ma non si è avuta risposta.

Situazioni a dir poco paradossali riguardano la discarica di Manduriambiente e il termovalorizzatore di Massafra. La discarica gestita dalla società Manduriambiente Spa è munita di una piattaforma per la separazione di rifiuti idonea alla produzione di CDR che, teoricamente, avrebbe dovuto essere smaltito nel termovalorizzatore di Massafra. Il dato particolare, del tutto incredibile, è che il cdr prodotto non è adeguato per il termovalorizzatore di Massafra, sicché, evidentemente, viene destinato altrove. Il tutto, è evidente, incide sensibilmente sui costi di smaltimento che poi vanno a gravare sui cittadini.

Ed ancora, discariche nella fase *post mortem*, risultano totalmente abbandonate e, cosa ancora più grave, continuano ad essere destinate di rifiuti ivi smaltiti illecitamente.

Gli illeciti ambientali ordinari sono numerosi e in taluni casi sono resi possibili da complicità di soggetti che operano all'interno delle pubbliche amministrazioni, laddove dietro una parvenza di regolarità formale si cela una sostanza di illegalità e di totale dispregio per l'ambiente.

Va segnalato che uno dei principali procedimenti (in materia di pubblica amministrazione) avviati dalla procura della Repubblica

presso il tribunale di Bari veda tra gli imputati l'ex assessore regionale alla sanità, Alberto Tedesco, il quale, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe condizionato, in concorso con altri e sulla base di accordi corruttivi, la gara indetta dall'Asl di Bari per il servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle strutture sanitarie ed amministrative dell'ente. In relazione a tale vicenda sono state emesse misure cautelari personali.

Pur tenendo conto del fatto che il procedimento è ancora in corso, deve rilevarsi come il condizionamento degli appalti pubblici per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti rappresenti la base per l'inefficienza successiva dei servizi medesimi. Il rispetto delle regole nelle procedure d'appalto è funzionale proprio all'individuazione dell'impresa che offre le migliori garanzie di professionalità e competenza.

Nel caso di specie, i fatti appaiono particolarmente gravi per un duplice ordine di motivi: da un lato, poiché risulta imputato l'ex assessore regionale alla sanità (nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale), e dunque un soggetto con un ruolo istituzionale di rilievo all'interno della regione; dall'altro, perché le condotte contestate hanno riguardato lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri prodotti dall'Asl di Bari, quindi di quantitativi considerevoli di rifiuti, molti dei quali da qualificarsi pericolosi.

Occorre, ovviamente, attendere l'esito del processo ma, al tempo stesso, deve darsi atto che gli atti di indagine sono già passati al vaglio del giudice nella fase cautelare.

Pur apprezzando lo sforzo della regione di stipulare accordi e convenzioni con le forze di polizia per intensificare i controlli sul territorio, deve però rilevarsi l'insufficienza di un approccio esclusivamente investigativo rispetto alla tutela dell'ambiente, sia perché, come più volte evidenziato, il territorio pugliese è difficilmente controllabile in modo capillare, sia perché l'origine dell'illegalità si annida anche e soprattutto nella mancata attuazione di un ciclo virtuoso dei rifiuti. È evidente quindi l'importanza per la Commissione di analizzare e valutare quale sia lo stato di attuazione della programmazione regionale.

Considerazioni sulla attività della regione

La Commissione, ancora una volta, ha verificato non solo la sostanziale inutilità ma anche le conseguenze negative del commissariamento ai fini del superamento della situazione di emergenza, che si protrae da anni e che pertanto non può più nemmeno definirsi tale. Nuovamente si è constatata la stretta connessione tra gestione commissariale, mancanza di una politica ambientale e deresponsabilizzazione degli enti locali.

Si tratta di un'emergenza che alimenta se stessa e contro la quale sono state espresse dure parole anche dal presidente della regione, Nichi Vendola, il quale ha sottolineato, in sede di audizione, la necessità del superamento della fase di commissariamento.

Il piano rifiuti della regione Puglia non prevede più la realizzazione dei tre impianti di incenerimento originariamente previsti ed introduce una serie di attività finalizzate al rispetto della direttiva comunitaria n. 2008/98.

La politica adottata dalla regione è quindi quella di eliminare in radice le condizioni che rendono la Puglia permeabile ai traffici illeciti di rifiuti:

intensificando i controlli;

limitando al massimo l'utilizzo delle discariche;

incentivando la raccolta differenziata;

destinando alla termovalorizzazione solo il combustibile derivato dai rifiuti;

realizzando un'impiantistica che privilegi il riciclo e il riutilizzo dei materiali.

È stata, tra le altre, stipulata una convenzione per il controllo delle cave, che oggi viene eseguito mediante osservazioni dai satelliti, dagli aeroplani, georeferenziazione, planimetrie che vengono digitalizzate e controllate dal Politecnico di Bari, definite e verificate con l'ufficio minerario della regione per accertare se effettivamente la cava sia coltivata o meno, se siano rispettate le condizioni autorizzative, in modo da monitorare con maggiore efficienza il fenomeno.

Il piano rifiuti e la politica ambientale, dal punto di vista della programmazione, è qualcosa di totalmente diverso, però, rispetto alla concreta attuazione delle misure previste nel piano.

È sufficiente osservare come la raccolta differenziata, passaggio fondamentale per il riciclo dei rifiuti e per la diminuzione dei rifiuti da destinare in discarica, si attesti su livelli bassissimi.

A fronte di manifestazioni di principio del tutto condivisibili, finanche scontate (ossia che le discariche debbano rappresentare la soluzione residuale per i rifiuti non altrimenti smaltibili, che il riciclo sia indispensabile per la riduzione dei quantitativi di rifiuti, che la produzione di *compost* possa rappresentare una valida soluzione per il riutilizzo della frazione organica), vi è una realtà profondamente diversa, caratterizzata, in sostanza, dall'utilizzo quasi esclusivo delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti.

Come possa questo definirsi « ciclo dei rifiuti » non è dato sapere.

La situazione impiantistica è sostanzialmente ferma, anche se il presidente della regione ha sottolineato come la responsabilità sia da ascrivere anche ai numerosi ricorsi amministrativi pendenti che avrebbero « appesantito » le procedure per la messa in esercizio degli impianti. Di certo, però, non può essere questa l'unica causa del mancato avvio di un ciclo virtuoso dei rifiuti.

Si è inoltre registrato una sorta di scollamento tra la regione e gli enti locali nella concreta attuazione della raccolta differenziata.

Gli enti locali denunciano il disinteresse sostanziale della politica regionale, mentre la regione sottolinea come vi sia una resistenza delle comunità locali ad avviare la raccolta differenziata.

Il dato di sintesi è che il piano regionale sul ciclo dei rifiuti, le pur apprezzabili affermazioni di principio in materia ambientale, il perseguimento di obiettivi ambiziosi nell'incrementazione della raccolta differenziata, la limitazione nell'uso delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti, sono, allo stato, poco più che *slogan*.

Le problematiche dei siti industriali di Taranto

Va poi affrontata in sede di conclusioni la problematica attinente all'inquinamento derivante dall'insediamento industriale che insiste nella provincia di Taranto.

Nell'indagine in corso presso la procura di Taranto in merito all'inquinamento presumibilmente riconducibile all'attività dell'Ilva, i dati acquisiti nel corso dell'incidente probatorio, sia per ciò che concerne la perizia chimica che per ciò che concerne la perizia sanitaria (pur fortemente contestati dall'Ilva, come sopra evidenziato), sono dati allarmanti dei quali i ministeri interessati dovranno tenere conto.

Il procuratore della Repubblica di Taranto, a fronte dell'enormità dell'inquinamento, accertato, ha sollecitato gli organi istituzionali, a partire dal Ministero dell'ambiente fino ad arrivare al sindaco di Taranto, per denunciare la gravità della situazione (che avrebbe già dovuto essere nota al Ministero in quanto ente istituzionalmente competente per il procedimento di bonifica del SIN di Taranto) al fine di sollecitare interventi a tutela della salute delle popolazioni del posto.

L'inquinamento da diossina di determinate zone era già emerso nel corso di un'indagine che aveva portato all'abbattimento di numerosi capi di bestiame che avevano brucato l'erba in un territorio inquinato, di talché l'inquinante era entrato nella catena alimentare con potenziali effetti dirompenti per la propagazione della diossina.

La reazione all'inquinamento da diossina non può evidentemente limitarsi ad una mera previsione di divieti, ma richiede invece l'esercizio di veri e propri obblighi di azione volti a realizzare la concreta bonifica dei siti inquinati.

Il semplice divieto di fruizione della zona inquinata non è munito di adeguata efficacia, siccome non tiene conto della capacità dell'inquinante di propagarsi dal terreno propriamente inquinato verso le direzioni e gli organismi più disparati.

D'altro canto la previsione di divieti appare in alcuni casi un rimedio puramente illusorio. Basti pensare all'uopo alle perimetrazioni di zone marine inquinate in cui si impone il divieto di pesca che non tiene conto del transito dei pesci da e per quelle zone.

Così anche per quanto riguarda il territorio deve tenersi conto della circostanza che il divieto non si risolve in una militarizzazione delle aree, e perciò ad esso non corrisponde la certezza della sua sicura osservanza.

Il caso relativo all'inquinamento del quartiere Tamburi di Taranto e della zona, più in generale, della città è emblematico di come in Italia il settore delle bonifiche in generale e delle bonifiche dei SIN in particolare, sia un settore assolutamente inefficiente.

Senza entrare nelle singole responsabilità di enti, territoriali e non, non può non rilevarsi come, sostanzialmente, le attività di bonifica non siano state avviate proficuamente in nessuno dei siti di interesse nazionale.

Quando sono state percorse le vie ordinarie ci si è smarriti in un ginepraio di conferenze di servizi, pareri, interlocuzioni sterili tra enti

spesso inutili, fasi propedeutiche e preparatorie che non sono approdate a niente, sicché si può con onestà intellettuale affermare che « è tutto fermo ».

Ciò potrebbe essere anche un dato anodino laddove fosse accompagnato da un'inerzia formale e sostanziale; viceversa si riscontra una intensa attività (nella maggior parte anche con ingenti costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni) funzionale alla realizzazione di interessi diversi rispetto alla tutela dell'ambiente.

La situazione peggiora quando viene dichiarato lo stato di emergenza e si procede al commissariamento, terreno fertile per l'infiltrazione della criminalità, e ci si riferisce non solo alla criminalità organizzata, ma alla criminalità di chi, ben sapendosi muovere all'interno di questo settore, riesce a camuffare sotto un'apparente legalità e sotto un'apparente regolarità amministrativa una serie di vere e proprie ruberie o di truffe ai danni delle pubbliche amministrazioni.

Queste affermazioni sono confortate da una serie di dati acquisiti nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione ha effettuato con specifico riferimento al settore delle bonifiche su numerose aree (diversi sono anche i procedimenti penali in fase di indagine che riguardano taluni dei siti) e che sono oggetto di una specifica relazione in corso di stesura.

A prescindere dalla questione, che verrà accertata nel processo, in merito alla riconducibilità o meno all'attività industriale dell'Ilva della situazione di grave inquinamento che si registra nella zona, il dato certo è che la situazione è gravissima non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello sanitario, che necessita dell'intervento di attività di bonifica e di ripristino ambientale e che non è possibile tergiversare oltre, né è oltremodo tollerabile la situazione di sostanziale immobilismo rispetto alla soluzione, o quanto meno, al tamponamento delle problematiche ambientali della zona.

Un immobilismo tanto più preoccupante quanto più celato da una apparente e inconcludente movimentazione di atti, documenti, pareri, analisi, controanalisi.

Il problema esiste ed esiste da diversi anni ed è del tutto ingiustificabile il degrado ambientale nel quale è stato trascinato il territorio.

Ed ancora, non si può sottacere la assurda vicenda relativa al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti dell'Ilva, una vicenda emblematica della approssimazione con cui problematiche gravissime vengano affrontate dagli organi di governo.

Dopo una lunga attività di istruttoria, avviata nel 2007, il provvedimento di rilascio dell'Aia da parte del Ministero dell'ambiente è stato emanato il 4 agosto 2011 e pubblicato in gazzetta il 23 agosto 2011. La notifica del gestore è avvenuta con nota del 31 agosto 2011 con la quale l'Ilva chiedeva, tra l'altro, un incontro esplicativo con gli organi di controllo dell'Ispra relativamente alle definizioni delle

modalità tecniche per la piena applicazione del piano di monitoraggio e controllo.

Con decreto del 15 marzo 2012, e quindi a distanza di pochi mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il Ministero dell'ambiente ha disposto l'avvio del procedimento amministrativo per il complessivo riesame dell'Aia, in ragione dei dati emersi dalla perizia effettuata in sede di incidente probatorio nel corso del procedimento penale pendente presso la procura di Taranto ed avente ad oggetto una serie di reati riconducibili, secondo l'ipotesi accusatoria, all'attività dell'Ilva. È lecito quindi domandarsi cosa sia potuto accadere, in pochi mesi, nella situazione di fatto oggetto degli approfondimenti effettuati, in primo luogo, da parte dei componenti della Commissione Aia e, in secondo luogo, da parte dei periti del tribunale. La risposta è quasi scontata. In realtà non è accaduto nulla di diverso ma sono stati diversamente valutati gli stessi fenomeni.

L'apertura della procedura per il riesame complessivo dell'Aia, e quindi la messa in discussione dell'attività svolta dai competenti soggetti del Ministero dell'ambiente, avrebbe dovuto comportare, secondo banali principi di consequenzialità logica, l'individuazione per il riesame dell'Aia di soggetti diversi rispetto a quelli che avevano già composto la Commissione. Non risulta che ciò sia avvenuto, se non in minima parte. Non è certo compito della Commissione valutare l'idoneità o l'inidoneità dei soggetti ai quali è affidato un incarico di tale delicatezza, che impone, come è evidente, la presenza di professionalità altamente qualificate e di esperienza, ma qualche osservazione è doveroso esprimerla.

Ci si sarebbe aspettati che il Ministero, dopo avere messo in discussione l'Aia, mettesse in discussione i suoi organi. Non appare giustificata l'assenza del Ministero dell'ambiente all'udienza di incidente probatorio, nel corso della quale sono stati esaminati, nel contraddittorio delle parti processuali, i numerosi periti nominati dal Gip di Taranto. In quella sede, il Ministero dell'ambiente, oltre a dare un segnale importante della vicinanza delle istituzioni e del Governo all'attività della magistratura ed, ancor di più, alle popolazioni del luogo, avrebbe potuto acquisire direttamente informazioni di sicuro rilievo ai fini della istruttoria.

Conclusivamente, la situazione ambientale della regione Puglia è critica per ragioni riconducibili ad una serie di fattori quali il mancato avvio di un ciclo dei rifiuti in conformità a quanto previsto nel piano regionale, l'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso, la consumazione di numerosi illeciti, per così dire, comuni in materia ambientale, la ricezione di rifiuti che provengono da altre regioni d'Italia nel contesto di traffici illeciti che vedono coinvolte organizzazioni criminali che operano in Puglia.

È quindi fondamentale che si proceda ad una rigorosa applicazione delle norme, al potenziamento dei sistemi di controllo esterni ed interni, alla formazione di polizia giudiziaria specializzata ed attrezzata per questo tipo di indagini, alla applicazione delle sanzioni penali (le sole che hanno una efficacia specialpreventiva e general-

preventiva), alla possibilità per l'autorità giudiziaria di utilizzare tutti gli strumenti investigativi che il codice di procedura penale prevede per la ricerca della prova.

Ma, ancora prima, la strada da seguire è quella, evidentemente, di avviare in modo deciso un corretto ciclo dei rifiuti, condizione questa indispensabile non solo affinché la Puglia possa gestire il settore nel rispetto dei principi comunitari e della legge statale, ma anche affinché possa porsi un freno al dilagare di fenomeni di inquinamento che, alla lunga, sono destinati a trasformare la Puglia intera in una sorta di « discarica » a servizio di tutti coloro che operano lecitamente ed illecitamente.

PAGINA BIANCA

DOC16-23-10
€ 18,20